



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

Decisione n. 217/2019/PARI

composta dai seguenti Magistrati

Pres. di Sezione Fulvio Maria LONGAVITA	Presidente
Cons. Alessandro FORLANI	Giudice
Cons. Francesco SUCAMELI	Giudice
Cons. Raffaella MIRANDA	Giudice
Ref. Emanuele SCATOLA	Giudice
Ref. Ilaria CIRILLO	Giudice

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio di parificazione dei rendiconti della Regione Campania per gli esercizi
finanziari 2017 e 2018

INSTAURATO sulla base della trasmissione dei rendiconti generali da parte della
Giunta regionale.

VISTA la nota prot. regionale n. 2019-0001013 /UDCP/GAB/CG del 16/01/2019 con
cui la Regione Campania ha trasmesso il disegno di legge inerente allo schema di
rendiconto 2017, ai fini del giudizio di parificazione previsto dall'art. 1, comma 5, del
decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213;

VISTA la nota n. 2019-0018072/UDCP/GABICG del 18/07/2019, con cui la Regione Campania ha trasmesso il disegno di legge inerente lo schema di rendiconto 2018, ai fini del giudizio di parificazione previsto dall'art. 1, comma 5, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTI gli articoli 81, 97, 100, comma 2, e 103, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni, da innanzi T.U. Corte dei conti;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 73 del 21 novembre 2019 di convocazione della audizione istruttoria collegiale, in camera di consiglio, fissata per il 5 dicembre 2019, ritualmente notificata alle parti: Amministrazione regionale e Procura presso la Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei conti per la Campania;

CONSIDERATI gli esiti del contraddittorio con l'Amministrazione regionale, intervenuto nel corso dell'istruttoria in ordine alle risultanze del controllo propedeutico al giudizio di parificazione dei rendiconti degli esercizi 2017 e 2018;

SENTITI, in audizione istruttoria collegiale, i rappresentanti della Regione e della Procura in data 5 dicembre 2019, all'esito delle memorie presentate in data 3 dicembre 2019;

VISTA la nota n. 8209 del 4 dicembre 2019, con cui il Presidente della Sezione giurisdizionale dà atto dell'avvenuto deposito del conto del tesoriere della Regione Campania per il relativo giudizio di conto;

VISTO il decreto di fissazione udienza n. 22 del 5 dicembre 2019 (prot. interno n. 84727664 del 6 dicembre 2019), ritualmente notificato agli organi interessati, in data 6 dicembre 2019, con il quale il Presidente di questa Sezione regionale di controllo ha fissato l'odierna udienza, per la Decisione sulla parificazione dei rendiconti generali della Regione Campania relative agli esercizi finanziari 2017 e 2018;

VISTA la nota del Presidente del Consiglio regionale prot. C.d.c. n. 8294 del 10 dicembre 2019, con la quale sono stati forniti gli ulteriori elementi di valutazione, chiesti dalla Sezione con l'ordinanza a verbale che è stata letta alla ricordata adunanza istruttoria del 5 dicembre;

VISTE le note del Presidente della Regione prot. C.d.c. n. 8319 dell'11 dicembre 2019 e prot. n. 8354 del 13 dicembre 2019, con le quali è stata trasmessa ulteriore documentazione istruttoria, ai fini del presente giudizio di parificazione

VISTA l'ordinanza a verbale, con la quale il Presidente del Collegio, in esito alla richiesta del Magistrato istruttore e su conforme avviso, delle parti, ha riunito i giudizi sui due rendiconti 2017 e 2018;

Vista la memoria della Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei conti per la Campania, con le conclusive richieste per l'odierno giudizio di parificazione, depositata in data 11 dicembre 2019;

UDITI, ciascuno per le diverse parti di bilancio oggetto di istruttoria, i relatori Dott. Francesco Sucameli, Raffaella Miranda, Emanuele Scatola, Ilaria Cirillo;

UDITE le conclusioni orali del Presidente della Regione e del Procuratore regionale nell'udienza pubblica del 18 dicembre 2019.

CONSIDERATO IN FATTO

1. La Regione Campania ha trasmesso, nel corso del 2019, i progetti di legge relativi ai rendiconti 2017 e 2018 (rispettivamente prot. regionale n. 2019-0001013 /UDCP/GAB/CG, del 16/01/2019, e n. 2019-0018072/UDCP/GABICG, del 18/07/2019), incardinando, contemporaneamente, due procedimenti di parifica per i rispettivi rendiconti (prot. C.d.c. n. 255, del 17 gennaio 2019, e n. 4743, del 18 luglio 2019).

2. Giova segnalare, in fatto, che le cause del ritardo della Regione, allo stato non più addebitabile ad essa, sono state analizzate nel giudizio di parifica 2015-2016, al cui Allegato A si rinvia (cfr. decisione n. 110/2018/PAR), nel quale, fra l'altro, sono stati posti in rilievo anche gli effetti e i rischi di una possibile espansione delle politiche di spesa ove essa non sia sostenuta dagli equilibri effettivi, in caso di allontanamento del ciclo di revisione e rendicontazione.

3. La Regione ha manifestato, in sede di trasmissione del consuntivo 2017 (cfr. prot. C.d.c. n. 255 del 7 gennaio 2019), l'intento di procedere ad incardinare, contemporaneamente, i due procedimenti di rendicontazione/parificazione su cui si registrava il residuo ritardo, nell'evidente intento di recuperare definitivamente il ritardo accumulato nel ciclo di rendicontazione e previsione del bilancio.

4. La Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul Rendiconto 2017 è pervenuta, a questa Sezione, il 20 febbraio 2019, con nota in pari data, prot. C.d.c. n. 875. La Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul Rendiconto 2018 è invece pervenuta con nota prot. C.d.c. n. 5288 del 27 agosto 2019.

5. Questa Sezione regionale di controllo, terminate le verifiche di competenza, ha inoltrato alla Regione e alla Procura regionale le proprie conclusioni istruttorie concernenti i due procedimenti di parificazione instauratosi per effetto dell'invio, alla Sezione medesima, dei due disegni di legge di rendiconto, rispettivamente sul 2017 e sul 2018.

6. In tale sede, il Magistrato relatore, Cons. Francesco Sucameli, faceva formale istanza al Presidente della Sezione di riunire i giudizi, in conformità ai precedenti di questa Sezione (SRC Campania decisione n. 110/2018/PARI) e della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo (cfr. decisione n. 53/2019/PARI e collegata ordinanza presidenziale n. 15/2019),

7. L'invio delle conclusioni istruttorie è stato effettuato ad entrambi le parti (Regioni e Procura regionale contabile) con l'ordinanza presidenziale n. 73/2019, a cura del Servizio di supporto (nota prot. C.d.C. n. 8027 del 21 novembre 2019).

8. Con la medesima ordinanza presidenziale è stato fissato il termine per memorie scritte ed eventuali repliche, al giorno 2 dicembre 2019. Con nota prot. 28456, del 2 dicembre 2019, la Regione ha chiesto al Presidente di questa Sezione il differimento del termine al giorno successivo. La richiesta è stata accolta ed il 3 dicembre 2019, la Regione ha inviato le proprie memorie (prot. C.d.c. 8175, del 3 dicembre 2019, prot. interno, 28692, in pari data); la Procura non ha, in quella sede, presentato memorie.

9. L'udienza in camera di Consiglio, per la disamina orale ed in contraddittorio delle reciproche conclusioni e controdeduzioni si è tenuta in data 5 dicembre 2019,

presenti le parti.

10. *Medio tempore*, con decreto presidenziale n. 22 di pari data (5 dicembre 2019), è stata fissata l'udienza pubblica per la Decisione sulla parificazione dei rendiconti generali della Regione Campania, relativi agli esercizi finanziari 2017 e 2018.

11. Nell'udienza camerale del 5 dicembre sono stati ascoltati i rappresentanti di Regione e Procura ed è stato chiesto ai primi di chiarire se, e in che misura, sussistano norme di legge o programmi operativi del piano di rientro che abbiano autorizzato provvedimenti in deroga all'art. 30 del D.lgs. n. 118/2011. La Regione si è richiamata a quanto specificato nelle proprie memorie, affermando di non avere notizia, comunque, di deroghe espresse. La Procura, dal canto suo, ha concordato con le considerazioni della Sezione, rimettendosi ad essa, nelle valutazioni conclusive, anche per possibili eccezioni alla parificazione per alcune partite afferenti alla "sistemazione contabile" del settore sanitario.

12. In relazione all'attuazione della decisione n. 172/2019/PARI, sono state chieste ulteriori informazioni alla Regione. Le informazioni richieste riguardo il criterio di quantificazione del "fondo oneri di solidarietà" e del correlato credito da recupero delle retribuzioni illegittimamente attribuite ai dipendenti. All'uopo è stata emanata apposita ordinanza istruttoria collegiale, verbalizzata in udienza.

13. A valle della Camera di consiglio, la Regione ha fatto pervenire le ulteriori seguenti note ed informazioni:

- richiesta differimento termine del Presidente del Consiglio regionale (prot. C.d.c. n. 8273 del 6 dicembre 2019);
- riscontro all' Ordinanza del Presidente del Consiglio regionale (prot. C.d.c. n. 8291 del 9 dicembre 2019);
- comunicazione trasmissione atti nel termine richiesto da parte del Presidente del Consiglio, sulla base dell'accordata proroga (prot. C.d.c. n. 8294 del 10/12);
- memorie del Procuratore regionale (prot. C.d.c. n. 8305 dell'11 dicembre 2019);
- memorie del Presidente della Giunta regionale De Luca (prot. C.d.c. n. 8319 dell'11 dicembre 2019);

- integrazioni memorie del Presidente della Giunta regionale De Luca (prot. n. 8354 del 13 dicembre 2019).

La Procura, dal canto suo, ha prodotto una memoria in data 11 dicembre 2019, con nota prot. C.d.c. n. 13078, concludendo per la parificazione del rendiconto generale della Regione Campania per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, *“eventualmente con le riserve e gli indirizzi che la Sezione vorrà dare anche in relazione ai punti critici [...]”*.

14. All’odierna, pubblica udienza, le parti hanno confermato le argomentazioni esposte nelle memorie scritte. In particolare, il Procuratore Regionale ha chiesto di parificare il rendiconto generale 2017 e quello del 2018, salve le correzioni parziali che il Collegio intendere effettuare. Ha soggiunto che sussiste una criticità sulla comunicazione dei debiti fuori bilancio e ha ricordato alla Regione la necessità di superare tale cattiva prassi. Sul punto la Regione ha immediatamente riscontrato, assumendo l’impegno di migliorare il sistema di comunicazione, come da memorie del 11 dicembre sopra citate.

15. Le risultanze del conto del bilancio, afferenti ai rendiconti generali della Regione, per gli esercizi 2017 e 2018, sono riportate di seguito nella tabella sottostante:

	2017	2018
Fondo cassa al 1 gennaio	709.903.023,56	794.630.907,00
Riscossioni (competenza + residui)	16.900.029.573,28	16.276.131.975,19
Pagamenti (competenza + residui)	16.815.301.689,84	16.558.899.656,44
Saldo di cassa al 31 dicembre	794.630.907,00	511.863.225,75
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	-	-
Fondo di cassa al 31 dicembre	794.630.907,00	511.863.225,75
Residui attivi	7.300.709.862,65	8.596.361.918,31
<i>di cui derivanti da accert. di tributi effett. sulla base della stima del dip.</i>		
Residui passivi	6.871.797.621,67	7.926.635.603,56
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	178.472.451,18	188.930.677,69
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	516.188.532,51	138.272.782,65
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	528.882.164,29	854.386.080,16
Composizione del risultato di amministrazione	2017	2018
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	397.147.457,06	620.040.274,74
Fondo residui perenti	883.511.819,65	1.060.214.183,58
Fondo rischi da contenzioso	410.910.931,46	263.286.431,63
Fondo rischi partecipate	26.779.189,86	2.552.449,57
Fondo accantonamento per perdite societarie art.21DL175/2016		
Fondo DL 35 del 2013 art.3 al 31/12	2.492.434.274,40	2.424.650.949,16
Fondo flussi positivi swap		
Fondo compensazioni acqua Campania		
Fondo copertura per incassi innominati		
Fondo copertura entrate temp. Incassate su partite di giro		
Altri accantonamenti	411.981.948,99	448.973.523,12
Totale parte accantonata	4.622.765.621,42	4.819.717.811,80
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	133.940.630,63	153.342.985,54
Vincoli derivanti da trasferimenti	1.075.900.177,65	825.546.167,39
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	39.937.458,58	32.281.839,03
Altri vincoli		0
Totale parte vincolata	1.249.778.266,86	1.011.170.991,96
Totale parte disponibile	- 5.343.661.723,99	- 4.976.502.723,60

16. Per quanto concerne la Cassa dell'Ente, l'esame dei dati contabili relativi alla gestione di cassa evidenzia al 31.12.2017 uno stock finale per € 794.630.907,00, effetto dei flussi di riscossione (competenza + residui) per € 16.900.029.573,28 (a fronte di stanziamenti definitivi pari a 29.498.293.942,61) e correlati flussi di

pagamento (competenza + residui) per € 16.815.301.689,84 (a fronte di stanziamenti definitivi pari ad euro 30.127.116.403,89).

Gestione di cassa – Riscossioni

ENTRATE	Stanziamenti di Cassa		Importo
	Iniziali	Finali	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	13.217.634.841,47	12.918.268.857,44	11.661.596.834,46
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.693.330.196,59	2.051.787.459,48	1.159.209.119,90
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.670.749.573,75	1.505.752.174,17	431.932.430,30
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.186.680.616,50	6.182.455.832,81	1.421.277.556,76
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	110.000,00	360.110.000,00	290.029.898,24
Totale entrate finali	21.768.505.228,31	23.018.374.323,90	14.964.045.839,66
Titolo 6 - Accensione di prestiti	13.760.108,87	13.760.108,87	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto Tesoriere/cassiere	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.323.929.031,23	5.466.159.509,84	1.935.983.733,62
Totale entrate 2017	27.106.194.368,41	29.498.293.942,61	16.900.029.573,28

Gestione di cassa – Pagamenti

SPESE	Stanziamenti di Cassa		Pagamenti
	Iniziali	Finali	Importo
Titolo 1 - Spese correnti	14.772.907.833,80	16.558.684.229,00	12.576.700.255,36
Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.488.763.405,67	6.209.180.051,26	1.641.151.786,98
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	3.400.854,51	392.557.559,55	344.967.546,27
Totale spese finali	19.265.072.093,98	23.160.421.839,81	14.562.819.588,61
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	2.755.135.373,87	262.780.464,55	255.422.771,82
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	4.728.528.352,85	5.703.914.099,53	1.997.059.329,41
Totale spese 2017	27.748.735.820,70	30.127.116.403,89	16.815.301.689,84

Saldo della gestione di cassa

Fondo di cassa iniziale	709.903.023,56
Riscossioni totali	16.900.029.573,28
Pagamenti totali	16.815.301.689,84
Fondo di cassa finale	794.630.907,00

Il saldo finale di cassa pari di € 794.630.907,00 coincide con quello esposto nel conto del Tesoriere e con i prospetti della gestione di cassa estratti dal sistema informativo SIOPE.

ESERCIZIO 2017	SIOPE	Conto di fatto (a)	Conto di diritto (b)	Differenze (b-a)
Fondo di cassa iniziale 01/01/2017	709.902.355,37	709.902.355,37	709.903.023,56	668,19
Entrate 2017	16.900.029.573,28	16.900.029.573,28	16.900.029.573,28	0,00
Spesa 2017	16.815.301.021,65	16.815.301.021,65	16.815.301.689,84	668,19
Differenza	794.630.907,00	794.630.907,00	794.630.907,00	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa finale esercizio finanziario 2017	794.630.907,00	794.630.907,00	794.630.907,00	0,00

Dal rendiconto generale 2018, emerge che il conto di cassa dell'Ente si è chiuso con uno stock finale di € 511.863.225,75.

Tale risultato è l'effetto di un flusso di riscossioni totali (competenza + residui) per € 16.276.131.975,19 (stanziamenti finali pari a € 32.949.305.260,65), e di pagamenti totali (competenza + residui) pari a € 16.558.899.656,44 (a fronte di stanziamenti finali pari ad € 33.585.621.136,53).

Gestione di cassa – Riscossioni

ENTRATE	Stanziamenti di Cassa		Incassi
	Iniziali	Finali	Importo
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	13.711.539.569,41	14.256.828.590,63	12.233.077.166,96
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.857.517.157,70	1.815.301.843,57	1.395.576.571,75
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.267.311.597,17	1.434.536.360,90	397.844.355,30
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.270.411.466,64	7.892.122.347,58	761.829.220,32
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.000.020.000,00	1.077.908.098,16	537.906.517,82
Totale entrate finali	24.106.799.790,92	26.476.697.240,84	15.326.233.832,15
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	357.054,70	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto Tesoriere/cassiere	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.935.697.375,58	5.472.250.965,11	949.898.143,04
Totale entrate 2018	30.042.497.166,50	32.949.305.260,65	16.276.131.975,19

Gestione di cassa – Pagamenti

SPESE	Stanziamenti di Cassa		Pagamenti
	Iniziali	Finali	Importo
Titolo 1 - Spese correnti	16.838.308.469,36	17.288.078.506,42	12.983.186.712,65
Titolo 2 - Spese in conto capitale	6.356.834.889,47	8.252.708.615,07	1.871.698.629,51
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	1.032.765.935,92	1.041.200.049,81	476.748.587,32
Totale spese finali	24.227.909.294,75	26.581.987.171,30	15.331.633.929,48
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	256.286.752,50	256.423.980,70	256.334.170,05
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesorie-re/cassiere	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	5.158.301.119,25	5.747.209.984,53	970.931.556,91
Totale spese 2018	30.642.497.166,50	33.585.621.136,53	16.558.899.656,44

Saldo della gestione di cassa

Fondo di cassa iniziale	794.630.907,00
Riscossioni totali	16.276.131.975,19
Pagamenti totali	16.558.899.656,44
Fondo di cassa finale	511.863.225,75

Il saldo finale di cassa, inoltre, dalle evidenze nel conto prodotto a questa Sezione, coincide con quello esposto nel conto del Tesoriere e con i prospetti della gestione di cassa estratti dal sistema informativo SIOPE.

ESERCIZIO 2018	SIOPE	Conto di fatto (a)	Conto di diritto (b)	Differenze (b-a)
Fondo di cassa iniziale 01/01/2018	794.630.907,00	794.630.907,00	794.630.907,00	0,00
Entrate 2017	16.276.131.975,19	16.276.131.975,19	16.276.131.975,19	0,00
Spesa 2017	16.558.899.656,44	16.558.899.656,44	16.558.899.656,44	0,00
Differenza	511.863.225,75	511.863.225,75	511.863.225,75	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa finale esercizio finanziario 2018	511.863.225,75	511.863.225,75	511.863.225,75	0,00

17. Per quanto concerne l'evoluzione dei dati patrimoniali ed economici, comprensivi anche dei valori non finanziari, lo Stato patrimoniale, al 31.12.2017 e al 31.12.2008, evidenzia la seguente situazione patrimoniale.

L'attivo, nel 2017, chiude con valori pari a € 9.949.553.070,54 così articolati:

Crediti vs. lo Stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al Fondo di Dotazione	0,00
Immobilizzazioni	1.391.817.933,07
Attivo circolante	8.556.393.624,78
Ratei e risconti	1.341.512,69
TOTALE ATTIVO	9.949.553.070,54

Il corrispondente valore del passivo evidenzia un patrimonio netto (un passivo scoperto) per -10.932.674.930,82, corrispondente ad un risultato di amministrazione (che misura la ricchezza o lo scoperto solo in termini finanziari) per €-5.343.661.723,99. Lo scarto tra questi due valori, oltre che per l'impatto di valori

economici, dipende anche dall'indebitamento non ancora esigibile, eppure emergente direttamente nello Stato patrimoniale.

Patrimonio netto	-10.932.674.930,82
Fondi Rischi e Oneri	832.573.457,56
Trattamento di fine rapporto	0,00
Debiti	18.068.762.511,43
Ratei e risconti	1.980.892.032,37
TOTALE PASSIVO	9.949.553.070,54
Conti d'ordine	0,00

Tali valori, nel 2018, hanno avuto la seguente evoluzione. L'attivo cresce verso € 11.201.438.042,52, più per effetto del circolante che per investimenti (immobilizzazioni) che pure sono in crescita:

Crediti vs. lo Stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al Fondo di Dotazione	0,00
Immobilizzazioni	1.546.001.517,26
Attivo circolante	9.651.731.727,77
Ratei e risconti	3.704.797,49
TOTALE ATTIVO	11.201.438.042,52

La corrispondente situazione passiva risulta come di seguito rappresentata:

Patrimonio netto	-9.517.991.573,6613
Fondi Rischi e Oneri	543.540.510,25
Trattamento di fine rapporto	0,00
Debiti	18.776.882.584,81
Ratei e risconti	1.399.006.521,12
TOTALE PASSIVO	11.201.438.042,52
Conti d'ordine	0,00

18. Evidenziati gli equilibri finanziari e patrimoniali, di seguito si riportano i dati dei rendiconti sui principali saldi tecnici rispetto alla finanza pubblica allargata e alla sostenibilità del debito (art. 81 comma 6, art. 97 Cost. comma 1 e 117 comma 1 Cost.).

Segnatamente, in ordine al rispetto del "pareggio di bilancio" ai sensi dell'art. 9 della L. n. 243/2012, nell'anno 2017 la Regione ha conseguito un saldo non negativo,

in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come previsto dall'art. 1, comma 466, della legge n. 232/2016, per 37.925 mln euro.

Dal prospetto di monitoraggio si evince che la Regione ha conseguito un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come previsto dalla legge n. 232/2016, per 305.308 MLN Euro.

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 469 Legge di stabilità 2017)		PREVISIONI DI COMPETENZA 2017	ACCERTAMENTI/IM PEGNI A TUTTO IL 31 Dicembre 2017	CASSA A TUTTO IL 2017 (facoltativo)
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	6.240	6.240	
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	136.278	136.278	
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie	(+)			
A4) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto 2016	(-)			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3 - A4)	(+)	142.518	142.518	
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	11.858.815	11.856.995	
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	1.415.333	1.285.860	
C1) di cui entrate correnti riversate nel 2017 alle regioni a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 (art. 9-ter DL 91/2017)		0	0	
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	741.939	588.518	
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	2.993.015	2.011.416	
E1) di cui entrate in c/capitale riversate nel 2017 alle regioni a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 (art. 9-ter DL 91/2017)		17.597	17.597	
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	360.110	350.018	
G1) Spazi acquisiti con il patto di solidarietà nazionale verticale per investimenti nuovi e aggiuntivi (commi 495 e 495-bis, L. 232/2016)		52.699	52.699	
G2) Spazi previsti dal comma 502 L. 232/2016		0	0	
G3) Spazi acquisiti con il patto di solidarietà nazionale orizzontale (art. 4 DPCM 21/2017)		0	0	
G4) Spazi acquisiti con le intese regionali (all'art. 2, DPCM 21/2017)		0	0	
G) TOTALE SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (G1 + G2 + G3 + G4)	(+)	52.699	52.699	
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	14.902.634	12.713.441	
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	(+)	174.159	174.159	
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	90.442		
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	4.298		
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	1.824.138		
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	13.157.915	12.887.600	
H6) di cui spese correnti a valere degli accertamenti 2017 derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 (art. 9-ter DL 91/2017)		0	0	

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	3.216.911	2.018.342	
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	496.189	496.189	
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)			
I4) Altri accantonamenti in c/capitale (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)			
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	3.713.100	2.514.531	
I5) di cui per investimenti nuovi e aggiuntivi esigibili nl 2017 a valere degli spazi di cui ai commi 495 e 495bis L. 232/2016		18.445	18.445	
I6) di cui per investimenti nuovi e aggiuntivi esigibili nel 2018-2021 (FPV c/cap. di spesa 2017 al netto del debito) a valere degli spazi di cui ai commi 495 e 495-bis L. 232/2016		34.254	34.254	
I7) di cui per investimenti a valere degli spazi di cui al comma 502 L. 232/2016				
I8) di cui FPV c/cap. al netto del debito a valere degli spazi di cui al comma 502 L. 232/2016				
I9) di cui per investimenti nuovi e aggiuntivi di cui al comma 140-bis L. 232/2016		13.957	13.957	
I10) di cui per investimenti a valere degli spazi acquisiti con le intese regionali e i patti di solidarietà				
(3)				
I11) di cui FPV c/cap. al netto del debito valere degli spazi acquisiti con le intese regionali e i patti di solidarietà orizzontali				
I12) Totale investimenti effettuati a valere degli spazi acquisiti o in attuazione di obblighi di legge		66.656	66.656	
I13) di cui spese in capitale a valere degli accertamenti 2017 derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio		17.597	17.597	
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	391.110	372.510	
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie	(+)	0	0	
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	391.110	372.510	
J) Saldo anticipazione finanziamento sanità (anticip. sanità concessa - le relative regolazioni contabili per i rimborsi anticipazione sanità effettuate nell'anno) (solo ai fini saldo di cassa cassa)	(+)			
M) TOTALE SPAZI FINANZIARI CEDUTI	(-)	0		
riquadro da compilare solo per il quarto trimestre 2017:				
N1) Spazi acquisiti con il patto di solidarietà nazionale verticale per investimenti nuovi e aggiuntivi (commi 495 e 495-bis, L. 232/2016) non utilizzati per investimenti esigibili nel 2017	(+)			
N2) Spazi acquisiti con il patto di solidarietà nazionale verticale per investimenti nuovi e aggiuntivi (commi 495 e 495-bis, L. 232/2016), non utilizzati per investimenti esigibili negli esercizi 2018-201 FPV di spesa(5)			0	
N3) Spazi previsti dal comma 502 L. 232/2016 e non utilizzati	(+)		0	
N4) Spazi acquisiti con il patto di solidarietà nazionale orizzontale e con le intese regionali e non utilizzati	(+)		0	
N) SPAZI ACQUISITI NON UTILIZZATI (N=N1 +N2+ N3+N4)	(-)		0	
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L+J-M-N)		302.304	513.383	
P) OBIETTIVO DI SALDO		208.075	208.075	
Q) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI NETTO E OBIETTIVO (Q=O-P)		94.229	305.308	

Invece, nell'anno 2018, la Regione ha concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica conseguendo una differenza tra il saldo tra entrate e spese finali

netto e obiettivo (fissato in 242.417MLN Euro dall'art. 1, comma 775 della legge 27/12/2017, n. 205), come previsto dall'art. 1, comma 466, della legge n. 232/2016, per 43.027 MLN Euro)

Dal prospetto di monitoraggio si evince il sostanziale miglioramento dei risultati rispetto alla certificazione del 29/03/2018, con un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come previsto dalla legge n. 232/2016, per 717.634 mln euro.

SEZIONE 1: VERIFICA EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (art. 1, comma 466 Legge di stabilità 2017)		Dati gestionali COMPETENZA a tutto il 31 dicembre 2017 (stanziamenti FPV/accertamenti e impegni)	Dati gestionali COMPETENZA a tutto il 31 dicembre 2018 (stanziamenti FPV/accertamenti e impegni)	Dati gestionali CASSA a tutto il 31 dicembre 2018 (facoltativo) (2)
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	6.240	198.472	
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	136.278	496.189	
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie	(+)			
A4) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto 2017	(-)			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3 - A4)	(+)	142.518	694.661	
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	11.856.995	12.191.611	
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	1.285.860	1.253.951	
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	588.518	420.790	
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	2.011.416	2.581.691	
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	350.018	488.392	
G) TOTALE SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	(+)	52.699	53.185	
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato				
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	(+)	12.713.441	12.893.986	
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2) I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	174.156	188.931	0
	(-)	12.887.597	13.082.917	
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	2.018.342	3.032.434	
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2)	(+)	496.189	138.273	
	(-)	2.514.531	3.170.707	0
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	372.510	470.606	
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie	(+)			
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1 + L2)	(-)	372.510	470.606	0
J) Saldo anticipazione finanziamento sanità (anticip. sanità concessa - le relative regolazioni contabili per i rimborsi anticipazione sanità effettuate nell'anno) (solo ai fini saldo di cassa)	(+)			
M) TOTALE SPAZI FINANZIARI CEDUTI	(-)			
N) SPAZI ACQUISITI NON UTILIZZATI (N=1f+1g+2c+3d+4c+5d)	(-)		0	
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L+J-M-N)		513.386	960.051	0
P) OBIETTIVO DI SALDO		208.075	242.417	
Q) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI NETTO E OBIETTIVO (Q=O-P)		305.311	717.634	0

19. Sul versante dell'indebitamento, i rendiconti riportano sui due anni rendicontati il rispetto del limite ai sensi dell'art. 62 D.lgs. n. 118/2011, nei termini che seguono:

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO CONSUNTIVO 2017 (art. 62, c. 6, Dlgs n. 118/2011)	
A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	11.856.995.483,94
B) Tributi destinati al finanziamento della Sanità	10.235.289.819,67
C) Totale Entrate Tributarie al netto della Sanità (A - B)	1.621.705.664,27
Cbis) Risorse del fondo di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. (cap. di entrata n. 1348)	530.012.763,35
Cter) Totale Entrate Tributarie al netto della Sanità (A - B) maggiorate delle accise su Fondo TPL (C + Cbis)	2.151.718.427,62

Spesa annuale per rate mutui / obbligazioni (Servizio del Debito)	
D) Livello massimo di spesa annuale (20% di C er)	430.343.685,52
E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/2017	281.815.548,80
F) Contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento	24.126.366,27
Margine di capienza sul livello massimo di spesa annuale (M = D-E+F)	172.654.502,99

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO CONSUNTIVO 2018 (art. 62, c. 6, Dlgs n. 118/2011)	
A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	12.191.611.155,82
B) Tributi destinati al finanziamento della Sanità	10.333.305.279,76
C) Totale Entrate Tributarie al netto della Sanità (A - B)	1.858.305.876,06
Cbis) Risorse del fondo di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. (cap. di entrata n. 1348)	545.897.965,74
Cter) Totale Entrate Tributarie al netto della Sanità (A - B) maggiorate delle accise su Fondo TPL (C + Cbis)	2.404.203.841,80

Spesa annuale per rate mutui / obbligazioni (Servizio del Debito)	
D) Livello massimo di spesa annuale (20% di C er)	480.840.768,36
E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/2018	276.756.343,35
F) Contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento	16.379.512,78
Margine di capienza sul livello massimo di spesa annuale (M = D-E+F)	220.463.937,79

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I due giudizi sui rendiconti 2017 e 2018 sono stati riuniti giusta ordinanza presidenziale a verbale. Sussiste, infatti, nel sistema, un generale principio di economia degli atti del giudizio, al fine di evitare contrasti tra giudicati, nonché per esigenze di brevità e tempestività del giudizio. Tale principio risulta essere parte coesistente alla “giustizia” di qualsiasi processo. Espressione di questo principio generale del sistema, nell’ordinamento giuscontabile, è l’art. 84 D.lgs. n. 174/2016 (codice di giustizia contabile, c.g.c.) in base al quale: «1. *Quando più giudizi relativi alla stessa causa pendono davanti ad una stessa sezione, ovvero nel caso di cause connesse per l'oggetto o per il titolo, il presidente, anche d'ufficio, con decreto ne può ordinare la trattazione nella medesima udienza.* 2. *Il collegio decide sulla riunione dei giudizi*».

1.1. In secondo luogo, va rilevato che la contabilità, se riferita a due distinte annualità, viene a declinarsi come sezioni di flusso “inscindibili” di un medesimo fenomeno e che costituisce “causa” del giudizio (vale a dire, le scritture contabili sintetiche dei fatti di gestione, consistenti nelle vicende giuridiche dell’obbligazioni della Regione, e lo stato del loro “equilibrio”). In buona sostanza, l’inscindibile unità del procedimento e del fenomeno controllato ridonda nelle “formalità” del giudizio. Dal punto di vista soggettivo, è indubbio che i due giudizi incardinati con la comunicazione dei progetti di rendiconto riguardino lo stesso soggetto. Mentre dal punto di vista oggettivo, come si è detto, ogni fatto gestionale e grandezza contabile, ad una certa data, non può non influenzare il titolo della scrittura dello stesso fatto gestionale a data successiva.

2. Tanto permesso, si rammenta che l’art. 1, comma 5, del D.L. n. 174/2012, nonché l’art. 41 del R.D. n. 1214/1934 (T.U. C.d.c) prevedono che il giudizio di parifica esiti in due distinti giudizi dal contenuto differenziato. Ossia, nella decisione (art. 39 T.U. C.d.c) e nella “relazione allegata” (art. 41 T.U. C.d.c.). La prima, in cui consiste la presente pronuncia, conclude il giudizio sul conto in base a parametri di stretta legalità; la seconda, invece, si inquadra nelle funzioni collaborative e comunque neutrali a carattere non decisorio che sono svolte dalla Corte dei conti ai sensi dell’art. 7, comma 7, della L. n. 131/2003.

Solo nel giudizio del primo tipo la Corte è chiamata ad applicare la legge secondo uno schema dicotomico (cfr., al riguardo, C. cost. sent. n. 60/2013), secondo le forme tipiche del sillogismo giuridico e della “sentenza”. Invero, la decisione contiene un giudizio di regolarità-legittimità del conto generale che viene emessa applicando le “formalità della giurisdizione contenziosa” (art. 40 T.U. C.d.c.). In tal guisa, il giudizio viene emesso “a valle” di una procedura che, nello stesso tempo, riviene dall’applicazione analogica delle norme oggi previste per il giudizio di conto dal CGC ed esita in un giudizio sulla “sincerità” del conto.

Del resto, oggetto della decisione è un “conto” (ossia, il rendiconto generale) ed i suoi saldi. Essa può rilevare l’eventuale sussistenza di illegittimità che, ove sanate, sarebbero in grado di mutare i saldi che tale conto esprime.

3. Segnatamente, in base art. 39 T.U., primo comma, nell’ambito della “decisione”, la Corte dei conti deve effettuare un esame di doppia conformità articolato in due fasi: la prima attiene al riscontro della corretta ricostruzione del fatto («*La Corte [...] confronta i risultati tanto per le entrate, quanto per le spese ponendoli a riscontro con le leggi del bilancio*»). Questa attività è quella che viene denominata, tecnicamente, “parificazione” in senso stretto; essa consiste in un’operazione matematica, e formale, diretta a constatare l’equivalenza globale fra poste attive e passive di ciascun prospetto del “rendiconto generale” al fine di emettere la dichiarazione sulla correttezza dei saldi, in termini di pareggio, avanzo o disavanzo.

4. La seconda operazione è denominata “verificazione” («*La Corte verifica il rendiconto generale [...]*») e consiste nell’accertamento della conformità al “diritto” della rappresentazione e del calcolo come sopra effettuato e riscontrato”. Invero, la verifica si basa sul raffronto fra l’atto di imputazione al bilancio ed i suoi presupposti di diritto. Non vi è chi non veda come, nel nostro sistema che prevede quale documento contabile fondamentale il bilancio di competenza, tale raffronto sia di particolare interesse giuridico. Infatti, l’imputazione al bilancio avviene sulla base di criteri formali i quali hanno una funzione precipua: perfezionano il diritto di accertare e riscuotere, impegnare e pagare, nel corso dell’esercizio finanziario.

5. La decisione viene, quindi, assunta sulla base di parametri strettamente normativi, consistenti nel “diritto sul bilancio” ed estensibili sino al “diritto dell’amministrazione”

se, e nella misura in cui, la sua violazione è in grado di “ridondare” sulla legittimità della spesa, del costo, nonché dell’entrata o del ricavo, alterando, così, i saldi finali.

6. Invero, alla stregua del giudizio di conto, l’atto che chiude il giudizio “decide” sugli interessi sottostanti e diffusi al bilancio i quali necessitano di “certezza” e che sono, nel caso concreto, espressi, sotto il profilo contabile, dal “rendiconto” relativo ad una determinata annualità. Rispetto ad essi, si sviluppa un potenziale e strisciante conflitto, che invoca di essere risolto e per tale ragione l’ordinamento prevede, sin dal 1862 (Legge n. 800, istitutiva della Magistratura contabile, cfr. art. 10) un controllo successivo per via giudiziaria, da parte di un giudice neutrale.

In buona sostanza, la decisione definisce la relazione tra interessi adespoti che si svolgono costantemente attorno al rendiconto, i quali generano una costante tensione ed un possibile conflitto rispetto al “bene pubblico” bilancio (cfr. Corte cost. sentenze n. 184/2016, n. 80/2017, n. 228/2017, n. 247/2017, n. 49/2018, nonché ordinanza n. 7/2019).

In ogni caso, tale conflitto riguarda le risorse disponibili, nonché le loro modalità e possibilità di spesa. Pertanto, esso viene a declinarsi in termini di verifica della corrispondenza tra prelievo fiscale, obiettivi prefissati e realizzazioni compiute.

In primo luogo, tale conflitto coinvolge “l’interesse diffuso alla conoscenza” che si declina, orizzontalmente, nella relazione assemblee legislative – organi esecutivi e, verticalmente, nella relazione cittadini - istituzioni (cfr. art. 1 Cost., nonché artt. 23 e 53 Cost.).

6.1. Tale conflitto è espresso dal concetto di “contabilità di mandato” delineato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n.184/2016, n. 228/2017 e n. 18/2019.

Oltre all’interesse “cognitivo” di cui sopra, radicato nelle fondamenta dello Stato costituzionale di diritto, sono altresì rilevanti ulteriori interessi finanziari adespoti, stavolta orientati al pieno funzionamento e alla continuità delle istituzioni repubblicane tramite il bilancio. Tali interessi coinvolgono categorie diverse dagli elettori, quali quelli del mercato (art. 41 Cost.) nonché delle “persone” diffusamente intese, le quali aspirano ad un pieno sviluppo da conseguirsi anche attraverso l’impegno dello Stato e della Repubblica volto al superamento degli ostacoli, di natura

economica e sociale, che lo impediscono (artt. 2 e 3 comma 2 Cost.). In quest'ottica, il bilancio evoca l'interesse degli utenti dei servizi e dei lavoratori dell'amministrazione.

Non ultimo, il bilancio della Regione, tutt'uno con la corretta definizione dei suoi saldi, è inserito in un sistema di istituzioni multilivello, che si può definire come "finanza pubblica allargata" (ossia, comprensiva dei vari livelli di governo in cui si struttura la Comunità; cfr. art. 97 comma 1, 117 comma 1 e 114 Cost.) e che rileva tramite i precetti di coordinamento della finanza pubblica e alla disciplina dettata dalla L. n. 243/2012, in particolare dall'art. 9.

7. Tali interessi, astrattamente distinti da quello dell'amministrazione (la cui primaria esigenza è quella di veder riconosciuti, nel bilancio, i risultati della propria gestione declinati attraverso il rendiconto) sono veicolati e aggregati in giudizio dal Pubblico ministero contabile. Questi contraddice *pleno iure*, quale "parte", latrice dell'interesse generale alla "sincerità" della rappresentazione contabile.

8. Detto in altri termini, nel sistema costituzionale italiano, la cognizione e la risoluzione del potenziale conflitto tra tali interessi con quello (parimenti rilevante e costituzionale) all'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo è, da sempre, considerata centrale, nonché crocevia della democraticità del sistema. Ciò spiega la cognizione necessaria e continua, sul ciclo di bilancio, da parte di una Magistratura speciale, con una giurisdizione di diritto obiettivo (cfr. Sezioni riunite in speciale composizione, sent. n. 23/2019/EL). Tale giurisdizione è piena, esclusiva e sindacatoria, e, tramite essa, si realizza il "controllo" successivo sul bilancio (cfr. artt. 100 comma 2 Cost. e art. 20 L. n. 243/2012). I sopra citati interessi finanziari adespoti e quello soggettivo dell'amministrazione sono infatti interessi meta-individuali che necessitano di un veicolo di tutela di tipo non dispositivo. Nel giudizio di parificazione, dunque, si superano le differenze ontiche tra controllo e giurisdizione e si ritorna all'identità ontologica oggettiva, di effettuazione di un giudizio, ossia di un procedimento sillogistico di applicazione della legge ad un caso concreto, con le forme tipiche del processo, volto a garantire la piena rappresentazione degli interessi.

9. L'accertamento, che si realizza con la "decisione" di parifica della Corte dei conti, definisce la relazione tra tali interessi ed esigenze finanziarie attraverso la verifica della sincerità delle poste e dei saldi, in uno assestando l'interesse a conoscere con

quello ad attivare meccanismi correttivi che possano garantire la funzionalità del bilancio.

Sicché, la presente “decisione” integra tutte le caratteristiche di un *dictum* giurisdizionale. Invero, essa ne ha la forma (di sentenza “a valle” di una procedura disciplinata dalla legge a garanzia degli interessi coinvolti dalla decisione) e ne ha anche la sostanza (sia per il parametro, sia per l’effetto dell’accertamento in quanto “assesta”, rispetto al saldo, tutti gli interessi in gioco). La “decisione”, infatti, non è mai istruttoria e/o meramente consuntiva (né “collaborativa”), ma, attenendo ad un caso concreto, espresso dal conto, decide sul possibile conflitto d’interessi inerente la “sincerità” dei saldi con un accertamento che è “decisorio”.

9.1. Per tale ragione, nell’ambito del procedimento che porta al “giudizio” contenuto nella “decisione”, è possibile sollevare, a differenza che per la “relazione”, questioni di legittimità costituzionale (cfr., tra le molte, sentt. n. 165/1963 e n. 121/1966; successivamente le sentt. n. 142/1968, n. 244/1995; n. 213/2008; n. 181/2015; n. 89/2017; n. 196/2018; n. 138/2019).

9.2. In secondo luogo, in quanto si tratta a pieno titolo di un “Giudizio sui conti” (Titolo II, D.lgs. n. 174/2016), come quello relativo al giudizio di conto, la Corte ha, in tale sede, una cognizione piena ed esclusiva che le consente di disapplicare le fonti secondarie che siano in contrasto con la legge e con la Costituzione, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge abolitiva del contenzioso (art. 103, comma 2 Cost.; L. n. 2248/1865, All. E, c.d. LAC).

10. Il giudizio di parifica, in definitiva, esita in una “decisione” (ossia accertamento che rimuove l’incertezza sull’assetto interessi) di tipo “giurisdizionale” (su un caso concreto) secondo il modello originario del controllo successivo fissato dalla L. n. 800/1862 e poi dal T.U. C.d.c. del 1934. L’identità tra la funzione di controllo successivo sul bilancio e la giurisdizione emerge chiaramente nell’esperienza giuridica, tant’è che la Suprema Corte evidenzia che l’assimilazione del giudizio di parificazione al controllo giurisdizionale dei conti è ormai “diritto vivente” (cfr. SS.UU. 30 ottobre 2014, n.23072, e Id., sent. 8 novembre 2016, n. 22645)

11. Ed infatti, con specifico riferimento al giudizio di parificazione, la Corte costituzionale ha affermato che la Corte dei conti, nella formazione collegiale che

emette il giudizio di parifica, rispetto gli enti regionali, non è parte in posizione di supremazia amministrativa, bensì giudice in «*esercizio della funzione giurisdizionale*», *cui le regioni non possono sottrarsi sollevando un conflitto di attribuzioni, al fine di ottenere “un nuovo grado di giurisdizione avente portata tendenzialmente generale”* (cfr. Corte costituzionale n. 72/2012).

12. Alla decisione risulta “unita” una relazione (cfr. art. 41 T.U. Corte dei conti). Con tale relazione, la Corte dei conti «*formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa*» (art. 1, comma 5, D.L. n. 174/2012). Anche attraverso la relazione allegata la Corte esprime giudizi, però il parametro adoperato può essere anche di tipo non normativo (afferendo ad esempio a *best practices* con cui giudicare il merito amministrativo), può attenere a parametri normativi che non hanno immediata ridondanza sul conto (e quindi sulla decisione), ovvero può riguardare il rischio di illegalità suoi conti futuri. La genericità del parametro può portare ad ampliare l’oggetto che consiste, genericamente, nell’attività amministrativa dell’ente del cui conto si giudica. Segnatamente, «*la relazione, a differenza della decisione, concerne la complessa attività svolta e non soltanto i dati di rendiconto, sino ad allargare il proprio orizzonte a profili di tipo gestionale*» (cfr. delibera Sezioni riunite in sede di controllo, n. 7/2013).

13. Segnatamente, la relazione allegata al giudizio di parifica, che viene redatta ai sensi dell’art. 41 del T.U. C.d.c., mira ad avvalersi del *Know-how* di un giudice perito al fine del miglioramento delle attività legislative ed amministrative. Giova ricordare che, secondo il legislatore del 1862, l’esperienza del “giudice perito” poteva essere utilizzata, in funzione consulenziale degli organi costituzionali detentori pieni della sovranità in quel sistema, in stretta connessione e al servizio del principio di legalità.

Nel disegno originario questo si prevedeva anche per consentire al Parlamento di attivare un più penetrante sindacato finanziario. Infine, la Corte dei conti poteva fornire indicazioni *de iure condendo*, nella premessa logica e teorica che essa, da sempre, concorre (al e vigila sul) buon esercizio delle funzioni costituzionali da parte dello stesso Parlamento, in chiave di promozione della “buona fattura delle leggi”,

considerata, quest'ultima, un dovere giuridico alla base del sistema costituzionale albertino e poi repubblicano.

Nell'odierno sistema a Costituzione "rigida" ed autonomia regionale "forte", l'esperienza del giudice perito si inquadra nella funzione di controllo in senso ampio ed ha carattere ausiliario rispetto all'attività di indirizzo e controllo del Consiglio regionale in materia di bilancio, ai sensi dell'art. 7, comma 7, della L. n. 121/2003.

13.1 Per le ragioni sopra ricordate, solo la decisione ha la forma "sentenza", mentre la relazione ha la forma "referto". Per gli stessi motivi, la prima – come detto – può generare una "cosa giudicata", dare luogo a questioni di legittimità costituzionale e consente di procedere in applicazione dei poteri degli artt. 4 e 5 LAC. Invece, alla relazione si riconnette, unicamente, un obbligo generico, per l'amministrazione controllata, di riesame e, nel caso, di cambiamento delle prassi applicative (cfr. art. 3, comma 8, L. n. 20/1994).

14. I due atti conclusivi del giudizio, pur diversi nei contenuti, sono entrambi orientati a migliorare il funzionamento delle istituzioni repubblicane nell'ottica del principio di legalità. Infatti, decisione e relazione svolgono «*unitariamente, quella funzione ausiliaria [della Corte dei conti] cui il giudizio di parifica è preordinato*» (Sezioni riunite in speciale composizione n. 27/2014 e n. 38/2014). Ma mentre la decisione si focalizza sull'ausiliarità allo "Stato-ordinamento", quella della relazione rimane focalizzata sugli organi costituzionali rappresentativi, inerendo la sua trattazione alla concretezza dell'amministrazione, financo alle prassi che si rivelano legittime, ma non funzionali, nei risultati.

15. Per tutto quanto sopra esposto, sebbene teleologicamente collegati, la pronuncia di parificazione e la relazione, entrambe promananti dalla Sezione regionale all'esito di un unitario procedimento, sono documenti dotati di autonomia sotto il profilo della ritualità, dell'oggetto e delle finalità: La presente decisione è quindi pronunciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 39 e 40, di cui l'Allegato A forma parte integrante.

Ad essa viene allegata, previa "approvazione", un referto ai sensi dell'art. 41 T.U., C.d.c. (Allegato B).

16. Tanto premesso, per le motivazioni espresse più ampiamente nell'Allegato A, che di questa decisione forma parte integrante, ad avviso del Collegio, per le due annualità oggetto di parifica, i rendiconti 2017 e 2018 sono parificabili, con le seguenti eccezioni e precisazioni relative al risultato di amministrazione (Conto del bilancio), più ampiamente svolte nell'Allegato A.

16.1. La cassa può essere parificata, con la riserva che è necessario adeguare la normativa secondaria sulla rilevazione dei vincoli al fine di consentire alla Regione di dare piena attuazione ai principi dell'ordinamento contabile, salvo "rimediare" con l'approntamento di una contabilità analitica che la Regione ha in autonomia intrapreso a costruire.

16.2. L'attivazione di una specifica partita del fondo oneri, necessaria per dare piena attuazione alla decisione n. 172/2019/PARI, è stata rinviata al bilancio di previsione e al rendiconto 2019. Ciò sull'assunzione che tale decisione, così come la sentenza C. cost. n. 146/2019, abbiano reso "esigibile" il credito da restituzione solo in tale annualità.

Al riguardo, la Sezione ritiene che la soluzione, già perseguita con atti concreti nel ciclo di bilancio 2019, e documentati nel corso del giudizio, non infici la continuità di bilancio e sia neutrale rispetto agli effetti che discendono dal giudicato costituzionale e contabile. Pertanto, il Collegio ritiene parificabili il Fondo rischi e oneri nella parte in cui esso non provvede ad appositi accantonamenti di "solidarietà finanziaria" per le annualità 2017 e 2018.

16.3. Deve essere altresì parificato, con riserva, il fondo rischi, con un vincolo di verifica avente ad oggetto l'adozione di adeguate misure prudenziali nei bilanci successivi. Ciò in ragione dell'emersione di tale criticità solo *in limine iudicii* (e di cui non si è raggiunta in fatto, certezza di un impatto negativo sugli equilibri di bilancio).

Le criticità hanno riguardato le relazioni di debito con gli enti locali (relativamente ai quale andranno verificati le condizioni di esigibilità anche dei crediti), nonché il disallineamento emerso per talune partite circolarizzate con le società partecipate.

16.4. Non è parificabile, invece, il risultato di amministrazione per un importo di € 22.024.228,40, nella misura in cui esso non contiene un accantonamento avente ad

oggetto risorse del perimento sanitario che devono essere ritrasferite alle aziende sanitarie.

Tali aziende sanitarie (con il dettaglio d'analisi di cui all'Allegato A) hanno subito un drenaggio di risorse in violazione del combinato disposto dell'art. 30 del D.lgs. n. 118/2011 e dell'art. 3, comma 1-bis, del D.lgs. n. 502/1992.

Come è noto, l'art. 30 pone dei limiti finalistici e quantitativi alla destinazione extra-aziendale del risultato di gestione positivo (ripiano del disavanzo di sistema e comunque previa copertura delle perdite). L'art. 3 del D.lgs. n. 502/1992, sancisce l'autonomia imprenditoriale delle aziende, in aggiunta a quelle organizzativa e contabile.

16.4.1. La *ratio* dell'art. 30 D.lgs. n. 118/2011 – da leggere in stretta relazione con l'art. 3, comma-bis D.lgs. n. 502/1992, introdotto dal D.lgs. n. 229/1999 – è garantire la certezza e la stabilità della destinazione delle risorse provenienti dal ciclo di produzione/erogazione, le quali devono ritenersi stabilmente investite una volta confluite nel patrimonio netto, salvo che – al momento della evidenziazione di “eccedenze di produzione” – esse siano state destinate (dalla stessa azienda e dalla Regione che ha approvato il bilancio) al servizio sanitario regionale complessivamente considerato.

In questo modo gli utenti e i territori in cui opera l'azienda possono perseguire politiche di servizio in un quadro stabile e certo di risorse, sulla base di criteri tecnici di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, senza subire gli effetti di decisioni politiche contingenti “esterne”, nel pieno rispetto, appunto, dell' “autonomia imprenditoriale” (da intendersi come autonomia nelle decisioni di gestione). Non si tratta infatti di mera autonomia organizzativa e contabile, riconosciuta *ab origine* già nella iniziale versione dell'art. 3 de D.lgs. n. 502/1992, ma di un *quid pluris*, che si declina non solo nella decisione organizzativa dell'“atto aziendale”, ma anche e soprattutto nelle decisioni di investimento dei risultati economico-finanziari positivi, ai sensi dell'art. 30 D.lgs. n. 118/2011.

16.4.2. Sicché il patrimonio netto delle aziende sanitarie, oltre alla funzione di misurare la ricchezza disponibile o il passivo scoperto, costituisce una forma di stabile destinazione di risorse agli investimenti e al ciclo di produzione, alla stregua del

capitale e delle riserve legali nelle società di capitali, per la realizzazione dei livelli essenziali delle prestazioni (art. 3, comma 1, D.lgs. n. 502/1992, art. 3, comma 2 della L. n. 833/1978, art. 117 comma 2, lett. *m*) Cost.).

L'effetto concreto è che le risorse "capitalizzate" non possono essere più distratte dalla *mission* dell'azienda singolarmente considerata, rispetto ai suoi utenti ed al suo territorio, sulla base di esigenze politiche pur legittime da parte della Regione.

Essa, esattamente come nel codice civile, non può decapitalizzare – come virtuale "socio unico" – la stessa *societas* mediante decisioni unilaterali, sino ad estinzione della *societas* stessa. Rimane impregiudicata, del resto, la competenza della Regione medesima di intervenire per riorganizzare il servizio sul territorio medesimo, estinguendo, accorpendo o scindendo le personalità giuridiche dotate di autonomo patrimonio da essa stessa create, nel rispetto delle procedure costituzionali (con legge, con norme secondarie e atti amministrativi).

16.4.3. In altre parole, nel sistema pubblicistico delle aziende sanitarie, il risultato di gestione positivo confluisce nel "capitale" non distribuibile, sicché una volta che esercizio per esercizio, ove si verifichi un risultato positivo di gestione, non si decida di destinare l' "eccedenza di produzione" al sistema regionale, essa viene "tesaurizzato": diventa, cioè, una componente stabile del patrimonio netto che può essere eroso solo da eventuali perdite e non più da decisioni successive della Regione che possono inopinatamente effettuare un drenaggio di risorse e imporre una "distribuzione" al sistema su cui l'azienda basa le proprie scelte gestionali.

Resta fermo che la decisione di "redistribuzione" può essere traslata ad esercizi successivi apponendo una "riserva" su tale decisione, nella forma di "utili portati a nuovo" o altre chiare indicazioni di rimessione della decisione all'ente Regione, tali da non generare affidamento sulla stabile capitalizzazione di dette risorse.

In definitiva, l'art. 30 riempie sul piano contabile il significato dell'espressione "autonomia imprenditoriale".

16.4.4. All'esito dell'istruttoria compiuta, delle risultanze emerse e delle osservazioni delle parti, il Collegio ritiene che la operazione di sistemazione contabile ha portato al drenaggio di risorse, allocate in varie aziende sanitarie nella Voce A.IV dello Stato patrimoniale, che al netto delle precisazioni della Regione sono scesi da €

64.647.804,40 a € **22.024.228,40**. La Regione ha infatti dimostrato che, al di là della denominazione data in bilancio, si tratta di “utili” che erano rimasti sospesi come “utili portati a nuovo” a copertura delle perdite pregresse e alternativamente rimettibili a disposizione del sistema sanitario (dimostrazione fornita, rispetto alla classificazione di bilancio, per € 42.623.576,00).

Per la parte rimanente, si tratta di riserve che erano già state tesaurizzate e che quindi non potavano essere drenate.

Di questi € 22.024.228,40, € **13.444.000,00** sono “riserve da rivalutazione” (voce A.IV.I), non distribuibili neanche in base ai principi civilistici (art. 2423, comma 4 c.c.) perché valori economici incerti, determinati sulla base di criteri di quantificazioni opinabili, inidonei a trasformare l’ipotetico “valore” individuato nel bilancio in “valuta”, cioè in un’obbligazione pecuniaria di distribuzione del risultato positivo di gestione

16.4.5. Tali illegittimità ridondano sul risultato di amministrazione nei seguenti termini.

La Regione, mediante la finzione contabile della GSA (art. 22 D.lgs. n. 118/2011), ha drenato risorse senza titolo in talune aziende sanitarie che sono andate a beneficio della copertura perdite di altre aziende. Va da sé che questo effetto non ha determinato nessuna “sottrazione” di risorse al perimetro sanitario ex art. 20 D.lgs. n. 118/2011, ma ha occasionato il sostenimento di un onere inferiore a quello necessario.

Né si dubita che il disavanzo “economico” (cioè rappresentato in termini economico-patrimoniali), di sistema, sia stato contabilmente ripianato. Quello che il Collegio rileva è che questo ripiano (avvenuto con una doppia operazione di “sistemazione contabile” tra il 2017 ed il 2018, partendo dai dati di fine esercizio del 2016) non è stato, per una parte marginale, coerente con l’art. 30 D.lgs. n. 118/2011, e per una parte ancora meno grande, effettivo e finanziario.

Orbene, l’operazione, da un lato, ha penalizzato l’autonomia imprenditoriale di talune aziende e dell’utenza servita, dall’altro ha ridotto l’onere di contribuzione al ripiano perdite da parte del bilancio finanziario della Regione.

Tali illegittimità ridondano sul risultato di amministrazione, sia sotto il profilo dell'*accountability* di un onere di "restituzione" verso le aziende che hanno subito un drenaggio senza titolo, sia come necessità di "correggere" in aumento i flussi finanziari verso il perimetro sanitario. Tale seconda necessità si palesa in ragione del fatto che una parte del disavanzo sanitario pregresso è stato azzerato senza la erogazione di risorse finanziarie, bensì con una mera partita contabile a carattere strettamente economico e incerto (le "riserve da rivalutazione"), per le quali non è legittima "distribuzione" alcuna.

Del resto, in generale, l'illegittimità rilevata fa sorgere l'obbligo giuridico-contabile di restituire le risorse drenate senza titolo.

Parallelamente, atteso che per una parte di tali partite, tramite meccanismi di compensazione, vi è stato un travaso di crediti/debiti finanziari effettivi (cioè corrispondenti ad obbligazioni "liquide") tra aziende sanitarie, questo obbligo non si traduce nella necessità di riversare, tramite il risultato di amministrazione, risorse aggiuntive, perché il disavanzo sanitario pregresso è già stato ripianato con risorse vive allocate nel perimetro sanitario. In pratica, per tale quota, il disavanzo è stato effettivamente ripianato, ma rimane l'obbligo di redistribuire e restituire nel rispetto dell'art. 30 D.lgs. n. 118/2011.

Per una quota di tali risorse non è stato riscontrato e verificato il presupposto della certezza/liquidità delle risorse "distribuite" ai sensi del citato art. 30. Si tratta, segnatamente, delle risorse ricavate mediante il drenaggio e l'utilizzo delle "riserve da rivalutazione" (voce SP.A.IV.I). Come è noto, neanche per il codice civile, applicabile analogicamente, è possibile distribuire riserve in tal modo formate, in quanto manca il presupposto basilare per la loro distribuzione, ossia la certezza del valore economico che consente facilmente di liquidare lo stesso valore in valuta, ossia nell'obbligo pecuniario di "distribuzione" ove deliberato dal "dominus" aziendale (2423, comma 4 c.c.).

In buona sostanza, il risultato di amministrazione dovrebbe registrare l'onere della Regione/GSA di "restituire" alle aziende sanitarie da cui il drenaggio è avvenuto senza titolo (violazione del combinato disposto dell'art. 30 D.lgs. n. 118/2011 e 3, comma 1-bis del D.lgs. n. 502/1992), per un importo pari a **€ 22.024.228,40**. Allo stesso tempo

la registrazione di tale onere deve comportare l'effetto di aggravio del risultato di amministrazione solo per l'importo utilizzato a ripiano del disavanzo sanitario pregresso, derivato dalle voci SP.A.IV.I di talune aziende, nel dettaglio riportate. Tale importo è pari a € **13.444.000,00**.

Il differenziale tra i due importi corrisponde a risorse finanziarie e liquide ("altre riserve" di cui alla voce SP.A.IV, diverse da quelle da rivalutazione, SP.A.IV.I) che sono realmente allocate dentro il perimetro sanitario ai sensi dell'art. 20 D.lgs. n. 118/2011 con nuove risorse rivenienti dal risultato di amministrazione.

Sussiste pertanto un obbligo di integrazione del perimetro, a reintegrazione del disavanzo ripianato ai sensi dell'art. 30 D.lgs. n. 118/2011 (che presuppone risultati di gestione "liquidi" o comunque facilmente liquidabili), per soli € **8.580.228,40**.

Di conseguenza:

- l'"**onere di ripristino della autonomia imprenditoriale**" deve essere contabilizzato, all'interno fondo rischi ed oneri **per € 22.024.228,40**;
- esso va compensato con un credito, un **residuo "tecnico" verso il sistema sanitario regionale (art. 19 D.lgs. n. 118/2011) pari a € 8.580.228,40**.

In questo modo il risultato di amministrazione sarà in grado di rappresentare, in aderenza alla sua funzione di *accountability*, l'"onere di restituzione" sopra descritto nella sua interezza, mentre, in termini prescrittivi e finanziari, registrerà un obbligo di integrazione del perimetro sanitario ex art. 20 D.lgs. n. 118/2011 per soli € 13.444.000,00, con un aggravio effettivo del saldo solo per tale importo.

Di tal guisa, l'obbligo di restituzione sarà finanziariamente neutro per € 8.580.228,40, mentre reale solo € 13.444.000,00

16.5. Si appone riserva per i conti degli agenti contabili, oggetto di specifico giudizio presso la competente Sezione giurisdizionale regionale per la Campania.

P.Q.M.

anche sulla base di quanto di specificato nell'Allegato "A" alla Decisione, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, sentite la Regione e le richieste

del Pubblico Ministero e sulla base dei dati acquisiti e nei limiti delle verifiche effettuate,

PARIFICA

il Rendiconto Generale della Regione Campania 2017 e 2018 in tutte le sue componenti indicate dall'art. 63 del D.lgs. n. 118/2011, ad eccezione

- del conto del bilancio 2017 e 2018 laddove non contabilizza **un maggiore residuo attivo tecnico di neutralizzazione** verso il sistema sanitario regionale per € **8.580.228,40**
- del prospetto del risultato di amministrazione 2017 e 2018 ai sensi dell'Allegato 10 del D.lgs. n. 118/2011 nella parte in cui:
 - o il saldo in Riga A non tiene conto del menzionato credito;
 - o nella parte in cui non contabilizza nel fondo rischi un “**onere di ripristino della autonomia imprenditoriale**” delle aziende sanitarie, **per € 22.024.228,40.**

APPROVA

la Relazione (Allegato “B”), elaborata ai sensi dell'art. 41 del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e dell'art. 1, comma 5, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213;

ORDINA

la restituzione dei rendiconti, muniti del visto della Corte, al Presidente della Giunta regionale, per la successiva presentazione al Consiglio regionale;

DISPONE

la trasmissione di copia della presente Decisione, con l'unita Relazione, al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Giunta della Regionale della Campania, nonché alla Procura regionale della Corte dei conti per la Campania, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza.

Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2019.

La presente decisione, il cui dispositivo è stato letto nell'udienza del 18 dicembre 2019, è stata depositata in Segreteria in data 27 dicembre 2019.

L'ESTENSORE
Francesco Sucameli

IL PRESIDENTE
Fulvio Maria Longavita

Il Direttore del servizio di supporto
Dott. Mauro Grimaldi

Allegato A

Motivazioni decisione n. 217/2019/PARI

RENDICONTI REGIONE CAMPANIA ANNUALITÀ 2017 E 2018:

PRESIDENTE: FULVIO MARIA LONGAVITA

ESTENSORE: FRANCESCO SUCAMELI

– SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA –

1. Instaurazione ed oggetto del giudizio. Richiesta di riunione dei giudizi.	3
2. I termini.	4
2. Il ritardo nel ciclo di parifica	4
3. L'istruttoria. Metodologia del controllo effettuato.	4
3.1 Centralità e analisi dell'evoluzione del risultato di amministrazione ai fini della parificazione dei rendiconti generali della Regione Campania	8
3.1.1. Il rendiconto 2013	12
3.1.2. Il rendiconto 2014	15
3.1.3. Il rendiconto 2015	20
3.1.3.1. Il rendiconto 2016	25
4. Il ritardo nella parificazione.	30

– CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO –

1. Riunione dei giudizi.	30
2. Le norme sostanziali del giudizio di parifica e l'ausiliarietà "costituzionale" della Corte dei conti.	31
3. Le norme procedurali e forma della decisione.	40
4. Il thema decidendum (l'oggetto del giudizio).	46
4.1. L'oggetto formale e la giurisdizione di diritto obiettivo.....	47
4.2. L'oggetto sostanziale.....	50
4.3. Il giudicato contabile "formale" della parifica e gli effetti della c.d. parifica con riserva	52
4.4. La cosa giudicata sostanziale in caso di giudizio di non "non parificazione"	54
5. Poteri decisorii del giudice ed esito del giudizio di parificazione. Rilevazione in motivazione delle sole anomalie.	56

5.1. Giudizio sintetico.	61
6. La cassa e i vincoli.	62
7. Il settore sanitario del bilancio ed il diritto costituzionale alla salute. La peculiarità dell'equilibrio nel settore sanitario.....	68
7.1. Organizzazione del servizio. Spesa di "primo" e "secondo livello".....	73
7.2. Autonomia delle "aziende di erogazione" e il modello giuridico.....	75
7.3. L'organizzazione ed il saldo finanziario di primo livello della Regione Campania	78
7.4. Il carattere non autorizzatorio del bilancio degli erogatori di spesa di secondo livello.....	83
7.5. La lettura integrata delle informazioni dei quadri di bilancio della sanità del D.lgs. n. 118/2011 ai fini della parificazione	85
7.6. Il c.d. perimetro sanitario. L'area perimetrata (art. 20 comma 1 del D.lgs. n. 118/2011)	89
7.7. La disciplina contabile dell'art. 20 comma 2 del D.lgs. n. 118/2011 e l'equilibrio "contabile" figurativo di entrate e spese sanitarie	91
7.8. Il disavanzo sanitario ed il Piano di rientro della Regione Campania.	95
7.8.1. Il prolungato Commissariamento ad acta della Regione Campania. Criticità costituzionali e del sistema di controllo.	112
7.9. Gli esiti dei monitoraggi ministeriali.....	118
7.9.1. La fuoriuscita dal Piano e l'accountability per il grave ritardo.....	121
7.10. Quadro normativo della "Sistemazione contabile" effettuata dalla Regione Campania per il rientro dal disavanzo del settore sanitario	127
7.10.1. Grandezze e natura delle poste oggetto della sistemazione contabile.	132
7.10.1.1. Sistemazione contabile del "fondo di prima dotazione" e degli enti del SSR.	139
7.10.1.2. La sistemazione contabile del fondo rischi ed oneri delle aziende sanitarie..	141
7.10.2. La seconda operazione di sistemazione contabile mediante destinazione delle "altre riserve" dello stato patrimoniale delle aziende sanitarie	145
8. Le relazioni di debito-credito con gli enti locali. Fondo rischi.....	152
8.1. La circolarizzazione dei rapporti con le società partecipate. Fondo rischi	230
9. Attuazione della decisione n. 172/2019/PARI. Fondo oneri.....	231
10. Conclusioni sul conto e sui saldi.....	236

1. Instaurazione ed oggetto del giudizio. Richiesta di riunione dei giudizi. Le Regioni sono obbligate a presentare e depositare presso la Sezione regionale di controllo il rendiconto generale, costituendo la relativa omissione una grave violazione di legge, ai sensi dell'art. 126 Cost. (in termini cfr. SRC Abruzzo deliberazioni n. 191/2015/FRG e n. 230/2016/FRG).

In analogia agli agenti contabili (cfr. artt. 139 e 140 D.lgs. n. 174/2016, codice di giustizia contabile, ossia c.g.c.) e a quanto accade per il giudizio di conto (art. 45 T.U. C.d.c. e art. 140, comma 3, c.g.c.), il giudizio di parifica inizia dunque con la trasmissione, ad opera della Giunta regionale, del rendiconto "generale" (art. 63 D.lgs. n. 118/2011), con l'effetto di costituire la Regione – intesa come organizzazione amministrativa – nel giudizio di parifica.

Sulla base delle norme procedurali richiamate e applicabili analogicamente, la trasmissione dei rendiconti ha comportato, sul piano del procedimento istruttorio:

- i. la formazione di un apposito fascicolo d'ufficio, accessibile a tutte le parti del giudizio di parifica. Con disposizione di servizio n. 37 del 24.07.2019, il Presidente della Sezione, infatti, per garantire il contraddittorio e la partecipazione della Procura, ha istituito un fascicolo informatico che con la comunicazione delle conclusioni istruttorie, è stato reso accessibile a tutte le parti, costituendo fascicolo d'ufficio. In esso sono confluiti tutte le note istruttorie e le correlate risposte della Regione, nonché le richieste e le osservazioni della Procura;
- ii. come negli altri anni, il ricorso a modalità istruttorie articolate, comprese audizioni, accessi informatici, nonché ad un'ispezione, concordata, con la Regione Campania, ai sensi dell'art. 145, comma 3 c.g.c.
- iii. l'avvio di una istruttoria parallela dei conti, finalizzata alla richiesta della riunione dei giudizi, come già accaduto con il precedente della decisione n. 110/2018/PARI, relativa ai rendiconti 2015 e 2016;
- iv. la richiesta del Magistrato istruttore, al Presidente della Sezione, di riunire i predetti, due procedimenti, coerentemente oltre che con i precedenti di questa Sezione, anche con quelli della Sezione Abruzzo (cfr. decisione n. 53/2019/PARI e collegata ordinanza presidenziale n. 15/2019).

2. I termini. Sul piano dei termini, l'art. 18 del D.lgs. n. 118/2011, già citato, specifica: *«Le regioni approvano il rendiconto entro il 31 luglio dell'anno successivo, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 aprile, per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti».*

Il termine dell'approvazione giuntale è, nel caso della Regione Campania, addirittura anticipato. Infatti, ai sensi dell'art. 46, comma 3, della Legge regionale di contabilità (n. 7/2002) stabilisce quanto segue: *«Il rendiconto generale è predisposto dalla Giunta regionale, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce, ed è trasmesso entro i successivi cinque giorni al Collegio dei Revisori che, entro il 30 aprile, lo invia al Consiglio regionale con la propria relazione. Il Consiglio regionale lo approva, con legge, entro il 30 giugno successivo».*

2. *Il ritardo nel ciclo di parifica.* La Regione ha qui inviato i progetti di legge relativi ai rendiconti 2017 e 2018 (rispettivamente prot. regionale n. 2019-0001013/UDCP/GAB/CG del 16/01/2019 e n. 2019-0018072/UDCP/GABICG del 18/07/2019), incardinando contemporaneamente due procedimenti di parifica per i rispettivi rendiconti.

Segnatamene, la Giunta regionale ha approvato il disegno di legge del rendiconto 2017 con il Ddl n. 3 dell'8 gennaio 2019 (qui inviato con prot. regionale n. 2019-0001013/UDCP/GAB/CG del 16/01/2019 2019 e prot. C.d.c. n. 255 del 17 gennaio 2019) e di quello del rendiconto 2018 con il Ddl n. 306 del 2 luglio 2019 (qui inviato con prot. regionale n. 2019-0018072/UDCP/GABICG del 18/07/2019 e prot. C.d.c. n. 4743 del 18 luglio 2019).

I due giudizi incardinati riguardano entrambi la contabilità consuntiva della Regione alla data, rispettivamente, del 31.12.2017 e del 31.12.2018.

3. L'istruttoria. Metodologia del controllo effettuato. Il procedimento per la parificazione per lo schema generale di rendiconto per il 2017 e 2018 è stato avviato, in continuità con la prassi oramai consolidata di questa Sezione, con l'analisi della relazione allegata, e con ausilio, tempestivo, del parere del Collegio dei revisori dei conti, la cui relazione è pervenuta, per il 2017 con prot. C.d.C n. 875 del 20 febbraio 2019 e per il 2018 con note prot. C.d.C. n.5288 del 27 agosto 2019.

In continuità con il predetto, consolidato, “metodo” e in attesa del completamento della procedura di sottoscrizione del protocollo di intesa per l’accesso diretto, a distanza, al *software* della contabilità della Regione, per accelerare il procedimento istruttorio, gli Uffici hanno avviato immediatamente il procedimento di controllo, prima sul 2017 e poi sul 2018, estendendo l’area di indagine a nuovi profili.

Poiché la Regione ha inviato alla Sezione Regionale di controllo i progetti di legge relativi ai rendiconti 2017 e 2018 (rispettivamente prot. regionale n. 2019-0001013 /UDCP/GAB/CG del 16/01/2019 e n. 2019-0018072/UDCP/GABICG del 18/07/2019), l’istruttoria è proseguita parallelamente sui due procedimenti di parifica incardinati separatamente.

Le aree di approfondimento istruttorio sono state selezionate dagli uffici in continuità con le indagini svolte negli ultimi 4 giudizi, che coprono le annualità 2012-2016 (con la unificazione in un solo processo del giudizio sui rendiconti 2015-16), scegliendo aree di approfondimento prima non sondate e tornando su quelle già analizzate per verificare il percorso di superamento delle anomalie.

Si è quindi ritenuto di effettuare indagini, in genere di carattere campionario, sulle diverse componenti del risultato di amministrazione, segnatamente:

- i. sul sistema dei vincoli di cassa;
- ii. sulla qualità normativa del riaccertamento dei residui;
- iii. sul rispetto dei vincoli in materia di indebitamento, esteso al sistema delle garanzie nei confronti delle società partecipate;
- iv. sugli effetti della gestione dei fondi comunitari sul risultato di amministrazione;
- v. sulla congruità dei fondi, in particolare il fondo pluriennale vincolati ed il fondo rischi;
- vi. sull’applicazione della decisione n. 172/2019/PARI

L’istruttoria si è svolta nelle seguenti fasi:

- note istruttorie “generali”. Tali note hanno formulato le richieste secondo un percorso logico volto ad analizzare partitamente: la cassa, il comparto residui ed infine il sistema dei vincoli e degli accantonamenti sul risultato di amministrazione. L’operazione ha riguardato partitamente il rendiconto 2017 (prima nota prot. C.d.C. n. 4534 del 3/07/2019), nonché il rendiconto 2018 (prima nota prot. C.d.C. n. 5408 del

05.09.2019). A riscontro delle note richiamate la Regione ha fornito le richieste delucidazioni con note, rispettivamente, n. 4952, del 31.07.2019, nonché n. 5779, del 16.09.2019;

- le note istruttorie di cui sopra sono state poi integrate con richieste riguardanti il controllo dei debiti e crediti con gli altri livelli di governo (Stato ed enti locali, prima nota prot. C.d.C. n. 4662, dell'11.07.2019, nonché verbale audizione giorno 18.09.2019, in sede di accesso, prot. doc. interno C.d.C. n. 82468984, del 20.09.2019), e l'area dell'indebitamento (verifica garanzia atipiche nota prot. C.d.C n. 5429, del 5.09.2019) ad integrazione istruttoria delle succitate prime note;
- programmazione di un accesso diretto e concordato presso gli uffici regionali, in continuità con l'esperienza istruttoria sul rendiconto precedente;
- scambio *medio tempore* di risposte istruttorie ed eventuali ulteriori richieste a chiarificazione delle esigenze di approfondimento, da porre eventualmente al centro degli accertamenti *in loco*;
- predisposizione di una "nota di accesso" preliminare con indicazione della documentazione da rendere disponibile al momento dell'inizio delle operazioni (nota prot. C.d.C. n. 5432, del 5.09.2019). L'accesso è stato preceduto da apposita comunicazione dello *staff* ai fini dell'accreditamento, ed eseguito con la collaborazione degli uffici regionali ed in particolare dell'assessorato al bilancio, nei giorni 16-17-19/09/2019. La Regione ha altresì messo a disposizione degli ufficiali della Corte due postazioni informatiche con accesso diretto al *software* contabile. Su indicazione dell'Assessore al bilancio, tutto il personale responsabile delle varie direzioni, con il coordinamento della Direzione Generale Risorse Finanziarie, ha fornito la documentazione richiesta e si è reso disponibile alle audizioni tenute dagli ufficiali della Corte. Le operazioni sono state verbalizzate, con sottoscrizione dei reciproci responsabili, alla fine di ogni audizione e comunque a chiusura di ciascuna giornata, in modo riassuntivo.

Nel complesso, sono state acquisite dalla Regione, oltre che le note precedentemente richiamate, le ulteriori seguenti note, inserite nel fascicolo d'ufficio:

- nota di risp. prot. C.d.C. n. 5830, del 17.09.2019, "attività finanziate con FPV - esercizi 2017/2018";

- nota di risp. prot. C.d.C. n. 5840, del 17.09.2019, “attività finanziate con FPV – esercizi 2017/2018” (aggiornamento al 16.09.2019);
- nota di risp. prot. C.d.C. n. 5937, del 20.09.2019, “situazione perdite pregresse al 31.12.2017 – Patto salute”;
- nota di risp. prot. C.d.C. n. 5938, del 20.09.2019, “stralcio verbale comitato LEA del 9.05.2017”;
- nota di risp. prot. C.d.C. n. 5939, del 20.09.2019, “Fondo quote inutilizzate - Conti vincolati 2014 – 2018”;
- nota di risp. prot. C.d.C. n. 5940, del 20.09.2019, “sterilizzazione ammort.ti. beni di prima dotazione”;
- nota di risp. prot. C.d.C. n. 5941, del 20.09.2019, “manuale LEGAL APP per la gestione contabile del fondo rischi”;
- nota di risp. prot. C.d.C. n. 6000, del 25.09.2019, “relazione *due diligence* - Fondo rischi 31.12.2017”(parte 1°);
- nota di risp. prot. C.d.C. n. 6004, del 25.09.2019, “relazione *due diligence* - Fondo rischi 31.12.2017 (parte 2°);
- nota di risp. prot. C.d.C. n. 6012, del 25.09.2019, “Obiettivi di Piano - Documentazione problematiche”(invio 1°);
- nota di risp. prot. C.d.C. n. 6023, del 25.09.2019, “Obiettivo di Piano” (invio 2°);
- nota di risp. prot. C.d.C. n. 6032, del 25.09.2019, “Linee guida – obiettivi di Piano 2018”;
- nota di risp. prot. C.d.C. n. 6039, del 25.09.2019, “riconciliazione CoFi - Coge cons 2017”;
- nota di risp. prot. C.d.C. n. 6363, del 21.10.2019, “riconciliazione rapporti crediti/debiti comuni campionati Province della regione”;
- nota di risp. prot. C.d.C. n. 6843, del 8.11.2019, “riconciliazione rapporti crediti/debiti comuni campionati Province della regione - Comune di Napoli”
- verbale audizione giorno 16.09.2019, in sede di accesso, prot. doc. interno C.d.C. n. 82465157, del 20.09.2019;
- verbale audizione giorno 17.09.2019, in sede di accesso, prot. doc. interno C.d.C. n. 82467669, del 20.09.2019;
- verbale audizione giorno 18.09.2019, in sede di accesso, prot. doc. interno C.d.C. n. 82468984, del 20.09.2019.

3.1 Centralità e analisi dell'evoluzione del risultato di amministrazione ai fini della parificazione dei rendiconti generali della Regione Campania. La Corte costituzionale ha evidenziato che il cuore del giudizio di parifica è il saldo sintetico di equilibrio, che, per gli enti territoriali è risultato di amministrazione (C. cost. sent. n. 138/2019).

Sempre la Consulta, ha evidenziato che esso deve essere capace di esprimere gli equilibri economici e finanziari (C. cost. sent. n. 49/2018) dell'ente.

Tale risultato deve quindi riportare in modo sintetico e chiaro lo stato degli equilibri complessivi.

In proposito la Corte costituzionale ha ricordato che, nel giudizio di parifica, «compito della Corte dei conti, [...], è accertare il risultato di amministrazione, nonché eventuali illegittimità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti [...]» (sent. n. 138/2019, § 6 *in diritto*).

Inoltre, nella sentenza n. 49/2018, (§ 3 *in diritto*) il Giudice delle leggi ha precisato: «la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), [...] ha rafforzato i parametri costituzionali attinenti all'equilibrio individuale dei conti appartenenti al settore pubblico allargato e al controllo dell'indebitamento (artt. 81 e 97, primo comma, Cost.). Tale evoluzione – che si è estrinsecata, in particolare per gli enti territoriali, in una complessa rete di norme attuative, tra le quali è bene ricordare la “legge organica”, il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) [...] comporta che, nelle leggi di approvazione del rendiconto delle Regioni, gli elementi basilari inerenti alla dimostrazione della situazione economico-finanziaria siano espressi con chiarezza e coerenza anche in rapporto alla fondamentale interdipendenza con il principio di legittimazione democratica, indefettibile raccordo tra la gestione delle risorse della collettività e il mandato elettorale degli amministratori.

In definitiva, la legge di approvazione del rendiconto – indipendentemente dalla compilazione e redazione dei complessi allegati al bilancio previsti dal d.lgs. n. 118 del 2011 – deve contenere, in coerenza con le risultanze di detti allegati, tre elementi fondamentali: a) il risultato di amministrazione espresso secondo l'art. 42 del decreto in

questione; b) il risultato della gestione annuale inerente al rendiconto; c) lo stato dell'indebitamento e delle eventuali passività dell'ente applicate agli esercizi futuri.

Infatti, il primo risultato chiarisce la situazione economico-finanziaria al termine dell'esercizio in modo comparabile a quella dell'anno precedente e a quella che sarà determinata per l'esercizio successivo. Il secondo enuclea – dal contesto complessivo di cui al precedente punto a) – le risultanze della gestione annuale integralmente imputabile agli amministratori in carica. Il terzo fornisce il quadro pluriennale dell'indebitamento, consentendo una prospettiva di sindacato sia in relazione ai vincoli europei, sia in relazione all'equità intergenerazionale, strumento servente alla determinazione dei costi-benefici afferenti alle generazioni future con riguardo alle politiche di investimento in concreto adottate.

Tali elementi, indipendentemente dalla tecnicità degli allegati al bilancio, costituiscono appunto la necessaria attuazione degli evocati precetti costituzionali di natura finanziari» (enfasi aggiunta).

In buona sostanza, il D.lgs. n. 118/2011, avendo vietato il “ricorso al mercato” per spese diverse da quelle di investimento (art. 119 comma 6 Cost.), obbliga ad elaborare un saldo sintetico, ossia il risultato di amministrazione, che misuri la quantità di spese indifferenziate che non hanno effettiva copertura nel bilancio, le quali, ove non ci fosse il vincolo costituzionale dell'art. 119, sarebbero coperte con l'indebitamento.

Si riporta di seguito l'evoluzione del risultato di amministrazione della Regione Campania. I dati indicati nelle colonne “2017” e “2018”, ovviamente, afferiscono ai rendiconti 2017 e 2018 non ancora parificati e non approvati con legge. Diversamente, i dati contenuti nelle colonne “2013-2016” sono quelli assestati dopo i giudizi di parifica ad opera della Regione che ha eseguito i *dicta* che di seguito si ricostruiscono.

Tabella 1. Evoluzione del risultato di amministrazione post-armonizzazione ex D.lgs. n. 118/2011

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Fondo cassa al 1 gennaio	1.169.785.071,77	1.220.130.251,97	983.121.856,31	446.615.953,19	709.903.023,56	794.630.907,00
Riscossioni (competenza + residui)	18.238.463.260,91	19.491.459.926,94	21.362.239.283,47	19.623.055.999,03	16.900.029.573,28	16.276.131.975,19
Pagamenti (competenza + residui)	18.188.118.080,71	19.728.468.322,60	21.898.745.186,59	19.359.768.928,66	16.815.301.689,84	16.558.899.656,44
Saldo di cassa al 31 dicembre	1.220.130.251,97	983.121.856,31	446.615.953,19	709.903.023,56	794.630.907,00	511.863.225,75
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	111.076.589,19	109.724.368,88	-	-	-	-
Fondo di cassa al 31 dicembre	1.109.053.662,78	873.397.487,43	446.615.953,19	709.903.023,56	794.630.907,00	511.863.225,75
Residui attivi	11.963.462.587,74	7.090.613.303,88	7045893727	6.930.029.945,22	7.300.709.862,65	8.596.361.918,31
<i>di cui derivanti da accert. di tributi effett. sulla base della stima del dip.</i>	1.249.343.990,13					
Residui passivi	8.612.685.784,57	5.975.894.290,23	6.893.919.243,87	6.816.801.168,83	6.871.797.621,67	7.926.635.603,56
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	431.917.872,18	387.192.484,85	195.455.314,99	6.240.330,39	178.472.451,18	188.930.677,69
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	117.633.671,66	135.776.415,07	263.664.412,03	136.277.612,95	516.188.532,51	138.272.782,65
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	3.910.278.922,11	1.465.147.601,16	139.470.709,17	680.613.856,61	528.882.164,29	854.386.080,16
Composizione del risultato di amministrazione	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Parte accantonata						
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	1.011.905.211,72	296.381.682,53	303.829.139,87	302.159.527,88	397.147.457,06	620.040.274,74
Fondo residui perenti	426.076.301,92	511.291.562,30	613.549.874,76	736.259.849,71	883.511.819,65	1.060.214.183,58
Fondo rischi da contenzioso	186.946.126,83	534.604.894,40	510.290.058,11	548.167.378,88	410.910.931,46	263.286.431,63
Fondo rischi partecipate		3.141.909,00	7.182.260,00	10.423.335,96	26.779.189,86	2.552.449,57
Fondo accantonamento per perdite societarie art.21DL175/2016	1.473.551.812,36	2.686.437.519,31		3.827.616,26		
Fondo DL 35 del 2013 art.3 al 31/12			2.623.288.399,60	2.558.633.529,68	2.492.434.274,40	2.424.650.949,16
Fondo flussi positivi swap		9.166.861,62	21.105.164,98	25.479.114,78		
Fondo compensazioni acqua Campania		221.699.863,03	221.699.863,03	221.699.863,03		
Fondo copertura per incassi innominati		7.057.034,76	7.057.034,76	7.057.034,76		
Fondo copertura entrate temp. Incassate su partite di giro	216.708.940,96	246.575.697,71	142.882.328,48	166.562.426,48		
Altri accantonamenti					411.981.948,99	448.973.523,12
Totale parte accantonata	3.315.188.393,79	4.516.357.024,66	4.450.884.123,59	4.580.269.677,42	4.622.765.621,42	4.819.717.811,80
Parte vincolata						
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	562.535.773,63	275.516.686,60	32.878.654,30	77.380.462,69	133.940.630,63	153.342.985,54
Vincoli derivanti da trasferimenti	3.456.465.700,30	1.823.246.820,25	1.384.866.922,69	1.541.071.927,08	1.075.900.177,65	825.546.167,39
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				-		-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	56.154.323,97	154.868.404,52	116.886.630,77	136.736.422,57	39.937.458,58	32.281.839,03
Altri vincoli						0
Totale parte vincolata	4.075.155.797,90	2.253.631.911,37	1.534.632.207,76	1.755.188.812,34	1.249.778.266,86	1.011.170.991,96
Totale parte disponibile	-3.480.065.269,58	- 5.304.841.334,87	- 5.846.045.622,18	- 5.654.844.633,15	- 5.343.661.723,99	- 4.976.502.723,60

Nello specifico, le leggi regionali di approvazione dei rendiconti afferenti alle annualità 2013, 2014, 2015 e 2016 sono le seguenti:

- i. legge regionale 14 novembre 2016, n.31, approvazione del Rendiconto Generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2013;
- ii. legge regionale 20 novembre 2017, n.32, approvazione del Rendiconto Generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2014;
- iii. legge regionale 29 novembre 2018, n. 43, approvazione del Rendiconto Generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2015;
- iv. legge regionale 29 dicembre 2018, n. 57, approvazione del Rendiconto Generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2016.

La tabella tiene conto esclusivamente del risultato di amministrazione post armonizzazione (annualità 2013, atteso che la Regione Campania ha partecipato alla sperimentazione anticipando l'applicazione della riforma).

La rassegna dei saldi rivela un processo di riduzione del disavanzo, la cui dimensione è stata accertata anche grazie ai riscontri di questa Sezione, in special modo quelli effettuati sui rendiconti delle annualità 2013 e 2014.

Invero, le parificazioni inerenti a tali annualità hanno portato all'emersione a suo tempo squilibri non evidenziati dal risultato di amministrazione che era stato riaccertato dalla Regione.

La Regione, di volta in volta, ha dato puntualmente esecuzione ai *dicta* della Sezione (ad eccezione di quanto è stato precisato nella decisione n. 65/2016/PARI, Allegato A, § 1) collaborando altresì al recupero, negli anni, del ritardo nella rendicontazione ascrivibile alla vicenda giudiziaria del 2014 (sulla cui ricostruzione si rinvia alla decisione di parificazione del 2013).

Di seguito si fa una ricognizione del percorso di aggiustamento effettuato dalla Regione nel corso di questi anni, con un apprezzabile livello di *compliance*.

La Regione si presentava al primo giudizio di parifica relativo al rendiconto armonizzato ex D.lgs. n. 118/2011 (annualità 2013, poiché la Regione Campania ha partecipato alla sperimentazione dei nuovi principi contabili), con un risultato di amministrazione accertato e pre-parifica di circa € 1,5 mld. A seguito del primo giudizio di parifica del ciclo "armonizzato", tale risultato subiva immediatamente una correzione al ribasso, con un aumento del disavanzo di amministrazione a € 3,5 mld.

I successivi cicli e giudizi hanno portato all'accertamento di ulteriori disavanzi fino ad un picco negativo di € 5,8 mld circa nel 2015. Negli esercizi successivi (2016-2018) la Regione ha fatto registrare una diminuzione costante del disavanzo, per quasi € 1 mld, attestandosi a fine 2018 a circa 4,9 mld.

3.1.1. *Il rendiconto 2013*. Per quel che concerne il rendiconto 2013, la Sezione accertava (decisione n. 285/2016/PARI):

- l'inesigibilità/insussistenza di residui attivi finali per un importo di almeno € 578.126.616,06, con conseguente riduzione dei resti da riscuotere;
- la necessità di apporre ulteriori vincoli sul risultato di amministrazione per € 1.414.976.355,21.

Tali *dicta* venivano fatti propri dalla Regione secondo le modalità che appresso si specificano.

Con DdL n. 320, del 03.06.2016, la Giunta Regionale approvava lo "schema di Rendiconto Generale della Regione Campania", per l'esercizio finanziario 2013, individuando un disavanzo pari ad € - **1.486.962.298,31**. Successivamente, a seguito della Deliberazione n. 285, del 08.07.2016, con la quale questa Sezione aveva approvato la propria decisione in merito al Giudizio di Parificazione del Rendiconto della Regione Campania per l'esercizio 2013, la Regione, con legge regionale 14 novembre 2016, n. 31, procedeva ad approvare il Rendiconto generale per l'anno 2013.

Tale documento, recependo i *dicta* della Sezione contenuti nella surrichiamata Deliberazione n. 285/2016, esponeva un disavanzo di amministrazione pari ad € - **3.480.065.269,58**.

In particolare, la Regione procedeva ad incrementare i vincoli del quadro riassuntivo del risultato di amministrazione, per un importo pari ad euro 1.414.976.355,21, così distinta:

- € 1.127.018.812,36 a titolo di Fondo per la sterilizzazione delle anticipazioni di liquidità ai sensi degli artt. 2 e 3 del DL 8 aprile 2013, n. 35;
- € 71.248.601,89 a titolo incremento del Fondo per i Residui perenti relativi alla mancata neutralizzazione tramite il Fondo residui perenti dello scarto tra cassa di fatto e cassa di diritto connesso a pagamenti già effettuati in relazione a debiti fuori bilancio non ancora regolarizzati;

- € 216.708.940,96 relativi alle entrate temporaneamente incassate tra le partite di giro e non ancora sistemate contabilmente al 31/12/2013 per le annualità 2003 e precedenti.

Infine, la Giunta regionale autorizzava la cancellazione di ufficio dei residui attivi esistenti sui capitoli di entrata indicati nella decisione di parifica (2004 e 2012) per le annualità 2003 e precedenti, nei limiti dell'importo ancora non incassato alla data del provvedimento, pari ad euro 578.126.615,98. Tale operazione aveva ad oggetto capitoli relativi, rispettivamente, ai "Sistemi acquedottistici ex Cassa per il Mezzogiorno" (Legge n. 183/76), nonché agli "Impianti di depurazione regionali" (e abbattuti, rispettivamente, per un importo pari ad € 257.212.995,58 e per un importo pari ad € 320.913.620,4, a causa dell'assenza di documentazione inerente al titolo originale, nonché per la mancanza diffusa di atti interruttivi inerenti ai debiti di anzianità ultra decennale).

Nelle successive tabelle n.2 e n.3 sono riportate le risultanze finali della gestione 2013 come da prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, rispettivamente, "ante" e "post" parifica.

TAB. 2 Risultato di amministrazione anno 2013- ante parifica

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1* gennaio 2013				1.169.785.071,77
RISCOSSIONI	(+)	3.255.204.560,02	14.983.258.700,89	18.238.463.260,91
PAGAMENTI	(-)	4.108.440.235,59	14.079.677.845,12	18.188.118.080,71
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(')			1.220.130.251,97
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31/12/2013	(-)			111.076.589,19
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.109.053.662,78
RESIDUI ATTIVI	(+)	9.911.811.662,64	2.629.777.541,16	12.541.589.203,80
RESIDUI PASSIVI	(-)	5.397.479.287,42	3.215.206.497,15	8.612.685.784,57
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	(-)			431.917.872,18
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE in	(-)			117.633.671,66
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2013 (A)	(-')			4.488.405.538,17
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2013:				
Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2013				1.011.905.211,72
Fondo residui perenti al 31/12/2013				354.827.700,03
Fondo rischi da contenzioso AL 31/12/2013				186.946.126,83
Fondo D.L. 35/2013 art. 3 AL 31/12/2013				346.533.000
Totale parte accantonata (B)				1.900.212.038,58
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				562.535.773,63
Vincoli derivanti da trasferimenti				3.456.465.700,30
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				56.154.323,97
Totale parte vincolata (C)				4.075.155.797,90
Parte Disponibile al 31/12/2013 (D = A - B - C)				-1.486.962.298,31

Fonte: Regione Campania - DdL 320/2016

TAB. 3 Risultato di amministrazione anno 2013- post parifica

Fondo cassa al 1 gennaio 2013	1.169.785.071,77
Riscossioni (competenza + residui)	18.238.463.260,91
Pagamenti (competenza + residui)	18.188.118.080,71
Saldo di cassa al 31 dicembre 2013	1.220.130.251,97
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2013	111.076.589,19
Fondo di cassa al 31 dicembre 2013	1.109.053.662,78
Residui attivi	11.963.462.587,74
Residui passivi	8.612.685.784,57
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	431.917.872,18
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	117.633.671,66
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2013	3.910.278.922,11
Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2013	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2013	1.011.905.211,72
Fondo residui perenti	426.076.301,92
Fondo rischi da contenzioso	186.946.126,83
Fondo DL 35 del 2013 art.3 al 31/12/2013	1.473.551.812,36
Fondo copertura entrate temp. Incassate su partite di giro	216.708.940,96
Totale parte accantonata	3.243.939.791,90
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	562.535.773,63
Vincoli derivanti da trasferimenti	3.456.465.700,30
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	56.154.323,97
Totale parte vincolata	4.075.155.797,90
Totale parte disponibile	-3.480.065.269,58

Fonte: Corte dei conti - Sezione regionale di controllo Campania

3.1.2. *Il rendiconto 2014.* Sul rendiconto 2014 la Sezione parificava con le seguenti eccezioni (decisione n. 65/2017/PARI):

- a) per le Entrate, residui attivi finali per l'importo di € 1.417.191.240,84, per difetto di adeguato riaccertamento, di cui € 156.832.016,57 per difetto di titolo;
- b) quadro riassuntivo del risultato di amministrazione risultante dal prospetto riportato nella proposta di legge di approvazione del rendiconto stesso, il quale, oltre che per l'importo dei minori residui attivi finali di cui al punto a), non contabilizza:
 - a. passività già sostenute, di fatto, tramite regolazione per compensazione, per debiti non registrati in bilancio, per un importo di € 192.732.624,62;

- b. il differenziale tra entrate e spese per partite illegittimamente contabilizzate in conto terzi per € 34.284.298,84;
- c. un accantonamento pari alla dimensione del capitolo di “servizio” per l’incasso di entrate innominate (capitolo 2600 del Titolo III), per € 7.057.034,76;
- d. un fondo rischi adeguato, nella misura in cui non teneva conto:
 - 1) dei rischi di contenzioso, né palesati, né latenti, ad eccezione di quelli che riguardano “i blocchi per pignoramenti” (contenziosi palesi e tradottisi in un vincolo di cassa);
 - 2) del rischio (il cui coefficiente deve essere determinato dalla Regione) per i debiti non circolarizzati nei confronti delle proprie società partecipate (per € 373.208.646,00).

Con deliberazione DdL n. 651, del 26 novembre 2016, la giunta Regionale della Campania approvava lo schema di rendiconto della gestione per l’esercizio 2014 che riportava un disavanzo pari a € - **4.676.155.530,77**. Successivamente, a seguito della Deliberazione n. 65, del 06.04.2017, con la quale questa Sezione aveva approvato la propria decisione in merito al Giudizio di Parificazione del Rendiconto per l’esercizio 2014, la Regione, con legge 20 novembre 2017, n. 32, procedeva ad approvare il Rendiconto generale per l’anno 2014. Tale documento, recependo i *dicta* della Sezione contenuti nella surrichiamata Deliberazione n. 65/2017, esponeva un disavanzo di amministrazione pari ad € - **5.304.841.334,86**.

In particolare, con deliberazione di Giunta Regionale n. 498, del 27.07.2017, veniva:

- - preso atto e recepito gli effetti dei riaccertamenti ordinari ai sensi dell’art. 3, comma 4 del D.lgs n. 118/2011 dei residui attivi al 31/12/2014 iscritti sui capitoli sottoposti a verifica dalla Corte dei Conti in sede di Giudizio di Parificazione del Rendiconto per la Gestione Esercizio 2014;
- preso atto che il valore delle compensazioni effettuate da Acqua Campania era pari complessivamente ad euro 221.699.863,03, in luogo di quanto comunicato in sede istruttoria al Giudizio di Parificazione e richiamato dalla Corte nella

Deliberazione n. 65/2017, pari ad euro 192.732.624,62, e per tale valore concorrevano quale accantonamento al Risultato di Amministrazione 2014;

- preso atto che sul cap. 2004, per effetto della ricognizione, venivano registrate insussistenze per euro 143.022.419,35, e **maggiori accertamenti per € 99.782.185,89;**
- rettificato la Deliberazione di Giunta Regionale n. 595 del 31.10.2016 nelle parti nelle quali erano determinati crediti di dubbia o difficile esazione e i residui attivi insussistenti al 31.12.2014, e precisamente:
 - o **crediti di dubbia o difficile esazione al 31.12.2014**, analiticamente indicati nell'allegato 1 alla deliberazione, risultavano ammontare complessivamente ad e€ **90.172.026,95;**
 - o i **residui attivi insussistenti al 31.12.2014** erano pari complessivamente ad **€ 2.968.230.548,75**, analiticamente indicati nell'allegato 2 alla deliberazione.

Nelle successive tabelle n. 4 e n. 5 sono riportate le risultanze finali della gestione 2014 come da prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, rispettivamente, "ante" e "post" parifica.

TAB. 4 Risultato di amministrazione anno 2014- ante parifica

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2014			1.220.130.251,97
RISCOSSIONI	(+)	4.444.653.592,22	15.046.806.334,72
PAGAMENTI	(-)	4.557.276.363,42	15.171.191.959,18
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2014	(=)		983.121.856,31
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2014	(-)		109.724.368,88
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2014	(=)		873.397.487,43
RESIDUI ATTIVI	(+)	5.524.576.193,76	1.949.286.582,47
RESIDUI PASSIVI	(-)	3.693.564.634,01	2.282.329.656,22
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)		387.192.484,85
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)		135.776.415,07
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE	(=)		1.848.397.073,51
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014			
Parte accantonata			
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2014			571.323.926,11
Fondo residui perenti al 31/12/2014			511.291.562,30
Fondo rischi da contenzioso AL 31/12/2014			246.125.125,86
Fondo D.L. 35/2013 art. 3 AL 31/12/2014			2.686.437.519,31
Fondo Flussi positivi Swap (principio 3.23)			9.166.861,62
Fondo copertura Entrate temporaneamente incassate sulle partite di giro			246.575.697,71
Totale parte accantonata (B)			4.270.920.692,91
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			275.516.686,60
Vincoli derivanti da trasferimenti			1.823.246.820,25
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			154.868.404,52
Totale parte vincolata (C)			2.253.631.911,37
Totale parte disponibile (D=A-B-C)			-4.676.155.530,77

Fonte: Regione Campania – DdL n. 651/2016

TAB. 5 Risultato di amministrazione anno 2014-post parifica

Fondo cassa al 1 gennaio 2014	1.220.130.251,97
Riscossioni (competenza + residui)	19.491.459.926,94
Pagamenti (competenza + residui)	19.728.468.322,60
Saldo di cassa al 31 dicembre 2014	983.121.856,31
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2014	109.724.368,88
Fondo di cassa al 31 dicembre 2014	873.397.487,43
Residui attivi	7.473.862.776,23
Residui passivi	5.975.894.290,23
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	387.192.484,85
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	135.776.415,07
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	1.848.397.073,51
Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2014	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	296.381.682,53
Fondo residui perenti	511.291.562,30
Fondo rischi da contenzioso	534.604.894,40
Fondo rischi partecipate	3.141.909,00
Fondo DL 35 del 2013 art.3 al 31/12/2014	2.686.437.519,31
Fondo flussi positivi swap	9.166.861,62
Fondo compensazioni acqua Campania	221.699.863,03
Fondo copertura per incassi innominati	7.057.034,76
Fondo copertura entrate temp. Incassate su partite di giro	246.575.697,71
Totale parte accantonata	4.516.357.024,66
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	275.516.686,60
Vincoli derivanti da trasferimenti	1.823.246.820,25
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	154.868.404,52
Totale parte vincolata	2.253.631.911,37
Totale parte disponibile	- 5.304.841.334,86

Fonte: Corte dei conti - Sezione regionale di controllo Campania

3.1.3. *Il rendiconto 2015.* Sul rendiconto 2015, nel giudizio riunito con quello sul rendiconto 2016 (decisione n. 110/2018/PARI), la Sezione parificava parzialmente le seguenti partite, registrando peraltro un miglioramento di attendibilità complessiva del bilancio, Segnatamente, parificava:

- a. con “riserva”, relativamente alle risultanze di cassa, sulla base di quanto esposto in parte motiva, in continuità e conformità con le precedenti decisioni di parificazione di questa Sezione, relative agli esercizi 2013 e 2014;
- b. il Conto del Bilancio e dello Stato patrimoniale ed i relativi allegati, ad eccezione delle seguenti partite e prospetti, riguardanti il Conto del Bilancio:
 - i. poste di spesa dettagliatamente indicate in parte motiva, in quanto finanziate con quote del risultato di amministrazione “negative”, pari a:
 1. € 490.620.215,60, relativi alla re-inscrizione di quote vincolate per spesa diversa da investimento;
 2. € 441.183.557,71, relativi a quota vincolata per la re-inscrizione, indifferenziata, dei residui perenti.
 - ii. poste di entrata, anch’esse indicate in parte motiva, attinenti ai residui attivi finali da “trasferimenti erariali”, per € 61.536.702,26, per difetto di adeguato riaccertamento;
 - iii. quadro riassuntivo del risultato di amministrazione, indicato nel prospetto di cui al disegno di legge di approvazione del rendiconto, per l’importo dei minori residui attivi finali di cui al punto ii) e per la mancata contabilizzazione di:
 1. un maggiore Fondo crediti di dubbia esigibilità, quantomeno per € 70.733.533,94;
 2. un maggiore Fondo rischi, per € 6.244.394,28, in relazione a debiti fuori bilancio di competenza giuridica 2015, riconosciuti negli anni successivi;
 - iv. in relazione agli stessi debiti fuori bilancio, il prospetto del Monitoraggio delle risultanze del Pareggio di Bilancio 2015;
 - v. prospetto dimostrativo delle componenti di disavanzo e del ritmo di rientro previsto per le annualità successive, adottato ai sensi dell’Allegato 4/1 del D.lgs. 118/2011, § 9.11.7, per gli errori tecnici evidenziati in parte motiva.

Con deliberazione n. 692, del 14 novembre 2017, successivamente integrata con delibera n. 453, del 11 luglio 2018, la giunta Regionale della Campania approvava lo schema di rendiconto della gestione per l'esercizio 2015, che riportava un disavanzo pari ad € - **5.671.916.586,76**. Successivamente, con legge regionale 29 novembre 2018, n. 43, la Regione procedeva ad approvare il Rendiconto generale per l'anno 2015, recependo i *dicta* dettati da questa Sezione, esponendo un disavanzo di amministrazione pari ad € - 5.792.045.622,18.

Nel dettaglio, in sede di adeguamento delle prescrizioni ai rilievi della Corte dei Conti:

- a. per quanto attiene le entrate da Trasferimenti dello Stato, la regione procedeva allo stralcio della somma di € 61.517.724,18, in quanto risultava su tali residui già incassata una somma pari ad € 18.978,08;
- b. in ordine alle entrate per trasferimenti statali oggetto dei rilievi della Corte dei Conti, tutte a destinazione vincolata, la Regione procedeva alla ricognizione dei residui, anche perenti, sui capitoli correlati ai capitoli di entrata per trasferimenti statali, constatando l'insussistenza delle seguenti obbligazioni giuridiche passive:
 - b.1. € 1.326.358,36, di cui euro 728.948,59 provenienti dai residui, ed euro 597.409,77 provenienti dalla competenza;
 - b.2. € 33.516.204,91, quali residui perenti conservati nello Conto del Patrimonio parte passiva;
- c. venivano aggiornati i valori degli accantonamenti a Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità e al Fondo Rischi secondo quanto indicato da questa Sezione; pertanto nel risultato di amministrazione definitivo risultavano iscritti:

- Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità	euro 303.829.139,87
- Fondo Rischi da Contenzioso	euro 510.290.058,11
- d. veniva predisposto, quale allegato alla Relazione sulla Gestione (allegato 16bis), il Prospetto di Monitoraggio delle Risultanze del Pareggio di Bilancio 2015 aggiornato ai dati da Rendiconto con l'aggiunta del valore dei Debiti Fuori Bilancio di competenza giuridica del 2015 riconosciuti negli anni successivi, dal quale risultava un miglioramento dei saldi rispetto ai dati della Certificazione;
- e. veniva predisposto, quale allegato alla Relazione sulla Gestione (allegato 21), il Prospetto di analisi e di copertura del disavanzo di cui al principio 4/1 al D.lgs n.

118/2011, 59.11.7, conformemente alle indicazioni di questa Sezione. Al riguardo, la Regione prendeva atto che la mancata parifica delle poste di spesa finanziate da quote del risultato di amministrazione negative", per quanto attiene la re-inscrizione di quote vincolate non di investimento e dei residui perenti, rappresentava, così come indicato da questa Sezione nell'allegato A alla decisione di Parifica, una "non parifica esclusivamente tecnica, nel senso che non importa obblighi di conformazione di tipo positivo sull'amministrazione regionale, in termini di modifica del disegno di legge di rendiconto";

- f. con Deliberazione n. 758, del 16 novembre 2018 (pubblicata sul BURC n. 85/2018), la Giunta Regionale prendeva atto e recepiva gli effetti delle rettifiche effettuate sulle scritture contabili a seguito del Giudizio di Parificazione, nella parte afferente alla cancellazione dei residui attivi su Partite di Giro e Servizi per Conto di Terzi, e dei Residui attivi per Trasferimenti statali, oltre alla cancellazione dei Residui Passivi, sia provenienti dai residui che dalla competenza, e dei residui perenti sui capitoli di spesa correlati ai capitoli di entrata per Trasferimenti Statali oggetto delle cancellazioni disposte dalla Corte.

A seguito del recepimento dei *dicta* della Sezione, il disavanzo finale del 2015, pari complessivamente ad euro 5.792.045.622,18, veniva ad essere così composto da due parti:

- i. la prima relativa all'accantonamento per le anticipazioni di liquidità DI 35/2013 contratte a tutto il 31/12/2014 (al netto ovviamente delle quote già rimborsate), per € 2.623.288.399,60, da contabilizzare con le modalità previste dall'articolo 1, commi da 692 a 700, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità nazionale 2016);
- ii. la seconda parte, pari ad euro 3.168.757.222,58, ripianata con le seguenti modalità:
- €2.006.513.457,22, da ripianare con le modalità previste dal comma 16 dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in 30 anni in quote costanti;
 - € 611.890.358,33, scaturente dal Rendiconto 2014, da ripianare, ai sensi della Legge n. 205 del 27/12/2017, art. 1, commi 779 e 782, in venti quote costanti a decorrere dall'esercizio 2018;

- € 550.353.407,03, scaturente dal Rendiconto 2015, da ripianare, ai sensi della Legge n. 205 del 27/12/2017, art. 1, commi 779 e 782, in venti quote costanti a decorrere dall'esercizio 2018.

Nelle successive tabelle n. 6 e n. 7, sono riportate le risultanze finali della gestione 2015 come da prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, rispettivamente, “ante” e “post” parifica.

TAB. 6 Risultato di amministrazione anno 2015- ante parifica

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2015				983.121.856,31
RISCOSSIONI	(+)	2.289.159.216,7	19.073.080.066,75	21.362.239.283,47
PAGAMENTI	(-)	1.788.973.420,3	20.109.771.766,26	21.898.745.186,59
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015	(=)			446.615.953,19
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2015	(-)			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015	(=)			446.615.953,19
RESIDUI ATTIVI	(+)	3.420.841.607,8	3.692.192.772,60	7.113.034.380,43
RESIDUI PASSIVI	(-)	3.571.343.374,3	3.269.902.227,84	6.841.245.602,23
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			195.455.314,99
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			263.664.412,03
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015	(=)			259.285.004,37
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015				
Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015				233.095.590,07
Fondo residui perenti al 31/12/2015				613.549.874,76
Fondo rischi da contenzioso AL 31/12/2015				504.045.663,83
Fondo Rischi Partecipate				7.182.260,00
Fondo D.L. 35/2013 art. 3 AL 31/12/2015				2.623.288.399,60
Fondo Flussi positivi Swap (principio 3.23)				21.105.164,98
Fondo Compensazioni Acqua Campania				221.699.863,03
Fondo copertura per incassi innominati				7.057.034,76
Fondo copertura Entrate temporaneamente incassate sulle partite di giro				142.882.328,48
Totale parte accantonata (B)				4.373.906.179,51
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				32.878.654,30
Vincoli derivanti da trasferimenti				1.407.530.126,55
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				116.886.630,77
Altri vincoli				
Totale parte vincolata (C)				1.557.295.411,62
Totale parte disponibile (D=A-B-C)				-5.671.916.586,76

Fonte: Regione Campania – DdL n. 692/2017

TAB. 7 Risultato di amministrazione anno 2015- post parifica

Fondo cassa al 1 gennaio 2015	983.121.856,31
Riscossioni (competenza + residui)	21.362.239.283,47
Pagamenti (competenza + residui)	21.898.745.186,59
Saldo di cassa al 31 dicembre 2015	446.615.953,19
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	-
Fondo di cassa al 31 dicembre 2015	446.615.953,19
Residui attivi	7.045.893.726,87
Residui passivi	6.893.919.243,87
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	195.455.314,99
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	263.664.412,03
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	139.470.709,17
Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2015	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015	303.829.139,87
Fondo residui perenti	613.549.874,76
Fondo rischi da contenzioso	510.290.058,11
Fondo rischi partecipate	7.182.260,00
Fondo DL 35 del 2013 art.3 -al 31/12/2015	2.623.288.399,60
Fondo flussi positivi swap	21.105.164,98
Fondo compensazioni acqua Campania	221.699.863,03
Fondo copertura per incassi innominati	7.057.034,76
Fondo copertura entrate temp. Incassate su partite di giro	142.882.328,48
Totale parte accantonata	4.450.884.123,59
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	32.878.654,30
Vincoli derivanti da trasferimenti	1.384.866.922,69
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	116.886.630,77
Totale parte vincolata	1.534.632.207,76
Totale parte disponibile	- 5.792.045.622,18

Fonte: Corte dei conti - Sezione regionale di controllo Campania

3.1.3.1. *Il rendiconto 2016.* Infine, sul rendiconto 2016, la Sezione parificava:

- a. con “riserva”, relativamente alle risultanze di cassa, sulla base di quanto esposto in parte motiva. Tanto, in continuità e conformità con le precedenti decisioni di parificazione di questa Sezione, relative agli esercizi 2013 e 2014, ed in ragione dell’impegno assunto dalla Regione di adeguare tempestivamente la propria contabilità, in funzione della necessità di rilevare sistematicamente i vincoli della cassa medesima;
- b. il Conto del Bilancio e dello Stato patrimoniale ed i relativi allegati, ad eccezione delle seguenti partite e prospetti, riguardanti il Conto del Bilancio:
 - i. poste passive concernenti il trattamento accessorio del personale come in parte motiva, per le quali sospendeva il giudizio fino alla definizione della eventuale questione di costituzionalità dedotta in giudizio e sulla quale si apponeva specifica riserva come da successivo dispositivo;
 - ii. poste passive concernenti il “perimetro sanitario”, laddove non contabilizzavano residui tecnici di destinazione per ulteriori € 7.032.610,24;
 - iii. poste di entrata, anch’esse indicate in parte motiva, attinenti ai residui finali da “partite in conto terzi”, per difetto di titolo, per € 5.622.929,38 oltre che, in continuità, quelle indicate nel dispositivo sul rendiconto 2015;
 - iv. quadro riassuntivo del risultato di amministrazione, indicato nel prospetto di cui al disegno di legge di approvazione del rendiconto, per l’importo dei minori residui attivi finali di cui al punto iii) e per la mancata contabilizzazione di:
 1. un maggiore Fondo crediti di dubbia esigibilità, quantomeno per € 80.687.621,78;
 2. un maggiore Fondo rischi, per € 2.794.756,05 in relazione a debiti fuori bilancio di competenza giuridica 2016, riconosciuti negli anni successivi;
 3. in relazione agli stessi debiti fuori bilancio, il prospetto del Monitoraggio delle risultanze del Pareggio di Bilancio 2015;
- c. il prospetto dimostrativo delle componenti di disavanzo e del ritmo di rientro previsto per le annualità successive, adottato ai sensi dell’Allegato 4/1 del D.lgs. 118/2011, § 9.11.7, per gli errori tecnici evidenziati in parte motiva.

Con deliberazione DdL n. 186, del 28 marzo 2018, successivamente integrata con delibera n. 454, del 11 luglio 2018, la giunta Regionale della Campania approvava lo schema di rendiconto della gestione per l'esercizio 2016 dal quale emergeva un disavanzo pari a € - **5.528.217.835,23** .

Successivamente, con legge regionale 29 dicembre 2018 , n. 57, la Regione procedeva ad approvare il Rendiconto generale per l'anno 2016, recependo i *dicta* prescritti da questa Sezione nella surrichiamata Deliberazione n. 110/2018 , esponeva un disavanzo di amministrazione pari ad € - **5.654.844.633,15**.

In particolare, in sede di adeguamento delle prescrizioni ai rilievi dettati dalla Sezione:

- a. per quanto attiene le poste passive concernenti il perimetro sanitario, la Regione provvedeva, così come espressamente indicato da questa Sezione nell'Ordinanza di Parifica, a contabilizzare residui tecnici di destinazione per euro 7.032.610,24;
- b. per quanto attiene le somme relative a residui sui capitoli di Entrata di Partite di Giro e Servizi per Conto di Terzi, presentando le medesime criticità individuate da questa Sezione già in sede di rendiconto 2015, venivano stralciate in sede di Rendiconto 2015, ed in tale sede contribuivano alla determinazione del risultato di amministrazione per l'esercizio 2015, approvato dalla Giunta Regionale con DdL n. 759, del 16.11.2018. Pertanto, i residui iniziali, all'1.01.2016, sui capitoli oggetto di rilievo del relativo rendiconto, risultavano già ridotti delle somme individuate dalla Corte dei conti;
- c. venivano aggiornati i valori degli accantonamenti a Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità e Fondo Rischi secondo quanto indicato dalla Sezione; pertanto nel risultato di amministrazione definitivo (cfr. all. 8 al Rendiconto) risultavano iscritti:

-Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità	euro 302.159.527,88
-Fondo Rischi da Contenzioso	euro 548.167.378,88
- d. veniva predisposto, quale allegato alla relazione sulla gestione (cfr. all. 14 bis), il "Prospetto di Monitoraggio delle Risultanze del Pareggio di Bilancio 2016" aggiornato ai dati da Rendiconto con l'aggiunta del valore dei Debiti Fuori Bilancio di competenza giuridica del 2016 riconosciuti negli anni successivi, dal quale risultava il miglioramento rispetto ai dati della Certificazione; conformemente alle indicazioni di questa Sezione, veniva predisposto, altresì, quale allegato alla

relazione sulla gestione (cfr. all. 20), il “Prospetto di analisi e di copertura del disavanzo” di cui al principio 4/1 al Dlgs n. 118/2011, 59.11.7.

A seguito del recepimento dei *dicta* della Sezione, il disavanzo finale del 2016, pari complessivamente ad euro 5.654.844.633,15, veniva così ad essere composto dalle seguenti due parti:

- a. la prima relativa all'accantonamento per le anticipazioni di liquidità DI 35/2013, per € 2.558.633.529,68, da contabilizzare con le modalità previste dall'articolo 1, commi da 692 a 700, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità nazionale 2016);
- b. la seconda parte, pari ad € 3.096.211.103,47, ripianata con le seguenti modalità:
 - b.1. € 1.933.967.338,11, da ripianare con le modalità previste dal comma 16 dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
 - b.2. € 611.890.358,33, scaturente dal Rendiconto 2014, da ripianare, ai sensi della Legge n. 205 del 27/12/2017, art. 1, commi 779 e 782, in venti quote costanti a decorrere dall'esercizio 2018;
 - b.3. € 550.353.407,03, scaturente dal Rendiconto 2015, da ripianare, ai sensi della Legge n. 205 del 27/12/2017, art. 1, commi 779 e 782, in venti quote costanti a decorrere dall'esercizio 2018.

Nelle successive tabelle n. 8 e n. 9 sono riportate le risultanze finali della gestione 2016 come da prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, rispettivamente, “ante” e “post” parifica.

TAB. 8 Risultato di amministrazione anno 2016- ante parifica

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2016				983.121.856,31
RISCOSSIONI	(+)	3.184.977.740,68	16.438.078.258,35	19.623.055.999,03
PAGAMENTI	(-)	2.954.721.575,04	16.405.047.353,62	19.359.768.928,66
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	(=)			709.903.023,56
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2016	(-)			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	(=)			709.903.023,56
RESIDUI ATTIVI	(+)	3.880.399.255,76	3.116.771.343,02	6.997.170.598,78
RESIDUI PASSIVI	(-)	3.643.735.750,64	3.167.359.166,31	6.811.094.916,95
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			6.240.330,39
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			136.277.612,95
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016	(=)			753.460.762,05
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016				
Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016				221.478.586,35
Fondo residui perenti al 31/12/2016				736.259.849,71
Fondo rischi da contenzioso AL 31/12/2016				545.372.613,83
Fondo Rischi Partecipate				10.423.335,96
Fondo Accantonamento per perdite societarie (art. 21 del Dlgs n. 175/2016)				3.827.616,26
Fondo D.L. 35/2013 art. 3 AL 31/12/2016				2.558.633.529,68
Fondo Flussi positivi Swap (principio 3.23)				25.479.114,78
Fondo Compensazioni Acqua Campania				221.699.863,03
Fondo copertura per incassi innominati				7.057.034,76
Fondo copertura Entrate temporaneamente incassate sulle partite di giro				166.562.426,48
Totale parte accantonata (B)				4.496.793.970,84
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				79.419.436,18
Vincoli derivanti da trasferimenti				1.568.306.603,97
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				137.158.586,29
Altri vincoli				
Totale parte vincolata (C)				1.784.884.626,44
Totale parte disponibile (D=A-B-C)				-5.528.217.835,23

Fonte: Regione Campania – DdL n. 186/2018

TAB. 9 Risultato di amministrazione anno 2016- post parifica

Fondo cassa al 1 gennaio 2016	446.615.953,19
Riscossioni (competenza + residui)	19.623.055.999,03
Pagamenti (competenza + residui)	19.359.768.928,66
Saldo di cassa al 31 dicembre	709.903.023,56
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2016	-
Fondo di cassa al 31 dicembre 2016	709.903.023,56
Residui attivi	6.930.029.945,22
Residui passivi	6.816.801.168,83
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	6.240.330,39
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	136.277.612,95
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	680.613.856,61
Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2016	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016	302.159.527,88
Fondo residui perenti	736.259.849,71
Fondo rischi da contenzioso	548.167.378,88
Fondo rischi partecipate	10.423.335,96
Fondo accantonamento per perdite societarie (art.21 DL175/2016)	3.827.616,26
Fondo anticipazione di liquidità (FAL)	2.558.633.529,68
Fondo flussi positivi swap (principio 3.23)	25.479.114,78
Fondo compensazioni acqua Campania	221.699.863,03
Fondo copertura per incassi innominati	7.057.034,76
Fondo copertura entrate temp. Incassate su partite di giro	166.562.426,48
Totale parte accantonata	4.580.269.677,42
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	77.380.462,69
Vincoli derivanti da trasferimenti	1.541.071.927,08
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	136.736.422,57
Totale parte vincolata	1.755.188.812,34
Totale parte disponibile	- 5.654.844.633,15

Fonte: Corte dei conti - Sezione regionale di controllo Campania

In estrema sintesi, l'accertamento dell'esigenza di rettifiche (tradottosi spesso in veri e propri in maggiori disavanzi) si è attestata nel corso degli anni, a € **4.052.520.014,32**.

L'istruttoria sui rendiconti 2017 e 2018, di cui di seguito si riferisce, ha riguardato i principali saldi del rendiconto, spacchettandoli nella loro composizione, ciò al fine di verificare la effettiva *accountability* di bilancio, in particolare sul terreno della rispondenza del bilancio e della sua rappresentazione agli scopi che esso è chiamato a

raggiungere in quanto “artefatto” al servizio di finalità costituzionali, in particolare, di democrazia ed uguaglianza.

4. Il ritardo nella parificazione. Giova segnalare che le cause del ritardo della Regione, allo stato presente non più addebitabile ad essa, sono state analizzate nel giudizio di parifica 2015-2016, al cui Allegato A si rinvia (cfr. decisione n. 110/2018/PAR). In tale allegato, fra l’altro, sono stati posti in rilievo anche gli effetti e i rischi di una possibile espansione delle politiche di spesa ove essa non sia sostenuta dagli equilibri effettivi, in caso di allontanamento del ciclo di revisione e rendicontazione.

Per tale ragione, l’intento di procedere ad incardinare, contemporaneamente, due procedimenti di rendicontazione (quindi di parificazione presso questa Corte) era stata manifestata dalla Regione già con la prima nota fatta pervenire (cfr. prot. C.d.c. n. 255 del 7 gennaio 2019), nella evidente volontà di procedere a recuperare, definitivamente, il ritardo nel ciclo di rendicontazione e previsione del bilancio.

– CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO –

1. Riunione dei giudizi. I giudizi sono stati quindi riuniti con “ordinanza presidenziale a verbale” dell’udienza del 18 dicembre 2019. Sussiste, infatti, nel sistema, un generale principio di economia degli atti del giudizio, non solo per evitare contrasti tra giudicati, ma anche per esigenza di brevità e tempestività del giudizio, parte coesistente alla “giustizia” di qualsiasi processo. Espressione di questo principio generale del sistema, nell’ordinamento giuscontabile, è l’art. 84 CGC, in base al quale: *«1. Quando più giudizi relativi alla stessa causa pendono davanti ad una stessa sezione, ovvero nel caso di cause connesse per l’oggetto o per il titolo, il presidente, anche d’ufficio, con decreto ne può ordinare la trattazione nella medesima udienza. 2. Il collegio decide sulla riunione dei giudizi».*

In secondo luogo, va rilevato che la contabilità, quando riferita a due distinte annualità, rappresenta sezioni di flusso inscindibili di un medesimo fenomeno, che costituisce “causa” del giudizio (vale a dire, le scritture contabili sintetiche dei fatti di gestione, consistenti nelle vicende giuridiche dell’obbligazioni della Regione, e lo stato del loro “equilibrio”). In buona sostanza, l’inscindibile unità del procedimento e del fenomeno controllato ridonda nelle “formalità” del giudizio. Dal punto di vista

soggettivo, è indubbio che i due giudizi incardinati con la comunicazione dei progetti di rendiconto riguardino lo stesso soggetto. Mentre dal punto di vista oggettivo, come si è detto, ogni fatto gestionale e grandezza contabile ad una certa data non può non influenzare il titolo della scrittura dello stesso fatto gestionale a data successiva.

2. Le norme sostanziali del giudizio di parifica e l'ausiliarietà "costituzionale" della Corte dei conti. Il D.L. n. 174/2012, conv. dalla L. n. 213/2012, ha introdotto una serie di nuovi controlli sugli enti territoriali, tra cui l'estensione del giudizio di parificazione sul "rendiconto generale" delle regioni a statuto ordinario, già previsto per lo Stato e per la Regione Sicilia in età pre-repubblicana.

La riforma del 2012 si è rivelata fondamentale nell'ottica dell'attuazione delle riforme costituzionali del Titolo V (L. cost. n. 3/2001) e del diritto del bilancio (L. cost. n. 1/2012, strettamente connessa all'appartenenza dell'Italia alla comunità "politica" dell'Unione europea).

Con l'introduzione generalizzata del giudizio di parifica, infatti, non sono stati introdotti nuovi vincoli e norme di coordinamento della finanza pubblica, ma strumenti che garantiscono effettività alla costituzione economica della Repubblica e al diritto del bilancio già vigente (cfr. SCR Campania ordinanze nn. 19/2018/PRSP e SRC Sicilia n. 108/2018/QMIG). La riforma si inserisce nella scia dell'attuazione dell'art. 81, comma 6, Cost. ed in particolare integra il quadro normativo presupposto dall'art. 20 della L. n. 243/2012, di modo da garantire la tutela dei beni-valori che il bilancio e il suo diritto presidiano, in primo luogo il principio democratico e l'uguaglianza nell'erogazioni dei livelli essenziali delle prestazioni.

Tanto premesso, il Legislatore, con l'art. 1, comma 5, del D.L. n. 174/2012, prevede che *«Il rendiconto regionale è parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Alla decisione di parifica è allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità ed alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa. La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al presidente della giunta regionale e al consiglio regionale».*

Come si vede dalla tecnica legislativa della disposizione (rinvio statico alla già vigente disciplina statale), l'archetipo normativo dell'istituto, è rimasto quello originario di costruzione cavouriana; infatti, le norme del 2012 rinviano alle disposizioni del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti (regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, da ora innanzi T.U. C.d.c.), arricchendo il parametro, mediante un riferimento espresso all'equilibrio di bilancio.

In proposito, giova rammentare che l'art. 40 del T.U. C.d.c. – disciplinante il giudizio – è una norma che riproduce i contenuti e l'impianto normativo della risalente Legge n. 800/1862, istituiva della Corte dei conti nel Regno d'Italia, in cui, le attribuzioni della Corte venivano previste ed elencate sommariamente nell'art. 10. La dottrina classificava tali attribuzioni secondo una nota tripartizione, ossia: a) attribuzioni "costituzionali", in quanto esercitati su e per conto di organi sovrani (controllo preventivo e giudizio di parificazione), b) attribuzioni "amministrative" (poi progressivamente soppresse a vantaggio della Ragioneria generale dello Stato) e attribuzioni "giudiziarie" (giudizio di conto sugli erogatori di spesa di secondo livello, in cui lo Stato era parte e non oggetto del controllo).

Il controllo successivo, quindi, si svolgeva sempre in forma giudiziaria (e processuale) e aveva talvolta rilievo costituzionale, in quanto incidente direttamente sul funzionamento e sulle relazioni di organi apicali esercenti la sovranità dello Stato e *superiorem non recognoscentes*. Aveva rilievo "solo" giudiziario con riferimento al giudizio di conto per gli erogatori di spesa di secondo livello (i c.d. agenti contabili) e rilievo "anche" costituzionale con riferimento al giudizio di parificazione, concernente gli erogatori di spesa di primo livello (Ministri e Governo).

Con il giudizio di parifica, in buona sostanza, la Corte dei conti conforma e partecipa alle caratteristiche fondamentali della forma di Stato e di Governo, sicché si può affermare che lo stesso giudizio abbia "rilevanza" costituzionale.

Il D.L. n. 174/2012 ha dunque declinato tale funzione nel contesto della forma "regionale" dello Stato "costituzionale", post Legge cost. n. 3/2001 e dell'imminente Legge cost. n. 1/2012.

I parametri evocati dell'art. 1, comma 5, infatti, sono più articolati di quelli degli artt. 97 comma 1 e 81 Cost. soltanto: per le Regioni, ulteriori limitazioni discendono dal combinato disposto degli artt. 97 comma 1 e 119 Cost. (sostegno al sistema della finanza

allargata, in termini di “sostenibilità” del debito pubblico; divieto di ricorso all’indebitamento per il finanziamento di spese diverse da quelle di investimento).

Il combinato disposto degli artt. 119, comma 6, e 97 Cost., in particolare, introduce una disciplina speciale per l’indebitamento, vietandolo per la spesa indifferenziata: il “ricorso al mercato” dei capitali finanziari, consentito ad ampio raggio per lo Stato (con il doppio limite dell’anticiclicità e della procedura speciale di legge), per le Regioni (e gli enti locali) è ammesso solo per spesa di investimento; parallelamente, lo Stato assicura e sostiene l’equilibrio degli enti territoriali ai sensi dei commi 3 e 5 dell’art. 119. Allo stesso tempo, gli enti territoriali devono concorrere ad assicurare la “sostenibilità” del debito della finanza allargata, corrispondente alla capacità di garantirne nel tempo l’ammortamento, in armonia con i vincoli euro-unitari.

Il fallimento nell’erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali e civili e nell’unità giuridico-economica della Repubblica (art. 120 Cost.), costituisce peraltro il limite dell’autonomia di bilancio.

La rapida escursione sugli emendamenti alla Carta fondamentale (in particolare, quelle sul riparto delle “responsabilità” tra Stato ed autonomie territoriali in materia di equilibrio, nonché quello sulla peculiarità dei contenuti dei parametri giuscontabili per le Regioni) evidenzia una rinnovata centralità della disciplina del bilancio nel sistema costituzionale. In questo rinnovato quadro sostanziale, oggetto (il rendiconto generale) e parametro del giudizio (il diritto sul bilancio) coincidono con quelli del modello del 1862 (artt. 29, 31 e 32 Legge 14 agosto 1862, n. 800, “compilati” nel testo unico del 1934), e tuttavia l’efficacia della decisione di parifica risulta accresciuta, per effetto di una rinnovata centralità normativa del bilancio e della sua struttura nel sistema costituzionale (L. n. 468/1978; L. cost. n. 1/12012 e art. 20 della L. n. 243/2012).

Tale centralità è emersa parallelamente al riconoscimento della capacità del bilancio di prescrivere e orientare, organizzando la pubblica amministrazione, mediante l’innovazione dell’ordinamento giuridico (teoria sostanziale della legge di bilancio). Tale rielaborazione dogmatica ha avuto espressione nella giurisprudenza costituzionale, che ha riconosciuto natura sostanziale e pienamente normativa alla legge di previsione (C. Cost. sent. n. 10/206) e a quella di rendiconto (C. cost. sent. n. 274/2017), a valle della L. cost. n. 1/2012.

A cagione di questo progressivo cambio di prospettiva, il rendiconto (piano dell'oggetto) è passato da una mera concezione atomistica di "conto di conti" (rendiconto, appunto, "generale", cfr. artt. 64 e 65 della L. n. 5026/1869), a quella "olistica" di strumento sintetico di evidenziazione degli equilibri nella continuità di bilancio, in connessione con la programmazione successiva. Per tale ragione il giudizio sul rendiconto non poteva più consistere nel mero confronto con la contabilità analitica sottostante (cfr. C. cost. sent. n. 121/1966 e n. 142/1968 e infine la sentenza sent. n. 244/1995, §3 *cons. in diritto*, che ha ammesso la "rilevanza" della legge di previsione in sede di parifica).

Parallelamente, sul piano del parametro, il giudizio di parifica si è proiettato a tutto il diritto "sul" bilancio e non solo al diritto "del" bilancio (precedente legge di previsione e di approvazione del rendiconto precedente).

Detto diversamente, il concetto di "leggi del bilancio", evocato dall'art. 39, comma 1 T.U. C.d.c., riguarda non solo le leggi che hanno ad oggetto il bilancio ed i suoi saldi, concretamente considerati (bilancio di previsione e consuntivo), ma anche le norme costituzionali e ordinarie che dettano la disciplina economico-finanziaria a cui tali documenti devono conformarsi: in particolare, le leggi "qualificate" ordinarie, che di tali precetti costituzionali sono attuazione.

Sul terreno ordinario, per gli enti territoriali, tali norme "qualificate" consistono principalmente:

- nel D.lgs. n. 118/2011 con i suoi allegati. Tale decreto contiene regole la cui inosservanza può ridondare sull'equilibrio espresso dai saldi: come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 279/2016 «*gli scostamenti dai principi del d.lgs. 118 del 2011 [...] non costituiscono solamente un vizio formale dell'esposizione contabile, ma possono risultare strumentali ad una manovra elusiva della salvaguardia degli equilibri [...]»;*
- nella Legge n. 243/2012, che declina i vincoli comunitari (art. 97 comma 1, art. 117 comma 1 Cost.) e quelli interni all'indebitamento (art. 119 comma 6 Cost.)

L'approdo di questa evoluzione è catturato con efficace sintesi nella sentenza n. 49/2018 della Consulta: «*In definitiva, la legge di approvazione del rendiconto – indipendentemente dalla compilazione e redazione dei complessi allegati al bilancio previsti dal d.lgs. n. 118 del 2011 – deve contenere, in coerenza con le risultanze di detti*

allegati, tre elementi fondamentali: a) il risultato di amministrazione espresso secondo l'art. 42 del decreto in questione; b) il risultato della gestione annuale inerente al rendiconto; c) lo stato dell'indebitamento e delle eventuali passività dell'ente applicate agli esercizi futuri.

Infatti, il primo risultato chiarisce la situazione economico-finanziaria al termine dell'esercizio in modo comparabile a quella dell'anno precedente e a quella che sarà determinata per l'esercizio successivo. Il secondo enuclea – dal contesto complessivo di cui al precedente punto a) – le risultanze della gestione annuale integralmente imputabile agli amministratori in carica. Il terzo fornisce il quadro pluriennale dell'indebitamento, consentendo una prospettiva di sindacato sia in relazione ai vincoli europei, sia in relazione all'equità intergenerazionale, strumento servente alla determinazione dei costi-benefici afferenti alle generazioni future con riguardo alle politiche di investimento in concreto adottate.

Tali elementi, indipendentemente dalla tecnicità degli allegati al bilancio, costituiscono appunto la necessaria attuazione degli evocati precetti costituzionali di natura finanziaria».

Sebbene, la Corte costituzionale si stesse esprimendo con riferimento alle parifiche regionali, la sentenza in argomento manifesta un cambio di paradigma normativo e giudiziario che riguarda tanto lo Stato che le Regioni; essa mette a fuoco il peculiare *thema decidendum* di un giudizio, dinanzi ad un magistrato speciale, che consiste nel riscontro di eventuali illegittimità nell'ambito di un giudizio di accertamento sui saldi espressi dal documento contabile.

Detto in altri termini, lo scopo e l'oggetto del giudizio di parifica diventa la verifica controfattuale e normativa della "sincerità" del bilancio e dei suoi saldi, in modo da evidenziare l'eventuale impatto di taciute illegittimità sulla dimostrazione dei risultati della gestione.

Non si tratta, peraltro, di un giudizio meramente tecnico, ma di un momento giurisdizionale che si inserisce direttamente nelle dinamiche democratiche.

La ragione della sua esistenza nel sistema è quello di rendere possibile un effettivo sindacato finanziario, non più esercitato solo in via orizzontale dalle assemblee legislative, ma in modo diffuso (e verticale), dai cittadini che conferiscono il "mandato elettorale", dando luogo alla c.d. "contabilità di mandato" (cfr. Corte costituzionale,

sentenza n. 49/2018, § 3 *cons. in diritto*). Per rendere possibile tale funzione “costituzionale” è necessario che il giudizio sia sottratto alle dinamiche del confronto politico e sia reso, invece da un giudice terzo e neutrale, dotato delle competenze tecniche per “intelligere” e rendere intelligibili i risultati della gestione di bilancio.

In quest’ottica, il giudizio di parifica e la Corte di conti sono strumenti di genuinità dei processi democratici (basati sulla dimostrazione e conoscenza dei risultati delle politiche, c.d. *accountability*), slegati da logiche sindacatorie di tipo maggioritario. Considerato, inoltre, il legame che nella democrazia costituzionale sussiste tra bilancio e diritti fondamentali (artt. 2 e 3, comma 2, Cost.), il giudizio contabile consente di attivare quello costituzionale nell’ipotesi di compressione indiretta del nucleo incompressibile dei predetti diritti (C. cost. sent. n. 275/2016) e di violazione della solidarietà intergenerazionale (C. cost. sent. n. 18/2019), verificando anche la razionalità e la proporzione tra funzioni da esercitare e correlative risorse attribuite (C. cost. sent. n. 10/2016 e n. 6/2019).

In quest’ottica, il precetto dell’equilibrio di bilancio è un valore costituzionale che non solo vive e si relaziona con gli altri valori, senza tiranneggiarli (C. cost. sent. n. 85/2013), ma rispetto ad essi si pone anche in chiave di stretta strumentalità funzionale.

Per altro verso, si rammenta, che il precetto dell’equilibrio è una clausola generale (C. cost. n. 184/2016 e n. 192/2012) la cui violazione è presidiata da un effetto normativo implicito e necessario, previsto dal sistema, ossia l’obbligo costituzionale di adottare misure correttive: in particolare, l’obbligo di adottare variazioni di bilancio (C. cost. sent. n. 250/2013). L’equilibrio va cioè inteso come un obiettivo da raggiungere continuamente attraverso l’assetto della bilancia, indefessamente turbato dalle contingenze economiche, piuttosto che come stato da preservare.

La dualità: equilibrio-misura correttiva, ed il contenuto prescrittivo-normativo delle seconde, infatti, ha corrispondenza nell’altra dualità: legge di rendiconto/legge di previsione, individuate dalla Costituzione come fonti necessarie (art. 81).

In primo luogo, l’aggancio tra bilancio e legge, attiva il sindacato democratico: realizza, cioè, un controllo democratico, attraverso gli organi rappresentativi e, più a monte, attraverso il sindacato elettorale.

La previsione della necessaria approvazione con legge del rendiconto e del bilancio di previsione, infatti, conferisce alla contabilità pubblica un contenuto

necessario e peculiare, rispetto alla contabilità privatistica, ossia una funzione di controllo democratico, che si realizza attraverso la procedura ed i contenuti prescrittivi della legge: in particolare, attraverso la funzione autorizzativa della spesa (e dell'indebitamento) del bilancio di previsione.

L'esito di tale controllo, infatti, si traduce in prescrizioni che sono, con la forza della legge, in grado orientare l'organizzazione e l'amministrazione dello Stato e della Repubblica.

In secondo luogo, esiste una implicita connessione funzionale tra rendiconto e previsione – presupposta dall'art. 81, ed avente fondamento nella tecnica contabile – secondo cui il primo accerta lo stato degli equilibri, la seconda orienta l'azione dell'ente territoriale. In ciò consiste il carattere di “clausola generale” dell'equilibrio, che rinvia, nella indeterminatezza delle sue fattispecie, tramite i concetti di rendiconto e bilancio di previsione, alle regole tecniche e alle altre norme dell'ordinamento giuscontabile, che tali stessi concetti presuppongono.

In terzo luogo, la soggezione costituzionale delle norme giuscontabili (ivi comprendendo le “leggi di bilancio”) al precetto dell'equilibrio (in grado di operare in assenza di norme interposte, per la sua completezza), implica poi la necessità di modifiche alle previsioni, ossia variazioni al bilancio di previsione.

L'art. 81 Cost., dunque, ha tre contenuti fondamentali: la necessaria articolazione del bilancio in “rendiconto” e “previsione” che si svolgono in continuità ed a formazione di un ciclo; la forma di “legge” per l'approvazione entrambi, nonché la soggezione di tali documenti al precetto dell'equilibrio, che proprio per la circolarità tra rendiconto e previsione si sviluppa in senso “dinamico”.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 comma 1 Cost, i contenuti dell'art. 81 Cost. si estendono analogicamente a tutte le amministrazioni che sono dotate di organi “legislativi”: di conseguenza si può affermare che, anche per le Regioni, il combinato disposto dell'artt. 81 e 97 comma 1 Cost prevede che effetto naturale (e normativo) di ogni accertamento sul reale stato dei saldi di bilancio, è la necessità di adottare conseguenti misure sul successivo ciclo di bilancio.

Le norme ordinarie che prevedono il diritto “sul bilancio” e di cui il giudizio di parificazione accerta la eventuale violazione, infatti, contengono le prescrizioni sulla corretta rappresentazione delle poste, per l'adeguata ricostruzione dei saldi.

Parallelamente, le stesse norme, indicano e prescrivono le azioni a garanzia del c.d. “equilibrio dinamico” e le conseguenti “misure correttive”.

Il giudizio di parificazione, infine, è un giudizio sullo stato delle relazioni finanziarie tra i vari livelli della finanza pubblica allargata, ossia tra enti della Repubblica, ai sensi dell’art. 114 Cost..

Parametro centrale, infatti, non è solo l’“equilibrio di bilancio”, ai sensi degli art. 81 e 97 Cost, ma anche l’art. 119 Cost.. Tale ultima disposizione distribuisce compiti e responsabilità per il rispetto effettivo dell’equilibrio di bilancio nei rapporti tra Stato-Regioni-enti locali. I controlli che la Corte dei conti esercita in via successiva sul bilancio (art. 20 della L. n. 243/2012) sono quindi un presidio giudiziario a garanzia dell’effettività di tali precetti e di tali relazioni.

Così inteso, il giudizio di parificazione conferma il ruolo “costituzionale” delle Corte dei conti e delle sue funzioni nell’ordinamento repubblicano.

Il ruolo della Corte dei conti è quindi strettamente intrecciato, sin dall’origine, con il funzionamento e le nervature essenziali dello Stato democratico, in ragione delle sue attribuzioni “costituzionali”.

In un sistema a Costituzione rigida, dove sono dettati precisi precetti costituzionali sul bilancio (L. cost. n. 1/2012), la Corte dei conti col giudizio di parifica si pone però in una rinnovata posizione di “ausiliarità”, con i governi e le assemblee legislative: la Corte dei conti non è più “ausiliaria” al solo Parlamento o al Governo, ma allo Stato-ordinamento, quale magistratura a presidio della sovranità democratica di cui all’art. 1, comma 2, Cost., esercitata, appunto, nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Questa peculiare funzione viene esercitata per scelta originaria da un giudice, con i suoi poteri, con piena distinzione di funzione e di ruolo rispetto ai soggetti ausiliati.

Quale giudice – e non mero apparato burocratico della Repubblica – la Corte dei conti è in grado di sollevare, in tale giudizio, questioni di legittimità costituzionale sul diritto che esso è chiamato ad applicare (tra le molte, sentt. n. 165/1963 e n. 121/1966; successivamente le sentt. n. 142/1968, n. 244/1995; n. 213/2008; n. 181/2015; n. 89/2017; n. 196/2018; n. 138/2019); in secondo luogo, in quanto giudice a cognizione piena ed esclusiva, può disapplicare le fonti secondarie in contrasto con la legge e con la Costituzione, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge abolitiva del contenzioso (L. n. 2248/1865, All. E, c.d. LAC, cfr. § 5).

In questa rinnovata “ausiliarietà”, il rapporto del giudizio di parificazione con la Costituzione e la Corte costituzionale è poi fondamentale per garantire l’effettività dei *dicta* del giudice contabile.

Considerato che il controllo (successivo) sul rendiconto è preliminare ad un successivo procedimento legislativo con cui il rendiconto stesso diventa “contenuto” di norme dell’ordinamento giuridico, la natura dichiarativa e giurisdizionale dell’accertamento contabile (cfr. C. cost. sent. n. 138/2019 a proposito della non assimilabilità di tale funzione a quella amministrativa, nemmeno secondo il paradigma della volontaria giurisdizione) potrebbe essere insufficiente a garantirne l’effettività.

Il rischio sarebbe infatti che tali *dicta* rimangano un mero *flatus vocis*, senza la relazione col Giudice delle leggi (violazione del principio dell’effettività giurisdizionale, ai sensi degli artt. 24 e 113 Cost.).

Inoltre, poiché la giurisdizione della Corte riguarda norme “qualificate” che attuano precetti costituzionali, la violazione o elusione di decisioni del giudice contabile potrebbe “ridondare” nella violazione della Costituzione.

Ne consegue che ove lo schema di rendiconto venisse introiettato dal legislatore regionale (o statale) senza eseguire i *dicta* giurisdizionali, si realizzerebbe, da un lato, la violazione di un giudicato a mezzo di una legge, dall’altro, per mezzo di tale violazione, una possibile elusione del precetto dell’equilibrio.

È chiaro che nel controllo successivo che il giudice contabile è chiamato ad effettuare, l’esistenza un simile contrasto costituirebbe oggetto di un accertamento preliminare, ed “evidenza” di un dubbio di costituzionalità sulle leggi (di bilancio e di rendiconto) successive che è chiamato ad applicare come presupposto normativo e contabile della rendicontazione stessa. In ipotesi del genere, il giudice del controllo si trova dinanzi alla necessità di sollevare questione di costituzionalità.

Va anche evidenziato però che l’eventuale giudizio di costituzionalità, incardinato in via incidentale dalla Corte dei conti, costituisce una *extrema ratio* rispetto all’immediato effetto normativo che nel nostro ordinamento dovrebbe conseguire alla constatazione di uno squilibrio di bilancio; ragione per la quale, in tale materia, si impone con maggiore forza la necessità di una “interpretazione conforme” e l’uso dei poteri di disapplicazione degli atti amministrativi costituzionalmente illegittimi, laddove non reso inutile dalla stessa legge.

In secondo luogo, la “guardiana” della Corte dei conti, rispetto ai valori costituzionali di bilancio, riguarda solo i principi posti a tutela degli equilibri economico-finanziari e da tutti gli altri precetti che custodiscono la sana gestione finanziaria (ex plurimis, Corte cost., sent. n. 181/2015).

La possibilità di evocare altri parametri, infatti, è sottoposta allo stringente criterio della “ridondanza” della violazione del parametro costituzionale sul precetto dell’equilibrio declinato nei richiamati parametri finanziari (C. cost. sentt. 196/2018, 138/2018, 146/2018). La “ridondanza” serve ad assicurare che la costruzione del bilancio avvenga in modo costituzionale, nel senso che tale artefatto – definito in tal senso “bene pubblico” (C. cost. n. 184/2016) – deve poter servire a condurre la politica di attuazione di beni e valori costituzionali. Non consente, invece, di sindacare la politica costituzionale in sé, nella discrezionalità del legislatore (art. 28 L. n. 83/1957), la cui incostituzionalità può semmai essere rilevata con altri mezzi di accesso al giudizio di costituzionalità.

3. Le norme procedurali e forma della decisione. Da un punto di vista strettamente procedurale, l’art. 1, comma 5, del D.L. n. 174/2012 ed il T.U. C.d.c. del 1934 (dal primo richiamato), contengono una disciplina assai scarna.

In proposito, occorre ricordare che il Testo Unico del 1934 (richiamato dall’art. 1, comma 5, del D.L. n. 174/2012) è una fonte di tipo compilativo, che ha conglomerato, con un atto dell’esecutivo, le varie fonti già vigenti senza innovare il loro contenuto. La sua forza normativa, dunque, discende dalla fonte riunita nella compilazione e non dal testo unico medesimo.

Il Testo Unico, in verità, contiene poche norme innovative e di coordinamento rispetto alle leggi previgenti (delega contenuta nell’art. 35 della L. n. 255/1933).

Mentre le norme sostanziali sono rimaste immutate (artt. 28-32 L. n. 800/1862, richiamate nelle rubriche dal Testo unico), sotto il profilo del rito la riforma del 1933-34 (artt. 39-41 T.U. 1214/1934 e R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, recante, il “regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti”) conteneva l’opzione per il rito “contenzioso”, procedendo ad un’unificazione procedurale. Infatti, nel nuovo regolamento di procedura, per il giudizio “sui” conti in generali, veniva disciplinati

esclusivamente il giudizio “di” conto, mentre scompariva ogni norma speciale per il giudizio di parifica.

Il giudizio “di” conto, nel suo archetipo, rimasto immutato sino al vigente Codice di giustizia contabile (D.lgs. n. 174/2016, artt. 137-150), costituisce l’unico altro tipo di giudizio “sui” conti cui l’interprete può fare riferimento al fine di rinvenire le indicazioni necessarie a celebrare il giudizio e garantire tutti gli interessi finanziari adespoti coinvolti nel momento della parificazione sul rendiconto generale della regione (come dello Stato).

Infatti, la norma del 2012 rinvia, mediante l’art. 40 T.U., alle “forme” della giurisdizione. Citando testualmente la norma richiamata, per la parifica regionale, come già quella per lo Stato, «*La Corte delibera sul rendiconto generale [...] a sezioni riunite e con le formalità della sua giurisdizione contenziosa*» (enfasi aggiunta).

Il giudizio di parifica, quindi, per via di tale rinvio, comporta – di necessità – l’individuazione di un sistema di regole normative di rango “primario”, tipiche del processo, al quale fare riferimento per la soluzione delle eventuali problematiche che insorgono nella sua celebrazione, stante la soggezione del “giudice” (anche del Controllo) soltanto alla legge (art. 101, c. 2, Cost.).

In proposito, le norme processuali del T.U. del 1934 che riguardano il giudizio di parifica sono ancora vigenti, atteso che il Codice di Giustizia contabile ha abrogato solo gli artt. 67-97 (cfr. art. 4, lett. b) dell’Allegato 3 del D.lgs. n. 176/2014).

In mancanza di una disciplina speciale, peraltro, ragioni di logica e di coerenza giuridica, oltre che di sistema, inducono ad individuare le regole di riferimento del giudizio di parificazione dei rendiconti generali delle regioni in quelle che si riferiscono al “giudizio sui conti”, le quali devono essere applicate analogicamente al primo, menzionato giudizio.

Attesa invece l’abrogazione del vecchio regolamento di procedura (R.D. n. 1038/1933) ad opera dell’art. 4 del D.lgs. n. 174/2016, deve dirsi che le norme procedurali del giudizio di conto sono ora rinvenibili nel Codice di giustizia contabile (c.g.c, D.lgs. n. 174/2016) nella Parte III (Giudizio sui conti), Titolo I (giudizio sui conti) .

Adottando il criterio dell’interpretazione storico-sistematica, infatti, appare evidente che le “formalità della giurisdizione contenziosa” cui si riferisce il Legislatore (art. 40 T.U. C.d.c.), sia per l’oggetto (l’obbligazione giuspublicistica di resa del conto,

adeguato e veritiero nei suoi saldi) sia per la natura accertativa-dichiarativa del pronunciamento finale (per il giudizio di conto, cfr. Sez. giur. Campania, sentenza 27 dicembre 2011 n. 2162) non possono che essere quelle del giudizio sul conto, il quale accerta la veridicità/attendibilità delle scritture. Esso costituisce l'unico modello processuale "contenzioso" sviluppato articolatamente dalla legge istitutiva della Corte dei conti (art. 10 L. n. 800/1864), nucleo normativo originario di *accountability* e *liability* degli agenti pubblici (laddove le "forme amministrative" a largo raggio, di tipo erariale, si sono sviluppate in un momento successivo, ossia negli anni '20 del secolo scorso, cfr. art. 82 e 83 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440).

Entrambi i giudizi, infatti, sono finalizzati all'accertamento della regolarità formale del conto e della legalità della gestione (corrispondenza sostanziale ai fatti di gestione).

Il richiamo delle "formalità della giurisdizione contenziosa" (art. 40 T.U. C.d.c), inoltre, ha operato fornendo la massima estensione dei poteri e dei rimedi di tutela del giudice comune Corte dei conti.

L'assimilazione del controllo sul rendiconto ad un giudizio contenzioso, *pleno iure*, consente infatti di accedere a tutti i poteri previsti per la giurisdizione ordinaria e amministrativa, in ragione delle diverse situazioni giuridiche tutelate (in particolare a quelli previsti dalla legge abolitiva del contenzioso del 1865).

Ed infatti, così come nel giudizio di conto è previsto il "rimedio" della pronuncia di condanna (nelle ipotesi in cui provvede in ordine alle responsabilità contabili dell'agente connesse alla gestione), nel giudizio di parificazione – che tra l'altro partecipa della "pienezza" dei poteri che sono tipici della giurisdizione per materia (cfr. *infra* § 4.5) – l'esito implicito è l'obbligo di ripristinare la rappresentazione (e quindi la programmazione) secondo gli equilibri non palesati nel conto presentato dall'amministrazione, che viene garantito eventualmente rimuovendo gli atti amministrativi che tale adempimento impediscono.

Così ragionando, in estrema sintesi, la struttura comune del giudizio "sul" conto, in termini di principi, si caratterizza per la:

- struttura inquisitoria, in relazione alla presenza di un "giudice relatore", titolare dell'istruttoria e della ricerca della "prova", previamente assegnato al conto con provvedimento presidenziale (art. 145);

- presenza del P.M. contabile, quale parte in senso sostanziale, dotata di poteri partecipativi ed eccezionalmente istruttori, oltre che – in ragione della impugnabilità di tutte le pronunce di accertamento emanate dalle Sezioni regionali di controllo (art. 11, comma 6, c.g.c.) – di potere di azione innanzi alle Sezioni Riunite in Speciale Composizione. Più nel dettaglio, ai sensi dell’art. 148 c.g.c., «3. *Nei giudizi di conto il pubblico ministero esprime il proprio avviso e rassegna le proprie conclusioni nell'interesse della legge e dell'erario, secondo le norme della presente Parte, nonché adotta ogni provvedimento di sua competenza, anche d'urgenza, a tutela delle ragioni erariali. 4. Durante l'esame giudiziale, il pubblico ministero non può disporre ulteriori accertamenti istruttori finalizzati a riscontrare la regolarità del conto, salvo che sussistano gravi ed urgenti motivi, di cui dà pronta e motivata comunicazione alla sezione giurisdizionale*»;

Pertanto, la struttura del giudizio di parificazione è allo stesso tempo inquisitoria e contenziosa, con la centralità dell’udienza di discussione, in cui tutti gli interessi finanziari collegati al conto giudicato devono avere adeguata rappresentazione.

Procedendo per analogia, dunque, la pronuncia della Sezione, nel giudizio di parificazione, ha tradizionalmente forma di “decisione” (a sottolineare il contenuto sostanziale tipico di una sentenza) ed è (per questo) pronunciata “in nome del popolo italiano”.

In secondo luogo, atteso che è l’amministrazione stessa ad essere presente in giudizio quale soggetto che predispone il “conto” (qui, “generale”, ossia conto dei conti) *ex adverso*, il P.M. contabile non può svolgere il compito di sostituto processuale della amministrazione medesima. Allo stesso tempo, il suo ufficio è irrinunciabile, atteso che la sua presenza ed il suo ruolo, costituiscono il fulcro del carattere “contenzioso” delle formalità della giurisdizione.

Il P.M. contabile, infatti, come nel giudizio di conto, non può non essere parte formale e sostanziale del processo. Pertanto, da un lato, si pone come veicolo di un interesse che deve essere diverso da quello della “parte” amministrazione, che predispone il conto esaminato ed è già presente in giudizio.

Inoltre, per la “generalità” del conto e la funzione del bilancio pubblico (cfr. C. cost. sent. n. 184/2016) Egli diviene veicolo processuale degli altri interessi giuridicamente

rilevanti al bilancio, svolgendo la funzione di aggregatore di tutti gli interessi finanziari adespoti della finanza allargata. Ciò accade con riguardo a tutti i livelli di governo che entrano in contatto col bilancio della Regione – sia nazionale (art. 114 Cost.), che eurounitario (art. 117 comma 1 Cost.) – con particolare riferimento alla effettiva osservanza delle norme sul c.d. “pareggio di bilancio” (ex artt. 9 e 10 della L. n. 243/2012).

Ed in questa ottica, infatti, la Procura erariale partecipa al giudizio con proprie conclusioni ed è legittimato a impugnare la decisione di parifica (SS.RR. sentenza n. 44/2017).

Per altro verso, le peculiarità proprie del giudizio di parificazione, legate essenzialmente alla esigenza di non interruzione del “ciclo” di bilancio (Cfr. SCR Campania decisione n. 110/2018/PARI; SS.RR. spec. comp. sentenza n. 23/12019/EL, SRC Campania pronuncia di accertamento n. 198/2019/PRSP), comportano un limite all’applicazione analogica, essendo il giudizio di parificazione connotato da un principio di speditezza ed economia dei mezzi.

Tali principi si ricavano dal collegamento tra il termine per approvare il disegno di legge e l’approvazione della legge di conto, previa effettuazione del giudizio di parificazione da parte della Corte dei conti.

Segnatamente, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. b) del D.lgs. n.118/2011 (nel testo introdotto dal d.lgs. 10 agosto 2014, n.126): *“le regioni approvano il rendiconto entro il 31 luglio dell’anno successivo, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 aprile, per consentire la parifica delle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti”*. La norma attiene infatti al processo di formazione del “rendiconto generale”, indicando il termine entro il quale la Giunta regionale deve emanare il conto e “funzionalizza” tale termine allo svolgimento del giudizio di parifica.

Sono dunque incompatibili le norme del giudizio di conto che comportano inutili appesantimenti procedurali, col limite del divieto di sacrificare un effettivo contraddittorio tra le parti e tra gli interessi rappresentati.

Anche per tale ragione, quindi, si comprende perché la Regione interviene senza “difesa tecnica” (da intendere come un legale iscritto all’albo) e compare nella pubblica udienza con il patrocinio di un proprio funzionario delegato (art. 148 c.g.c.)

La pienezza del sistema processuale compresa la “difesa tecnica”, poi, si riepande nelle forme del ricorso alle Sezioni Riunite in speciale composizione, ai sensi dell’art. 11, comma 6 c.g.c..

Tale norma, infatti, dispone che avverso le deliberazioni della sezione regionale di controllo della Corte dei conti nelle materie di contabilità pubblica, tra le quali appunto vi sono le decisioni sul giudizio di parificazione, è ammessa l’impugnazione alle Sezioni Riunite della Corte dei conti in Speciale Composizione in unico grado, con le forme e i termini del “giudizio ad istanza di parte” e, dunque, realizzando un *novum iudicium*.

Il quadro normativo processuale così ricostruito, va altresì completato con la menzione di altre fonti di cognizione.

Una raccolta ricognitiva di *standard* interpretativi sul giudizio di parificazione dei rendiconti generali delle Regioni, inoltre, si rinviene nella nota del Presidente della Corte dei conti n. 1250 del 15 maggio 2018 (“*Procedure per lo svolgimento dell’attività istruttoria e dell’udienza di parificazione del rendiconto generale della regione/provincia autonoma, per l’esercizio 2017*”), che proprio per la natura della fonte e dei suoi contenuti non costituisce “fonte” del giudizio, eppure mira a supplire all’incertezza derivante dalla mancanza di una disciplina specifica.

In definitiva, per quanto attiene alle forme processuali, il giudizio di parificazione realizza un controllo del bilancio nelle “forme contenziose”, ossia nelle “forme” del “giudizio di conto”, in quanto ad esso assimilabile sotto i profili gius-processuali di rilievo, sia oggettivi e soggettivi, ossia le peculiarità dell’oggetto e delle parti.

Chiarita la comune natura di giudizio di accertamento sul conto “generale”, dal punto di vista soggettivo:

a) da un lato, sia la stessa Amministrazione (intesa come rappresentanza politico-amministrativa della comunità territoriale) sta in giudizio come latrice di un interesse e come soggetto passivo dell’obbligo di resa del conto, veridico e corretto;

b) dall’altro lato, il Pubblico Ministero contabile, interviene e contraddice non come “accusa”, bensì nell’“interesse della legge”, ovvero della “finanza pubblica allargata”, operando quale aggregatore di interessi finanziari adespoti alla corretta rappresentazione e gestione del bilancio.

4. Il thema decidendum (l'oggetto del giudizio). L'istruttoria ha riguardato i principali saldi del rendiconto, spaccettandoli nella loro composizione, includendo le informazioni *a latere* che provengono dal consolidato della sanità (art. 32 D.lgs. n. 118/2011) nonché dai bilanci consolidati (GSA e bilanci delle aziende sanitarie).

L'analisi ha dato esiti sostanzialmente positivi, dimostrando un netto miglioramento, nel quinquennio, della qualità del bilancio e della sua capacità rappresentativa, soprattutto in termini di "sincerità".

La prospettiva da cui ha mosso l'istruttoria è quella della capacità del bilancio, nella fase "rendiconto", di esprimere e rappresentare effettivamente gli equilibri e la sostenibilità del bilancio, declinando lo stesso equilibrio, in quello specifico del settore sanitario, che impone una perfetta perimetrazione e destinazione delle risorse alla spesa conferita a livello generale per la garanzia uniforme dei LEA.

In quest'ottica, di seguito si chiariscono: a) l'esatto oggetto del giudizio di parificazione (in particolare l'estensione del *thema decidendum* a documenti che non fanno parte formalmente del rendiconto generale, ex art. 63 D.lgs. n. 118/2011, ma che possono impattare, in modo indiretto, sul risultato di amministrazione) ; b) i poteri del giudice in sede di parificazione.

Nell'ambito dell'odierno procedimento, l'istruttoria si è concentrata sulle poste principali e sui fondi che compongono il risultato di amministrazione e, parallelamente, sulla verifica della regolarità del processo di gestione della crisi e del rientro del disavanzo sanitario. All'uopo sono state indagate le connessioni tra il primo saldo e quello del settore sanitario.

Cionondimeno, giova rammentare che la parifica non è una certificazione, come si cercherà di chiarire tra breve: la mancata rilevazione di un'anomalia, potenzialmente rilevabile in sede di verifiche e campionamenti, ma non emersa, non preclude la rilevabilità nei successivi cicli di bilancio. Al contrario, la "non parificazione" di poste ha effetti costituzionalmente obbligatori, facendo eventualmente "stato" nei termini che si spiegheranno.

Le affermazioni che precedono dipendono dalla natura della giurisdizione esercitata e dalla assenza di parti titolari di interessi di cui possono "disporre". Trattasi, anzi, di interessi che devono avere tutti occasione di essere compiutamente rappresentati innanzi al giudice contabile.

4.1. *L'oggetto formale e la giurisdizione di diritto obiettivo.* Il giudizio di parifica, infatti, si svolge nell'ambito di una giurisdizione di diritto obiettivo che si instaura con la *fictio iuris* della presentazione del "conto" generale da parte dell'amministrazione. In ragione di tale *fictio iuris*, l'ambito del *thema decidendum*, e quindi del futuro *decisum* (nonché dei suoi effetti), sono determinati dallo stesso conto, che proietta la decisione su precisi esercizi finanziari e date.

In pratica la finzione "dispositiva" serve ad incardinare la cognizione di diritto obiettivo sul bilancio di un esercizio e, di riflesso, implica la verifica la legittimità di rappresentazione dei fatti sottostanti alle scritture riportate nel conto generale.

L'oggetto del giudizio, infatti, è il rendiconto generale, quale espressione del dovere/funzione di "rendicontare": di conseguenza, il giudizio della Corte dei conti non può essere replicato successivamente in caso di modifica o di ri-presentazione di un nuovo rendiconto, ma si intende instaurato ed eventualmente esaurito con il giudizio del primo rendiconto trasmesso (*ne bis in idem*, cfr. SRC Abruzzo, decisione n. 120/2018/PARI), assumendo, in tal modo, la connotazione di una sorta di *iudicium imperio continens*, vale a dire dell'esercizio di una giurisdizione collegata al tempo dell'esercizio di un ufficio. La presentazione del rendiconto consuma il potere di attivare la cognizione della Corte dei conti.

Il "rendiconto generale", infatti, è il "conto" della gestione che emerge e viene sintetizzato sulla base delle scritture analitiche sottostanti e, in ultimo, con il fatto gestionale rappresentato. In tale qualità, il rendiconto è una scrittura contabile complessa di terzo grado che muove da una contabilità analitica (in forma di registrazione contabili periodiche, scrittura contabili di secondo grado) e dai c.d. documenti giustificativi (ossia i documenti contabili di primo grado, in gergo noti come "pezze").

Per il settore sanitario, queste scritture sottostanti sono prevalentemente a carattere economico-patrimoniale, stante il regime previsto dal Titolo II del D.lgs. n. 118/2011 (cfr. *infra*) e vengono a declinarsi, in termini finanziari, sul conto del bilancio, in un sistema peculiare di accertamento e impegno "automatico" in tendenziale pareggio contabile (cfr. art. 20 D.lgs. n. 118/2011).

In ogni caso, la scrittura di terzo grado costituisce la sintesi di una preliminare opera di revisione amministrativa delle scritture e dei saldi che, con particolare riguardo alla

contabilità finanziaria, culmina nel riaccertamento ordinario, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011.

L'operazione di riaccertamento coinvolge indirettamente tutte le componenti del risultato di amministrazione. Non solo la gestione dei residui, quindi, ma anche gli effetti sugli accantonamenti e sui vincoli (in particolare il fondo pluriennale vincolato, gli accantonamenti, al fondo crediti dubbia esigibilità e i fondi i vincolati, cfr. D.lgs. n. 118/2011, All. 4/2, § 9.3). Similmente a quanto accade per il riaccertamento straordinario, al termine del riaccertamento ordinario si provvede alla «individuazione delle quote accantonate, destinate e vincolate del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, con particolare riferimento ai vincoli determinati dalla eliminazione dei cd. impegni tecnici» (v. punto 5, lettera a del paragrafo 9.3 dell'allegato 4/2).

Tali scritture, di primo, secondo e terzo grado, nonché la documentazione del riaccertamento sono essenziali al giudizio e non possono essere sottratti, in termini istruttori, alla Corte dei conti, pena l'impossibilità del giudizio e l'esito della non parificazione, non essendo possibile, nel nostro ordinamento, una pronuncia di *non liquet*: tali elementi istruttori sono allocati presso l'ente (che ha l'obbligo di renderli disponibili) o in scritture e base dati segnaletiche, direttamente accessibili dalla Magistratura.

Il conto "generale" fa dunque parte di un procedimento amministrativo e legislativo complesso il cui esito sarà quello di quantificare gli effetti del ciclo sul bilancio in corso, facendo transitare i saldi "presunti" della pregressa legge di bilancio di previsione, a saldi e scritture "accertati" (cfr. C. cost. sent. n. 70/2012).

Segnatamente, la rendicontazione, a valle di tali scritture e del riaccertamento, deve constare (art. 63 D.lgs. n. 118/2011):

- i. del conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria (*cash accounting*, ai sensi dell'Allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011). Ai sensi dell'art. 63 D.lgs. n. 118/2011, vanno considerati parti integranti del "conto del bilancio":
 - o i relativi riepiloghi, segnatamente individuabili:
 - nella relazione sulla gestione (che costituisce la narrazione sintetica delle vicende gestionali), fornendo il "resoconto", vale a dire le informazioni qualitative, ad esplicazione dei numeri del rendiconto conto generale;

- negli allegati previsti dall'articolo 11 comma 4 del D.lgs. n. 118/2011;
- nell'elenco delle delibere di prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste, di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 118/2011, con l'indicazione dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti;
- nel prospetto relativo alla gestione del "perimetro sanitario", di cui all'art. 20 comma 1;
- i prospetti dei saldi, contenuti:
 - nel c.d. quadro generale riassuntivo,
 - nel prospetto di verifica degli equilibri;
- ii. nonché dal conto economico e dallo stato patrimoniale (*accrual accounting*, secondo la disciplina dettata dall'All. 4/3 del D.lgs. n. 118/2011).

La rendicontazione è dunque l'esito di un procedimento amministrativo che parte dalle scritture dell'anno precedente, si svolge nei successivi aggiornamenti (tramite scritture di secondo grado, nei limiti del bilancio di previsione), ed esista nel riaccertamento ordinario.

In tale prospettiva, la rendicontazione è un atto amministrativo di certazione, strumentale al successivo procedimento di approvazione della legge di rendiconto (cfr. art. 18 D.lgs. n. 118/2011) il cui contenuto consiste in una dichiarazione di scienza in ordine ad una serie complessa di fatti. Tale atto di certazione, oggetto del giudizio, ha la funzione di «*riassumere e dimostrare "i risultati della gestione", sia per gli aspetti propriamente finanziari (cosiddetto "conto del bilancio"), sia per gli aspetti propriamente patrimoniali (cosiddetto "conto generale del patrimonio") [oggi Conto economico e Stato patrimoniale]*» (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 142/1968).

Il giudizio della Corte dei conti si svolge su tale atto complesso, che produce effetti *ex se*, in termini certificativi e prescrittivi sul ciclo di bilancio in corso.

Tuttavia, come si vedrà a breve, oggetto della cognizione non è il rendiconto in sé, ma il rendicontare: il dovere di dare conto, cioè, correttamente, *secundum ius*, dell'azione amministrativa. Gli esiti del rendicontare, peraltro, possono essere misurati, alla stregua di parametri normativi, solo attraverso il prodotto di tale complesso procedimento contabile.

Poiché l'oggetto formale del giudizio è costituito dal rendiconto, *recte*: dalla rendicontazione generale (art. 1, comma 5, del D.L. n. 174/2012) – la quale deve essere predisposta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 del D.lgs. n. 118/2011 – che è lo strumento di rappresentazione chiara e veridica dello stato degli equilibri e della sostenibilità delle passività accumulate, l'oggetto formale è solo lo strumento attraverso cui giungere al sindacato dell'oggetto sostanziale, costituito dal bilancio come ciclo.

In quest'ottica famulativa, il giudizio della Corte dei conti, in termini formali, implica, in primo luogo la verifica dell'adempimento dell'obbligo di rendere il conto in ordine ad un dato esercizio finanziario e su quell'esercizio finanziario di instaurare il giudizio.

La Regione Campania vi ha adempiuto con la massima diligenza possibile, attesa la complessa vicenda che ha portato al ritardo nell'approvazione dei rendiconti negli anni precedenti.

Inoltre, sul piano formale il conto sintetico e generale deve essere raffrontato (cioè "parificato") con le scritture sottostanti.

In secondo luogo, ma non per importanza, esso si incentra sulla veridicità delle attendibilità della rappresentazione, sinteticamente espressa nei saldi.

4.2. *L'oggetto sostanziale.* Infatti, sebbene il primo oggetto del giudizio di parifica sia il "conto" così come "accertato" per via amministrativa dalla stessa amministrazione (la sua conformità con le scritture analitiche sottostanti e, in ultimo, con il fatto gestionale rappresentato), l'oggetto sostanziale rimane sempre il bilancio, inteso come "bene pubblico" (cfr. Corte Cost., sentenze n. 184/2016, n. 228/2017, n. 274/2017, n. 80/2017, nonché Consiglio di Stato, sez. IV, sentenze 2200 e 2201/2018).

Poiché il bilancio è un "ciclo" in continuo divenire, ad essere accertato è lo «*stato del bilancio (recte: dei suoi equilibri) ad una determinata data [...], che si articola nella continuità delle scritture, dei rendiconti e dei loro effetti sulla programmazione*». Di conseguenza, «*si può affermare che [...] nel procedimento di controllo di legittimità-regolarità delle Sezioni regionali, oggetto del giudizio è sempre il "bene pubblico" bilancio [...] e la sua conformità al diritto ed in particolare alla clausola generale di equilibrio (cfr. Corte cost. sent. n. 192/2012) (cfr. Corte dei conti, Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 23/2019/EL).*

Il rendiconto, infatti, è un atto facente parte di un ciclo di gestione, che può determinare la necessità o possibilità di comportamenti nel successivo ciclo.

Tali comportamenti possono essere: a) necessari (effetto prescrittivo), ai fini del mantenimento o ripristino degli equilibri (saldi negativi), oppure b) rimessi alla scelta politica dell'ente (effetto facoltizzante), in caso di saldo positivo.

Detto in altri termini, l'atto amministrativo "rendiconto" ha un contenuto sostanziale rivolto allo stesso ente che lo approva; tale contenuto è espresso dai saldi che possono ridondare nella necessità di misure correttive a fronte di eventuali squilibri evidenziati (nelle forme di vari disavanzi, cfr. prospetto di cui all'Allegato 4/1 del D.lgs. 118/2011, § 9.11.7) o dell'accertamento di nuove risorse finanziarie *in patrimonio*, in termini di avanzo disponibile, da "allocare" (cfr. C. cost. sent. n. 184/2016) in stato di equilibrio (cfr. in tal senso C. cost. n. 247/2017 a proposito dell'avanzo libero e del suo rapporto con l'autonomia dell'ente regionale)

Nel primo caso, si accerta un obbligo giuridico e contabile di rientro, *ergo*: un "debito" di diritto pubblico, che l'ente ha figurativamente verso sé stesso al fine di riportare la gestione in equilibrio. Il disavanzo, infatti, è anch'esso una voce che si "riverbera" sulla gestione di bilancio degli esercizi successivi, non in termini facoltativi o discrezionali, ma in modo obbligatorio e in termini di spesa (necessità dell'applicazione del disavanzo come prima voce di spesa negli esercizi seguenti).

Nel secondo caso, invece, si individuano facoltà di applicazione di riserve in esercizi successivi (anche in forme di "saldo contabile primario effettivo", applicabile negli esercizi successivi senza pregiudicare la sostenibilità finanziaria agli esercizi successivi, cfr. SRC Campania, decisione n. 110/2018/PARI, All. A, § 4).

Sicché, il rendiconto generale, quale oggetto formale, costituisce solo una mera e tomografica espressione di un "ciclo", il cui contenuto sostanziale è costituito dagli effetti certificativo/prescrittivo sul ciclo di bilancio, evidenziato tra i riepiloghi allegati allo stesso rendiconto e a loro volta oggetto di parificazione.

Ci si riferisce, in particolare, al prospetto sulla distribuzione dei disavanzi da recuperare nel successivo ciclo previsionale, sulla base delle prescrizioni del modello riportato nel principio contabile 4/1, § 9.11.7 (introdotto dal D.M. 4 agosto 2016. Lo stesso prospetto è previsto per la nota integrativa, per quanto concerne il bilancio di previsione).

Mentre la prima parte del prospetto contiene la certificazione della composizione del risultato di amministrazione e dell'eventuale disavanzo, la seconda sezione del prospetto (Allegato 4/1 del D.lgs. 118/2011, § 9.11.7) quantifica l'effetto prescrittivo sui successivi esercizi. Tale effetto, ovviamente dipende:

- a) dalla corretta determinazione (e riaccertamento) di ciascuna componente di disavanzo nelle varie annualità rendicontate (prima sezione del prospetto dell'Allegato 4/1 del D.lgs. 118/2011, § 9.11.7);
- b) dalla ricostruzione del percorso di rientro rispetto a ciascun "tipo" di disavanzo via via emerso nel corso degli anni, nonché dalla eventuale annotazione e "accertamento" di ritardi sullo stesso.

4.3. Il giudicato contabile "formale" della parifica e gli effetti della c.d. parifica con riserva. Da quanto sopra, ne riviene che il documento "rendiconto" appare solo come una rappresentazione bidimensionale delle conseguenze contabili delle scelte allocative in termini di risorse ed impieghi (cfr. Corte costituzionale n. 184/2016), mentre oggetto sostanziale e quadrimensionale (in quanto non include solo lo stato vivo e solido delle finanze, ma anche la sua declinazione nel tempo) è sempre il bilancio inteso come "bene pubblico" (cfr. Corte Cost., sentenze n. 184/2016, n. 228/2017, n. 274/2017, n. 80/2017, nonché Consiglio di Stato, sez. IV, sentenze 2200 e 2201/2018).

Ad essere accertato è, cioè, lo «*stato del bilancio (recte: dei suoi equilibri) ad una determinata data e poiché il bilancio è un ciclo, che si articola nella continuità delle scritture, dei rendiconti e dei loro effetti sulla programmazione, si può affermare che [...] nel procedimento di controllo di legittimità-regolarità delle Sezioni regionali, oggetto del giudizio è sempre il "bene pubblico" bilancio [...] e la sua conformità al diritto ed in particolare alla clausola generale di equilibrio (cfr. Corte cost. sent. n. 192/2012) (Corte dei conti, Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 23/2019/EL).*

Tale giurisdizione, piena e per materia, è:

a) quanto a *causa petendi*, estesa ad ogni situazione soggettiva meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico (cfr. Sezioni riunite, sentenza n. 17/2019/EL), collegata alla corretta determinazione delle poste e dei saldi di bilancio sulla base dei fatti di gestione;

b) quanto a *petitum*, veicolato dalla *fictio iuris* della instaurazione del giudizio da parte dell'amministrazione regionale.

Di conseguenza, atteso che l'oggetto sostanziale del giudizio è il rendiconto, quale espressione inscindibile del ciclo di bilancio, e che sussiste il divieto generale di *non liquet*:

- una volta instaurato il giudizio sul conto, il giudice deve emettere un giudizio. Eventuali rettifiche, ritiri o revoche dell'atto formale (del documento), non possono essere considerate che dichiarazioni integrative o comportamenti rilevanti ai fini della valutazione della verità e regolarità del conto in senso sostanziale;

- eventuali ripresentazioni di un conto per lo stesso anno, incorrono del divieto di *ne bis in idem* (in termini SRC Abruzzo, decisione n. 120/2018/PARI);

- il giudizio non attribuisce nuovi effetti giuridici ad un atto in sé perfetto e responsabile degli effetti certificati e prescrittivi che l'ordinamento vi riconduce, in forza della presunzione di legittimità degli atti amministrativi. Sicché il giudizio di parificazione non è una "certificazione" dell'atto.

Il giudizio negativo di accertamento della Corte dei conti, per contro, può determinare, *ope legis*, la caducazione degli effetti certativi e prescritti del riaccertamento, nonché del conto finale, con effetti sull'autonomo, ma collegato, procedimento legislativo di approvazione del rendiconto. Su tale procedimento, produttivo di un atto sussiste un altro controllo (ossia sul consuntivo, approvato con legge, cfr. l'art. 1, comma 3, del D.L. n. 174/2012), il giudizio di parificazione non incide direttamente: esso, infatti, non è un controllo di tipo preventivo su un atto legislativo, sul quale, peraltro, sussiste la giurisdizione esclusiva della Corte costituzionale (Corte cost., sent. n. 39/2014). Sicché solo l'eventuale giudizio negativo di parifica "fa stato" in senso sostanziale.

La parifica "con riserva", invece, è una decisione, o un capo di decisione, in cui la Corte dei conti invita l'amministrazione regionale a rendere una determinata prassi contabile conforme alla legge, indicandogli i criteri a cui uniformarsi, pena il rischio di incorrere in una non parifica in futuro.

Questa opzione decisoria viene perseguita quando l'irregolarità non ha impattato immediatamente sul conto, ma rischia di farlo successivamente (rischio futuro, non attuale), incidendo solo potenzialmente, anche in prospettiva, sulla sincerità dei saldi e degli equilibri in esercizi successivi.

Altra ipotesi può consistere nel riscontro di irregolarità che per circostanze normative, interpretative ed amministrative sono di fatto non imputabili alla stessa amministrazione, la quale non può da sola rimuovere le criticità rappresentative con la modifica del rendiconto, se non con la collaborazione di terzi soggetti pubblici e in tempi ampi.

Si tratta di decisioni che in larga parte hanno le stesse caratteristiche ed effetti, sul piano contabile, delle “sentenze monito” della Corte costituzionale e che si riscontra in alcuni precedenti di questa Sezione (decisioni n. 285/2016/PARI; n. 65/2017/PARI; n. 110/2018/PARI a proposito della situazione riscontrata sul piano della cassa).

In caso di parifica e di parifica con riserva (entrambi giudizi positivi), peraltro, l’esito del giudizio non preclude alla Sezione di accertare l’irregolarità come rilevante sui saldi sugli esercizi successivi. Il giudicato (che l’esito positivo produce), infatti, impedisce al giudice di accertare una diversa consistenza dei saldi e delle poste approvati dall’amministrazione con riguardo ad esercizi precedenti (giudicato formale), ma questi può sempre rilevarlo con l’occasione del giudizio di parifica in esercizi successivi (come del resto può l’amministrazione in autotutela, con il riaccertamento del risultato di amministrazione dei saldi negli esercizi successivi).

Sicché la pronuncia non preclude al giudice di rilevare che la irregolarità, radicata in esercizi precedenti, è diventata rilevante per il conto negli esercizi successivi.

Tanto vale per le parifiche con riserva che con questo giudizio di emettono sulla cassa e per taluni rischi e oneri non rilevati nel fondo rischi.

4.4. La cosa giudicata sostanziale in caso di giudizio di non “*non parificazione*”. In buona sostanza occorre tenere distinto l’effetto certativo e prescrittivo dell’atto amministrativo “rendiconto” rispetto a quelli dell’accertamento giurisdizionale, reso con il giudizio di parificazione.

L’accertamento giurisdizionale, infatti, interviene sulla sostanza della relazione tra il bilancio (il bene della vita) e gli interessi pubblici in gioco (in primo luogo, quello dell’apparato amministrativo e politico, rappresentato dall’amministrazione pro tempore) solo in sostituzione e *in contrariis* di quanto “certato” in via amministrativa.

Pertanto gli effetti del *dictum* giudiziale (la decisione di parificazione) sono diversi a seconda che l'accertamento del giudice sia positivo (parifica) e o negativo (non parifica, anche parziale).

Nel primo caso, l'effetto certativo/normativo del rendiconto rimane quello dell'atto amministrativo, che si produce per effetto della presunzione di legittimità degli atti amministrativi.

In tale ipotesi, la decisione giurisdizionale produce solo un effetto di giudicato in senso formale, rendendo incontestabile il conto per lo stesso giudice nell'ambito del medesimo procedimento, correlato ad una certa annualità. Ed infatti, come già detto, il giudice non può più pronunciarsi sul conto della stessa annualità, anche successivamente ripresentato, per il principio del "ne bis in idem" (SRC Abruzzo, decisione n. 120/2018/PARI).

Del resto, l'effetto della parificazione non potrebbe essere "sostanziale", poiché rimane in potestà dell'amministrazione, rilevare, nel corso dei procedimenti amministrativi successivi, eventuali fatti o errori non riscontrati in fase di rendicontazione, ad esempio, registrando squilibri che possono richiedere una immediata modifica del risultato di amministrazione presunto e una correlata variazione, in assestamento, del bilancio di previsione.

Inoltre, è la stessa legge ad imporre di rivalutare negli esercizi successivi poste e saldi risalenti, attraverso il riaccertamento ordinario di cui all'art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011, nel presupposto di una sopravvenuta presunzione di inattendibilità delle poste presunte e non riaccertate al termine del successivo esercizio finanziario.

A ben altre conclusioni si perviene in ipotesi di pronuncia negativa di parificazione.

In questo caso, l'effetto del *dictum* è "sostanziale" e presenta i contenuti in grado di "fare stato", nelle varie forme declinate dalla giurisprudenza (quali, ad esempio la parifica parziale e la "non parifica tecnica").

L'accertamento giurisdizionale, invero, produce altresì un effetto caducatorio rispetto alla "certazione"/normazione compiuta dall'amministrazione: a) invertendo la presunzione di legittimità amministrativa; b) accertando il diverso fatto di gestione e i suoi effetti sul saldo laddove quantificato; c) determinando effetti conformativi in termini di necessità di modifica delle scritture e quindi sul bilancio di previsione.

In definitiva, l'oggetto del giudizio è la verifica sulla corretta determinazione dei saldi medesimi e dei conseguenti effetti di legge sul ciclo di bilancio; esso consiste quindi nella verifica della non contrarietà al precetto dell'equilibrio, non solo del rendiconto in sé, ma anche dei suoi effetti sul ciclo di bilancio.

Per queste ragioni, gli effetti del giudicato contabile non “coprono [né] il dedotto [né] il deducibile”, ma – come avviene nel giudicato costituzionale – esso ha un effetto sostanziale solo nel caso di accertamento di una illegittimità/irregolarità con impatto sul conto, ossia limitatamente alle determinazioni del giudice che hanno accertato una realtà giuridico-contabile in contrasto con il parametro normativo. In tali casi l'accertamento si sostituisce rispetto alla situazione “certata” dall'amministrazione e “fa stato”, in modo inamovibile per la stessa, rispetto alla data contabile e su quelle successive, per il principio di continuità del bilancio.

Peraltro, la “certazione” dell'amministrazione si presume corretta e continua ad operare in base a tale presunzione se non interviene un accertamento di segno opposto ad opera dell'organo giudiziario.

L'“accertamento” giudiziale, in tale caso, può comportare, *ope legis*, effetti caducatori sugli atti e conformativi sulla successiva azione amministrativa (anche in sede legislativa).

5. Poteri decisorii del giudice ed esito del giudizio di parificazione. Rilevazione in motivazione delle sole anomalie. L'ampiezza degli effetti caducatori e conformativi si comprende solo riferendosi alla natura della giurisdizione esercitata, che è costituzionalmente “piena” e “per materia” (art. 103 comma 2 Cost.). In proposito, occorre rendere evidente che tra le “materie” richiamate dall'art. 103, Cost. vi è il bilancio ed il rispetto del diritto sul bilancio; si tratta cioè di una “materia” a diretta codificazione costituzionale; segnatamente, afferisce alla materia del bilancio la verifica della loro conformità al diritto non solo del bilancio, ma anche degli atti che ne costituiscono attuazione (art. 100 comma 2 Cost.).

La continuità tra le due norme costituzionali citate, infatti, è stata variamente sottolineata dalla giurisprudenza comune, sia contabile che ordinaria. (cfr. in particolare, SS.RR. in Speciale Composizione, sentenza n. 2/2013/EL e nn. 17 e 23/2019/EL, nonché Cassazione, Sezioni unite, sentenza n. 22645/2016).

Inoltre, il collegamento tra le due norme e le funzioni della Corte emerge dalla giurisprudenza costituzionale sul danno erariale e sugli “agenti contabili”, laddove il Giudice delle leggi riconosce che la “ragione” della giurisdizione contabile “sui conti”, si sostanzia nell’*expertise* di tale giudice correlata a norme che sono poste a tutela della integrità del patrimonio pubblico e del pubblico danaro. In particolare, la Consulta ha affermato che *«É principio generale del nostro ordinamento che il pubblico denaro proveniente dalla generalità dei contribuenti e destinato al soddisfacimento dei pubblici bisogni debba essere assoggettato alla garanzia costituzionale della correttezza della sua gestione, garanzia che si attua con lo strumento del rendiconto giudiziale»*. Il rendiconto, degli agenti contabili e quello generale degli enti territoriali, quindi è sottoposto ad un controllo giurisdizionale “necessario” e “obbligatorio”, in quanto *«a nessun ente gestore di mezzi di provenienza pubblica [...] e valori di proprietà dell'ente è consentito sottrarsi a questo fondamentale dovere»* (cfr. in particolare le sentenze n. 114/1975 e n. 1007/1988).

In buona sostanza, il controllo giurisdizionale quantunque abbia ad oggetto la verifica generale della legittimità della gestione del bilancio, “fa stato” solo se ed in quanto la medesima illegittimità ridondi in un inadempimento di obblighi pubblici. Questi, nel caso dei conti “generali” dello Stato e delle Regioni, consistono negli obblighi di assicurare l’“equilibrio di bilancio”, la sua trasparenza e la sostenibilità del debito (quest’ultima a garanzia dell’erogazione delle prestazioni costituzionalmente necessarie).

L’osservanza della legge, infatti, rivela solo se sussiste una eziologia con la garanzia ed il dovere di protezione di questi fondamentali beni-valore di rilevanza costituzionale.

Sicché si può procedere alla applicazione analogica dell’art. 149 c.g.c., che consente di effettuare il discarico sulle poste che non sono oggetto di pronuncia negativa, ovvero la rettifica o la liquidazione dell’“obbligo di rientro” del soggetto che presenta il conto. *Mutatis mutandis*, per il giudizio di parificazione, in caso di “non parifica”, si determina una rettifica *ex lege* dei saldi finali dichiarati, con una diversa conformazione degli obblighi (di rientro) e le facoltà (di applicazione del risultato di amministrazione) che ne derivano, assicurando l’effettività del precetto costituzionale dell’equilibrio/sostenibilità nel ciclo di bilancio.

L'equilibrio e la sostenibilità (il primo afferente al complesso delle entrate e spese, il secondo alle passività accumulate con il mercato) sono infatti declinazioni della stessa "clausola generale" (che mira a garantire funzionalità dei processi democratici e continuità della Repubblica in solidarietà tra le generazioni: «una clausola generale in grado di operare pure in assenza di norme interposte quando l'antinomia coinvolga direttamente il precetto costituzionale: infatti "la forza espansiva dell'art. 81, quarto [oggi terzo] comma, Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile' (sentenza n. 192 del 2012)" (sentenza n. 184 del 2016)» (sentenza n. 274 del 2017)»).

L'equilibrio deve essere garantito in modo parallelo e non scindibile a livello di "micro" e "macro" gestione di bilancio (SRC Campania parere n. 197/2019/PAR), tenendo presente che "copertura finanziaria ed equilibrio integrano la medesima clausola generale"; ciò avviene, da un lato, mediante la complessiva capacità delle entrate di sostenere le spese, anche di rientro dall'indebitamento (dimensione "macro" del bilancio nella sua "unità", cfr. D.lgs. n. 118/2011, All. n. 1), per altro verso, in prospettiva "micro", sul terreno delle risorse a copertura delle singole spese, ai sensi dell'art. 81 comma 3 Cost.: «copertura economica delle spese ed equilibrio del bilancio sono due facce della stessa medaglia, dal momento che l'equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse» (Corte costituzionale, sentenza n. 227/2019).

Inoltre, sono oggetto di sindacato potenziale (e pregiudiziale) gli atti di gestione che ridondano sugli equilibri di bilancio (in quest'ottica cfr. C. cost. n. 196/2018, n. 138/2019 e n. 146/2019) ed altresì le norme regolamentari (cfr. art. 3, comma 6, del D.lgs. n. 118/2011) che possono porsi in contrasto con il precetto dell'equilibrio che, come si è visto, è un precetto in grado di travolgere la validità di norme e atti "a valle".

La Corte dei conti in sede di parifica deve quindi effettuare un accertamento incidentale e pregiudiziale di conformità alla clausola generale di atti/norme, poiché, come evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale, il precetto dell'equilibrio così configurato si mostra come una norma imperativa di cui deve essere assicurata l'"effettività".

Del resto, in base agli artt. 2 e 3 del Codice di giustizia contabile, la giurisdizione della Corte di conti si esercita garantendo “effettività” e “concentrazione” delle tutele.

Quanto al pre-citato art. 3, in particolare, si ricorda che esso concentra presso la Corte dei conti le tutele degli interessi e dei diritti, su cui la Corte medesima ha giurisdizione, nella specie gli interessi pubblici soggettivati dall’amministrazione che presenta il rendiconto generale, ovvero gli altri interessi finanziari adespolti meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico, aggregati dal P.M. contabile e veicolati dal PM medesimo nel giudizio di parificazione, tramite la sua partecipazione al relativo procedimento.

Quindi, laddove si riscontrino atti amministrativi della Regione o anche statali, anche a contenuto normativo: a) che costituiscono il presupposto di movimentazione contabile di poste del rendiconto, b) di cui si accerti l’illegittimità per contrarietà alla legge (e ai principi generali dell’ordinamento), la Corte ha il potere-dovere di rimuovere e/o disapplicare tali atti, in forza della propria giurisdizione *ratione materiae*, “piena” ed esclusiva (art. 103 comma 2 Cost.).

Come affermato da antica dottrina, essendo la Corte dei conti l’unico giudice, speciale ed “amministrativo” (nel senso di diverso da quello ordinario) competente, devono applicarsi gli artt. 4 e 5 della L. n. 2248/1865, All. E (c.d. “legge abolitiva del contenzioso”, LAC).

In proposito, però, occorre precisare che la giurisdizione di questa Corte non verte su specifiche responsabilità e su diritti soggettivi, ma sui conti e sul bilancio inteso come “bene pubblico”. Essa, infatti, è essenzialmente una giurisdizione di “diritto oggettivo” (cfr. Sezioni riunite, sentenze nn. 5/2013/EL e 14/2014/EL, nonché e in termini le sentenze nn. 23 e 17/2019) che attiva per effetto “di parti” titolari di “interessi pubblici”, rilevanti ai sensi dell’art. 3 c.g.c..

Sicché, l’applicazione degli artt. 4 e 5 LAC diverge a seconda dell’interesse giuridico tutelato che impinge nel bilancio e del modo in cui questo viene inciso (ad esempio l’esercizio di un potere pubblico, cfr. C. cost. sentt. n. 204/2004 e n. 191/2006)

In definitiva, in ragione della “concentrazione” delle “forme di tutela”, il Giudice contabile si avvale delle prerogative stabilite dalla legge abolitiva del contenzioso (L. n. 2248/1865, All. E, c.d. LAC) e per i giudici amministrativi segnatamente:

- a) in presenza di una lesione dell'interesse pubblico, finanziario e adespota, all'equilibrio di bilancio, egli può emanare sentenze e decisioni non solo di accertamento, ma anche costitutive, rimuovendo provvedimenti amministrativi che confliggono con la norma imperativa dell'equilibrio di bilancio, imponendo alle autorità amministrative di conformarsi, trattandosi di un profilo sottratto all'impero dell'art. art. 4 comma 1 LAC, essendo giudice a cognizione piena sul bilancio (così ad esempio eventuali decreto ministeriali di delegificazione in contrasto con la legge e con i principi generali dell'Allegato n. 1 del D.lgs. n. 118/2011);
- b) può "disapplicare" provvedimenti amministrativi limitatamente al caso in cui Egli conosca anche di diritti soggettivi (art. 5 LAC) ovvero, in base ad un principio generale, in caso di consolidazione dell'atto amministrativo.

In base a tale principio generale, deducibile dal principio di gerarchia delle fonti e quindi dal principio di legalità, qualsiasi giudice può disapplicare gli atti amministrativi illegittimi di cui venga a conoscere nel corso di un giudizio. Sicché, devono essere disapplicati da qualsiasi giudice gli atti amministrativi che è chiamato ad applicare nel giudizio che deve rendere *principaliter*.

Ciò vale, in particolare, nel caso di atti normativi in forma regolamentare. Nulla impedisce, infatti «di ricostruire il conflitto della norma regolamentare con la fonte legislativa come un'ipotesi di invasione da parte del regolamento dell'area già coperta dalla disciplina posta dalla fonte a ciò competente, in analogia a quanto accade nel caso di normativa nazionale disponente su materia già dotata di diversa disciplina da parte della fonte comunitaria. In entrambi i casi può prescindersi dalla proposizione e dalla celebrazione di una impugnazione tendente alla rimozione dell'atto che abbia debordato dalla sua sfera di competenza, essendo sufficiente accertare che la norma non è "idonea ad innovare" l'ordinamento sul punto e quindi non può essere applicata» (Cons. St., sez. V, 20 maggio 2003, n.275091, ma cfr. altresì Cons. St., sez. VI, 2 marzo 2009, n.1169).

Pertanto, in caso di regolamenti rilevanti non via pregiudiziale nel giudizio di parificazione, può trovare comunque spazio il potere di disapplicazione del giudice, che nel caso deciso sarà considerato *tamquam non esset*.

Ciò vale anche in caso di regolamenti di delegificazione, previo, in quel caso, la soluzione di eventuali dubbi di costituzionalità sull'effetto abrogativo della legge che dispone la delegificazione, come evidenziato in C. cost. sentenza n. 251/2001.

5.1. Giudizio sintetico. Tanto premesso, il Collegio è dell'avviso che i rendiconti generali 2017 e 2018 siano parificabili sulla base delle risultanze emerse in istruttoria.

L'istruttoria ha riguardato anche varie aree di bilancio di cui qui non si riferisce, atteso che il giudizio di parifica, nella parte che consiste nella "decisione", procede a dare conto dei controlli ove occorra accertare eventuali illegittimità-irregolarità del conto.

Gli esiti dei controlli effettuati hanno fatto emergere, in continuità col recente passato, una profonda opera di revisione non solo delle tecniche di rappresentazione, ma anche delle procedure contabili-amministrative a monte, specie quelle relative alla qualità del riaccertamento e dei vincoli cassa.

Nella premessa che "parifica" e "verificazione" non costituiscono una certificazione di bilancio, produttiva di autonomi effetti sostanziali, la pronuncia di questo giudice mette a fuoco solo le eventuali irregolarità-illegittimità emerse e di cui è necessario, ai sensi di legge, effettuare accertamento.

In generale, si può osservare che sebbene tale qualità debba ancora migliorare, come è emerso in sede di verifica dei processi di contabilizzazione dei fondi comunitari, la Sezione dà atto dello sforzo e dei progressi della qualità del bilancio regionale, manifestatisi, a differenza che nel passato, in frequenti esiti positivi dei vari campionamenti effettuati sulle varie poste che compongono il risultato di amministrazione.

Peraltro, sono emerse alcune irregolarità che, sebbene di impatto marginale rispetto all'intero rendiconto, in alcuni casi avrebbero dovuto portare ad una diversa rappresentazione di talune poste di bilancio (con la necessità di modificare lo schema di rendiconto), in altri casi, necessitano di un rinnovo di valutazione e di sforzi nell'ambito degli esercizi successivi, che peraltro non inficiano poste e saldi degli esercizi correnti.

In questa seconda ipotesi si è effettuata una parifica "con riserva" che tuttavia, si rammenta, è un dispositivo di "parifica" a carattere positivo, con il monito a tenere sotto osservanza o controllo fenomeni di rilevanza contabile che solo potenzialmente

possano mutare prospetticamente i saldi degli esercizi successivi: tale anomalie, ove non rimosse, possono portare in futuro alla non parifica delle poste interessate nei successivi rendiconti.

Di seguito si rilevano quindi le anomalie che hanno la capacità, attuale o potenziale, anche “in prospettiva” (art. 1 comma 3 D.L. n. 174/2012) di alterare gli equilibri, specificando quando la parifica è avvenuta “con riserva” e quando invece la verifica ha condotto ad una non parifica di singole poste.

In questo secondo caso, il Collegio ha provveduto, *implicitamente*, a disapplicare gli atti amministrativi che ne sono stata premessa e che risultano essi stessi adottati in violazione di legge.

6. La cassa e i vincoli. La cassa regionale si articola su due conti, che a loro volta si appoggiano su quello centrale della Banca d'Italia.

In proposito, si rammenta che ai sensi di quanto previsto dalla legge finanziaria del 23 dicembre 2000, n. 388, le pubbliche amministrazioni devono aprire un conto di tesoreria presso la Banca d'Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio.

Il conto è di tipo “speciale ed infruttifero” ed accoglie gli accrediti afferenti a tutte le somme provenienti dal bilancio dello Stato. Detta contabilità speciale ha sostituito i conti correnti aperti presso la Tesoreria Centrale dello Stato (conto ordinario, conto sanità e conto disavanzi sanità), mentre risulta confermato il mantenimento del conto di tesoreria centrale già istituito per gestire i contributi assegnati dall'Unione Europea ed i relativi co-finanziamenti nazionali.

La regolazione dei rapporti di credito e debito con la Banca d'Italia è riservato al Tesoriere e al conto di tesoreria regionale.

Considerato che la Regione Campania si era proposta come “ente sperimentatore” dell'armonizzazione, le norme relative alla cassa del D.lgs. 118/2011 hanno trovato applicazione già a partire dall'esercizio finanziario 2012, in relazione alle modalità di gestione separata della spesa sanitaria accentrata.

Per effetto di tali disposizioni il conto di tesoreria regionale è scisso in due sezioni/conti:

- a) uno riservato alle movimentazioni della spesa riconducibile al servizio sanitario regionale, che in tal modo è riservato e vincolato alle spese sanitarie;
- b) l'altro per le spese ordinarie.

Il saldo dei due conti refluisce nel risultato di amministrazione. Per effetto di tali nuove procedure nel corso dell'esercizio finanziario si è cominciato a tenere memoria dei flussi tra i due conti che, però, rappresentano un valore unitario, nel risultato di amministrazione.

La separazione, peraltro, costringe ad una serie di movimentazioni in "partite di giro" (E07104 del titolo 9 dell'entrata e U09196 del titolo 7 della spesa per la cassa ordinaria; E07110 del titolo 9 dell'entrata e U09100 del titolo 7 della spesa per la cassa sanità) finalizzate solo a consentire degli utilizzi della cassa sanitaria ad altri scopi.

Pertanto, ai fini della determinazione del saldo della cassa al 31 dicembre, i flussi vengono suddivisi in due gruppi, in ragione dei conti di tesoreria che movimentano:

- 1) flussi relativi alla Sanità, che movimentano il conto di tesoreria intestato alla Gestione Sanitaria ex art. 21 D.lgs. n. 118/2011;
- 3) flussi relativi ad altri fondi vincolati, che movimentano il conto di tesoreria intestato alla Gestione Ordinaria.

Ciò serve a registrare eventuali rapporti di debito verso il conto di tesoreria sanitario, per provvedere alla sua ricostituzione in caso di utilizzi "ordinari".

Tanto premesso, sia al 31.1.2.2017 che al 31.12.2018, conto di diritto e di fatto risultato allineati.

Tabelle nn. 10 e 11. Evoluzione della Cassa.

ESERCIZIO 2017	SIOPE	Conto di fatto (a)	Conto di diritto (b)	Differenze (b-a)
Fondo di cassa iniziale 01/01/2017	709.902.355,37	709.902.355,37	709.903.023,56	668,19
Entrate 2017	16.900.029.573,28	16.900.029.573,28	16.900.029.573,28	0,00
Spesa 2017	16.815.301.021,65	16.815.301.021,65	16.815.301.689,84	668,19
Differenza	794.630.907,00	794.630.907,00	794.630.907,00	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa finale esercizio finanziario 2017	794.630.907,00	794.630.907,00	794.630.907,00	0,00

ESERCIZIO 2018	SIOPE	Conto di fatto (a)	Conto di diritto (b)	Differenze (b-a)
Fondo di cassa iniziale 01/01/2018	794.630.907,00	794.630.907,00	794.630.907,00	0,00
Entrate 2017	16.276.131.975,19	16.276.131.975,19	16.276.131.975,19	0,00
Spesa 2017	16.558.899.656,44	16.558.899.656,44	16.558.899.656,44	0,00
Differenza	511.863.225,75	511.863.225,75	511.863.225,75	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa finale esercizio finanziario 2018	511.863.225,75	511.863.225,75	511.863.225,75	0,00

Quanto alla cassa vincolata, in occasione delle precedenti parificazione del rendiconto, questa Sezione aveva “parificato con riserva” la cassa nelle annualità 2013, 2014, 2015, 2016.

Tale riserva, priva di effetti preclusivi, indirizzava un motivo alla Regione, ricordando la necessità di un adeguamento normativo, dedotto dai principi generali della contabilità pubblica (Allegato n. 6 D.lgs. 118/2018, modificabile con regolamento statale ai sensi dell’art. 4, comma 7-ter).

Nelle more, si richiedeva di predisporre un sistema di contabilità analitica in assenza di un piano dei conti analogo a quello degli enti locali.

In breve, si ricorda (con argomenti già ampiamente svolti nelle tre decisioni di questa Sezione, n. 285/2016/PARI, n. 64/2017/PARI e n. 110/2018/PARI), che la disciplina di bilancio in materia di vincoli contabili costituisce uno dei punti focali del sistema (cfr. SRC Campania n. 59/2018/PAR), in quanto rende effettivo il bilanciamento di valori che, attraverso la legge, è stato effettuato, individuando spese primarie e obbligatorie per la pubblica amministrazione, e proprio in quest’ottica, è necessario che sia verificato il principio dell’equilibrio e l’effettiva provvista per la loro esecuzione (art. 97, comma 1 Cost.).

Per altro verso, come si evince dallo stesso principio sopra citato, occorre distinguere destinazione “generica” (corrispondenti, sul risultato di amministrazione ai c.d. fondi destinati ad investimenti) e vincolo “specifico” corrispondente ai c.d. “fondi vincolati” (cfr. Sezione Autonomie n. 31/2015/INPR).

Nel primo caso la destinazione opera solo in termini di saldo, in fase di ricostruzione degli equilibri complessivi (art. 97 comma 1 Cost.), richiedendo la legge (art. 187 TUEL e art. 42 D.lgs. n. 118/2011) la verifica, sul risultato di amministrazione, della congruità tra risorse destinate ad investimenti e spesa e la utilizzabilità in entrata di tale risorse (ove presenti o ripristinate tramite l’applicazione integrale del disavanzo) solo dopo il loro accertamento a consuntivo.

Nel caso delle entrate “vincolate” la disciplina deroga invece in modo netto al principio di unità, infatti: a) da un lato, nel bilancio di previsione è possibile applicare la quota vincolata (ove corrispondente a risorse non ancora “consumate”) a finanziamento della specifica spesa finanziata, anche se la stessa quota è ancora solo presunta (e non è stata “riaccertata” in sede di consuntivo); per altro verso, b) affinché sia realizzato lo specifico programma di spesa (o addirittura opera o servizio) individuato per legge (art. 97 comma 2 Cost.), in fase di gestione e consuntivo, sussiste un obbligo costante di preservare la provvista ed eventualmente di ricostituirla; ciò al fine di evitare che al momento della successiva programmazione si debba constatare l’intervenuta “consumazione” delle risorse (l’“insostenibilità finanziaria”) o anche solo una grave e stabile indisponibilità di cassa che possa determinare lo stallo o impedire la realizzazione dell’opera (ad esempio, per il rischio di andare incontro ad eccezioni di inadempimento da parte dei creditori ex art. 1461 c.c. ovvero per l’impossibilità di finanziare successivi stati di avanzamento dei lavori).

Il vincolo impresso sulla risorsa, dunque, non riguarda solo il credito, ma, a maggior ragione, la provvista liquida che si forma a valle dell’incasso ed impone una speciale e sostanziale verifica degli equilibri. In particolare, esso impone di verificare che le disponibilità di tesoreria ed i crediti siano capienti al lordo di tali vincoli, che devono all’uopo essere registrati man mano che si procede ad accertamento ed incasso.

In proposito, giova evidenziare che la necessità che tale equilibrio sussista non solo per competenza (delta tra debiti e crediti), ma anche per cassa, emerge da numerosi indici normativi.

In primo luogo, l'art. 40 del D.lgs. n. 118/2011 richiede che il bilancio di previsione, da approvare in pareggio, deve contenere sia le previsioni di competenza che quelle di cassa (sebbene limitatamente al primo anno); in secondo luogo, l'ordinamento contabile, nello specificare il tipo di equilibrio che il bilancio di previsione deve assicurare (art. 42, comma 1 D.lgs. n. 118/2011, art. 9 L. n. 243/2012), chiede espressamente che tale equilibrio sussista per cassa e si esprima in un "saldo" e in un fondo cassa finale "non negativo".

Sebbene la cassa sia un bene della vita che per definizione può sussistere o mancare (rappresentando valori nulli o positivi), evidentemente il Legislatore, così esprimendosi, ha ammesso che essa possa essere "virtualmente" negativa per effetto di eventi che possono avere eroso la sua consistenza "qualitativa", in base a specifici obblighi contabili.

Tale equilibrio deve essere quindi "sostanziale" nel senso che, da un lato, deve essere assicurata la congruenza tra flussi di entrata e di uscita, dall'altro, la sua consistenza media deve essere tale da evitare un ricorso stabile a liquidità di terzi ovvero a risorse vincolate a specifici fini ("sostenibilità finanziaria"). Infatti, essendo la cassa, sostanzialmente, una grandezza di flusso e potendo per sua natura registrare temporanei disallineamenti tra flussi in entrata ed in uscita, la contabilità pubblica ammette il temporaneo ricorso ad entrate ad altro destinate, nonché all'anticipazione di tesoreria al fine di tamponare fisiologici o imprevisti disallineamenti dell'esigibilità di accertamenti e impegni (cfr. C. cost. n. 188/2014, con riferimento all'istituto eccezionale dell'anticipazione di tesoreria).

In estrema sintesi, alla luce dei principi e delle norme sopra riportati, i crediti, ma anche le somme incassate sulla provvista vincolata, senza determinare una gestione extra-bilancio, determinano una vera e propria gestione "separata" all'interno del bilancio medesimo, sia per competenza (intesa come rapporto tra debiti e crediti) che per cassa. Esemplificando, gli obblighi che contrassegnano tale gestione separata si possono così declinare: in termini attivi, sussiste l'obbligo di destinare il credito accertato ed il relativo incassato a copertura e adempimento della spesa specifica e, in termini passivi, occorre "vincolare" le risorse non utilizzate (le economie) alla copertura della spesa programmata e in caso di utilizzo delle somme già incassate ad altro scopo (e correlata incapienza del fondo cassa rispetto al vincolo) sussiste un obbligo di

ripristinare, anche per cassa, la provvista per la spesa primaria, a garanzia della realizzazione del pagamento dell'opera a specifica destinazione.

In definitiva, 1) sussiste sul piano normativo, in base a principi generali della contabilità pubblica, la necessità di rispettare la disciplina vincolistica anche per cassa; 2) la sistematica omissione in termini di predisposizione di un sistema contabile idoneo a rilevare i vincoli poteva determinare conseguenze sul piano delle successive parificazioni, precludendo la possibilità di parificare in futuro i risultati contabili di una gestione di cassa siffatta, determinando una parifica "con riserva", la quale equivale ad un "monito" la cui sistematica disattenzione potrebbe portare nel tempo a specifiche verifiche e ad esiti negativi di futuri giudizi di parificazione; 3) la rilevazione di un eventuale e sistematico squilibrio di cassa, in termini di incapienza rispetto ai fondi vincolati per cassa, comporta la necessità di registrare l'obbligo giuridico contabile di ricostituzione e può avere conseguenze sul piano della parificazione del risultato di amministrazione.

Per altro verso, l'odierno piano dei conti (All. 6 D.lgs. n. 118/2011), per le Regioni, non prevede le codifiche per la registrazione dei vincoli diversi da quelli sanitari. La Regione Campania ritiene per tale motivo di avere rispettato, a normativa vigente, le disposizioni previste (così con nota di risposta prot. C.d.c. n. 6736 del 6 novembre 2019), salvo confermare la predisposizione di un sistema di contabilità analitica nelle more di una modifica del piano dei conti ove questa dovesse intervenire.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 4, comma 7-ter del D.lgs. n. 118/2011, «A seguito degli aggiornamenti del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, l'allegato 6 può essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali. La commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali promuove le modifiche e le integrazioni del piano dei conti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, di interesse degli enti territoriali.»

La Regione Campania, per tale ragione, sta provvedendo a disporre un sistema di contabilità analitica suppletiva, nelle more di una modificazione del quadro normativo regolamentare.

Atteso lo sforzo di riallineamento dei conti compiuto dalla Regione sul piano dei sospesi, nonché le difficoltà organizzative incontrate sul piano delle nuove procedure informatiche, si prende atto del rinnovo dell'impegno, confermato nel corso del precedente giudizio di parifica (con l'obiettivo dell'esercizio 2019) e di questa istruttoria (prot. C.d.c. n. 6736 del 6 novembre 2019), di implementare un sistema di controllo dei vincoli completo.

Per tutti i motivi sopra esposti, il Collegio, in continuità con quanto avvenuto sul rendiconto 2013, 2014, 2015 e 2016, da un lato, propone di accertare l'anomalia dell'assenza di un'anagrafica completa dei vincoli per cassa e (limitata solo a quelli sanitari), per altro verso ritiene di parificare la cassa della regione Campania, con la "riserva" di verificare l'adeguamento della stessa ai principi dell'ordinamento sopra esposti, in coerenza con l'impegno assunto, con le eccezioni di cui al paragrafo successivo.

7. Il settore sanitario del bilancio ed il diritto costituzionale alla salute. La peculiarità dell'equilibrio nel settore sanitario. Se si tiene conto solo delle entrate e spese correnti, la spesa sanitaria costituisce, nel biennio, l'80% circa delle entrate e l'86% circa delle spese.

La spesa sanitaria, costituisce quindi una delle *mission* fondamentali del bilancio regionale.

Tuttavia, sulla base delle norme vigenti, l'erogazione del servizio non avviene "direttamente" ad opera di uffici strumentali della regione, ma mediante organismi di "secondo livello" dotati di personalità giuridica nonché di speciale autonomia (le c.d. aziende sanitarie).

La disciplina contabile del settore sanitario – inteso in modo unitario e cioè comprensivo sia delle aziende che della Regione – si caratterizza per una peculiare disciplina, contrassegnata:

a) dal principio di destinazione, che si traduce nelle disposizioni contabili speciali del Titolo II del D.lgs. n. 118/2011, necessarie per assicurare che i finanziamenti statali

attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni sanitarie vengano effettivamente destinati a tale scopo, mediante la disciplina speciale dell'art. 20 che prevede "impegni impropri di destinazione" (cfr. SRC Campania decisione n. 110/2018/PARI, allegato A, § 9), il sistema automatico di accertamento/impegno ed un' esatta "perimetrazione" della parte sanitaria del bilancio sanitario, nonché la previsione di un conto separato della cassa sanitaria (art. 21);

b) dall'uso di una disciplina di bilancio di tipo civilistico e non autorizzatoria, nella fase di effettiva erogazione e gestione del servizio che, in termini organizzativi, prevede una sorta di delegazione di spesa ai citati enti di secondo livello.

Sicché, la rendicontazione dei risultati della gestione di tale *mission* istituzionale (e l'effettivo perseguimento degli obiettivi) non può essere misurata attraverso il risultato di amministrazione, che non registra gli squilibri effettivi del settore.

Il bilancio finanziario della Regione, infatti, si limita ad "autorizzare" trasferimenti ad enti di secondo livello che devono materialmente erogare le prestazioni.

Per scelta legislativa, come si accennava, questi enti operano con una contabilità del tutto differente. Essa è: a) non autorizzatoria, nel senso che il bilancio di previsione (meglio noto come *budget*, cfr. art. 25 del D.lgs. n. 118/2011) ha solo una funzione di indirizzo e "direzionale"; b) di tipo civilistico (ovvero economico-patrimoniale), sebbene integrata da norme speciali (art. 28 D.lgs. n. 118/2011). La scelta mira a garantire la rappresentazione di effetti economici, non rappresentabili col bilancio finanziario perché non corrispondenti al sorgere di obbligazioni giuridiche pecuniarie (si pensi ad esempio agli ammortamenti, nonché alle rivalutazioni o svalutazione di cespiti patrimoniali). Il Legislatore inoltre, se è vero che ha optato per un sistema contabile di tipo civilistico, ha altresì adottato norme di diritto speciale, tra cui, in particolare l'art. 29, comma 1 lett. c), su cui pende una questione di legittimità costituzionale sollevata da questa Sezione (ordinanza n. 148/2019/PRSP, Reg. ord. n. 201 del 2019 pubbl. su G.U. del 20/11/2019 n. 47).

Il combinato disposto delle tre caratteristiche passate in rassegna (ossia: a) autorizzazione di bilancio regionale limitata al trasferimento al secondo livello; b) carattere non autorizzatorio della disciplina contabile degli enti di secondo livello; c) utilizzo di una disciplina civilistica) ha un impatto sulla rappresentazione degli squilibri e sul rimedio agli stessi: costi e spese non coperte da ricavi ed entrate, infatti, finiscono

per galleggiare “fuori” dal bilancio finanziario regionale, per il quale però, la vicenda del settore sanitario non è neutrale.

come vedremo, sussiste invero un dovere – che ha fondamento costituzionale – di provvedere al ripiano delle perdite che determinano un “passivo scoperto” di gestione, specie se questo si traduce in una minaccia alla garanzia, eguale, dei LEA (art. 3 comma 2 Cost., art. 117 comma 2 lett. m); art. 120 Cost.).

Se si aggiunge la quarta caratteristica passata in rassegna, ossia il principio di destinazione, si evince altresì che lo squilibrio del settore sanitario può essere declinato non solo in termini di realizzazione di perdite e disavanzi del settore sanitario, ma in termini di obbligo di “priorità di spesa pubblica” (Corte costituzionale, sent. n. 6/2019) a “risorse date”, sicché l’effettuazione di una spesa coperta da risorse finanziarie può generare comunque uno squilibrio da illegittima distrazione di economie sui fondi destinati alla erogazione dei LEA verso scopi ordinari, con una riduzione potenziale dei servizi ai cittadini. Ciò anche quando lo scopo “ordinario” perseguito in alternativa è tra quelli legittimamente perseguibili, ma con una scala di priorità che non ammette il sacrificio del richiamato criterio di priorità. Pertanto, la riduzione del disavanzo e l’obiettivo annuale di pareggio può essere perseguito solo con la compressione di spesa ordinaria, non anche con la omissione o la riduzione delle risorse finanziarie destinate ad origine a spesa costituzionalmente obbligatoria.

Il mancato rispetto del principio di separazione contabile e di destinazione, può infatti tradursi in una mancata garanzia dell’uguaglianza.

Non a caso, con la sentenza n. 169/2017, la Corte costituzionale ha denunciato una costante mancata attuazione dell’art. 8 della Legge n. 42 del 2009, che a garanzia dell’erogazione dei LEA avrebbe dovuto prevedere e raccordare costi e fabbisogni *standard*, in modo da misurare le necessità e distribuire il fondo sanitario nazionale sulla base di una logica perequativa.

Invero, sottolineava la Corte che la «*persistenza di tale situazione può causare la violazione degli artt. 32 e 117, secondo comma, lettera m), Cost., nei casi in cui eventuali disposizioni di legge trasferiscano “a cascata”, attraverso i diversi livelli di governo territoriale, gli effetti delle riduzioni finanziarie sulle “prestazioni sanitarie costituzionalmente necessarie»* (in tal senso cfr. anche la sentenza n. 275/2016).

Nonostante ad oggi, sul terreno del finanziamento dei LEA si proceda “con criteri convenzionali di riparto”, la Corte evidenziava la necessità di implementare una contabilità che consentisse di assicurare una “doverosa separazione del fabbisogno LEA dagli oneri degli altri servizi sanitari”.

Questo, precisa la sentenza, deve “*essere simmetricamente attuato, oltre che nel bilancio dello Stato, anche nei bilanci regionali ed in quelli delle aziende erogatrici secondo la direttiva contenuta nel citato art. 8, comma 1, della legge n. 42 del 2009 [...]. Ciò al fine di garantire l’effettiva programmabilità e la reale copertura finanziaria dei servizi, la quale – data la natura delle situazioni da tutelare – deve riguardare non solo la quantità ma anche la qualità e la tempistica delle prestazioni costituzionalmente necessarie*” (enfasi aggiunta).

Pertanto, la misurazione degli equilibri effettivi del bilancio regionale passa dall’analisi consolidata dei risultati della rendicontazione delle aziende sanitarie. Infatti, l’analisi del solo saldo del risultato di amministrazione, inteso quale indicatore “sintetico” degli equilibri, non è di per sé in grado di esprimere gli “squilibri” finanziari del settore sanitario. Eppur tuttavia, è di immediata evidenza che perdite e squilibri afferenti a tale settore siano rischi (recte: oneri) rilevanti che possono avere influenza finanziaria per il conto del bilancio e lo stato patrimoniale della Regione.

Tali squilibri, infatti, possono portare al sorgere di un obbligo costituzionale di rifinanziamento perdite e di ripiano dello squilibrio, soprattutto in presenza di un grave pregiudizio ai LEA.

Sicché, le perdite realizzate dal sistema sanitario non sono estranee alla responsabilità del patrimonio regionale, sussistendo un dovere – di fondamento costituzionale – di provvedere al ripiano, ai sensi dell’art. 97 e 119 (previo intervento dello Stato con risorse straordinarie, se necessario, ai sensi degli art. 120, e 117, lett. m) Cost.).

La Regione e le aziende sanitarie, infatti, erogano il servizio quale “istituzioni” pubbliche, sicché la decozione, il dissesto, o l’inefficienza del singolo ciclo di produzione, non possono essere scaricate sul mercato. L’erogazione del servizio rimane doverosa e agganciata ad esigenze di uguaglianza sostanziale e di tutela della persona: la sanità, complessivamente considerata, non è un servizio reso su un mercato, ma una “funzione”

di tutela, esercitata nell'ambito della relazione diretta del cittadino con le istituzioni repubblicane.

Si tratta infatti di una partizione del bilancio e della contabilità pubblica al diretto servizio della garanzia di uno dei diritti fondamentali della Repubblica italiana, ossia il diritto alla salute (art. 32 Cost.)

Sul terreno costituzionale occorre ricordare che l'erogazione del servizio "salute" ha una intestazione, in primo luogo, nazionale. Gli enti pubblici coinvolti, ossia la Regione e le aziende sanitarie, erogano prestazioni costituzionalmente necessarie (C. cost. sent. n. 169/2017) di competenza statale. In questo senso, l'impianto della L. n. 833/1978 è stato pienamente confermato a valle dell'attuazione della L. cost. n. 3/2001 e della L. cost. n. 1/2012.

Entrano infatti in gioco le competenze e le responsabilità dello Stato a garanzia dell'uguaglianza dei cittadini, che si garantisce proprio sul terreno del "livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" (c.d. LEP, cfr. agli artt. 5, 32, 117 comma e, lettera m), e 120 Cost.)

Allo stesso tempo, l'organizzazione sanitaria costituisce una competenza residuale delle regioni.

Dunque, se è dovere dello Stato assicurare il finanziamento dei LEP (art. ex art. 117, comma 1, lett. m) di cui i LEA in materia di salute sono uno snodo fondamentale (art. 3 e 19 della L. n. 833/1978), spetta alla Regione la responsabilità, il dovere e la competenza di erogare, con tali risorse, il servizio sanitario.

In questo assetto di competenze, appare da subito chiaro che anche le responsabilità patrimoniali per squilibri e passivi di scoperto, può essere e viene condivisa tra Stato e regioni.

Le perdite, infatti, possono minacciare la continuità dell'erogazione LEA; sicché, se è vero che in caso di perdite strutturali non compensabili dalla Regione, lo Stato può esercitare poteri commissariali e deve parallelamente provvedere al finanziamento straordinario (cfr. art. 1, comma 174 della legge n.311/2004; art. 1, comma 524 al comma 536 L. n. 208/2015; l'art. 1, comma 796, lettera b), Legge 27 dicembre 2006, n. 296), allo stesso tempo, l'autonomia regionale implica il dovere di assicurare il riequilibrio e una gestione sana (artt. 119 e 97 comma 1 Cost.), mediante una costante verifica della copertura di costi e spese con le risorse disponibili.

In buona sostanza, le perdite del sistema sanitario possono tradursi in un obbligo di rientro, eventualmente sostenuto anche dallo Stato, che non può non avere una rappresentazione nella contabilità oggetto della parificazione ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. n. 118/2011. Si tratta infatti di assicurare la chiarezza e la sua capacità di rispondere ai principi della "contabilità di mandato", intesa come dimostrazione dei risultati correlati all'impiego delle risorse drenate dai cittadini, in un sistema governato dalla "clausola generale" dell'equilibrio (cfr. Corte cost. sentenza n. 184/2016 e n. 192/2012 ivi richiamata).

Le caratteristiche di tale clausola generale sono tali da innervare profondamente il sistema, sino alle sue radici, in quanto norma dotata di un'immediata precettività (Corte Costituzionale, sentt. n. 70/2012, n. 115/2012, 192/2012).

Segnatamente, tranne nel caso in cui la legge non si interponga espressamente in senso contrario, impedendo la potenzialità espansiva e rimediabile di tale "clausola" – sia sul terreno interpretativo, che sul terreno dei rimedi tipici attivabili – le amministrazioni e i giudici hanno il dovere di assicurare pienamente il senso fondamentale dell'equilibrio di bilancio nella contabilità pubblica. Si tratta infatti di una *«una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile»* (Corte costituzionale, sentenza n. 192/2012, citata da sent. n. 184/2016, § 8 *cons. diritto*), soggiunge la Corte, *«in grado di operare pure in assenza di norme interposte quando l'antinomia coinvolga direttamente il precetto costituzionale»* (enfasi aggiunta).

Il senso fondamentale, ossia il predicato dell'equilibrio e della contabilità pubblica, sono infatti la "contabilità di mandato" e la realizzazione del principio personalista (cfr. C. cost. n. 184/2016 e sent. n. 275/2016).

7.1. Organizzazione del servizio. Spesa di "primo" e "secondo livello". Come si accennava, ai sensi del D.lgs. n. 502/192 e s.m.i., il servizio sanitario è erogato a mezzo di enti regionali dotati di personalità giuridica, autonomia gestionale e di bilancio, financo "imprenditoriale" (artt. 3 e 4).

Si tratta di enti soggettivamente distinti dalle Regioni, ad eccezione della c.d. "gestione sanitaria accentrata" (GSA), ove istituita dalla Regione, che pur avendo un bilancio autonomo, non ha personalità giuridica e può gestire in autonomia una parte residuale di servizi e di fondo sanitario (art. 22 D.lgs. n. 118/2001).

Segnatamente, la GSA è una mera articolazione organizzativa della Regione, ossia uno specifico centro di responsabilità che gestisce direttamente una quota del finanziamento del servizio sanitario regionale (gestione caratteristica residuale). Essa ha un bilancio autonomo, con funzioni primariamente “rappresentative” della gestione della parte sanitaria del bilancio regionale, in termini civilistici.

La GSA, infatti, deve procedere all'implementazione e alla tenuta di una contabilità di tipo economico-patrimoniale, *«atta a rilevare, in maniera sistematica e continuativa, i rapporti economici, patrimoniali e finanziari fra la singola regione e lo Stato, le altre regioni, le aziende sanitarie, gli altri enti pubblici e i terzi vari, inerenti le operazioni finanziate con risorse destinate ai rispettivi servizi sanitari regionali»* (art. 22 del D.lgs. 118/2011).

Sicché, al netto dei crediti e debiti della gestione caratteristica residuale, per la restante (e maggiore parte) il bilancio della GSA costituisce meramente la versione economico-patrimoniale della parte sanitaria del conto del bilancio della Regione nelle relazioni con tutto il sistema sanitario nazionale.

Segnatamente, il bilancio della GSA include: la cassa “sanitaria” ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n. 118/2011 (per contro, la cassa del conto del bilancio, inclusa nel risultato di amministrazione, consolida cassa ordinaria e la cassa sanità), i residui attivi verso il sistema sanitario, e le altre Regioni e lo Stato (sono quindi compresi anche i crediti da “mobilità attiva”), i residui passivi di trasferimento verso il proprio sistema sanitario e verso gli altri sistemi sanitari regionali. Questi ultimi coincidono in sostanza con i programmi e i capitoli inclusi nella “Missione 13” (compresa la “mobilità passiva”).

Ne deriva, quindi, che il bilancio regionale e la GSA costituiscono centri di spesa di primo livello, consistente materialmente in trasferimenti al sistema delle aziende sanitarie regionali.

Per altro verso, ad erogare i servizi e, quindi, a sostenere i costi e le spese, sono le aziende sanitarie. Si tratta, si diceva, di erogatori di spesa di “secondo livello” rispetto ad un servizio la cui responsabilità rimane, con il riparto di competenze sopra delineato, responsabilità statale e regionale.

A garanzia della continuità del servizio, tali enti devono assicurare l’equilibrio dei propri bilanci (art. 3, comma 1-ter nonché 4 comma 8 D.lgs. n. 502/1992).

L'elenco dei soggetti interessati dalla spesa sanitaria regionale decentrata è sintetizzato dall'art. 19, comma 2, D.lgs. n. 118/2011, che vi comprende: le aziende sanitarie locali (ASL), le aziende Ospedaliere (AO), le Aziende Ospedaliere-Universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale nonché gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).

A questi si aggiungono gli istituti zoo profilattici, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, che però sono esclusi, insieme alle società partecipate, dall'area del consolidamento del bilancio sanitario regionale (cfr. art. 32 D.lgs. n. 118/2011).

Tali soggetti si sono visti riconosciuti dal Legislatore statale un particolare status giuridico-organizzativo, ossia, la natura di "aziende" e, addirittura, un'"autonomia imprenditoriale" rispetto alla Regione (artt. 3 e 4 del D.lgs. n. 502/1992 come modificato dal D.lgs. n. 229/1999).

7.2. Autonomia delle "aziende di erogazione" e il modello giuridico. Il modello giuridico "aziendale", ai sensi dell'art. 3, vale per le ASL (e le AO, che sono in realtà presidi ospedalieri della ASL, dotati di personalità giuridica), ed è esteso anche agli altri presidi di erogazione del servizio. Infatti, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.lgs. n. 502/1992 (modificato dal D.lgs. n. 229/1999) «*possono essere costituiti o confermati in aziende, disciplinate dall'articolo 3, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico [IRCCS]; le aziende di cui all'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419 [le aziende ospedaliere universitarie, AOU]; le aziende ospedaliere di rilievo nazionale o interregionale*».

In verità, più che un modello giuridico, quello dell'azienda è un concetto di tipo economico che ha precisi effetti giuridici. Segnatamente, per "azienda" si intende qualsiasi organizzazione di mezzi e persone per la produzione di beni e servizi; le aziende così definite si distinguono poi in aziende di "erogazione" e di "produzione".

Mentre nelle aziende di produzione lo scopo è il valore aggiunto e l'arricchimento del dominus aziendale (alla stregua dell'imprenditore, art. 2082 c.c., con la produzione di "utile"), le aziende di erogazione, denominate anche "istituzioni", non agiscono sul mercato come "imprenditori" per offrire beni e servizi, ma per soddisfare concreti bisogni della base personale dell'azienda (il *dominus*, inteso come la congerie degli *stakeholders* al servizio). Erogazione, infatti, etimologicamente implica un'attività di mera munificenza e soddisfazione di un bisogno.

Sicché, le aziende sanitarie sono sì aziende, ma con tutta evidenza, “aziende di erogazione”.

Per le stesse ragioni, da un punto di vista economico, si possono definire aziende gli stessi enti territoriali, considerati appunto come “non imprese” o “non profit organizations”.

Detto ciò, come si accennava, la costituzione in “aziende” ha delle trasversali e costanti implicazioni sul piano giuridico. Segnatamente, le aziende:

- a) si caratterizzano per l’indifferenza della disciplina giuridica della produzione di beni e servizi (la c.d. neutralità della forma giuridica). Gli scopi meta-individuali cui le aziende sono preposte possono essere raggiunti con forme di diritto privato, ma anche di diritto pubblico (art. 11 c.c.);
- b) sono sottratte, salvo che la legge diversamente disponga in relazione alla forma adottata, al fallimento (*recte*, oggi, “liquidazione giudiziale”, cfr. art. 1 del D.lgs. n. 14/2019, ossia il codice della crisi d’impresa), in quanto non operano in regime di mercato e non sono quindi esposte alla sua “distruzione creatrice”;
- c) inoltre, operando a scopo diverso dal profitto, tutte le risorse restano vincolate e destinate alla soddisfazione dei bisogni degli *stakeholders*, statuiti nell’ “atto costitutivo aziendale” statutari (c.d. funzione vincolistica del patrimonio di destinazione). In ragione di ciò:
 - i. sono dotate di autonomia organizzativa e di bilancio rispetto agli investitori del capitale (cfr. 3 del D.lgs. n. 502/1992), nel senso che il ciclo di produzione deve garantire esclusivamente la continuità aziendale (e quindi la soddisfazione dei bisogni statutari);
 - ii. a garanzia della continuità aziendale (e della soddisfazione dei bisogni), è responsabilità degli amministratori garantire l’equilibrio tra fonti e risorse, tra costi e ricavi (art. 3, comma 1-ter nonché 4 comma 8 D.lgs. n. 502/1992);
 - iii. l’aumento della ricchezza registrato al termine di ciascun ciclo di produzione non può generare “utile”, distraendo risorse patrimoniali dalla “funzione”, ma “eccedenze” di produzione/erogazione che devono essere impiegate per scopi statutari. Ed infatti, come per gli enti territoriali, «*L’avanzo di amministrazione, infatti, non può essere inteso come una sorta di utile di esercizio, il cui impiego sarebbe nell’assoluta discrezionalità dell’amministrazione. Anzi, l’avanzo di*

amministrazione “libero” delle autonomie territoriali è soggetto a un impiego tipizzato, in cui non rientrano dazioni retributive e previdenziali non contemplate dalla legge» (C. cost. sentenza n. 138/2019), così le aziende che erogano il servizio “salute” (art. 32 Cost.) soggiacciono ad un divieto di distribuzione delle “eccedenze” conseguite. Esse devono infatti rimanere investite nell’azienda stessa o nel sistema sanitario per le finalità aziendali (cfr. art. 30 D.lgs. n. 118/2011).

Quanto all’autonomia “imprenditoriale”, essa implica l’esercizio “professionale” di “*un’attività economica organizzata ai fini della produzione e dello scambio di beni*” (art. 2082 c.c.); sicché le decisioni devono essere orientate esclusivamente a conseguire i risultati con le risorse che sono investite nell’azienda (art. 30 D.lgs. n. 118/2011), per la soddisfazione dei bisogni dell’utenza.

Una volta escluso che l’“aziendalità” comporti l’obbligo di perseguire un utile distribuibile, di converso, la “imprenditorialità” dell’azienda stessa – rispetto alla risorse nel proprio patrimonio – comporta l’obbligo di adottare decisioni gestionali che rispondano ad “economicità, efficacia ed efficienza di gestione”, secondo lo *standard del business judgment rule*: in buona sostanza, il patrimonio e le eventuali “eccedenze di produzione” devono essere gestite ad esclusivo vantaggio dell’utenza, col solo vincolo del bilancio (livello dei trasferimenti) e del contenuto/obiettivo delle prestazioni da erogare, indicate attraverso il piano sanitario regionale (attuativo del piano sanitario nazionale, cfr. art. 53, L. n. 833/1978).

In buona sostanza, ciascuna azienda deve assicurare l’*output* (la prestazione) e allo stesso tempo l’equilibrio di bilancio, in modo autonomo rispetto al “dominus” (la Regione).

Essendo il concetto di “autonomia” un concetto di relazione, che implica uno spazio di competenza rispetto ad un centro sovraordinato con funzioni di coordinamento, il Legislatore esprime chiaramente la sussistenza di un principio di alterità di interessi: da un lato, sussiste la Regione – azienda di erogazione anch’essa – titolare dell’interesse “macro” alla erogazione dei LEA su tutto il suo territorio a tutti i suoi cittadini-residenti, dall’altro, opera l’interesse “para-imprenditoriale” e “micro” della singola azienda sanitaria ad erogare le prestazioni e a rispettare e garantire la

continuità aziendale, senza creare squilibri di bilancio che possono intralciare la continuità quali-quantitativa delle sue erogazioni.

In sintesi, se è vero che la spesa sanitaria “regionale” viene erogata da “aziende” con “autonomia imprenditoriale”, la Regione svolge una funzione assimilabile a quella di una capogruppo; inoltre mediante la GSA, che da un lato può erogare servizi residuali, si istituisce una sorta di *holding* contabile che regola i rapporti con le proprie aziende sanitarie con tutto il sistema sanitario nazionale.

7.3. L'organizzazione ed il saldo finanziario di primo livello della Regione Campania. Per la Campania, l'organizzazione fondamentale e la disciplina del Servizio Sanitario Regionale è dettata dalla L.R. n. 32/1994.

Inoltre, con decreto commissariale n. 80 del 16/07/2012 la Regione ha istituito la GSA.

L'articolo 22 del D.lgs n. 118/2011, alla lettera *d*), ha infine previsto che le Regioni individuino un Responsabile regionale (Terzo Certificatore) che, con riferimento alla GSA, presso la Regione, certifichi:

- in sede di rendicontazione trimestrale, la regolare tenuta dei libri contabili e della contabilità, la riconciliazione dei dati economico patrimoniali della G.S.A. con le risultanze del bilancio finanziario, la riconciliazione dei dati di cassa, la coerenza dei dati inseriti nei modelli ministeriali di rilevazione dei conti con le risultanze della contabilità;
- in sede di rendicontazione annuale, quanto sopra indicato nonché le risultanze del bilancio a quelle della contabilità.

Alla data di redazione della presente relazione:

- il bilancio della GSA e il consolidato della Regione Campania al 31/12/2017 sono stati approvati con DCA n. 82 DEL 31/10/2019. Risultavano approvati tutti i bilanci sanitari delle aziende sanitarie, come risulta dalla tabella 12.1;
- il bilancio della GSA e il consolidato della Regione Campania al 31/12/2018 non sono stati approvati. I dati che seguono nell'analisi sono stati ricostruiti mediante le informazioni di bilancio richieste direttamente ai soggetti del sistema sanitario regionali. In proposito si annota che i bilanci aziendali relativi all'anno 2018 sono stati pressoché tutti approvati, ad eccezione della Asl di Benevento e della Asl Napoli 3 sud. La Giunta regionale ha inoltre approvato i bilanci della AO S. Sebastiano, AO S. Pio e AO Santobono solo con delibere 552, 553 e 554 del 12/11/2019.

Tabella 12. Organizzazione sanitaria regionale della Campania

CAMPANIA 17 (7 ASL - 6 A.O. - 3 A.O.U. - 1IRCCS)	
AZIENDE SANITARIE LOCALI	AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO
	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BENEVENTO
	AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA
	AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO
	AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD
	AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD
	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI SALERNO
AZIENDE OSPEDALIERE	AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE ANTONIO CARDARELLI - NAPOLI
	AZIENDA OSPEDALIERA SPECIALISTICA DEI COLLI - Monaldi-Cotugno-CTO - NAPOLI
	AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE SANTOBONO PAUSILIPON - NAPOLI
	AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA - SANT'ANNA E SANSEBASTIANO - di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
	AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI - Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di alta Specialità - Avellino
	AZIENDA OSPEDALIERA "SAN PIO" (già "G.RUMMO") - BENEVENTO
AZIENDE OSPEDALIERO-UNIVERSITARIE	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OO.RR. SAN.GIOVANNI DI DIO RUGGI D'ARAGONA - Scuola Medica Salernitana
	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II - NAPOLI
	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI
IRCCS	ISTITUTO NAZIONALE TUMORI IRCCS - FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE

Tabella 12.1. Approvazione bilanci aziende sanitarie 2017

	DELIBERA DI APPROVAZIONE DI GIUNTA
ASL DI AVELLINO	n. 13 del 23/01/2019
ASL DI BENEVENTO	n. 135 del 10/04/2019
ASL DI CASERTA	n. 134 del 10/04/2019
ASL NAPOLI 1	n. 298 del 02/07/2019
ASL NAPOLI 2	n. 121 del 03/04/2019
ASL NAPOLI 3	n. 297 del 02/07/2019
ASL SALERNO	n. 133 del 10/04/2019
AO CARDARELLI	n. 766 del 21/11/2018
AO SANTOBONO	n. 734 del 13/11/2018
AO DEI COLLI	n. 14 del 23/01/2019
AO RUGGI	n. 132 del 10/04/2019
AO MOSCATI	n. 70 del 27/02/2019
AO RUMMO/SAN PIO	n. 711 del 06/11/2018
AO SAN SEBASTIANO	n. 733 del 13/11/2018
AO SUN (Vanvitelli)	n. 299 del 02/07/2019
AOU FEDERICO II	n. 80 del 07/03/2019
IRCCS PASCALE	n. 735 del 13/11/2018

Se si prova a ricostruire un ipotetico risultato d'amministrazione "sanitario", avvalendosi delle indicazioni ricavabili dal "prospetto" del perimetro sanitario e dal bilancio della GSA (nella tabella si è tenuto conto della Cassa della GSA, corrispondente al conto sanitario di cui all'art. 21 D.lgs. n. 118/2011, nonché dei residui attivi e passivi riportati come crediti e debiti nello stato patrimoniale del GSA, filtrati mediante il prospetto sanitario. Il fondo pluriennale vincolato è stato tratto dal "prospetto" del perimetro") il saldo che si ottiene ha una consistenza prossima al risultato di amministrazione complessivo, di Riga A della Regione Campania.

La cassa della GSA, inoltre, rappresenta il 60% nel 2017 e il 66% nel 2018 della cassa complessiva.

Tabella 13. Risultato di amministrazione "sanitario". Elaborazione: Corte dei conti

	2017				
	Residui	Competenza	Totale	GSA	%
Fondo cassa al 1 gennaio			709.903.023,56	306.738.589,86	43,21
Riscossioni	1.887.539.503,31	15.012.490.069,97	16.900.029.573,28	10.542.491.204,17	62,38
Pagamenti	2.548.555.380,26	14.266.746.309,58	16.815.301.689,84	10.367.156.134,97	61,65
Saldo di cassa al 31 dicembre			794.630.907,00	482.073.659,06	60,67
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			-		
Fondo di cassa al 31 dicembre			794.630.907,00	482.073.659,06	60,67
Residui attivi	4.588.661.006,96	2.712.048.855,69	7.300.709.862,65	3.624.130.000,00	49,64
Residui passivi	4.146.966.088,53	2.724.831.533,14	6.871.797.621,67	3.555.874.000,00	51,75
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			178.472.451,18	2.676.687,45	1,50
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			516.188.532,51		
Risultato di amministrazione al 31 dicembre			528.882.164,29	547.652.971,61	103,55
Composizione del risultato di amministrazione	al 31 dicembre 2017				
Parte accantonata					
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12			397.147.457,06		
Accantonamento residui perenti			883.511.819,65		
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013			2.492.434.274,40		
Fondo perdite società partecipate			26.779.189,86		
Fondo contenzioso			410.910.931,46		
Altri accantonamenti			411.981.948,99		
Totale parte accantonata			4.622.765.621,42		
Parte vincolata					
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			133.940.630,63		
Vincoli derivanti da trasferimenti			1.075.900.177,65		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui					
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			39.937.458,58		
Altri vincoli					
Totale parte vincolata			1.249.778.266,86		
Totale parte disponibile			5.343.661.723,99		
Gestione di competenza	Gestione di competenza Regione Campania			Perimetro sanitario	
Accertamenti di competenza			17.724.538.925,66	10.928.970.296,86	61,66
Impegni di competenza			16.991.577.842,72	10.928.970.296,86	64,32
Avanzo di competenza			732.961.082,94	0,00	0
Accertamenti di competenza entrate correnti			13.731.374.098,83	10.928.970.296,86	79,59
Impegni di spesa corrente			12.713.441.114,47	10.928.970.296,86	85,97
Avanzo di parte corrente			1.017.932.984,36		

	2018				
	Residui	Competenza	Totale	GSA	
Fondo cassa al 1 gennaio			794.630.907,00	482.073.659,06	60,67
Riscossioni	2.099.445.457,46	14.176.686.517,73	16.276.131.975,19	10.797.940.223,98	66,34
Pagamenti	2.180.344.206,35	14.378.555.450,09	16.558.899.656,44	10.941.485.560,57	66,08
Saldo di cassa al 31 dicembre			511.863.225,75	338.528.322,47	66,14
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			-		
Fondo di cassa al 31 dicembre			511.863.225,75	338.528.322,47	66,14
Residui attivi	4.586.989.671,47	4.009.372.246,84	8.596.361.918,31	3539428000	41,17
Residui passivi	4.402.338.789,35	3.524.296.814,21	7.926.635.603,56	3186786000	40,20
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			188.930.677,69	2.329.731,96	1,23
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			138.272.782,65		
Risultato di amministrazione al 31 dicembre			854.386.080,16	688.840.590,51	80,62
Composizione del risultato di amministrazione			al 31 dicembre 2018		
Parte accantonata					
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12			620.040.274,74		
Accantonamento residui perenti			1.060.214.183,58		
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013			2.424.650.949,16		
Fondo perdite società partecipate			2552449,57		
Fondo contenzioso			263.286.431,63		
Altri accantonamenti			448.973.523,12		
Totale parte accantonata			4.819.717.811,80		
Parte vincolata					
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			153342985,5		
Vincoli derivanti da trasferimenti			825.546.167,39		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui			0		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			32.281.839,03		
Altri vincoli			0		
Totale parte vincolata			1.011.170.991,96		
Totale parte disponibile			4.976.502.723,60		
Gestione di competenza			Gestione di competenza Regione Campania	Perimetro sanitario	
Accertamenti di competenza			18.186.058.764,57	11.020.585.682,15	60,60
Impegni di competenza			17.902.852.264,30	11.020.585.682,15	61,56
Avanzo di competenza			283.206.500,27	0	0
Accertamenti di competenza entrate correnti			13.866.351.649,04	11.020.585.682,15	79,48
Impegni di spesa corrente			12.893.985.788,54	11.020.585.682,15	85,47
Avanzo di parte corrente			972.365.860,50		

Dai dati sopra riportati, il saldo finanziario della GSA registra una forte diminuzione dell'incidenza dei residui attivi e passivi: l'incidenza sul totale dei residui (sia attivi che passivi) è diminuita dal 50% circa del 2017 al 40% circa del 2018, ad evidenza di un miglioramento dell'efficienza nei pagamenti.

7.4. Il carattere non autorizzatorio del bilancio degli erogatori di spesa di secondo livello. Da quanto sopra sinteticamente riportato, è evidente che la spesa sanitaria e la sua effettiva entità dipendono dai risultati della gestione del sistema sanitario "decentrato" nelle varie aziende sanitarie indicate dall'art. 19 del D.lgs. n. 118/2011 e consolidate nel bilancio di cui all'art. 32 del medesimo decreto.

Per quanto concerne la spesa di secondo livello, occorre evidenziare che la contabilità delle aziende sanitarie è una contabilità di tipo economico-patrimoniale e per scelta deliberata del Legislatore, in conformità al modello privatistico, di tipo non autorizzatorio.

Invero, al momento dell'istituzione del Servizio sanitario nazionale, avvenuto, come detto in precedenza, con la Legge n. 833/1978, le unità sanitarie locali avevano adottato il sistema della contabilità finanziaria. L'articolo 50 di tale legge, prevedeva, infatti, che *"la disciplina amministrativo-contabile delle gestioni deve risultare corrispondente ai principi della contabilità pubblica previsti dalla legislazione vigente."*

La contabilità economico-patrimoniale è stata progressivamente introdotta a partire dal D.lgs. n. 517/1993 che ha modificato l'art. 5 del D.lgs. n. 502/1992. In particolare, il comma 4 disponeva che *«Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993 n. 517, le regioni provvedono ad emanare norme per la gestione economico finanziaria e patrimoniale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, informate ai principi di cui al codice civile [...]»*.

Il successivo comma 6, ultimo periodo, peraltro, prevedeva che *«La disciplina contabile di cui al presente articolo decorre dal 1° gennaio 1995 e viene mantenuta in via provvisoria la vigente contabilità finanziaria»*.

L'aziendalizzazione non aveva quindi comportato l'eliminazione della contabilità autorizzatoria, che continuava a sussistere nella forma della parallela contabilità pubblica finanziaria.

Per altro verso, l'implementazione della contabilità civilistica non è stata immediata né uniforme, fino al D.lgs. n. 118/2011. Infatti, il citato comma 5 prevedeva:

- i. da un lato, il diritto sul bilancio delle aziende sanitarie fosse solo “informato” a quello del codice civile. Si lasciava così, nell’ordinamento *ante* Legge cost. n. 3/2001 e sino alla Legge cost. n. 1/2012, ampio spazio alla iniziativa legislativa regionale, con conseguente diffusione di regole e prassi differenziate tra le diverse regioni;
- ii. per altro verso, si prescriveva l’adozione di schemi uniformi di bilancio per le aziende sanitarie. In attuazione di quanto disposto dal citato comma 5, gli schemi uniformi di Conto Economico e di Stato patrimoniale furono definiti con D.M. 20 ottobre 1994 (e, in seguito modificati con D.M. 11 febbraio 2002). Solo successivamente furono emanate circolari indicanti il “Percorso metodologico per l’introduzione della contabilità economico-patrimoniale” (D.M. 1996 del Ministero della Sanità in concerto con la Ragioneria generale dello Stato), con regole contabili che, per quanto già osservato sull’assetto costituzionale delle competenze *ante* L. cost. n. 1/2012, avevano per le Regioni un valore non vincolante e di *soft law*.

Successivamente, il Legislatore ha spinto più decisamente verso il modello civilistico, segnatamente:

- iii. con l’emanazione del D.lgs. n. 229/1999 (5, comma 7, del D.lgs. n. 502/1992, come riformulato dall’art. 5 del D.lgs. n. 229/1999), la contabilità finanziaria veniva soppressa. Sicché dal 2002 le aziende sanitarie hanno abbandonato il sistema “tradizionale” e hanno adottato esclusivamente il sistema di contabilità economico-patrimoniale, adottando però sistemi contabili differenziati, informati a “principi” del codice civile e a quelli dettagliati dall’art. 5 comma 5;
- iv. infine (e solo) con il D.lgs. n. 118/2011, entrato a regime nel 2015 (sulla base della L. cost. n. 1/2012 che includeva l’armonizzazione contabile tra le competenze esclusive dello Stato), si adotta una disciplina civilista uniforme per tutte le regioni. Segnatamente, l’art. 28 dispone: «*Per la redazione del bilancio d’esercizio gli enti [sanitari] applicano gli articoli da 2423 a 2428 del codice civile, fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente titolo*».

Sulla base dell’art. 28, sia le aziende sanitarie che la Regione – con la “finzione” contabile della GSA – adottano quindi una disciplina civilistica in partita doppia ed “accrual”, salvo le norme speciali, in ragione della peculiarità dell’ente pubblico di

erogazione rispetto all'impresa. Tale diritto speciale è in linea di massima conforme alle norme di principio del vecchio art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 502/1992 modificato dal D.lgs. n. 229/1999. Viene altresì prevista la disciplina del bilancio sanitario consolidato (art. 32).

7.5. La lettura integrata delle informazioni dei quadri di bilancio della sanità del D.lgs. n. 118/2011 ai fini della parificazione. Come si è già avuto modo di evidenziare, la principale conseguenza dell'abbandono della contabilità finanziaria autorizzatoria e l'adozione di una contabilità civilistica, anch'essa non autorizzatoria (nonostante lo stesso D.lgs. n. 118/2011 faccia salva la previsione di un diritto speciale contabilistico, s'intende, a garanzia del perseguimento degli scopi pubblici del bilancio), è stato l'aumento del rischio – al secondo livello – di spese e costi privi delle coperture rivenienti dai trasferimenti e dai ricavi della gestione caratteristica.

Cosicché, gli equilibri del bilancio regionale, in gran parte determinati dall'effettiva copertura della spesa sanitaria, sono in parte corrispondente "fuori bilancio", nel senso che gli squilibri delle aziende sanitarie (che nel tempo la regione deve risanare, con il concorso dello Stato) non vengono evidenziati adeguatamente nel risultato di amministrazione (e nel "conto di bilancio").

Da un punto di vista sostanziale, peraltro, il servizio sanitario e le conseguenze dell'erogazione dello stesso, continuano a gravare sulla Regione. Infatti, l'impatto delle passività prive di copertura si traducono in "perdite" che la Regione stessa dovrà prima o poi, con il concorso dello Stato, ripianare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio (cfr. art. 1, comma 174 della legge n.311/2004; art. 1, comma 524 al comma 536 L. n. 208/2015; l'art. 1, comma 796, lettera b), Legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Poiché oggetto del giudizio di parifica è l'effettiva entità del risultato di amministrazione (C. cost. sent. n. 138/2019) e la misura degli equilibri, al fine della misurabilità della sostenibilità economico-finanziaria del ciclo di bilancio e della successiva programmazione, il rendiconto deve esprimere la misura sintetica degli equilibri economici e finanziari (C. cost. sent. n. 49/2018), inclusi quelli del settore sanitario, per cui il patrimonio regionale può rimanere esposto ai sensi dell'art. 2740 c.c., in relazione all'obbligo di ripiano.

Indubbiamente il saldo più importante del rendiconto generale è il risultato di amministrazione, che però non può essere l'unico saldo di equilibrio da considerare. In

questo senso, del resto, si è espressa la Corte costituzionale quando ha osservato che *«la legge di approvazione del rendiconto – indipendentemente dalla compilazione e redazione dei complessi allegati al bilancio previsti dal d.lgs. n. 118 del 2011 – deve contenere, in coerenza con le risultanze di detti allegati, tre elementi fondamentali: a) il risultato di amministrazione espresso secondo l’art. 42 del decreto in questione; b) il risultato della gestione annuale inerente al rendiconto; c) lo stato dell’indebitamento e delle eventuali passività dell’ente applicate agli esercizi futuri»* (C. cost. sent. n. 49/2018). Ad esso vanno quindi aggiunti la misura e la verifica del rispetto del saldo annuale di “pareggio di bilancio” (il c.d. Patto di stabilità, oggi disciplinato dall’art. 9 della L. n. 243/2012), la quantificazione dell’indebitamento in senso tecnico (con la verifica della sua stabilità tramite gli appositi indici di legge), nonché il saldo del settore sanitario, che concorre sul terreno delle possibili “passività” da recuperare. L’equilibrio, invero, consiste nella capacità delle risorse in bilancio di servire gli impieghi e l’eventuale scostamento tra l’ambito economico e quello finanziario, che va a declinarsi anche sul bilancio pubblico, anche a causa dei suoi scopi. La necessità di tale equilibrio si concretizza nell’obbligo di garantirne la legittimità (art. 119 comma 6 Cost.) e la “sostenibilità” (art. 81 e 97 Cost.).

Per “sostenibilità” si intende infatti la capacità di sostenere il rientro da “scoperti” che possono minacciare, per il rifiuto dei fornitori di garantire ulteriore credito a fronte di una paralisi della cassa causata dall’aggressione giudiziaria del patrimonio, il raggiungimento delle finalità del bilancio pubblico. Lo scoperto, infatti, è causa di inadempimento delle obbligazioni che espongono il patrimonio regionale a responsabilità ai sensi dell’art. 2740 c.c.

Si può dunque dire che oggetto del giudizio di parifica è la misurazione dell’equilibrio stesso e della sostenibilità effettiva ed a largo raggio dei contingenti squilibri che devono essere recuperati, garantendo la programmazione del rientro e la continuità della programmazione medesima (bilancio come “ciclo”, artt. 81 e 97 Cost., SS.RR. sentenza n.23/2019/EL).

I saldi di riferimento devono quindi riportare – in modo sintetico e chiaro – lo stato degli equilibri complessivi, sì da programmare il rientro da squilibri nell’orizzonte di legge che in contabilità pubblica viene stabilito a garanzia della verifica della responsabilità/contabilità di mandato (C. cost. sent. n. 184/2016).

Come *supra* già posto in rilievo, il risultato di amministrazione, ed in particolare il disavanzo, esprime il complesso delle passività contratte per spese diverse da investimento (*recte*, indifferenziate) che non possono essere coperte con il “ricorso al mercato” (art. 119, comma 6 Cost.).

Nel rispetto delle finalità fondamentali della contabilità pubblica, ed in particolare del principio della “contabilità di mandato” (art. 1. Cost.), che impone chiarezza e trasparenza nella rappresentazione contabile degli esteri dell’amministrazione (art. 81 e 97 Cost.), il risultato di amministrazione (e gli altri saldi di equilibrio) devono sinteticamente esprimere lo stato della ricchezza, delle risorse disponibili, ovvero, delle “passività scoperte”, ascrivibili ad un concetto più ampio ed atecnico di “indebitamento”.

Si tratta cioè di misurare l’eventuale saldo delle passività che la comunità territoriale ha contratto senza coperture proprie ed effettive; in uno con il montante dell’indebitamento finanziario in senso tecnico, tale “debito” descrive la misura delle passività il cui rientro deve essere sostenuto dalla comunità presente e/o dalle generazioni future (equità e solidarietà internazionale, cfr. Corte costituzionale sentt. 6/2019 e n. 18/2019).

Si può affermare, pertanto, che per la verifica della sostenibilità del bilancio si devono misurare a consuntivo debiti di natura diversa, ossia l’indebitamento in senso tecnico contratto mediante il ricorso al mercato (indebitamento in senso tecnico, corrispondente alle varie forme tecniche del mutuo, contabilizzato nei Titoli V dell’entrata e III della spesa del conto del bilancio), insieme con il “debito” che quantifica l’obbligo di rientro che grava sull’ente “verso sé stesso” (SRC Campania, decisione n. 110/2018/PARI, All. A, § 3), a cui si deve fare fronte con il proprio patrimonio (che all’uopo può straordinariamente essere liquidato, in presenza della condizioni di legge) e/o con nuove risorse finanziarie che via via diventano esigibili negli esercizi successivi (reddito).

La misura di questo secondo tipo di “indebitamento” (impropriamente definibile tale) è espressa dal risultato di amministrazione nella forma del “disavanzo”, il quale deve tendenzialmente conglobare tutte le passività che coinvolgono direttamente la responsabilità economica e finanziaria della Regione e del suo patrimonio (art. 2740 c.c.).

Per tale ragione il risultato di amministrazione tiene conto tramite gli accantonamenti, ed in particolare del fondo rischi ed oneri, di passività potenziali e oneri economici che non si sono ancora tramutati in una obbligazione giuridica (pecuniaria, art. 1277 e ss. c.c.) esigibile.

La sostenibilità, alla stregua di queste stesse considerazioni, va dunque consolidata, ove necessario nel risultato di amministrazione, laddove si tratta di squilibri che espongono il patrimonio dell'ente a responsabilità ai sensi dell'art. 2740 c.c.. Ciò vale, infatti, anche per gli squilibri del settore sanitario che viene tendenzialmente allocato, dal D.lgs. 118/2011, "fuori" dal conto del bilancio.

Le informazioni su eventuali squilibri del settore sanitario, che come si è visto costituisce l'80% del bilancio annuale, si ricavano attualmente dal bilancio consolidato di cui all'art. 32 del D.lgs. n. 118/2011.

Peraltro, tale bilancio non rientra tra i prospetti di bilancio direttamente oggetto del giudizio di parificazione ai sensi dell'art. 63 D.lgs. n. 118/2011.

Fanno parte del rendiconto generale, si rammenta:

- i. il conto del bilancio, che esprime il risultato di amministrazione;
- ii. lo stato patrimoniale (ed il conto economico);
- iii. il prospetto del perimetro sanitario.

Il bilancio sanitario consolidato (art. 32 D.lgs. n. 118/2011), peraltro, ingloba e consolida le perdite delle aziende sanitarie nel loro complesso ed è in grado di fornire informazioni sulle passività latenti che si manifestano, annualmente, attraverso il "prospetto" del perimetro sanitario (in particolare in caso di spesa per il ripiano dei disavanzi sanitari) e attraverso le variazioni di cassa e/o la mancata registrazione di vincoli e accantonamenti eventualmente necessari.

Fermo restando che – nel quadro legislativo vigente – la rappresentazione sintetica degli equilibri "ordinari" rimane affidata al risultato di amministrazione, mentre quelli del settore sanitario sono rappresentati tramite il bilancio consolidato ex art. 32 D.lgs. n. 118/2011, il risultato di amministrazione non rimane estraneo alla rappresentazione del secondo tipo di equilibrio quando viene minacciata la perfetta "perimetrazione" tra le due aree del bilancio.

Il risultato di amministrazione, infatti, è l'unico saldo in grado di incidere e obbligare, sul terreno giuridico-contabile, ad effettuare "recuperi" a vantaggio del

ripiano di un debito pregresso. Nella relazione tra le due aree del bilancio, esso può consistere nell'obbligo di riversare risorse che, turbando l'equilibrio "interno" del bilancio, sono state assorbite ed utilizzate per scopi ordinari, in modo indebito. Il risultato di amministrazione, in questo senso, può garantire l'eventuale ripristino di situazioni di contingente "sviamento di risorse" ove ciò si sia realizzato.

In proposito, giova precisare che l'equilibrio del settore sanitario non consiste solo nella mancata realizzazione o nel ripiano di squilibri pregressi, bensì, come si evidenzia nella sentenza C. cost. n. 169/2017, nella perfetta perimetrazione delle spese ordinarie rispetto a quelle sanitarie (e le correlate risorse di "copertura") a garanzia dell'effettiva realizzazione dei LEA.

Alla luce delle considerazioni che precedono, l'analisi del consolidato sanitario può fornire informazioni che possono comportare l'accertamento di obblighi di ripristino degli equilibri interni tra bilancio "ordinario" e sanitario, in particolare attraverso il sistema dei vincoli e degli accantonamenti, per cassa e per competenza, che definiscono il risultato di amministrazione.

Del resto, la clausola generale di equilibrio ha fondamento costituzionale ed impone di interpretare in modo costituzionalmente conforme i quadri di bilancio, in modo da favorire una lettura "unitaria" dei saldi. Il principio di unità del bilancio, insieme a quelli di integrità, universalità e chiarezza, costituisce infatti «profilo attuativo» dell'art. 81 della Costituzione (Corte cost., sentenze nn. 192 del 2012 e 241 del 2013; nonché 274 e/2017 e n. 105/2019, cfr. i principi contabili generali n. 2, 4 e 5 nell'Allegato 1 del D.lgs. n. 118/2011).

Si può, quindi, affermare che anche il bilancio consolidato sanitario rileva per l'oggetto della parificazione:

- come oggetto in senso "formale", in quanto il bilancio consolidato fornisce informazioni utili per verificare la congruità delle grandezze nel prospetto del perimetro sanitario e, indirettamente, di quelle del risultato di amministrazione;

- come oggetto "sostanziale", laddove per bilancio si intende l'artefatto tramite cui le risorse e gli impegni della regione vengono rappresentate e allocate in un continuo ciclo (SS.RR. in spec. comp. sent. n. 23/2019/EL).

7.6. Il c.d. perimetro sanitario. L'area perimetrata (art. 20 comma 1 del D.lgs. n. 118/2011). Per quel che concerne il conto del bilancio della Regione, parte nevralgica ed

oggetto del giudizio di parificazione è il c.d. “perimetro sanitario”, il quale comprende il complesso delle entrate destinate (*rectius*: vincolate) al finanziamento della spesa sanitaria e i correlati impegni. Esso corrisponde, in parte spesa, alla missione 13 del conto del bilancio.

Segnatamente, il perimetro sanitario è costruito ai sensi dell’art. 20 comma 1 del D.lgs. 118/2011, in base al quale: «Nell'ambito del bilancio regionale le regioni garantiscono un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonché un'agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale per l'esercizio in corso. A tal fine le regioni adottano un'articolazione in capitoli tale da garantire, sia nella sezione dell'entrata che nella sezione della spesa, ivi compresa l'eventuale movimentazione di partite di giro, separata evidenza delle seguenti grandezze:

A) Entrate:

a) finanziamento sanitario ordinario corrente quale derivante dalle fonti di finanziamento definite nell'atto formale di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle relative fonti di finanziamento intercettate dall'ente regionale, ivi compresa la mobilità attiva programmata per l'esercizio;

b) finanziamento sanitario aggiuntivo corrente, quale derivante dagli eventuali atti regionali di incremento di aliquote fiscali per il finanziamento della sanità regionale, dagli automatismi fiscali intervenuti ai sensi della vigente legislazione in materia di copertura dei disavanzi sanitari, da altri atti di finanziamento regionale aggiuntivo, ivi compresi quelli di erogazione dei livelli di assistenza superiori rispetto ai LEA, da pay back e da iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale;

c) finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso;

d) finanziamento per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'articolo 20, della legge n. 67 del 1988;

B) Spesa:

a) spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back;

b) spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA;

c) spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso;

d) spesa per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'articolo 20, della legge n. 67 del 1988» (enfasi aggiunta).

Oggetto formale del giudizio di parifica, infatti, è altresì il “prospetto” del perimetro sanitario, indicato tra gli elementi che compongono il “rendiconto generale” (art. 63 D.lgs. n. 118/2011).

Esso contabilizza accertamenti ed impegni di competenza per il settore sanitario, senza registrare le vicende di pagamento. Si tratta cioè di un prospetto di “competenza pura”, che riporta soltanto i debiti e crediti maturati nell'esercizio di competenza, senza evidenziare il successivo momento estintivo dell'obbligazione e le consistenze della cassa e dei correlati vincoli sullo specifico conto dedicato alla sanità, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 118/2011.

In buona sostanza, il perimetro sanitario, dovrebbe fornire uno strumento agile di controllo mettendo a confronto le risorse stanziato attraverso la legge di bilancio statale (capitolo 2700 del bilancio dello Stato) e gli atti formale a valle (ossia le deliberazioni adottate dal CIPE per ripartire il Fondo tra le varie regioni, sulla base dell'intesa Stato-Regioni nell'apposita Conferenza unificata).

Simile funzione di controllo dovrebbe riguardare altresì anche le altre risorse, di fonte regionale, destinate alla spesa sanitaria.

Le informazioni sugli equilibri in conto residui, peraltro si possono ricavare sempre e solo indirettamente:

- utilizzando il “prospetto”, parte entrata, per individuare i vari residui attivi che finanziano la spesa sanitaria di cui alla missione 13;

- dallo Stato patrimoniale della GSA, escludendo la parte di gestione propria residuale.

7.7. La disciplina contabile dell'art. 20 comma 2 del D.lgs. n. 118/2011 e l'equilibrio “contabile” figurativo di entrate e spese sanitarie. Per altro verso,

difficilmente tali informazioni, ricavate indirettamente dal conto del bilancio, possono fornire informazioni sugli equilibri effettivi.

Infatti, come già accennato, da un punto di vista contabile, il “perimetro sanitario” si caratterizza per una disciplina che fa eccezione al resto della disciplina armonizzata (art. 1, comma 5, D.lgs. n. 118/2011): le entrate e le spese del ridotto perimetro sono accertate e impegnate sulla base di quanto previsto dal “Titolo secondo” del D.lgs. n. 118/2011.

In quest’ottica, le stesse poste (i residui attivi e passivi del citato “perimetro”, nel caso della Regione Campania, al 31 dicembre 2013) sono rimaste sottratte al riaccertamento straordinario (art. 3, comma 4 D.lgs. n. 118/2011).

Coerentemente con tale esclusione, alla gestione sanitaria non si applica il principio della competenza finanziaria potenziata, ma quella ex art. 20, comma 2, del D.lgs. 118/2011, basato sulla contestualità automatica di accertamento ed impegno: «Per garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria, le regioni:

*a) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, e **le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate**. Ove si verifichi la perdita definitiva di quote di finanziamento condizionate alla verifica di adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente, detto evento è registrato come cancellazione dei residui attivi nell'esercizio nel quale la perdita si determina definitivamente;*

b) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso» (enfasi aggiunta).

In pratica il “perfezionamento” del titolo di entrata, a prescindere dall’esigibilità, è titolo per l’accertamento e, parallelamente, per l’impegno, che sorge con un automatismo che mira a costituire un vincolo di destinazione finale (il finanziamento della gestione sanitaria). In tale modo la spesa, senza passare dalle forche caudine della verifica della condizione di applicabilità del risultato di amministrazione negli esercizi successivi (cfr. per la differenza SRC Campania n. 110/2018/PARI, allegato A, §§ 9.1 e 9.3), considera *hinc et nunc* coperta e sostenibile la spesa sanitaria correlata (c.d. “impegno improprio a pareggio di destinazione”).

La designazione del perimetro delle risorse destinate, peraltro, non riguarda solo le risorse statali originariamente destinate, ma anche quelle che sono state oggetto di specifica destinazione (cfr. comma secondo, punto in enfasi, nonché il comma 1 che parla di “verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale”).

In buona sostanza, l’art. 20 evidenzia che il servizio sanitario è finanziato, oltre che da trasferimenti esterni, da risorse finanziarie proprie che la Regione può liberamente finalizzare al sostegno della spesa sanitaria e che, qualora formalmente indirizzate a scopi sanitari, entrano nel perimetro sanitario di cui all’art. 20 del 118/2011.

La logica della deroga, per il settore sanitario, alla contabilità finanziaria potenziata (con il sostanziale mantenimento del vecchio regime contabile) si può in breve sintetizzare:

1. nella necessità di avere un perimetro individuabile in modo semplice e chiaro sia nelle risorse e sia nella spesa;
2. nella necessità di garantire, nel tempo, l’eseguibilità della spesa, che si considera immediatamente coperta a seguito della registrazione (accertamento) della prima disponibilità della provvista (vincolata), a prescindere dalle alterne vicende del bilancio regionale nel suo complesso.

Inoltre, la lettura dell’art. 20 evidenzia che la destinazione al settore sanitario è un vincolo generico in grado di per sé di imprimere un vincolo di destinazione, tramite gli impegni impropri di destinazione, che deve permanere anche se le singole spese, nel corso di gestione, hanno generato economie. Il vincolo si estingue solo in caso di spesa attribuibile al settore sanitario e le risorse non possono generare “economie libere”.

Il sistema contabile del Titolo II (ed in particolare il sistema dell’impegno improprio a pareggio e di destinazione), infatti, evita che la spesa sanitaria cada nelle forche caudine dei limiti all’applicazione delle economie vincolate, in caso di incapacienza del risultato di amministrazione (*recte*: come sopra evidenziato, del SCP). Una volta che una spesa è impegnata, il finanziamento, in termini di saldo risulta stabilmente finanziato, a prescindere dalle vicende del disavanzo, cui la stessa spesa concorre e che andrà recuperato a norma di legge (sul tema cfr. SRC Campania decisione n. 110/2018/PARI, Allegato A, § 9).

Per tale ragione, il perimetro sanitario non può non generare un saldo (di competenza) che non sia in pareggio, in quanto le risorse si “*accertano ed impegnano*” contestualmente.

Infatti, ai sensi dell’art. 20, anche in caso di economie sulle singole spese, il bilancio dovrebbe generare un nuovo ed apposito impegno di destinazione in grado di vincolare la risorsa all’area sanitaria.

La *ratio* di tale disciplina ha un fondamento costituzionale.

Il perimetro sanitario, infatti, costituisce uno dei punti nodali del bene pubblico bilancio, perché è attraverso esso e solo per mezzo di questo che è possibile assicurare uno dei fondamentali diritti sociali e della persona, ovvero il diritto della salute. Si tratta di garantire, tramite il bilancio, l’efficacia dell’azione amministrativa rispetto alla realizzazione di prestazioni costituzionalmente necessarie (i LEA, cfr. C. cost. sent. n. 169/2017); efficacia che, in sede consuntiva, può essere misurata tramite l’indicatore della realizzazione o mancata realizzazione della spesa vincolata (e comunque tramite la disciplina della corretta appostazione dei vincoli a garanzia della futura realizzazione della spesa).

Tanto premesso, appare evidente che un eventuale saldo del perimetro sanitario diverso da zero, con un *surplus* o un *deficit* della gestione di ciascun anno di competenza, a consuntivo, sarebbero in sé indici di un’anomalia della gestione sanitaria, in quanto vere e proprie anomalie contabili della rendicontazione.

Lo squilibrio negativo potrebbe essere indicatore del legittimo ricorso a fonti di finanziamento diverse ed esterne (non destinate) rispetto a quelle del perimetro finanziario, ovvero essere indice di una spesa effettivamente superiore alle entrate disponibili.

Peraltro, lo squilibrio positivo, per quanto contro-intuitivo, potrebbe essere indice di anomalie anche più gravi: attesa la vigente regola del “pareggio di destinazione”, ogni accertamento non può che essere destinato e corrispondere ad un impegno in spesa; pertanto, un *surplus* potrebbe essere l’indicatore di un difetto di destinazione, con l’assorbimento delle economie nella gestione ordinaria.

In caso di *surplus*, dunque, occorre verificare che un finanziamento destinato all’erogazione di spesa costituzionalmente necessaria non sia stato destinato ad altro.

7.8. *Il disavanzo sanitario ed il Piano di rientro della Regione Campania.* L'art. 1, comma 174, della L. n. 311/2004 (come modificato dall'art. 1, comma 277 della L. n. 266/2005) prevede che in presenza di uno strutturale squilibrio di gestione della sanità regionale, le Regioni devono adottare un "piano di rientro".

Tale disposizione, segnatamente, prevede che le Regioni, la cui sanità è in squilibrio, devono elaborare un programma operativo di riorganizzazione, "riqualificazione" e potenziamento del Servizio Sanitario Regionale (SSR).

Tale disciplina di base è stata introiettata, confermata e disciplinata "convenzionalmente" dall'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. L'intesa è stata aggiornata con successivi accordi della medesima natura a carattere triennale; è stata altresì seguita da leggi e regolamenti statali che ne hanno variamente introiettato i contenuti di tali accordi.

In particolare, la disciplina in questione è stata fortemente integrata e modificata dalla successiva L. n. 191/2009.

La procedura – le cui fonti sono state qui sommariamente richiamate – ha due ordini di obiettivi: *i)* ripristinare l'equilibrio economico-finanziario del sistema sanitario regionale interessato; *ii)* salvaguardare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni secondo gli *standard* acquisiti in campo nazionale (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 604/2015, § 16.8 *in diritto*).

In attuazione dell'art. 1, comma 173 della L. n. 311/2004 è stata inoltre stipulata una precipua intesa, che ha previsto e disciplinato gli organi e gli strumenti di misurazione del raggiungimento di tali obiettivi.

Segnatamente, per il controllo dell'effettivo e contestuale raggiungimento degli scopi citati, gli articoli 12 e 9 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 ha istituito due "tavoli di monitoraggio". Si tratta segnatamente:

a) del Tavolo per la verifica degli adempimenti regionali (c.d. STEM), istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, coordinato da un rappresentante del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

b) del preesistente Comitato permanente per l'erogazione dei LEA (c.d. Comitato LEA), istituito presso il Ministero della salute.

Entrambi i Tavoli di monitoraggio costituiscono organi amministrativi a composizione mista e pluri-livello; segnatamente vedono la partecipazione dei due livelli

di governo del settore sanitario, lo Stato e le Regioni, nonché la partecipazione ed il supporto delle agenzie sanitarie, l'Agenda Nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) e l'Agenda Italiana del Farmaco (Aifa).

La base normativa dello STEM si rinviene oggi nell'art. 2, comma 78, della L. n. 191/2009. Tale articolo dispone che *«Il piano di rientro, approvato dalla regione, è valutato dalla Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2, della citata Intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nei termini perentori rispettivamente di trenta e di quarantacinque giorni dalla data di approvazione da parte della regione. La citata Conferenza, nell'esprimere il parere, tiene conto del parere della citata Struttura tecnica, ove espresso»*.

Il modello normativo alla base del Comitato LEA – che provvede al monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi sul terreno dei livelli essenziali di assistenza – è costituito dall'articolo 4-bis, comma 10, del D.L. n. 63/2002 (conv. L. 112/2002), disposizione che prevedeva la creazione di una “commissione” *«per le attività di valutazione, in relazione alle risorse definite, dei fattori scientifici, tecnologici ed economici relativi alla definizione e all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni in essi contenute [..]»*

Il Comitato è stato istituito con decreto del Ministro della salute del 21 novembre 2005, in forza dell'art. 1 commi 169 e 173 L. n. 311/2004 dell'art. 9 dell'Intesa 23 marzo 2005. Esso è un organismo paritetico del Ministero della salute, del Ministero dell'Economia, del Ministero degli Affari regionali, della Conferenza delle Regioni e dell'Agenas.

Il **Siveas** (Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza, istituito ai sensi dell'art. 1, comma 288, della L. n. 266/2005) è il sistema all'interno del quale vengono elaborati i parametri di valutazione “qualitativa” delle prestazioni, ossia, la c.d. “griglia LEA”, il cui fulcro di verifica, in caso di crisi (comma 174) ma anche per l'erogazione di finanziamenti “aggiuntivi” (comma 173).

Il Sistema (d.m. 17 giugno 2006) è apicalmente coincidente con la Direzione centrale della Programmazione sanitaria (art. 1), la quale si avvale altresì: a) della Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA (art. 1, commi 556-558 della L. n. 208/2015); b)

del Nucleo di supporto per l'analisi delle disfunzioni e la revisione organizzativa (SAR, art. 2, comma 6, D.L. n. 528/1984), c) dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali (Agenas), d) nonché del Comitato LEA (art. 9 della Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005).

Segnatamente, gli **indici di misurazione** sono elaborati dalla “**Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza** e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale” che ha assorbito le competenze a suo tempo della Commissione di cui all'art.4-bis, comma 10, del D.L. n. 63/2002 (conv. L. 112/2002).

Lo *standard* dei livelli essenziali di assistenza (LEA) viene fissato con apposito regolamento interministeriale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L. n. 400/1988 (art. 1, comma 169, della L. n. 311/2004).

L'ambito oggettivo di disciplina di tale regolamento è individuato nelle “prestazioni già definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002,” (cfr. in particolare gli elenchi e caratteristiche a suo tempo fissati dall'Allegato n. 1. C, punto 9, del d.P.C.M. 29 novembre 2001). L'elenco è stato aggiornato di recente in base al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70.

Periodicamente la “griglia” viene aggiornata con appositi “DPCM LEA”, l'ultimo, datato 12 gennaio 2017.

Gli indicatori della cd. “griglia LEA” sono stati elaborati sulla base dell'art. 10, comma 2, dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, e del conseguente D.M. 21 novembre 2005. Tale ultimo atto normativo, dunque, non ha comportato solo l'istituzione del c.d. “**Comitato LEA**”, ma anche dei correlati indici di misurazione.

In buona sostanza, il Ministero della Salute (cfr. altresì il DPR 44/2013 sul riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso tale Ministero), attraverso l'attività del Siveas e delle sue strutture di supporto, svolge due fondamentali compiti:

- a) assicurare un supporto generale per la produzione di strumenti valutativi dei LEA;
- b) garantire tutte le attività necessarie per l'affiancamento ed il controllo delle Regioni impegnate nei Piani di rientro (1, comma 180, Legge n. 311/2004).

Concretamente, il Siveas elabora alcuni parametri di misurazione qualitativa delle prestazioni, cui vengono attribuiti dei “pesi” con relativi punteggi (0; 3; 6; 9). Tali punteggi sfociano in un “valore assoluto” che deve corrispondere ad una soglia minima di adempienza (pari a 160) fino ad un punteggio massimo (di 225 punti).

Successivamente, il Siveas provvede alla misurazione del punteggio per ciascuna Regione. Sulla base di tali verifiche, vengono attribuiti finanziamenti premiali (art.2, comma 68 della Legge n. 191/2009, disposizioni prorogate dall’art. 15 comma 24 del D.L. n. 95/2012).

Tanto premesso sul piano organizzativo, con specifico riguardo alla materia dei “piani di rientro”, il giudizio emesso da entrambi i “Tavoli” è essenziale per la fuoriuscita dallo stato di crisi e, in caso di commissariamento, dal commissariamento medesimo.

Mentre il Tavolo di monitoraggio emette giudizi sull’attuazione sui risultati degli obiettivi economico-finanziari, il Comitato Lea emette giudizi sul raggiungimento degli obiettivi di “riqualificazione”, che si misurano sulla base della parametrizzazione espressa dalla “griglia LEA.

Inoltre, e più in generale, l’art. 2, comma 68, della L. n. 191/2009 affida al Comitato LEA la verifica degli “adempimenti” LEA anche al fine della percezione “finanziamenti integrativi” erogabili dallo Stato in caso di certificazione di determinati livelli di efficacia dei servizi.

L’aspetto qualitativo, a presidio del quale è preposto il Comitato LEA è, in caso di piano di rientro, tanto importante quanto quello economico-finanziario. Infatti, «*Per una Regione sottoposta a Piano di rientro la determinazione del livello essenziale “uniforme”, quale è precisata e circostanziata in ambito nazionale, costituisce un parametro decisivo*» per l’attuazione del Piano di rientro (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 604/2015).

Infatti, in base all’art. 1, commi 174 e 180, della L. n. 311/2004, il piano di rientro deve consistere in una vera e propria “riqualificazione” dell’azione sanitaria.

Tuttavia, giova rammentare che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha più volte chiarito che la implementazione di prestazioni ulteriori o superiori rispetto al livello essenziale (LEA), quale risulta stabilito in ambito nazionale, non è consentita se non è contemplata dal Piano di rientro medesimo (sentt. n. 123/2011, n. 91/2012, n. 104/2013).

Sicché il piano di rientro deve perseguire contemporaneamente un doppio obiettivo, ossia, quello economico-finanziario e quello qualitativo. Ed infatti, allo scopo, l'art. 1, comma 80 della L.n. 191/2009, rinvia a verifiche effettuate "dai competenti Tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005", ossia il Tavolo di Monitoraggio e, appunto, il Comitato LEA.

Il raggiungimento del *range* di sufficienza dei LEA è una condizione per uscire dal commissariamento o dal Piano di rientro.

A cascata ciò vale per le singole aziende del settore sanitario il cui bilancio risulti in crisi. Infatti, i piani di rientro delle singole aziende (art. 1, commi 524-536, L. n. 208/2015) indicano tra i presupposti del piano di rientro, non solo uno scostamento tra costi e ricavi del 10%, ma anche il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, valutato secondo la metodologia prevista da un decreto emesso dal Siveas ai sensi di un decreto emesso ai sensi del comma 526.

Tanto premesso sul terreno della disciplina normativa dei piani di rientro, nel caso della Regione Campania tale squilibrio era in parte proveniente da esercizi finanziari pregressi e in parte generato ciclicamente dalla gestione.

Lo squilibrio economico-finanziario si riverberava altresì sulla qualità dei servizi, come risultava dalla c.d. griglia LEA; esse, insieme al Modello LA, forniscono indici di misurazione delle prestazioni sanitarie essenziali, in termini di costi (Modello LA) e in termini di *output*.

Lo squilibrio strutturale del SSR campano, per il quale si procedeva all'attivazione del "Piano di Rientro" ai sensi dell'art. 1, comma 174, della L. 311/2004, era ascrivibile a tre fattori:

- 1) uno squilibrio economico e di flusso, ossia una strutturale carenza del risultato economico d'esercizio, costantemente negativo, superiore alla soglia consentita in proporzione ai ricavi consolidati del SSR (a suo tempo, nel massimo del 5%);
- 2) uno squilibrio finanziario proveniente da esercizi precedenti, corrispondente ad un debito netto del servizio sanitario regionale (SSR) vs. terzi, di oltre 6,9 miliardi al 31.12.2005. Di questo totale,

- a. 2,75 miliardi venivano fatti oggetto di un'operazione complessa di indebitamento, in parte verso il mercato privato, in parte verso lo Stato, nei termini che si spiegano appresso;
 - b. 4,16 miliardi venivano fatto oggetto di interventi di ripiano straordinario da parte dello Stato;
- 3) uno squilibrio "qualitativo" nell'erogazione dei LEA, ossia, la Regione, valutata in base al punteggio nella cd. "griglia LEA", risultava al di sotto della soglia minima di punteggio prevista dall'ordinamento e carente di specifici provvedimenti di programmazione sanitaria (ad es.: Piano Ospedaliero non validato dai Ministeri, ecc.).

Per fare fronte alla parte del disavanzo pregresso non ripianato dallo Stato, la Regione ha effettuato una operazione complessa che ha portato, tramite una cartolarizzazione, alla collocazione del proprio debito sui mercati finanziari, a mezzo di due società veicolo (Posillipo I e Posillipo II).

Segnatamente, l'operazione di cartolarizzazione ha preso le mosse dalla legge finanziaria regionale per il 2006 (la L.R. n. 24/2005). L'art. 2 modificava l'art. 6 della L. n. 28/2003, istitutiva di So.re.sa, per consentire tale operazione. Si riporta il testo vigente, che ha stabilizzato la previsione di un'apposita UPB nel bilancio regionale per l'ammortamento del debito collocato sul mercato:

«1. La Regione Campania costituisce una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità.

2. La Regione Campania con decreto del Presidente della Regione designa i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della società di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad emanare i provvedimenti necessari all'attuazione di quanto previsto nel presente articolo, compresa la determinazione del capitale sociale della società di cui al comma 1.

4. Al fine di pervenire ad un migliore utilizzo delle risorse e di razionalizzazione della spesa sanitaria è istituito presso l'assessorato competente un osservatorio regionale per conseguire una conoscenza delle migliori condizioni di mercato.

5. La Giunta regionale, entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, è autorizzata ad emanare il provvedimento con il quale sono definite le procedure attuative, sentito il parere della II e V commissione consiliare permanente.

6. Nella UPB 4.15.38 è iscritta la somma di euro 170 milioni a decorrere dall'anno 2007 e per tutta la durata delle operazioni di cui al comma 9 necessarie al pagamento dei debiti maturati dalle ASL e dalle AO regionali fino al 31 dicembre 2005. Al relativo onere si fa fronte, nell'ambito del complessivo equilibrio di bilancio, con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'addizionale imposta sul reddito per le persone fisiche -IRPEF- e dell'imposta regionale sulle attività produttive -IRAP-.

6 bis. La somma di 170 milioni di euro relativa all'anno 2006 derivante dalle entrate di cui al comma 6 è destinata al ripiano dei disavanzi delle aziende sanitarie regionali registrati nel medesimo anno. Gli interessi non possono essere più onerosi di quelli derivanti dall'operazione di cartolarizzazione della società regionale per la sanità - SORESA spa- così come stabilito dal contratto con le banche (articolo 5, punto 5.1 - commissioni e spese-).

7. Le somme di cui al comma 1 sono trasferite per ogni anno solare con provvedimenti amministrativi che prevedono impegni pluriennali alla Società Regionale per la Sanità - So.Re.Sa.- s.p.a., società per azioni unipersonale, costituita ai sensi dei commi precedenti, nei procedimenti posti in essere dalla medesima società e volti a definire il pagamento dei debiti maturati dalle AA.SS.LL. e dalle AA.OO. regionali fino al 31 dicembre 2005.

8. Per i fini di cui al comma 7 la So.Re.Sa. presenta idoneo piano alla Giunta Regionale entro il 30 giugno 2006 per il pagamento dei predetti debiti, precisando gli strumenti da adottarsi e le modalità necessarie all'estinzione dei debiti stessi.

9. Le operazioni finanziarie eventualmente indicate non possono essere superiori ad anni trenta e tra le medesime resta esplicitamente compresa l'ipotesi di una eventuale cartolarizzazione.

10. In via sperimentale la So.Re.Sa. è delegata, ai sensi dell'articolo 1269 del codice civile, alla esecuzione dei pagamenti, dovuti per l'esercizio del servizio sanitario, e dei debiti, regolarmente accertati, delle ASL e delle AO individuate con deliberazione di Giunta regionale e costituisce, per tali aziende, centrale unica di pagamento. Detta deliberazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, provvede alla individuazione delle aziende tenuto conto delle situazioni finanziarie e contabili delle stesse e definisce i criteri e le modalità di attuazione del presente comma. All'esito della sperimentazione, la Giunta regionale può disporre l'estensione delle predette disposizioni ad altre ASL e AO della Regione.

[11. Se dovesse essere disposta la delegazione di pagamento, la So.Re.Sa. s.p.a. assume a proprio carico l'attività che ha come conseguenza la definizione della situazione debitoria, fermo restando che, in tal caso, la Regione Campania deve comunque prestare a favore della So.Re.Sa. s.p.a. apposita fideiussione o garanzie immobiliari idonee a tenere indenne la società da ogni pretesa che possa derivare dal compimento dell'operazione finalizzata all'estinzione delle posizioni debitorie delle AA.SS.LL. e delle AA.OO.](**Comma abrogato dall'art. 1, comma 225, della legge regionale 15 marzo 2011 n. 4 come aggiunto dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2005 n. 24**).

12. La So.Re.Sa. s.p.a. ha facoltà di porre in essere quanto necessario alla formazione di una Special Purpose Vehicle -S.P.V.- di cui alla legge 30 aprile 1999, o comunque di partecipare alla formazione di tale società o di identificare tale società tra quelle attualmente esistenti sul mercato, nell'operazione di eventuale cartolarizzazione. La conseguente obbligazione di pagamento è oggetto di impegno pluriennale di spesa verso la Special Purpose Vehicle -SPV- ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c) e dell'articolo 33, comma 5, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 nonché di ruoli di spesa fissa ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della medesima legge. Le AA.SS.LL. e le AA.OO. della regione Campania sono tenute a fornire, su richiesta, alla So.Re.Sa. s.p.a. ogni documentazione necessaria e utile per l'esatta definizione della debitoria pendente.

13. La So.Re.Sa. s.p.a. può trattare, in nome e per conto delle AA.SS.LL. o delle AA.OO., la definizione della situazione debitoria e identificare con procedura ad evidenza pubblica gli operatori finanziari che consentono l'estinzione del debito delle AA.SS.LL. e delle AA.OO., indicando agli stessi le modalità necessarie.

13 bis. La So.Re.Sa. assiste e supporta le ASL e le AO in materia di controllo di gestione e di pianificazione aziendale nei settori tecnologico, informatico e logistico-gestionale, al fine di promuovere l'adozione di modelli aziendali, organizzativi e gestionali, anche su base sperimentale, orientati alla efficienza, alla competitività e alla efficacia nella

erogazione delle prestazioni sanitarie e nel soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza.

14. Al fine della attuazione del comma 10, la So.Re.Sa., ove lo ritenga necessario, acquisisce, dalle aziende per le quali opera, l'attestazione dei dirigenti responsabili degli uffici competenti per materia che le prestazioni costituenti titolo dei relativi debiti sono state effettivamente rese nell'ambito dei servizi debitamente autorizzati dalle medesime aziende. I dirigenti responsabili degli uffici finanziari delle aziende attestano che non è avvenuto il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione. I dirigenti responsabili degli uffici delle aziende provvedono entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali l'attestazione si intende resa dagli stessi in senso negativo circa la sussistenza del debito. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'attuazione del presente comma mediante proprie strutture o, previo accordo, avvalendosi dei servizi ispettivi e di vigilanza delle amministrazioni centrali.

14 bis. In caso di mancata espressa attestazione della sussistenza o insussistenza del debito, nel termine di trenta giorni previsto dal comma 14, dovuta a negligenza del dipendente assegnato all'ufficio tenuto a renderla, al medesimo dipendente si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla contrattazione collettiva. Se la mancata espressa attestazione della sussistenza o insussistenza del debito nel termine di trenta giorni previsto dal comma 14, è dovuta ad inerzia del dirigente responsabile dell'ufficio tenuto a renderla che non esercita i poteri di direzione, di coordinamento e di controllo della attività dell'ufficio e dei dipendenti allo stesso assegnati, al medesimo dirigente responsabile dell'ufficio si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla contrattazione collettiva ed il relativo comportamento è comunque valutabile anche ai fini della responsabilità dirigenziale.

14 ter. Ai fini del monitoraggio della spesa sanitaria la So.Re.Sa., entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla creazione di una banca-dati unificata di tutti i fornitori delle ASL e delle AO e dei relativi flussi finanziari. Le modalità di finanziamento della predetta banca-dati e gli obblighi di conferimento degli enti del servizio sanitario regionale sono disciplinati con il provvedimento di cui al comma 10. La So.Re.Sa. trasmette alla Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, una relazione concernente l'attività svolta, con particolare riguardo ai dati concernenti l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 10 e 15.

14 quater. Per lo svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge la So.Re.Sa. è autorizzata ad avvalersi anche di un contingente di personale in servizio presso le aziende sanitarie della Regione distaccato presso le stesse aziende, determinato con la delibera della Giunta regionale di cui al comma 10.

14 quinquies. La So.Re.Sa. sottopone, entro il 30 novembre di ogni anno, all'approvazione della Giunta regionale i piani e le procedure centralizzate a livello regionale per l'esecuzione dei pagamenti di propria competenza, per l'acquisto e la fornitura di beni e delle attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari, per la consulenza alla logistica dei magazzini delle ASL e delle AO, anche per macroaree.

15. La So.Re.Sa., centrale unica di acquisto, è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari delle ASL e delle AO.

15 bis. E' comunque fatta salva, previa autorizzazione della So.Re.Sa., la possibilità delle ASL e delle AO di stipulare contratti di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari entro i parametri di prezzo-qualità adottati dalla So.Re.Sa.. Gli atti e i contratti di acquisto e fornitura stipulati dalle ASL e dalle AO in assenza dell'autorizzazione prevista dal presente comma sono nulli e costituiscono causa di responsabilità amministrativa. Degli acquisti e delle forniture effettuate dalle ASL e dalle AO, previa la predetta autorizzazione, e dei relativi flussi finanziari, è data comunicazione alla piattaforma informatica della So.Re.Sa. secondo le modalità dalla stessa definite.

16. La So.Re.Sa. previa deliberazione della Giunta regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA.OO., le procedure acquisitive in essi stabiliti.».

In estrema sintesi, in base a tale legge, la Regione doveva trasformare in titoli di credito il debito pregresso. All'uopo, avrebbe accentrato una parte del debito commerciale delle aziende sanitarie su una società partecipata So.Re.Sa. spa, in precedenza istituita con la Legge Regionale istitutiva n. 28 del 24 dicembre 2003.

La So.Re.Sa doveva altresì coordinare una vasta operazione di transazione con i vari fornitori delle aziende sanitarie.

Successivamente, So.Re.Sa, e non direttamente la Regione, avrebbe dovuto contrarre un debito per poi acquistare il debito cartolarizzato tramite una società

veicolo, con il compito di collocare sul mercato i titoli. La Regione avrebbe garantito il pagamento del titolo alle varie scadenze, tramite una delegazione di pagamento rilasciata a So.re.Sa., realizzando un ricorso “indiretto” al mercato.

In questo modo il ripiano del debito pregresso è stato portato all'esterno del bilancio regionale, sul quale grava l'ammortamento dell'operazione di finanziamento, e tuttavia, per effetto della garanzia, il patrimonio della Regione risulta direttamente esposto in caso di inadempimento della società partecipata.

L'operazione prevista dalla legge si è perfezionata nell'aprile 2006, a seguito delle seguenti fasi:

- stipula di accordi transattivi tra i creditori e ciascuna azienda sanitaria debitrice, in forza dei quali, a fronte della rinuncia alle azioni di recupero in corso, nonché agli interessi, alla rivalutazione ed alle eventuali spese legali maturate sui crediti certificati, in modo totale o parziale, ciascun creditore avrebbe avuto diritto solo al pagamento degli importi dei crediti certificati (gli “Accordi transattivi”) in modo unilaterale dalle aziende sanitarie;

- conferimento di un mandato, da parte di ciascuna ASL a So.Re.Sa., avente ad oggetto, tra l'altro, la gestione e il coordinamento della procedura di transazione e certificazione dei crediti sanitari maturati al 31.12.2005;

- acquisto, da parte di So.Re.Sa., dei crediti. Il debito “commerciale” ammontava originariamente a euro 3,2 miliardi, al 31.12.2005. Esso riguardava circa 50.000 fatture e 4.000 creditori (inclusi farmacisti, centri convenzionati, strutture di riabilitazione, servizi IT, gas);

- ristrutturazione dei crediti transatti e certificati acquistati da So.Re.Sa e vantati nei confronti di ciascuna ASL. I crediti ristrutturati, per effetto delle transazioni e certificazioni, sono stati quantificati in un montante di oltre 2,75 miliardi di euro;

- accettazione, da parte della Regione Campania, di **apposite delegazioni di pagamento cumulative**, autonome, astratte e irrevocabili per il pagamento di quanto dovuto a So.Re.Sa. da parte di ciascuna ASL, nel caso di acquisto da parte di quest'ultima, dei crediti transatti e certificati. Per effetto del rilascio di tale garanzia, il debito, formalmente di So.re.Sa, grava direttamente sulla Regione, che gira alla società partecipata le somme necessarie per l'ammortamento del debito che sarebbe stato cartolarizzato dalla stessa So.re.sa;

- successiva cessione dei crediti ristrutturati ad una società per la cartolarizzazione dei crediti (**SPV, “Posillipo I” e “Posillipo II”**). Le due società hanno emesso titoli obbligazionari di tipo *amortizing* a tasso fisso, cioè con pagamento a scadenza delle cedole sia della quota interessi che della quota capitale.

- prestito “ponte” a So.Re.Sa, ad opera di una cordata bancaria privata, composta da **Lehman Brothers, Calyon SA, Credit Suisse Securities**. Per fronteggiare il differenziale temporale tra il momento in cui dovevano essere pagati i creditori ed il momento di effettivo collocamento dei titoli sul mercato, la società So.Re.Sa. ha contratto un prestito di durata infrannuale con banche private. Il prestito è stato immediatamente estinto quanto i titoli obbligazionari emessi, formalmente intestati a So.re.Sa, sono stati collocati sul mercato. Il corrispettivo del collocamento effettuato dalle SPV (Posillipo I e II) è stato immediatamente girato a So.re.Sa, che così ha estinto il “prestito ponte” contratto con Lehman Brothers, Calyon SA, Credit Suisse Securities. Il corrispettivo ottenuto dai prenditori dei titoli, in pratica, è stato utilizzato per ripagare le banche private del prestito anticipato, scaricando sul mercato il rischio di credito di So.re.Sa, che ora è debitrice (con la Regione) per lo stesso ammontare del “prestito ponte” non verso le banche private, ma verso i prenditori dei titoli;

- **collocazione sul mercato del debito cartolarizzato, tramite le due SPV**. A tal proposito occorre sottolineare che la cartolarizzazione e il collocamento sul mercato ha interessato solo 2,2 mld dei 2,75 inizialmente programmati. Il differenziale di collocamento è stato oggetto di un accordo Stato-Regione ex art. 1, comma 180 L. n. 311/2004, di cui si dirà a breve. Ad ogni buon conto, il contratto incorporato nei titoli prevede l’ammortamento del prestito verso i prenditori in 29 anni; il debito complessivo è stato spalmato su 58 rate annuali, che impattano su So.Re.Sa (ossia sulla Regione che gira le somme per l’ammortamento alla stessa) per un importo annuo pari a circa 170 milioni. Il prestito ha cominciato il suo ammortamento il 30 aprile 2007 e terminerà nell’anno 2035, con un esborso totale, a carico della Regione, pari a complessivi 4.211,28 mln di euro (circa il doppio del capitale).

Come detto, l’operazione non ha coperto l’intero fabbisogno finanziario. Segnatamente, restava fuori uno stock di debito non cartolarizzato per circa 650 milioni di euro. Il citato accordo Stato-regioni ex art. 1, comma 180 L. n. 311/2004, prevedeva

la contrazione di un mutuo “compensativo” della Regione direttamente col MEF, che è stato regolarmente contratto e poi addirittura aumentato in un secondo tempo.

Nel tempo, infatti, in attuazione del piano di rientro, sono stati implementati altri sostegni da parte statale. Segnatamente lo Stato:

- a. (art.1, comma 796, L. n. 296/2006) ha concesso alla Regione un Fondo transitorio di sostegno del conto economico annuale per gli esercizi 2006 (384 milioni), 2007 (355 milioni), 2008 (302 milioni) e 2009 (248 milioni);
- b. (D.L. n. 23/2007 e DM 4.5.07 in G.U. 122 del 28.5.07) ha concesso alla Regione un contributo straordinario di euro 363 milioni (inizialmente previsto per 320 milioni nel Piano di Rientro) a valere sul fondo di Euro 3 miliardi stanziato dal Governo per il ripiano al 31 dicembre 2005 del disavanzo sanitario delle Regioni in affiancamento: l'incasso è avvenuto a dicembre 2007;
- c. ha sbloccato ed erogato nel corso degli anni 2007 – 2010, in funzione delle verifiche dell'avanzamento del riequilibrio economico e della estinzione del debito pregresso, 2,5 miliardi di euro di risorse 2001 – 2006 già assegnate dallo Stato alla Sanità campana, di cui 2,3 miliardi di euro per quote premiali del riparto del FSN indistinto per la spesa corrente 2001 – 2006 e 287 milioni di euro per residui contributi statali a ripiano disavanzi 2001 – 2004.
- d. (art. 2, commi da 46 a 48, della L. n. 244/2007, sul modello oggi previsto, a regime, dall'art. 2, comma 98 della L. n. 191/2009) ha concesso di elevare da 650 a 1.180 milioni il prestito MEF a lungo termine, stabilito nel Piano di Rientro per concorrere alla estinzione dei debiti maturati al 31.12.2005, poi utilizzato, come si è detto sopra, per soli 1.000 milioni, in modo da bilanciare il minor importo della cartolarizzazione (2,2, invece di 2,7 mld);

Quest'ultimo è stato previsto tra le misure “concordate” *«per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal comma 173»*, vale a dire l'accesso al c.d. “finanziamento integrativo”.

In buona sostanza, in base all'accordo ex art. 1, comma 180 L. n. 311/2004, si dava copertura per legge ad un indebitamento per spesa diversa da investimento, sulla base di appositi provvedimenti normativi:

- i. l'art. 2, commi da 46 a 48, della L. n. 244/2007 per il prestito MEF;

- ii. l'art. 6 della L. n. 28/2003 per l'operazione di Cartolarizzazione così come sopra descritta.

Table 13.1 and 13.2. Evolution of the contracted debt for the repayment of the sanitary deficit. Source: Region Campania

CONSISTENZA DEL DEBITO AL 31/12/2017 (mln euro)												
n.	Controparte	Causale	Data stipulazione	Inizio amm.to	Scadenza	Importo	Tasso	Quota Interessi 2017		Quota capitale 2017		Debito residuo al 31/12/2017
								Importo	Capitolo	Importo	Capitolo	
1	Prestito MEF	Ripiano disavanzi sanitari	18/01/2008	15/11/2008	15/11/2044	369,72	3,55	30.486.668,46	U01033 U01043	18.411.536,02	U01039	840.367.857,27
2			21/06/2008	15/11/2008		211,36	3,55					
2			26/11/2008	15/11/2009		285,34	3,55					
4			20/12/2012	15/11/2013		134	3,55					
5	Cartolarizzazione prestito sanitario. Posillipo Finance I e II	Debiti sanitari Ripiano disavanzi sanitari	2007	30/04/2007	06/10/2035	2.222,68	4,98	87.922.783,88	U01036	55.422.319,05	U01036	840.367.857,27
TOTALI								118.409.452,34		73.833.855,07		2.563.598.226,19
CONSISTENZA DEL DEBITO AL 31/12/2018 (mln euro)												
n.	Controparte	Causale	Data stipulazione	Inizio amm.to	Scadenza	Importo	Tasso	Quota Interessi 2018		Quota capitale 2018		Debito residuo al 31/12/2018
								Importo	Capitolo	Importo	Capitolo	
1	Prestito MEF	Ripiano disavanzi sanitari	18/01/2008	15/11/2008	15/11/2044	369,72	3,55	29.833.058,93	U01033 U01043	19.065.145,55	U01039	840.367.857,27
2			21/06/2008	15/11/2008		211,36	3,55					
2			26/11/2008	15/11/2009		285,34	3,55					
4			20/12/2012	15/11/2013		134	3,55					
5	Cartolarizzazione prestito sanitario. Posillipo Finance I e II	Debiti sanitari Ripiano disavanzi sanitari	2007	30/04/2007	06/10/2035	2.222,68	4,98	85.123.510,58	U01036	58.468.832,18	U01036	840.367.857,27
TOTALI								114.956.569,51		77.533.977,73		2.486.064.248,47

In buona sostanza, l'accordo ex art. 1, comma 180 della L. n. 311/2004 prevedeva, da un lato, la distribuzione delle responsabilità sul terreno del ripiano del disavanzo pregresso, dall'altro un programma di riqualificazione del servizio e della struttura dei conti dei bilanci delle aziende sanitarie.

Lo Stato si rendeva disponibile a sostenere il rientro con misure straordinarie e premiali; la Regione si impegnava a finanziare l'ammortamento del mutuo per il ripiano del debito pregresso, non fatto oggetto di trasferimenti perequativi e solidali da parte dello Stato, ma oggetto di operazioni di indebitamento, con le aliquote addizionali IRPEF e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), portata ai massimi di legge, fuori dal flusso derivante dal Fondo sanitario nazionale (ma comunque rientrante dal perimetro sanitario, come si evince dall'Allegato 37 ai due schemi di rendiconti oggetto di analisi).

La Corte costituzionale ha sottolineato il carattere vincolante dell'impegno al risanamento con la sentenza n. 180/2013, dichiarando incostituzionali norme regionali che provvedessero a rifinalizzare le risorse a ciò destinate in base a tale accordo.

Nell'ambito del richiamato accordo, ex art. 1, comma 180, L. n. 311/2004:

- i. la Regione doveva provvedere a sostenere tutti i mutui di ristrutturazione del debito sanitario con i privati portatori del debito cartolarizzato. All'uopo, la Regione si impegnava a destinare 170 milioni di euro annui, specificatamente individuati e finalizzati nel bilancio regionale, in ogni successiva legge di bilancio. L'ammortamento doveva avvenire con risorse proprie, fuori dal Fondo sanitario regionale;
- ii. lo Stato si impegnava a coprire il debito residuo di circa 650 milioni, attivando gli strumenti legislativi ed amministrativi per consentirne l'erogazione, alla Regione stessa, di un ulteriore prestito trentennale. Il rimborso sarebbe avvenuto, a decorrere dal 2008. Anche in questo caso, l'ammortamento doveva avvenire con risorse proprie, fuori dal Fondo sanitario regionale.

L'importo massimo attivabile di tale finanziamento ammontava a 1.180 mln di euro: infatti, l'importo inizialmente previsto era pari a 650 mln di euro, poi lo stesso importo è stato ulteriormente aumentato di 134 milioni nel 2012, con una riduzione del tasso ed un allungamento dell'ammortamento, che prevedeva, originariamente, una scadenza a 30 anni, nel 2038 (cfr. Tabella 13.1 e 13.2).

Nel corso del 2014 il prestito MEF è stato ristrutturato ai sensi della lettera a) dell'art. 45, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, proiettando l'ammortamento in avanti, di nuovo, a 30 anni, con scadenza al 2044. A tal proposito la Relazione sulla Gestione del rendiconto generale per l'esercizio 2014 sul punto chiariva:

"... l'anticipazione di liquidità Ministero dell'Economia e delle Finanze necessaria per l'estinzione dei debiti sanitari di natura finanziaria e di natura commerciale ai sensi dell'art. 2, commi da 46 a 48, della legge n. 244/2007 è stata oggetto di ristrutturazione ai sensi della lettera a), dell'art. 45, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, il quale prevede che il MEF è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni finanziarie contratte dalle regioni ed aventi come controparte il MEF stesso.

L'anticipazione citata aveva le caratteristiche richieste dal DL 66/2014, e dunque è stata ammessa a ristrutturazione da parte del MEF.

Il comma 11, del citato art. 45 del DL 66/2014 prevede, altresì, che la nuova operazione di anticipazione di liquidità è rimborsata in 30 rate costanti al tasso di interesse pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella nuova, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della stipula (comma 11).

*Conseguentemente, in data 6 agosto 2014, è stata stipulata la nuova operazione di anticipazione col MEF finalizzata all'estinzione dell'anticipazione di cui alla lettera a) del citato art. 45 del DL 66/2014, per un importo pari ad **Euro 893.730.499,22** (debito residuo al 31/12/2014), da rimborsare in 30 anni (scadenza il 15/11/2044) al tasso di interesse fisso del 3,55%.*

*La nuova operazione comporta in valore assoluto un risparmio di oneri finanziari di **Euro 44.380.087,85**".*

L'operazione si è dunque basata chiaramente su ampio ricorso all'indebitamento, con lo Stato e con il mercato privato, per ripianare il disavanzo pregresso.

Tale operazione, per quanto inserita in un quadro di interventi solidali, non appare in linea con l'art. 119 comma 6 Cost, che vieta l'indebitamento per spesa diversa da investimento. Tale divieto, è bene precisarlo, ha come scopo principale quello di stabilire un limite a politiche economiche statali che alterino la doverosa solidarietà finanziaria che deve sussistere nel sistema di relazioni Stato-autonomie, evitando manovre elusive dei principi stabiliti ai commi 3 e 5 dello stesso art. 119 Cost.. Il ripiano dei disavanzi,

derivanti da spesa indifferenziata, deve avvenire con il concorso della politica di bilancio dell'ente in disavanzo, con il limite della tutela dei livelli essenziali della prestazione che, ove minacciati, devono essere garantiti con l'intervento finanziario dello Stato (art. 117 comma 2 lett. m) Cost; art. 118; art. 120), il quale può certamente subordinare tale soccorso sostitutivo ad obiettivi specifici e variamenti sanzionare tali inadempimenti.

Sicché, la sopra esposta ricostruzione, non contestata dalla Regione, basterebbe a radicare un dubbio di costituzionalità, se non fosse che non vi è, allo stato degli atti, certezza della "rilevanza" in fatto, atteso che l'esame dei contratti e la verifica dei singoli passaggi dell'operazione, sopra sommariamente costruiti, non sono stati verificati a causa dell'economia processuale e dei tempi di approvazione del bilancio, che preme funzionalmente sull'odierno giudizio di parificazione.

L'evidenza della struttura della complessa operazione, infatti, è emersa soltanto *in limine* all'attività istruttoria e segnatamente nell'ambito dell'audizione urgente convocata il 20 novembre 2019, sulla base della nota istruttoria prot. C.d.c. 7975 del 19 novembre 2019.

Nel fare riserva sulla verifica delle legittimità costituzionale di questa complessa operazione, a fronte di ulteriori approfondimenti istruttori, che non hanno potuto completarsi nel corso di questo ciclo di parificazione, il Collegio ritiene pertanto di parificare con riserva le poste del conto del bilancio impiegate per l'ammortamento del debito e, segnatamente:

- U01033, U01043 e U01039 per quello che concerne il prestito MEF;
- U01036 per quello che riguarda il sostentamento degli oneri in garanzia dell'operazione di cartolarizzazione, per effetto della richiamata delegazione di pagamento.

Tale spesa, infatti, sostenuta responsabilmente dalla Regione, ha consentito allo Stato di ridurre il proprio apporto perequativo, aumentando i costi sulla finanza regionale, soprattutto in termini di interessi.

7.8.1. Il prolungato Commissariamento ad acta della Regione Campania. Criticità costituzionali e del sistema di controllo. La Regione è dunque soggetta al piano di rientro del disavanzo sanitario, ai sensi dell'art. 1, comma 174 della Legge n. 311/2004, dal 2007. La disciplina è stata aggiornata ed integrata dalla L. n. 190/2009 (art. 2, commi 75 e ss.).

Nel 2009, inoltre, a causa del mancato adempimento degli obiettivi di rientro, la Regione è stata sottoposta al Commissariamento del settore sanitario, con la nomina di Commissario *ad acta*, ai sensi dell'art. 120, secondo comma, Cost. e dell'art. 4, comma 2, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159.

Tale decreto legge introduceva la fattispecie del Commissariamento (nella legge del 2004 previsto solo in caso di mancata adozione del piano di rientro) in caso di inadempimento del Piano, poi implementato nella disciplina riordinata e coordinata dalla L. n. 190/2009.

Segnatamente, il quadro normativo, aggiornato dalla L. n. 190/2009, prevede tre situazioni che possono dar luogo alla nomina del Commissario *ad acta*: a) il riscontro negativo del Consiglio dei Ministri sul piano di rientro predisposto dalla Regione; b) la mancata presentazione del piano medesimo (L. n. 191/2009, art. 2 comma 79); c) una volta approvato dal Consiglio dei Ministri il "piano di rientro" predisposto dalla Regione, l'inadempienza regionale sull'attuazione dello stesso (L. n. 191/2009 articolo 2 comma 83).

Il Commissario governativo ha ampi poteri amministrativi, ma, salvo sia diversamente disposto dalla legge, tali poteri sono esercitabili nei limiti stessi previsti dall'ordinamento statale e regionale, nel pieno rispetto del principio di legalità. La "straordinarietà" di tale organo, infatti, consiste soltanto nella sostituzione della base della legittimazione ad agire (dall'ordinamento regionale a quello statale).

Se è vero che la normativa sulla nomina dei Commissari *ad acta* è attuativa delle norme costituzionali sul potere sostitutivo nel caso di gravi violazioni di legge in materia di livelli essenziali delle prestazioni, in nessun modo essa genera di per sé poteri "*extra ordinem*".

In proposito, la Corte costituzionale ha precisato che le norme contenute nell'art. 120 Cost. non possono essere interpretate come legittimanti il conferimento di poteri legislativi ad un soggetto che sia stato nominato Commissario dal Governo.

Di conseguenza, i poteri riconosciuti dalla legge al Commissario governativo per l'attuazione dei piani di rientro dal deficit sanitario regionale (segnatamente: art. 1, comma 174, L. 311/2004 e art. 2, commi 79 e ss. L. n. 191/2009) non possono interpretarsi come conferenti ai provvedimenti commissariali la forza di legge, in quanto solo il Consiglio regionale è l'organo titolare del potere legislativo. Tuttavia «*la deroga*

alla competenza legislativa delle Regioni, in favore di quella dello Stato [ad esempio mediante decreto-legge, quindi ad opera di organi statali con poteri legislativi], è ammessa nei limiti necessari ad evitare che, in parti del territorio nazionale, gli utenti debbano assoggettarsi ad un regime di assistenza sanitaria inferiore, per quantità e qualità, a quello ritenuto intangibile dallo Stato» (C. cost. n. 233/2019, n. 125/ 2015 e n. 217/2010).

Fatta questa premessa, la Corte ha escluso che la L. n. 311/ 2004, art. 1, comma 174, rechi disposizioni violative di tali principi, dato che non contempla, in capo al Commissario straordinario, poteri di natura legislativa, ma solo volti all'adozione di atti di carattere amministrativo ritenuti necessari ai fini del contenimento della spesa sanitaria.

In buona sostanza, la disciplina, ad ordinamento vigente, legittima l'uso dei poteri amministrativi, ma anch'essi devono essere contenuti nei limiti di legge (altrimenti sostanziandosi in provvedimenti di sostanza legislativa, legittimato sulla base di un principio di necessità); il comma 714 e 780 dell'art. 1 della L. n. 311/2004 si traducono peraltro in un ampliamento della discrezionalità amministrativa sul piano del bilanciamento degli interessi pubblici temperati, , fermi restando i limiti di legge.

Inoltre, mutando la legittimazione dell'organo, i provvedimenti amministrativi ordinariamente emanati dagli organi regionali, vengono sottoposti ad un principio di consensualità, pena l'illegittimità delle decisioni, limitando l'autonomia regionale.

L'Accordo per il Piano di rientro dal disavanzo della spesa sanitaria della Regione Campania è stato siglato il 13 marzo 2007 (poi recepito con Deliberazione della Giunta Regionale - DGR 460 del 20 marzo 2007) e prevede una serie di interventi volti al recupero del disavanzo sanitario e alla concomitante riorganizzazione del SSR nel rispetto dell'erogazione dei LEA.

L'inadempimento iniziale, accertato a suo tempo da Tavoli di monitoraggio tecnico-amministrativi dello Stato, ha portato alla nomina del Commissario *ad acta* nella persona del Presidente della Regione *pro tempore*, secondo la regola della c.d. "coincidenza istituzionale", in conformità alla normativa a suo tempo e successivamente vigente. Fa eccezione solo l'ipotesi in cui l'inadempimento del Piano di rientro sia imputabile al Presidente della Regione, in qualità di Commissario *ad acta* (L. 191/2009, art. 2, comma 84). In tal caso il Consiglio dei Ministri, sentita la regione interessata,

nomina uno o più commissari *ad acta* di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria, per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati nel piano e non realizzati.

La legge di stabilità 2015 (L. n. 190/ 2014, art 1 comma 569), per contro, aveva sovvertito la regola della coincidenza istituzionale e previsto la regola opposta secondo la quale la nomina a Commissario ad acta è incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la Regione soggetta a commissariamento (regola invero già introdotta dall'art. 4 comma 2 del D.L. n. 159/2007, conv. L. n. 222/2007 e poi abrogato dall'art. 79 comma 3 del D.L. n. 112/2008): la *ratio* di tale "sovversione" si basava sull'assunto della necessità di una separazione istituzionale tra l'ente che ha prodotto il disavanzo e chi dovesse risanarlo.

A seguito delle elezioni amministrative regionali del 31 maggio 2015, il nuovo Presidente della Giunta regionale si è insediato il 6 luglio 2015 e, in data 11 dicembre 2015, il Consiglio dei ministri ha deliberato la nomina di un nuovo Commissario *ad acta*, non più coincidente con il Presidente della Regione, nonché di un sub Commissario unico, entrambi insediatisi il 13 gennaio 2016.

La regola della coincidenza istituzionale, per contro, è stata puntualmente e sistematicamente ripristinata. Ad oggi tale regola vige in base all'art. 1, comma 395, della Legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) che ha ripristinato la possibile cumulabilità delle cariche di Presidente di Regione e Commissario *ad acta*.

Cosicché a far data dal 2009, in ragione dell'avvicendamento amministrativo ai vertici della Regione, sono stati nominati i seguenti Commissari *ad acta*:

- prima nomina del commissario ad acta: presidente pro-tempore della Regione Campania dott. Antonio Bassolino (DPCM 28 luglio 2009);
- nomina sub commissario: dott. Giuseppe Zuccatelli (DPCM 15 ottobre 2008);
- nomina del commissario ad acta: presidente pro-tempore della Regione Campania dott. Stefano Caldoro (DPCM 28 luglio 2009);
- nomina dei sub commissari: dott. Mario Morlacco e dott. Achille Coppola (DPCM 3 marzo 2011);
- nomina sub commissario: prof. Ettore Cinque (DPCM 29 ottobre 2013);
- nomina del commissario ad acta dott. Joseph Polimeni e del sub commissario dott. Claudio D'Amario (DPCM 11 dicembre 2015);

- nomina del commissario ad acta: presidente pro-tempore della Regione Campania dott. Vincenzo De Luca (DPCM 10 luglio 2017).

L'attuazione del Piano era originariamente triennale e prevedeva l'accesso ad un fondo transitorio per le Regioni in difficoltà (articolo 1, comma 796, lettera b, della legge finanziaria n. 266/2005). La durata del piano, quindi, è stata sistematicamente prolungata, mediante piani operativi di "prosecuzione" (Legge n. 191/2009, art. 2, comma 88).

Nel biennio oggetto di parificazione, è stato in vigore il Programma Operativo 2016-2018, approvato con DCA n. 14 del 1° marzo 2017. Inoltre, l'attuazione del piano della Regione Campania ha anche portato alcuni problemi di costituzionalità di leggi regionali e statali, tra cui si rammentano alcuni significativi esiti:

- i. con la sentenza n. 117/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 4, lettere a), b) e c), 8, 10 e 30, della L.R. n. 10/2017, recante «Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 - Collegato alla stabilità regionale per il 2017». La Corte costituzionale ha evidenziato che le Regioni in piano di rientro sanitario non si possono sovrapporre legislativamente e amministrativamente alle funzioni commissariali, ma devono limitarsi a compiti di impulso e vigilanza per la garanzia dei LEA e a una trasparente e corretta trasposizione delle entrate e degli oneri finanziari per la sanità nel bilancio regionale, secondo i canoni previsti dall'articolo 20 del d.lgs. n. 118/2011. Norma che prevede la trasparente esposizione nel bilancio regionale delle risorse, degli interventi, degli oneri e delle entrate fiscali inerenti lo svolgimento del servizio;
- ii. il principio interpretativo è stato ribadito con la sentenza n. 199/2018, che ha dichiarato illegittima la L.R. n. 26/2017, recante "Organizzazione dei servizi a favore delle persone in età evolutiva con disturbi del neurosviluppo e patologie neuropsichiatriche e delle persone con disturbi dello spettro autistico". Le funzioni del Commissario «*devono restare, fino all'esaurimento dei compiti commissariali, al riparo da ogni interferenza degli organi regionali – anche qualora questi agissero per via legislativa – pena la violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost. L'illegittimità costituzionale della legge regionale*» per violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost. «*sussiste anche quando*

l'interferenza è meramente potenziale e, dunque, a prescindere dal verificarsi di un contrasto diretto con i poteri del Commissario incaricato di attuare il piano di rientro. In costanza di commissariamento, il ruolo della Regione non può consistere in una sovrapposizione legislativa e amministrativa alle funzioni commissariali, ma deve limitarsi a compiti di impulso e vigilanza per la garanzia dei LEA e a una trasparente e corretta trasposizione delle entrate e degli oneri finanziari per la sanità nel bilancio regionale. In questo contesto, la legge regionale che detta previsioni relative alla "riorganizzazione della rete ospedaliera" e alla "riorganizzazione della rete territoriale", ancorché limitatamente agli interventi relativi ai disturbi del neurosviluppo e alle patologie neuropsichiatriche delle persone in età evolutiva, nonché ai disturbi dello spettro autistico, è illegittima, nella misura in cui interferisce con gli ambiti riservati al Commissario, come indicati dal mandato conferito dal Governo». Per altro verso, al § 6, la Corte ha evidenziato il parossismo di Commissariamenti che durano decenni svuotando la forma di Governo regionale.

Tuttavia la Regione Campania ha raggiunto gli obiettivi economico-finanziari e qualitativi solo molti anni dopo, ben oltre l'orizzonte temporale originario di un triennio.

In proposito, la Corte costituzionale con la sentenza n. 199/2018, proprio con riguardo alla Regione Campania, ha sottolineato (al § 6 *in diritto*) che: *«questa Corte non può esimersi dal rilevare l'anomalia di un commissariamento della sanità regionale protratto per oltre un decennio, senza che l'obiettivo del risanamento finanziario sia stato raggiunto, con tutte le ripercussioni che esso determina anche sugli equilibri della forma di governo regionale, a causa del perdurante esautoramento del Consiglio e della stessa Giunta a favore del Commissario ad acta, soprattutto quando è impersonato dal Presidente della Giunta, in un ambito cruciale per il governo della Regione».*

Si soggiunga che, in tale sistema di riequilibrio e commissariamento, manca il momento del vaglio esterno e neutrale dei presupposti e della procedura per l'esercizio del potere sostitutivo sul bilancio ai sensi dello stesso art. 120 Cost. Ciò, in particolare, si riscontra sul terreno della congruità della quantificazione dello squilibrio e delle misure di rientro, laddove per gli enti locali, in caso di crisi strutturale del bilancio, è stato predisposto, nel rispetto della *rule of law*, un sistema di "vigilanza-ingerenza" (per l'uso del termine cfr. Corte cost. sent. n. 18/2019) di un organo giudiziario (art. 100

comma 2 Cost. e art. 20 L. 243/2012), come accade di norma in caso di crisi economico-finanziaria di istruzioni il cui bilancio incide su un sistema complesso di relazioni (cfr. il caso della liquidazione giudiziale dell'impresa, D.lgs. n. 14/2019). Resta ovviamente ferma, in mancanza di una disciplina procedimentale della crisi di tipo giudiziario, la giurisdizione della Corte dei conti ai sensi dell'art. 103 comma 2 Cost., nelle forme processuali del giudizio ad istanza di parte.

7.9. Gli esiti dei monitoraggi ministeriali. L'articolazione dei piani di rientro, in generale, prevede due tipi di obiettivi: uno quantitativo, consistente nell'obbligo di rientro dal disavanzo economico-finanziario quantificato al livello di sistema sanitario regionale complessivo; uno qualitativo, consistente nella prova del raggiungimento di *standard* di erogazione dei LEA, sulla base di una tavola di indicatori (c.d. "griglia LEA", cfr. art. 1, comma 169 della Legge n. 311/2004).

Il piano partiva dalla constatazione di mancanze su entrambi i terreni.

Come sopra illustrato, la Regione Campania doveva trovare le risorse per dare copertura al piano di ammortamento ai mutui contratti nel 2006-2007 per ristrutturare il debito sanitario pregresso (per € 2,75 mld); inoltre accumulava ogni anno un disavanzo nella gestione sanitaria, realizzando una perdita di considerevoli dimensioni.

La gestione del sistema sanitario aveva infatti evidenziato che le disponibilità finanziarie risultavano largamente insufficienti a contenere il fabbisogno regionale e generavano disavanzi crescenti che raggiungevano, al termine del 2005, la cifra di € 1.839 milioni e nel 2007 la cifra di 862 milioni.

Il Piano di rientro mirava ad eliminare le inefficienze interne sul terreno della erogazione del servizio, stimolando il riavvicinamento alla standard delle Regioni più virtuose.

I tavoli tecnici hanno certificato, sino al 2018, problemi permanenti sul terreno qualitativo dei LEA.

La Regione Campania, sul piano consolidato, appare avere invertito la tendenza a generare annualmente nuove perdite economico-finanziarie sin dal 2013.

Nel 2017 sarebbe stato azzerato il disavanzo sanitario pregresso.

Tabella 14. Risultati d'esercizio per regione – Anni 2006-2018 (valori assoluti in milioni di euro e medi)

Regioni	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Piemonte	-328,7	-170,8	-360,6	-387,5	-422,4	-274,6	-125,8	-37,1	56,8	5,8	8,4	2,1	-51,7
Valle d'Aosta	-70,6	-56,6	-61,5	-38,4	-58,6	-47,3	-48,6	-53,1	-34,3	-25,6	-25,7	-21,8	-18,9
Lombardia	-0,3	0,0	0,1	12,7	-44,1	13,8	2,3	10,2	4,2	21,4	5,9	5,1	5,9
Prov. aut. di Bolzano.	-274,4	-261,5	-262,9	-185,6	-229,9	-223,0	-251,7	-190,1	-141,6	-204,5	-224,0	-267,5	-269,0
Provincia aut. di Trento	-143,2	-150,4	-163,7	-202,2	-210,6	-224,3	-245,6	-223,5	-214,7	13,3	6,5	-196,4	-198,3
Veneto	-144,6	-134,7	-148,5	-103,0	-6,1	115,0	11,6	4,4	15,7	3,5	13,7	51,9	5,0
Friuli Venezia	-4,2	-44,4	-42,1	-67,9	-77,5	-69,3	-66,3	-38,4	50,5	5,8	9,8	-52,0	-87,4
Giulia Liguria	-95,6	-102,3	-109,3	-126,9	-95,4	-143,0	-46,2	-78,2	-63,7	-98,5	-63,7	-56,1	-56,1
Emilia Romagna	-288,5	-91,2	-42,2	-118,4	-134,9	-104,6	-47,7	0,0	13,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Toscana Umbria	-98,4	42,8	-2,4	-164,0	-71,7	-113,4	-50,6	-25,1	7,4	-21,8	-42,0	-94,0	-31,9
Marche	-54,7	11,5	4,2	8,4	5,8	9,2	4,4	4,8	9,5	2,9	2,9	2,8	0,9
Lazio	-47,5	15,9	34,3	12,8	-24,8	21,2	-44,8	48,5	62,1	62,0	24,5	0,9	8,9
Abruzzo	-1.966,9	-1.696,5	-1.693,3	-1.419,4	-1.059,6	-773,9	-613,2	-669,6	-355,1	-332,6	-136,5	-45,7	-42,5
Molise	-197,1	-163,5	-107,7	-43,4	1,7	36,8	9,2	10,0	6,6	-5,8	-38,6	-42,1	0,1
Molise	-68,5	-69,2	-78,7	-76,3	-64,7	-37,6	-54,8	-99,4	-60,0	-44,7	-42,1	-35,1	-35,9
Campania	-749,7	-862,2	-826,7	-773,9	-497,5	-245,5	-111,1	8,8	127,8	49,8	30,8	12,6	2,3
Puglia	-210,8	-265,7	-219,6	-350,3	-332,7	-108,3	3,8	-42,5	14,0	-54,1	-38,2	3,7	-56,4
Basilicata	3,0	-19,9	-34,7	-25,1	-36,0	-48,6	3,9	0,0	1,5	-7,7	9,8	4,5	0,5
Calabria	-55,3	-277,1	-195,3	-249,0	-187,5	-110,4	-70,7	-33,9	-65,7	-58,5	-99,4	-101,5	-168,9
Sicilia	-1.088,4	-641,5	-352,0	-270,3	-94,3	-26,1	-7,8	0,1	0,0	13,7	-0,0	-0,0	-28,8
Sardegna	-129,2	-115,4	-184,9	-266,7	-283,6	-343,4	-392,0	-380,4	-361,6	-328,4	-344,3	-240,2	-204,3
ITALIA	- 6.013,6	- 5.052,7	- 4.847,8	- 4.834,5	- 3.924,2	- 2.697,4	- 2.141,8	- 1.784,7	- 927,7	- 1.003,9	- 942,1	- 1.068,6	- 1.226,5

Fonte: Conto economico degli enti sanitari locali (CE). I risultati di esercizio esposti nella tabella sono coerenti con le risultanze dell'attività di verifica del Tavolo per la Verifica degli Adempimenti Regionali, sulla base dei criteri di valutazione delle iscrizioni contabili da esso adottati. In relazione a ciò, i risultati sopra esposti possono divergere dalla mera differenza fra i dati di spesa e di finanziamento. Essi possono divergere, inoltre, con i risultati di esercizio rappresentati nel modello CE Consolidato regionale (999). Con riferimento al solo anno 2012, al fine di assicurare la comparabilità intertemporale dei dati, i valori riportati nella colonna "2012" per le regioni Piemonte, Puglia e Marche registrano i risultati di esercizio "strutturali" valutati dal Tavolo per la Verifica degli Adempimenti Regionali, a partire dai dati del Consuntivo 2012 e non tengono conto: a) per la regione Piemonte dell'importo di 883 mln di euro derivante dalla distrazione di risorse del SSR da parte del bilancio regionale; b) per la regione Puglia, dell'importo di 292 mln di euro derivante dalla distrazione di risorse del SSR da parte del bilancio regionale; c) per la regione Marche della perdita pregressa dell'IRCCS INRCA (-88,479 mln di euro). Tali importi, correlati a situazioni relative ad anni pregressi, sono stati valutati dal Tavolo per la Verifica degli Adempimenti Regionali e si sommano al risultato di esercizio rilevato a partire dai dati del Consuntivo 2012, determinando il valore del disavanzo complessivo cui dare copertura finanziaria, sulla base dei criteri del Tavolo medesimo.

L'eventuale disavanzo per le regioni a statuto speciale e le province autonome, essendo determinato utilizzando la metodologia adottata per le regioni a statuto ordinario, non implica necessariamente un risultato di esercizio negativo in quanto l'eccesso di spesa rispetto alla quota teorica di finanziamento può trovare copertura mediante l'utilizzo di risorse proprie.

Nella riunione congiunta tenutasi l'11 aprile 2019 il Tavolo di verifica degli adempimenti e il Comitato LEA hanno:

- i. ricordato le tempistiche dettate dal decreto legislativo n. 118/2011 in merito all'approvazione dei bilanci e raccomandato la struttura commissariale ad approvare con ogni tempestività tutti i bilanci 2017, essendosi conclusa l'istruttoria del consolidato regionale;
- ii. confermato il permanere di criticità in ordine agli adempimenti del Piano di rientro. Nonostante la Regione Campania al IV trimestre 2018 presentasse un avanzo di 2,323 mln di euro e avesse rispettato il limite del 95%, previsto dall'articolo 3, comma 7, del decreto legge n. 35/2013, in quanto aveva erogato al proprio Servizio sanitario regionale, entro il 31/12/2018, il 99,9% delle risorse incassate nell'anno 2018 dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, sono rimaste criticità sul terreno dei tempi di pagamento e della perimetrazione del bilancio, nonché sul terreno della erogazione dei LEA. In particolare, Tavolo e Comitato hanno rilevato che, al 31/12/2018:
 - o **tempi di pagamento.** Sono presenti sul conto di tesoreria della GSA circa 338,5 mln di euro non utilizzati per i pagamenti dei fornitori o per trasferimenti della GSA. Inoltre, nel registrare ancora la presenza di tempi di pagamento superiori a quelli di legge, seppur in miglioramento, hanno invitato la struttura commissariale ad attivarsi affinché vi sia il conseguimento del rispetto della normativa europea sui tempi di pagamento;
 - o **perimetrazione del bilancio sanitario.** Il bilancio regionale al 31/12/2018 avrebbe utilizzato 13,448 mln di euro per finalità extra-sanitarie per cui sono state chieste maggiori informazioni in merito all'utilizzo delle risorse destinate al SSR da parte del bilancio regionale. Sono state chieste altresì informazioni in merito alla complessiva situazione del bilancio regionale nei confronti del SSR;
 - o **erogazione dei LEA.** Era il punto su cui la Regione Campania risultava ancora carente. I tavoli tecnici hanno rilevato, nel 2019 (con data contabile 31.12.2018) significativi miglioramenti, superando le criticità residue per quanto concerne liste d'attesa, *screening* oncologici e l'offerta territoriale.

I rilievi sono stati recepiti nel piano triennale, adottato con DCA n. 94 del 21 novembre 2011 recante oggetto: "Approvazione del «Piano triennale 2019-2021 di sviluppo e riqualificazione del Servizio Sanitario Campania ex art. 2, comma 88, della Legge 23 dicembre 2009, n.191». Modifiche ed integrazioni al Piano già approvato con decreto commissariale n. 99 del 14 dicembre 2018". Parallelamente, il Direttore generale della Programmazione sanitaria ha riconosciuto con apposita nota che il livello dei LEA ha superato la soglia minima standard richiesta dalla legge e dai regolamenti (prot. n. 0035967-29/11/2019-DGPROGS-MDS-P, prodotta dalla Regione Campania). Il Piano triennale 2019-2021 è stato, poi, recepito con deliberazione di Giunta regionale n. 586/2019, pubblicata sul BURC n. 71 del 26.11.2019. Il Consiglio dei ministri ha deliberato la fine del Commissariamento in data 5 dicembre 2019.

7.9.1. La fuoriuscita dal Piano e l'accountability per il grave ritardo. La Regione si approssima a fuoriuscire dal Commissariamento, sulla base di un percorso che di seguito si riassume.

In data 14 dicembre 2018 è stato approvato, con decreto commissariale n. 99/2018, il "Piano triennale 2019-2021 di sviluppo e riqualificazione del Servizio Sanitario Campano, ex art. 2, comma 88, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191". Il piano è stato poi aggiornato con note prot. n. 215/2019 e, da ultimo, con prot. n. 238/2019, per recepire osservazioni dei Tavoli di monitoraggio.

Il Piano definitivo e concordato con le competenti strutture del Ministero della Salute è stato poi recepito con deliberazione di Giunta regionale n. 586/2019, pubblicata sul BURC n. 71 del 26.11.2019 (recante la "Presenza d'atto e recepimento del Piano Triennale 2019-2021 di sviluppo e riqualificazione del Servizio Sanitario Campano ex art. 2, comma 88, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191").

Il Piano è stato poi approvato con Decreto Commissariale n. 94 del 21/11/2019, ai fini dell'uscita dal commissariamento.

In buona sostanza, dopo l'approvazione del piano di rientro, la sua attuazione è stata lungamente inefficace, con la necessità di riprogrammare e prorogare il percorso di rientro.

Il piano di rientro è stato prolungato, in ordine di tempo: tramite il Programma Operativo 2010 (Decreto del Commissario ad Acta - DCA 41 del 14 luglio 2010), il Programma Operativo 2011-2012 (DCA 45 del 20 giugno 2011) ed il Programma Operativo 2013-2015 (DCA n. 108 del 10 ottobre 2014); il Programma Operativo 2016-2018 (DCA n. 14 del 1° marzo 2017), infine il Programma Operativo 2019-2021 (DCA n. 94 del 21 novembre 2019).

Sulla base dei dati sotto riportati, si può quindi retrospettivamente osservare quanto segue: il piano ha avuto una lunga fase di inefficacia sostanziale dei programmi operativi, mentre il rientro economico-finanziario è iniziato effettivamente a fine 2013 (con il primo pareggio di competenza e l'azzeramento della produzione di nuovi disavanzi annuali).




Figura 1: Risultati economici prima delle coperture anni 2007 - 2018 [€/000]

Figura 2: Evoluzione punteggio griglia LEA

Inoltre, tale risanamento, fino al 2018, non si è tradotto in un parallelo raggiungimento degli *standard* qualitativi.

La Figura di cui sopra non mostra che il completamento del risanamento economico-finanziario si è però avuto veramente solo nel periodo 2013-2018, con la copertura delle perdite pregresse (la Figura 1 riferisce solo dell'andamento del risultato di gestione annuale e di sistema, sul singolo anno di competenza)

E nello stesso periodo, tale risultato si è saldato e consolidato con la "riqualificazione" dell'offerta sanitaria che però si è tradotta nel raggiungimento del livello minimo di punteggio richiesto sulla base delle griglie LEA solo a fine 2018 (come sotto brevemente ricostruito, il risultato è stato raggiunto nel 2018, ma la "certificazione" di tale risultato da parte dei Tavoli è avvenuta solo a fine 2019).

Tenuto conto dei risultati raggiunti in termini di equilibrio economico e di punteggio LEA, la Regione Campania ha chiesto, a partire dalla verifica del 22 novembre 2018, e da ultima in quella del 13 novembre 2019, l'applicazione dell'art. 2, comma 88 L. n. 191/2009, in base al quale: *“a seguito dell'approvazione del nuovo piano cessano i commissariamenti, secondo i tempi e le procedure definiti nel medesimo piano per il passaggio dalla gestione straordinaria commissariale alla gestione ordinaria regionale”*.

Solo in data 5 dicembre 2019, Il Consiglio dei ministri ha deliberato la fine del Commissariamento ad acta, con la fuoriuscita della Regione Campania dal Piano di rientro sanitario, sulla base dei fatti che di seguito si riportano e che si sono svolti per oltre un anno.

Segnatamente, i Tavoli tecnici non avevano inizialmente accolto la richiesta ai sensi dell'art. 2, comma 88 L. n. 191/2009 (verbale 11 aprile 2019), ritenendo non ancora raggiunti gli obiettivi di rientro in termini di qualità dei LEA, sulla base di dati non ancora completi del 2018.

Nel verbale del Tavolo Tecnico di Monitoraggio del 25/07/2019 sono stati invece considerati anche i dati provvisori relativi al 2018: a pag. 38 del citato verbale si legge *“il punteggio provvisorio per l'anno 2018 colloca la Regione entro la soglia di adempienza”*.

Successivamente, nella riunione del Tavolo Tecnico di Monitoraggio dello scorso 13/11/2019 (di cui ancora non è pervenuto verbale), è stato quantificato il punteggio della griglia LEA 2018 pari a 170 punti.

Nelle more della predisposizione del verbale della riunione del 13 novembre 2019, il Direttore Generale della Programmazione Sanitaria presso il Ministero della Salute ha fatto, comunque, pervenire una nota (prot. n. 0035967-29/11/2019-DGPROGS-MDS-P, prodotta dalla Regione Campania) con la quale conferma il punteggio di 170 punti conseguito dalla Regione Campania nella cd. "Griglia LEA" per l'anno 2018, nonché il superamento di tutti i residui adempimenti relativi alle annualità 2016 e 2017, con il conseguente svincolo per entrambi gli esercizi delle risorse premiali pari al 3% del FSR.

Sulla base di quanto riportato, il 5 dicembre u.s. si è riferito della ridetta deliberazione del Consiglio dei ministri, di cui si attende la formalizzazione.

Soprascedendo sulla vicenda ancora sospesa (sebbene solo formalmente, sulla base delle dichiarazioni in atti) relativa alla richiesta di certificazione della fuoriuscita dal

Piano di rientro, ex art. 2, comma 88 della Legge n. 191/2009 (su cui attualmente l'ordinamento non attribuisce competenze alla Sezione regionale di controllo, ferme restando quelle delle Sezioni giurisdizionali, ai sensi degli artt. 103 comma 2 Cost e 20 L. n. 243/2012, tramite il giudizio ad istanza di parte), questa Corte, come già la Corte costituzionale (sent. n. 199/2018), non può non rilevare l'illegittimità in sé del grave ritardo nel conseguimento degli obiettivi.

Ci si è infatti ampiamente discostati dall'orizzonte temporale triennale previsto "teoricamente" per il Piano di rientro.

La responsabilità del ritardo appare di difficile imputazione (nel complesso e farraginoso circuito Stato-Tavoli-Regioni). Responsabilità, ovviamente, intesa come *accountability* (responsività), riferita alla "contabilità di mandato", cui deve obbedire la logica di questo giudizio e della contabilità pubblica in generale.

Nel dare atto dei risultati infine raggiunti dalla Regione, Il Collegio non può non rilevare come un simile ritardo non possa non dipendere in gran parte da un sottodimensionamento delle risorse rispetto al fabbisogno finanziario, su cui grava l'ammortamento del debito pregresso.

All'esito dell'analisi dei dati e degli atti amministrativi prodotti, si può affermare che:

- il percorso di risanamento e l'attuazione dei programmi operativi, comunque, si è tradotto in un'erogazione delle prestazioni essenziali sotto i livelli standard per oltre 12 anni, con un danno al principio di uguaglianza che non va inteso solo in senso personalistico, ma anche economico, atteso che la disuguaglianza induce mobilità sanitaria negativa per le Regioni in difficoltà, con una redistribuzione indiretta del Fondo sanitario nazionale a favore delle regioni più virtuose, che registrano prestazioni adeguate ed in linea con la c.d. "griglia LEA";
- la logica della responsabilità finanziaria regionale, promossa attraverso i piani di rientro, non ha sopperito all'urgenza della garanzia degli *standards*, che sono stati subordinanti agli obiettivi economico-finanziari. Ciò ha portato a sottrarre annualmente risorse al recupero del gap qualitativo nella erogazione dei LEA, certificate dalle c.d. griglie (per le quali occorre raggiungere un punteggio minimo di 160, calcolato sulla base di complessi *standard* tecnici).

In definitiva, il dato della lunghezza del tempo di rientro, ha realizzato un vero e proprio *trade-off* tra equilibrio finanziario “a risorse date” meramente contabile e garanzia dei LEA, che ha reso molto difficile e arduo il recupero sul terreno delle “griglie”.

Il fabbisogno per l'erogazione dei livelli *standard* di assistenza, infatti, deve essere adeguatamente sostenuto da risorse, da reperire secondo le competenze e responsabilità disegnate dalla Costituzione (art. 117, comma 2 lett. m), art. 119 comma 5, art. 120 Cost.) e dal legislatore ordinario, sulla base di una disciplina attuativa della L. n. 42/2009 che ha penalizzato fortemente la Regione Campania.

Giova rammentare che fabbisogni e costi *standard* e logiche perequative previste dalla L. n. 42/2009 (legge sul federalismo fiscale) e dal D.lgs. n. 68/2011 (recante “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”) non sono stati mai attuati, come ha avuto modo di sottolineare la Corte costituzionale nella sentenza n. 169/2017.

Segnatamente, l'art. 26, comma 1, e l'art. 27, commi 5 e 7, del D.lgs. n. 68/2011 prevedevano e prevedono che fabbisogni e costi standard siano calcolati sulla base di articolati criteri, volti, da un lato a individuare un costo medio “efficiente” e , dall'altro, un fabbisogno da coprire, sulla base di una serie articolata di criteri, in modo da quantificare l'eventuale intervento perequativo.

In via transitoria, tra l'altro, lo stesso criterio della c.d. “quota capitaria” (art. 1, comma 34, della L. n. 662/1996), utilizzabile in luogo di costi e fabbisogni standard per ripartire il Fondo sanitario nazionale (FSN), è stato oggetto di una ripartizione forfettaria che non tiene conto dei veri bisogni sanitari dei territori.

Tale norma, infatti, prevede che, ai fini della determinazione della quota capitaria, in sede di ripartizione del FSN, occorre stabilire i pesi da attribuire ai seguenti elementi: popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per età e per sesso, tassi di mortalità della popolazione, indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori epidemiologici territoriali.

Lo stesso D.lgs. n. 68/2011, a decorrere dall'anno 2015, richiama all'art. 27, comma 7, i pesi di cui all'art. 1, comma 34, della L. n. 662/1996. Tali “pesi”, avrebbero dovuto

essere definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Per effetto di tale criterio, i cittadini campani ricevono 1.793 euro pro-capite per essere assistiti dal proprio servizio sanitario regionale, a fronte di una media nazionale di 1.839 euro per cittadino.

Cionondimeno, di anno in anno, il riparto del FSN continua ad essere effettuato, in sede di legge di bilancio, sulla base dell'unico criterio della frequenza dei consumi sanitari: quello dell'età.

Non è pertanto irragionevole affermare che il risanamento assorbe una parte delle risorse destinate ai LEA, scaricando sui diritti gli effetti degli squilibri finanziari.

Né, d'altra parte, è stato possibile verificare in quale misura il *trade-off* tra equilibrio finanziario e qualità dei LEA dipenda da inefficienze interne della Regione, la quale, per parte propria e sebbene in oltre 12 anni, ha raggiunto l'equilibrio finanziario e aumentato il punteggio delle "griglie" LEA, a risorse date.

Se è vero che lo scarto tra equilibrio e output costituzionalmente obbligatorio può essere facilmente letto in controluce, mettendo a confronto i risultati di conto economico, ormai positivi, e le griglie LEA (che offrono parametri di valutazione qualitativi della prestazione) le ragioni e le quote di responsabilità di Stato o Regione in ordine a tale ritardo, scaricatosi sulla uguaglianza dei cittadini, non sono al momento individuabili, ergo, non sindacabili in sede di controllo, a causa del fallimento rappresentativo del "modello LA", che dovrebbe fornire le informazioni necessarie ad emettere un siffatto giudizio.

Infatti, il citato "modello LA" – previsto tra gli schemi di bilancio della contabilità civilistica del settore sanitario – non consente la misurazione dell'efficienza di erogazione delle prestazioni costituzionalmente necessarie da parte dell'Azienda di erogazione "consolidata" Regione. Non è cioè in grado di sopperire, in nessun modo, alla mancanza di costi e fabbisogni *standard*, ai sensi del D.lgs. n. 68/2011, come già del resto evidenziato dalla Corte costituzionale.

In buona sostanza, il richiamato schema di bilancio congloba i costi di erogazione per ciascun servizio, esprimendo in modo indistinguibile (e quindi non misurabile) per ciascun LEA, il costo indiretto di produzione (personale, auto-amministrazione etc.),

insieme al valore in sé del servizio reso in *output*. In tal modo, il valore espresso può essere comparativamente identico a quello di Regioni e aziende più efficienti.

Si realizza per tal via un fallimento della “perimetrazione” invocata della sent. n. 169/2017 e della contabilità pubblica, intesa come “contabilità di mandato” (cfr. sent. n. 105/2019), attraverso cui misurare e quindi valutare meriti e responsabilità del gruppo dirigente. Si creano così “zone d’ombra” di responsabilità democratica, allocata nel circuito Stato-Regione, che non consentono di individuare e rendere pubblici i fattori del ritardo nel risanamento (e le responsabilità che si possono allocare a livello regionale, ma ancor di più in quello statale, atteso che è responsabilità dello Stato la garanzia dei LEA). L’effetto, nelle Regioni in piano di rientro, è il rinvio *sine die* dei percorsi di risanamento e di riequilibrio, in uno con il commissariamento.

7.10. *Quadro normativo della “Sistemazione contabile” effettuata dalla Regione Campania per il rientro dal disavanzo del settore sanitario.* Nell’intento di ripianare il disavanzo sanitario consolidato, residuo negli anni precedenti, nel 2017 la Regione Campania ha effettuato una complessiva operazione di ripiano e revisione, da un lato, trasferendo alle aziende sanitarie, come di consueto, una quota delle risorse “nuove”, riportate nel prospetto del perimetro sanitario (Allegato n. 37 dei rendiconti generali del 2017 e 2018. Si rammenta che il prospetto fornisce informazioni relative alle risorse ed impieghi relativi al solo anno di competenza), dall’altro impiegando le “riserve” provenienti dagli anni precedenti – accantonate, sempre nel “perimetro sanitario”, tramite la GSA – ; infine, utilizzando i patrimoni di ciascun ente sanitario, smobilitando risorse a vario titolo “rese disponibili” al sistema.

Il disavanzo oggetto di questa operazione è quello relativo allo stock delle perdite complessive accumulate nelle varie aziende sanitarie, come risultanti il consolidato della sanità (art. 32 D.lgs. n. 118/2011).

La possibilità di raccogliere risorse dai patrimoni delle singole aziende sanitarie si è basata su una interpretazione estensiva e *secundum rationem* dell’art. 30 del D.lgs. n. 118/2011. Al riguardo, si è ritenuto possibile generare un credito di distribuzione a vantaggio del sistema sanitario, a titolo di “eccedenza”, qualora nel patrimonio fossero state rinvenibili risorse potenzialmente in grado di generare sopravvenienze attive nel conto economico.

Nell'andamento concreto dei fatti, però, il credito è stato generato senza passare dal conto economico, ma mediante un diretto storno delle risorse in una apposita voce denominata "Debiti verso regione per **somme disponibili per il rafforzamento patrimoniale delle AA.SS.**"

La logica sottostante è stata la seguente: tali risorse, se fossero passate dal conto economico, avrebbero generato "eccedenze" ai sensi dell'art. 30 D.lgs. n. 118/2011, che sarebbero state rese disponibili per il sistema sanitario, con una distribuzione a favore della Regione, la quale avrebbe dovuto ridestinarle entro il "perimetro sanitario".

Giova rammentare che ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 118/2011, rubricato "Destinazione del risultato d'esercizio degli enti del SSN": «1. *L'eventuale risultato positivo di esercizio degli enti [del SSN] è portato a ripiano delle eventuali perdite di esercizi precedenti. L'eventuale eccedenza è accantonata a riserva ovvero, [...] è reso disponibile per il ripiano delle perdite del servizio sanitario regionale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, eventuali risparmi nella gestione del Servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono nella disponibilità delle regioni stesse per finalità sanitarie*».

La norma pare rimettere la decisione sul risultato di esercizio solo all'azienda sanitaria, così che essa non può essere imposta dalla Regione alle singole aziende sanitarie.

In realtà, nel caso di specie, l'operazione si basa sulle disposizioni amministrative impartite dal Commissario *ad acta* al sistema delle aziende sanitarie e alla medesima GSA (cfr. nota del Commissario ad acta e Presidente della Regione n. 2017/31349 del 30.11.2017 e successiva nota prot. n. 2018 – 0002130/UDCP/GAB/CG del 26.01.2018), in virtù della straordinarietà dei poteri che scattano in caso di commissariamento di tutto il sistema sanitario.

Ai sensi dell'art. 1, comma 83 della L. n. 191/2009, infatti: «*Il commissario adotta tutte le misure indicate nel piano, nonché gli ulteriori atti e provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali da esso implicati in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del piano. Il commissario verifica altresì la piena ed esatta attuazione del piano a tutti i livelli di governo del sistema sanitario regionale*»).

I Tavoli tecnici, ed in particolare quelli del 28 novembre 2017 e del 18 luglio 2018, hanno ricordato che, al fine di poter considerare gli utili aziendali a copertura delle perdite del SSR, occorre un provvedimento commissariale di destinazione di tali utili.

Le previsioni dell'art. 30, inoltre, si comprendono bene solo se si ricorda che non esiste un diritto della Regione agli "utili". E ciò non solo per la autonomia imprenditoriale delle aziende, ma anche perché ci si trova innanzi ad una azienda di erogazione.

Le aziende di erogazione, infatti, in caso di risultato di esercizio positivo, non producono "utili" in senso tecnico ma, appunto, "eccedenze" di produzione.

Sicché la norma pone precisi limiti e presupposti alla destinazione e all'esterno dell'azienda di tali eccedenze, verificata la non incompatibilità di tale impiego con il principio di destinazione.

La disposizione dell'art. 30 prevede la seguente sequenza:

- a) in caso di perdite pregresse portate a nuovo, le eccedenze vanno destinate a favore della stessa azienda, a copertura di dette perdite, ossia di squilibri "sospesi" in una scrittura del patrimonio netto (perdite portate a nuovo);
- b) ove non sussistano perdite pregresse il valore dell'eccedenza può essere accantonato a riserva e trattenuto a servizio del ciclo di produzione della stessa azienda, incrementando il patrimonio (netto) proprio, investito nella *mission* aziendale;
- c) in alternativa alla ipotesi precedente, la stessa azienda può "rendere disponibile" il risultato positivo per il ripiano del sistema sanitario regionale nel suo complesso, e quindi a supporto del bilancio consolidato della sanità regionale.

Tanto premesso, ammesso che il Commissario abbia potuto agire in deroga all'autonomia imprenditoriale, occorre verificare la sussistenza delle altre condizioni giuscontabili che consentono di configurare un "utile" (*recte*: una "eccedenza") "distribuibile":

- a) che non vi siano perdite pregresse della stessa azienda da ripianare e che le stesse, quindi, siano state previamente integralmente ripianate;
- b) che vi sia effettivamente un risultato positivo considerabile "eccedenza" distribuibile, secondo la disciplina di diritto comune.

A tal ultimo proposito, si ricorda che, in base alla predetta disciplina, occorrono condizioni di certezza e di non pregiudizio al ciclo di produzione.

All'eccedenza dell'azienda di erogazione di cui all'art. 30, infatti, si possono applicare analogicamente le norme contabili civilistiche, dettate per l'analogo valore aggiunto delle aziende lucrative di diritto privato (art. 28 D.lgs. n. 118/2011). Come l' "utile" deve essere determinato in modo "corretto" (2423, comma 2, c.c.), così l'accertamento di un risultato di gestione positivo deve essere conforme ai principi contabili del D.lgs. n. 118/2011 (ed in particolare ai postulati generali dell'All. 1). Il risultato di gestione positivo (l' "eccedenza"), pertanto, deve essere veridico: deve, cioè, corrispondere ad un effettivo aumento di ricchezza.

Le norme civilistiche, in proposito, precludono la distribuzione dell'utile, quando: a) è stato consolidato nel patrimonio netto e "investito" nel ciclo di produzione (principio di destinazione); b) non c'è ragionevole certezza sui valori che lo hanno generato.

In particolare, l'art. 2256 c.c. stabilisce che una risorsa, una volta "patrimonializzata", non può essere drenata e distribuita ai soci, atteso il generale divieto di distrazione del patrimonio sociale dai suoi scopi, a meno che non si tratti di "utili", cioè di nuova ricchezza" creata nel corso dell'esercizio finanziario. L'indistribuibilità, nel codice civile, scaturisce da un divieto (imposto dalla legge o dallo statuto).

Sia nelle aziende di erogazione che in quelle lucrative, è possibile distribuire solo gli utili (in questo caso "eccedenza") cioè ricchezza "nuova", valore aggiunto creato dal ciclo di produzione dell'azienda sanitaria.

Analogamente per le aziende sanitarie, la possibilità di destinare il risultato positivo di gestione al bilancio consolidato (e quindi ad altre aziende del sistema) è ammessa entro casi e limiti precisi, ai sensi dell'art. 30 D.lgs. n. 118/2011: purché si tratti, cioè, di "eccedenza", ossia di risorse nuove, create nell'esercizio e su cui l'azienda, nella sua autonomia imprenditoriale, è chiamata ad effettuare una scelta alternativa tra investimento ed etero-destinazione.

In secondo luogo, perché l'"eccedenza" possa essere considerata "distribuibile", essa deve rispondere al principio di "certezza". Ne riviene che vi è un divieto implicito di assegnare al "socio" Regione valori che provengono da riserve patrimoniale create per effetto di valutazioni soggettive ed incerte, sui valori economici dell'azienda. Tale regola si ricava analogicamente dal principio di prudenza e dalle norme civilistiche sul patrimonio netto.

In proposito, giova rammentare che nelle aziende di erogazione esiste solo il patrimonio netto, di cui non fa parte il capitale (posta contabile con funzione oltre che di destinazione, anche di regolazione dei loro rapporti economico-amministrativo tra i “soci”). Il capitale, infatti, indica e rappresenta le risorse proprie dei soci, investite nell’azienda e sulla base della legge i soci stessi decidono di ponderare i loro diritti amministrativi. È evidente che in un ente pubblico economico, posto sotto il controllo e vigilanza della sola Regione e con scopi non lucrativi, non esistono soci e capitale, ma esiste solo un patrimonio, determinato da risorse proprie, investite “a rischio” nella *mission* aziendale (patrimonio netto).

Fatta questa dovuta differenziazione, come previsto dal codice civile, le variazioni positive del patrimonio netto (ossia il risultato positivo di gestione, risultante dal conto economico), non sono distribuibili, in quanto le risorse investite nel ciclo aziendale non possono essere distolte, anche in termine di valore aggiunto, ove prodotto, se non nei limiti di legge.

Le condizioni di tale prelievo, per le aziende di erogazione e sanitarie, sono stabilite dall’art. 30. Tale disposizione vincola l’azienda e il socio “Regione” (che approva il bilancio) ad una decisione trasparente, secondo criteri che servono a dare certezza e stabilità alle risorse investite in ragione dello scopo aziendale e, nel caso dell’azienda sanitaria, a servizio di un territorio e di un’utenza.

Inoltre, l’art. 30 del D.lgs. n. 118/2011, in base al precedente art. 28 del medesimo D.lgs. n. 118/2011 (ma anche per evidenti ragioni analogiche), come già per l’utile civilistico, presuppone una condizione giuscontabile di ragionevole liquidità o liquidabilità del valore espresso da risultato positivo di gestione.

Le norme civilistiche sulla distribuzione dell’utile mirano infatti ad assicurare che l’obbligazione di destinazione dell’utile al socio/i corrisponda ad utile certo, cioè, ad una variazione patrimoniale positiva (variazione di valore) facilmente liquidabile in valuta. Per tale ragione è vietata la distribuzione dell’utile se non vi è certezza sulla sua effettiva natura di “eccedenza”. Non sono, pertanto, analogicamente distribuibili:

- i. le riserve da plusvalenze delle partecipazioni, calcolate col metodo del patrimonio netto (art. 2426 n. 4 c.c.). Si tratta di fluttuazioni dovute a valutazioni agganciate a valori economici, di difficile e incerta traduzione in valori finanziari;

- ii. per la stessa ragione, gli utili derivanti da deroghe ai criteri legali di valutazione (2423 comma 4 c.c.), note anche come “riserve da rivalutazione”. L’art. 2423, comma 5, c.c. dispone che se dalla deroga dovessero derivare degli utili, essi devono essere inseriti in una riserva non distribuibile e confluiscono nel patrimonio netto, voce A.VI (“Altre riserve”). Tale ultima riserva è denominabile “Riserva da deroghe ex articolo 2423 Codice civile”. La riserva stessa, peraltro, non è indistribuibile in via assoluta, ma solo fino a che gli utili potenziali non si siano stati effettivamente “realizzati”. Dice la norma: «*in misura corrispondente al valore recuperato*». Ciò può avvenire in via diretta, tramite la cessione del bene, o in via indiretta, in seguito al recupero graduale delle quote di ammortamento con i ricavi d’esercizio.

Come si vedrà nella ricognizione che segue, una parte importante della sistemazione contabile proviene da risorse del secondo tipo appena richiamato.

7.10.1. Grandezze e natura delle poste oggetto della sistemazione contabile. Nel 2017 la Regione ha ripianato tutto il disavanzo pregresso, per un importo pari a circa € **713,4 milioni**. L’importo consisteva in “perdite portate a nuovo” dagli esercizi più risalenti e “perdite dell’esercizio 2016”, per un valore rispettivamente di € 642.636.577,00 e € 70.732.651,00.

Il ripiano di tale perdite è stato garantito, in parte, dal finanziamento di competenza del perimetro sanitario del bilancio finanziario (il quale ha fornito circa 142 milioni di euro, cfr. Allegato n. 37 al rendiconto 2017, “Voce C”, descrizione: “Finanziamento regionale del disavanzo regionale pregresso”); la restante parte proviene da risorse accantonate nel bilancio della GSA in esercizi precedenti e che sono state oggetto, appunto, di un’operazione di “*sistemazione contabile*”, per destinarle allo scopo precipuo del risanamento del disavanzo pregresso delle aziende sanitarie.

La seconda componente è stata ottenuta mediante una *due diligence* (con ciò intendendosi, genericamente, una riclassificazione contabile del proprio Stato patrimoniale), che ha interessato due livelli:

- la GSA (ossia il bilancio della Regione medesima, nella sua forma “economico-patrimoniale), al fine di individuare nel bilancio finanziario della regione (conto del bilancio) residui attivi e cassa già del perimetro sanitario (art. 20 D.lgs. n. 118/2011), ma destinati a scopi prudenziali oppure “paralizzati” per effetto di

mancate sterilizzazioni di ammortamenti ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 118/2011, non registrati correttamente;

- le singole aziende sanitarie, per verificare analoghe situazioni, penetrando anche in alcune importanti voci del patrimonio netto.

L'operazione si basa sulle disposizioni amministrative impartite dal Commissario *ad acta* al sistema delle aziende sanitarie e alla medesima GSA (cfr. nota del Commissario *ad acta* e Presidente della Regione n. 2017/31349 del 30 novembre 2017 e successiva nota prot. n. 2018 – 0002130/UDCP/GAB/CG del 26.01.2018).

L'operazione di *due diligence* è stata effettuata nell'annualità 2017, ma era già iniziata nell'esercizio finanziario 2016 (nota prot. 439112 del 26.06.2017 del Direttore Generale per la Tutela della salute, ratificata poi con Decreto del Commissario *ad acta*, ossia DCA n. 41 del 27.09.2017).

Segnatamente, sulla base della ricognizione effettuata con la DCA n. 46/2018:

- a) il montante consolidato del debito pregresso e residuo, al 31.12.2016, risultava ancora pari a € **713.368.852,86 (cfr. Tabella 15.1)**;
- b) le risorse drenabili e provenienti dalla GSA, ossia dal bilancio finanziario della Regione, ammontavano a € **464.455.501,95 (cfr. Tabella 15.1)**;
- c) la parte rimanente dalla "sistemazione contabile" degli Stati patrimoniali delle aziende sanitarie, con cui pareggiare la copertura è risultata pari ad € **246.659.775,81 (cfr. Tabella 15)**.

L'operazione di cui al punto c) si è articolata al suo interno in due momenti successivi, governati da diversi atti del Commissario *ad acta*.

In buona sostanza, i titoli amministrativi di tale operazione sono stati: a) la DCA n. 41 del 27 settembre 2017; b) la nota di "prosecuzione" (prot. n. 2018 – 0002130/UDCP/GAB/CG del 26 gennaio 2018); c) la nota con "ulteriori precisazioni" (prot. 2018 - 0007320 /UDCP/GAB/CG del 26 marzo 2018); infine, d) la DCA n. 46 del 14 giugno 2018, che a valle della sistemazione, ha distribuito le risorse effettuando compensazioni tra debiti per patrimonializzazione del sistema sanitario (creato a valle della sistemazione nelle varie aziende sanitarie) e i crediti per trasferimenti del FSR, in base agli ordinari criteri di riparto.

La DCA n. 46, come vedremo, per raggiungere le risorse necessarie a colmare il *gap* tra risorse disponibili in GSA e perdite pregresse non ripianate, ha smobilizzato anche

risorse, all'interno delle singole aziende sanitarie, incluse tra le riserve di cui alla voce SP.A.IV, allocata all'interno del patrimonio netto (la c.d. "seconda operazione di sistemazione contabile").

In estrema sintesi, il montante di € 246.659.775,81, derivato dalle due operazioni di sistemazione contabile (in sintesi nella Tabella 15), è andato a coprire il gap tra risorse nella GSA (€ 464.455.501,95) e totale copertura del disavanzo pregresso (€ 713.368.852,86), con le seguenti modalità:

- i. la "prima sistemazione contabile" ha imposto alle aziende sanitarie di revisionare il proprio Stato patrimoniale, allo scopo di individuare tutti gli accantonamenti per finalità già raggiunte, correlati a fini prudenziali o esigenze normative ormai soddisfatte. Così è accaduto per la differenza tra valore delle immobilizzazioni corrispondente al "fondo di prima dotazione" e gli "obiettivi di piano", ma anche per il fondo rischi. Sono stati drenate risorse libere per **€ 157.541.075,42** (DCA n. 41/2017, **cfr. Tabella 15**);
- ii. la "seconda" operazione di sistemazione contabile, con la stessa logica, ha riguardato anche le riserve nel patrimonio netto. Le somme ulteriori che risultavano così disponibili per "rafforzamento patrimoniale" erano pari a **€ 89.118.700,39** (**cfr. tabella 15**), raggiungendo il *quantum* richiesto per ripianare integralmente le perdite pregresse.

L'operazione di drenaggio, in conformità all'art. 30 D.lgs. n. 118/2011, ha comportato che le risorse "liberate" nei patrimoni delle singole aziende siano state impiegate, prima di tutto, a copertura delle proprie perdite.

Solo dopo di ciò, in caso fossero sopravanzate risorse alla stessa operazione di ripiano, ciascuna azienda ha provveduto ad accendere un debito verso la GSA in forma di "**Debiti verso regione per somme disponibili per il rafforzamento patrimoniale delle AA.SS.**"; correlativamente sono stati accesi crediti GSA di pari importo, per il "rafforzamento patrimoniale (**cfr. Tabella 15.3**)

Come si è detto, la posta finanziaria ("Debiti verso regione per somme disponibili per il rafforzamento patrimoniale delle AA.SS.") corrisponde idealmente al credito da distribuzione del risultato di gestione positivo che si sarebbe creato ove tali risorse fossero passate, in forma di sopravvenienza, nel conto economico.

Successivamente, in sede di distribuzione del Fondo sanitario regionale, le aziende *in bonis*, con “Debiti verso regione per somme disponibili per il rafforzamento patrimoniale delle AA.SS.” hanno ricevuto, per compensazione, meno risorse (compensazione tra il credito di riparto e debito per rafforzamento patrimoniale, con la diminuzione dei flussi di cassa). Le maggiori risorse finanziarie che sono rimaste allocate presso la GSA sono state girate, per competenza e per cassa, alle aziende ancora in perdita, in forma di trasferimenti per “ripiano perdite” (cfr. Tabella 15.1).

La Regione, nell’udienza istruttoria camerale e in quella pubblica odierna, con apposite memorie, ha precisato che una parte dei valori della seconda operazione di “sistemazione contabile” erano già stati assorbite nel 2016 da alcune aziende sanitarie (AOU Federico II, l’ASL di Avellino e l’IRCCS Pascale) che avevano già utilizzato le risorse oggetto di “drenaggio” a copertura delle proprie perdite già al 31.12.2016. Sicché, da un lato, il disavanzo pregresso al 31.12.2016 (713.368.852,86) andava dequotato di € 2.253.575,10 e contemporaneamente il montante delle risorse disponibile presso la GSA a ripiano perdite scendeva a € 549.839.789,13 (cfr. **Tabella 15.2**).

Di seguito si riportano le cifre sulla base delle quali l’operazione è avvenuta (Tabelle 15, 15.1. e 15.2), in tre tabelle fornite dalla Regione stessa.

In definitiva, dei € 246.659.775,81 ottenuti con la sistemazione contabile, € 161.275.488,63 sono serviti a coprire le perdite pregresse delle stesse aziende che hanno generato il valore “libero” per effetto delle due sistemazioni contabili, gli eccedenti € 85.384.202,18 sono stati destinati al sistema sanitario, per provvedere alla copertura delle perdite pregresse, residue delle altre aziende, mediante un travaso tra le aziende oramai “in bonis” e quelle ancora in perdita. Travaso realizzato mediante l’illustrato meccanismo di compensazione in fase di ripartizione del FSR.

Tabella 15. Sintesi delle operazioni di sistemazione contabile. Totale Risorse ricavate impiegate : A9 a copertura perdite pregresse delle stesse aziende; b) per il residuo rigirate a GSA nella voce Q della tabella 15.1.

RIEPILOGO ATTIVITA DI SISTEMAZIONE CONTABILE	Attività di sistemazione contabile 1 (DCA 40)				Attività di sistemazione contabile 2 (unicamente PN dell'esercizio 2017)					Totale "Altre coperture" l=(e)+(f)+(g)+(h)+ (i)	Valori generati dall'attività complessiva di sistemazione contabile (1 - 2 - 3)	Perdite residue da coprire	Eccedenza di risorse dopo la copertura delle perdite residue
	Sistemazione contabile girate a "Debiti per rafforzamento patrimoniale"				Altre coperture disposte dalle Aziende per il ripiano delle PROPRIE PERDITE		Altre coperture da rendere disponibile per il ripiano PERDITE ALTRE AZIENDE						
AZIENDA	Punto 1) Due Diligence Fondo Rischi (a)	Punto 2) Analisi Stato Patrimoniale (solo fondo di prima dotazione) (b)	Punto 4) Obiettivi di Piano (c)	Totale "Debiti per rafforzamento patrimoniale" d=(a)+(b)+(c)	Utile dell'esercizio 2016 imputato a coperture perdite PROPRIE AZIENDE (e)	Utilizzo Voce SP PAA110 - A.IV) ALTRE RISERVE al 31.12.2016 imputate a copertura perdite STESSE AZIENDE (f) Ok uso riserve da rivalutazione per ripiano perdite proprie	Utile dell'esercizio o 2016 da GIRARE a DEBITI VS REGIONE (g)	Voce SP PAA110 ALTRE RISERVE al 31.12.2016 da GIRARE a DEBITI VS REGIONE (h)	Utili portati a nuovo al 31.12.2016 da GIRARE a DEBITI VS REGIONE (i)				
ASL AVELLINO	-	-	3.933.439,00	3.933.439,00			194.970,00	2.027.576,00	85,00	2.222.631,00	6.156.070,00		6.156.070,00
ASL BENEVENTO	-	-	3.040.682,95	3.040.682,95			1.032.982,00	9.362.000,00	-	10.394.982,00	13.435.664,95		13.435.664,95
ASL CASERTA	-	-	10.248.000,00	10.248.000,00	1.295.661,22		-	-	-	1.295.661,22	11.543.661,22	11.543.661,22	-
ASL NAPOLI 1 CENTRO	10.000.000,00	-	3.373.600,00	13.373.600,00			-	-	-	-	13.373.600,00	13.373.600,00	-
ASL NAPOLI 2 NORD	-	4.629.833,01	8.191.777,65	12.821.610,66	1.547.226,00		-	-	-	1.547.226,00	14.368.836,66	14.368.836,66	-
ASL NAPOLI 3 SUD	-	-	15.708.953,01	15.708.953,01	1.659.180,00		-	-	-	1.659.180,00	17.368.133,01	17.368.133,01	-
ASL SALERNO	-	22.023.609,62	11.812.000,00	33.835.609,62	836.536,34		-	-	-	836.536,34	34.672.145,96	32.781.864,00	1.890.281,96
A.O. CARDARELLI	-	-	1.521.378,97	1.521.378,97			1.100.209,00	907.092,00	-	2.007.301,00	3.528.679,97		3.528.679,97
A.O. SANTOBONO	7.366.000,00	-	100.000,00	7.466.000,00	2.193.953,00		-	-	-	2.193.953,00	9.659.953,00	9.659.953,00	-
A.O. DEI COLLI	-	38.673.067,00	-	38.673.067,00			-	-	-	-	38.673.067,00	38.673.067,00	-
A.O.U. RUGGI	-	-	1.120.048,00	1.120.048,00	3.633.023,00		-	-	-	3.633.023,00	4.753.071,00	4.753.071,00	-
A.O. MOSCATI	-	-	-	-			587.500,21	34.298.169,50	3.830.860,59	38.716.530,30	38.716.530,30		38.716.530,30
A.O. RUMMO	-	-	-	-			1.170.098,00	13.430.070,00	-	14.600.168,00	14.600.168,00		14.600.168,00
A.O. SAN SEBASTIANO	-	-	-	-		310.520,00	-	-	-	310.520,00	310.520,00	310.520,00	-
A.O.U. VANVITELLI	8.876.172,69	-	1.268.882,58	10.145.055,27	282.453,00		-	-	-	282.453,00	10.427.508,27	10.427.508,27	-
A.O.U. FEDERICO II	-	4.653.630,94	1.000.000,00	5.653.630,94	2.361.643,53		-	-	-	2.361.643,53	8.015.274,47	8.015.274,47	-
I.R.C.S.S. PASCALE	-	-	-	-			347.918,10	6.708.973,90	-	7.056.892,00	7.056.892,00		7.056.892,00
SUBTOTALE AZIENDE	26.242.172,69	69.980.140,57	61.318.762,16	157.541.075,42	13.809.676,09	310.520,00	4.433.677,31	66.733.881,40	3.830.945,59	89.118.700,39	246.659.775,81	161.275.488,63	85.384.287,18

Tabella 15.1. Manovra compensativa ex DCA n. 46/2018

	Perdite da coprire in base al Bilancio Sanità al 31 dicembre 2016	Totale AASS	GSA	CONSOLIDATO
	PERDITE PORTATE A NUOVO al 31.12.2016	-642.636.201,47		-642.636.201,47
	PERDITA dell'esercizio 2016	-70.732.651,39		-70.732.651,39
A	TOTALE PERDITE PREGRESSE maturate al 31.12.2016	-713.368.852,86	0,00	- 713.368.852,86
	MANOVRA di COPERTURA ex DCA 46/2018:			
B	Punto 1) Due Diligence Fondo Rischi	27.877.337,69	176.056.250,10	203.933.587,79
C	<i>di cui: AASS senza perdite da coprire</i>	1.635.165,00	0,00	1.635.165,00
D	Punto 2) Analisi SP (fondo beni di prima dotazione)	69.980.140,57	0,00	69.980.140,57
E	Punto 4) Obiettivi di Piano	61.767.330,16	0,00	61.767.330,16
F	<i>di cui: AASS senza perdite da coprire</i>	10.834.350,88	0,00	10.834.350,88
G	Totale "Debiti per rafforzamento patrimoniale" G = B + D + F	159.624.808,42	176.056.250,10	335.681.058,52
H	Utile dell'esercizio 2016 imputato a copertura perdite STESSE AZIENDE	13.809.676,09		13.809.676,09
I	Utilizzo Voce SP PAA110 - A.IV) ALTRE RISERVE al 31.12.2016 imputate a copertura perdite STESSE AZIENDE	310.520,00		310.520,00
J	<i>Utile dell'esercizio 2016 AASS senza perdite da coprire, da GIRARE a GSA</i>	4.433.677,31		4.433.677,31
K	<i>Voce SP PAA110 "ALTRE RISERVE" AASS senza perdite da coprire, da GIRARE a GSA</i>	66.903.723,50		66.903.723,50
L	<i>Utili portati a nuovo al 31.12.2016 AASS senza perdite da coprire, da GIRARE a GSA</i>	3.830.945,59		3.830.945,59
M	Utili GSA portati a nuovo al 31.12.2016		186.372.000,00	186.372.000,00
N	Utile GSA dell'esercizio 2016		102.027.251,85	102.027.251,85
O	Totale "Altre coperture" O = H + I + J + K + L + M + N	89.288.542,49	288.399.251,85	377.687.794,34
P	TOTALE Valori generati dall'attività complessiva di sistemazione contabile P = G + O	248.913.350,91	464.455.501,95	713.368.852,86
Q	GIRO alla GSA dei Valori generati presso le AASS che NON hanno perdite da coprire Q = C + F + J + K + L	-87.637.862,28	87.637.862,28	0,00
R	TOTALE Copertura da parte delle AASS e della GSA delle residue perdite pregresse R = P + Q	161.275.488,63	552.093.364,23	713.368.852,86

Tabella 15.2. Manovra compensativa ex DCA n. 46/2018, al netto delle rettifiche in sede di trasferimento concreto

MANOVRA di COPERTURA ex DCA 46/2018 con importi definitivi	AASS CON perdite da coprire	AASS SENZA perdite da coprire (*)	Totale AASS	GSA	CONSOLIDATO
Punto 1) Due Diligence Fondo Rischi	26.242.172,69	1.635.165,00	27.877.337,69		27.877.337,69
Punto 2) Analisi SP (fondo beni di prima dotazione)	69.980.140,57	0,00	69.980.140,57		69.980.140,57
Punto 4) Obiettivi di Piano (*)	50.932.979,28	10.836.694,88	61.769.674,16		61.769.674,16
Totale "Debiti per rafforzamento patr.le" e "Due Diligence Fondo Rischi" della GSA	147.155.292,54	12.471.859,88	159.627.152,42		159.627.152,42
Utili ante 2016 portati a nuovo nel bilancio 2016	0,00	3.830.945,59	3.830.945,59		3.830.945,59
Utili dell'esercizio 2016	13.809.676,09	4.433.677,31	18.243.353,40		18.243.353,40
Utilizzo Voce SP PAA110 - A.IV) ALTRE RISERVE al 31.12.2016	310.520,00	64.647.804,40	64.958.324,40		64.958.324,40
Valori generati nei bilanci delle AASS dall'attività complessiva di sistemazione contabile = importi p. 130 "Conclusioni Istrutt."	161.275.488,63	85.384.287,18	246.659.775,81		246.659.775,81
Coperture rese disponibili nel bilancio della GSA dall'attività complessiva di sistemazione contabile					
Punto 1) Due Diligence Fondo Rischi				176.056.250,10	176.056.250,10
Utili GSA portati a nuovo al 31.12.2016				186.372.000,00	186.372.000,00
Utile GSA dell'esercizio 2016				102.027.251,85	102.027.251,85
TOTALE COPERTURE RESE DISPONIBILI	161.275.488,63	85.384.287,18	246.659.775,81	464.455.501,95	711.115.277,76
GIRO alla GSA dei Valori generati presso le AASS che NON hanno perdite da coprire	0,00	-85.384.287,18	-85.384.287,18	85.384.287,18	0,00
TOTALE Copertura da parte delle AASS e della GSA delle residue perdite pregresse	161.275.488,63	0,00	161.275.488,63	549.839.789,13	711.115.277,76

(*) Si noti che, per quanto riguarda il Punto 4 - Obiettivi di Piano, l'ASL di Salerno per euro 9.921.718,04 rientra tra le AASS con perdite da coprire (come da All. D.2 al DCA n. 46/2018) e per euro 1.890.281,96 tra le ASS senza perdite da coprire (come da All. D.3 al DCA n. 46/2018)

Tabella 15.3. Dati assestati sulle fonti delle risorse da sistemazione contabile. Elaborazione dati: Sezione regionale di controllo

	Totale	di cui per copertura perdite proprie aziende	Eccedenza di risorse dopo la copertura delle perdite proprie
Punto 1) Due Diligence Fondo Rischi	26.242.172,69	26.242.172,69	0
Punto 2) Analisi Stato Patrimoniale	69.980.140,57	68.089.858,61	1.890.281,96
Punto 4) Obiettivi di Piano	61.318.762,16	52.823.261,24	8.495.500,92
Utile dell'esercizio 2016 imputato a coperture perdite	18.243.353,40	13.809.676,09	4.433.677,31
Voce SP PAA110 ALTRE RISERVE al 31.12.2016	67.044.401,40	310.520,00	66.733.881,40
Utili portati a nuovo al 31.12.2016	3.830.945,59		3.830.860,59
Totale	246.659.775,81	161.275.488,63	85.384.202,18

7.10.1.1. Sistemazione contabile del “fondo di prima dotazione” e degli enti del SSR.

Più nel dettaglio le operazioni hanno riguardato:

- i. il “fondo di prima dotazione”, laddove eccedente rispetto al valore delle immobilizzazioni correlate, in quanto gli ammortamenti sono stati sostenuti dal conto economico, senza effettuare le sterilizzazioni, ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 118/2011.

Si tratta della conversione del valore dei beni inventariali, iscritto nel patrimonio netto ai sensi del D.M. 17 dicembre 2012, a seguito dell’emanazione del D.lgs. n. 118/2011. La norma dava una prima attuazione all’art. 29, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 118/2011, da un lato, individuando il valore iniziale del fondo, dall’altro stabilendo che il suo valore avrebbe dovuto essere impiegato per “sterilizzarne” il valore di ammortamento. Giova ricordare che, sulla richiamata norma del D.lgs. n. 118/2011, attualmente pende questione di legittimità costituzionale, sollevata da questa Sezione con la pronuncia n. 148/2019/PRSP. La Regione, peraltro, ha operato nel presupposto della piena legittimità della norma.

Le risorse drenate secondo questa logica contabile ammontano a € 69.980.140,57 come di seguito riportato:

Tabella 16. Prima operazione di sistemazione contabile. Fondo di prima dotazione.

Somme GIRATE a "Debiti v.Regione per somme disponibili per il rafforzamento patrimoniale delle AA.SS." al 31.12.2017 derivante dal "fondo di prima dotazione"			
COD.	AZIENDA	Delibera del DG	Punto 2) Analisi Stato Patrimoniale (b)
201	ASL AVELLINO	DG n°447 del 30.03.2018	-
202	ASL BENEVENTO	DG n°191 del 29.03.2018	-
203	ASL CASERTA	DG n°161 del 15.02.2018	-
204	ASL NAPOLI 1 CENTRO	DG n°361 del 23.02.2018	-
205	ASL NAPOLI 2 NORD	DG n°373 del 29.03.2018	4.629.833,01
206	ASL NAPOLI 3 SUD	DG n°308 del 6.4.2018	-
207	ASL SALERNO	DG n°164 del 15.02.2018 DG n°301 del 29.03.2018	22.023.609,62
901	A.O. CARDARELLI	DG n°392 del 30.03.2018	-
902	A.O. SANTOBONO	DG n°105 del 23.02.2018 Nota prot. 6861 del 20.04.2018	-
903	A.O. DEI COLLI	DCS n°21 del 19.02.2018	38.673.067,00
904	A.O.U. RUGGI	DG n°228 del 20.03.2018	-
905	A.O. MOSCATI	DG n°1047 del 20.12.2017	-
906	A.O. RUMMO	DG n°339 del 02.08.2017	-
907	A.O. SAN SEBASTIANO	DG n°102 del 10.08.2017	-
908	A.O.U. VANVITELLI	DG n°479 del 10.05.2018	-
909	A.O.U. FEDERICO II	DG n°218 del 30.03.2018 DG n°530 del 30.07.2018*	4.653.630,94
910	I.R.C.S.S. PASCALE	DG n° 119 del 16.02.2018 Nota prot. 4995 del 16.05.2018	-
	SUBTOTALE AZIENDE		69.980.140,57
000	G.S.A.		-
	TOTALE		69.980.140,57

Fonte: estratto File Excel -Prot. 5937 del 20.09.2019 Riscontro Richiesta Istruttoria 5432 del 2019 – Situazione perdite pregresse Patto Salute

Fermi restando i dubbi di questa Sezione sulla legittimità costituzionale dell'art. 29, sollevata con la surrichiamata ordinanza n. 148/2019/PRSP (Reg. ord. C. Cost. n. 201/2019), per l'esercizio in corso si prende atto, dell'operazione effettuata su tale componente del patrimonio netto. Non solo per ragioni di economia e speditezza del giudizio, ma anche perché la questione di costituzionalità della norma non è a rilevanza "necessaria", atteso che l'eventuale giudizio di parifica "positivo" non impedisce di trattare la questione successivamente, non occorre procedere alla sospensione del

presente giudizio, ferma comunque restando la possibilità di rilevare eventuali criticità nei giudizi successivi, in caso di declaratoria di incostituzionalità.

7.10.1.2. La sistemazione contabile del fondo rischi ed oneri delle aziende sanitarie.

L'operazione ha riguardato due versanti:

- a. il "fondo oneri", in cui confluiscono i fondi trasferiti alle aziende dal SSR ai c.d. "obiettivi prioritari di piano", di cui alla legge di bilancio statale, direttamente collegati ai livelli essenziali delle prestazioni, poi svincolate ai sensi dell'art. 1, comma 34-bis della Legge. n. 662/1996 (come modificato dall' art. 79, comma 1 quater del D.L. 112/2008, conv. L. n. 133/2008);
- b. il "fondo rischi", considerate le esigenze prudenziali a sistema (in relazione alla copertura fornita dal fondo rischi per contenzioso della GSA), sulla base di una valutazione interna aziendale che ha ritenuto l'accantonamento "eccedente" il rischio effettivamente corso dall'azienda.

Nel caso sub a) si tratta di obiettivi e progetti specifici, all'interno dei LEA e del FSN destinato alla loro garanzia che son considerati strategici e prioritari. Sulla base di un'intesa con le Regioni, si fa convergere una quota del FSN, secondo quanto previsto dalla Legge 662/96 e dalla successiva Legge 133/2008 (che ha convertito il Decreto Legge 112/2008). Segnatamente, *«Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro della Salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a ripartire tra le regioni le medesime quote vincolate all'atto dell'adozione della propria delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad erogare, a titolo di acconto, il 70% dell'importo complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre l'erogazione del restante 30% è subordinata all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della Salute, dei progetti presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente. Le mancate*

presentazione ed approvazione dei progetti comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30% ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno successivo, dell'anticipazione del 70% già erogata».

Dalla ricognizione effettuata con la *due diligence*, è emerso che tali risorse sono rimaste nel tempo bloccate nei bilanci sanitari delle singole aziende, a fronte della mancata realizzazione degli obiettivi per cui erano state trasferite. Si tratterebbe cioè di una sacca di inefficienza gestionale della singola azienda. La Regione, peraltro, ha dimostrato che lo stesso Stato ha svincolato le risorse, al termine della procedura di legge, producendo il “verbale della riunione del 9 maggio 2017” del Comitato LEA, sulla base del raggiungimento degli obiettivi a livello consolidato. Venuto meno il vincolo statale e di legge, tali risorse sono state conservate nei bilanci delle singole aziende sine titolo. Pertanto, su questa base, sarebbe sorto un credito di restituzione da parte del sistema regionale.

Il caso sub b) è più peculiare. L'operazione è stata avviata con la “Relazione sul governo e monitoraggio dello stato dei rischi” (prot. 6000 del 25.09.2019, Riscontro Rich.Istr. 5432 del 2019), a seguito dei rilievi emersi nella riunione congiunta del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza (c.d. Comitato LEA).

A valle di tale riunione è stata trasmessa alle aziende sanitarie la nota del Presidente della Regione Campania (Prot. 2017 – 007320/UDCP/GAB/CG del 26/03/2018), avente ad oggetto “Prosecuzione delle attività di sistemazione contabile delle poste di stato patrimoniale e copertura delle perdite pregresse”.

Nella nota suddetta è stato richiesto agli Enti del S.S.R. di eseguire una procedura di “Due Diligence” del contenzioso aziendale, così da dar vita ad una completa e accurata ricognizione, quantificazione e gestione di tutti i procedimenti giudiziari in essere con conseguente verifica della correttezza del fondo rischi aziendale.

Successivamente, le Aziende hanno effettuato una ricognizione del Fondo Rischi aziendale, provvedendo a caricare tutti i procedimenti giudiziari nella piattaforma informatica, denominata “Legal App”, al fine di un corretto monitoraggio dell'incidenza del contenzioso sui fatti di gestione ordinaria. Tale applicazione è disponibile dal 2015.

Per determinare una liquidazione congrua del fondo rischi per contenzioso, è stato necessario che le Aziende completassero la ricognizione analitica di tutte le posizioni di contenzioso in essere, comprese le posizioni non definite che si riferiscono ad annualità precedenti al 2015. Dopo aver calcolato il saldo contabile del fondo rischi al 31.12.2014 rilevabile dai singoli bilanci, le Aziende hanno avviato le seguenti attività:

a) ricognizione dei procedimenti giudiziari in essere, sorti anche precedentemente all'esercizio 2015, e non ancora caricati nella piattaforma informatica regionale per il completamento dell'attività di caricamento e valutazione del relativo Fondo Rischi;

b) caricamento dei singoli procedimenti giudiziari precedenti al 2015 nella piattaforma informatica gestionale regionale, e completamento della relativa valutazione del fondo rischi.

Successivamente, in ordine agli altri esercizi contabili (2015, 2016 e 2017), le singole aziende hanno registrato nella piattaforma ogni singolo procedimento di contenzioso di competenza dell'anno, allineando la valutazione effettuata alla relativa determinazione degli accantonamenti avvenuta in bilancio.

La sistemazione contabile si basa sull'assunto che il sistema "Legal App" comporta una sopravvalutazione del fondo rischi, in ragione di due fattori:

- i. valutazioni analitiche effettuate dai singoli uffici legali;
- ii. sussistenza di un fondo rischi per contenzioso, in favore delle singole aziende sanitarie, presso la GSA.

Nel verbale Prot. C.d.c. 82465157 del 20.09.2019 e nel Verbale Audizione del 16.09.2019, i responsabili finanziari della gestione sanitaria accentrata hanno sottolineato quanto segue: *«atteso l'accantonamento compensativo effettuato comunque da GSA e i valori espressi mediante l'applicazione LegalApp», l'accantonamento di alcune aziende sanitarie è da ritenere "eccedente"».*

Dalla tabella sotto riportata, il GSA presenta un Fondo rischi di € 176.056.250,10 che può assolvere le funzioni di ulteriore e congruo presidio dei rischi aziendali delle singole aziende, afferente alla gestione sanitaria accentrata a livello consolidato.

In disparte la valutazione tecnico-discrezionale effettuata, che in questa sede la Sezione non può replicare per carenza di dati, ne risulta che l'eccedenza così calcolata ha portato a quantificare "Debiti verso regione per somme disponibili per il

rafforzamento patrimoniale delle AA.SS.”, per un importo complessivo di un € **26.242.171,60**.

Segnatamente, le eccedenze provengono dalla: ASL Napoli 1 Centro; AO Santobono; AOU Vanvitelli; IRCCS Pascale.

Tabella 17. Prima operazione di sistemazione contabile. Drenaggio del Fondo rischi

Somme GIRATE a "Debiti v.Regione per somme disponibili per il rafforzamento patrimoniale delle AA.SS." al 31.12.2017. Due diligence fondo rischi contenzioso,			
COD.	AZIENDA	Delibera del DG	Punto 1) Due Diligence Fondo Rischi (a)
201	ASL AVELLINO	DG n°447 del 30.03.2018	-
202	ASL BENEVENTO	DG n°191 del 29.03.2018	-
203	ASL CASERTA	DG n°161 del 15.02.2018	-
204	ASL NAPOLI 1 CENTRO	DG n°361 del 23.02.2018	10.000.000,00
205	ASL NAPOLI 2 NORD	DG n°373 del 29.03.2018	-
206	ASL NAPOLI 3 SUD	DG n°308 del 6.4.2018	-
207	ASL SALERNO	DG n°164 del 15.02.2018 DG n°301 del 29.03.2018	-
901	A.O. CARDARELLI	DG n°392 del 30.03.2018	-
902	A.O. SANTOBONO	DG n°105 del 23.02.2018 Nota prot. 6861 del 20.04.2018	7.366.000,00
903	A.O. DEI COLLI	DCS n°21 del 19.02.2018	-
904	A.O.U. RUGGI	DG n°228 del 20.03.2018	-
905	A.O. MOSCATI	DG n°1047 del 20.12.2017	-
906	A.O. RUMMO	DG n°339 del 02.08.2017	-
907	A.O. SAN SEBASTIANO	DG n°102 del 10.08.2017	-
908	A.O.U. VANVITELLI	DG n°479 del 10.05.2018	8.876.172,69
909	A.O.U. FEDERICO II	DG n°218 del 30.03.2018 DG n°530 del 30.07.2018*	-
910	I.R.C.S.S. PASCALE	DG n° 119 del 16.02.2018 Nota prot. 4995 del 16.05.2018	-
	SUBTOTALE AZIENDE		26.242.172,69
000	G.S.A.		176.056.250,10
	TOTALE		202.298.422,79

Fonte: estratto File Excel -Prot. 5937 del 20.09.2019 Riscontro Richiesta Istruttoria 5432 del 2019 – Situazione perdite pregresse Patto Salute

Va da sé che la valutazione della congruità di un fondo, determinato con criteri *standard* e su una mappatura sistematica, e successivamente poi “rivalutato” analiticamente al ribasso, sulla base della considerazione di un minor rischio di “sistema” (un sistema, peraltro ad “autonomia” imprenditoriale e con responsabilità dei singoli bilanci per gli effetti dei contenziosi) deve essere effettuato su rigorose motivazioni.

Tuttavia, trattandosi di un procedimento tecnico-discrezionale, sindacabile solo *ab estrinseco* in caso di evidente irrazionalità del ragionamento, in assenza di tale evidenza, si prende atto della riduzione dell'accantonamento, fermo restando che, sul terreno contabile, questo aumenta la responsabilità della Regione nella garanzia degli equilibri, tramite l'accantonato fondo della GSA.

7.10.2. La seconda operazione di sistemazione contabile mediante destinazione delle “altre riserve” dello stato patrimoniale delle aziende sanitarie. Una seconda operazione ha riguardato articolatamente alcune voci del patrimonio netto delle aziende sanitarie: segnatamente, gli utili portati a nuovo e le “altre riserve” accumulate negli esercizi precedenti al 2011, già facenti parte del patrimonio netto. Tanto risulta dal “*File Excel - Prot. 5937 del 20.09.2019 Riscontro Richiesta Istruttoria 5432 del 2019 – Situazione perdite pregresse Patto Salute*”, e dal riscontro di numerose note istruttorie (prot. C.d.c. nn. 5440; 4536; 4552; 4565; 4570; 4571; 4557; 486; 4564; 4573; 4572; 4563; 4558; 4559; 4555; 4569 del 2019 e relativi riscontri prot. 5777; 4839; 4826; 4777; 4820; 4709; 4872; 4710; 4822; 487; 4821; 4776; 4772; 4827; 4612 del 2019) ha interessato altre voci del patrimonio netto, nello specifico utili portati a nuovo e le diverse riserve accumulate negli esercizi precedenti al 2011.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n.118/2011, l'eventuale “eccedenza” è assorbibile dal sistema sanitario (può essere cioè centralizzata) solo se vengono rispettati tre limiti: a) la priorità del ripiano perdite “interne”; b) lo scopo, ossia la disponibilità solo per “*il ripiano delle perdite del servizio sanitario regionale*” 3) in terzo luogo, coerentemente con l'art. 20, il mantenimento della perimetrazione e della destinazione (“*eventuali risparmi nella gestione del Servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono nella disponibilità delle regioni stesse per finalità sanitarie*”).

Condizione preliminare, inoltre, è che le riserve siano distribuibili in quanto “certe” nel loro valore, in base ai principi civilistici sopra richiamati.

La seconda operazione di sistemazione contabile, generando diponibilità per € **89.118.700,39, per effetto dell’assorbimento perdite (una parte già avvenuta nel 2016 sebbene inizialmente non registrato)** ha invece portato a quantificare una disponibilità per il ripiano perdite di sistema pari a € **85.384.281,18 (cfr. Tabella 15.3)**.

Queste riserve, nel presupposto che passando dal conto economico avrebbero prodotto sopravvenienza e quindi “utile”, sono state tradotte direttamente, per via patrimoniale, in “*Debiti verso regione per somme disponibili per il rafforzamento patrimoniale delle AA.SS.*”

Di questo importo, € **64.647.804,40** provengono dalla **Voce SP.A.IV di ciascuna azienda interessata**, dove confluiscono: a) “riserve da rivalutazione”, b) “riserve diverse” e c) “riserve da utili destinate ad investimenti”.

Il Collegio ritiene illegittima tale seconda operazione di sistemazione contabile nei termini e nelle quantità che di seguito si rappresentano.

- a) di € 85.384.281,18 (Tabella 15.3), circa 64, 65 mln provengono da riserve allocate nel patrimonio netto di singole aziende sanitarie (Tabella 18). Sulla base del quadro normativo illustrato nel § 7.10, per il combinato disposto dell’art. 30 del D.lgs. n. 118/2011, e dell’art.3, comma 1-bis del D.lgs. n. 502/1992, nella contabilità sanitaria, ciò che viene posto a “riserva” nel patrimonio netto deve ritenersi “capitalizzato” e non più “destinabile” alla distribuzione al sistema sanitario. La norma, individuando un preciso momento e condizioni per la distribuzione, vieta di “disinvestite” le risorse su cui è stata assunta una decisione di stabile investimento di risorse nel patrimonio netto. Ciò vale tanto per le risorse di “prima dotazione”, quanto per quelle sopraggiunte a titolo di “eccedenza di produzione”. Il citato art. 30, infatti, costituisce un vincolo di inamovibilità delle risorse, per dare stabilità e certezza a risorse che vengono investite a favore di una determinata utenza e territorio e su cui il Direttore generale deve potere contare per assicurare una gestione che obbedisca a criteri imprenditoriali (efficienza, efficacia, economicità della gestione), secondo lo *standard del business judgment rule*.

Sotto altro punto di vista, si può dire che, nelle aziende di erogazione sanitaria, l'art. 30 del D.lgs. n. 118 replica la ratio dell'art. 2256 c.c., che vieta la distrazione del patrimonio sociale, ponendo per le "aziende di erogazione", per definizione "non lucrative", limiti più stringenti alla distribuzione del valore "aggiunto". In buona sostanza tutto il patrimonio netto si deve ritenere "capitalizzato", cioè stabilmente investito nell'azienda, ad eccezione dei casi in cui, ai sensi del ripetuto art. 30 il "socio" Regione ha con chiarezza ritenuto, al momento della formazione del risultato di gestione positivo, che tali "eccedenze" vanno messe a disposizione del sistema sanitario nel suo complesso, previo ripiano delle perdite pregresse dell'azienda interessata. Infatti, l'"autonomia imprenditoriale" e patrimoniale delle aziende sanitarie non è funzione di uno scopo lucrativo, ma della certezza del servizio a favore di utenze e comunità territoriali. In tale contesto, ovviamente, resta impregiudicata la potestà organizzativa della Regione, da esercitare nelle forme di legge e Costituzione, che può anche portare all'estinzione dell'azienda e alla destinazione del suo patrimonio netto residuo ad altre aziende sanitarie.

Dal contraddittorio tra le parti, è peraltro emerso che di tali € 64, 65 mln, una parte aveva avuto un'errata classificazione contabile. Al di là del *nomen iuris* attribuito a tali accantonamenti nel patrimonio netto, è emerso che molte delle poste considerate erano state già qualificate dalle aziende stesse, a tutti gli effetti, come "utili portati a nuovo", o comunque come riserve di "utili" lasciate deliberatamente a disposizione delle decisioni della Regione, impedendo, in tal modo che si realizzasse il richiamato effetto di stabilizzazione delle riserve nel patrimonio netto. Siffatta volontà di non stabilizzare tali risorse (consolidatasi nel circuito predisposizione del bilancio, approvazione dalla Regione) ha fatto inoltre salva la priorità del loro assorbimento a fini di ripiano perdite interne ed è stata provata oltre da riferiti fatti concludenti della stessa azienda, da documenti prodotti in giudizio in sede di contraddittorio.

Sicché la richiamata illegittimità si riduce a colpire **€ 22.024.228,40**.

Tabella 18. Seconda operazione di sistemazione contabile. Dettaglio drenaggio riserve patrimoniali nel patrimonio netto

	A.IV.I) Riserva da rivalutazioni	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	A.IV.5) Riserve diverse	Voce SP PAAIO ALTRE RISERVE al 31.12.2016 da GIRARE a DEBITI VS REGIONE
Asl Avellino		2.027.576,00		2.027.576,00
ASL Benevento	9.362.000,00			9.362.000,00
A.O. Cardarelli			907.092,00	907.092,00
A.O. Moscati		32.913.000,00	1.385.169,50	34.298.169,50
A.O. ex Rummo	4.082.000,00	7.683.000,00	1.665.070,00	13.430.070,00
Pascale		3.613.449,00	1.009.447,90	4.622.896,90
Totale	13.444.000,00	46.237.025,00	4.966.779,40	64.647.804,40
Riserve non giro-contabili a Debiti VS REGIONE				
ASL Benevento	9.362.000,00			9.362.000,00
A.O. Cardarelli			907.092,00	907.092,00
A.O. Moscati			1.385.169,50	1.385.169,50
A.O. ex Rummo	4.082.000,00		1.665.070,00	5.747.070,00
Pascale		3.613.449,00	1.009.447,90	4.622.896,90
Totale	13.444.000,00	3.613.449,00	4.966.779,40	22.024.228,40

Fonte: bilanci delle singole aziende sanitarie e audizioni istruttorie.

- b) All'interno di tali € 22.024.228,40, un secondo e ulteriore profilo di illegittimità, colpisce **€ 13.444.000,00 (Tabella 18, colonna 1 e Tabella 18.1)**. Si tratta, segnatamente, delle risorse ricavate mediante il drenaggio e l'utilizzo delle "riserve da rivalutazione" (voce SP.A.IV.I). Sono riserve, queste, che non potevano essere distribuite, non solo in ragione della *ratio* e lettera del combinato disposto degli artt. 30 D.lgs. n. 118/2011 e dell'art. 3, comma 1-is del D.lgs. n. 502/1992, ma anche perché risultano violate le disposizioni giuscontabili presupposte, del codice civile (art. 28 D.lgs. n. 118/2011).

Detto in altri termini, come le norme civilistiche sulla distribuzione dell'utile mirano ad assicurare che l'obbligazione di destinazione dell'utile al socio/i corrisponda ad utile "certo" – cioè, ad una variazione patrimoniale positiva (variazione di valore) facilmente liquidabile in valuta (cioè che si possibile convertire un "valore" in una obbligazione di valuta, ossia in un'obbligazione pecuniaria verso i soci) – così l'art. 30 presuppone il divieto di distribuire utile se non v'è certezza sulla effettiva della "eccedenza".

Si tratta di riserve formatesi sulla base di mere valutazioni economiche di poste patrimoniali, per cui il codice civile stabilisce che non è possibile procedere a distribuzione (art. 2324 comma 4, c.c.). La disciplina civilistico-contabile, infatti, vieta di distribuire risultati di gestione positivi che non siano di pronta e ragionevole traducibilità finanziaria.

Ai sensi del citato art. 2423 c.c., gli utili generati da rivalutazione sono distribuibili solo se "realizzati", precisa la norma, «*in misura corrispondente al valore recuperato*». Declinata all'interno del sistema contabile sanitario, la norma richiede la prova dell'esistenza di effettiva liquidità finanziaria all'interno del perimetro sanitario, che nel caso di specie manca del tutto, in quanto la stessa operazione di sistemazione contabile ha evidenziato che le risorse liberabili nei patrimoni delle singole aziende sanitarie sono state già integralmente rese disponibili e che l'"ultimo miglio" a copertura delle perdite di sistema è stato raggiunto solo con la liberazione di riserve di natura strettamente economica.

Ciò stante, mentre per € 22.024.228,40 l'irregolarità contabile è solo "economica", con impatto sul patrimonio netto delle singole aziende sanitarie cui deve essere assicurata autonomia "imprenditoriale" attraverso un rigoroso rispetto del principio di destinazione (art. 30 D.lgs. n. 118/2011 e art. 3, comma 1.bis D.lgs. n. 502/1992), per € **13.444.000,00** l'irregolarità è anche finanziaria e con impatto sul saldo finale del conto del bilancio.

In questo secondo caso, com'è evidente, non si tratta solo di ripristinare il valore del patrimonio netto delle aziende verso cui tale prelievo è avvenuto illegittimamente, ma si tratta anche di dare consistenza certa e finanziaria al valore del ripiano effettuato con le "riserve da rivalutazione".

Per tale quota dunque, si pone l'esigenza che la Regione, tramite il risultato di amministrazione, dia evidenza alla giuridica necessità di recuperare e accantonare risorse che compensino il valore della quota stessa e completino, anche in senso finanziario, il risanamento.

Tabella 18.1. Illegittimità drenaggio da riserve da rivalutazione.

	A.IV.1) Riserva da rivalutazioni	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	A.IV.5) Riserve diverse	Voce SP PAIIIO ALTRE RISERVE al 31.12.2016 da GIRARE a DEBITI VS REGIONE
Asl Avellino		2.027.576,00		2.027.576,00
ASL Benevento	9.362.000,00			9.362.000,00
A.O. Cardarelli			907.092,00	907.092,00
A.O. Moscati		32.913.000,00	1.385.169,50	34.298.169,50
A.O. ex Rummo	4.082.000,00	7.683.000,00	1.665.070,00	13.430.070,00
Pascale		3.613.449,00	1.009.447,90	4.622.896,90
Totale	13.444.000,00	46.237.025,00	4.966.779,40	64.647.804,40
Riserve non girocontabili a Debiti VS REGIONE				
ASL Benevento	9.362.000,00			9.362.000,00
A.O. ex Rummo	4.082.000,00			4.082.000,00
Totale	13.444.000,00			13.444.000,00

Sulla base di quanto esposto, emerge con tutta evidenza che l'operazione organizzativo-contabile effettuata con i decreti del Commissario ad acta n. 41/2017 e n. 46/2018 è, in parte qua, ossia limitatamente alle poste sopra indicate, irregolare.

È irregolare il "trasferimento" al sistema sanitario (recte: alla Regione/GSA) di risorse per circa € 22 milioni non "distribuibili", perché capitalizzate nel patrimonio netto.

Di conseguenza, ai fini dell'odierna parificazione, gli atti amministrativi richiamati devono essere disapplicati, tanto meno rilevando forme di "validazione" provenienti dai tavoli tecnici. Tali validazioni, avvenute in forme consensuali tramite le verbalizzazioni del tavolo, partecipano della stessa irregolarità e ne seguono la sorte disapplicativa.

Le diverse ragioni di illegittimità evidenziate, di cui ai punti a) e b), impattano tra l'altro in modo diverso sul risultato di amministrazione (la prima illegittimità in termini qualitativi, la seconda in termini quantitativi).

Da un lato (impatto qualitativo), in ragione della sua funzione di *accountability*, il risultato di amministrazione deve comunque dare evidenza all'onere di reintegrazione dell'autonomia imprenditoriale delle aziende in Tabella 18 (per l'intero ammontare di € 22.024.228,40).

Per altro verso (impatto quantitativo) il suo saldo deve peggiorare solo nella misura in cui risulta mancante la prova di "realizzo" finanziario delle riserve di rivalutazione che hanno sostenuto il ripiano del disavanzo sanitario.

Queste due esigenze di trasparenza e reintegrazione, nella contabilità finanziaria del conto del bilancio, vanno evidenziate con un apposito accantonamento ad "oneri di ripristino dell'autonomia imprenditoriale" e una posta di neutralizzazione.

In buona sostanza, occorre registrare l'onere di reintegrazione e ripristino dell'autonomia imprenditoriale violata (e con essa degli interessi diffusi dell'utenza e dei territori delle varie aziende sanitarie interessate) con un apposito accantonamento nel fondo rischi e oneri per € 22.024.228,40 (cfr. Tabella 18) e tuttavia tale accantonamento deve determinare un peggioramento del risultato di amministrazione solo € 13.444.000,00 (cfr. Tabella 18.1.), in quanto solo per tale quota il risanamento del disavanzo economico non appare sostenuto da risorse finanziarie certe.

Pertanto, sulla base della prova raggiunta, si deve stimare che il ridetto accantonamento ad oneri vada neutralizzato per € 8.580.228,40 (ossia la differenza tra i due valori delle Tabelle 18 e 18.1.).

In relazione a quanto sopra, dunque:

- l'"**onere di ripristino della autonomia imprenditoriale**" deve essere contabilizzato, all'interno fondo rischi ed oneri per **€ 22.024.228,40**;
- esso va compensato con un credito (**un residuo attivo "tecnico"**) verso il sistema sanitario regionale (art. 19 D.lgs. n. 118/2011) pari a **€ 8.580.228,40**.

In questo modo il risultato di amministrazione sarà in grado di rappresentare, in aderenza alla sua funzione di *accountability*, l'"onere di restituzione" sopra descritto nella sua interezza, mentre, in termini prescrittivi e finanziari, registrerà un obbligo di

integrazione del perimetro sanitario ex art. 19 e 20 D.lgs. n. 118/2011 per soli € 13.444.000,00, con un aggravio effettivo del saldo solo per tale importo.

Di tal guisa, l'obbligo di restituzione sarà finanziariamente neutro per € 8.580.228,40 e reale per € 13.444.000,00 soltanto.

8. Le relazioni di debito-credito con gli enti locali. Fondo rischi. La Sezione, con nota prot. C.d.c. n. 4534, del 3 luglio 2019, ha richiesto alla Regione di far pervenire un file, in formato excel, contenente l'elenco dei crediti e dei debiti v/enti locali. Nello specifico, è stato richiesto all'ente di far pervenire le seguenti informazioni:

- elenco dei capitoli interessati;
- elenco dei residui attivi nonché passivi, con: denominazione e numero del capitolo, movimentazione a competenza, importo finale;
- indicazione per ciascun residuo, nell'ambito di tale prospetto *excel*, del titolo dell'accertamento e dell'impegno nonché con l'indicazione degli eventuali incassi e pagamenti avvenuti dopo il 31.12.2017.

Inoltre, al fine di poter effettuare l'imprescindibile riscontro incrociato con le scritture contabili della Regione, la Sezione ha richiesto, con nota C.d.c. prot.n. 4662 del 11 luglio 2019, a ciascun ente locale della Regione Campania, tramite le Prefetture competenti per ciascuna Provincia, di far pervenire un file in formato *excel* con l'indicazione delle seguenti informazioni:

- i. Debiti v/Regione Campania al 31/12/2017 e al 31/2018 (Descrizione debito con indicazione del titolo dell'impegno; Natura del debito distinguendo tra c/esercizio, c/capitale o altro; Importo, Eventuale Rideterminazione debiti; Note, in particolare motivazione del mancato pagamento);
- ii. Crediti /Regione Campania al 31/12/2017 e al 31/12/2018, con lo stesso dettaglio.

A fronte della surrichiamata richiesta istruttoria, la Regione ha fatto pervenire una serie di allegati, in formato *excel*, con nota prot. n. 0481483, del 31 luglio 2019.

Successivamente, in sede di accesso presso gli uffici regionali, la Sezione, esaminando la voce contabile "Residui passivi v/Enti locali", ha provveduto a campionare n. 10 comuni appartenenti a ciascuna Provincia della Regione Campania. Al

riguardo, sono stati oggetto di campionamento i residui in ordine ai quali si era registrata un notevole differenza di importo rispetto a quanto asseverato, dall'ente locale, nella propria contabilità. Per quel che concerne il metodo utilizzato nelle operazioni sui capitoli oggetto di revisione, si pone in rilievo come, su tale elenco, la Sezione abbia proceduto ad effettuare un campionamento "non causale", come da tabelle sotto riportate:

Tabelle 19. Controlli incrociati sui debiti e crediti con enti locali. Dati raccolti presso gli enti locali

Pr. Avellino- Elenco Comuni oggetto di campionamento

	importo crediti – bilancio Comune			importo debiti – bilancio Regione		
	anno 2017	anno 2018	incassi effettuati dopo il 31/12/2018	anno 2017	Anno 2018	pagamenti effettuati dopo il 31/12/2018
Avellino	43.171.135,95	50.619.713,55		23.668.807,90	37.871.813,31	6.391.500,44
Calitri	1.370.109,23	1.230.729,33		949.333,68	1.932.516,93	231.624,54
Bagnoli Irpino	831.678,71	315.829,63	86.566,10	294.048,58	234.392,03	27.370,00
Serino	3.980.366,12	3.782.250,48	118.457,47	300.797,09	192.497,98	38.516,96
Mirabella Eclano	1.247.670,96	2.479.889,26	274.047,84	2.104.152,67	2.280.214,77	114.300,00
Lacedonia	1.040.040,47	318.065,58	114.224,52	321.872,02	284.762,83	71.078,37

Pr. Benevento- Elenco Comuni oggetto di campionamento

	importo crediti - bilancio Comune			importo debiti - bilancio Regione		
	anno 2017	anno 2018	incassi effettuati dopo il 31/12/2018	anno 2017	Anno 2018	pagamenti effettuati dopo il 31/12/2018
Cerreto sannita	1.986.040,77	1.570.236,93		790.357,88	1.132.826,54	-211.141,21
Limatola	1.102.515,85	1.102.516,85	80.435,56	177.092,64	225.148,21	-64.794,92
Circello	1.626.265,95	277.980,58	4.894,53	885.812,47	457.439,59	-17.451,97
San Giorgio del Sannio	1.301.825	1.210.663	40.225	665.315,29	1.089.773,80	-65.999,47
Telese	18.164,89	1.338.824,77	14.067,39	625.197,27	611.006,58	-14.067,39

Pr. Caserta - Elenco Comuni oggetto di campionamento

	importo crediti - bilancio Comune			importo debiti - bilancio Regione		
	anno 2017	anno 2018	incassi effettuati dopo il 31/12/2018	anno 2017	Anno 2018	pagamenti effettuati dopo il 31/12/2018
Marcianise	7.556.092	7.644.304,31	824.334,380	4.906.942,09	8.544.792,85	129.991
Sessa Aurunca	11.171.402,79	10.878.721,99		2.110.903,94	7.748.796,15	26.989
Santa Maria CV	5.931.811,98	9.405.040,59	643.438,99	2.643.757,73	6.467.777,14	256.438,13
Recale	453.513,90	214.996,58		59.433,01	83.579,68	14.622,14

Pr. Napoli - Elenco Comuni oggetto di campionamento

importo crediti - bilancio Comune				importo debiti - bilancio Regione		
	anno 2017	anno 2018	incassi effettuati dopo il 31/12/2018	anno 2017	Anno 2018	pagamenti effettuati dopo il 31/12/2018
Acerra	18.827.606,24	17.996.952,30		4.555.159,00	13.216.742,62	5.885.400,88
Napoli	329.908.045,32	186.164.044,78		279.986.113,21	209.789.811,55	44.657.483,37
Ottaviano	444.793,35	dato n.c.		414.771,75	301.934,95	95.567,18
Torre del Greco	9.316.864,69	8.968.293,07	171.346,63	1.761.633,09	3.928.697,51	1.565.554,82
Vico Equense	2.561.018,02	2.257.718,52		592.238,37	688.473,75	112.329,38
Anacapri	648.765,62	331.886,91	167.770,44	546.386,34	356.956,72	86.044,30
Casalnuovo	4.217.979,12	357.375,11	143.699,08	3.634.971,29	3.365.511,22	1.423.756,00

Pr. Salerno - Elenco Comuni oggetto di campionamento

importo crediti - bilancio Comune				importo debiti - bilancio Regione		
	anno 2017	anno 2018	incassi effettuati dopo il 31/12/2018	anno 2017	Anno 2018	pagamenti effettuati dopo il 31/12/2018
Baronissi	4.117.554,18	5.849.655,94	470.074,87	3.241.612,54	5.018.114,04	618.760,71
Corbara	2.317.518,61	2.312.445,05	4.000,00	745.321,10	72.672,89	4.000,00

La Regione ha fornito i seguenti riscontri.

Con nota prot. C.d.c. n. 629723 del 18/10/2019, ha fatto pervenire n. 23 file excel, divisi per provincia, relativi ai comuni campionati.

In tali file, per ciascun residuo attivo dichiarato dal comune, la Regione ha inserito delle note esplicative, indicando il valore riscontrato nelle proprie scritture contabili, limitandosi al riscontro dei soli crediti dichiarati al 31.12.2018.

Successivamente, la Regione faceva pervenire il file concernente il Comune di Napoli, con nota prot. C.d.c. n.0006843 del 8/11/2019.

Di seguito si riportano i dati prodotti. Segnatamente, nelle tabelle sottoriportate, distinte per province, sono inseriti i dettagli dei crediti vantati dai Comuni campionati **nei confronti della Regione al 31.12.2018**, con l'indicazione di quanto riportato dalla Regione Campania. Soltanto il Comune di Cerreto Sannita presenta anche debiti nei confronti della Regione Campania.

Tabelle 19.1. Controlli incrociati sui debiti e crediti con enti locali. Dati rassecati dalla Regione

Provincia di Avellino

A) COMUNE DI AVELLINO

Descrizione credito con indicazione del provvedimento di assegnazione	Natura del credito (C/esercizi o, c/capitale o altro)	Residuo attivo al 31/12/2018	Eventuale riderterminazione crediti	note (motivazione della mancata riscossione)	Note Regione	Importi Riscontrati
CONTRIBUTO STABILIZZAZIONE LL.SS.UU.ANNO 2010- DELIBERA REGIONE CAMPANIA N. 915 DEL 15/05/2009	c/ esercizio	660.000,00			Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
CONTRIBUTO STABILIZZAZIONE LL.SS.UU.ANNO 2011-DELIBERA REGIONE CAMPANIA N. 915 DEL 15/05/2009	c/esercizio	610.000,00			Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
TRASFERIMENTO PER IL TRASPORTO URBANO- NOTA REGIONE CAMPANIA N. 0183765 DEL 13/03/17	c/ esercizio	111.971,00			Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
DECRETO REG N. 15 DEL 1812/2014- dgr 471 DEL 15/10/2014 - INTERVENTI DI CARATTERIZZAZIONE , MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELL'AREA DELLA EX STABILIMENTO ISOCHIMICA -	c/ esercizio	452.245,51			residuo su impegni 3150009890, 3160000232, 3160000233	452.245,51
FSC 2014-2020 - PATTO SVILUPPO CAMPANIA DEL 24-04-2016 - NTERVENTO STRATEGICO PIANO REGIONALE BONIFICA - DGR N. 731 DEL 13/12/216 E DGR N. 471 DEL 15/10/2014 -OPERAZIONE DENOMINATA CARATTERIZZAZIONE INTEGRATIVA E BONIFICA DEL SITO INDUSTRIALE EX ISOC	c/ esercizio	2.186.235,80			residuo su impegno 3180002400	8.703.370,34
PROGETTO ARTE E CULTURA PER FOLLOW UP EXPO - DECRETO N. 05038/U DEL 20/07/2016	c/ esercizio	61.383,40			Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
CONTRIBUTO SU RATE MUTUI L. R 42/79 ART 2 LETT C- IMPIANTI SPORTIVI ANNI 2015 AL 2017	c/ esercizio	146.000,00			Per la Regione non sono mutui, ma contributi a copertura di oneri di mutui dei comuni. Il pagamento avviene esclusivamente a presentazione quietanza da parte del comune. La Regione Contabilizza esclusivamente la rata annuale. Risulta residuo su impegno n. 3170006405	134.500,00

CONTRIBUTO SU RATE MUTUI SCUOLA MEDIA L. DA VINCI ANNI 2012 AL 2017	c/ esercizio	215.171,04			Per la Regione non sono mutui, ma contributi a copertura di oneri di mutui dei comuni. Il pagamento avviene esclusivamente a presentazione quietanza da parte del comune. La Regione Contabilizza esclusivamente la rata annuale. Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
CONTRIBUTO SU RATE MUTUI CAMPO SPORTIVO DECRETO DI CONCESSIONE N. 908 DEL 09/07/2009 ANNI 2016 AL 2017	c/ esercizio	50.000,00			Per la Regione non sono mutui, ma contributi a copertura di oneri di mutui dei comuni. Il pagamento avviene esclusivamente a presentazione quietanza da parte del comune. La Regione Contabilizza esclusivamente la rata annuale. Risultato residuo su impegno n. 3170006405	vedi riga 10
PAC III PIANO STRATEGICO PER IL TURISMO DECRETO REGIONALE N. 55 DEL 04/08/2015	c/ esercizio	100.000,00			Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
DECRETO REGIONE CAMPANIA 68 DEL 20/06/2016- FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA - LACENO D'ORO - 41 EDIZIONE	c/ esercizio	90.000,00			residuo di pari importo impegno 3180000258	90.000,00
DELIBERA GIUNTA REGIONALE 182/ DEL 4/4/2017 POC CAMPANIA 2014/2020 PROGRAMMA EVENTI ANNO 2017	c/ esercizio	88.818,80			Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
POC CAMPANIA 2014/2020 PROGRAMMA EVENTI E SPETTACOLI DENOMINATO ' AVELLINO WINTER OPEN ART'		100.000,00			residuo di 60.000,00 su impegno 3180006896 + impegno pluriennale 3190001783 di euro 27.900,00 e 3190001784 di 12.100,00	60.000,00
COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA A CARICO DEL FONDO SOCIALE REGIONALE - DECRETO REGIONALE N. 285 DEL 26/03/12	c/ esercizio	173.810,03			Non vi è un riscontro puntuale residuo per residuo. Complessivamente a favore	1.407.917,48

CONTRIBUTO REGIONALE FNPS I ANNUALITA'	c/ esercizio	93.268,43			dell'Ambito sui capitoli U07803, U07870, U07079, U07796, U07914, U07870 i residui ammontano a euro 1.407.917,48	
D.D.R.C. N. 30/DEL 13/02/2015- II ANNUALITA' AMBITO A04	c/ esercizio	366.875,78				
DECRETO N. 225 DEL 06/12/17 FNPS II ANNUALITA' III PSR	c/ esercizio	442.879,93				
FONDI F.S.R. II ANNUALITA' III PSR ATTUAZIONE PAINO DI ZONA SOCIALEDECRETO N. 169 DEL 09/11/17	c/ esercizio	218.331,79				
RIPARTO FNA 2014- GIUSTO DECRETO REGIONALE N. 442 DEL 07/08/2015	c/ esercizio	28.054,53				
PROGETTI PERSONALIZZATI PER IL DOPO DI NOI PER PERSONE CON DISABILITA' SENZA NECESSARIO SUPPORTO FAMILIARE -PROGETTO PER IL SIG S.G.M. DECRETO DIRIGENZIALE N. 424 DEL 30/11/18	c/ esercizio	12.000,00				
PRESA D'ATTO DECRETO DIRIGENZIALE DELLA REGIONE CAMPANIA N. 79 DEL 26/02/2013	c/ esercizio	53.428,87			Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA PER L ISTITUZIONE CARLO GESUALDO -DETERMINA DIRIGENZIALE N. 587 DEL 14/12/2016 PROGETTO SIPARI APERTI -	c/ esercizio	71.770,60			residuo di pari importo impegno 3180001677	71.770,60
CONVENZIONE REGIONE CAMPANIA -APPROVATA CON DD n. 258 del 28/11/2018 rep. N. 383 del 03/12/2018- ATTIVITA' DAL VIVO TEATRO GESUALDO	c/ esercizio	137.500,00			residuo di 150.000,00 sull'impegno 3180007339	150.000,00
CONTRIBUTI EX OMNI - ANNO 2015	c/ esercizio	14.333,34			Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
CONTRIBUTO REGIONALE DECR.96 DEL 15/06/2017 FONDO DI ROTAZIONE POC 2014/2020 PROG.AGENDA DIGITALE	C/capitale	29.030,83			residuo di pari importo impegno 3170002295	29.030,83
DECRETO REGIONE CAMPANIA N. 167 DEL 26/07/2017 -PROGETTAZIONE CAMPUS SCOLASTICO EX SCUOLA DANTE ALIGHIERI	C/capitale	445.471,65			residuo di pari importo impegno 3170003648	445.471,65

DGR N. 115 DEL 22/6/2017 * DGR 244/2016-FONDO DI ROTAZIONE POC 2014/2020-AMMISSIONE A FINANZIAMENTO BENEFICIARIO COMUNE DI AVELLINO PROGETTO CENTRO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE DELLA VALLE DEL SABATO	C/capitale	125.080,20			residuo di pari importo impegno 3170002416	125.080,20
DGR N. 114 DEL 22/6/2017 * DGR 244/2016-FONDO DI ROTAZIONE POC 2014/2020-AMMISSIONE A FINANZIAMENTO BENEFICIARIO COMUNE DI AVELLINO PROGETTO REALIZZAZIONE POLO INFORMATIVO E FORMATIVO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA *	C/capitale	100.485,00			residuo di pari importo impegno 3170002415	100.485,00
DGR N. 120 DEL 30/6/2017 * DGR 244/2016-FONDO DI ROTAZIONE POC 2014/2020-AMMISSIONE A FINANZIAMENTO BENEFICIARIO COMUNE DI AVELLINO PROGETTO AIEA (AGENZIA IRPINA PER L'ENERGIA E IL CLIMA E LA SMART CITY) *	C/capitale	106.470,00			residuo di pari importo impegno 3170002477	106.470,00
DECRETO GIUNTA REGIONALE N.840 DEL 5/12/2007 AGC 16 SETTORE 4 SERVIZIO 2-PROGRAMMA STRORDINARIO DI RISTRUTTURAZIONE FABBRICATI EX IACP PICARELLI	C/capitale	5.625.000,00			Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
DELIBERA G R N 206 DEL 04/04/2018 E SUCCESSIVO DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N. 152 25/05/2018		56.753,53			Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N. 778 DEL 10/11/2005-LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA ED AMBIENTALE TORRENTE FENESTRELLE	C/capitale	1.023.028,42			Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO SICUREZZA STRADALE * D.REG. 129 DEL 07/03/2006	C/capitale	9.553,53			Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO SICUREZZA STRADALE * D.REG 189 DEL 23/06/2010	C/capitale	158.949,73			Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
BANDO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - FINANZIAMENTO REGIONALE DECRETO DIRIG. A.G.C. 16- SETTORE04 N. 1716 DEL 22/05/03	C/capitale	929.913,98			Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
DECRETO REGIONALE N 142 DEL 31/05/2012 CONTRATTO DI QUARTIERE	C/capitale	1.997.710,94			Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
DECRETO REGIONALE N 155 DEL 11/09/2013 EDIFICIO 13 AMBITO PRU 03 QUATTROGRANA OVEST	C/capitale	818.590,04			Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
PROGRAMMO INTEGRATO URBANO PIU EUROPA DECRETO REGIONALE 138 DEL 17/11/2016	C/capitale	1.940.288,00			Residuo di 2.557.857,60 sull'impegno 3160005201 originariamente assunto per euro 16.487.249,9 e pagato per la differenza	2.557.857,60
PROGRAMMO INTEGRATO URBANO PIU EUROPA DECRETO REGIONALE 626 DEL 09/10/2017	C/capitale	1.230.000,00				
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E PONTENZIALE RETE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE E REFLUE - QUARTIERE VALLE PONTICELLI - DECREDTO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N. 576 DEL 28/10/2010	C/capitale	609.994,94			Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE FENESTRELLE - DECRETO R.C. N. 270/2010	C/capitale	1.517.072,55			residuo di pari importo impegno 3160003674	1.517.072,55
PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - EDILIZIA SOVVENZIONATA DI PROPRIETA' COMUNALE DRETE REGIONALE N. 1 DEL 11/02/2016	C/capitale	8.520.453,14			Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	

SISTEMA MUSEALE IRPINO - IL POLO MUSEALE IRPINO MUSEO CIVICO VILLA AMENDOLA ALLESTIMENTO SALE CARACCILO- DECRETO 1060 DEL 16/12/2014	C/capitale	78.350,00			Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
GIUSTO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16/02/17 - ATTO DI SOTTOSCRIZIONE DATA 06/03/17	C/capitale	1.320.000,00			Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE - GIUSTA CONVENZIONE SIGLATA TRA IL COMUNE E LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 09-03-2017 -	C/capitale	1.456.000,00			Non è un programma regionale. Dunque le relative somme non transitano per il bilancio regionale	
PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE - GIUSTA CONVENZIONE SIGLATA TRA IL COMUNE E LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 09-03-2017 -	C/capitale	5.862.953,44				
PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE - GIUSTA CONVENZIONE SIGLATA TRA IL COMUNE E LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 09-03-2017 -DECRETO REGIONALE	C/capitale	2.017.591,42				
PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE - GIUSTA CONVENZIONE SIGLATA TRA IL COMUNE E LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 09-03-2017 -DECRETO REGIONALE	C/capitale	502.838,69				
PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE - GIUSTA CONVENZIONE SIGLATA TRA IL COMUNE E LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 09-03-2017 -1020	C/capitale	2.040.000,00				
FINANZIAMENTO REGIONALE DECRETO N. 54 DEL 01/04/2016 EN. 213 DEL 19/12/2016-RECUPERO 32 ALLOGGI QUATTROGRANE	C/capitale	951.787,00			Residuo di 913.853,65 sugli impegni 3160006450 e 3160001189	913.853,65
FINANZIAMENTO REGIONALE DECRETO FINANZ. PROV. N. 39 DEL 13042011 I STRALCIO	C/capitale	3.867.401,02			Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
REALIZZAZIONE CENTRO SOCIALE C.DA BAGNOLI - DECRETO REGIONALE N. 192 DEL 24/12/2013	C/capitale	507.754,20			Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
DECRETO GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 287/2006CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE	C/capitale	30.000,00			Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
CONTRIBUTI EX LEGGE 42/79DELIB. G.R. 303/2007DD.N.119 DEL 17/4/2007IMPIANTO POLIVALENTE S. TOMMASO	C/capitale	100.000,00			Per la Regione non sono mutui, ma contributi a copertura di oneri di mutui dei comuni. Il pagamento avviene esclusiv a presentazione quietanza da parte del comune. La Regione Contabilizza esclusiv la rata annuale. Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	

CONTRIBUTI EX L.R. 12/12/1979 N. 42 LETT A - DELIBERA GR19/03/2005 N. 380DD DEL 24/04/2006 N. 131IMPIANTO POLIVALENTE -LOCALITA' BELLIZZI	C/capitale	80.000,00			Per la Regione non sono mutui, ma contributi a copertura di oneri di mutui dei comuni. Il pagamento avviene esclusivamente a presentazione quietanza da parte del comune. La Regione Contabilizza esclusivamente la rata annuale. Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro
FINANZIAMENTO REGIONALE DECRETO N. 597 DEL 25/11/2005-IMPIANTO POLIVALENTE RIONE PARCO	C/capitale	4.674,46			Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro
LAVORI ALLESTIMENTO LOCALI SEMINTERRATI NUOVO CENTRO SOC. RIONE MAZZINI DI UN MUSEO DELLA MATEMATICA	C/capitale	38.000,00			Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro
CONTRIBUTO PAES *DECRETO 533 21/5/14 PROGETTO PAES	C/capitale	34.437,99			Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro

B) COMUNE DI BAGNOLI IRPINO

						Parte Regione	
Descrizione credito	Natura del credito (c/esercizio, c/capitale o altro)	Provvedimento di assegnazione	Residuo attivo al 31/12/2018	Eventuale rideterminazione crediti	Note (motivazione della mancata riscossione)	Estremi Regione	Importi Ricontrati
LAVORI DI P.O. CAMPANIA FESR 2007/2013 - ASSE 6 SVILUPPO URBANO E QUALITA' DELLA VITA - OB. OP. 6.3 - CITTA' SOLIDALI E SCUOLE APERTE". "COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL CASTELLO CAVANIGLIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA CIRCOSTANTE - CUP B43G140000200006 POC 2014-2020	C/CAPITALE	FESR 2007/2013 POC 2014/2020	93.420,43 €		MANCATO PAGAMENTO DA PARTE DELLA REGIONE	Con decreto 423 del 30/09/2015 si rimodula il QE per euro 2.101.409,24 (dd 190 del 29/07/2014 di ammissione al finanziamento per euro 2.424.405,18). Con DD 525 del 25/11/2015 si liquida euro 630.422,77 (imp. 6715/2015 OP 18759/2015) . Con DD 746 del 11/12/2015 si liquida euro 498.547,51 (imp. 7362/2015 OP 20960/2015). Con D.D. 67 DEL 20/10/2016 si liquida euro 336.034,55 (imp. 3760/2016 OP 16482/2016). La differenza da pagare pari ad euro 636.404,41 viene impegnata con D.D.144 del 21/11/2016 (imp. 4555/2016). Da tale impegno risulta liquidato solo euro 426.263,49 (OP 537/2017)	210.140,92
FINANZIAMENTO REGIONALE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI SUL TERRITORIO REGIONALE "EVENTI , INIZIATIVE E ITINERARI TURISTICI GIUGNO 2017-MAGGIO 2018 - IL NERO DI	C/ESERCIZIO	POC 2014/2020	23.892,00 €		MANCATO PAGAMENTO DA PARTE DELLA REGIONE	Con decreto 205 del 30/11/2017 si ammette a finanziamento il progetto "Il nero di Bagnoli" per euro 39.820,00. Con decreto 84 del 15/09/2017 si	23.892,00

BAGNOLI" FONDI POC 2014-2020 (DECRETO DGRC N. 205 DEL 30.11.2017)						impegna per tale comune rispettivamente euro 15.928,00 (imp. 3170003900) es. 2017 ed euro 23.892,00 (imp. 31800000265) es. 2018. Con D.D. 228 del 12/09/2018 si liquida il primo acconto di euro 15.928,00 (OPI 5020568/2018). Non risultano ulteriori pagamenti.	
PROGETTO POC 2014-2020. CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMA DI EVENTI , INIZIATIVE E ITINERARI TURISTICI GIUGNO 2017-MAGGIO 2018 - AZIONE 3 - INIZIATIVE PROMOZIONALI TERRITORIO REGIONARIO PROGETTO "IL NERO DI BAGNOLI"	C/ESERCIZIO	POC 2014/2020	25.000,00 €		MANCATO PAGAMENTO DA PARTE DELLA REGIONE		
CONTR. MUTUO POS. 4517817	IN CONTO CAPITALE ANNUALITA' 2017	3.895,90		INCASSATE 2019	Per la Regione non sono mutui, ma contributi a copertura di oneri di mutui dei comuni. Il pagamento avviene esclusivamente a presentazione quietanza da parte del comune. La Regione Contabilizza esclusivamente la rata annuale. Non vi sono residui passivi al 31/12/18		
CONTR. MUTUO EDIFICIO SCOL. ANNA FRANK	IN CONTO CAPITALE ANNUALITA' 2017	6.894,29		INCASSATE 2019	Per la Regione non sono mutui, ma contributi a copertura di oneri di mutui dei comuni. Il pagamento avviene esclusivamente a presentazione quietanza da parte del comune. La Regione Contabilizza esclusivamente la rata annuale. Non vi sono residui		

					passivi al 31/12/18		
CONTR. MUTUO POS. 4517818	IN CONTO CAPITALE ANNUALITA' 2017	6.873,76		INCASSATE 2019	Per la Regione non sono mutui, ma contributi a copertura di oneri di mutui dei comuni. Il pagamento avviene esclusivamente a presentazione quietanza da parte del comune. La Regione Contabilizza esclusivamente la rata annuale. Non vi sono residui passivi al 31/12/18		
CONTR. MUTUO POS. 4505311	IN CONTO CAPITALE ANNUALITA' 2017	7.973,00		INCASSATE 2019	Per la Regione non sono mutui, ma contributi a copertura di oneri di mutui dei comuni. Il pagamento avviene esclusivamente a presentazione quietanza da parte del comune. La Regione Contabilizza esclusivamente la rata annuale. Non vi sono residui passivi al 31/12/18		

CONTR. MUTUO POS. 4517817	IN CONTO CAPITALE ANNUALITA' 2017	5.268,42		INCASSATE 2019	Per la Regione non sono mutui, ma contributi a copertura di oneri di mutui dei comuni. Il pagamento avviene esclusivamente a presentazione quietanza da parte del comune. La Regione Contabilizza esclusivamente la rata annuale. Non vi sono residui passivi al 31/12/18		
CONTR. MUTUO POS. 4505310	IN CONTO CAPITALE ANNUALITA' 2017	24.502,48		INCASSATE 2019	Per la Regione non sono mutui, ma contributi a copertura di oneri di mutui dei comuni. Il pagamento avviene esclusivamente a presentazione quietanza da parte del comune. La Regione Contabilizza esclusivamente la rata annuale. Non vi sono residui passivi al 31/12/18		
CONTR. MUTUO POS. 4492406	IN CONTO CAPITALE ANNUALITA' 2017	2.602,04		INCASSATE 2019	Per la Regione non sono mutui, ma contributi a copertura di oneri di mutui dei comuni. Il pagamento avviene esclusivamente a presentazione quietanza da parte del comune. La Regione Contabilizza esclusivamente la rata annuale. Non vi sono residui passivi al 31/12/18		

CONTR. MUTUO POS. 4517763	IN CONTO CAPITALE ANNUALITA' 2017	10.036,22		INCASSATE 2019 PER EURO 36,20	Per la Regione non sono mutui, ma contributi a copertura di oneri di mutui dei comuni. Il pagamento avviene esclusivamente a presentazione quietanza da parte del comune. La Regione Contabilizza esclusivamente la rata annuale. Non vi sono residui passivi al 31/12/18		
CONTR. MUTUO POS. 4518021	IN CONTO CAPITALE ANNUALITA' 2017	8.905,78		INCASSATE 2019	Per la Regione non sono mutui, ma contributi a copertura di oneri di mutui dei comuni. Il pagamento avviene esclusivamente a presentazione quietanza da parte del comune. La Regione Contabilizza esclusivamente la rata annuale. Non vi sono residui passivi al 31/12/18		
CONTR. MUTUO POS. 4488901	IN CONTO CAPITALE ANNUALITA' 2017			INCASSATE 2019	Per la Regione non sono mutui, ma contributi a copertura di oneri di mutui dei comuni. Il pagamento avviene esclusivamente a presentazione quietanza da parte del comune. La Regione Contabilizza esclusivamente la rata annuale. Non vi sono residui passivi al 31/12/18		

CONTR. MUTUO POS. 4517817	IN CONTO CAPITALE ANNUALITA' 2017	3.895,90			Per la Regione non sono mutui, ma contributi a copertura di oneri di mutui dei comuni. Il pagamento avviene esclusivamente a presentazione quietanza da parte del comune. La Regione Contabilizza esclusivamente la rata annuale. Non vi sono residui passivi al 31/12/18		
CONTR. MUTUO EDIFICIO SCOL. ANNA FRANK	IN CONTO CAPITALE ANNUALITA' 2017	6.894,29			Per la Regione non sono mutui, ma contributi a copertura di oneri di mutui dei comuni. Il pagamento avviene esclusivamente a presentazione quietanza da parte del comune. La Regione Contabilizza esclusivamente la rata annuale. Non vi sono residui passivi al 31/12/18		
CONTR. MUTUO POS. 4517818	IN CONTO CAPITALE ANNUALITA' 2017	6.873,76			Per la Regione non sono mutui, ma contributi a copertura di oneri di mutui dei comuni. Il pagamento avviene esclusivamente a presentazione quietanza da parte del comune. La Regione Contabilizza esclusivamente la rata annuale. Non vi sono residui passivi al 31/12/18		

CONTR. MUTUO POS. 4505311	IN CONTO CAPITALE ANNUALITA' 2017	7.973,00			Per la Regione non sono mutui, ma contributi a copertura di oneri di mutui dei comuni. Il pagamento avviene esclusivamente a presentazione quietanza da parte del comune. La Regione Contabilizza esclusivamente la rata annuale. Non vi sono residui passivi al 31/12/18		
CONTR. MUTUO POS. 4517817	IN CONTO CAPITALE ANNUALITA' 2017	5.268,42			Per la Regione non sono mutui, ma contributi a copertura di oneri di mutui dei comuni. Il pagamento avviene esclusivamente a presentazione quietanza da parte del comune. La Regione Contabilizza esclusivamente la rata annuale. Non vi sono residui passivi al 31/12/18		
CONTR. MUTUO POS. 4505310	IN CONTO CAPITALE ANNUALITA' 2017	24.502,48			Per la Regione non sono mutui, ma contributi a copertura di oneri di mutui dei comuni. Il pagamento avviene esclusivamente a presentazione quietanza da parte del comune. La Regione Contabilizza esclusivamente la rata annuale. Non vi sono residui passivi al 31/12/18		

CONTR. MUTUO POS. 4492406	IN CONTO CAPITALE ANNUALITA' 2017	2.602,04			Per la Regione non sono mutui, ma contributi a copertura di oneri di mutui dei comuni. Il pagamento avviene esclusivamente a presentazione quietanza da parte del comune. La Regione Contabilizza esclusivamente la rata annuale. Non vi sono residui passivi al 31/12/18		
CONTR. MUTUO POS. 4517763	IN CONTO CAPITALE ANNUALITA' 2017	10.036,22			Per la Regione non sono mutui, ma contributi a copertura di oneri di mutui dei comuni. Il pagamento avviene esclusivamente a presentazione quietanza da parte del comune. La Regione Contabilizza esclusivamente la rata annuale. Non vi sono residui passivi al 31/12/18		
CONTR. MUTUO POS. 4518021	IN CONTO CAPITALE ANNUALITA' 2017	8.905,78			Per la Regione non sono mutui, ma contributi a copertura di oneri di mutui dei comuni. Il pagamento avviene esclusivamente a presentazione quietanza da parte del comune. La Regione Contabilizza esclusivamente la rata annuale. Non vi sono residui passivi al 31/12/18		

<p>CONTR. MUTUO POS. 4488901</p>	<p>IN CONTO CAPITALE ANNUALITA' 2017</p>				<p>Per la Regione non sono mutui, ma contributi a copertura di oneri di mutui dei comuni. Il pagamento avviene esclusivamente a presentazione quietanza da parte del comune. La Regione Contabilizza esclusivamente la rata annuale. Non vi sono residui passivi al 31/12/18</p>		
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

C) COMUNE DI CALITRI

Descrizione credito con indicazione del provvedimento di assegnazione	Natura del credito (c/esercizio, c/capitale o altro)	Residuo attivo al 31/12/2018	Eventuale rideterminazione crediti	Note (motivazione della mancata riscossione)	note regione	Importi Riscontrati
Consultazioni elettorali del 31/05/2015. Decr. Reg.le n. 36 del 15/07/2015 e nota prot. n. 6534 del 27/08/2015 (rimborso spese postali)	trasf. corrente	1.823,10	911,55	Il residuo attivo al 31/12/2018 è stato rideterminato in euro 911,55 sulla scorta dei provvedimenti indicati nella prima colonna	Residuo su impegno 3170005518 pos. 7	818,74
Interventi finalizzati alla predisposizione, applicazione e diffusione dei piani di protezione civile. (D.D. n. 695 del 13/10/2014)	trasf. corrente	89.801,74			Residuo su impegno 3150004950 pos 4	90.000,00
Sponz Fest. 2017 2016 - IV ed. "Chi tiene polvere spara". Decr. Reg.le n. 61 del 06/10/2016	trasf. corrente	84.000,00			Il decreto di ammissione a finanziamento indicato è errato. DD 161 del 13/11/2017 liquida 56.000 in conto residui su impegno 3160006082 assunto con DD 119 del 28/11/16	
Sponz Fest. V ed. "All'incontrer" - Decr. Reg.le n. 173 del 22/11/2017	trasf. corrente	14.931,50			DD 173/2017 ammissione a finanziamento il cui importo è stato rideterminato in 138.965,00 con DD 268 del 02/10/18, con cui è stato liquidato il secondo acconto. Le <u>somme residue spettanti ammontano quindi ad euro 13.896,50</u> che verranno impegnate successivamente	
FINANZIAMENTO DI MISURE DI POLITICA ATTIVA- PERCORSI LAVORATIVI PRESSO P.A. DI CUI AL D.LVO 165/2001 RIVOLTI AGLI EX PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI ED AGLI EX PERCETTORI DI SOSTEGNO AL REDDITO PRIVI DI SOSTEGNO DI REDDITO, PER FAVORIRE LA PERMANENZA NEL MONDO DEL LAVORO IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' COME DA D.LGS.150/15.-	trasf. corrente	8.550,82			residuo su impegno 3170006864 pos 1, 2, 3	8.550,82
SPONZ FEST 2018 SPONZ SALVAGG- SALVATAGGI DALLA MANSUETUDINE -VI EDIZIONE (Decr. Dirig. N. 256 del 26/09/2018)	trasf. corrente	150.000,00			DD 256/2018 dispone ammissione a finanziamento. Erogazione primo acconto effettuata con DD 402 del 14/11/2018 impegno 3180007020_23	60.000,00

CONTRIBUTO PER QUOTE AMMORTAMENTO RELATIVE AD OPERE PUBBLICHE (Decreti nnrr. 153-154-155-156-157-158-159 del 12/02/2009, Decr. nr. 2009 del 06/12/2010, Decr. nr. 485 del 10/12/2008, Decr. nr. 173 del 27/05/2011, Decr. nr. 122 del 06/04/2009.	trasf. corrente	219.601,46			Per la Regione non sono mutui, ma contributi a copertura di oneri di mutui dei comuni. Il pagamento avviene esclusivamente a presentazione quietanza da parte del comune. La Regione Contabilizza esclusivamente la rata annuale. Risultano residui al 31/12/18 sugli impegni n. 3180000095, 3170006405, 3180007832, 3170008628, 3180008006.	124.356,93
RIMBORSO REGIONE CAMPANIA TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE BIBLIOTECA.	trasf. corrente	19.118,49			Residuo su impegno 3180008226 pos 4	19.118,49
LAVORI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO SISTEMA FOGNARIO COM.L E (2^ STRALCIO)-FONDI ATO - (Delibera CIPE 36 02 - DGR n. 256 del 18/04/2008)	c/capitale	207.770,68			DD 256/2008 assegnazione programmata del finanziamento a valore dell'APQ del 21/12/2007	
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE IN PIAZZA SCOCA DA ADIBIRE AD UFFICI DEL CENTRO DI SVILUPPO (D.D. n. 451 del 09/11/2005)	c/capitale	8.186,96			Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
ILLUMINAZIONE STRADA ADIACENTE ZONA INDUSTRIALE COMUNE DI CALITRI (Decr. Dirg.n. 391 del 16/09/2005)	c/capitale	4.490,52			Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
AMPLIAMENTO AREA INDUSTRIALE DEL COMUNE DI CALITRI (D.D. n. 440 del 13/10/2005)	c/capitale	152.310,70			Finanziamento accordato al comune per euro 1.652.796,26 rideterminato in 1.618.535,82 con dd 247 del 26/06/06. Impegno 6168/2004 liquidato per 1.542.748,08. Perenzione di 75.787,74 reiscritta con dd 36/2018 sull'impegno 3180006335 competenza 2019	75.787,74
REALIZZAZIONE DELL'INCUBATORE CONDOMINIO PER PMI AREA INDUSTRIALE DI CALITRI (D.D. n. 379 del 16/11/2004 e D.D. n. 123 del 14/03/2005)	c/capitale	49,93			Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
FONDI - CIPE LEGGE 32/92 - Prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti dal terremoto del 1980 (decr. Min. n. 13333/1 del 30/12/2008)	c/capitale	270.093,43			Importi indicati dall'ente corrispondono alle residue spettanze rispetto all'assegnazione del D.M. 13333-1/2008. Tali spettanze vengono corrisposte dalla Regione previa erogazione da parte del Ministero Infrastr e Trasp. Residuo attuale su impegno 3180003720_13 assunto con DD 2018/0000074/50_01_03/E	61.492,37

D) COMUNE DI LACEDONIA

Descrizione credito con indicazione del provvedimento di assegnazione	Natura del credito (c/esercizio o, c/capitale o altro)	Residuo attivo al 31/12/2018	Eventuali incassi successivi al 01/01/2019	Eventuali Rideterminazioni crediti	Note (motivazione della mancata riscossione)	Note Regione	Importi Riscontrati
Rimborso quota capitale mutui *	c/esercizio	189.641,92	114.224,52			Per la Regione non sono mutui, ma contributi a copertura di oneri di mutui dei comuni. Il pagamento avviene esclusivamente a presentazione quietanza da parte del comune. La Regione Contabilizza esclusivamente la rata annuale. Risultano residui al 31/12/18 sugli impegni n. 3170006405, 3170008628, 3180008006.	52.542,60
Decreto Dirigenziale n. 695 del 13/10/2014 POR FESR 2007/2013 - Ob. Op. 1.6"Prevenzione dei rischi naturali ed antropici" Attività B - Supporto alle Province ed ai Comuni per la pianificazione della protezione civile in aree territoriali	c/capitale	8.512,02				impegno 3150004976	8.512,02
Decreto Dirigenziale n. 205 del 06/03/2018 POR CAMPANIA FSE 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI MISURE DI POLITICA ATTIVA - PERCORSI LAVORATIVI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL D.L.VO 165/01 - PRESA D'ATTO DELL'AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE PERVENUTE - V GRADUATORIA fonte	c/esercizio	1.097,65				impegno 3180003946	1.097,65
DELIBERA CIPE 45/2012	c/capitale	127.326,01				Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	

E) COMUNE DI MIRABELLA ECLANO

Crediti v/Regione Campania al 31/12/2018						Parte Regione	
Descrizione credito	Natura del credito (c/esercizio, c/capitale o altro)	Provvedimento o di assegnazione	Residuo attivo al 31/12/2018	Eventuale rideterminazione crediti	Note (motivazione della mancata riscossione)	Estremi Regione	Importi Ricontrati
Rimborso mutui Cassa DD.PP.	c/esercizio	1.224.502,70	274.047,84			Per la Regione non sono mutui, ma contributi a copertura di oneri di mutui dei comuni. Il pagamento avviene esclusivamente a presentazione quietanza da parte del comune. La Regione Contabilizza esclusivamente la rata annuale. Risultano residui al 31/12/18 sugli impegni n. 3170006405, 3150000052, 3150010019, 3180000095, 3170000790.	245.547,84
POC CAMPANIA 2014/2020 - DECRETO DIRIGENZIALE N. 200 E 204/2018	C/ESERCIZIO		1.100.000,00			Non vi sono elementi sufficienti per il riscontro	
INTERVENTI IN MATERIA DI PARCHEGGI - DECRETO DIRIGENZIALE N. 131/2007	C/CAPITALE		155.386,56			Non vi sono elementi sufficienti per il riscontro	
POC CAMPANIA 2014/2020 - DECRETO DIRIGENZIALE N.86 E 114/2017	c/esercizio	DD. N. 86 del 17.07.2017 e DD. N. 114 del 31.07.2017	40.000,00			Non vi sono elementi sufficienti per il riscontro	

F) COMUNE DI SERINO

Crediti v/Regione Campania al 31/12/2018						Parte Regione	
Descrizione credito	Natura del credito (c/esercizio, c/capitale o altro)	Provvedimento o di assegnazione	Residuo attivo al 31/12/2018	Eventuale rideterminazione e crediti	Note (motivazione della mancata riscossione)	Estremi Regione	Importi Ricontrati
REALIZZAZIONE INCUBATORI PER IMPRESE ED ARTIGIANI - P.I.P PESCAROLA - POC 2014-2020: D.D. N. 524 DEL 28/12/2016	C/CAPITALE	POC 2014/2020	2.455.886,05		MANCATO PAGAMENTO DA PARTE DELLA REGIONE	Con decreto 524 del 28/12/2016 indicato si ammette a finanziamento il progetto per euro 2.455.886,05 POC 2014/2020 (cap. 8414). Con D.D. n. 525 del 28/12/2016 si impegna euro 2.455.886,05 (benef. 197 Comune di Serino) imp. n. 3160007174. Non risultano altri provvedimenti	2.455.886,05

Risanamento idrogeologico del Torrente Torchia - 2° stralcio di completamento - OPCM n. 5216 del 30/04/2008 - Decreto Direttore Arcadis n. 268 del 02/07/2015	C/CAPITALE		776.470,59			MANCATO PAGAMENTO DA PARTE DELLA REGIONE	Il decreto indicato non è di competenza della Regione Campania.	
Rimborso QUOTA CAPITALE MUTUI	c/esercizio	549.593,84	118.457,47				Per la Regione non sono mutui, ma contributi a copertura di oneri di mutui dei comuni. Il pagamento avviene esclusivamente a presentazione quietanza da parte del comune. La Regione Contabilizza esclusivamente e la rata annuale. Risultano residui al 31/12/18 sugli impegni n. 3170006405, 3170008628, 3180008006.	32.036,34

Provincia di Benevento

A) Cerreto Sannita

Crediti v/ Regione Campania al 31/12/2018

Descrizione credito con indicazione del provvedimento di assegnazione	Natura del credito (c/esercizio, c/capitale o altro)	Residuo attivo al 31/12/2018	Eventuale rideterminazione crediti	Note (motivazione della mancata riscossione)	Note Regione	Importi Riscotrati
Quota a regia regionale del FNPS da utilizzare per la III annualità dei Piani di Zona ex PSR – anno 2012 (DD n. 774 del 21/12/2010)	c/esercizio	342.155,85		Fondi rendicontati in attesa di erogazione	Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
Compartecipazione a carico del Fondo Sociale Regionale per la spesa sostenuta per le prestazioni socio-sanitarie compartecipate anno 2012 ex DGRC n. 50/2012 (Certificazione credito Nota Regione prot. n. 2014.0278720 del 18/04/2014)	c/esercizio	104.258,86		In attesa di erogazione	Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
Riparto agli Ambiti del FNPS da utilizzare per la I annualità dei Piani di Zona ex PSR – anno 2013 (DD n. 347 del 25/06/2013)	c/esercizio	172.720,75		Fondi rendicontati in attesa di erogazione	Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
Progettualità "VITA INDIPENDENTE" – Annualità 2013 – Decreto 206/2013 Ministero lavoro e Politiche Sociali	c/esercizio	16.000,00		Fondi Min.trasferiti per il tramite della Regione. In attesa di erogazione	Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	

Riparto agli Ambiti del FNPS da utilizzare per la II annualità dei Piani di Zona ex PSR – anno 2014 (DD n. 764 del 05/08/2014)	c/esercizio	176.595,69		Fondi rendicontati in attesa di erogazione	DD 764/2014 assegna all'ente 293.965,29. Con DD 145/2015 impegno e liquidazione di 117.586,12 (cap U07870 - imp 1502/2015). Provvedimenti ulteriori non rintracciati	
POR CAMPANIA FSE 2007/13 ASSE II OB. OP. F2 - AVVISO PUBBLICO "ACCORDI TERRITORIALI DI GENERE" – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEI PROGETTI FINANZIABILI (DD 372 del 04/07/2013)	c/esercizio	22.190,38		In attesa di erogazione	Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
POR FSE CAMPANIA 2014-2020 AVVISO PUBBLICO S.V.O.L.T.E. – DD n. 134 del 09/05/18	c/esercizio	64.000,00		In attesa di erogazione	Impegni 3180007099 con competenza 2018, e impegno 3180007100 con competenza 2019 per 25.600,00	38.400,00
POC CAMPANIA 2014/2020. Progetto "Decorì & Sapori d'Autunno". Linea Strategica 2.4 "Rigenerazione Urbana, politiche per il turismo e la cultura. Avviso pubblico di cui al D.D. n. 68/2016. Programma di eventi e iniziative turistiche "Giugno 2016 - Gennaio 2017". D.D. n. 135 del 4.11.2016.	c/esercizio	4.000,00		In corso di rendicontazione	Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
POC CAMPANIA 2014/2020. Progetto "Decorì & Sapori d'Autunno - II Edizione". Linea Strategica 2.4 "Rigenerazione Urbana, politiche per il turismo e la cultura. Programma di eventi e iniziative turistiche "Giugno 2017 - Maggio 2018". D.D. n. 88 del 17.7.2017.	c/esercizio	40.000,00		In attesa di erogazione	Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	

POC CAMPANIA 2014/2020. Progetto "Decori & Sapori d'Autunno - III Edizione". Linea Strategica 2.4 "Rigenerazione Urbana, politiche per il turismo e la cultura. Eventi di rilevanza nazionale ed internazionale proposti da Comuni non capoluogo in forma singola - delibera di G.R. n. 322 del 22,5,2018. Programma di eventi e iniziative turistiche "Giugno 2018 - Maggio 2019". D.D. n. 294 del 16.10.2018.	c/esercizio	68.993,10		In attesa di erogazione	Impegni 3180007020, pos. 38, con competenza 2018, e impegno 3180007022, pos. 38, con competenza 2019 per 41.395,86	27.597,24
Lavori di restauro del Centro Storico di Cerreto Sannita finanziato con P.O. campania FESR 2007/2013. Decreto Regione Campania n. 29 del 30.5.2014.	c/capitale	207.368,85		in attesa di erogazione	Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
Rimborso quote ammortamento mutui: pos. 4490924/00 - D.D. n. 952 del 27.8.2008, pos. 4493018 - D.D. n. 953 del 27.8.2008, pos. 4493012 - D.D. n. 954 del 27.8.2008, pos. 4493019/00 - D.D. n. 955 del 27.8.2008, pos. 4493011 - D.D. n. 1695 del 29.7.2009, pos. 4509545/00 - D.D. n. 2095 del 21.12.2010, pos. 4534369/00 - D.D. n. 2093 del 21.12.2010, pos. 4534371/00 - D.D. n. 2094 del 21.12.2010, pos. 4526437/00 - D.D. n. 8 del 18.7.2014, pos. 4547581/00 - D.D. n. 171 del 8.9.2011, pos. 4547582 - D.D. n. 170 del 8.9.2011	c/esercizio	351.058,45		in attesa di erogazione		
Contributi libri scolastici	c/esercizio	895,00			Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	

Debiti v/Regione Campania al 31/12/2018

Descrizione credito con indicazione del titolo dell'impegno	Natura del debito (c/esercizio, c/capitale o altro)	Residuo passivo al 31/12/2018	Eventuale Rideterminazione debiti	Note (motivazione del mancato pagamento)
Fornitura acqua anni pregressi	c/esercizio	Ammontare complessivo debito, comprensivo di spese legali: € 410.526,11		A seguito di dichiarazione di dissesto di questo Ente con delibera consiliare n. 41/2015 la Società Acqua Campania S.p.A. ha presentato all'Organo Straordinario di Liquidazione istanza di ammissione al passivo. La proposta transattiva formulata dall'OSL è in attesa di approvazione da parte della Regione.

B) CIRCELLO

CREDITI VS REGIONE AL 31/12/2018

DESCRIZIONE	NATURA DEL CREDITO	RESIDUO ATTIVO AL 31/12/2018	EVENTU ALI INCASSI SUCCESSI VI AL 1/1/2019	EVENTUALE RIDETERMINAZIONE	NOTE MOTIVAZIONE MANCATA RISCOSSIONE	Note Regione	Importi Riscontrati
QUOTA MUTUI OO.PP	CONTO CAPITALE	119.580,47	4.894,53	NO	Mancato accredito Regione Campania	Per la Regione non sono mutui, ma contributi a copertura di oneri di mutui dei comuni. Il pagamento avviene esclusivamente a presentazione quietanza da parte del comune. La Regione Contabilizza esclusivamente la rata annuale. Risultano residui al 31/12/18 sugli impegni n. 3150010019 , 3170008628 , 3180008006 .	17.316,93
BONIFICA DISCARICA COMUNALE	CONTO CAPITALE	158.400,11	/	NO	Lavori in corso.	Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	

B) LIMATOLA

CREDITI V/REGIONE CAMPANIA AL 31/12/2018							
FRIZIONE CREDITO CON INDICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZI	NATURA DEL CREDITO C/ESERCIZIO, C/CAPITALE o ALTRO	RESIDUO ATTIVO AL 31/12/2018	EVENTUALI INCASSI SUCCESSIVI AL 01/01/2019	EVENTUALE RIDETERMINAZIONE CREDITO	NOTE	Note Regione	Importi Riscontrati
ACCERT. EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013 336	C/CAPITALE	59.500,00				Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
CREDITO V/REG PER RATE MUTUI EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2011 425	C/CAPITALE	903,33				Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
acc EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 335	C/CAPITALE	783,63				Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
acc EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 336	C/CAPITALE	6.716,98				Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
ACCERT EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013 243	C/CAPITALE	95.265,01				Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
ACC EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013 371	C/CAPITALE	810.719,62				Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
CONTRIBUTI REGIONALI PLURIENNALI - LL.RR N. 51-78, N.3-2007, N.1-2008. RIMBORSO	C/CAPITALE	22.647,28				Per la Regione non sono mutui, ma contributi a copertura di oneri di mutui dei comuni. Il pagamento avviene esclusivamente a presentazione quietanza da parte del comune. La Regione Contabilizza esclusivamente la rata annuale. Risultano residui al 31/12/18 sugli impegni n. 3170008628, 3170006454, 3180008024, 3180008006, 3160001161, 3140005112, 3130007342, 3120006949, 3110003001, 3170000790, 3150010019, 3180000095, 3090003824.	235.402,68
RIMBORSO MUTUI	C/ESERCIZIO	0,00	80.435,56				
ACCERT EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013 342	C/CAPITALE	105.980,00				Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
	TOTALE	1.102.515,85	80.435,56			Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	

C) SAN GIORGIO DEL SANNIO

CREDITI VS REGIONE AL 31/12/2018							
DESCRIZIONE DEL CREDITO	NATURA DEL CREDITO	RESIDUO ATTIVO AL 31/12/2018	EVENTUALI INCASSI SUCCESSIVI AL 1/1/2019	EVENTUALE RIDETERMINAZIONE CREDITI	NOTE (MOTIVAZIONE DELLA MANCATA RISCOSSIONE)	Note Regione	Importi Riscontrati
BIBLIOTECA	TRASFERIMENTI REGIONALI	4.636,00		-3.500,00	MANCATO ACCREDITO DA PARTE DELLA REGIONE	Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
CONTRIBUTO PER DIRITTI ALLO STUDIO	TRASFERIMENTI REGIONALI	17.154,04			MANCATO ACCREDITO DA PARTE DELLA REGIONE	Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
INTERESSI SU MUTUI OPERE PUBBLICHE	TRASFERIMENTI REGIONALI	168.892,34	40.225,18		MANCATO ACCREDITO DA PARTE DELLA REGIONE	Per la Regione non sono mutui, ma contributi a copertura di oneri di mutui dei comuni. Il pagamento avviene esclusivamente a presentazione quietanza da parte del comune. La Regione Contabilizza esclusivamente la rata annuale. Risultano residui al 31/12/18 sugli impegni n. 3150010019, 3140005255,	5.220,16
PROGETTO SIA	TRASFERIMENTI REGIONALI	139.060,19			MANCATO ACCREDITO DA PARTE DELLA REGIONE	Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
ASSISTENZA SOCIALE AMBITO B6	TRASFERIMENTI REGIONALI	879.920,88			MANCATO ACCREDITO DA PARTE DELLA REGIONE	Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
ACQUISTO GIOSTRE PER DISABILI	TRASFERIMENTI REGIONALI	1.000,00			MANCATO ACCREDITO DA PARTE DELLA REGIONE	Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	

D) TELESE

Crediti V/Regione Campania al 31/12/2018

Descrizione credito (con indicazione del provvedimento di assegnazione)	Natura del credito (c/esercizio, c/capitale o altro)	Residuo attivo al 31/12/2018	Eventuali incassi successivi al 01/01/2019	Eventuale rideterminazione crediti	Note (motivazione della mancata riscossione)	Note Regione	Importi Ricontrati
CONT. REG. MUTUO N. 4531527 - EDILIZIA SCOLASTICA - L.R. 50/85 D.D. 578/2010 - SETTORE COMITATO TECNICO REGIONALE ANNO 2014	c/esercizio	5.679,92	5679,92	0,00		Per la Regione non sono mutui, ma contributi a copertura di oneri di mutui dei comuni. Il pagamento avviene esclusivamente a presentazione quietanza da parte del comune. La Regione Contabilizza esclusivamente la rata annuale. Risultano residui al 31/12/18 sugli impegni n. 3180000095, 3170000790, 3150000052, 3150010019, 3140005255, 3180008006, 3170006542, 3170008628, 3150009384,	71.865,10
CONTR. REG. IN C/AMMOR MUTUI N. 4493953 (€ 19.021,74) - 4500026(€ 6.481,50) - 4500027(€ 7.340,48) - 4500025(€ 5.199,76) SETTORE CICLO INT. ACQUE 2015	c/esercizio	2.475,81		0,00			
CONT. REG. MUTUO N. 4531527 - EDILIZIA SCOLASTICA - L.R. 50/85 D.D. 578/2010 - SETTORE COMITATO TECNICO REGIONALE ANNO 2015	c/esercizio	5.679,92	5679,92	0,00			
CONTRIBUTI REGIONALI PLURIENNALI LL. RR. 51/78 - N. 3/2007 - N. 1/2008 - RIMBORSO RATE AMMORTAMENTO MUTUO 4493953.00 ANNO 2016	c/esercizio	8.541,01		0,00			
CONT. REG. MUTUO N. 4531527 - EDILIZIA SCOLASTICA - L.R. 50/85 D.D. 578/2010 - SETTORE COMITATO TECNICO REGIONALE ANNO 2016	c/esercizio	5.679,92		0,00			
FINANZIAMENTO PER INTERVENTO:INDAGINI PRELIMINARI EX DISCARICA COMUNALE IN LOCALITA SOTTO LA RIPA .	c/capitale	49.503,32		0,00			
CONT. REG. MUTUO N. 4531527 - EDILIZIA SCOLASTICA - L.R. 50/85 D.D. 578/2010 - SETTORE COMITATO TECNICO REGIONALE ANNO 2017	c/esercizio	5.679,92		0,00			
CONTR. REG. PLUR. LL. RR. 51/78 - N. 3/2007 - N. 1/2008 - MUTUO N. 4500026 (SETTORE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE) ANNUAL. 2018 CON CONGUAGLIO ANNI PR	c/esercizio	3.121,50		0,00			
CONT. REG. MUTUO N. 4538428 - TORRE CAMPANARIA - L.R. 50/85 - SETTORE COMITATO TECNICO REGIONALE OPERE PUBBLICHE ANNO 2018	c/esercizio	6.887,50		0,00			
CONTR. REG. PLUR. LL. RR. 51/78 - N. 3/2007 - N. 1/2008 - MUTUO N. 4493953 (SETTORE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE) ANNUALITA' 2018	c/esercizio	17.082,01		0,00			
CONTR. REG. PLUR. LL. RR. 51/78 - N. 3/2007 - N. 1/2008 - MUTUO N. 4500027 (SETTORE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE) ANNUALITA' 2018	c/esercizio	6.616,67		0,00			

CONTR. REG. PLUR. LL. RR. 51/78 - N. 3/2007 - N. 1/2008 - MUTUO N. 4500025 (SETTORE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE) ANNUALITA' 2018	c/esercizio	4.221,24		0,00			
CONTR. REG. PLUR. LL. RR. 27/02/2007 N. 3 E L.R. N. 30/01/2008 N. 1 - MUTUO N. 4500028.00 (SETTORE TECNICO OPERE PUBBLICHE) ANNUALITA' ANNO 2018	c/esercizio	5.043,22		0,00			
CONTR. REG. PLUR. LL. RR. 27/02/2007 N. 3 E L.R. N. 30/01/2008 N. 1 - MUTUO N. 4500029.00 (SETTORE TECNICO OPERE PUBBLICHE) ANNUALITA' ANNO 2018	c/esercizio	6.357,00		0,00			
CONTR. REG. PLUR. LL. RR. 27/02/2007 N. 3 E L.R. N. 30/01/2008 N. 1 - MUTUO N. 4500024.00 (SETTORE TECNICO OPERE PUBBLICHE) ANNUALITA' ANNO 2018	c/esercizio	2.119,00		0,00			
CONTR. REG. PLUR. LL. RR. 27/02/2007 N. 3 E L.R. N. 30/01/2008 N. 1 - MUTUO N. 4500031.00 (SETTORE TECNICO OPERE PUBBLICHE) ANNUALITA' ANNO 2018	c/esercizio	6.474,72		0,00			
CONTR. REG. PLUR. LL. RR. 27/02/2007 N. 3 E L.R. N. 30/01/2008 N. 1 - MUTUO N. 4500030.00 (SETTORE TECNICO OPERE PUBBLICHE) ANNUALITA' ANNO 2018	c/esercizio	2.472,16		0,00			
CONTR. REG. PLUR. LL. RR. 27/02/2007 N. 3 E L.R. N. 30/01/2008 N. 1 - MUTUO N. 4455133.00 (SETTORE TECNICO OPERE PUBBLICHE) ANNUALITA' ANNO 2018	c/esercizio	3.208,70		0,00			
CONTR. REG. PLUR. LL. RR. 27/02/2007 N. 3 E L.R. N. 30/01/2008 N. 1 - MUTUO N. 4469031.00.00 (SETTORE TECNICO OPERE PUBBLICHE) ANNUALITA' ANNO 2018	c/esercizio	480,00		0,00			
CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA PALESTRA COMUNALE.	c/capitale	635,20		0,00		Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
OPERE DI URBANIZZAZIONE ED ACCESSO A SERVIZIO DEL CENTRO ECCLESIALE POLIVA-LENTE DI TELESE TERME.	c/capitale	37.911,68		0,00		Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI INTEGRAZIONE RETE FOGNANTE A SERVIZIO DELLE ZONE DI COMPLETAMENTO - 1° STRALCIO-	c/capitale	62.491,70		0,00		Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
POR CAMPANIA F.E.S.R. 200/13 ASSE 1 O.O. 1.6 INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PREDISPOSIZIONE, APPLICAZIONE E DIFFUSIONE DEI PIANI DI PROTEZIONE CIVILE	c/capitale	30.000,00		0,00		Residuo su impegno 3150005186	30.000,00
RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE DELL'AREA OVEST DEL COMUNE DI TELESE TERME, CONNESSA AL PARCO DELLE TERMEED AL TORRENTE GRASSANO-1° LOTTO-	c/capitale	122.542,62		0,00		Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E TIPOLOGICA DEL PERCORSO STORICO STAZIONE-TERME.	c/capitale	49.643,72		0,00		Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
RESTAURO,RISANAMENTO E MIGLIORAMENTO DEL PARCO BAGNI VECCHI.	c/capitale	5.246,66		0,00		Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	

LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ESTERNE INSEDIAMENTI IACP.	c/capitale	104.986,69		0,00		Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
P.O.R. CAMPANIA 2000-2006-MISURA 1.9-LAVORI PER LA VALORIZZAZIONE NATURALISTICA AMBIENTALE DI SENTIERO LAGO DI TELESE -FIUME CALORE.	c/capitale	11.903,32		0,00		Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
EROGAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO SPESA LAVORI DI MESSA A NORMA E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LEGGE 219/81	c/capitale	38.360,36		0,00		Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA RETE FOGNANTE.	c/capitale	87.277,94		0,00		Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
POR.MIS. 4.6- LAVORI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON APPLICAZIONE DI TECNOLOGIE PER IL RISPARMIO ENERGETICO- AREA A.	c/capitale	62.282,46		0,00		Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
FINANZIAMENTO REGIONALE LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE AREA MERCATO - CUP I29D09000090006	c/capitale	365.025,49		0,00		Sepa riprogrammata su PAC Misure di Salvaguardia cap U08302. Residuo FESR 2014/20 - cap U02904 - sull'impegno 3150008638 pari ad euro 32.499,69. <u>Non verificabile residuo complessivo</u>	
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE INIZ DI ACCELER. SPESA - POR CAMPANIA FESR 2007/2013	c/capitale	160.539,36		0,00		residuo su impegno 3150005869	182.390,85
LAVORI DI SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E RIPRISTINO FUNZIONALE STRADA RURALE FONTANELLE-SANT'AGATELLA-FICOCELLA -PSR CAMPANIA 2007/2013 MISURA 125	c/capitale	23.223,60		0,00		Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COPLITI DAL TERREMOTO DI CUI ALLA DELIBERA CIPE N. 37 DEL 22/03/2006	c/capitale	21.270,97		0,00		Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
FINANZIAMENTO PER INTERVENTO:INDAGINI PRELIMINARI EX DISCARICA COMUNALE IN LOCALITA SOTTO LA RIPA .	c/capitale	49.503,32		0,00		Residuo su impegno 3170003010	49.503,32
POR CAMPANIA FSE 2014/2020-FINANZIAMENTO DI MISURE DI POLITICA ATTIVITA' DI PUBBLICA ATTIVITA' DI CUI AL DLVO 165/01 PROGIL COMUNE SI FA SOLIDALE	c/esercizio	2.199,48		0,00		residuo su impegno 3170006836 pos 1, 2, 3	2.199,50
POR CAMPANIA FSE 2014/2020-FINANZIAMENTO DI MISURE DI POLITICA ATTIVITA' DI PUBBLICA ATTIVITA' DI CUI AL DLVO 165/01 PROGRIQUAL. BIBLIOTECA COMUN	c/esercizio	1.057,26		-1.141,24		residuo su impegno 3170006835 pos 1, 2, 3	2.198,50
ACCERTAMENTO CREDITO SENTENZA N°2583/2018 TRIBUNALE DI BENEVENTO.RISORSE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI SOSTENUTE DAL COMUNE.	altro	2.707,54	2.707,55	0,00		Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	

PROVINCIA DI CASERTA

A) MARCIANISE

CREDITI V/REGIONE CAMPANIA al 31/12/2018								Note Regione	Importi Riscontrati
Descrizione Credito con indicazione del Provvedimento di assegnazione	natura del credito c/esercizi o c/capitale	Residuo attivo al 31/12/2018	Eventuali Incassi Successivi al 01/01/2019	Eventuale Rideterminazione Crediti	Note (motivazione e Mancata Riscossione)				
Piano Sociale di Zona 2013	c/esercizi o	176.283,69	-				Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro		
D.R. 764/2014 Riparto FNPS	c/esercizi o	179.443,48	-				DD 764/2014 assegna all'ente 299.072,46. Con DD 145/2015 impegno e liquidazione di 119.628,98 (cap U07870 - imp 1502/2015). Provvedimenti ulteriori non rintracciati		
D.R. 428 DEL 30/11/18 RIPARTO ASSEGN. AGLI AMBITI ANNO 2018	c/esercizi o	93.662,63	-				Residui su impegni 3180007596_13, 3180007598_13 e 3180007600_13	138.023,40	
D.R.247/2015 FNA e SLA	c/esercizi o	5.287,82	-				Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro		
D.R. 25/2014 Centro Antiviolenza	c/esercizi o	38.127,52	-				DD 25/2014 destina 4,5 mln alla realizzazione dei centri antiviolenza. Con DD 66/2014 l'ente è ammesso a finanziamento per 57.191,28. Con DD 117/2014 liquidati 19.063,76 sul cap U07858. Impegni per la quota residua su impegno generico 3170003599 (dettagliato in SISCB)	38.127,52	
Contributi regionali per rata ammortamento mutui- L.R. 51/78	c/esercizi o	174.078,22	174.078,22				Per la Regione non sono mutui, ma contributi a copertura di	151.691,06	

Contributi regionali per rata ammortamento mutui- L.R. 50/85	c/esercizio	110.602,47	90.743,16			oneri di mutui dei comuni. Il pagamento avviene esclusivamente a presentazione quietanza da parte del comune. La Regione Contabilizza esclusivamente la rata annuale. Risultano residui al 31/12/18 sugli impegni n. 3170000790, 3150010019, 3180008006, 3180008023, 3180008024, 3170006454, 3170008628, 3160000587.
Contributi regionali per rata ammortamento mutui- L.R. 42/79	c/esercizio	4.808,10	4.808,10			
CONTRIBUTO REGIONALE PER RATA AMMORTAMENTO MUTUI ASSUNTI NEL 2009	c/capitale	26.029,78				
CONTRIBUTO REGIONALE PER RATA AMMORTAMENTO MUTUI ASSUNTI NEL 2009	c/capitale	26.029,78				
CONTRIBUTO REGIONALE PER RATA AMMORTAMENTO MUTUI ASSUNTI NEL 2009	c/capitale	14.074,20				
CONTRIBUTO REGIONALE PER RATA AMMORTAMENTO MUTUI ASSUNTI NEL 2009	c/capitale	15.347,04				
CONTRIBUTO REGIONALE PER RATA AMMORTAMENTO MUTUI ASSUNTI NEL 2009	c/capitale	15.325,80				
CONTRIBUTO REGIONALE PER RATA AMMORTAMENTO MUTUI ASSUNTI NEL 2009	c/capitale	15.347,04				
CONTRIBUTO REGIONALE PER RATA AMMORTAMENTO MUTUI ASSUNTI NEL 2009	c/capitale	15.325,80				
CONTRIBUTO REGIONALE PER RATA AMMORTAMENTO MUTUI ASSUNTI NEL 2009	c/capitale	15.347,04				
CONTRIBUTO REGIONALE PER RATA AMMORTAMENTO MUTUI ASSUNTI NEL 2009	c/capitale	15.325,80				
CONTRIBUTO REGIONALE PER RATA AMMORTAMENTO MUTUI ASSUNTI NEL 2009	c/capitale	4.808,10				
CONTRIBUTO REGIONALE PER RATA AMMORTAMENTO MUTUI ASSUNTI NEL 2009	c/capitale	13.148,28				
CONTRIBUTO REGIONALE PER RATA AMMORTAMENTO MUTUI ASSUNTI NEL 2009	c/capitale	4.808,10				
CONTRIBUTO REGIONALE PER RATA AMMORTAMENTO MUTUI ASSUNTI NEL 2009	c/capitale	13.148,28				
ACQUISTO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2009/2010- INTERVENTI AGGIUNTIVI- NOTA REGIONE CAMPANIA PROT. 2739 /2009	c/esercizio	44.340,00	-			Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro

ASSEGNAZIONE BUONI LIBRO A.S. 2015/2016-L.R. 448/98	c/esercizi o	148.196,00	-			Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
ASSEGNAZIONE BUONI LIBRO A.S. 2015/2016-L.R. 448/98	c/esercizi o	67.675,00	-			Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
TRASF. PER EMULOMENTI L.R.5/2013 ART.1 C.9/10- MESI LUG/AGO 2018	c/esercizi o	9.269,91	9.269,91			Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
Fondi POR-FESR- Progetto asilo nido(il Nido di Cippi)	c/esercizi o	210.000,00				Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
Trasferimenti regionale per inquilini morosi incolpevoli	c/esercizi o	4.973,00				Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
CONTRIB. REG.LE PER STUDIO DI MICRONINAZIONE SISMICA DI PRIMO LIVELLO	c/esercizi o	23.250,00				Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
POC Campania 2014/2020- Coppa europa spada femminile 2018	c/esercizi o	100.000,00				Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
FONDO SOCIALE EUROPEO DEI PON INCLUSIONE 2014/2020 - F.S.E.	c/esercizi o	9.000,00				Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
Contributo per il finanziamento lavori di pubblica utilità (POR Campania- FSE 2014/2020)	c/esercizi o	15.733,94				Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
D.D REGIONALE 520 DEL 15/09/17 - PROGETTO BENESSERE GIOVANI	c/esercizi o	2.500,00				Con DD 520/2017 ammesso a finanziamento progetto di 100.000,00 - residui su impegni 3170008173, 3170008244, 3170008315	100.000,00
Trasferimenti regionali per comple- tamento rete fognaria - fondi CIPE e POR vedi cap. 3397 e 3401.1	c/capitale	96.057,88				Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
Fondi CIPE - eilizia scolastica - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA CAVOUR DECRETO PROT. 20963 DEL 16/12/13	c/capitale	68.382,00				Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
Fondi CIPE - eilizia scolastica - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA CAVOUR DECRETO PROT. 20963 DEL 16/12/13	c/capitale	35.805,00				Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
Fondi CIPE - eilizia scolastica - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA CAVOUR	c/capitale	21.126,00				Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	

DECRETO PROT. 20963 DEL 16/12/13							
Contributo regionale del 5% sull'in vestimento di euro 170.000,00 per tendostruttura- L.R. 42/79 art. 2 lett. C	c/capitale	3.755,59				Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
DECRETO DIRIGENZIALE N.6 DEL 11/04/2011 "APPROVAZ. ELENCO PROGETTI IDONEI ED AMMISSIONE ALLA II FASE"Traferimenti regionali per efficientamento energetico edifici scolastici	c/capitale	34.978,09				DD 6/2011 di ammissione a finanziamento. Provvedimenti successivi non identificabili	
Fondi POR/FESR-Progetto asilo nido (il Nido di Cippi)	c/capitale	490.000,00				Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
Trasferimenti regionali per lavori casa custode edificio Pizzetti	c/capitale	26.965,04				Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
PRU - DELIBERA GIUNTA REGIONALE DEL 15/03/2000 N. 1827 BURC N. 22 DEL 08/05/2000	c/capitale	1.887.650,00				Programma Recupero Urbano - Finanziamento della Regione confermato con l'Accordo di Programma sottoscritto il 14/03/2012. Provvedimenti ulteriori non rintracciati	
Trasferimento regionale per inter-vento sulla rete fognaria di Via Alighieri e Via Tasso	c/capitale	38.901,95				Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
DECRETO DIRIGENZIALE N. 186DEL 09/08/04- D/5 - Traferimenti regionali fondi POR - FESR- PIF ORAFO CAMPANO- C.I.P.E- D.LGS.90/08(compensazioni ambient. REG. CAMPANIA)-PON	c/capitale	331.998,13				decreto definisce linee guida per la concessione dei finanziamenti. Provvedimenti successivi non identificati	
DECRETO PROVVISORIO DELLA R.C.N. 100 DEL 06/10/08 PER REALIZZAZIONE DEL RING VERDE-DECRETO DEFINITIVO - Traferimenti regionali fondi POR - FESR- PIF ORAFO CAMPANO- C.I.P.E- D.LGS.90/08(compensazioni ambient. REG. CAMPANIA)-PON	c/capitale	608.514,48				Impegno 3218/2007 assunto con DD 615/2007 sul cap U02434. Finanziamento rideterminato in 4.306.827,2 con DD 343 del 13.05.2009. Risorse trasferite per stato di avanzamento lavori con impegni successivi. <u>Risorse residue spettanti pari</u>	0,00

						ad euro <u>215.341,36</u>	
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL TEATRO MUGNONEDECRETO REGIONE N. 667 DEL 09/11/2009- Traferimenti regionali fondi POR - FESR- PIF ORAFO CAMPANO- C.I.P.E- D.LGS.90/08(compensazioni ambient. REG. CAMPANIA)-PON	c/capitale	743.204,10				Assegnazione definitiva a valere dei fondi APQ Sistemi Urbani (CIPE n. 35 del 27.05.2005) pari a 733.417,99 come da DD 193 del 17.04.13. I acconto di 110.112,30 liquidato con DD 578/2013, II acconto di 146.683,60 liquidato con DD 81 del 21/11/2016 (cap U02488). Risorse trasferite per stato di avanzamento lavori con impegni successivi. <u>Risorse residue spettanti pari a 476.622,09</u>	0,00
DECRETO REGIONE CAMPANIA N.494 DEL 01/08/11-PROV. 317243 DEL 08/08/11	c/capitale	10.052,93				DD 494/2011 dispone ammissione a finanziamento per euro 29.779,08 a valere delle risorse FESR 2007/13. Impegno 3110003936 assunto con DD 365/2011. Finanziamento rideterminato in 22.219,25 con DD 835/2012 con e. Economie dichiarate con DD 835/2012 per euro 7.559,83 e con DD 416/2015 per euro 2.493,10	0,00

DECRETO REGIONALE N. 1 DEL 13/05/14- CONTRIB. PER IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	c/capitale	30.000,00				decreto non trovato	
DET. 2088 DEL 20/10/16- III SET- ATTUAZIONE OPCM 3362/2004-LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO -Trasferimenti per adeguamento edifici strategici per protezione civile- Casa Comunale - OPCM 3362/2004	c/capitale	1.481.880,61	543.937,99			Impegno con beneficiario generico 3090005282 assunto con DD 180 del 09.09.2009. Con DD 173 del 17.05.19 è stata rideterminata l'assegnazione definitiva del finanziamento in euro 1.087.875,99 e liquidato il primo 50%	1.485.880,61
Contributi regionali straordinari- L.R. n. 3/07, art. 64, comma 1 lett. b	c/capitale	52.500,00				Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
CONTRIB. EX LR N. 42 DEL 12/12/1979-ART.2 LETT. A- DELIBERA G.R. N. 303 DEL 02/03/07-D.D. N. 2 DEL 2007	c/capitale	4.791,69				Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
P.R.U.S.S.T.-Trasferimenti regionali	c/capitale	62.492,00				Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
CONTRIB. REG.LE INCREMENTO E MIGLIORAMENTO ARREDI BIBLIOTECA COM.NE	c/capitale	1.500,00	1.497,00	- 3,00		Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
ATTIVITA' DI CONTROLLO E TUTELA AMBIENTALE - Trasferimenti Regionali per impianto di Videosorveglianza (Terra dei fuochi)	c/capitale	1.452,00				Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
LR 6 DEL 05/04/2016. ACQUISTO GIOCHI A BAMBINI CON DISABILITA' - Contributi regionale per acquisto giochi destinati a minori con disabilità- LR 6/2016	c/capitale	1.000,00				Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	

B) RECALE

Crediti v/Regione Campania al 31/12/2017

Descrizione credito con indicazione del provvedimento di assegnazione	Natura del Credito (C/esercizio, C/capitale o altro)	Residuo attivo al 31/12/2017	Eventuale Rideterminazione e crediti	Note (motivazione della mancata riscossione)	Note Regione	Importi Riscontrati
Cap. 150/3 TRASFERIMENTI REGIONE CAMPANIA STABILIZZAZIONI LAVORATORI LSU	C/ESERCIZIO	15.000,00		Attesa trasferimento Regionale	Non vi sono elementi sufficienti per il riscontro	
Cap. 170/5 BUONI LIBRO SCUOLA DELL'OBBLIGO	C/ESERCIZIO	16.594,00		Attesa trasferimento Regionale	Non vi sono elementi sufficienti per il riscontro	
Cap. 250/1 CONTRIBUTO REGIONALE IN C/INTERESSI SUI MUTUI IN AMMORTAMENTO	C/ESERCIZIO	260.699,08		Attesa trasferimento Regionale	Non vi sono elementi sufficienti per il riscontro	
Cap. 250/5 CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINE E STUDI DI MICROZONIZZAZIONE E SISMICA D.DIRIGENZIALE N. 4/2017	C/ESERCIZIO	16.500,00		Attesa trasferimento Regionale	Non vi sono elementi sufficienti per il riscontro	
Cap. 360/3 CONTRIBUTO REGIONE CANONE DI LOCAZIONE	C/ESERCIZIO	9.000,00		Attesa trasferimento Regionale	Non vi sono elementi sufficienti per il riscontro	
Cap 940/8 RIMBORSI MUTU REGIONE QUOTA CAPITALE	C/CAPITALE	135.720,82		Attesa trasferimento Regionale	Non vi sono elementi sufficienti per il riscontro	

CREDITI V/REGIONE CAMPANIA AL 31/12/2018						Parte Regione	
Descrizione credito con indicazione del provvedimento di assegnazione	Natura del Credito (C/esercizio, C/capitale o altro)	Residuo attivo al 31/12/2018	Eventuali Incassi successivi al 01/01/2019	Eventuale Rideterminazione crediti	Note (motivazione della mancata riscossione)	Note Regione	Importi Riscontrati
Cap. 150/3 TRASFERIMENTI REGIONE CAMPANIA STABILIZZAZIONI LAVORATORI LSU	C/ESERCIZIO	15.000,00	0,00		Attesa trasferimento Regionale	Non vi sono elementi sufficienti per il riscontro	
Cap. 170/5 BUONI LIBRO SCUOLA DELL'OBBLIGO	C/ESERCIZIO	10.587,00	0,00		Attesa trasferimento Regionale	Non vi sono elementi sufficienti per il riscontro	
Cap. 250/1 CONTRIBUTO REGIONALE IN C/INTERESSI SUI MUTUI IN AMMORTAMENTO	C/ESERCIZIO	131.252,86	0,00		Attesa trasferimento Regionale	Non vi sono elementi sufficienti per il riscontro	
Cap. 360/4 CONTRIBUTO REGIONALE APU POR CAMPANIA FESR 2014-2020. Lavoro per persone prive di sostegno e reddito	C/ESERCIZIO	9.137,23	0,00		Attesa trasferimento Regionale	Non vi sono elementi sufficienti per il riscontro	

Cap 940/8 RIMBORSI MUTU REGIONE QUOTA CAPITALE	C/CAPITALE	49.019,49	0,00		Attesa trasferimento Regionale	Per la Regione non sono mutui, ma contributi a copertura di oneri di mutui dei comuni. Il pagamento avviene esclusivamente a presentazione quietanza da parte del comune. La Regione Contabilizza esclusivamente la rata annuale. Risultano residui al 31/12/18 sugli impegni n. 3180000095, 3170000790, 3150000052, 3150010019, 3180008023, 3180008024, 3160005266, 3150008599, 3140005112, 3130007342,	212.700,60
--	------------	-----------	------	--	--------------------------------	--	------------

c) **COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**
CREDITI V/ REGIONE CAMPANIA AL 31/12/2018

Descrizione credito con indicazione del provvedimento di assegnazione	Natura del credito (C/esercizio, c/capitale o altro)	Residuo attivo al 31/12/2018	Eventuali incassi successivi al 01/01/2019	Eventuale rideterminazione crediti	Note (motivazione della mancata riscossione)	Note Regione	Importi Ricontrati
Assegnazione fondi libri di testo 2017/2018	C/esercizio	56.367,00	43.368,00		incassati nel 2019 € 43.368 - residuo € 12.999,01 relativa ai fondi scuola superiore	Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
Contributo La Città sotto la città 2014 D.D. 13 Turismo e Beni Cult.	C/esercizio	5.760,00			contributi in corso di rendicontazione	residuo su impegno 3140003603 cap U02622 dichiarato in <u>economia</u> con DD 208/2015 per euro 975,00 e con <u>DD 17/2019</u> per euro <u>4.785,00</u> per effetto della rideterminazione dell'importo del finanziamento	4.785,00
Contributo La Città sotto la città 2015 utilizzo economie contributo stessa finalità 2014	C/esercizio	38.668,78			INCASSATI PER QUANTO RENDICONTATO € 23.147,91 NEL 2019	Residuo su impegno generico 3150002414 cap U08283	38.668,78
Contributo La Città sotto la città 2017 D.D. 86 del 17/07/2017	C/esercizio	40.000,00			in corso di rendicontazione	DD 86/2017 di ammissione a finanziamento. Non sono stati rintracciati eventuali provvedimenti successivi	
Contributo Redazione progetto integrato D.D.1521 del 18/12/2002	C/esercizio	63.158,40			non liquidati dalla Regione	Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
Contributo rate mutui in ammortamento 2011	C/esercizio	64.782,45			non liquidati dalla Regione	Per la Regione non sono mutui, ma contributi a copertura di oneri di mutui dei comuni. Il	140.681,50

Contributo rate mutui in ammortamento 2012	C/esercizio	27.221,95			non liquidati dalla Regione	pagamento avviene esclusivamente a presentazione quietanza da parte del comune. La Regione Contabilizza esclusivamente la rata annuale. Risultano residui al 31/12/18 sugli impegni n. 3180000095, 3170000790, 3150000052, 3150010019, 3170006454.	
Contributo rate mutui in ammortamento 2013	C/esercizio	64.782,45			non liquidati dalla Regione		
Contributo rate mutui in ammortamento 2014	C/esercizio	64.782,45			non liquidati dalla Regione		
Contributo rate mutui in ammortamento 2015	C/esercizio	64.782,45			non liquidati dalla Regione		
Contributo rate mutui in ammortamento 2016	C/esercizio	64.782,45			non liquidati dalla Regione		
Contributo rate mutui in ammortamento 2017	C/esercizio	64.782,45			non liquidati dalla Regione		
Contributo rate mutui in ammortamento 2018	C/esercizio	64.782,45			non liquidati dalla Regione		
Contributo progetti riabilitativi 2012	C/esercizio	170.000,00			non liquidati dalla Regione relativa ai P.T.R.I. per i quali non risulta alcuna revoca del finanziamento	Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
Fondo morosi incolpevoli DD 153 del 25/22/11/2016	C/esercizio	36.765,00			non liquidati dalla Regione in quanto l'Ente risultava moroso nei confronti della Regione - ora il Comune ha ottenuto la remissione in bonis	Somme erogate tramite Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale (ACER) - impegno 3160005162 assunto con DD 179/2016 sul cap U00843 integralmente trasferito all' ACER	0,00
Finanz. attività pubblica utilità 2018	C/esercizio	28.745,46			in corso di erogazione	Residui su impegno 3170006810 disimpegnati per riparametrazione con DD 414 del 28.12.2018	0,00
PAC Anziani II Riparto Anno 2018 Decreto ADG 594 del 16/07/2015	C/esercizio	91.014,63	47.143,95			Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
Progetto Vita Indipendente 2018 Decreto Min.Lavoro 438/2016	C/esercizio	40.000,00			riscosso il 50% nel 2017 - in corso di erogazione	Annualità non correttamente identificabili. Progetto Vita Indipendente 2016: <u>primo 50% pari ad euro 40.000,00 corrisposto con impegno 318003542 nel 2018.</u> Impegno del secondo 50 % non rintracciato	0,00

Programma PIPPI 2018 D.D. 184 del 24/11/2016	C/esercizio	25.000,00			in corso di erogazione	Decreto non trovato. Con DD 216/2018 assunto impegno 3180002615_2 relativo a programma PIPPI 2017 liquidato nel 2018	0,00
residui CAV - DD 66 del 16/10/2014	C/esercizio	6.898,14			in corso di erogazione	DD 25/2014 destina 4,5 mln alla realizzazione dei centri antiviolenza. Con DD 66/2014 l'ente è ammesso a finanziamento per 56.504,02. Con DD 117/2014 liquidati 18.834,67 sul cap U07858. Impegni per la quota residua su impegno generico 3170003599 (dettagliato in SISCB)	37.669,35
Fondo 2016 Indistinto DD 133/2016	C/esercizio	132.467,87	132.467,87				
Fondo 2016 Lea DD 133/2016	C/esercizio	56.771,94	56.771,94				
FNA Assegni di cura Sla e disabili gravi D.D. 261/2016	C/esercizio	303.256,49	303.256,49				
FNA Assegni di cura Sla e disabili Saldo 2016 D.D.188/2016	C/esercizio	102.516,58	102.516,58				
Fondi ex Legge R. 11/07 - Anno 2018	C/esercizio	63.312,22			in corso di erogazione	Con DD 428 del 30.11.18 impegnati 60.899,61 sul cap U07896 (imp 3180007596_16) e 77.588,9 sul cap U07870 (imp 3180007598_16 e 3180007600_16)	138.488,51
Fondo invecchiamento attivo	C/esercizio	1.282,16	1.282,16			residuo su impegno 3180006548_16	1.282,16
Assegnazione fondi libri di testo 2017/2018	C/esercizio	12.999,00			incassati nel 2019 € 43.368 - residuo € 12.999,01 relativa ai fondi scuola superiore	Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
Realizzazione condotta idrica carcere D.D. 115 del 9/03/2018	C/capitale	1.973.735,04			lavori in corso	Residuo su impegno 3180001333 pos. 1, 3 e 5 per 1.289.384,60, rideterminato per registrazione economie. Impegno competenza 2019 di 657.000 sul 3180001333 pos. 2,4 e 6	1.946.384,60
Recupero strutturale Scuola Principe di Piemonte D.D. 13 del 26/09/2018	C/capitale	1.864.000,00			lavori in corso	Residuo su impegno 3180004307	1.864.000,00
Recupero ex casa comunale	C/capitale	227.532,24			manca collaudo	Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	

per attività culturali							
Adeguamento rete fognaria D.D. 482 del 15/07/2008	C/capitale	46.096,82			lavori ultimati - non liquidati in quanto la Regione non ha ancora approvato i lavori di variante	Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
Programma Piano nazionale di sicurezza D.D. 129/2006	C/capitale	218.870,31			lavori ultimati - non liquidati in quanto il saldo è condizionato all'approvazione del PUT	Il DD 129/2006 assegna un contributo di 291.788,00 da erogare in 15 rate di 19.452,53 relativo al Secondo Programma annuale di attuazione Piano Nazionale Sicurezza stradale a seguito di contrazione di mutuo da parte dell'ente. Provvedimenti successivi non trovati. Risultano invece trasferimenti relativi al medesimo Secondo Programma annuale di attuazione Piano Nazionale Sicurezza stradale per 58.328,29 (competenza 2017 imp 3170001729), 96.166,22 (competenza 2018 imp 3180004892 liquidato nel 2019) e 14.868,78 (competenza 2019 imp 3190002724) a valere di un contributo riconosciuto di 277.198,60. Valori coerenti	218.870,31
Opere urbanizzazione Zona Peep Decreto 8968 del 12/09/1994	C/capitale	328.947,21			lavori ultimati - residuo di stanziamento destinati agli espropri	non identificabile	
Opere urbanizzazione primaria e acquisizione aree	C/capitale	74.096,45			lavori ultimati - richiesto diverso utilizzo del finanziamento	non identificabile	
Realizzazione isola ecologica Ordinanza commissariale 342 del 27/11/2007	C/capitale	79.679,34			lavori ultimati - da liquidare	non identificabile	
Realizzazione isola ecologica Ordinanza commissariale 342 del 27/11/2007	C/capitale	32.881,75			lavori ultimati	non identificabile	
Realizzazione asse viario casello autostradale D.D.182 del 5/04/2016	C/capitale	35.698,39			manca collaudo	Residuo su impegno 3150009444	35.698,39
Restauro casa comunale Via Cappabianca	C/capitale	38.733,65			da liquidare incarichi tecnici per ottenere saldo	RIGA DUPLICATA - VEDI SUCCESSIVO	

D.D. 108 del 13/02/2016 2006							
Ristrutturazione ex istituto Cappabianca Legge 363/1984	C/capitale	54.494,13			non ancora liquidate dalla Regione	Assegnazione provvisoria con DD 287 del 30/05/05 del finanziamento di 5.000.000,00, successivamente rideterminato in 4.822.229,00. Impegno 7446/2005 assunto con DD 600 del 28/12/2005. Con <u>DD 108/2006</u> erogata prima rata di 723.334,36. Erogate rate 2, 3, 4, 5 di euro 964.445,80 e acconto su saldo di euro 184.617,31. Importo residuo di 56.494,13 da liquidare su impegno 3160007049	56.494,13
Realizzazione nuove aree a verde	C/capitale	7.854,81			non reperita documentazione	Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
Programma di recupero urbano D.D. 24 del 16/02/2012	C/capitale	1.099.924,34			lavori in corso	Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
Ristrutturazione ex complesso Lampadine Decreto 181 del 9/08/2010	C/capitale	761.570,66			lavori affidati	Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
Recupero e restauro Palazzo Teti Maffuccini D.D. 58/2018	C/capitale	710.528,00			progettazione affidata	residuo su impegno 3170002444	710.528,00

D) COMUNE DI SESSA AURUNCA (CE)

CREDITI V/ REGIONE CAMPANIA AL 31/12/2018

descrizione credito	indicazione del provvedimento di assegnazione	residuo attivo al 31/12/2018	eventuale rideterminazione credito	note (motivazione della mancata riscossione)	specifiche ulteriori	note regione	importi riscontrati al 31/12/18
mosaico cosmatesco cattedrale Sessa Aurunca	D.R. 760/2007	88.920,75		mancato trasferimento		Con DD 760/2007 assegnazione definitiva del contributo di 263.003,29 a valere dell'impegno 990/2006 cap 5336 assunto con dd 136/2006, liquidato con dd 91/2010 per euro 157.801,97 e dd 37/2012 per euro 85.837,81. Importi residui su impegno con beneficiario generico in perenzione, salvo economie	19.363,51
restauro cattedrale Sessa Aurunca	D.R. 46/2012 46/2010	133.904,89		mancato trasferimento		Con dd 46/2010 il finanziamento concesso è stato rideterminato in 543.351,69 a valere dell'impegno 7250/2007 cap 2488. Liquidazioni con dd 46/2010, 404/2010, 110/2011, 329/2012 e 920/2012 per un totale di 516.095,11. Importi residui su impegno con beneficiario generico in perenzione, salvo economie	27.256,58

restauro complesso S.Stefano	D.R.47/2012 47/2010	342.750,9 8		mancato trasferimen to		Con dd 47/2010 il finanziament o concesso è stato rideterminat o in 810.406,95 a valere dell'impegno 7250/2007 cap 2488. Liquidazioni con dd 47/2010, 126/2011, 371/2012, 919/2012 per un totale di 445.723,82. Importi residui su impegno con beneficiario generico in perenzione, salvo economie	364.683, 13
Polo scolastico Toraglie	D.R.30/2008	1.256.145, 60		mancato trasferimen to		L.R. 1/2008. Contributo di 2.000.000,00 a valere dell'impegno 356/2008 sul capitolo 4858. Liquidazioni con dd 137/2011 e 45/2012 per euro 635.000,00. Non sono stati evidenziati ulteriori elementi per il riscontro.	
villa suburbana	D.R.214/2004	46.794,62		mancato trasferimen to		Contributo interamente liquidato per 253.205,41 a valere dell'impegno 1518/2004 cap 2536. Le somme indicate dall'ente sono state dichiarate in economia con dd 644 del 03/12/2004 di assegnazion e definitiva (economia di 39.754,76) e	0,00

						dd 36 del 03/03/2008 di liquidazione ultimo saldo (economia di 7.039,83)	
centro storico riqualificazione	D.R.1075/2006	525.395,9 1		mancato trasferimen to		DD 1075 del 30/11/2006 finanzia interventi a valere del POR 2000/2006. Impegno 4644/2005 cap 2185, assunto con DD 477/2005. Finanziamen to liquidato per euro 1.124.811,13 , importi dichiarati in economia per euro 525.188,87	0,00
villa tuozi	D.R.15/2006	348.319,2 0		mancato trasferimen to		Con DD 101 del 11/04/2018 comune ammesso a finanziament o per euro 641.000,00. Con dd 110/2018 assunti impegni 3180001552, 3180001553 e 3180001554 sul cap U06164, parzialmente liquidati nel 2018	348.319, 20

restauro castell ducale 1 e 2 lotto	D.R.42/2006-95/2008	811.313,78		mancato trasferimento		Contributo interamente liquidato per euro 1.166.452,41 a valere dell'impegno 773/2006 cap. 2191 con dd 559/2007, dd 94/2008, 1107/2008. Rispetto alla iniziale assegni e provvisoria di 1.291.142,24 sono state dichiarate economie per 63.297,61 con dd 285 del 29/05/2007 e 61.392,22 con dd 53 del 23/03/2011	0,00
ponte ronaco	D.R.683/2009	691.045,13		mancato trasferimento		Finanziamento concesso con DD 683 del 16/11/2009 assegnato in via definitiva con dd 113 del 16/02/2010 per euro 1.867.378,43 a valere dell'impegno 8633/2009 cap 2424. Rate finanziamento liquidate con dd 113/2010, dd 473/2010 e dd 306/2011 per euro 1.027.058,14. Somme residue su impegno 3090008632 per euro 373.475,69 e impegno di reimpugnazione FPV 3150009813 per euro 466.844,60	840.320,29
arco cappuccini	D.R.1007/2011	150.000,00		mancato trasferimento		Residuo su impegno 3110004793	150.000,00

depurazione S.Castrese Lauro	D.R.482/2008	119.958,80		mancato trasferimento		Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
Pos 4498152 sistemazione basolato via Pietra bianca Lauro	D.R. 492/2009	200.000,00		posizione mutuo con anticipo del comune di Sessa Aurunca e rimborso da parte della Regione Campania non erogato	importo di concessione del finanziamento con rate da rimborsare da parte della Regione Campania. Scadenza mutuo 30/06/2040	Il comune ha indicato l'importo finanziato e non le rate non rimborsate. Per la Regione non sono mutui, ma contributi a copertura di oneri di mutui dei comuni. Il pagamento avviene esclusivamente a presentazione e quietanza da parte del comune. La Regione Contabilizza esclusivamente la rata annuale. Risultano residui al 31/12/18 sugli impegni n. 3170000790, 3150010019, 3180000095.	887.649,03
pos 4498153 Manutenzione straordinaria strade in Baia Domizia	D.R.491/2009	200.000,00		posizione mutuo con anticipo da parte del comune di Sessa Aurunca e rimborso da parte della Regione Campania non erogato	importo di concessione del finanziamento con rate da rimborsare da parte della Regione Campania. Scadenza mutuo 30/06/2040		
pos 4498652 Realizzazione parcheggio Cimitero Carano	D.R.490/2009	144.439,00		posizione mutuo con anticipo da parte del comune di Sessa Aurunca e rimborso da parte della Regione Campania non erogato	importo di concessione del finanziamento con rate da rimborsare da parte della Regione Campania. Scadenza mutuo 30/06/2040		
pos 4510718 Strada S.Maria Valogno S.Carlo	D.R.494/2009	200.000,00		posizione mutuo con anticipo da parte del comune di Sessa Aurunca e rimborso da parte della Regione Campania non erogato	importo di concessione del finanziamento con rate da rimborsare da parte della Regione Campania. Scadenza mutuo 30/06/2040		
pos 4510722 Manutenzione Serbatoio idrico via raccomandata	D.R.493/2009	300.000,00		posizione mutuo con anticipo da parte del comune di Sessa Aurunca e rimborso da parte della	importo di concessione del finanziamento con rate da rimborsare da parte della Regione		

				Regione Campania non erogato	Campania. Scadenza mutuo 30/06/2040
pos 4525966 Realizzazione collettore fognario Marzuli	D.R.497/2009	139.631,69		posizione mutuo con anticipo da parte del comune di Sessa Aurunca e rimborso da parte della Regione Campania non erogato	importo di concessione del finanziamento con rate da rimborsare da parte della Regione Campania. Scadenza mutuo 30/06/2040
pos 4525967 Parcheggio Aldo Moro	D.R.496/2009	160.101,64		posizione mutuo con anticipo da parte del comune di Sessa Aurunca e rimborso da parte della Regione Campania non erogato	importo di concessione del finanziamento con rate da rimborsare da parte della Regione Campania. Scadenza mutuo 30/06/2040
pos 4513729 Costruzione Caserma Carabinieri	D.R.16/2008	4.660.000,00		posizione mutuo con anticipo da parte del comune di Sessa Aurunca e rimborso da parte della Regione Campania non erogato	importo di concessione del finanziamento con rate da rimborsare da parte della Regione Campania. Scadenza mutuo 30/06/2040
pos 4510720 realizzazione verde attrezzato S.Martino	D.R.495/2009	90.000,00		posizione mutuo con anticipo da parte del comune di Sessa Aurunca e rimborso da parte della Regione Campania non erogato	importo di concessione del finanziamento con rate da rimborsare da parte della Regione Campania. Scadenza mutuo 30/06/2040

pos 4516571 piscina comunale	D.R.392/2009	270.000,00		posizione mutuo con anticipo da parte del comune di Sessa Aurunca e rimborso da parte della Regione Campania non erogato	importo di concessione del finanziamento con rate da rimborsare da parte della Regione Campania. Scadenza mutuo 30/06/2040		
------------------------------	--------------	------------	--	--	--	--	--

PROVINCIA DI NAPOLI

A) COMUNE DI ACERRA

Crediti v/Regione Campania al 31/12/2018						Parte Regione	
Descrizione credito	Natura del credito (c/esercizio, c/capitale o altro)	Provvedimento di assegnazione	Residuo attivo al 31/12/2018	Eventuale rideterminazione crediti	Note (motivazione della mancata riscossione)	Estremi Regione	Importi Ricontra ti
CONTRIBUTO REGIONALE PER DIRITTO ALLO STUDIO	C/ESERCIZIO	LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2017	124.032,00 €	NESSUNA	MANCATO PAGAMENTO DA PARTE DELLA REGIONE	Non vi sono elementi sufficienti per il riscontro	
ENTRATE REGIONALI PER FUA AMBITO NA/20	C/ESERCIZIO	FUA	217.507,97 €	NESSUNA	MANCATO PAGAMENTO DA PARTE DELLA REGIONE	Non vi sono elementi sufficienti per il riscontro	
CONTRIBUTO REGIONALE PER STABILIZZAZIONE LSU	C/ESERCIZIO	LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2010	1.094.444,39 €	NESSUNA	MANCATO PAGAMENTO DA PARTE DELLA REGIONE	Non vi sono elementi sufficienti per il riscontro	
CONTRIBUTO REGIONALE PER MANIFESTAZIONE E SPETTACOLI PROGETTO: BORGHI E CASTELLI IN SCENA	C/ESERCIZIO	FONDI POR CAMPANIA 2007/2013 (D.G.R. DD N.142 DEL 03/04/2014)	299.314,86 €	NESSUNA	MANCATO PAGAMENTO DA PARTE DELLA REGIONE	decreto 142/2014 di ammissione a finanziamento per 300,000 - residuo 3140003137 di E 300.000,00 pagato con dd 2019/0000001/50_01_92/E	299.314,86
CONTRIBUTO REGIONALE PER MANIFESTAZIONE E SPETTACOLI PROGETTO: STORIA E STORIE AL CASTELLO BARONALE DI ACERRA - OPEN MUSEUM	C/ESERCIZIO	FONDI PAC CAMPANIA (D.G.R. N.541/2014 E D.G.R. N.45/2015)	36.417,13 €	NESSUNA	MANCATO PAGAMENTO DA PARTE DELLA REGIONE	Non vi sono elementi sufficienti per il riscontro	

CONTRIBUTO REGIONALE PER MANIFESTAZIONE E SPETTACOLI PROGETTO: BORGHI E CASTELLI IN SCENA - CXL EDIZIONE DELLA FESTA DEI GIGLI	C/ESERCIZIO	D.G.R. Decreto N.30 DEL 12/06/2015	249.662,69 €	NESSUNA	MANCATO O PAGAMENTO DA PARTE DELLA REGIONE	Non vi sono elementi sufficienti per il riscontro	
CONTRIBUTO REGIONALE PER POC CAMPANIA 2014/2020: BORGHI E CASTELLI IN SCENA XVI EDIZIONE	C/ESERCIZIO	FONDI POC CAMPANIA (D.G.R. N.91 DEL 08/082016)	100.000,00 €	NESSUNA	MANCATO O PAGAMENTO DA PARTE DELLA REGIONE	Non vi sono elementi sufficienti per il riscontro	
CONTRIBUTO REGIONALE PER POC ANNUALITA' 2016/2017 PROGETTO: STORIA E STORIE AL CASTELLO BARONALE DI ACERRA - OPEN MUSEUM	C/ESERCIZIO	FONDI POC CAMPANIA (D.G.R. N.378 DEL 04/11/2016)	180.000,00 €	NESSUNA	MANCATO O PAGAMENTO DA PARTE DELLA REGIONE	Non vi sono elementi sufficienti per il riscontro	
CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGRAMMI INTEGRATI URBANI PIU' EUROPA	C/CAPITALE	FONDI PIU' EUROPA	2.827.501,90 €	NESSUNA	MANCATO O PAGAMENTO DA PARTE DELLA REGIONE	Non vi sono elementi sufficienti per il riscontro	
CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA TECNICA PICS	C/CAPITALE	FONDI PICS	225.728,88 €	NESSUNA	MANCATO O PAGAMENTO DA PARTE DELLA REGIONE	Non vi sono elementi sufficienti per il riscontro	
CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO CON PISCINA	C/CAPITALE	FONDI SPORT	319.612,00 €	NESSUNA	MANCATO O PAGAMENTO DA PARTE DELLA REGIONE	RESIDUO liquidato nel 2018 con impegno 3180006071 è a valere di fondi FAS 2000-2006	319.612,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER INVESTIMENTI (ACCORDI DI PROGRAMMA E RECIPROCIITA')	C/CAPITALE	ACCORDI DI PROGRAMMA E RECIPROCIITA'	5.804.500,00 €	NESSUNA	MANCATO O PAGAMENTO DA PARTE DELLA REGIONE	Non vi sono elementi sufficienti per il riscontro	
CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO: OH CHE BEL CASTELLO	C/CAPITALE	FONDI FASR E POR 2007/2013	1.768.230,48 €	NESSUNA	MANCATO O PAGAMENTO DA PARTE DELLA REGIONE	RESIDUO liquidato nel 2018 con impegno 3180007523 è a valere di fondi FAS 2000-2006	1.768.230,48
CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO, PIAZZA E STRADE DI COLLEGAMENTO	C/CAPITALE	FONDI FASR 2005/2008	2.000.000,00 €	NESSUNA	MANCATO O PAGAMENTO DA PARTE DELLA REGIONE	Non vi sono elementi sufficienti per il riscontro	

LOCALITA' MADONNELLE							
CONTRIBUTO PER TERMOVALORIZZ ATORE DI ACERRA	C/ESERCI ZIO	LEGGE STATALE	2.750.000,00 €	NESSUNA	MANCAT O PAGAME NTO DA PARTE DELLA REGIONE	Non vi sono elementi sufficienti per il riscontro	

B) ANACAPRI

Crediti v/Regione Campania al 31/12/2018						Regione	
Descrizione credito con indicazione del provvedimento di assegnazione	Natura del credito (c/esercizio, a/capitale o altro)	Residuo attivo 31/12/2018	Eventuali incassi successivi al 01/01/2019	Eventuale rideterminazione crediti	Note (motivazione della mancata riscossione)	note	Importi Riscontrati
Contributo rate ammortamento mutuo posizione 4505648/00 - D.D. n. 905 del 04/08/2008 - A.G.C. 15	c/esercizio	27.033,70	27.033,70				0,00
Contributo rate ammortamento mutuo posizione 4519273/00 - D.D. n. 1147 del 25/09/2008 - A.G.C. 15	c/esercizio	18.000,00	18.000,00				0,00
Contributo rate ammortamento mutuo posizione 4505570/00 - D.D. n. 1539 del 13/11/2008 - A.G.C. 15	c/esercizio	27.037,00	27.037,00				0,00
Contributo rate ammortamento mutuo posizione 4533358/00 - D.D. n. 2613 del 17/12/2009 - A.G.C. 15	c/esercizio	10.505,76	10.505,76				0,00
Contributo rate ammortamento mutuo posizione 4515800/00 - D.D. n. 246 del 04/07/2008 - A.G.C. 18	c/esercizio	15.000,00	15.000,00				0,00
Contributo rate ammortamento mutuo posizione 4531514/00 D.D. 953 del 22/07/2009 rideterminato con D.D. n. 449 del 19/07/2018 - A.G.C. 18	c/esercizio	10.998,09	10.998,09				0,00

Contributo rate ammortamento mutuo posizione 4509269/00 anno 2016 - D.D. n. 210 del 15/09/2008 - A.G.C. 17	c/esercizio	11.916,96	2.979,24			Per la Regione non sono mutui, ma contributi a copertura di oneri di mutui dei comuni. Il pagamento avviene esclusivamente a presentazione quietanza da parte del comune. La Regione Contabilizza esclusivamente la rata annuale. Rata 2018 in elenco residui - impegno 3180008006 pos. 188	2.979,24
Contributo rate ammortamento mutuo posizione 4541892/00 - D.D. n. 18 e 19 del 20/01/2011 - A.G.C. 17	c/esercizio	35.180,85	7.036,17			Per la Regione non sono mutui, ma contributi a copertura di oneri di mutui dei comuni. Il pagamento avviene esclusivamente a presentazione quietanza da parte del comune. La Regione Contabilizza esclusivamente la rata annuale. Rata 2018 in elenco residui - impegno 3180008006 pos. 189 e pos. 190	7.036,17
Capri, i giovani e il cinema internazionale 2014 - PO FESR CAMPANIA 2007/2013 - D.D. n. 142 del 03/04/2014	c/esercizio	672,60		-672,60	spese non riconosciute		0,00
Capri, i giovani e il cinema internazionale 2016 - POC CAMPANIA 2014/2020	c/esercizio	9.980,48	9.980,48				0,00
Capri audiovisual fest, cinema, TV series e web - Campania al mondo 2017 D.D.R.C. 304 del 23/11/2017	c/esercizio	27.350,32				DD 304 del 23/11/2017 della DG 50 12 02: elenco progetti ammessi a finanziamento: contributo di € 50.000,00. impegno 3170005988 (pos. 2) assunto con dd 2017/0000419/50_12_02/E	27.653,45
BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI - Benvenuti a Villa Rosa. Prospettive per un'impresa culturale innovativa - D.D. n. 148 del 30/12/2016 - POR CAMPANIA FSE 2014/2020	c/esercizio	56.000,00	39.200,00			Residui su impegni 3180003948 (pos 58, 59, 60) e 3180003949 (pos 58, 59, 60)	16.800,00
Produzione energia rinnovabile scuole PO FESR 2007/2013 O.O.3.1	c/capitale	252,98		-252,98	spese non riconosciute		0,00
Interventi efficientamento energetico scuole - PO FESR 2007/2013 O.O.3.3	c/capitale	9.938,90		-9.938,90	spese non riconosciute		0,00
Piani di protezione civile POR FESR 2007/2013 OBIETTIVO 1.6 - D.D. 590 del 13/08/2014	c/capitale	5.588,00				Residuo su impegno 3150005297	5.588,00

Progetto completamente collettore fognario Pagliaro-Monticelli (POR FESR CAMPANIA 2007/2013) - D.D. n. 89 del 04/12/2013 - D.D. n. 59 del 15/02/2017	c/capitale	66.431,27				Residuo su impegno 3160002579 (opera riprogrammata sul POC 2014/20 come da dd 500/2016)	79.617,48
--	------------	-----------	--	--	--	---	-----------

CASALNUOVO Crediti v/Regione Campania al 31/12/2017

Descrizione credito con indicazione del provvedimento di assegnazione	Natura del credito (c/esercizio, a/capitale o altro)	Residuo attivo 31/12/2017	Incassi al 01/01/2018	Eventuale rideterminazione e crediti	Note (motivazione della mancata riscossione)	Note regione	Importi Riscontrati
POC CAMPANIA 2014/2020 CALICI E COTONE - II EDIZIONE D.D. N. 86 DEL 17/07/17	C/ESERCIZI O	40.000,00				Non vi sono elementi per effettuare alcun riscontro.	
FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE D.D. N. 261/16	C/ESERCIZI O	81.595,21				Non vi sono elementi per effettuare alcun riscontro.	
TERRA DEI FUOCHI D.D. N. 7 DEL 20/10/2014	C/ESERCIZI O	177.336,19	44.334,05	133.002,14		CAP 2582 - 52_05 Impegno 3140003534 reimputato con 3150008934 (FP) beneficiario generico - dgr 5 del 12/01/2016. Pagato anche 88.668,09 con dd 2018/0000043/50.17.91/E (mandato 31/01/2019) - <u>RESIDUO AL 20/09/2019 PARI A 72.662,53</u>	72.662,53
FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE	C/ESERCIZI O	301.896,45				Non vi sono elementi per effettuare alcun riscontro.	
SERVIZI DI AMBITO PROGRAMMATI NEL P.S.D.Z. 3 ANNUALITA'	C/ESERCIZI O	355.203,68				Non vi sono elementi per effettuare alcun riscontro.	
PIANO SOCIALE DI ZONA TRIENNIO 2013/2015	C/ESERCIZI O	39.586,76				Non vi sono elementi per effettuare alcun riscontro.	
FONDO REGIONALE PER INTERVENTI PREVISTI NEL P.S.D.Z. 2 ANNUALITA'	C/ESERCIZI O	29.853,29				Non vi sono elementi per effettuare alcun riscontro.	
RISORSE CONFORMI AL PO/FESR II ATTO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA 18/06/2012 PROT. REGIONE CAMPANIA N. 11 DEL 15/12/2016	C/CAPITALE	3.192.507,54	2.131.092,49	1.061.415,05	IN ATTESA DI VERIFICA DI RENDICONTAZIONE	residuo su impegno 3160006697 - importo del residuo 1.052.218,57	1.052.218,57

Crediti v/Regione Campania al 31/12/2018

Descrizione credito con indicazione del provvedimento di assegnazione	Natura del credito (c/esercizio, a/capitale o altro)	Residuo attivo 31/12/2018	Incassi al 01/01/2019	Eventuale rideterminazione crediti	Note (motivazione della mancata riscossione)	Note regione	Importi Riscontrati
"DOPO DI NOI" D.D. N. 260 DEL 05/07/2017	C/ESERCIZIO	211.582,91	143.699,08	67.883,83		residuo su impegno 3170005976 pos 30	67.883,83
"DONNE VITTIME DI VIOLENZA" F.DI PER AUTONOMIA ABITATIVA D.D. N. 223 DEL 06/12/2017	C/ESERCIZIO	8.161,86				residuo su impegno 3170005193 pos 22	8.161,86
"C.A.V N21" AZIONI FORMAZIONE D.p.c.m. 25/11/2016 Nota Regionale prot. 49594 del 12/12/2017	C/ESERCIZIO	10.000,00				Non vi sono elementi per effettuare alcun riscontro.	
"VITA INDIPENDENTE" D.D. N. 8 DEL 24/01/2018	C/ESERCIZIO	40.000,00				Non vi sono elementi per effettuare alcun riscontro.	
"S.V.O.L.T.E." AVVISO PUBBLICO D.D. N. 116 DEL 23/04/2018	C/ESERCIZIO	64.000,00				DD 395 del 26/11/18 (50.01.01) Impegni pluriennali: 3180007120 per 38.400,00 (a residui) scadenza 2018 e 3180007121 per 25.600,00 scadenza 2019	64.000,00
APU D.D. N. 625 DEL 05/06/2018	C/ESERCIZIO	10.130,34			€ 108.539,40 RIPARAMETRATO DA Regione ad € 57.887,68	Non vi sono elementi per effettuare alcun riscontro.	
"CUTWEEK SETTIMANE DELLA CULTURA WINTER EDITION" CONTRIBUTI INIZIATIVE CULTURALI ANNO 2018 D.D. N. 863 DEL 18/10/2018	C/ESERCIZIO	13.500,00				residuo su impegno 3180007842 pos 20 per 13.500,00	13.500,00

C) NAPOLI

Crediti v/Regione Campania al 31/12/2018				Note motivi della mancanza riscossione	Note Regione	Importi Riscontrati
Descrizione credito con indicazione del provvedimento di assegnazione	Natura del credito	Residuo attivo al 31/12/2018	Eventuale Rideterminazione crediti			
FINANZIAMENTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE ALLOGGI ERP	Contributi agli investimenti	1.253.622,01			Non vi sono elementi sufficienti per il riscontro	
FINANZIAMENTO REGIONALE LEGGE 457/78 RECUPERO IMMOBILE VIA S.GIOVANNI MAGGIORE PIGNATELLI CIV NN 2 E 5	Contributi agli investimenti	129.361,83			Non vi sono elementi sufficienti per il riscontro	
TRASFERIMENTO REGIONALE FNPS 2012 LEGGE 328/00	Contributi agli investimenti	3.500,00			Non vi sono elementi sufficienti per il riscontro	
FINANZIAMENTO REGIONALE INTERVENTI EDILIZIA ABITATIVA SOSTITUTIVA DI FABBRICATI PESANTI DI PROPRIETA' PUBBLICA - DR 891 E 892/2015	Contributi agli investimenti	5.855.243,06			Non vi sono elementi sufficienti per il riscontro	
TRASFERIMENTI REGIONALE PER LA MOBILITA' CICLISTICA GIUSTO DECRETO DIRIGENZIALE N.52 DEL 28/05/2010	Contributi agli investimenti	473.648,00			decreto 52/2010 non trovato. Bando per la selezione di progetti relativi alla mobilità ciclistica approvato con dd 8 del 10/02/2010 agc 16 - urbanistica. Impegno 6873/2009 sul capitolo 2152 reimputato sul 2014 e poi sul 2016: vedi impegno 3160005463 con beneficiario generico (dettaglio beneficiari in SISCB)	473.648,00
FINANZIAMENTO REGIONALE IN ATTUAZIONE DEI DLGS 112/98 E 96/99 IN MATERIA AMBIENTALE-DELIBERA G.R.1285/2007-DR 463 E 1223/2010	Contributi agli investimenti	1.064.135,51			residuo su impegno 3140002044 (beneficiario generico) assunto con dd 2010/0000463/05_02_00/E - importo a residuo 1.250.000,00	1.250.000,00
FSC 2007-2013 DELIBERA CIPE 60/2012 APQ PER RIORDINO DEI COLLETTORI NAPOLI	Contributi agli investimenti	6.737.895,95			residuo su impegno 3170000301	6.737.895,95

ORIENTALE "DARSENA- MARINELLA"						
FINANZIAMENT O POR FESR GRANDE PROGETTO RIQUALIFICAZIO NE URBANA AREA PORTUALE NAPOLI EST	Contribu ti agli investim enti	13.983.9 86,05			a) ex Grande Progetto Napoli Est : Riquilificazione urbanistica e ambientale Via Ferraris, Via Breccie a Sant'Erasmus, Via Gianturco, Via Nuova Breccie - residuo su impegno 3160004130 per 6.231.951,23 (cap 8454); b) ex Grande Progetto Napoli Est : Riquilificazione urbanistica e ambientale asse costiero . Tratta via Vespucci - via Porta dei Francesi - residuo su impegno 3160004137 per 7.014.324,34 (cap 8454); c) ex Grande Progetto Napoli Est : Riquilificazione urbanistica e ambientale asse costiero . Tratta via Vespucci - via Porta dei Francesi - residuo su impegno 3160005933 per 561.223,06 (cap 8454)	13.807.498,6 3
FINANZIAMENT O REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLI ANZA E ADEGUAMENT O CASERME VIGILI DEL FUOCO	Contribu ti agli investim enti	4.445.81 5,68			ex Grande Progetto Napoli Est : Realizzazione videosorveglianza e adeguamento caserma dei Vigili del Fuoco. Residuo su impegno 3160004156 (cap 8454)	4.445.815,68
FINANZIAMENT O POC - RIQUALIFICAZIO NE URBANISTICA E AMBIENTALE DELL'ASSE COSTIERO TRATTA VIA VESPUCCI - VIA PONTE DEI FRANCESI- DR 25 DEL 14/12/16	Contribu ti agli investim enti	2.494.60 4,23			Non vi sono elementi sufficienti per il riscontro	
FINANZIAMENT O REGIONALE PER L'APERTURA DI ASILI NIDO AZIENDALI -	Contribu ti agli investim enti	15.000,0 0			Non vi sono elementi sufficienti per il riscontro	
FINANZIAMENT O L.R. 14/2016 PER INCREMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA D.D. 87/2018	Contribu ti agli investim enti	1.202.86 9,40			Impegno 3180005800 liquidato con dd 2018/0000006/50_17_04/E e dd 2019/0000012/50_17_04/E - residuo al 31/12/2018 pari a 105.580,44	105.580,44
FINANZIAMENT O REGIONALE FAS PER PROGETTO SIRENA- DR 105 DEL 6/10/2008	Contribu ti agli investim enti	1.230.00 0,00			residuo di 307.000,00 su impegno di reimputazione 3160000143 - verificare con dg 50_01	307.000,00
FINANZIAMENT O REGIONALE LEGGE 23/96 PER EDILIZIA SCOLASTICA	Contribu ti agli investim enti	545.426, 65			Non vi sono elementi sufficienti per il rscontro	
CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE L.R. 50/85 MANUTENZION E STRAORDINARI A EDIFICI	Contribu ti agli investim enti	489.698, 24			rata 2018 impegnata con 3180008006 (pos 206)	122.424,56

SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE						
REGIONE CAMPANIA L.R. 50/85- CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER IL RISANAMENTO LOCATIVO E PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE	Contributi agli investimenti	891.671,04			rata 2018 impegnata con 3180008006 (pos 207 e 208)	297.223,68
FINANZIAMENTO REGIONALE "INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA, ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ATTO INTEGRATIVO PER I SISTEMI URBANI" (DELIBERA CIPE N.142 DEL 1999) PER COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX SUPERCINEMA	Contributi agli investimenti	417.491,57			Non vi sono elementi sufficienti per il riscontro	
FINANZIAMENTO REGIONALE PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO EDIFICI SCOLASTICI UGO PALERMO CORPO 3 E 4-DPCM 8.7.2014	Contributi agli investimenti	80.141,53			Non vi sono elementi sufficienti per il riscontro	
FINANZIAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO	Contributi agli investimenti	60.271,49			Non vi sono elementi sufficienti per il riscontro	

DELLA SCUOLA MATERNA UGO PALERMO CORPO 1 E 2- DPCM 8.7.2014						
POR FESR 2007/2013 LINEA 1 METROPOLITANA	Contributi agli investimenti	31.417.040,00			Metropolitana di Napoli linea 1 - Tronco Di Vittorio - Capodichino Aeroporto - Centro Direzionale. 1° lotto - Residui su impegno 3150004874 per 7.174.475,28 e su impegno 3170006340 per 11.183.858,73 (cap 2033)	18.358.334,01
FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA - APQ INFRASTRUTTURE PER I SISTEMI URBANI PER PROGETTO DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'IMMOBILE UBICATO IN NAPOLI - QUARTIERE SCAMPIA	Contributi agli investimenti	263.176,96			Non vi sono elementi sufficienti per il riscontro	
FINANZIAMENTO PER COMPLETAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA 6 - LOTTO SAN PASQUALE -MUNICIPIO	Contributi agli investimenti	23.470.543,09			Metropolitana di Napoli linea 6 - I° - II° lotto Mostra - Mergellina - Municipio. Residuo su impegno 3160006773 per 29.043.471,39 e su impegno 3170004805 per 19.798.580,18 (cap 2051)	48.842.051,57
FINANZIAMENTO PER COMPLETAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA 6 -LOTTO SAN PASQUALE - MUNICIPIO	Contributi agli investimenti	16.800.000,00			Completamento linea 6 della metropolitana di Napoli Mostra-Municipio, lotto San Pasquale (stazione esclusa) – Municipio (stazione inclusa)”. Residuo su impegno 3160006774 parzialmente liquidato nel 2019 - importo residuo € 12.146.750,00 (cap 8424)	16.800.000,00
FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA PER RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED AMBIENTALE DEI QUARTIERI PERIFERICI DEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 40.000 ABITANTI "CITTA' DEI BAMBINI"	Contributi agli investimenti	3.815.510,20			IMPORTO RIENTRANTE NELL'IMPEGNO IN PERENZIONE 9040004453 ASSUNTO CON DD 414 DEL 03/09/2004	3.815.510,20
FINANZIAMENTO REGIONALE INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI PONTICELLI: RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO	Contributi agli investimenti	2.299.860,56			SI CONFERMA IL SOLO IMPORTO DI EURO 722.180,81 RIFERITO ALL'IMPEGNO PERENTE 9080003607	722.180,81

DELLA BASILICA DI S.MARIA DELLA NEVE						
FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE: INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL CORSO S.GIOVANNI A TEDUCCIO	Contributi agli investimenti	2.827.627,28			IMPORTO RIENTRANTE PER EURO 2.817.627,28 NELL'IMPEGNO IN PERENZIONE 9040006054 ASSUNTO CON DD 530 DEL 06/10/2004	2.817.627,28
FINANZIAMENTO POR CAMPANIA 200/2006 MISURA 5.1 REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA A SCAMPIA	Contributi agli investimenti	5.611.878,38			IMPORTO CONFERMATO SOLO PER EURO 4.675.028,66 QUALE RESIDUO AL 31/12/2018 SULL'IMPEGNO N. 3180004497	4.675.028,66
FINANZIAMENTO REGIONALE CIPE APQ SISTEMI URBANI INTEGRAZIONE STUDI FATTIBILITA' CITTA' DEI GIOVANI	Contributi agli investimenti	23.712,00			Non vi sono elementi sufficienti per il riscontro	
FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA STRUTTURA MERCATALE DELL'EX CAMPO PROFUGHI DELLA CANZANELLA A FUORIGROTTA.	Contributi agli investimenti	4.431,23			Non vi sono elementi sufficienti per il riscontro	
FINANZIAMENTO REGIONALE PER ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE E RINNOVAMENTO DEL TESSUTO EDILIZIO E URBANISTICO DELLE AREE	Contributi agli investimenti	163.447,34			Non vi sono elementi sufficienti per il riscontro	

DEGRAGATE DEI QUARIERI PERIFERICI E DEI LORO CENTRI STORICI.						
FINANZIAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA SOSTITUTIVA DI PREFABBRICATI PESANTI DI PROPRIETA' PUBBLICA.	Contributi agli investimenti	36.097,4 12,22			IMPORTO CONFERMATO SOLO PER EURO 34.598.515,77 DI CUI EURO 34.168.636,32 QUALE RESIDUO AL 31/12/2018 SULL'IMPEGNO IN PERENZIONE N. 9060007980 ASSUNTO CON DD 826 DEL 27/12/2006 ED EURO 429.879,45 QUALE RESIDUO AL 31/12/2018 SULL'IMPEGNO IN PERENZIONE N. 9050005909 ASSUNTO CON DD 891 DEL 04/11/2005	34.598.515,7 7
FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA PER REALIZZAZIONE N. 190 ALLOGGI SPERIMENTALI PER IL SOCIALE DA DESTINARE AI CITTADINI ASSOGGETTATI A PROCEDURE ESECUTIVE DI RILASCIO -ADP 2012.	Contributi agli investimenti	5.846,38 7,00			Risulta liquidato per 4.978.121,41 all'IACP di Napoli, in base all'accordo di programma del 2007. La differenza di euro 868.265,59 non è stata ancora impegnata	
FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO DI VIA NICOLARDI	Contributi agli investimenti	3.000,00 0,00			Non vi sono elementi sufficienti per il riscontro	
FINANZIAMENTO REGIONALE FAS 'REAL ALBERGO DEI POVERI'	Contributi agli investimenti	186.848, 91			Non vi sono elementi sufficienti per il riscontro	
FINANZIAMENTO GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE E DEL SITO UNESCO-POR FESR 2007/2013	Contributi agli investimenti	65.726,1 73,03			Residui su impegno 3180000091 - pos. 1,2,3, assunto con decreto 2016/0000006/70_01_00/E per euro 42.149.513,6 parzialmente pagati nel 2019. Gli importi a completamento del progetto sono stati riprogrammati sul 2020 e 2021 per euro 26.561.117,13 con DGR 531 del 29/10/2019 (cap U06306)	42.149.513,6 0
REGIONE CAMPANIA - D.D. 656/2009- CONTRIBUTO PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI GRADINI DI MARMO DELLE SCALE DI ACCESSO AL CAMMINAMENTO SETTORE	Contributi agli investimenti	8.144,60			Non vi sono elementi sufficienti per il riscontro	

NISIDA E SETTORE OSPITI DELLO STADIO SAN PAOLO-DECRETO 656/2009						
FINANZIAMENTO POR CAMPANIA MISURA 5.1.POR CAMPANIA 2007- 2013 TRAMEMICICLO POGGIOREALE/ VIA STADERAV	Contributi agli investimenti	10.753,08			Non vi sono elementi sufficienti per il riscontro	
REGIONE CAMPANIA - DECRETO N. 214 / 09 - ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER NUOVA RETE FOGNARIA IN VIA SANTA MARIA DEL PIANTO - COLLETTORE DI CAPODICHINO	Contributi agli investimenti	221.579,82			Non vi sono elementi sufficienti per il riscontro	
FINANZIAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI PRIORITARI SUL BACINO AFFERENTE IL COLLETTORE ARENA S.ANTONIO-LOTTO E-LOCALITA' CASE PUNTELLATE	Contributi agli investimenti	4.100.000,00			Non vi sono elementi sufficienti per il riscontro	
FINANZIAMENTO FSC 2014-2020 REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGI O NELL'AREA DI NAPOLI EST IN VIA DE ROBERTO	Contributi agli investimenti	1.428.112,16			Non vi sono elementi sufficienti per il riscontro	
REGIONE CAMPANIA POR FESR 2014-2020 RIQUALIFICAZIONE URBANA PORTUALE NAPOLI EST - RIFUNZIONALIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO SAN GIOVANNI	Contributi agli investimenti	19.473.28,90			Il residuo 2018 indicato corrisponde agli impegni pluriennali assunti con dd 2017/0000054/70_01_00/E. L'impegno 3170003679 pari a 7.336.307,90 è stato dichiarato in economia col riaccertamento ordinario mentre resta il residuo 2018 sull'impegno 3180000260 per 12.136.921,00	12.136.921,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	Trasferimenti correnti	11.413,12			Non vi sono elementi sufficienti per il riscontro	

DALLA REGIONE -PROGETTO FIT						
FINANZIAMENT O REGIONALE L. 14/2000	Trasferi menti correnti	78.062,6 6			Non vi sono elementi sufficienti per il riscontro	
FINANZIAMENT O REGIONALE PER INTERVENTI VARI DI PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPEND ENZE	Trasferi menti correnti	49.527,7 8			residuo su impegno 3140006896	49.527,78
FINANZIAMENT O REGIONALE PER INTERVENTI DI PREVENZIONE DISAGIO GIOVANILE	Trasferi menti correnti	21.834,1 0			Non vi sono elementi sufficienti per il riscontro	
FINANZIAMENT O REGIONALE IN ATTUZIONE DEI DLGS 112/98 E 96/99 IN MATERIA AMBIENTALE	Trasferi menti correnti	80.000,0 0			Non vi sono elementi sufficienti per il riscontro	
TRASFERIMENT O REGIONALE PER SERVIZI DI TRASPORTO URBANO CTP SPA	Trasferi menti correnti	109.130, 48			Non risultano provvedimenti dirigenziali a supporto del credito vantato	
FINANZIAMENT O REGIONALE 2018 III ANNUALITA' DEL III PSR 2016 - 2018	Trasferi menti correnti	1.555.12 1,95			Residuo su impegni 3180007596, 3180007598, 3180007600	1.555.121,95
FINANZIAMENT O REGIONALE NAPOLI EXPOST	Trasferi menti correnti	9.412,32			Non vi sono elementi sufficienti per il riscontro	
ACCERTAMENT O POC CAMPANIA AZIONE 2.4 PIANO CITY NAPOLI 2016	Trasferi menti correnti	14.793,8 0			Non vi sono elementi sufficienti per il riscontro	
TRASFERIMENT O REGIONALE FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI L328/00	Trasferi menti correnti	7.114.18 4,96			Non vi sono elementi sufficienti per il riscontro	
FINANZIAMENT O REGIONALE L.328/00 PER INTERVENTI IN FAVORE DEGLI IMMIGRATI -	Trasferi menti correnti	143.347, 97			Non vi sono elementi sufficienti per il riscontro	
TRASFERIMENTI REGIONALI PER I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	Trasferi menti correnti	68.754.9 84,01			Non risultano provvedimenti dirigenziali a supporto del credito vantato	

PREMIALITA 2012 PATTO EFFICIENTAMEN TO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AL NETTO DELLA RIDUZIONE EX DGR CAMPANIA 503/12	Trasferi menti correnti	910.567, 47			Non risultano provvedimenti dirigenziali a supporto del credito vantato	
PREMIALITA 2013 PATTO EFFICIENTAMEN TO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE- del. Reg. 37/2012	Trasferi menti correnti	1.071.96 6,00			Non risultano provvedimenti dirigenziali a supporto del credito vantato	
FINANZIAMENT O PIANI COMUNALI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA - NAPOLI	Trasferi menti correnti	1.089.15 9,50			Non vi sono elementi sufficienti per il rscontro	
FINANZIAMENT O REGIONALE PROGRAMMA PIPI	Trasferi menti correnti	10.000,0 0			Non vi sono elementi sufficienti per il rscontro	
FINANZIAMENT O REGIONALE PER INTERVENTI VARI DI PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPEND ENZE- PROGETTO RAGAZZI OGGI	Trasferi menti correnti	42.030,7 3			residuo su impegno 3140006896	42.030,73
PROGETTO D.E.A. ACCORDI TERRITORIALI DI GENERE	Trasferi menti correnti	3.123,65			Non vi sono elementi sufficienti per il rscontro	
POC CAMPANIA 2014/21020 - LINEA STRATEGICA CULTURA 2020	Trasferi menti correnti	280.000, 00			Impegno 3180006902 di € 270.000 parzialmente liquidato nel 2019 - importo residuo € 90.000,00	270.000,00
FINANZIAMENT O POC CAMPANIA 2014-2020 PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA	Trasferi menti correnti	44.204,0 8			Non vi sono elementi sufficienti per il rscontro	
FINANZIAMENT O REGIONALE PIANO DELLA SICUREZZA STRADALE D.D.41 DEL 11.06.2014	Trasferi menti correnti	480.000, 00			Il DD 41/2014 attribuisce un contributo di 600.000,00. Erogato il 20% nel 2018. Il primo 40% è stato liquidato nel 2019 per 44.079,82 a valere del residuo sull'impegno 3180006894, mentre l'ulteriore quota di 195.920,18 è stata impegnata con DD 2019/0000350/50_08_02/E. <u>Le somme vengono impegnate a seguito di trasferimento da parte del ministero trasporti.</u> Contributo residuo da erogare pari a 435.920,18	
TRASFERIMENT O DA REGIONE CAMPANIA FSE 2014/2020 PROGETTI	Trasferi menti correnti	350.000, 00			residui su impegni 3170008079, 3170008089, 3170008099 parzialmente pagati nel 2019 - residuo da pagare 105.000,00	350.000,00

BENESSERE GIOVANI						
TRASFERIMENTO REGIONALE DGR 282/2016 PER IL FINANZIAMENTO DELLA QUOTA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA	Trasferimenti correnti	11.264.883,23			Non vi sono elementi sufficienti per il rscontro	
TRASFERIMENTO REGIONALE PROGETTO DOPO DI NOI	Trasferimenti correnti	1.251.098,93			Residuo 3170005976 (pos. 19) parzialmente liquidato nel 2019 - importo residuo di 890.610,36	1.251.098,93
FINANZIAMENTO REGIONALE D.D. 456/2017 - Percorsi Lavorativi presso le Pubbliche Amministrazioni	Trasferimenti correnti	107.425,20			Non vi sono elementi sufficienti per il rscontro	
ANTICIPAZIONE REGIONE CAMPANIA FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA' PROVENIENTE DA RISORSE POC CAMPANIA 2004-2020 -D.D N. 2 DEL 18/01/2017	Prestiti a breve termine	162.932,34			Non vi sono elementi sufficienti per il rscontro	

D) OTTAVIANO

Crediti v/Regione Campania al 31/12/2017

Descrizione credito con indicazione provvedimento di assegnazione	Natura del credito	Residuo attivo al 31/12/17	Eventuale rideterminazione crediti	Note	Note regione	Importi Riscontrati
Realizzazione tendostruttura Decreto 12 del 04/12/2015	capitale	82.234,61	nessuno	somma pagata nel 2018	Impegno n. 3160005995 - residuo 0	0,00
Riqualificazione asse viario via Giovanni XXIII Decreto 173 del 17/07/2014 320 del 16/10/2014	capitale	227.558,74	nessuno	lavori non ancora eseguiti al 31/12/17	Non vi sono elementi sufficienti pe il riscontro	
lavori urgenti messa in sicurezza alveo San Lonardo. Decreto U.O.D. Genio Civile napoli n. 531927 del 02/08/17	capitale	135.000,00	nessuno	lavori non ancora eseguiti al 31/12/17	DD 61 del 01/12/2017 - DG 50_09_15 - impegno 3170005949 per € 71.315,75 pagato nel 2019	71.315,75

E) TORRE DEL GRECO

CREDITI V/REGIONE CAMPANIA AL 31/12/2018

Descrizione	natura del credito	Residuo al 31/12/2018	Incassi succ. all'1/1/2019	rideterminazion e dei resiui	note regione	Importi Riscontrati
GESTIONE EX ONPI EX AC 1552/92	conto esercizio	541.782,67	0,00	541.782,67	Non vi sono elementi per effettuare il riscontro	
ANTICIP. ANNO 92 E DIFF. SPESAEX ONPI	conto esercizio	489.954,28	0,00	489.954,28	Non vi sono elementi per effettuare il riscontro	
TRASFERIMENTO DELLA REGIONE EX ONPI EX ACC.1394/ 94	conto esercizio	264.403,42	0,00	264.403,42	Non vi sono elementi per effettuare il riscontro	
RIMBORSO SPESE ANNO 1995 EX AC 1285/95	conto esercizio	281.904,58	0,00	281.904,58	Non vi sono elementi per effettuare il riscontro	
TRASFERIMENTO ANNO 1996	conto esercizio	196.761,55	0,00	196.761,55	Non vi sono elementi per effettuare il riscontro	
ONPI ANNO 1997	conto esercizio	87.798,31	0,00	87.798,31	Non vi sono elementi per effettuare il riscontro	
ONPI ANNO 1998	conto esercizio	326.737,91	0,00	326.737,91	Non vi sono elementi per effettuare il riscontro	
GESTIONE EX ONPI ANNO 1999	conto esercizio	224.945,07	0,00	224.945,07	Non vi sono elementi per effettuare il riscontro	
ESERCIZIO 2000	conto esercizio	249.193,78	0,00	249.193,78	Non vi sono elementi per effettuare il riscontro	
REGIONE CAMPANIA ANNO 2001	conto esercizio	49.837,16	0,00	49.837,16	Non vi sono elementi per effettuare il riscontro	
INCASSO ANNO 2002	conto esercizio	343.529,91	0,00	343.529,91	Non vi sono elementi per effettuare il riscontro	
ACCERTAMENTO PER SPESE ONPI 2003	conto esercizio	34.044,00	0,00	34.044,00	Non vi sono elementi per effettuare il riscontro	
ESERCIZIO 2003	conto esercizio	121.277,55	0,00	121.277,55	Non vi sono elementi per effettuare il riscontro	
GESTINE EX ONPI ANNO 2004	conto esercizio	267.756,64	0,00	267.756,64	Non vi sono elementi per effettuare il riscontro	

PERSONALE DISTACCATO ANNO 2004	conto esercizio	94.781,88	0,00	94.781,88	Non vi sono elementi per effettuare il riscontro	
PERSONALE DISTACCATO ANNO 2005	conto esercizio	130.803,51	0,00	130.803,51	Non vi sono elementi per effettuare il riscontro	
PERSONALE DISTACCATO VITO NOCERA	conto esercizio	10.412,08	0,00	10.412,08	Non vi sono elementi per effettuare il riscontro	
EX ONPI ANNO 2005	conto esercizio	150.376,02	0,00	150.376,02	Non vi sono elementi per effettuare il riscontro	
GESTIONE ONPI ACQUISTI E PRESTAZIONI ANNO 2006	conto esercizio	67.308,72	0,00	67.308,72	Non vi sono elementi per effettuare il riscontro	
ANNO 2006 STPENDI ED ONERI	conto esercizio	127.734,31	0,00	127.734,31	Non vi sono elementi per effettuare il riscontro	
RIMBORSO SPESE PER PAGAMENTO STIP., ONERI E IRAP PERSONALE DISTACCATO C/O LA REGIONE	conto esercizio	162.331,87	0,00	162.331,87	Non vi sono elementi per effettuare il riscontro	
SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE EX ONPI ANNO 2007	conto esercizio	155.999,35	0,00	155.999,35	Non vi sono elementi per effettuare il riscontro	
ACCERTAMENTO PER IMPEGNI TRAF.REG.	conto esercizio	123.906,74	59.542,60	64.364,14	Non vi sono elementi per effettuare il riscontro	
DECRETO REGIONE CAMPANIA 547 DEL 16/09/2009 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE DIVINO JAZZ	conto esercizio	12.517,32		0,00	Importo dichiarato in <u>economia con dd 2017/000013/50 01 92/E</u> sull'impegno 3090006221 - residuo di 47.482,68 pagato nel 2018	0,00
PERS. DISTACCATO DELLA REGIONE	conto esercizio	66.772,61	66.772,61	0,00	Non vi sono elementi per effettuare il riscontro	
ASSEGNAZIONE FONDI DIRITTO ALLO STUDIO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO 2009/2010	conto esercizio	98.394,00		98.394,00	Non vi sono elementi per effettuare il riscontro	
RIMBORSO SPESE STIPENDI ONERI RIFLESSI E IRAP PERSONALE C/REGIONE ANNO 2010	conto esercizio	45.031,42	45.031,42	0,00	Non vi sono elementi per effettuare il riscontro	
RIMBORSO COMPETENZE PERSONALE DISTACCATO REGIONE CAMPANIA 2011	conto esercizio	49.421,99	0,00	49.421,99	Non vi sono elementi per effettuare il riscontro	
LEGGE 328/00-ATTUAZIONE PIANO SOCIALE DI ZONA 3^ ANNUALITA'	conto esercizio	937.292,18	0,00	937.292,18	Non vi sono elementi per effettuare il riscontro	
LEGGE 328/00-COMPARTECIPAZIONE SOCIO-SANITARIA QUOTA REGIONE	conto esercizio	846.006,35	0,00	846.006,35	Non vi sono elementi per effettuare il riscontro	
Presentazione rendiconti anno 2009/2010 alla reguine campania	conto esercizio	631.374,08	0,00	631.374,08	Non vi sono elementi per effettuare il riscontro	
RICOVERI MINORI SOGGETTI A PROVVED. AUTORITA' GIUD. II annualita fnps	conto esercizio	182.812,82	0,00	182.812,82	Non vi sono elementi per effettuare il riscontro	
POC CAMPANIA 2014/2020"INIZIATIVE PROMOZIONALI SUL TERRITORIO REGIONALE (AZIONE 3) " I LUOGHI COMUNI	conto esercizio	22.504,60	0,00	22.504,60	Non vi sono elementi per effettuare il riscontro	
ACCERTAMENTO E INCASSO FONDI PDZ II ANNUALITÀ	conto esercizio	26.714,71	0,00	26.714,71	Non vi sono elementi per effettuare il riscontro	
ACCERTAMENTO DECRETO REGIONALE 263/2018	conto esercizio	26.282,87	0,00	26.282,87	Non vi sono elementi per effettuare il riscontro	
ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI DECRETOREGIONALE 262/2018 - IMPEGNO DI SPESA	conto esercizio	15.579,18	0,00	15.579,18	Non vi sono elementi per effettuare il riscontro	
MESSA IN SICURAZZA EDIFICI SCOLASTICI REGIONE CAMPANIA	conto capitale	56.800,40		56.800,40	Non vi sono elementi per effettuare il riscontro	
LAVORI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE PARTE PIANO	conto capitale	421.926,94		421.926,94	Non vi sono elementi per effettuare il riscontro	

TERRA ED. SCOL. "ANGIOLETTI" AD USO ASILO NIDO						
Decreto n.28 del 21/6/2016 III atto aggiuntivo all'accordo di progr.sottoscr.con la Regione Campania	conto capitale	1.025.280,29		1.025.280,29	residuo su impegno 3160002053	1.025.280,29
totale		8.968.293,07	171.346,63	8.784.429,12		

F) VICO EQUENSE

CREDITI V/REGIONE CAMPANIA AL 31/12/2017

Descrizione credito	Natura del credito	Residuo attivo al 31/12/2017	Eventuale Rideterminazione crediti	Note (motivazione e della mancata riscossione)	note regione	Importi Riscontrati
con indicazione del provvedimento di assegnazione	(c/esercizio, c/capitale o altro					
Finanziamento di € 70.000,00 riconosciuto per intervento denominato "L'Incanto del Natale" (CUP I79F18000190005) a valere sulle risorse del POC Campania 2014/2020 - Programma unitario di interventi per lo sviluppo turistico della Regione Campania. D.G.R. n. 322 del 22/05/2018		70.000,00		richiesto l'acconto con Protocollo N.0016739/2019 del 16/05/2019, in attesa di riscontro	Non vi sono elementi sufficienti per il riscontro	
Decreto Dirigenziale n. 200 del 02/08/2018 e Decreto Dirigenziale n. 204, pubblicato sul BURC n. 58 del 10/08/2018					Non vi sono elementi sufficienti per il riscontro	
POR FERS 2007.2013.O.O.4.7 - RECUPERO BORGO SANTA LUCIA - FINANZIAMENTO € 2.400.722,16 - Delibera di GIUNTA REGIONALE 496 del 22/11/2013 - D.DIR. 679 del 9/10/2014	c\capitale	96.072,14			Impegnato e liquidato saldo di € 373.299,5 con dd 336/2018 (dg 09) con programmi paralleli. Residuo zero	0,00
POR - FERS 2007/2013 O.O.4.7. - RECUP. STRADE - SISTEMAZIONE E MESSA IN SIC. VIA RAFFAELE BOSCO - € 2.199.384,46 - Delibera di Giunta Regionale 40/2014 - D.DIR. 263/2016	c\capitale	567.929,36			Non vi sono elementi sufficienti per il riscontro	
POR - FEP 2007/2013 O.O.4.7. - AMMODRNAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE AREA DI PESCA PORTICCIOLO MARINA D'EQUA - FINANZIAMENTO PER € 1.040.000,00	c\capitale	274.551,80			Non vi sono elementi sufficienti per il riscontro	
Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza tratti della R.Bosco Miano-Seiano - del. Di giunta regionale - d.dir. 572/2012 - finanziamento per € 250.000,00	c\capitale	250.000,00			residuo su impegno 3120007335	250.000,00
messa in sicurezza tratti via Raffaele Bosco (Seiano Moiano) - tratto Pacognano - Ticciano - finanziamento € 400.000,00 - delibera di giunta regionale 290/2010	c\capitale	400.000,00			Non vi sono elementi sufficienti per il riscontro	
realizzazione micronido comunale arcobaleno contributo regionale - D.D. regionale n. 822 del 21/12/2011	c\capitale	229.165,22			Non vi sono elementi sufficienti per il riscontro	
decreto dirigenziale 971 del 29/11/2010 importo mutuo euro 170.000,00 - quota rimborso annuale € 8.500,00	c\capitale	170.000,00			Il comune porta a residuo attivo l'intero contributo asentito. Si precisa che la Regione ha concesso un contributo pluriennale per la realizzazione di opere, con la modalità del rimborso delle rate di ammortamento del mutuo	

decreto dirigenziale 964 del 29/11/2010 importo mutuo euro 200.000,00 - quota rimborso annuale € 10.000,00	c/capitale	200.000,00			contratto dall'Ente. L'onere di rimborso da parte della Regione, salvo verifiche dei tempi di realizzazione dell'opera, matura a presentazione delle quietanze di pagamento all'istituto di credito mutuante. (l.R.3/2007)
--	------------	------------	--	--	--

PROVINCIA DI SALERNO

A) BARONISSI

Crediti v/Regione Campania al 31/12/2018

Descrizione credito con indicazione del provvedimento di assegnazione	Natura del credito (c/esercizio, c/capitale, altro)	Residuo attivo al 31/12/2018	Eventuali Incassi successivi al 01/01/2019	Eventuale Rideterminazione crediti	Note (motivazione della mancata riscossione)	note regione	Importi Riscontrati
Contributo progetto pubblica utilità CUP:C16D17003360002	c/esercizio	793,88	793,88		anno 2017		
Recupero urbano area via S.Francesco- Accordo di Programma "Infrastrutture per i sistemi urbani" comunicato con nota Presidente Regione Campania n.1467 del 4/5/2001	c/capitale	79.835,40			anno 2001	Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
Finanziamento opere P.R.U. Sava - G.R.n. 876 del 11/2/200 BURC n.14 del 13/3/2000	c/capitale	80.476,93			anno 2001	Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
Contributo attrezzature per parco giochi minori L.R.n.6 del 5/4/2016 art.13 c.9	c/capitale	1.000,00				Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
Recupero e razionalizzazione immobili e alloggi ERP D.D.g.r.c. n.58 del 20/09/2017	c/capitale	270.212,04	270.212,04				
Completamento tangenziale est-A.P.Q. G.R.n.1282 del 5/4/2002	c/capitale	67.753,54			anno 2002	Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
Acquisizione e urbanizzazione area Casa dello studente Decreto del P.G.R.C. n.3371 del 24/03/2000	c/capitale	52.841,61				Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
Costruzione Casa dello Studente - D.D. settore 4 A.G.C. dott. Bruno Andreucci n.0019 del 30/01/2001 e n.115 del 18/05/2004	c/capitale	35.876,44				Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
1°lotto Città dei Giovani D.D. G.R.C. n.579 del 28/11/2006	c/capitale	369.062,97				Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
2°lotto Città dei Giovani SU3-SA/03 D.D. G.R.C. n.283 del 27/05/2013	c/capitale	1.340.566,91				DD 283/2013 AGC 03.02 assegna in via definitiva il finanziamento e rinvia impegno ad altro provvedimento (risorse FAS)	

2°lotto Città dei Giovani SU4-SA/2P D.D. G.R.C. n.114 del 29/03/2013	c/capitale	1.925.766,64				DD 114/2013 AGC 03.02 assegna in via definitiva il finanziamento e rinvia impegno ad altro provvedimento (risorse FAS)	
Riqualificazione aree ex depuratore Acquamela SU3-SA.05- nota prot. n.2006,0130251 del 10/2/2006 ammissione a finanziamento Intesa Istituzionale di Programma III°protocollo aggiuntivo APQ "Infrastrutture per sistemi urbani - D.D. n.802 del 07/08/2007	c/capitale	7.992,64			anno 2016	Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
Lavori completamento asilo nido- D.D. n.378 del 28/4/2009 BURC n.28 del 11/5/2009 P.O. FESR 2007/2013 -D.D.n.15 del 25/01/2010	c/capitale	34.470,34			anno 2010	Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
Lavori tangenziale est - Nota n.2863/SP del 30/12/2005 ammissione a finanziamento - Intesa Istituzionale di Programma III°protocollo aggiuntivo APQ "Infrastrutture per la viabilità"	c/capitale	51.206,20				Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
n.15 alloggi ERP D.D. G.R.C. n.457 11/11/2011 in rettifica D.D. n.495 20/06/2007	c/capitale	376.104,42	103.123,35		anno 2016	residuo su impegno 3140007140	152.836,80
Fondo regionale 2013 I^annualità Il triennio PdZ S6-D.D. n.347 del 25/6/2013	c/esercizio	90.229,33				Impegno 5433/2013 cap U07894. <u>Importo liquidato con DD 98/2014</u>	0,00
Fondo regionale 2014 II^ annualità Il triennio Piano PdZ S6 - D.D. n.884 del 29/9/2014	c/esercizio	42.094,58				Impegno 6953/2014 cap U07894 con DD 113/2014. Non interamente pagati. VERIFICARE RESIDUO	
Fondo regionale 2015 III annualità Il Piano PdZ S6 D.D. n.442 del 7/8/2015	c/esercizio	163.525,92			anno 2015	DD 442/2015 assegna i fondi agli ambiti, impegnati con DD 224/2015 (imp. 6987/2015 cap U07874 e 6991/2015 cap U07894). Importi <u>interamente pagati</u>	0,00
F.N.A.2014-F.N.A.2015 III annualità Il Piano PdZ S6 D.D. n.442 del 7/8/2015	c/esercizio	139.141,50				DD 442/2015 assegna i fondi agli ambiti, impegnati con DD 259/2015 (imp 9063/2015 cap U07870). Importi <u>interamente pagati</u>	0,00

Fondo Regionale 2016 I annualità III Piano PdZ S6 D.D. n.133 del 15/7/2016	c/esercizio	172.132,55				DD 133/2016 assegna i fondi e impegna (imp. n. 2904/2016 - cap U07894) a favore degli ambiti. Importi interamente <u>pagati</u>	0,00
Contributo gestione asilo nido D.D. n.523 del 2/12/2009	c/esercizio	108.334,00			anno 2013	Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
Contributo gestione asilo nido D.D. n.523 del 2/12/2009	c/esercizio	108.334,00			anno 2014	Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
Contributo iniziative culturali D.D. n.863 del 18/1/2018	c/esercizio	11.945,60	11.945,60				
Quota stabilizzazione L.P.U. Avviso pubblico ORMEL del 20/10/2008	c/esercizio	40.000,00			anno 2012	Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
Contributo evento Costellazioni infinite D.D. n.97 del 20/09/2016	c/esercizio	130.000,00			anno 2016	Non vi sono elementi sufficienti per un riscontro	
Contributo evento Luci dell'Irno D.D. n.114 del 31/07/2017	c/esercizio	70.000,00	28.000,00		anno 2017	DD 114/2017 autorizza lo scorrimento della graduatoria approvata con dd 86/2017. POC 2014/20 - impegni nn 3180007020 per euro 28.000 non pagato e 3180007022 (impegno pluriennale 2019) per euro 42.000. Pagamento di 28.000 è a valere dell'impegno 3170003900 sul medesimo capitolo U08500, liquidato nel 2019	28.000,00
Contributo Benessere giovani - Laboratorio urbano - D.D. n.520 del 15/9/2017	c/esercizio	79.958,50	56.000,00			residuo su impegni 3170008081, 3170008091, 3170008101	80.000,00
		5.849.655,94					

B) CORBARA

Crediti v/Regione Campania al 31/12/2018						Parte Regione	
Descrizione credito	Natura del credito (c/esercizio, c/capitale o altro)	Provvedimento di assegnazione	Residuo attivo al 31/12/2018	Eventuale rideterminazione crediti	Note (motivazione della mancata riscossione)	Estremi Regione	Importi Riscontrati
"Recupero e riqualificazione ambientale del centro urbano di Corbara". Decreto Dirigenziale n. 154 del 11.03.2009	C/CAPITALE	APQ "INFRASTRUTTURE PER I SISTEMI URBANI - IV PROTOCOLLO AGGIUNTIVO"	273.781,11		LAVORI SOSPESI	Importo su residuo perente (imp. 7250/2007) con beneficiario generico. Con decreto 1462 del 28/12/2007 si assume l'impegno sul cap. di spesa 2488 per il Comune di Corbara di euro 477.000,00 (imp. 7250/2007). Con decreto n. 154 del 11/03/2009 si rimodula il Q.E. (l'impegno viene ridotto in euro 421.201,71) e si liquida la prima rata pari ad euro 63.180,26 (O.P. n. 10414/2009). Con DD 347 del 27/04/2012 si liquida euro 25.272,10 su imp. Di reiscrizione cap. 953 n. 2186 (O.P. n. 7320/2012). Con DD n. 849 del 26/11/2012 si liquida euro 58.968,24 su imp. Di reiscrizione cap. 953 n. 6116 (O.P. n. 16459/2012).	273.781,11

<p>“Sistemazione idraulico-forestale torrente Corbara”. Decreto Dirigenziale n. 18 del 12.02.2009</p>	<p>C/CAPITALE</p>	<p>APQ “INFRASTRUTTURE PER I SISTEMI URBANI PREMIALITA' PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA” – PROGETTO COD. GR-SA09 – SESTO ATTO INTEGRATIVO</p>	<p>766.618,64</p>		<p>LAVORI SOSPESI</p>	<p>Il decreto indicato (n. 18 del 12/02/2019) è di assegnazione provvisoria del finanziamento. Importo su residuo perente (imp. 6550/2008) con beneficiario generico. Con decreto 260 del 11/12/2008 si assume l'impegno sul cap. di spesa 2512 per il Comune di Corbara di euro 1.264.092,84 (imp. 6550/2008). Con decreto n. 390 del 30/06/2010 si rimodula il Q.E. (l'impegno viene ridotto in euro 904.862,21) e si liquida la prima rata pari ad euro 135.729,33 (O.P. n. 12281/2010). Con DD 625 del 30/09/2013 si liquida euro 180.972,43 su imp. Di reinscrizione cap. 953 n. 2016 (O.P. n. 8202/2013).</p>	<p>588.160,45</p>
<p>“Efficientamento Energetico edifici comunali”. Decreto Dirigenziale n. 117 del 07.03.2014</p>	<p>C/CAPITALE</p>	<p>POC 2014/2020</p>	<p>35.007,89</p>		<p>LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI SALDO FINALE</p>	<p>Con D.D. 1052 del 10/11/2014 si ammette a finanziamento il progetto 3.3 “Interventi efficientamento energetico della casa comunale”. L'importo rimodulato è pari ad euro 1.266.320,75 che viene impegnato sul cap. 2740 imp. 315000414 con DD 118 del 19/03/2015. Con lo stesso decreto (118) si liquida euro 379.896,22 (OP 2411/2015). Con DD 698 del 15/12/2015 si liquida euro 690.454,39 (OP 21182/2015). Con DD 373 del 07/12/2017 viene rimodulato l'importo al comune in euro 1.009.612,51. Viene impegnato euro 94.998,03 che viene impegnato con DD 373 del 07/12/2017</p>	

						su cap. 8414 (imp. 3160007206). Da tale impegno risulta ad oggi pagato euro 6.354,91 (OPI 5020092/2017), 24.108,82 (OPI 5028262/2019) ed 7.144,06 (OPI 5028263/2019).	
“Lavori di completamento del complesso sportivo ...” Decreto di liquidazione n. 45 del 18.07.2017	C/CAPITALE	POR FESR 2007/2013 POC 2014/2020	39.030,78		LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI SALDO FINALE	Si assume l'impegno di spesa su cap. 2864 per un totale di euro 1.405.797,03. Da tale impegno vengono liquidati euro 668.082,60 (DD 1191/2015 OP 10575/2015), euro 737.714,43 (DD 1814/2015 OP 19179/2015). Con DD 1294 del 28/12/2016 si assume un nuovo impegno su cap. 8428 (n. 3160004003) per euro 682.612,07. Con lo stesso dd si liquida euro 485.398,26 (OP 17196/2016). Con DD n. 45 del 18/07/2017 si liquida euro 145.772,81 (OP n. 11664/2017).	51.441,00

"Realizzazione di un centro civico...". Decreto Dirigenziale n. 28 del 30.05.2014	C/CAPITALE	POR FESR 2007/2013 POC 2014/2020	1.184.711,11		LAVORI NON ULTIMATI	Con DD 28 del 30/05/2014 si ammette a finanziamento l'importo di euro 7.413.000,00. Con DD 1192 del 2015 si impegna (cap. 2676) e si liquida euro 1.482.600,00. Con DD 142/2016 si impegna sul cap. 6246 la differenza riconosciuta al comune pari ad euro 5.437.720,99 (imp. 3160004577). Con DD 146 del 22/11/2016 si liquida euro 1.631.316,30 (OP 19197). Con DD 271 del 14/12/2016 si liquida euro 1.625.315,54 (OP 786/2017). Con DD 44 del 22/09/2017 si liquida euro 1.489.057,05. Il residuo sull'impegno viene azzerato con DD n. 10 del 02/04/2019. Non risultano altri provvedimenti.	
"Contributo per iniziative rivolte alla promozione ed alla valorizzazione del territorio campano". Decreto Dirigenziale n. 863 del 18.10.2018	CONTO ESERCIZIO		4.000,00	4.000,00		Non vi sono elementi sufficienti per il riscontro.	
Legge Regionale n. 51/1978 Contributi sui mutui	Conto esercizio		9.295,52			Per la Regione non sono mutui, ma contributi a copertura di oneri di mutui dei comuni. Il pagamento avviene esclusivamente a presentazione quietanza da parte del comune. La Regione Contabilizza esclusivamente la rata annuale. Risultano residui al 31/12/18 sugli impegni n. 3170000790, 3150000052,	491,52

Sui dati complessivamente giunti, gli uffici fanno le seguenti osservazioni, alcune di dettaglio, altre generali.

Nel dettaglio, per i Comuni di Recale (Pr Caserta) e Casalnuovo (Na) la Regione ha indicato anche le motivazioni inerenti agli importi conciliati con riferimento al 31.12.2017.

Invece per il Comune di Vico Equense (Na) ha trasmesso file excel riportante le motivazioni della mancata quadratura solo per l'importo a residuo al 31.12.2017.

In merito la Regione ha soggiunto che: *«Nell'attività di riscontro sono, in ogni caso emerse alcune dinamiche e criticità. In primo luogo le informazioni rese nelle certificazioni dei comuni erano nella gran parte dei casi o mancanti, o insufficienti (ad esempio richiavano solo il decreto di ammissione a finanziamento senza fornire estremi degli atti successivi e/o di eventuali rideterminazioni dei valori ammessi a finanziamento) o, in alcuni casi, del tutto errati. In tali casi, data l'impossibilità di effettuare alcun riscontro, si è indicato "Non vi sono elementi sufficienti per il riscontro". In alcuni casi, laddove è stato possibile effettuare il riscontro, le relative somme risultano in contabilità in impegni che riportano beneficiario generico, e, quindi, non ricompresi nell'elenco dei residui passivi trasmesso in sede di istruttoria e aggiornato in sede di accesso*

In altri casi le somme dichiarate sono relative a impegni in perenzione e conservati nello stato Patrimoniale parte passiva».

Una particolare casistica ha riguardato i **contributi pluriennali agli investimenti degli enti locali, mediante finanziamento dell'ammortamento mutui contratti**. La normativa regionale in proposito prevede che:

- I. l'intervento finanziario regionale a favore di investimenti ed opere promosse dai comuni, loro consorzi e loro aziende, dalle province e dalle comunità montane, dai consorzi, aziende pubbliche e da altri enti abilitati sui quali sono esercitati il controllo o la vigilanza della Regione, si esplica con finanziamenti parziali o totali concessi sotto forma, tra l'altro, di contributi pluriennali per l'ammortamento di mutui della Regione (art. 64 co. 1 lett. a) della L.R. 3/2007 e s.m.i);
- II. i contributi concessi ai sensi dell'articolo 64, comma 1, lettera a) sono erogati direttamente agli enti interessati (L.R. 1/2008 all'art. 27 lettera ee punto 2);

III. i contributi sui mutui di cui alla L.R. 3/07 sono dovuti dalla Regione sulla base della copia autentica del documento attestante l'avvenuto pagamento della rata di cui si chiede il rimborso e del piano di ammortamento del mutuo (art.1 comma 247 della L.R. n. 4 /2011).

In buona sostanza, l'esigibilità del credito da parte dei comuni ed il sorgere dell'obbligazione per la Regione, coincide con la presentazione delle quietanze di pagamento delle rate stesse all'Istituto di Credito.

Tuttavia, dai dati trasmessi dagli enti si è riscontrato che alcuni Comuni hanno accertato un credito per il complessivo importo del mutuo o le rate che hanno pagato nell'anno. Si tratterebbe cioè di criticità non imputabili alla Regione. Tale asimmetria crea un disallineamento tra quanto dichiarato dal comune e quanto risulta iscritto nelle scritture contabili dell'amministrazione regionale.

Similare criticità è emersa con riguardo ai **programmi complessivi di spesa pluriennale relativi a progetti finanziari a favore degli enti locali.**

I comuni interessati registrano un credito di trasferimento, la Regione un debito corrispondente a impegno/residuo passivo in parte spesa.

Laddove è stato possibile effettuare il riscontro, si è rilevato che mentre il comune riportava l'intero valore del progetto ammesso, nella contabilità regionale risultavano impegni registrati secondo il principio di competenza finanziaria potenziata, e dunque anche impegni pluriennali su esercizi successivi, e pertanto non riscontrabili tra i residui al 31/12/2018.

In generale, emerge una significativa divergenza in ordine al contenuto dei dati forniti dai Comuni oggetto di campionamento rispetto a quelli fatti pervenire, in guida di riscontro, dalla Regione.

Tuttavia, la divergenza è determinata da errori contabili a valle dei finanziamenti regionali, che non è stato possibile depurare allo stato dei controlli incrociati.

Non è perciò possibile dal controllo trarre ragioni di non parificazione delle partite di credito e debito.

Allo stesso tempo, non è possibile, in questa sede, declinare un giudizio sulla fondatezza delle motivate e opposte ragioni da parte di Regioni e comuni sottostanti, ma semmai rilevare una tensione contabile in grado di scaricarsi sul fondo rischi.

A tal fine, data la peculiarità del rischio, gli uffici rilevano semplicemente l'esistenza del rischio stesso, rimettendo alla discrezionalità tecnico-amministrativa della Regione la mappatura della sua consistenza, da eseguire in sede di riaccertamento ordinario, con quantificazione del relativo saldo e dell'eventuale impatto sul fondo rischi.

Per l'effetto, per questo profilo, va disposta la parificazione con riserva del Fondo rischi, senza indurre alcuna quantificazione o censura specifica.

Per altro verso, si verificherà nei controlli sui cicli di bilancio successivi (ossia quelli ex art. 1, comma 3, del D.L. n 174/2012 sul rendiconto consuntivo approvato e/o sulla legge di bilancio di previsione) se e in che termini si è tenuto conto di tale criticità nel processo valutativo e quantificatorio del Fondo rischi.

8.1. La circolarizzazione dei rapporti con le società partecipate. Fondo rischi.

Dall'esame del comparto società partecipate, come è emerso dalla collegata relazione a ciò dedicata, risulterebbe un differenziale nei rapporti di debito-credito con le società partecipate.

Il prospetto della circolarizzazione ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. j del D.lgs. n. 118/2011, è funzionale alla evidenziazione e alla qualificazione di rischi per passività potenziali che, ove evidenziati, non possono non essere presi in considerazione da un punto di vista gius-contabile, nonché nella relazione sulla gestione del rendiconto (che infatti deve riferire degli esiti di tale indagine) e, quindi, nel rendiconto medesimo, con gli strumenti contabili generali previsti in presenza di rischi (accantonamenti).

Ovviamente, qui non si contesta la prerogativa regionale di valutare la congruità e la fondatezza della pretesa delle proprie società partecipate, dando a tali obbligazioni il carattere della certezza dell'obbligazione che è necessaria per la sua rilevazione in contabilità finanziaria. Tuttavia, allo stato, non si può ignorare che le stesse pretese costituiscono quantomeno passività potenziali, sottostanti alle quali vi è una accertata discrepanza valutativa e un contenzioso latente che potrebbero generare, in futuro, debito ed aggravare, così, i già precari equilibri di bilancio della Regione.

È chiaro che, da un lato, la diversione tra le reciproche partite di debito e credito sono destinate ad emergere con maggiore evidenza al momento della redazione del bilancio consolidato.

La Regione ha nel frattempo accantonato, al 31/12/2018 a titolo di Fondo Rischi Partecipate la somma di € **25.384.986**, di cui € 7.106.784 per le sole società, a fronte di valori per mancata conciliazione, rispettivamente, di € 187.089.045,25 ed € 60.295.344,66, come emerge dal prospetto di riepilogo che segue:

Tabella 21

ORGANISMI	dato Organismo (A)	Dato Regione (B)	DIFFERENZA (C=A-B)	accantonamento a fondo rischi Coperture) (D)
Società	259.768.159,29	199.429.113,63	60.295.344,66	7.106.784,00
Enti diritto privato	31.968.163,44	22.653.305,29	9.314.858,15	3.027.528,40
Enti diritto pubblico	332.906.624,27	215.427.781,83	117.478.842,44	15.250.674,47
Totali	624.642.947,00	437.510.200,75	187.089.045,25	25.384.986,87

La Regione dichiara che il valore dell'accantonamento diverge dal differenziale in quanto tiene conto della presenza delle relative coperture in contabilità regionale (importi impegnati e non ancora pagati). In buona sostanza, il fondo rischi non terrebbe conto di tutto il valore del non circolarizzato, per problemi di competenza economica e finanziaria che verranno meglio specificati e documentati in seguito (in buona sostanza, sussistono impegni pluriennali per spese, non ancora esigibili).

Alla luce di quanto esposto, allo stato, il Collegio prende atto, rinviando al prudente apprezzamento della Regione, facendo riserva di ulteriori verifiche nel successivo ciclo di controllo.

9. Attuazione della decisione n. 172/2019/PARI. Fondo oneri. Come è noto, la Corte costituzionale, a seguito di ordinanza di sospensione e remissione di una questione di legittimità costituzionale, ha pronunciato la sentenza di accoglimento n. 146/2019.

La questione sollevata riguardava due norme istitutive di appositi fondi del bilancio regionale annualmente finanziati.

Segnatamente:

1. l'art. 2, comma 2 della legge reg. Campania n. 20 del 2002 che disponeva l'istituzione di un fondo (Fondo "Legge 20") per il personale comandato o distaccato, in servizio

- presso le strutture organizzative del Consiglio regionale (art. 9 della legge della Regione Campania 25 agosto 1989, n. 15, recante «Nuovo ordinamento amministrativo del Consiglio regionale»), e
 - presso le Segreterie particolari del Presidente del Consiglio regionale, dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, dei presidenti delle commissioni, del Presidente del Collegio dei revisori dei conti (art. 14 della legge regionale n. 15 del 1989);
2. l'art. 1, comma 1, della legge reg. Campania n. 25 del 2003, dichiarata urgente (art. 2), il che ha aggiunto al citato art. 2 della legge regionale n. 20 del 2002 (*recte*: al suddetto art. 58 della legge regionale n. 10 del 2001) altri tre commi, fra cui il comma 4. Quest'ultimo comma istituiva un ulteriore fondo [il Fondo "Legge 25"] per il personale in servizio
- presso le strutture organizzative di cui alla legge regionale 25 agosto 1989, n.15, articolo 2 [le strutture organizzative del Consiglio regionale], al fine di assegnare risorse per l'assistenza agli organi istituzionali per l'incremento dell'attività anche legata ai processi di riforma in atto consequenziali alle modifiche del titolo V della Costituzione – parte II che hanno attribuito alle Regioni nuove potestà amministrative e legislative.

I fondi venivano istituiti al fine di individuare: «a) risorse per il trattamento economico accessorio da attribuire con le stesse quantità e modalità di erogazione del salario accessorio previsto dai Contratti Collettivi Decentrati Integrativi del personale di ruolo del Consiglio regionale»; e «b) risorse per l'incremento dell'attività istituzionale e per l'assistenza agli organi, integrative a quelle previste dalla lettera a)» (art. 58, comma 2, della legge reg. Campania n. 10 del 2001).

L'erogazione di tale spesa, segnatamente, è avvenuta attraverso i capitoli del bilancio del Consiglio regionale (erogatore di "spesa di secondo livello"), numero:

1. 4021 ("Fondo per la contrattazione decentrata integrativa personale del Comparto") previsto dalla legge n. 20/2002;
2. 4024 (Assistenza Organi istituzionali L.R. n. 25/2003);
3. 4141 (Fondo integrativo per le procedure di cui al capitolo 4024) che finanzia le medesime attività indicate nel capitolo 4024. Il ridetto capitolo è stato soppresso a partire dall'esercizio 2017.

I tre capitoli di spesa indicati, sono tutti finanziati dal bilancio generale della Regione tramite il **capitolo U00008, relativo al trasferimento dei fondi per il funzionamento del Consiglio.**

La Corte costituzionale ha accolto la questione, dichiarando la violazione del riparto di competenze tra Stato e regioni (in particolare la violazione della competenza esclusiva statale sull'ordinamento civile del pubblico impiego) ridondante in una spesa illegittima, per violazione degli artt. 81 e 97 Cost.

Con la decisione n. 172/2019/PARI, la Sezione ha illustrato la necessità di istituire un apposito credito di restituzione e un correlato fondo oneri.

La decisione, peraltro, è intervenuta solo dopo la presentazione dei due rendiconti oggetto dell'odierno giudizio di parifica.

La decisione n. 172/2019/PARI, invero, è stata depositata il 30 luglio 2019.

Sicché la Regione non ha avuto possibilità di apprendere, in sede di elaborazione dei due rendiconti di cui in questa procedura si giudica, degli esiti definitivi del precedente giudizio di parificazione.

Inoltre, la decisione n. 172/2019/PARI è passata in giudicato e fa "stato" per la partita non parificata, anche sui seguenti profili conformativi.

Si è infatti accertata la necessità, nelle leggi di previsione e di rendiconto successive (nonché a monte sui disegni di legge) di rettificare il risultato di amministrazione "presunto" per effetto delle seguenti poste:

a) iscrizione di un credito (per ingiustificato arricchimento verso i percettori delle retribuzioni ora senza titolo) che andrà registrato tra le entrate dell'esercizio (maggiori residui attivi) e recuperato dalla Regione nei confronti del Consiglio regionale, quale organismo strumentale. Tale credito – in base all'All. 4/2, (§ 3.3. ed esempio n. 5) del D.lgs. n. 118/2011 – non è oggetto di svalutazione in quanto credito vantato nei confronti di una pubblica amministrazione, ed è pari – in ragione del titolo sostanziale per l'erogazione di cassa, venuto a mancare – all'ammontare complessivo degli emolumenti erogati, non prescritti, al personale del Consiglio regionale, in base alle leggi "20" e "25", dichiarate incostituzionali;

b) conseguente obbligo del Consiglio regionale di iscrivere un credito da ingiustificato arricchimento (art. 2041 c.c.) nei confronti dei percettori, per sopravvenuta carenza del titolo: poiché il pagamento a suo tempo effettuato era

esistente (in base ad una legge regionale, art. 1173 c.c.); non può quindi sussistere un credito da indebito oggettivo (art. 2033 c.c.). Infatti, mentre le nullità innestano restituzioni da indebito, quelle da annullamento (del titolo per l'erogazione percepita, in questo caso, le leggi dichiarate incostituzionali) generano crediti da ingiustificato arricchimento, da svalutare adeguatamente in modo prudenziale, anche oltre lo *standard* di legge, attesa la natura contenziosa del recupero;

c) la parallela necessità di accendere, sul saldo "risultato di amministrazione", della regione un accantonamento nel "fondo oneri di solidarietà finanziaria" di pari importo nel risultato di amministrazione della Regione. Tale accantonamento costituisce rappresentazione contabile del dovere dell'ente regionale di recuperare spesa per cui non aveva potere di erogazione, determinando una diminuzione di cassa. L'accantonamento, dunque, costituisce rappresentazione dell'onere di recupero nei confronti della "finanza pubblica allargata", che residuerà anche in caso di stralcio del credito di recupero nei confronti dei percettori senza titolo.

Tale posta non è dunque collegata al rischio del credito (per il quale sussiste già il FCDE, a titolo di posta rettificativa collegata al rischio organizzativo della riscossione e che in ogni caso, in questa ipotesi, non si attiva in quanto si tratta di credito verso una pubblica amministrazione) né al rischio contenzioso (che può sorgere sul recupero di prestazioni su cui si è fatto legittimo affidamento a suo tempo), ma agli oneri di corretta partecipazione al sistema della finanza pubblica allargata.

Il fondo è quindi funzione contabile del dovere giuspublicistico di solidarietà finanziaria della Regione, la quale, nella sua unitarietà soggettiva, ha l'onere di recuperare le risorse erogate in assenza di potere, attivando uno specifico accantonamento ad "oneri".

In buona sostanza, per effetto del sorgere di un credito da restituzione, esigibile dal 2019, è necessario registrare in bilancio tale credito e "neutralizzarlo" nei modi sopra esposti, nel rispetto del principio dell'*accountability* e della rappresentazione degli oneri di solidarietà finanziaria verso la finanza allargata.

L'attuazione del giudicato è stata rinviata al bilancio di previsione e al rendiconto 2019. Ciò sull'assunzione che la decisione n. 172/2019/PARI, così come la sentenza della Corte cost. n. 146/2019, abbiano reso "esigibile" il credito da restituzione solo in tale annualità.

Il Consiglio regionale, intervenuto nel procedimento con i propri rappresentanti, quale “interessato” all’esito del giudizio di parifica (dichiarazioni a verbale della camera di Consiglio del 5 dicembre 2019; ordinanza istruttoria, a verbale della camera di consiglio, in pari data; memorie aggiuntive prot. C.d.c. n. 8291 del 9 dicembre 2019) ha evidenziato che la quantificazione del fondo è stata effettuata nell’ottica che il diritto di restituzione decorra dal 2016, nel presupposto della “cosa giudicata” formatasi per i rendiconti precedenti con i correlati giudizi di parifica di questa Magistratura.

Al riguardo, la Sezione ritiene che la soluzione, già perseguita con atti concreti nel ciclo di bilancio 2019, e documentati nel corso del giudizio, non infici la continuità di bilancio e sia neutrale rispetto agli effetti che discendono dal giudicato costituzionale e contabile. Pertanto, il Collegio ritiene parificabili il Fondo rischi e oneri nella parte in cui esso non provvede ad appositi accantonamenti di “solidarietà finanziaria” per le annualità 2017 e 2018.

Resta impregiudicata la valutazione sulla corretta quantificazione del fondo pari alla somma dei crediti da restituzione verso gli indebiti percettori degli emolumenti, a valle della sentenza C. cost. n. 146/2019.

Nel rinviare a quanto *amplius* affermato e ricostruito nell’Allegato B a questa “decisione”, va ricordato che la sentenza costituzionale non implica un dubbio di costituzionalità sulle leggi di rendiconto degli anni interessanti, ma solo la necessità di adeguare il saldo nella data in cui gli effetti, retroattivi si sono prodotti.

Va comunque respinta l’eccezione di giudicato alla retroattività degli effetti della sentenza C. cost. n. 146/2019, formatosi sui precedenti giudizi di parifica (sino al 2015), in quanto:

- il rendiconto del Consiglio regionale non è oggetto di parificazione, ma solo indiretto. La Magistratura contabile “parifica” il rendiconto generale della Regione nella sua integralità, su cui quello del Consiglio regionale ha solo un effetto di “ridondanza” ed incidentale;

- a maggior ragione, nessun giudicato vi può essere se si tiene conto che oggetto del giudizio di parifica non è l’accertamento del diritto di credito o dei diritti di obbligazione sottostante, ma solo la “sincerità” dei saldi di bilancio;

- in ogni caso, il giudicato formatosi con i precedenti giudizi di parifica, come argomentato e ricordato *supra*, ha effetto sostanziale solo in caso di pronuncia negativa

(ossia non parifica “totale” o parziale, ove si parifichi con eccezioni e limitatamente a quest’ultime). Per quanto parificato, invece, la pronuncia ha valore esclusivamente formale, nel senso che non consente alla Corte dei conti di riaprire un giudizio di parificazione su esercizi precedenti ormai concluso.

10. Conclusioni sul conto e sui saldi. Sulla base di quanto sopra esposto, Il Collegio assume la “decisione” di cui questo Allegato A costituisce parte integrante.

L’ESTENSORE
Francesco Sucameli



**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
CAMPANIA**

GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE
SUL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE CAMPANIA
ESERCIZI 2017 – 2018

(art. 1, comma 5, della Legge 7 dicembre 2012, n. 213)

ALLEGATO B

RELAZIONE ALLEGATA ALLA DECISIONE DI PARIFICA 217/2019/PARI

UDIENZA DEL 18 DICEMBRE 2019

PRESIDENTE FULVIO MARIA LONGAVITA

Magistrati estensori: Cons. Raffaella Miranda

Ref. Emanuele Scatola

Ref. Ilaria Cirillo

Capitolo I

La sorte dei fondi cd. “eterofinanziati” per il personale del Consiglio regionale all’indomani della sentenza della Corte costituzionale n. 146 del 2019.2

1.1	Premessa.....	4
1.2	Il principio di unità.....	4
1.3	I cc.dd. fondi “Legge 20” e “Legge 25”.....	5
1.4	I precedenti Giudizi di parifica.....	7
1.5	La sentenza della Consulta del 19 giugno 2019 n. 146.....	9
1.6	Gli effetti sul giudizio <i>a quo</i> della sentenza n. 146/2019, la decisione n. 172/2019/PARI. 11	
1.7	L’effettività del giudicato contabile di cui alla decisione n. 172/2019/PARI.....	14
1.7.1	La risposta della Regione.....	14
1.7.2	La risposta del Consiglio regionale.....	15
1.8	Considerazioni conclusive.....	16
1.9	Il sistema di misurazione e valutazione delle performance del personale del Consiglio regionale campano.....	19
1.9.1	Premessa.....	19
1.9.2	Il sistema di misurazione e valutazione della performance.....	20
1.9.3	La struttura organizzativa amministrativa del Consiglio regionale.....	23
1.9.4	Il sistema di valutazione dei dirigenti del Consiglio regionale.....	24
1.9.5	Sistema di valutazione dei Direttori generali e del Segretario Generale.....	26
1.10.	Considerazioni conclusive.....	31

Capitolo II

Gli organismi partecipati regionali

2.1	La revisione annuale degli organismi partecipati regionali.....	32
2.1.1	Il piano di razionalizzazione.....	35
2.1.1.1	Salute e risorse naturali. Prevista Fusione <i>CAS spa</i> (Campania Ambiente e Servizi) con <i>SMA</i> (Sistemi per la meteorologia e l’ambiente) Campania nel settore ambiente e ruolo di <i>SORESA</i> nel settore Sanitario.....	37
2.1.1.2	<i>Il polo ambientale</i>	37
2.1.2	Programmazione e sviluppo economico.....	42
2.1.2.1	<i>Sviluppo Campania (SC)</i>	43
2.1.2.2	<i>CITHEF scarl</i>	45
2.1.3	Politiche territoriali. Partecipate dell’area trasporti.....	47
2.1.3.1	<i>EAV (Ente Autonomo Volturno) srl</i>	49
2.1.3.2	<i>AIR (Autoservizi Irpini) spa</i>	50
2.1.3.3	<i>Consorzio Aeroporto di Salerno–Pontecagnano SCARL</i>	51

2.1.4 Istruzione, ricerca, lavoro, politiche culturali e sociali.....	51
2.1.5 Risorse strumentali.	53
2.2 Fondo accantonamento per perdite societarie.	55
2.3. La verifica dei crediti e dei debiti reciproci.	60
2.3.1 Fondo per le compensazioni effettuate da <i>Acqua Campania S.p.A.</i>	76
2.4. Rilievi conclusivi.....	77

Capitolo III

IL FONDO SOCIALE EUROPEO.

3.1 La gestione del fondo sociale europeo.....	80
3.1.1 Il quadro normativo.....	80
3.1.2 La programmazione 2007-2013.....	81
3.1.3 Il quadro delle competenze: l'approccio strategico alla coesione.....	82
3.1.4 I sistemi di gestione e controllo.....	83
3.1.5 La gestione finanziaria del FSE e la rappresentazione contabile.	84

IL SISTEMA REGIONALE DI GESTIONE DEL FSE 2017 – 2013.

3.2 Il POR FSE 2007 – 2013.....	87
3.2.1 La struttura per Assi strategici.....	87
3.2.2 Il piano di finanziamento.....	88

IL QUADRO DELLE DISFUNZIONI

3.3. Il quadro delle disfunzioni.....	90
3.3.1. Capacità di assorbimento e capacità di spesa.....	92
3.3.2. La dimensione temporale dell'esecuzione finanziaria.....	93
3.3.2.1. La regola del disimpegno automatico.....	94
3.3.2.2. La distribuzione disomogenea della spesa all'interno del periodo di programmazione e le conseguenze negative della sua concentrazione nella fase finale.	94
3.3.3. La frammentazione dei progetti.....	96
3.3.4. Quadro sinottico delle disfunzioni.....	97
3.3.5. Il ricorso ai "programmi paralleli".	105
3.3.5.1. L'adesione al Piano di Azione e Coesione (PAC).....	107
3.3.6. I controlli dell'Autorità di audit.....	110
3.3.7. Le procedure di revoca e recupero dei contributi.	111
3.4. CONCLUSIONI.	111

Capitolo I

La sorte dei fondi cd. “eterofinanziati” per il personale del Consiglio regionale all’indomani della sentenza della Corte costituzionale n. 146 del 2019. (Magistrato estensore I. Cirillo)

1.1 Premessa

Com’è noto la riforma in materia di armonizzazione dei sistemi contabili introdotta dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. non ha riguardato solo gli enti territoriali, ma anche i loro organismi strumentali e, per le Regioni, anche il Consiglio regionale.

L’art. 67 del sopra richiamato decreto delegato dispone, infatti, che siano le Regioni, con espresse norme statutarie, ad assicurare l’autonomia contabile dell’assemblea legislativa regionale e che il consiglio adotti il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione¹.

Lo Statuto della Regione Campania (approvato con Legge regionale n.6 del 28 maggio 2009 e successivamente modificato dalle leggi regionali 31 gennaio 2014, n. 6 e 8 agosto 2016, n. 28) all’art. 26 comma 2 prevede che il Consiglio regionale *“ha autonomia organizzativa e, nell’ambito dello stanziamento assegnatogli dal bilancio, autonomia amministrativa e contabile”*. Anche dal punto di vista della dotazione organica il Consiglio gode di autonomia disponendo di *“propri uffici dei quali si avvalgono l’Ufficio di presidenza, le commissioni, i gruppi consiliari ed i singoli consiglieri”* (art. 26 comma 2, Il cpv. dello Statuto Regionale) ed inquadrando il proprio personale *“in un ruolo organico distinto”* (art. 67 dello Statuto Regionale).

1.2 Il principio di unità

L’autonomia amministrativa, contabile ed organizzativa che connota le assemblee legislative regionali e che rinviene il proprio addentellato costituzionale nell’art. 121 della

¹ In particolare tale articolo dispone che *“1. Le regioni, sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano l'autonomia contabile del consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dai principi contabili stabiliti dal presente decreto riguardanti gli organismi strumentali.*

2. Il Consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della regione adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al presente decreto.

3. La presidenza del consiglio regionale sottopone all'assemblea consiliare, secondo le norme previste nel regolamento interno di questa, il rendiconto del Consiglio regionale. Le relative risultanze finali confluiscono nel rendiconto consolidato di cui all'art. 63, comma 3. Al fine di consentire il predetto consolidato, l'assemblea consiliare approva il proprio rendiconto entro il 30 giugno dell'anno successivo”.

Costituzione ² non è assoluta, dovendo necessariamente essere bilanciata con gli altri principi e valori di pari rango.

Il principio dell'equilibrio di bilancio di cui all'art.81 Cost. s'invera nel principio dell'unità del bilancio, di integrità ed universalità, che ne rappresentano il "profilo attuativo" (Corte cost., sentenze nn. 192/2012 e 241/2013; cfr. i principi contabili generali, postulati nn. 2 e 4, nell'Allegato 1 del D.lgs. n. 118/2011), sicché l'esistenza di un bilancio consiliare "autonomo", alimentato, peraltro, proprio da quello regionale, non può essere in grado di scalfire l'unità giuridica e finanziaria della Regione. Tale bilanciamento, tra i valori dell'autonomia (come declinata dalla Consulta nelle richiamate sentenze) ed unità di bilancio, comporta altresì la necessità di verificare il rispetto dei vincoli di coordinamento della finanza pubblica anche da parte del Consiglio regionale quale "organismo strumentale" della Regione attraverso il consolidamento delle voci del bilancio regionale con il bilancio "derivato" consiliare. Tale esigenza è particolarmente avvertita per gli aggregati di spesa corrente e principalmente per la spesa di personale che, com'è noto, rappresenta uno dei fattori di maggiore rigidità e criticità dei bilanci pubblici.

1.3 I cc.dd. fondi "Legge 20" e "Legge 25".

Con la Legge regionale 3 settembre 2002 n. 20, come novellata dalla Legge regionale 12 dicembre 2003 n. 25 (c.d. "Legge 25"), la Regione Campania aveva previsto, tra l'altro, la costituzione di due fondi, alimentati dal bilancio regionale e destinati al trattamento accessorio per alcune categorie di dipendenti del Consiglio regionale (cc.dd. "fondo 20" e "fondo 25"). In particolare, il secondo comma dell'articolo 2 della L. 20 richiamata prescriveva la costituzione di un fondo volto a remunerare il personale distaccato o comandato, in maniera aggiuntiva e secondo *"...le stesse quantità e modalità di erogazione del salario accessorio previsto dai CC.DD.II. del personale di ruolo del Consiglio Regionale."* Il quarto comma del medesimo articolo, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 25 del 2003, disponeva, poi, la costituzione di un ulteriore fondo *"per il personale in servizio presso le strutture organizzative di cui agli articoli 9 e 14 della legge regionale 15/89, per l'assistenza agli organi istituzionali per l'incremento dell'attività anche legata ai processi di riforma in atto consequenziali alle modifiche del titolo V della*

² cfr. *ex plurimis* Corte Cost. sentenze nn. 69 e 70 del 1985; sentenze nn. 289 del 1997 e 392 del 1999

Costituzione – parte II che hanno attribuito alle Regioni nuove potestà amministrative e legislative”.

Venendo più nello specifico, il cd. “Fondo Legge 20” era finalizzato a riconoscere emolumenti ulteriori rispetto al trattamento retributivo previsto dalla Legge, dal CCNL di comparto e dalla CCDI al personale comandato e distaccato presso le strutture di diretta collaborazione e supporto degli Organi politici del Consiglio regionale (uffici a diretta collaborazione e supporto dei Presidenti di Commissioni, dei membri dell'Ufficio di Presidenza e dei Gruppi Consiliari). Se, da un lato, si prevedeva l'impossibilità che il distacco ed il comando riguardassero dirigenti e titolari di posizioni organizzative (questi ultimi, invero, avrebbero potuto farne parte ma rinunciando all'indennità di p.o.), dall'altro, si consentiva ai responsabili delle strutture di nominare, nell'ambito del personale comandato, dei “coordinatori amministrativi” cui riconoscere, in considerazione della peculiarità dell'attività svolta, un'integrazione al trattamento economico in godimento *“pari alla indennità di posizione spettante, ai sensi del contratto collettivo integrativo decentrato in vigore, ai dirigenti con incarico individuale del Consiglio, incrementata del 5 per cento”*³. In buona sostanza, tale disposizione introduceva di fatto una nuova figura apicale, con trattamento economico in parte equiparato a quello dei dirigenti.

Quanto alle modalità di assegnazione delle risorse in parola, il comma 3 dell'articolo 2 prevedeva un criterio di riparto essenzialmente quantitativo, dato dalla *“consistenza numerica del personale assegnato alle strutture di cui agli articoli 9 e 14 della legge regionale 15/89, ai sensi della normativa vigente”*, ovvero all'Area generale di coordinamento, ai Settori del Consiglio regionale, ai Servizi ed alle posizioni di studio e di ricerca (art. 9 L.R.C. n. 15/1989), nonché alle segreterie particolari del Presidente del Consiglio regionale, dei Componenti dell'Ufficio di Presidenza, dei Presidenti delle Commissioni e del Presidente del Collegio dei revisori dei conti (art. 14 L.R.C. n. 15/1989). Il cd. “Fondo Legge 25” era, invece, destinato all'integrazione del trattamento retributivo del personale in servizio presso il Consiglio regionale, ivi compresi i dirigenti e titolari di p.o.⁴, impiegato direttamente nell'assistenza degli organi istituzionali per l'incremento

³ Cfr. comma 5 dell'articolo 11 del Regolamento recante il “nuovo Ordinamento degli uffici del Consiglio Regionale”.

⁴ articolo 2, demanda la definizione dei destinatari (e delle modalità di erogazione) delle risorse alla contrattazione decentrata integrativa con le organizzazioni sindacali. Tra i destinatari delle risorse è attualmente individuato tutto il personale in servizio presso il Consiglio, compreso il personale dirigenziale e il personale non dirigenziale con posizione organizzativa.

dell'attività *“anche legata ai processi di riforma consequenziali alle modifiche del Titolo V della Costituzione Parte II che hanno attribuito alle Regioni nuove potestà amministrative e legislative”*. Tale componente aggiuntiva si sostanziava in un'indennità ad importo fisso e predeterminato per ciascuna categoria di personale (compreso il personale dirigenziale e il personale non dirigenziale con posizione organizzativa, per cui erano previste misure percentuali più elevate) e veniva erogata a fronte del mero svolgimento di un orario di lavoro maggiore rispetto a quello ordinario⁵.

1.4 I precedenti Giudizi di parifica

Questa Corte, già nel giudizio di parifica sul rendiconto regionale 2013, aveva avuto modo di evidenziare l'incompatibilità di tali fondi con il vigente sistema delle fonti del trattamento economico dei dipendenti pubblici, nonché, con le finalità premiali e i connaturali limiti quantitativi dati dal principio di onnicomprensività della retribuzione del personale apicale. Nella decisione n. 285/2016/PARI, infatti, si rappresentava l'urgenza dell'adozione da parte della Regione *“di immediati provvedimenti correttivi, di carattere legislativo, volti ad eliminare, anche a fini recuperatori, le indennità erogate ai sensi delle richiamate leggi, impregiudicata, nelle successive attività di controllo, ogni valutazione sulla rimessione della questione al giudice delle leggi”*.

E' proprio muovendo da tali conclusioni che questa Sezione, nell'ambito dei giudizi di parifica per gli esercizi 2015 e 2016 avviava una specifica istruttoria, in contraddittorio con il Consiglio regionale e con la Regione, al fine di approfondire ulteriormente la disciplina regionale *de qua*. L'iniziativa ha avuto il suo epilogo nella Decisione di parifica parziale del rendiconto 2016, caratterizzata dalla sospensione del giudizio *“sulle poste passive con cui è stato finanziato il Consiglio regionale, nella parte in cui una frazione di tale spesa è stata erogata, a mezzo del bilancio del Consiglio regionale, per sostenere il trattamento accessorio del personale di tale organo”*(cfr. n.110/2018/PARI)⁶. Tanto,

⁵ Nel corso del tempo, ed a seguito dei diversi accordi (segnatamente accordi del 15.3.2013, dell'11.9.2013 e del 27.12.2013) il plus orario necessario per fruire dell'indennità, era stato progressivamente ridotto da 120 a 36 ore annue. Con l'accordo del 30 maggio 2014, il “plus” è stato riportato a 120 ore (mentre per i dirigenti è richiesta una effettiva presenza in servizio per 38 ore alla settimana).

⁶ OSSERVAZIONI CONCLUSIVE: Ferme restando le considerazioni già precedentemente svolte, la Sezione ritiene che i dubbi di non conformità ai parametri costituzionali delle disposizioni regionali prevedenti i beneficiari, le finalità ed il finanziamento dei fondi cc.dd. “etero-finanziati” destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente del Consiglio Regionale della Campania -già rilevati nella decisione di parifica del rendiconto 2013 ed oggi nuovamente segnalati dalla Procura Regionale- debbano essere sottoposti al vaglio della Consulta, per le ragioni e nei termini da specificare in apposita ordinanza collegiale.

onde promuovere, su iniziativa della Procura regionale⁷ (cfr. memoria del 14/09/2018), la questione di legittimità costituzionale⁸ avverso l'art.2 della Legge regionale 3 settembre 2002 n. 20, come novellata dalla Legge regionale 12 dicembre 2003 n. 25.

Con la Decisione n. 115/2018/PARI, quindi, questa Sezione sollevava questione di legittimità costituzionale sulle norme regionali autorizzative della richiamata spesa ritenendo:

a) *in primis*, le stesse in contrasto con il criterio di riparto per materia, di cui all'art. 117, comma 2 lett. L) della Costituzione, trattandosi di materia afferente l'ambito dell'"ordinamento civile" (art. 117, comma 2, lett. L) Cost. e art. 45, comma 1, D.lgs. 165/2001⁹);

b) *in secundis*, riscontrando la connessa lesione dei beni-valori della contabilità pubblica nella specifica materia del trattamento accessorio dei dipendenti pubblici.

In tal senso, la Sezione evidenziava come la previsione regionale dei trattamenti economici "differenziati" integrasse non solo la violazione della riserva esclusiva di legge dello Stato in materia di ordinamento civile di cui alla lett. L) comma 2, art. 117 Cost., ma impattasse direttamente sull'equilibrio del bilancio del Consiglio regionale e, per il principio di unità, come sopra declinato, su quello regionale, facendo registrare così una spesa superiore (nel caso di specie una maggiore spesa per trasferimenti verso il bilancio del consiglio regionale) a quella virtualmente consentita sulla base di criteri uniformi su tutto il territorio nazionale.

⁷ "In argomento, si concorda con le forti perplessità sul fondamento competenziale del legislatore regionale a una siffatta disciplina, che, peraltro, slegata da ogni riferimento concreto a parametri oggettivamente verificabili di attività e di risultato, appare configurarsi come un'irragionevole forma di aumento retributivo per tutti i dipendenti assegnati alle strutture "politiche" del Consiglio regionale.

Già nella decisione di parifica del rendiconto 2013, del resto, la Sezione aveva evidenziato «l'urgenza di immediati provvedimenti correttivi, di carattere legislativo, volti ad eliminare, anche a fini recuperatori, le indennità erogate ai sensi delle richiamate leggi».

Nondimeno, nella relazione del Consiglio [...] si rappresenta che l'eventuale illegittimità dei richiamati commi 2 e 4 dell'articolo 58 deve essere pronunciata dalla Corte costituzionale, non potendo l'amministrazione sottrarsi all'esecuzione di un comando legislativo, anche se ritenuto illegittimo. [...] la Procura Regionale sottopone alla Sezione la valutazione dell'opportunità di rimettere, d'ufficio, in via incidentale, al giudizio della Corte costituzionale la questione di costituzionalità della normativa regionale di riferimento, sussistendo il presupposto della sua rilevanza ai fini della decisione di parificare i rendiconti regionali 2015 e 2016 nonché anche la sua non manifesta infondatezza per tutte le ragioni innanzi esposte".

⁸ Sulla legittimazione della Corte dei conti a sollevare questioni di legittimità costituzionale si richiama la sentenza Corte costituzionale n. 196 del 2018: Quel che più conta evidenziare in questa sede è che il giudizio di parificazione, previsto dapprima solo per lo Stato e per le autonomie speciali (in relazione all'approvazione dei rendiconti generali per le quali, pure, è stata espressamente riconosciuta la legittimazione della Corte dei conti a sollevare questioni di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 81, primo e quarto comma Cost. e 117, terzo comma, Cost.: sentenza n. 213 del 2008), è stato esteso alle Regioni a statuto ordinario.

In questa prospettiva si è stabilito che le sezioni regionali di controllo accertano gli squilibri economico-finanziari, la mancata copertura delle spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria (art. 1, comma 7, del d.l. n. 174 del 2012), in sostanza tutte le «irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti» (art. 1, comma 3, del d.l. n. 174 del 2012). Alla luce di tali sviluppi, questa Corte ha riconosciuto l'ammissibilità di questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in sede di giudizio di parificazione dei rendiconti regionali.

⁹ cfr. in tale senso anche SRC Lombardia deliberazione n. 137/2013/PAR. già in passato la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale di norme regionali che disciplinano la formazione e la costituzione dei fondi per la contrattazione decentrata, a copertura del trattamento accessorio, mediante l'individuazione di risorse aggiuntive rispetto alla disciplina nazionale (cfr. Corte cost. sentenza n. 121/2017 e sentenza n. 339/2011).

Invero il mancato rispetto del criterio costituzionale di riparto delle competenze normative tra Stato e regioni, ad avviso della Sezione, manifesta una forza dirompente, ridondando sulla violazione della competenza concorrente del coordinamento della finanza pubblica (art. 117 comma 3, Cost) e riverberandosi sulla corretta costruzione del bilancio e dei suoi equilibri, ai sensi dell'art. 97, comma 1, e 81 Cost. Lo Stato quale *"custode della finanza pubblica allargata"*, come chiarito dal Giudice delle Leggi (v. Corte Cost. n. 107/2016, paragrafo 3, in diritto) nell'esercizio di tale *"suo compito, deve tenere comportamenti imparziali e coerenti, [anche] per evitare eventuali patologie nella legislazione e nella gestione dei bilanci, da parte delle autonomie territoriali"* (v. ancora Corte Cost. n. 107/2016, paragrafo 3, in diritto).

Dal canto suo, *"la forza espansiva dell'art. 81 [...] Cost., a presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi, causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile"* (v. Corte Cost. sent. n. 192/2012 e n. 184/2016).

Per i motivi sopra sinteticamente esposti, nel prendere atto della conformità della spesa di secondo livello per tale trattamento accessorio, alla legge regionale del 3 settembre 2002, n. 20 così come successivamente modificata dalla legge regionale del 12 dicembre 2003 n. 25, n. 25/2003 e quindi dell'impossibilità di parificare i capitoli di bilancio n. 4024 e 4141 su cui sono imputati i pagamenti delle competenze relative ai Fondi "Legge 20" e Legge 25", la Sezione sollevava la relativa questione e sospendeva il giudizio di parificazione sulle poste di "primo livello" (capitolo U00008 del bilancio regionale, relativo al trasferimento dei fondi per il funzionamento del Consiglio), in cui le stesse spese erano confluite.

1.5 La sentenza della Consulta del 19 giugno 2019 n. 146

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 146/2019 ha accolto il ricorso di questa Sezione ed ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle sospettate norme.

Il Giudice delle leggi, invero, ha preliminarmente ribadito la legittimazione delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti a sollevare, nell'esercizio di tale ben definita funzione giurisdizionale (n.d.r. del giudizio di parifica), la questione di legittimità costituzionale, avverso tutte *"le disposizioni di legge che determinano, nell'articolazione e nella gestione del bilancio stesso, effetti non consentiti dai principi posti a tutela degli*

*equilibri economico-finanziari” e da tutti gli “altri precetti costituzionali, che custodiscono la sana gestione finanziaria¹⁰ (ex plurimis, sentenze n. 213 del 2008 e n. 244 del 1995)” (sentenza n. 181 del 2015). Ha, poi, riconosciuto la rilevanza della questione, in considerazione del “*compito della Corte dei conti, in sede di parifica del rendiconto generale della Regione, è accertare eventuali «irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti*” (art. 1, comma 3, del d.l. n. 174 del 2012) , evitando di creare delle zone d’ombra sottratte alla verifica di costituzionalità. Ha, quindi, appurato la non manifesta infondatezza della questione, sull’assunto che solo l’accoglimento della medesima questione avrebbe potuto impedire la parificazione in *parte qua*, con conseguente eliminazione della spesa contestata.*

La Consulta, muovendo dalla sentenza n. 196 del 2018, in cui venivano in rilievo al tempo stesso norme regionali della Liguria, istitutive del ruolo dei vice-dirigenti, in violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, e disposizioni di finanziamento del medesimo ruolo, ha ribadito, anche nella sentenza n. 146 del 2019, la legittimazione della Sezione regionale di controllo, in sede di parificazione del rendiconto generale regionale, a sollevare questioni di legittimità costituzionale, non solo in rapporto direttamente all’art. 81 Cost., ma anche in riferimento alla violazione dei parametri attributivi di competenza (l’art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.), impattanti sul principio costituzionale dell’equilibrio di bilancio. In tali casi, secondo la Consulta, manca alla Regione “(...) *la prerogativa di allocare risorse*”. Nell’ambito di tali materie, quindi, non può esservi legge regionale di spesa che non alteri *illico et immediate* i criteri dettati dall’ordinamento, per la sana gestione della finanza pubblica allargata” (sentenza n. 196 del 2018, punto 2.1.2. del Considerato in diritto).

Anche nel caso dei fondi “eterofinanziati” della Regione Campania, invero, l’espansione della spesa per il personale, fondata su di una norma regionale lesiva delle prerogative riconosciute dalla Legge statale alla contrattazione collettiva¹¹ , oltre ad aver violato il

¹⁰ ex plurimis, sentenze n. 213 del 2008 e n. 244 del 1995, sentenza n. 181 del 2015

¹¹ Non è superfluo rimarcare che lo spazio della contrattazione decentrata e integrativa, individuato dall’art. 40, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 come sede idonea per la destinazione di risorse aggiuntive relative al trattamento economico accessorio collegato alla qualità del rendimento individuale, è uno spazio circoscritto e delimitato dai contratti nazionali di comparto. La contrattazione non potrà che svolgersi «sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono». Come questa Corte ha recentemente evidenziato «[i] due livelli della contrattazione sono [...] gerarchicamente ordinati, in specie nel settore del lavoro pubblico, poiché solo a seguito degli atti di indirizzo emanati dal Ministero e diretti all’ARAN per l’erogazione dei fondi, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, può aprirsi la sede decentrata e sotto-ordinata di contrattazione» (sentenza n. 196 del 2018).

criterio di riparto di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.¹², aveva leso "i «benivalori» della contabilità pubblica tutelati dagli artt. 81 e 97, primo comma, Cost.

Conclusivamente, l'istituzione dei nuovi fondi, prevista dalle norme regionali in violazione della competenza legislativa esclusiva statale, ad avviso della Consulta, *"ha determinato, quale inevitabile conseguenza, un aggravio della spesa per il personale regionale che, «per la sua importanza strategica, [costituisce] non già una minuta voce di dettaglio» nei bilanci delle amministrazioni pubbliche, ma «un importante aggregato della spesa di parte corrente» (fra le altre, sentenza n. 108 del 2011). Tale spesa, non autorizzata dal legislatore statale e dunque non divenuta oggetto di rinvio alla contrattazione di comparto, non può trovare per ciò stesso legittima copertura finanziaria. Essa incide negativamente sull'equilibrio dei bilanci e sulla sostenibilità del debito pubblico, in violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. Il nesso funzionale che connette la violazione della competenza statale in materia di "ordinamento civile" con la tutela del bilancio inteso quale bene pubblico viene in rilievo in modo netto nello specifico caso sottoposto al vaglio di questa Corte".*

1.6 Gli effetti sul giudizio *a quo* della sentenza n. 146/2019, la decisione n. 172/2019/PARI.

Con la decisione n. 172/2019/PARI, questa Sezione, tenuto conto della citata sentenza della Corte costituzionale n. 146 del 2019, ha riassunto i giudizi di parificazione dei rendiconti generali della Regione relativi agli esercizi 2016 e 2017 e ha affermato l'impossibilità di parificare l'importo di spesa corrispondente a quanto allocato sul capitolo U00008, con correlata riduzione di cassa, relativo al trasferimento dei fondi per il funzionamento del Consiglio, in corrispondenza agli importi finanziati con le "Legge 20" e la "Legge 25".

In particolare, è stato osservato che l'oggetto del giudizio di parificazione è il rendiconto e che lo stesso è *"parte indissolubile"* del bene pubblico bilancio (cfr. Corte cost. sentenze n. 184/2016, n. 80/2017, n. 228/2017, n. 247/2017, n. 49/2018 e ordinanza n. 7/2019), così che gli effetti del giudicato contabile non si producono su di un atto, o un'attività, ma su un ciclo: il *"processo di bilancio"*, che in quanto tale è *"fortemente intriso*

¹² A questa materia, secondo la costante giurisprudenza costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 175 e n. 72 del 2017; n. 257 del 2016; n. 180 del 2015; n. 269, n. 211 e n. 17 del 2014), deve ricondursi la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici e quindi anche regionali, "retta dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva" nazionale, cui la legge dello Stato rinvia (sentenza n. 196 del 2018).

dall'elemento temporale, non sviluppandosi linearmente, secondo un inizio ed una fine, ma in modo ciclico, senza soluzione di continuità, tra rendicontazione e programmazione, per garantire, appunto, l'inderogabile principio di continuità tra gli esercizi finanziari" (cfr. Corte costituzionale n. 274/2017 e n. 105/2019).

Sulla scorta di tali considerazioni, la Sezione ha disposto la necessaria iscrizione di un credito corrispondente alle risorse trasferite al Consiglio e destinate al pagamento degli emolumenti illegittimi e quindi da recuperarsi, da parte della Regione nei confronti del Consiglio regionale. Tale credito – ha precisato la Sezione – “in base all’All. 4/2, (§ 3.3. ed esempio n. 5) del D.lgs. n. 118/2011 – non è oggetto di svalutazione in quanto credito vantato nei confronti di una pubblica amministrazione, ed è pari – in ragione del titolo sostanziale per l’erogazione di cassa, venuto a mancare – all’ammontare complessivo degli emolumenti erogati, non prescritti, al personale del Consiglio regionale, in base alle leggi “20” e “25”, dichiarate incostituzionali”.

A fronte dell’iscrizione di tale posta attiva da parte della Regione, il Consiglio regionale avrebbe dovuto iscrivere lo speculare credito, corrispondente agli emolumenti erogati ormai senza titolo, nei confronti dei percettori *“da svalutare adeguatamente in modo prudenziale, anche oltre lo standard di legge, attesa la natura contenziosa del recupero”*. Infine ha disposto la necessaria accensione di un accantonamento nel *“fondo oneri”*¹³ di importo pari al credito da recuperare, nel risultato di amministrazione della Regione, quale *“accantonamento che costituisce rappresentazione contabile del dovere della Regione di recuperare una spesa per cui non aveva potere di erogazione, determinando una diminuzione di cassa”*. Tale accantonamento rappresenta contabilmente l’onere di recupero di risorse, erogate in carenza di potere da parte della Regione, nei confronti della *“finanza pubblica allargata”* compromessa da una norma incostituzionale.

Proprio perché tale accantonamento esprime l’onere di corretta partecipazione al sistema della finanza pubblica allargata, lo stesso – ha chiarito la Sezione – non si sovrappone né al FCDE (che esprime il rischio organizzativo della riscossione e comunque non richiesto

¹³ La Sezione nella decisione 172/2019/PARI ha evidenziato come la previsione di un particolare fondo oneri a tutela della finanza pubblica allargata sia previsto già dal Legislatore che all’art. 9, comma 2, della L. n. 243/2012, ha prescritto una forma speciale di recupero in caso violazione del c.d. “pareggio di bilancio”. Tale norma, infatti, in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo del “saldo non negativo” (fissato agli enti territoriali per garantire il concorso di tutti gli enti della Repubblica al sostenimento degli oneri della finanza pubblica allargata), comporta la necessità di “adotta[re] misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo, in quote costanti”. “Si tratta, in buona sostanza di un disavanzo speciale, da applicare al bilancio di previsione dell’ente territoriale, anche in caso di risultato di amministrazione non negativo”. Analogamente al caso disciplinato da tale norma, tramite il “fondo oneri di solidarietà finanziaria”, si ottiene lo stesso effetto di recupero e di compressione eventuale del risultato di amministrazione, nell’ottica del ripristino della solidarietà della finanza pubblica allargata.

nel caso di specie trattandosi di un credito vantato dalla Regione verso un'altra amministrazione) né al fondo rischi contenzioso (che invece spetterà al Consiglio attivare, posta la connaturale alea connessa ai giudizi).

Per tali considerazioni – ha ulteriormente chiarito la Sezione – il suddetto “fondo oneri di solidarietà finanziaria” è destinato a sopravvivere anche in caso di stralcio del credito da recupero da parte del Consiglio nei confronti dei percettori senza titolo, potendosi ridurre solo se la Regione, nella sua unità di bilancio, avrà realmente incassato le somme da parte dei percettori (anche per mezzo del Consiglio regionale, quale responsabile di secondo livello per l'erogazione di spesa e quindi del recupero). Di guisa che nel caso di stralcio del credito dal bilancio regionale per una causa diversa dall'effettivo recupero delle somme dai percettori, quanto accantonato avrà la funzione di ridurre la parte disponibile del risultato di amministrazione (lettera “E” del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, All. 10 del D.lgs. n. 118/2011) con ciò trasferendo, in caso di disavanzo, l'obbligo di recupero nei confronti dei percettori all'intero bilancio, sulla base delle ordinarie regole di recupero del disavanzo. Il tal caso, il fondo accantonato si estinguerà solo dopo e per effetto dell'applicazione del minor risultato di amministrazione disponibile nel bilancio di previsione successivo.

1.7 L'effettività del giudicato contabile di cui alla decisione n. 172/2019/PARI

Tenuto conto del principio di continuità tra gli esercizi finanziari ed al fine di garantire l'effettività del giudicato contabile di cui alla decisione n. 172/2019/PARI, in sede istruttoria (cfr. nota prot. n. 6291 del 16/10/2019), sono state chieste alla Regione delucidazioni in ordine all'adozione dei provvedimenti volti a dare attuazione alle statuizioni di cui alla decisione in parola, chiedendo in particolare: *se si fossero effettuate le dovute correzioni sul risultato di amministrazione; se si fosse iscritto il credito verso il Consiglio per il recupero delle somme corrisposte - oggi sine titolo - ai dipendenti ed al personale ivi distaccato ed infine; se si fosse costituito l'accantonamento in un apposito "fondo oneri" sul risultato di amministrazione, pari all'importo crediti da recuperare.*

1.7.1 La risposta della Regione

La Regione, formalmente sollecitata (cfr. nota prot. 6734 del 6/11/2019), riscontrava la richiesta istruttoria sopra citata con nota acquisita al prot. n. 6841 dell'8/11/2019, rappresentando che *"per quanto attiene alle correzioni sul correlato risultato di amministrazione, essendo la decisione 172 del 30/07/2019 intervenuta successivamente all'approvazione degli schemi di rendiconto 2017 e 2018 i relativi risultati di amministrazione non riportano alcuna correzione. Pertanto come già anticipato con [...] nota prot. n. 0636789 del 22/10/2019, [...] procederà ad iscrivere i relativi dati con variazione su esercizio 2019"*. Quindi, in relazione al fondo rischi ed oneri, specificava che *"nella parte degli accantonamenti al risultato di amministrazione la Regione Campania riporta due tipologie di fondo qualificabili come fondo rischi: [...] un fondo rischi partecipate ed un fondo rischi ed oneri da contenzioso. Infatti per quanto sopra esposto, nei rendiconti 2017 e 2018 non può emergere l'accantonamento per Fondo Oneri di solidarietà finanziaria"*.

La Giunta regionale, anche in occasione dell'audizione del 5 dicembre scorso, rappresentava di aver iscritto il credito vantato nei confronti del Consiglio e di aver proceduto al corrispondente accantonamento a fondo rischi a tutela della finanza pubblica allargata, previa variazione di bilancio 2019-2021, in conformità al principio della competenza finanziaria potenziata ed al criterio dell'esigibilità.

1.7.2 La risposta del Consiglio regionale

Il Consiglio regionale, con nota prot. n. 19806 del 24/10/2019, per quanto di propria competenza, comunicava di aver istituito un gruppo di lavoro *ad hoc* al fine di avviare l'istruttoria del procedimento di recupero che si manifestava come complesso *"in considerazione del numero elevato dei precettori"*, e di aver intenzione di provvedere, al termine della suddetta istruttoria, all'avvio del recupero degli emolumenti indebiti.

Forniva, altresì, rassicurazioni in merito all'approvazione, *"entro i termini di legge [...] del provvedimento di variazione del bilancio E.F. 2019"*, nell'ambito del quale istituire *"gli opportuni capitoli per rappresentare contabilmente, nei termini indicati della Decisione n. 172/2019, il credito del Consiglio nei confronti dei percettori, per il periodo 1 gennaio 2016 — 30 aprile 2019, e il debito che il Consiglio ha nei confronti della Giunta"*. L'indicazione di un intervallo di tempo così ristretto: *"1 gennaio 2016 — 30 aprile 2019"*, al quale riferire i crediti vantati dall'organo consiliare, ha destato perplessità, atteso che l'obbligatoria azione di recupero delle somme indebitamente erogate in forza dei Fondi "Legge '20" e "Legge '25" non poteva essere imitata al solo periodo considerato dal Consiglio. L'ontologico effetto retroattivo della pronuncia di accoglimento dell'illegittimità costituzionale, invero, aveva esso stesso individuato il momento in cui sorge il *vulnus* costituzionale nell'entrata in vigore delle norme illegittime, con il solo limite dei "rapporti esauriti" (v. la prescrizione), per ovvie ragioni di certezza del diritto.

Ciò stante, in sede istruttoria, è stato chiesto al Consiglio regionale di chiarire le motivazioni sottese alla limitazione dell'azione di recupero ai soli emolumenti erogati nel periodo dal 1/01/2016 al 30/04/2019 (cfr. Ordinanza n. 73 del 2019).

Con nota del 2/12/2019, acquisita in pari data al prot. n. 8165 di questa Sezione, il Consiglio regionale ha rappresentato, tra l'altro, di aver determinato l'ammontare del credito con riferimento al periodo 2016 - 2019, quantificandolo nella complessiva somma di euro 14.270.586,34 e di aver provveduto ad effettuare un accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità per euro 2.670.586,34 sul corrente esercizio, rinviando *"al bilancio di previsione 2020/2022 l'ulteriore accantonamento di euro 11.600.000,00 per ciascuno degli esercizi 2020 -2021-2022 nella misura sopra indicata"*.

Quanto alla copertura finanziaria del FCDE l'Ente ha previsto l'applicazione dell'avanzo di amministrazione libero al 31/12/2018 per euro 806.046,77, il prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste per euro 228.496,23, nonché l'impiego di risorse derivanti

dalla razionalizzazione e riduzione della spesa corrente per l'importo di euro 1.636.043,34.

Con riguardo agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n.146 del 2019, il Consiglio ha sostenuto che la stessa non è retroattiva. Ha inoltre qualificato il credito vantato nei confronti dei percettori *sine titulo* come "credito da lavoro dipendente", soggetto – come tale - alla prescrizione quinquennale, ex art. 2948, co. 1, n.4 del codice civile.

Relativamente all'entità delle somme da recuperare, corrispondente all'esborso delle spettanze non dovute per sopravvenuta carenza di copertura legislativa, il Consiglio, fino all'udienza camerale del 5 dicembre, non ne aveva in alcun modo indicato i criteri di quantificazione, fissandone soltanto l'importo complessivo in € 14.270.586,34, da riferire – come detto – al periodo "1 gennaio 2016 — 30 aprile 2019" (v. nota del Dir. Gen. del Consiglio Regionale del 2/12/2019, prot. C.d.C. n.8165 di pari data).

Ciò stante, nella ricordata udienza Camerale del 5 dicembre, la Sezione ha chiesto specifici chiarimenti sui criteri di quantificazione dell'indebito da recuperare, come da apposita ordinanza a verbale di pari data, letta in udienza e regolarmente comunicata alle parti.

Con nota di riscontro del 9/12/2019, acquisita al prot. n. 8293 del 10/12/2019, il Consiglio, ha chiarito che la limitazione dell'indebito alle sole annualità dal 2016 al 30 aprile 2019 (data di cessazione della erogazione) dipende dal "giudicato" formatosi sulle annualità precedenti, in relazione ai relativi giudizi di parificazione, nei quali non era stato osservato nulla sul cennato indebitato.

Nell'odierna udienza di parifica, il Presidente della regione Campania, pur rappresentando le diverse difficoltà connesse al recupero, anche di natura soggettiva, ha affermato che la Regione si conformerà anche su tale questione al *decisum* della Sezione.

1.8 Considerazioni conclusive

Alla luce dei sopra riportati chiarimenti, espressi a seguito dell'Ordinanza a verbale del 5/12/19, può dirsi definitivamente acquisito che la determinazione dell'indebito da recuperare, da parte del Consiglio, è avvenuta sulla base della *exceptio rei iudicatae* delle decisioni relative al giudizio di parifica precedenti al 2016.

Orbene, tale precisazione lascia cadere tutte le altre eccezioni sollevate dal Consiglio nella sopra richiamata risposta del 2/12/2019. Tanto, ad eccezione della tematica relativa alla prescrizione dell'*actio indebiti* che, per l'immanente e sistemica esigenza di certezza del diritto, rileva come criterio oggettivo di determinazione dell'ammontare dell'indebito da recuperare.

A tal riguardo, la Sezione non può che prendere le distanze dalle conclusioni cui è pervenuto il Consiglio circa la durata quinquennale della prescrizione dei crediti *de quibus* sul convincimento – errato – che trattandosi di somme erogate ai dipendenti a fronte di determinate prestazioni lavorative, potesse farsi applicazione del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, comma 1, n. 4 c.c. , in luogo di quello ordinario.

Invero, il fatto che tali emolumenti siano stati corrisposti in costanza di rapporto di lavoro non vale a determinare un'interversione del titolo dell'azione di ripetizione. Trattasi pur sempre di indebitto oggettivo, ancorché correlato a prestazioni lavorative, ed in quanto tale soggetto all'ordinario "*longi temporis praescriptio*".

Come ha avuto modo di precisare in diverse occasioni la Corte di Cassazione, il precitato art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. trova applicazione nel caso di rapporti di durata, come quello di lavoro, in cui "*soltanto con il protrarsi dell'adempimento nel tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio in relazione ad uno specifico interesse del creditore che si soddisfa attraverso la ricezione di più prestazioni*" (cfr. Cass. 5 novembre 2019 n. 28436). Al contrario, il diritto alla ripetizione di indebitto, pur sorgendo di tempo in tempo, in forza delle erogazioni periodicamente effettuate e risultate poi non dovute, "*è in sé debito la cui causa non impone ex ante la necessità di pagamenti a cadenze temporali prefissate*" (in tal senso *ex plurimis*, Cass. 10 settembre 2018, n. 21962; Cass. 21 marzo 2019, n. 14426 e da ultimo Cass. 5 novembre 2019 n. 28436).

Pertanto, posto che per l'ipotesi della ripetizione di indebitto non è prevista alcuna regola di prescrizione breve, va da sé l'applicazione ad essa, dell'ordinario termine decennale (in tal senso *ex plurimis* Cass. 15 febbraio 2018, n. 3706; Cass., S.U., 2 dicembre 2010, n. 24418; Cass. 19 giugno 2008, n. 16612).

Così definito il concreto "assetto finanziario" dell'indebito al fine di escludere la fondatezza della riferita *exceptio rei iudicata*, occorre qui richiamare l'attenzione sulla particolare natura del giudicato contabile, per molti versi simile a quello costituzionale

(per un'ampia trattazione dell'argomento si richiama l'allegato A alla decisione del presente giudizio di parifica). Infatti, il peculiare ed essenziale oggetto del giudizio di parifica, consistente nella verifica della non contrarietà al precetto dell'equilibrio, non solo del rendiconto in sé, ma soprattutto dei suoi effetti sul ciclo di bilancio fa sì che gli effetti del giudicato contabile non "coprano [né] il dedotto [né] il deducibile", di guisa che l'effetto sostanziale del giudicato si produca solo nel caso di accertamento di una illegittimità/irregolarità contabile che impatti sul conto, ossia limitatamente alle determinazioni del giudice di non parifica, anche parziale, per l'avvenuto accertamento di una realtà giuridico-contabile in contrasto con il parametro normativo. Dall'altra parte, l'ontologico effetto retroattivo della pronuncia di accoglimento dell'illegittimità costituzionale, contrariamente a quanto dedotto dal Consiglio regionale, individua il momento in cui sorge il *vulnus* costituzionale nell'entrata in vigore delle norme illegittime con il solo limite dei rapporti esauriti e della prescrizione, prevalendo ragioni di certezza del diritto.

Alla luce di quanto precede, dunque, la Sezione afferma che, al fine di stabilire l'entità dell'indebito da recuperare, si debba fare riferimento all'ammontare degli emolumenti effettivamente erogati dalla data della loro dazione, in attuazione delle norme dichiarate incostituzionali, fino all'effettiva mancata ulteriore erogazione, verosimilmente coincidente con la data del 30/04/2019¹⁴, nel limite della prescrizione decennale.

In sostanza, procedendo a ritroso, l'indebito va calcolato dal dì dell'abrogazione delle leggi regionali nn. 20 del 2002 e 25 del 2003, sino a quello delle dazioni, avvenute entro il decennio precedente, in applicazione dell'ordinario termine di prescrizione decennale. Va da sé che l'effetto certativo - prescrittivo delle statuizioni del Giudice contabile afferendo al principio di equilibrio di bilancio di cui all'art. 81 Cost, pone la giuridica necessità di successivi comportamenti coerenti della Regione alle indicazioni di cui sopra, di guisa che le successive leggi di bilancio regionale ove non recepissero i contenuti del *decisum* dell'odierno giudizio di parificazione, si potrebbero anche porre in contrasto con gli artt. 81 e 97 Cost., ingenerando dubbi di legittimità costituzionale, in *parte qua*, da rimettere – nella loro soluzione – al Giudice delle Leggi (per una ricognizione *funditus*

¹⁴ Termine indicato dal Consiglio regionale come momento a partire dal quale i fondi ex Leggi nn. 20 e 25 non sarebbero più stati erogati.

sui poteri della Corte dei conti nel giudizio di parifica e sul giudicato contabile si rinvia all'Allegato A alla decisione del presente giudizio di parificazione).

1.9 Il sistema di misurazione e valutazione delle performance del personale del Consiglio regionale campano.

1.9.1 Premessa

Sin dagli anni novanta, l'attività di misurazione e valutazione del personale è stata al centro delle diverse riforme del lavoro pubblico che si sono susseguite e confluite nel testo unico, Decreto Legislativo n.165/2001.

Il tema della performance di una P.A., orientata al risultato ed attenta alla gestione efficiente ed efficace delle risorse pubbliche, è divenuto un predicato fondamentale del principio costituzionale del buon andamento e logica ispiratrice della riforma cd. "Brunetta", di cui alla Legge n. 15/2009 e al Decreto Legislativo n. 150/2009 e s.m.i. Sulla medesima scia si colloca la successiva riforma cd. "Madia" (Legge delega n. 124 del 2014) che, in particolare attraverso l'adozione del decreto delegato n. 74 del 2017, ha inteso semplificare le norme vigenti in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e della premialità, di razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, di riduzione degli adempimenti in materia di programmazione e di coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni.

Attraverso il decreto legislativo n. 74/2017 il Legislatore ha introdotto una normativa di dettaglio che mira sia a conferire maggiore chiarezza ad istituti preesistenti e di non sempre facile applicazione, sia ad introdurre elementi di novità:

1. la valutazione negativa delle performance rileva ai fini dell'accertamento della responsabilità dirigenziale e ai fini dell'irrogazione del licenziamento disciplinare (cd. licenziamento per insufficiente rendimento, qualora la valutazione negativa sia reiterata nell'arco dell'ultimo triennio, ai sensi dell'articolo 55-quater, comma 1, lettera f-quinquies, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) ed impone che il sistema di valutazione chiarisca cosa si intenda per valutazione negativa, non potendo ritenersi *tout court* negativo il raggiungimento, al di sotto del minimo previsto, degli obiettivi assegnati;
2. ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare e a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di

responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti o gruppi di dipendenti, in una visione complessiva dell'agire pubblico;

3. oltre agli obiettivi specifici di ogni amministrazione, è stata introdotta la categoria degli obiettivi generali, che identificano le priorità in termini di attività delle pubbliche amministrazioni coerentemente con le politiche nazionali, definiti tenendo conto del comparto di contrattazione collettiva di appartenenza;
4. gli OIV assumono un ruolo attivo nel segnalare eventuali necessità di interventi correttivi rispetto agli obiettivi programmati, anche in relazione alle risultanze dei controlli interni, con poteri propri di indagine e accesso agli atti;
5. i cittadini diventano protagonisti ai fini della valutazione della performance organizzativa, mediante la definizione di sistemi di rilevamento della soddisfazione degli utenti in merito alla qualità dei servizi resi;
6. nella misurazione delle performance individuali del personale dirigente è attribuito un peso prevalente ai risultati della misurazione e valutazione della performance dell'ambito organizzativo di cui hanno essi diretta responsabilità, rilevando che nei contratti di lavoro gli obiettivi di trasparenza s'intersecano con la produttività;
7. è definito un coordinamento temporale tra l'adozione del Piano della performance e della Relazione e il ciclo di programmazione economico-finanziaria, introducendo sanzioni più incisive in caso di mancata adozione del Piano;
8. sono introdotti nuovi meccanismi di distribuzione delle risorse destinate a remunerare la performance, affidati al contratto collettivo nazionale per stabilire la quota delle risorse destinate a remunerare, rispettivamente, la performance organizzativa e quella individuale e i criteri idonei a garantire che alla significativa differenziazione dei giudizi corrisponda un'effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati.

1.9.2 Il sistema di misurazione e valutazione della performance

Come si è detto nei paragrafi che precedono, gli emolumenti di cui alle "Leggi 20 e 25" venivano di fatto erogati senza particolari criteri selettivi, andando a remunerare per lo più attività ordinarie ma svolte in extra orario (cfr. paragrafo 1), in considerazione di tale circostanza in sede istruttoria, con nota prot. n. 6291 del 16/10/2019 è stato chiesto al Consiglio regionale, tra l'altro, di trasmettere il sistema di valutazione dei dipendenti

adoperato, al fine di verificare la conformità dell'ordinaria attività di valutazione del personale e dei dirigenti ai canoni e criteri imposti dalla Legge.

Alla luce dei chiarimenti acquisiti, l'esame del sistema di valutazione del personale, dirigente e non, del Consiglio regionale rivela il mancato adeguamento alle novità introdotte dal decreto delegato n. 74 del 2017 (cd. decreto Madia) in vigore dal 22/06/2017. L'articolo 18 del Decreto in esame impone-alle regioni e agli enti locali di adeguare i propri ordinamenti *"secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo n. 150 del 2009, come modificati dal presente decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto"*. La norma prevede, invero, una sorta di meccanismo di sostituzione automatica delle disposizioni del decreto, come già era avvenuto con il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n.150 (cd. "Brunetta") per il caso in cui fosse decorso inutilmente il termine per l'adeguamento e fino all'emanazione della disciplina regionale e locale.

Non tutte le norme sono direttamente applicabili alle "Funzioni locali", dovendo essere necessariamente declinate sulla differenziata realtà locale per trovare effettiva applicazione.

L'articolo 16 del Decreto 74/2017 dispone espressamente che *"le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1. Per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui al presente decreto, si procede tramite accordo da sottoscrivere ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997 in sede di Conferenza unificata"*. Il successivo articolo 30 prevede poi che le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 17, comma 2, 18, 19, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26 e 27, comma 1.

L'art.3, comma 2, quale norma di principio immediatamente precettiva (cfr. art. 16 sopra citato) impone ad *"ogni amministrazione pubblica"* di *"misurare e [...] valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo le modalità indicate nel presente Titolo e gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della*

funzione pubblica ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114".

L'obbligo di adeguamento dei sistemi di valutazione del personale esistenti alla data di entrata in vigore del decreto non è da intendersi come un mero adempimento, essendovi ricollegata, in particolare per quanto concerne il titolo II rubricato "misurazione, valutazione e trasparenza della performance", l'impossibilità di erogare "premi e componenti del trattamento retributivo legati alla performance" (art. 3 comma 5¹⁵).

Diventa, quindi, fondamentale la costruzione di un sistema di valutazione delle prestazioni del personale in grado di promuovere: la corretta attribuzione ed assunzione delle responsabilità, la chiara definizione di obiettivi misurabili mediante un sistema di indicatori qualificanti, la corretta gestione delle risorse umane e finanziarie assegnate.

Un primo elemento di criticità che si ravvisa nel sistema di misurazione e valutazione delle performance approvato dal Consiglio regionale, è rappresentato dalla mancata e precisa individuazione di *target* e indicatori, onde consentire la concreta ed oggettiva misurazione dei risultati raggiunti. Il metodo di misurazione adoperato in alcuni casi prevede solo la indicazione del punteggio "secco" cui è riconnesso il "minimo" (4 punti), il "buono" (6 punti), l'"avanzato" (8 punti) ed il "pieno" (10 punti) raggiungimento degli obiettivi, come nel caso di cui alla scheda di valutazione della performance organizzativa del dirigente U.D. In altri casi, invece, è prevista l'indicazione di un intervallo di punteggi (es. da 0 a 8) accompagnata da una descrizione del livello quali-quantitativo realizzato (cfr. scheda di valutazione della performance organizzativa del dirigente U.D.), ma lasciato alla completa discrezionalità del valutatore non essendo, per l'appunto, previsti criteri ossia indicatori oggettivi e precisi che consentano di graduare la misurazione.

Invero, già in forza dell'originario testo del Decreto cd. "Brunetta" (art. 5 e art.9 comma 1 lett. a del D.Lgs. 150 del 2009) ed oggi ancor più per l'effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. 74 del 2017, che le "linee guida Civit /Anac deliberazione n. 89/2010" e le successive linee guida del Dipartimento della Funzione pubblica afferenti agli indirizzi in materia di sistemi di valutazione della performance del 2017 e 2018, fondamentale importanza assume la definizione di obiettivi chiari, coerenti, misurabili, collegati ai

¹⁵ Art. 3, comma 5: Il rispetto delle disposizioni del presente Titolo è condizione necessaria per l'erogazione di premi e componenti del trattamento retributivo legati alla performance e rileva ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell'attribuzione di incarichi di responsabilità al personale, nonché del conferimento degli incarichi dirigenziali.

sistemi di budget, significativi e innovativi, realistici ma non facilmente raggiungibili. Una volta definiti, gli obiettivi, generali (ossia strategici) e specifici (ossia operativi), devono essere costantemente monitorati e, soprattutto, misurati – tramite indicatori – al fine di poter valutare il raggiungimento dei risultati.

Il *punctum dolens* della valutazione organizzativa risiede proprio nella definizione degli indicatori di performance e dei relativi risultati attesi (cd. *target*), cioè dei valori previsionali che si presume di conseguire per il periodo considerato. Solo la definizione del *target* dà la possibilità, a consuntivo, di misurare il grado di raggiungimento dell'obiettivo e di evidenziare gli scostamenti rispetto ai valori presunti. Al fine di implementare un buon piano della performance, deve essere dunque delineato un sistema di indicatori atti a misurare, nel modo più oggettivo possibile e in termini chiari e concreti il raggiungimento degli obiettivi strategici e operativi. Tali indicatori devono essere rilevanti e pertinenti rispetto all'elemento cui si riferiscono; accurati e quanto più possibile "oggettivi"; dotati di temporalità e rilevati con cadenza regolare; fruibili e, quindi, pubblicati periodicamente e comprensibili.

1.9.3 La struttura organizzativa amministrativa del Consiglio regionale

Il Regolamento sull'ordinamento amministrativo del Consiglio (approvato nella seduta dell'Ufficio di Presidenza del 30.01.2015) all'art. 2 commi 2 e 3 prevede che *"in conformità dell'art. 67, comma 3, dello Statuto regionale, il personale del Consiglio regionale è inquadrato in un autonomo ruolo"*. Al successivo comma 3 prevede che *"i dirigenti del Consiglio regionale appartengono ad un'unica qualifica, nell'ambito del ruolo del Consiglio regionale, distinto in incarichi di I, II e III livello, a seconda delle caratteristiche della struttura organizzativa da dirigere"*.

L'art. 4 prevede che la struttura organizzativa del Consiglio regionale sia costituita da un Segretariato generale di I livello e articolata in due direzioni generali equiordinate denominate rispettivamente *"Direzione generale Attività legislativa e Direzione generale Risorse umane, finanziarie e strumentali"* entrambe definite strutture indicate come complesse di II livello economicamente equiparate tra di loro.

Il successivo articolo 5, comma 4, prevede poi tre unità dirigenziali speciali, di cui una in posizione di staff (cfr. art.9 comma 4), strutture indicate come semplici di II livello economicamente equiparate tra di loro ed impegnate nello svolgimento *"delle funzioni"*

di assistenza tecnico-giuridica e organizzativa all'attività degli organismi previsti dallo Statuto e dalle leggi regionali e per rispondere a specifiche indicazioni provenienti dalla legislazione nazionale in tema di trasparenza e lotta alla attività corruttiva e in merito alla organizzazione dei sistemi di vigilanza e controllo del sistema delle telecomunicazioni”.

Le due direzioni generali sono a loro volta articolate, rispettivamente, in sette e cinque unità dirigenziali di primo livello, “.. dotate di autonomia funzionale ..di potere di spesa e di acquisizione delle entrate, con titolarità della responsabilità dei procedimenti amministrativi e con la facoltà di esprimere pareri.”

Infine, l’art. 4, comma 1, lett. d), prevede la possibilità di attribuire “posizioni dirigenziali individuali indicate come semplici di III livello economicamente equiparate tra di loro per lo svolgimento di compiti di direzioni di strutture politiche o di gruppi di lavoro, staff o studio e ricerca, individuate all’interno dell’organizzazione del Consiglio regionale”.

1.9.4 Il sistema di valutazione dei dirigenti del Consiglio regionale

Il sistema di valutazione delle prestazioni individuali del personale dirigente ha, nella *Mens legis*, la finalità di evidenziare e premiare il contributo individuale dei dirigenti regionali rispetto agli obiettivi dell’Amministrazione, promuovere l’orientamento al risultato, la responsabilizzazione e il miglioramento continuo dei processi e delle attività, contribuire a creare e mantenere un clima organizzativo favorevole e promuovere una corretta ed equa gestione delle risorse umane.

Un corretto sistema di misurazione agisce attraverso una pianificazione degli obiettivi di lavoro ed una successiva stima dei risultati ottenuti in rapporto agli obiettivi stessi e si sostanzia non in un mero controllo-referto, ma in uno strumento per il miglioramento delle prestazioni collettive e individuali, rendendo effettivo il ciclo virtuoso delle performance. Tale finalità è ampiamente esaltata dal Decreto legislativo 74 del 2017. L’art. 10 prevede, infatti, che nella predisposizione del Piano della performance e, quindi, nella definizione degli obiettivi strategici ed operativi nonché di quelli individuali, come pure nella individuazione degli indicatori e target, occorra tenere conto “*anche dei risultati conseguiti nell’anno precedente, come documentati e validati nella relazione sulla performance* (art. 4, comma 2, lett. a).

L'art. 5 del sistema di valutazione adottato dal Consiglio regionale prevede che la valutazione dei dirigenti (corrispondenti alla struttura di terzo livello e dunque non apicali) avvenga *“tenendo conto dei principi previsti dal D.Lgs. 165 del 2001 ed ss.mm.ii. relativi allo svolgimento delle funzioni dirigenziali”* ed è *“prioritariamente collegata alla performance da realizzare tenuto conto del principio della diretta responsabilità della gestione dei processi operativi sopra richiamati”*. Il successivo articolo 5.4 ascrive ai Direttori generali il compito di valutare i dirigenti non apicali assegnati alla propria direzione.

Il metodo prescelto per la misurazione del contributo dei singoli ed è articolato su 3 fattori di valutazione:

1. Il contributo al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente e della Direzione cd. performance organizzativa;
2. Il raggiungimento degli obiettivi operativi individuali e/o di gruppo assegnati;
3. L'apporto individuale in termini di competenze, comportamenti professionali e organizzativi.

L'art. 5.2 prevede che i punteggi attribuiti ai diversi ambiti di misurazione /valutazione siano così articolati:

- a) *Fino a 50 punti per la performance organizzativa correlata alla realizzazione delle LOA-linee operative di attività;*
- b) *Fino a 10 punti per la performance per obiettivi correlata alla realizzazione degli obiettivi operativi*
- c) *Fino a 40 punti per la performance individuale correlata alla valutazione dell'apporto individuale.*

Dall'esame di tale metodologia, oltre ai rilievi già espressi nel precedente paragrafo 9.2 della presente relazione, in ordine alla mancata determinazione di target ed indicatori, emergono ulteriori criticità. In particolare, nella distribuzione dei punteggi tra i tre diversi fattori di valutazione, è riconosciuto un peso preponderante alla performance organizzativa e a quella individuale (che però nell'accezione usata dal Consiglio si sovrappone ai comportamenti organizzativi come si dirà) , a detrimento della valutazione del raggiungimento degli obiettivi direttamente assegnati al dirigente, a cui è riconosciuto un peso pari al solo 10 per cento, con ciò di fatto introducendo un elemento

di deresponsabilizzazione del dirigente verso la realizzazione di obiettivi specifici ed individualmente assegnatigli.

Si ravvisa una commistione tra la misurazione di fattori “oggettivi”, legati al grado di raggiungimento degli obiettivi, ed elementi “soggettivi”, afferenti al comportamento organizzativo. Tale “sovrapposizione” è particolarmente evidente nella valutazione di quella che l’Ente definisce come “performance individuale” (fino a 40 punti) ed in particolare nella previsione all’interno del medesimo fattore, accanto ad elementi propriamente qualitativi e di condotta, come la capacità di “*problem solving espressa*” di elementi più quantitativi ed estranei ai comportamenti organizzativi, come il “*livello di realizzazione dei contenuti delle determine di incarico ricevute e rispetto dei programmi e livello di attivazione delle disposizioni dei dirigenti di vertice*” o ancora “*livello di applicazione del programma per la trasparenza e del piano contro la corruzione*”. Tali elementi di valutazione, opportunamente meglio articolati in obiettivi chiari e determinati, invero, avrebbero dovuto essere collocati nell’ambito di un sistema di valutazione legato alla performance per obiettivi individuali (sub lettera b).

1.9.5 Sistema di valutazione dei Direttori generali e del Segretario Generale

L’art. 7 del sistema di misurazione e valutazione della performance, trasmesso dal Consiglio regionale, disciplina la valutazione dei direttori generali, che rappresentano strutture dirigenziali di II livello complesso (cfr. Regolamento recante l’ordinamento amministrativo del Consiglio regionale della Campania, approvato nella seduta dell’Ufficio di Presidenza del 30.01.2015). Tale compito è assegnato al Segretario Generale “*mediante la compilazione della scheda n. 2 accompagnata da una relazione contenente gli elementi utili alla redazione della stessa*”. Spetta agli stessi direttori generali predisporre le relazioni in merito alla realizzazione del piano delle performance. All’Organismo interno di valutazione (OIV), in tale ambito, contrariamente a quanto previsto dalla legge (cfr. art. 7 comma 2 D.lgs.150/09 e ss.mm.ii.), viene attribuito un compito limitato alla verifica della relazione finale del Segretario generale, all’elaborazione della proposta di valutazione del Segretario Generale e del dirigente della U.D. Speciale trasparenza ed anticorruzione, alla sua successiva validazione e trasmissione all’Ufficio di Presidenza per la valutazione finale del Segretario generale e del dirigente della U.D. speciale.

L'articolo 7 comma 2 del D.Lgs. 150/2009 come modificato dal D.Lgs. 74 del 2017 prevede, infatti, che spetti all'OIV la valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice.

Pertanto, l'aver attribuito al Segretario generale la valutazione dei direttori generali si pone in contrasto non solo con la lettera della norma, ma anche con la *ratio legis* che richiede la presenza di uno iato maggiore tra valutato e valutatore, al fine di evitare automatismi premianti, che prescindano da concrete verifiche sul grado di efficienza e di efficacia conseguita nel corso dell'anno.

Oltre alla criticità sopra rilevata, la disciplina della modalità di valutazione della performance dei direttori generali adottata desta ulteriori perplessità.

Si constata, infatti, che la misurazione e valutazione della performance di una delle figure apicali (del pari di quanto previsto anche per il Segretario generale), da cui dipende il raggiungimento degli obiettivi dell'Ente a livello strategico, è appiattita sulla valutazione dei comportamenti tenuti nell'esercizio delle funzioni e compiti "propri" ed "ordinari" che la legge ed il regolamento attribuiscono agli stessi, di guisa che eventuali valutazioni non positive dei dirigenti di III livello, assegnati alla struttura, non impattano sulla valutazione dei vertici apicali.

A seguito di specifica richiesta di chiarimenti (cfr. Ordinanza n. 73 del 2019), il Consiglio, con la nota del 2/12/2019 (acquisita in pari data al prot. n.8165 di questa Sezione), ha rappresentato:

a) che il sistema di valutazione applicato è quello approvato con delibera U.P. 177 del 16 maggio 2019 e non quello precedentemente trasmesso a questa Sezione (aggiornato al 2016);

b) di aver *"deliberato modifiche al predetto Sistema, [con] applicazione dal 1 gennaio 2018....basato su due requisiti fondamentali.. certezza del raggiungimento degli obiettivi e merito individuale"* specificando che *"..le modifiche ed il sistema complessivo sono state preliminarmente approvate dall'Organismo interno di Valutazione"*;

c) di aver *"conseguito la certificazione UNI EN ISO 9001 :2008 ed ha già avviato il percorso per ottenere quella UNI EN ISO 9001 :2015"*.

Orbene, avendo rilevato una sostanziale sovrapposizione tra l'attuale sistema ed il previgente, eccetto che per pochi aspetti, nel corso dell'adunanza collegiale del 5

dicembre scorso una sostanziale sovrapposizione tra l'attuale sistema ed il previgente con Ordinanza a verbale, letta in udienza, si è chiesto al Consiglio di fornire chiarimenti *“sul sistema di valutazione del personale dirigenziale apicale in relazione al D.Lgs. 74/2017 ed in particolare relativamente alla mancata individuazione degli obiettivi di performance e dei relativi indicatori di <<pesatura>>”*.

Nella nota di riscontro, acquisita al prot. n. 8293 in data 10/12/2019 di questa Sezione, il Consiglio, nel premettere che il sistema di valutazione adottato deve intendersi come quello risultante da una lettura *“complessiva ed unitaria”* di diversi documenti, tra cui il Piano integrato della performance e gli obiettivi strategici adottati dall'Ente, ha affermato che gli obiettivi di performance vanno riferiti a *“tutta la dirigenza del Consiglio ed anche per i dirigenti apicali , come può vedersi [...] in particolare [...] dalle schede a pag. 1, 2 e 45 del Piano integrato della performance”* (cfr. schede attività dei dirigenti, pagg. 1, 2, 45 delle schede allegate al Piano).

Quanto alla individuazione degli indicatori, ha poi rappresentato che *“la definizione di indicatori di performance rilevanti e pertinenti, considerate le competenze attribuite dall'ordinamento, strettamente funzionali ai ruoli di vertice ed apicali rivestiti, risulta di non facile elaborazione, sia perché ciascun obiettivo è rilevante ed in maniera sinergica concorre al perseguimento delle finalità dell'attività sia avuto riguardo alla peculiarità delle funzioni proprie di una struttura a supporto di un'assemblea legislativa, sia alla difficoltà di definire indicatori e target correlati solo alla responsabilizzazione delle funzioni dirigenziali”*.

Infine, con riferimento alla individuazione degli indicatori di pesatura degli obiettivi, il Consiglio ha affermato che, d'intesa con l'OIV, *“si è stabilito di prescindere dal peso specifico di ciascun obiettivo e di considerarli quindi tutti aventi lo stesso peso”*.

Vale evidenziare che l'analisi del sistema di valutazione (approvato con delibera U.P. 177 del 16 maggio 2019) trasmesso alla Sezione solo il 2 dicembre scorso, in uno alle risposte fornite dal Consiglio, ha per lo più lasciato invariati i rilievi già sollevati in fase istruttoria, in ordine al sistema previgente.

In particolare, dalla lettura unitaria dei documenti facenti parte integrante del ciclo della performance (in particolare dal confronto tra la scheda n. 2 allegata al sistema di valutazione e le schede 1, 2 e 45 allegate al piano integrato della performance segnalate dal Consiglio nella menzionata risposta del 9 dicembre scorso), risulta di palmare

evidenza che il metodo impiegato per la valutazione della dirigenza apicale non consente minimamente di ancorare la valutazione del direttore generale al risultato della struttura di riferimento.

Si constata infatti, da un lato, la mancanza di criteri di pesatura della valutazione (ricompresa tra un valore minimo ed un valore massimo ed affidata sostanzialmente all'autovalutazione) e, dall'altro, l'assenza di qualsivoglia criterio di correlazione dei risultati raggiunti dai dirigenti e dai dipendenti assegnati alla struttura, alla performance del loro vertice, come risulta agevolmente dalla lettura della scheda sotto riportata.

scheda di valutazione dei direttori generali N.2		
direttore generale : cognome nome		
anno		
	MAX PUNTI	MOTIVAZIONI
1.capacità di identificare il problema, di definire il processo decisionale, decidere nei tempi richiesti e comunicare l'importanza della decisione, assumerne la responsabilità, accettando i rischi e valutandone i risultati al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi assegnati (capacità operativa)	30	
2.capacità di fornire modelli, guidando e motivando le risorse attribuite e quelle ricadenti nella propria sfera di azione verso il raggiungimento degli obiettivi stimolando comportamenti efficaci ed orientati ai risultati, promuovendo consenso e coesione. (capacità motivazionale)	20	
3.capacità di interagire, entrando in sintonia con gli interlocutori esponendo in modo chiaro e completo fornendo aiuto nei momenti di difficoltà. (capacità interpersonale)	10	
4.capacità di agire con risolutezza ed efficienza, in situazioni impreviste, ottimizzando le risorse personali, agendo con metodo, sfruttando le opportunità nei tempi programmati (capacità di soluzione di problemi)	20	
5.capacità di responsabilizzare le persone esprimendo aspettative positive, fissando standard professionali, fornendo feedback nel corso dei lavori, creando occasioni di apprendimento, formazione e sviluppo e promuovendo la crescita professionale della R.U. (capacità di valorizzazione delle risorse umane)	20	
Direttore generale		Segretario generale

Medesime considerazioni sono da farsi in merito alla valutazione del Segretario generale.

L'art. 7.2 del sistema di valutazione trasmesso dal Consiglio, prevede che il Segretario generale sia valutato al termine del percorso valutativo dall'OIV, "utilizzando la scheda

n.1" che provvede a trasmettere precompilata in autovalutazione. La valutazione del Segretario generale tiene conto tra l'altro delle funzioni e dei compiti che l'ordinamento ascrive a tale figura di vertice, mancando anche in tal caso, l'assegnazione di obiettivi specifici, la individuazione di target, quale risultato atteso, e di criteri di pesatura per la graduazione della valutazione della performance, come si evince dalla lettura della scheda di seguito riportata.

scheda di valutazione del Segretario Generale		
direttore generale : cognome nome		
anno		
	MAX PUNTI	MOTIVAZIONI
coordina l'attività di assistenza al Presidente, all'Ufficio di Presidenza, all'Assemblea, alle Commissioni, ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali.	30	
Assicura l'attuazione delle deliberazioni ed il raggiungimento degli obiettivi definiti dall'organo di indirizzo politico - amministrativo	20	
Propone modalità innovative di gestione organizzativa anche mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione per il miglioramento continuo nei processi di lavoro	20	
Sovrintende alle attività dell'ente nel loro complesso interagendo con gli interlocutori interessati. Coordina le direzioni generali e risolve i conflitti di competenza tra le stesse. Controlla l'attività delle direzioni generali e delle unità dirigenziali speciali e di staff e può assumere in caso di inerzia e previa diffida rimasta senza esito la diretta trattazione di singole questioni di loro competenza ovvero delegarle ad altri dirigenti del consiglio regionale.	20	
Promuove un contesto lavorativo favorevole allo sviluppo del benessere organizzativo ed alla partecipazione attiva dei dipendenti.	10	
Segretario generale		Organismo interno di valutazione

Nell'odierna udienza di parifica, i rappresentanti della regione non hanno svolto osservazioni specifiche sulle criticità rilevate in ordine al vigente sistema di valutazione del personale del Consiglio regionale.

1.10. Considerazioni conclusive

Pur considerando la difficoltà di definire precisi obiettivi di performance, attesa la peculiarità delle funzioni svolte da un'assemblea legislativa, non si può non rilevare che l'attuale sistema di misurazione vulnera il principio di onnicomprensività¹⁶ della retribuzione, posto a garanzia del preminente interesse alla corretta ed oculata allocazione delle risorse pubbliche e a presidio dell'equilibrio di bilancio di cui all'art.81 Cost., non tenendo conto dei risultati raggiunti, a fronte di obiettivi assegnati e delle conoscenze tecnico-professionali sviluppate, in quanto collegato unicamente ai comportamenti organizzativi riferiti all'esercizio delle funzioni istituzionali dei dirigenti di vertice (art. 7.1 dell'Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale).

La finalità primaria del processo di valutazione dei direttori generali, quali figure dirigenziali apicali, dovrebbe essere quella di orientare le prestazioni verso il raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, in una logica di direzione per obiettivi e di responsabilizzazione verso i risultati, come metodo di gestione che lega il controllo direzionale alla performance manageriale. Diversamente, come nel caso di specie, la dirigenza apicale del Consiglio regionale viene a collocarsi all'esterno del circuito della "performance organizzativa complessiva" dell'Ente oggetto di valutazione da parte dell'Organismo interno di valutazione, in forza del dell'art. 7 comma 2, lett. a) del d.lgs. 150/2009.

Per le considerazioni sopra espresse si auspica un immediato adeguamento dell'attuale sistema di valutazione alla normativa vigente, onde superare i rilievi evidenziati.

¹⁶ L'art. 24 del D.Lgs. 165 del 2001 e ss.mm.ii., infatti, nel disciplinare il trattamento economico del personale dirigenziale, al terzo comma dispone che lo stesso "remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa".

Capitolo II

GLI ORGANISMI PARTECIPATI REGIONALI (Magistrato estensore R. Miranda)

2.1 La revisione annuale degli organismi partecipati regionali

Allo scopo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, gli enti territoriali, a partire dal 31/12/2015 (cfr. L. n. 190/2014, art. 1, comma 611 e ss., legge di stabilità del 2015), come noto, hanno avviato un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, direttamente o indirettamente possedute, per conseguire una riduzione delle stesse mediante un'apposita pianificazione e programmazione (piano di revisione straordinaria, PSR).

In questa prospettiva, le norme del Testo unico delle società partecipate (D.lgs. n. 175/2016, di seguito TUSP) sono state *“emanate con il precipuo intento del riordino delle società a partecipazione pubblica in vista del conseguimento dell’obiettivo di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica”* (in questo senso Corte dei conti, SS.RR. 16/2019 e successivamente SS.RR., 17/2019 e 25/2019).

Al riguardo il TUSP ha stabilito:

- all'art. 24, comma 2, che doveva essere effettuata una nuova revisione straordinaria, provvedendo all'aggiornamento della precedente (Segnatamente dispone il comma 2 che *“Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti”*); si ricorda inoltre che l'esito della ricognizione straordinaria delle partecipate ex art. 24 TUSP, va comunicato, anche in caso negativo, alla banca dati gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze ed alla struttura del medesimo Ministero competente per il monitoraggio sull'attuazione del testo unico (prevista dall'art. 15), e reso disponibile alla *“sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 (...) perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo”*.

- all'art. 20, che le amministrazioni pubbliche, effettuano annualmente, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o

indirette, predisponendo, se del caso, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche tramite messa in liquidazione o cessione. Anche in tal caso, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4;

- all'art. 20, comma 4, che, in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano [straordinario e ordinario], evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

Il TUSP non individua la natura, né i parametri e l'esito del controllo intestato alla Corte dei conti.

L'obbligo, a fini conoscitivi, di invio dei documenti alla Corte dei conti ex art. 5, comma 4 TUSP (richiamato dagli artt. 20 e 24 TUSP) indurrebbe a ritenere configurabile un referto collaborativo (art. 7, comma 7, L. n. 231/2003; art. 3, comma 4, della L. n. 20/1994).

Tuttavia, a ben vedere, *in primis*, tale controllo si inserisce nell'ambito di poteri e doveri della Corte dei conti collegati all'esercizio della sua funzione unitaria di giurisdizione di bilancio, "*nella forma del controllo (di legittimità-regolarità) e del processo, fornendo elementi istruttori per la valutazione degli equilibri di bilancio*". (cfr. Corte dei conti, sez. contr. Campania, deliberazione 120/2019).

In secondo luogo, la disciplina del TUSP prevede diversi obblighi e disposizioni sull'organizzazione delle società a partecipazione pubblica, il cui rispetto, per la "*defluenza sui bilanci degli enti dominus*", rientra nell'ambito dei controlli di legittimità/regolarità.

Si pensi, oltre a quanto già indicato precedentemente ex artt. 20 e 24 TUSP, all'obbligo di comunicazione alla magistratura contabile delle scelte organizzative e gestionali delle società, quali la costituzione o l'acquisto di partecipazioni (artt. 4, 5, 7 e 8), la quotazione in mercati regolamentati (art. 26, commi 4 e 5) di piani per il superamento di situazioni di crisi d'impresa (art. 14, comma 5), di congrua articolazione degli organi di amministrazione (art. 11, comma 3).

La deliberazione di controllo della magistratura contabile, quindi, qualificata spesso di natura c.d. collaborativa - dichiarativa e con funzione sollecitatoria nei confronti dei

soggetti direttamente controllati (cfr. Corte dei conti, SS.RR. 8/2019), inidonea ad incidere direttamente sugli assetti societari, a ben vedere sortisce rilevanti effetti sulle società.

L'eventuale deliberazione della Sezione di accertamento di non conformità a parametri normativi o di irregolarità, anche se non corredata di specifica sanzione di tipo inibitorio, pure per l'autorevolezza dell'organo da cui promana, risulta effettivamente idonea ad incidere sugli interessi societari coinvolti dalla deliberazione stessa (basti pensare agli eventuali provvedimenti emessi dall'ente locale adottati a seguito della pronuncia della Corte dei conti)¹⁷.

In questa prospettiva, la recente giurisprudenza contabile a SS.RR. ha qualificato come controllo successivo di legittimità quello effettuato sul provvedimento di ricognizione straordinaria delle partecipate; *“nelle altre ipotesi, in cui è previsto semplicemente l'invio alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (come nel caso dell'art. 11, all'esame del presente giudizio) [ha ritenuto] che quest'ultima eserciti un controllo di regolarità/legittimità in ordine al rispetto delle disposizioni del TUSP, non qualificabile come mero “controllo collaborativo” che attiene a valutazioni sulla gestione, ma che legittima le Sezioni regionali ad emettere pronunce di accertamento il cui parametro è costituito da norme di legge. Tale interpretazione, peraltro, trova conferma nella recente giurisprudenza delle sezioni regionali di controllo che emettono, su tutto il territorio nazionale, deliberazioni di “accertamento” del rispetto o meno delle disposizioni del TUSP da parte delle società partecipate da enti locali o “a controllo*

¹⁷ Altro esempio è rappresentato dal caso concreto venuto all'esame delle SSRR della Corte dei conti, nella sentenza 16/2019. Ci si riferisce all'ipotesi di una società partecipata che lamenta il pregiudizio attuale (e non già ipotetico o futuro) sortito dal riconoscimento dello status di società “a controllo pubblico”, che la rende assoggettabile alla disciplina derogatoria delle disposizioni del codice civile in materia di società in tema di: a) disposizioni sulla *governance* di cui all'art. 11, cc. 1-3 e 4-15 (vincolo del numero dei componenti del consiglio di amministrazione, definizione di limiti al trattamento economico degli amministratori, regole sulla incompatibilità/inconferibilità degli incarichi); b) principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione (art. 6); c) disciplina delle crisi d'impresa (art. 14, cc. 2 e 3); d) regole sulla gestione dei rapporti di lavoro (art. 19, cc. 1-4); e) criteri in tema di trasparenza (art. 22). Lo *status* di “società a controllo pubblico”, pertanto, è idoneo ad incidere direttamente nell'ambito degli equilibri societari laddove gli enti locali partecipati sono chiamati a rendere effettivo l'adeguamento della Società alle disposizioni surriferite in forza dell'accertamento operato dalla Corte dei conti, né può essere misconosciuto l'interesse “morale” della persona giuridica partecipata da enti pubblici a presentarsi agli altri operatori sul mercato quale società rispettosa delle leggi, laddove applicabili. In tal caso, l'interesse qualificato e attuale della società ad essere esclusa dal novero delle “società a controllo pubblico” può essere raggiunto solo attraverso una pronuncia del giudice che, valutato il caso concreto, decida, nell'ambito della propria giurisdizione esclusiva in unico grado, se l'accertamento operato dalla Sezione regionale di controllo abbia riconosciuto correttamente o meno, attraverso l'istruttoria svolta, il predetto status.

pubblico”, essendo scaduto il 31 luglio 2017 il termine per l’adeguamento degli statuti nei casi previsti dalla legge” (cfr. in questo senso SS.RR. 16/2019, cit.).

Il controllo svolto in questa sede, con riferimento alla revisione delle società partecipate, quindi, ha riguardato la complessa attività svolta dalla Regione Campania.

Il parametro di valutazione, in assenza di riferimenti normativi specifici, è costituito dallo stesso piano di razionalizzazione (e dalle sue modifiche) adottato dalla Regione, in presenza dei presupposti legge, alternativamente ed in aggiunta alle misure di alienazione, fusione, soppressione (cfr. la congiunzione “anche” nell’art. 20, comma 1 TUSP).

Con deliberazione n. 120 del 27 maggio 2019, la Sezione del controllo Campania ha approvato il *“Referto sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate della Regione Campania”*.

A seguito dell’istruttoria svolta successivamente (cfr. nota prot. Cdc n. 6492 del 20 ottobre 2019) si sono analizzati gli sviluppi e gli aggiornamenti dei dati forniti (cfr. nota prot. Reg. n. 26618 dell’8 novembre 2019, con cui si è trasmessa la relazione del Direttore Generale per le Risorse Strumentali - prot. 0676732 dell’8/11/2019 - e relazione del Responsabile dell’Ufficio Speciale Controllo e vigilanza su enti e società partecipate - prot. n. 0675928 dell’8/11/2019), anche alla luce del riscontro da parte della Sezione campana (nella predetta Deliberazione n. 120/2019) dell’inattuazione, anche parziale, di alcune azioni di risanamento inizialmente fissate dal Piano di Revisione Straordinaria di cui all’art. 24, comma 2, del TUSP.


La Sezione, nella considerazione che esse devono essere oggetto di adeguato controllo strategico, aveva invitato la Regione Campania a valutare la sussistenza dei presupposti di leggi ai sensi dell’art. 24, comma 5, TUSP o le azioni suppletive e sostitutive, in quanto il mantenimento di società o partecipazioni che non soddisfano obiettivi di efficienza ed effettiva erogazione dei servizi essenziali costituisce una irregolarità che potrebbe, nel tempo, causare eventuali danni all’erario.

2.1.1 Il piano di razionalizzazione.

Il PRS della Regione Campania prevedeva che, al termine del processo, di circa 4 anni (2019), le società presenti nell’assetto finale fossero:

- per l'area sviluppo economico, *Sviluppo Campania spa* come holding ed eventualmente *Mostra d'Oltremare* per il Dipartimento;
- per l'area trasporti, *AIR* ed *EAV*;
- per il polo sanitario, *Soresa*,
- per il polo ambientale, la società risultante dalla fusione di *CAS* (Campania Ambiente e Servizi) e *SMA* (Sistemi per la meteorologia e l'ambiente) Campania;
- eventualmente *Scabec* per l'area culturale.

Alla data del 15/10/2019, le società partecipate direttamente o indirettamente dalla Regione Campania, attive o in liquidazione, è riprodotta di seguito, così come appare pubblicato nella sezione Trasparenza della Regione.



Di seguito si analizza lo sviluppo del piano usando il criterio della direzione regionale competente.

2.1.1.1 Salute e risorse naturali. Prevista Fusione CAS spa (Campania Ambiente e Servizi) con SMA (Sistemi per la meteorologia e l'ambiente) Campania nel settore ambiente e ruolo di SORESA nel settore Sanitario.

L'esame del piano è stato articolato analizzando, separatamente, il polo ambientale e quello della salute.

2.1.1.2 Il polo ambientale.

Totalitarie	%	Polo	Scenario
ASTIR spa fallita	100	Ambiente	-
Campania Ambiente e Servizi spa (CAS)	100	Ambiente	Fusione con SMA Campania
SMA Campania spa	100	Ambiente	Fusione con CAS
Soresa spa	100	Sanità	Mantenere

Maggioritarie	%	Polo	Scenario
Conflomer scpa	51	Ambiente	Dismettere

Minoritarie	%	Polo	Scenario
> PTA (Polo tecnologico dell'ambiente) scpa	2,99	Ambiente	Dismettere
CAAN scpa	3,33	Ambiente	Dismettere

Preliminarmente, si rappresenta che nel corso del 2018 la società CAAN (Centro Agro Alimentare di Napoli), in crisi, ha chiesto di accedere alla procedura di concordato in continuità, attivando le procedure per la cessione della quota di minoranza detenuta e cercando di realizzare al meglio il valore di cessione della partecipazione.

Al riguardo, il Responsabile dell'Ufficio Speciale (cfr. nota prot. Reg. n. 26618 dell'8 novembre 2019) ha sintetizzato le tappe principali del percorso intrapreso, dal 9 gennaio 2018, data del deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo in bianco (con riserva di presentazione della proposta di concordato, il piano

articolato e la documentazione di rito nel termine concesso dal Tribunale), fino al provvedimento del 2/7/2019, con il quale il Tribunale, ricevuta la relazione dei Commissari giudiziali e, considerato l'esito favorevole della votazione dei creditori, ha fissato al 31/10/2019 l'udienza camerale per l'omologazione del concordato preventivo. All'esito dell'udienza per l'omologa, il dirigente afferma che si procederà a dare attuazione a quanto previsto dal Piano di revisione. La procedura di evidenza pubblica sarà esperita dalla società veicolo Saps cui, nell'ottobre 2018, è stata conferita procura. In relazione alle altre società riconducibili al c.d. "polo ambientale" si evidenzia che le stesse assorbono, con oltre mille unità lavorative, il maggior numero di occupati dopo il Polo trasporti.

Le società svolgono funzioni in materia ambientale ed in particolare CAS e SMA si sovrappongono, pur con diverse specializzazioni.

In questa prospettiva unitaria, come intervento prioritario di razionalizzazione, era stata deliberata la fusione per incorporazione di SMA in CAS, dopo aver assicurato il riequilibrio societario.

L'operazione di conglomerazione societaria sarebbe dovuta iniziare nei primi mesi del 2016 e realizzarsi entro il 2019.

Questa Sezione rilevava, nella deliberazione 120/2019, che né la fusione né la (previa) razionalizzazione dei costi apparivano essere state implementate come da previsione, scontando un forte ritardo, con una sostanziale inattuazione delle misure. Evidenziava, altresì, l'incongruità della previsione dei costi per il personale, nonché la concentrazione sulla SMA di importanti servizi di gestione (...) in assenza della risoluzione concreta dei problemi di equilibrio economico-finanziario.

A tal uopo, nell'istruttoria svolta, si chiedevano aggiornamenti circa gli sviluppi e gli elementi specifici con riferimento alle misure principali contenute nel Piano di ristrutturazione (adottato con delibera della Giunta regionale n. 738 del 13/11/2018 e propedeutico alla approvazione dei bilanci e della ricapitalizzazione).

Per quanto riguarda la SMA, la Regione ha informato (cfr. prot. C.c. n. 26618 dell'8 novembre 2019) che, nel febbraio 2019, l'assemblea dei soci ha deliberato l'approvazione dei bilanci a tutto l'esercizio 2017 e che, a breve, sarà convocata l'assemblea per deliberare sul bilancio di esercizio 2018.

Inoltre, ha evidenziato che *“la società riferisce di avere effettuato interventi di miglioramento organizzativo e rafforzamento organico della struttura amministrativa deputata. Ne risulta accresciuta la capacità di tracciamento dei fatti aziendali rilevanti sul piano contabile, con benefici in termini di rapidità nelle rendicontazioni su prestazioni e avanzamenti lavori e, quindi, di certezza del credito vantato. Adeguamento e sviluppo della funzione aziendale sono ovviamente in una fase evolutiva: essa dovrà successivamente integrarsi con funzioni, strutture e risorse dell'altra società operante in campo ambientale con cui avverrà la fusione disposta dal legislatore regionale”*.

Con riguardo alle iniziative tese alla riduzione del costo del personale, la Regione ha dichiarato che è iniziata anche mediante forme di incentivazione. Da marzo 2018 la componente storica dell'organico della SMA Campania, quindi senza il ramo depurazione, si è ridotta di 44 unità e precisamente: da 619 dipendenti a 606 a fine 2018 e poi a 575 a settembre 2019; tuttavia, considerati i costi dell'incentivazione, gli effetti benefici sul conto economico per la riduzione delle spese del personale si potranno apprezzare dal 2020.

Ulteriori uscite sono previste entro la fine del 2019 in relazione al maturare dei requisiti in capo ai singoli. In relazione alla ridefinizione degli accordi sindacali integrativi, la Regione ha riferito che la società ha avviato dei tavoli di confronto per la riduzione di oneri contrattuali derivanti dalla contrattazione decentrata e che tale confronto ha consentito di eliminare taluni rimborsi e indennità (es. chilometrici o connessi alla distanza del punto di raccolta dal cantiere di lavoro), come pure di rivedere in riduzione la determinazione del fondo annuale per la premialità (-12,5% nel 2018; -13% nel 2019). Circa, invece, il ricorso a professionalità esterne, la Regione ha fatto sapere che la società *“espone rapporti professionali legati al patrocinio e alla rappresentanza legale essendo fisiologicamente esposta a contenziosi di varia natura.”*

Con riferimento alla gestione, temporaneamente affidata alla società, dell'impianto di depurazione di Napoli est, la Regione ha dichiarato che la relativa convenzione è giunta al termine nel luglio 2019. Ha anche precisato che *“permane, tuttavia, l'esigenza di assicurare la conduzione dell'impianto da parte della società fino all'individuazione del nuovo gestore da parte dell'Ente Idrico Campano”*. La SMA Campania spa attualmente opera in regime di proroga; a breve sarà sottoscritta la nuova convenzione regolante il rapporto relativamente a tale periodo.

Per quanto concerne la *CAS S.p.a.*, con l'istruttoria posta in essere si è chiesto, in particolare, di precisare nel dettaglio le misure contenute nel Piano di ristrutturazione approvato, da ultimo, con delibera n. 145/2019, se ne fosse cominciato l'iter attuativo ed inoltre di chiarire se l'assemblea avesse, *medio tempore*, provveduto all'approvazione dei bilanci della società.

La Regione ha dichiarato che, successivamente alle delibere di Giunta di approvazione del Piano di ristrutturazione e suo aggiornamento (delibere n. 24/2018 e n. 145/2019), nel mese di aprile 2019 l'assemblea dei soci ha approvato i bilanci degli esercizi 2016 e 2017 e deliberato la copertura delle perdite maturate e l'aumento del capitale sociale. L'organo di amministrazione è stato invitato inoltre a predisporre, con il contributo del Collegio Sindacale, uno specifico programma di valutazione del rischio di crisi aziendale. Relativamente alle misure contenute nel Piano di ristrutturazione, la Regione ha riferito che esso prevede lo svolgimento delle attività sociali su cinque ambiti operativi riconducibili, con profili temporali diversi, alla prosecuzione degli interventi per la difesa del suolo, al completamento dell'APQ per il risanamento ambientale, ad attività di servizio per i siti naturalistici, ad attività manutentiva su beni demaniali e del patrimonio immobiliare regionale, ad attività di pulizia e manutenzione delle aree a verde delle strutture delle aziende sanitarie campane. In relazione all'equilibrio strutturale del conto economico, il Piano prevede che l'organo di amministrazione conduca una profonda riconsiderazione della struttura dei costi, con particolare riferimento a quelli del personale, mediante:

- a) interventi di riduzione dell'organico anche ricorrendo ad esodi incentivati;
- b) attivazione di sinergie con altre società regionali operanti in materie affini;
- c) limitazione del ricorso a professionalità esterne e revoca dei comandi e distacchi;
- d) interventi sulla contrattazione decentrata tesi a ridurre o contenere la dinamica retributiva;
- e) blocco del *turn over*.

La Regione ha affermato infine che alla società sono state altresì demandate misure organizzative in grado di assicurare lo sviluppo della funzione del controllo interno, la valutazione del rischio di crisi aziendale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016 e l'adozione di specifici modelli di controllo gestionale.

La Sezione pertanto rileva che la prevista fusione non è stata ancora posta in essere; così come evidenzia il forte ritardo nell'attuazione delle misure previste, **in assenza, inoltre, di una concreta risoluzione dei problemi di equilibrio economico-finanziario.**

2.1.1.3 Il Polo sanitario.

Nell'ambito del polo sanitario il PRS indica la società **SoReSa spa** intestata al "Dipartimento Salute e risorse naturali". Si tratta di una società costituita, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 28/2003, per consentire una gestione accentrata e razionale della spesa sanitaria (operazioni di consolidamento e risanamento della maturata debitoria del S.S.R. e per l'equilibrio di gestione corrente del debito della sanità).

Con successivi interventi di modifica e integrazione, il legislatore regionale ha ampliato **oggetto sociale e funzioni della suddetta società:**

- (i) configurandola quale **centrale unica di acquisto**, titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni, attrezzature sanitarie e servizi non sanitari delle ASL e delle AO;
- (ii) delegandola, ai sensi dell'art. 1269 c.c. come **centrale unica dei pagamenti (CUP)** delle ASL e delle AO per l'esercizio del servizio sanitario e dei debiti, regolarmente accertati;
- (iii) attribuendole il **compito di assistere e supportare le ASL e le AO in materia di controllo di gestione e di pianificazione aziendale** nei settori tecnologico, informatico e logistico-gestionale;
- (iv) ampliando le **funzioni di committenza ben oltre il perimetro sanitario**. L'art. 1, comma 28, della L.R. n. 16/2014 ha riconosciuto alla società il **ruolo di generale "centrale di committenza/soggetto aggregatore" regionale¹⁸**.

¹⁸ La L.R. n. 16 del 7 agosto 2014 "*Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (collegato alla legge di stabilità regionale 2014)*", all'art.1, comma 28, nel sostituire il comma 15 dell'art. 6 della L.R. n. 28 del 2003, ha disposto quanto segue: "*Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa, [...] la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 34 e dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE - Codice degli appalti) e soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio*".

Cosicché SORESA aggiudica appalti pubblici e/o conclude accordi quadro di lavori, forniture e/o servizi destinati:

- alle ASL e AO,
 - alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle *in house*, ad eccezione di EAV srl (trasporto su ferro e accessori) e di Sviluppo Campania S.p.A.,
 - agli enti strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma,
 - agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.
- Per SORESA non sono state previste misure di razionalizzazione.

2.1.2 Programmazione e sviluppo economico.

In base alle azioni di riordino tracciate nel PSR in tale campo dovrebbero residuare due società, una diretta (*Sviluppo Campania*) ed una indiretta (*SAPS*), oltre alla partecipazione minoritaria in Mostra d'Oltremare.

Società	%	Polo	Scenario
Sviluppo Campania spa	100	Sviluppo	Mantenere
> <i>BIOSTARNET scarl</i>	9,7	<i>R&S</i>	<i>Dismettere</i>
> <i>EFI in liquidazione SPA</i>	100	<i>Sviluppo</i>	<i>attuare LR 15/2013</i>
>> <i>CEINGE scarl</i>	60	<i>Sviluppo</i>	<i>trasformare in fondazione</i>
> SAPS srl	100	Sviluppo	Mantenere
>> <i>Campania Innovazione spa in liquidazione</i>	100	<i>R&S e ICT</i>	<i>Dismettere</i>
>> <i>DigitCampania scarl in liquidazione</i>	100	<i>ICT</i>	<i>Dismettere</i>
>> <i>TESS spa in liquidazione</i>	51,13	<i>Sviluppo</i>	<i>Dismettere</i>

Maggioritarie	%	Polo	Scenario
CITHEF scarl	98,31	Sviluppo	attuare LR 15/2013

Minoritarie	%	Polo	Scenario
ACN srl in liquidazione	25	Sviluppo	Dismettere
Mostra d'Oltremare spa	20,68	Sviluppo	mantenere/dismettere
> Palazzo Canino srl	20	Sviluppo	Dismettere

2.1.2.1 Sviluppo Campania (SC).

Secondo il PSR, la società "Sviluppo Campania" (SC) spa dovrebbe svolgere la funzione di "soggetto attuatore" delle politiche regionali in materia di crescita economica, ricerca e innovazione e ICT, e replicare, nel suo settore, il modello CUC/CUP di SORESA, creando, cioè una centrale di committenza nel settore dello sviluppo e della ricerca ed una di pagamento (con una tesoreria accentrata).

Tuttavia, poiché *Sviluppo Campania* presentava problemi di equilibrio economico è stata oggetto delle misure di un piano di ristrutturazione ex art. 14 del D.lgs. n. 175/2016 (cfr. DGR n. 84 del 21 febbraio 2017).

Il Piano di ristrutturazione copre il periodo 2017/2020 con riduzioni di costi per circa 10 mln annuali e un avanzo di gestione già a partire dal 2017, anche in riduzione nel 2020.

RISULTATO D'ESERCIZIO Svil. Campania	
2017	-244.167,00
2016	-1.812.647,00
2015	-2.184.739,00
2014	-421.106,00
2013	-335.269,00
2012	-846.809,00
2011	27.952,00

(cfr. Corte dei conti, deliberazione 120/19 cit.)

Nel riscontro alle ultime richieste istruttorie, la Regione ha fornito la tabella sottostante, contenente i dati di conto economico di Sviluppo Campania spa.

Voce	Bilancio 2015	Bilancio 2016	Bilancio 2017	Budget 2018	Bilancio 2018
Valore produzione	14.270.652	11.698.298	13.814.492	12.658.486	12.579.366
Costi produzione	16.353.134	12.911.603	14.607.583	13.136.419	12.928.692
Margine operativo	-2.082.482	-1.213.305	-793.091	-477.933	-349.324
Risultato esercizio	-2.184.739	-1.812.647	-244.167	-485.390	-290.622

Secondo la Regione, può ritenersi confermata l'inversione di tendenza rispetto alle annualità precedenti e ciò con riguardo sia al margine operativo che al risultato di esercizio.

Il bilancio 2018 evidenzia il dimezzamento del margine operativo negativo registrato nel 2017, a sua volta in riduzione rispetto al valore 2016. Sulla concreta possibilità di migliorare ulteriormente il risultato di esercizio la Regione ha dichiarato che gravano sia la conclusiva cessione a *INVITALIA* degli incubatori di Marcianise, Salerno e Pozzuoli, sia la riduzione del contenzioso, in particolare giuslavoristico, sia la conflittualità sindacale. Nell'estate 2019, la società ha aggiornato il *budget* proiettandolo al periodo 2019-2021. Le previsioni per l'esercizio in corso confermano la tendenza di miglioramento sia del margine operativo che del risultato di esercizio. In termini reddituali la società beneficia, quale soggetto attuatore per la Regione, delle commesse relative ai cd. basket bond (Garanzia Campania Bond e Garanzia Campania Confidi). Su tali commesse, infatti, il sistema di remunerazione è in minore misura legato alla mera rendicontazione essendo in parte commisurato alla performance.

La Regione, inoltre, ha riferito:

- per quanto attiene a *Biostarnet, Sviluppo Campania spa* ha dato corso alle procedure di alienazione della partecipazione detenuta e individuato inizialmente il socio *Bioteknet*, che ha manifestato interesse ad esercitare il diritto di prelazione. L'alienazione ha subito però un'interruzione per effetto di un atto di pignoramento della quota societaria da alienare. Successivamente alla rinuncia al pignoramento presso terzi, notificata il 30/11/2016, *Bioteknet* ha comunicato di non potere dare seguito all'acquisto per i sopraggiunti vincoli imposti dal D.Lgs. 175/2016. La richiesta di recesso, conseguentemente presentata da *Sviluppo Campania spa* nel giugno 2017, non ha potuto avere seguito per carenza di liquidità della *Biostarnet* conseguente a loro inattività. La società è stata posta in liquidazione nel maggio 2019;
- con riferimento a *Campania Innovazione*, ammessa alla procedura di concordato preventivo, si registra la sostanziale chiusura della fase inerente liquidazione e pagamento dei creditori inseriti nel Piano omologato. Si attende la formalizzazione al Tribunale di istanza di chiusura del concordato preventivo e contestuale accollo, con piena liberazione della procedura concorsuale, dei crediti rimasti da pagare riguardanti essenzialmente prestazioni di professionisti che hanno collaborato alla procedura;
- in relazione alla procedura di concordato preventivo riguardante la *Tess - Costa del Vesuvio*, nell'ultima relazione semestrale ex art. 182, ultimo comma, L.F. aggiornata al 30/6/2019, il Commissario liquidatore ha ritenuto concretamente realizzabile entro un

anno la soddisfazione dei creditori chirografari. Il termine dipende dalla riscossione di un credito di circa 1,4 milioni di euro, importo sufficiente a liquidare, tenuto conto degli accantonamenti già eseguiti a copertura delle spese per la procedura, il residuo credito vantato dai chirografari sino a soddisfazione della percentuale massima stimata del 20%.

- Circa l'avanzamento della procedura di liquidazione della DigitCampania si registra il pagamento di tutti i creditori ad eccezione di un ex dipendente della società che ha instaurato un contenzioso giuslavoristico ad oggi non concluso.

La Sezione rileva, quindi, che la trasformazione della società in holding regionale non è avvenuta.

Le partecipazioni indirette al momento sono quelle riportate nei documenti di razionalizzazione assunti dalla Regione: si tratta di partecipazioni detenute tramite la cd. società veicolo (Saps) e destinate a essere estinte al termine dei rispettivi processi in atto (es. liquidazione, concordati).

Le quattro società che dovevano essere dismesse (BIOSTARNET scarl, Campania Innovazione spa, DigitCampania scarl, TESS spa) allo stato non vedono soddisfatto l'obiettivo.

2.1.2.2. CITHEF scarl.

La società risulta gestire il "fondo di garanzia per il rafforzamento patrimoniale e finanziario delle PMI della Campania" in base ad una convenzione che fissava al 2005 il termine per le attività di rilascio di nuove garanzie e nel 2015 il termine per le attività di gestione delle garanzie rilasciate a tutto il 2005.

In virtù della sovrapposizione con le funzioni di *Sviluppo Campania spa* era stata programmata la liquidazione (DPGR 221/2015, PRS originario).

La partecipazione in *Cithef* è cessata in seguito ad accordo transattivo del luglio 2018 in cui si è prevista la liquidazione della partecipazione al valore di sottoscrizione e la restituzione del Fondo di garanzia per il rafforzamento patrimoniale e finanziario delle PMI della Campania per la parte svincolata.

L'esistenza di contrasti con i soci di minoranza e la posizione assunta dall'Organo di amministrazione aveva determinato una situazione di stallo.

La Regione ha comunicato che la società *Cithef* ha dato attuazione al predetto accordo transattivo del luglio 2018, versando le somme previste a titolo di liquidazione della quota societaria e di svincolo parziale del Fondo di garanzia per il rafforzamento patrimoniale e finanziario delle PMI della Campania.

In virtù dell'accordo, la società continuerà a gestire la quota residua del Fondo fino all'estinzione dei rischi assunti e provvederà al suo versamento con il progressivo venir meno dei rischi di pagamento degli indennizzi.

La Sezione rileva, quindi, l'inattuazione della programmata liquidazione.

2.1.2.3. Mostra d'Oltremare s.p.a.

Come già rilevato nella citata delibera 120 di questa Sezione, la Regione ha deliberato il mantenimento della partecipazione societaria (20,68%).

La stessa, si ricorda, è partecipata, altresì, ed in misura maggioritaria, dal comune di Napoli (66,30%).

La Società gestisce il patrimonio dell'ex ente autonomo *Mostra d'Oltremare* e attività fieristiche, rappresentando il principale luogo fieristico del territorio regionale; pur godendo di un fatturato medio di € 7.6 mln è in perdita strutturale, integrando uno dei casi di criticità ex art. 20, comma 2, lett. e TUSP.

Mostra d'Oltremare spa	2017	2016	2015	2014	2013
Approvazione bilancio	Sì	Sì	sì	sì	Sì
Risultato d'esercizio	-1.155.753	69.100	-2.374.094	-6.666.546	-4.458.589

(cfr. Corte dei conti, deliberazione 120/19 cit.)

La *Mostra D'oltremare*, nel 2017, ha adottato un piano industriale che prevede un risanamento in un arco di tempo quinquennale (aggiornato poi nella seduta del 6 settembre 2018 con il "Piano Economico-Finanziario quinquennale 2018-2022).

La ristrutturazione programmata ha quale obiettivo un aumento dell'apporto in trasferimenti necessario per ristrutturare parte del patrimonio immobiliare e renderlo sfruttabile commercialmente nonché rinegoziare i debiti pregressi con le banche a condizioni migliori.

Il piano industriale prevedeva così il raggiungimento di un margine operativo di gestione positivo già a fine 2019.

La Regione, da ultimo, ha informato che l'assemblea convocata per deliberare sul progetto di bilancio 2018 non si è tenuta e si attende nuova convocazione.

Il progetto presentato dall'Organo di amministrazione all'attenzione dei soci evidenzia un risultato di esercizio positivo, pari a 113 mila euro circa.

Come riportato dal rinnovato Organo di amministrazione nella Relazione sulla gestione, già il bilancio di esercizio 2017, approvato nell'assemblea del 6 settembre 2018, evidenziava una perdita di € 1.155.753 costituente, comunque, un progresso rispetto ai più consistenti risultati negativi registrati in passato.

La Regione ha dichiarato che, rispetto al Piano industriale presentato nel 2017 per il periodo 2018-2022, il progetto di bilancio 2018 evidenzia una tenuta della previsione di chiudere in utile, sebbene su valori inferiori e con una perdita della gestione caratteristica non preventivata.

L'attenzione rivolta alla tenuta delle previsioni ha indotto la società, anche su richiesta dei soci di condurre verifiche periodiche, a rivolgere attenzione all'aggiornamento delle stime e delle azioni di risanamento. Dopo la stesura del Piano 2018-2022 è, quindi, seguito un aggiornamento del documento nel primo semestre 2018; ulteriore adeguamento con formulazione circa il quinquennio 2019-2023 sarà sottoposto ad una prossima assemblea. La bozza di documento, non ancora discussa, sostiene l'ipotesi di riequilibrio strutturale nel periodo con previsioni di recupero dei ricavi caratteristici (da prestazioni, fiere, locazioni immobiliari, congressi e convegni, eventi vari, concorsi e formazione) e dismissione di *assets* patrimoniali non strumentali.

2.1.3 Politiche territoriali. Partecipate dell'area trasporti.

Al termine del processo di razionalizzazione dovrebbero restare operative solo 3 società, con partecipazioni soltanto dirette:

- *AIR spa*, la quale si occupa del trasporto pubblico su gomma interprovinciale e nella provincia di Avellino, nonché dell'impianto a fune Mercogliano–Montevergine;
- *EAV srl*, la quale si occupa di reti e trasporto pubblico locale su ferro e gomma, oltre a servizi di mobilità e affini e sussidiari;

- partecipazione (di minoranza) in Consorzio Aeroporto di Salerno–Pontecagnano SCARL. Lo scopo del consorzio, infatti, è la Realizzazione e sviluppo dell'Aeroporto “Costa d'Amalfi” di Salerno-Pontecagnano.

Le misure di razionalizzazione sono state quindi intese alla dismissione di tutte le altre partecipazioni.

Pertanto, deve essere assicurata la razionalizzazione dei costi e il raggiungimento dell'equilibrio economico di queste tre società.

Totalitarie	%	Polo	Scenario
AIR spa		Trasporti	Mantenere
> AIR CM srl in liquidazione	100	Trasporti	dismettere
> AIR MS scarl	50	Trasporti	Dismettere
> CTI-ATI spa	99,5	Trasporti	fondere in AIR
Caremar spa		Trasporti	Dismettere
EAV srl		Trasporti	Mantenere
> City Sightseeing Napoli srl	12,22	Trasporti	Dismettere
> EAV BUS srl fallita	100	Trasporti	-
> Metrocampania Parcheggi srl in liquidazione	100	Trasporti	Dismettere

Maggioritarie	%	Polo	Scenario
ARCSS scpa in liquidazione	52	Trasporti	Dismettere

Minoritarie	%	Polo	Scenario
Bagnoli Futura spa fallita	6,17	altro	-
Cons. Aeroporto Salerno-Pontecagnano	49,38	Trasporti	mantenere/dismettere
Logica scarl in liquidazione	48,28	Trasporti	Dismettere
Sirena scpa in liquidazione	31,47	altro	Dismettere

2.1.3.1 EAV (Ente Autonomo Volturno) srl.

Il piano prevedeva la separazione tra la gestione della rete e quella del servizio. Avvalendosi delle disposizioni del D.lgs. n. 112/2015 la Regione ha provveduto a dare mera separazione contabile alle due attività (art. 2, comma 1, lett. b; art. 5 comma 4), con la scissione dei contratti.

L'affidamento dei servizi è avvenuto con la modalità in *house providing* (DGR n. 489/2017), ex art. 5, par. 2, del Regolamento UE n. 1370/07, restando confermate le gare per l'affidamento dei servizi di TPL su gomma (DGR nn. 763/2016, 806/2016 e 348/2018).

Per quanto concerne il recupero dell'equilibrio economico della società regionale, *EAV srl* ha adottato un Piano di Accordo Generale con i creditori redatto nel rispetto delle previsioni dell'art. 11, comma 1, del D. L. n. 193/2016 (c.d. mille proroghe). L'art. 11, comma 2 prevede la sospensione delle esecuzioni, purchè siano rispettati i tempi di pagamento definiti nel piano di accordo generale e nelle successive transazioni. Il piano di accordo generale, le successive transazioni e la completa esecuzione a mezzo degli effettivi pagamenti, inoltre, non possono superare il termine complessivo di tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto. L'adempimento del piano essendo condizione essenziale comporta che l'eventuale inadempimento fa venire meno le condizioni per la sospensione delle azioni esecutive.

In proposito, circa l'avanzamento del predetto Piano di Accordo Generale con i creditori, la Regione riferisce che, in un incontro tenutosi nel settembre 2019 presso la Direzione Generale per la Mobilità, l'*EAV* ha confermato che il piano di rientro dall'esposizione debitoria procede regolarmente con il pagamento dei creditori nei termini e nelle modalità previsti. Con verbale del 29 ottobre u.s., il Comitato crediti istituito presso la Direzione della società, scaduto il termine entro cui si applicava il divieto per i creditori di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti della società, liquidate le partite debitorie rientranti nel perimetro di applicazione della legge, residuando risorse finanziarie sufficienti, ha stabilito di dare corso al pagamento della quota residua di debito nei confronti dei creditori non soddisfatti e non aderenti al Piano di accordo, verso cui resta obbligata potendone ora subire le azioni giudiziarie con aggravio di spesa.

2.1.3.2 AIR (Autoservizi Irpini) spa.

La società è partecipata al 99,999927% dalla Regione Campania e al 00,000073% dal Comune di Mercogliano e si occupa della realizzazione e gestione delle reti e degli impianti funzionali all'esercizio del Trasporto di persone della provincia di Avellino a mezzo di Autolinee, Funicolari terrestri, Funivie, Tranvie, ferrovie ed altri veicoli.

Nell'esercizio 2017 si è registrato un risultato negativo dovuto all'incremento degli oneri diversi di gestione, conseguente all'accordo transattivo relativo a tributi comunali.

Air SPA	2017	2016	2015	2014	2013
Approvazione bilancio	si	si	si	si	si
Risultato d'esercizio	-1.884.987	88.026	24.155	124.912	126.319

(cfr. Corte dei conti, sez. contr. Camp., deliberazione 120/2019)

In particolare, in relazione al contenzioso avente ad oggetto il recupero coattivo dei tributi comunali si rileva che nel 2017 la Commissione tributaria Regionale (cfr. CTR, sentenza n. 9644/2017) ha condannato AIR al pagamento di quasi 4 mln per TOSAP e nel 2018 è stato definito un accordo conciliativo in relazione a tutte le annualità dei tributi in questione con un versamento unitario di € 4.856.360,00.

Al riguardo, la Regione, nella nota di aggiornamento dell'8 novembre u.s., ha confermato che la vicenda straordinaria, relativa al contenzioso per tributi comunali, ha prodotto effetti di squilibrio sul solo esercizio 2017 e ha dichiarato che, per l'esercizio 2018, vi è stato un utile che, dal conto bilancio pubblicato nella sezione Trasparenza del sito della società, risulta pari a € 3.833.316.

2.1.3.3 Consorzio Aeroporto di Salerno–Pontecagnano SCARL.

La società consortile, a capitale totalmente pubblico, al 31/12/2018 è partecipata da Regione Campania al 76,27%; da Regione Basilicata al 14,58%; da CCIAA di Salerno al 14,58%; da Provincia di Salerno al 1,63%; e da altri soci al 0,04%. La società è oggetto di un'azione di contenimento dei costi sulla base di un piano industriale di ristrutturazione, presentato all'ENAC, avente l'obiettivo dell'integrazione funzionale degli scali aeroportuali regionali e il conseguimento di un unico soggetto gestore. La società detiene la totalità delle azioni di "Aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi spa", subentrata al Consorzio nella gestione dello scalo di Pontecagnano in virtù della normativa che ha previsto la costituzione di apposite società per la gestione degli aeroporti (cfr. articolo 10, comma 13 della L 53/1993 e DM 521/1997). Da ultimo, la Regione ha dichiarato che, dopo l'approvazione del progetto definitivo di ampliamento, è stata bandita dalla società di gestione dell'aeroporto la gara per appalto integrato con redazione del progetto esecutivo da parte dell'aggiudicatario. Il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 28/10/2019. Peraltro, la Regione ha affermato che, in coerenza con le previsioni di cui al Piano di riordino delle società partecipate e alla delibera di Giunta n. 460 del 1/10/2019, nel mese di ottobre è stata deliberata la fusione per incorporazione della indiretta *Aeroporto di Salerno – Costa d'Amalfi s.p.a.*, società di gestione detenuta tramite il Consorzio, nella *GESAC spa*, società di gestione dell'Aeroporto di Napoli, realizzando le condizioni gestionali necessarie a consolidare la concessione trentennale della gestione totale dell'aeroporto *Salerno – Costa d'Amalfi* e realizzare lo scopo industriale di creare una rete aeroportuale integrata sul territorio campano.

2.1.4 Istruzione, ricerca, lavoro, politiche culturali e sociali.

In tale ambito l'obiettivo della razionalizzazione era, originariamente, la costituzione di **una sola società a partecipazione diretta**, ma mista: la **Scabec**.

Maggioritarie	%	Polo	Scenario
Scabec spa	51	Cultura	mantenere/dismettere
Trianon spa	79,36	Cultura	trasformare in fondazione

Minoritarie	%	Polo	Scenario
ART SannioCampania scpa in liquidazione	49	Cultura	Dismettere
> CCTA srl fallita	100	Ricerca e ICT	-
Campec scarl in liquidazione	16,66	Ricerca e ICT	Dismettere
PST scpa in liquidazione	2	Ricerca e ICT	Dismettere
> CERTA scarl	2	Ricerca e ICT	Dismettere
> ICT - SUD scarl	0,34	Ricerca e ICT	Dismettere

Con l'uscita del socio privato e l'acquisto delle relative quote, nel giugno 2016 la società *Scabec* è divenuta **società in house interamente partecipata dalla Regione**.

La società non registra perdite sino al 2017.

SCABEC	2017	2016	2015	2014	2013
Approvazione bilancio	sì	sì	Sì	sì	Sì
Risultato d'esercizio	24.311	1.256	44.154	20.292	13.591

La Regione ha deliberato e confermato il mantenimento senza interventi.

Oltre alle società:

- *ART Sannio* (fallita nel marzo 2016);
- la *CCTA* (fallita nell'ottobre 2014, nella quale la Regione non ha sottoscritto il capitale ricostituito, uscendo quindi dalla compagine societaria);
- e la *Campec* (in liquidazione che è stata ceduta nel maggio 2016 alla società veicolo *Saps*, affinché ne segua il processo e lo acceleri).

Per quanto concerne *TRIANON*, è stato confermato il mantenimento con razionalizzazione entro il 2019. L'assemblea straordinaria del 18/12/2018 ha deliberato la trasformazione eterogenea in fondazione e approvato lo statuto. La personalità giuridica della Fondazione *Trianon Viviani di Napoli* è stata riconosciuta con decreto

dirigenziale n. 24 del 4/10/2019 dell'Ufficio regionale UOD Persone giuridiche private a ciò deputato.

Circa il recupero di redditività, la Regione ha evidenziato che il bilancio della società al 31/12/2018 si è chiuso con un utile di 149.916 euro e che il previsionale per l'esercizio 2019 - presentato da *Trianon* a corredo alla istanza di iscrizione al registro delle persone giuridiche - mostra un utile di 230 mila euro circa. Ha affermato infine che ulteriori iniziative di razionalizzazione saranno oggetto di valutazione da parte dell'organo di amministrazione della Fondazione.

2.1.5 Risorse strumentali.

L'obiettivo stabilito nel PRS prevedeva la dismissione di *Intrapresa srl* e la trasformazione in fondazione di *SAUIE*.

Totalitarie	%	Polo	Scenario
SAUIE srl	100	Risorse strumentali	Mantenere e trasformazione

Minoritarie	%	Polo	Scenario
Intrapresa srl	23	Risorse strumentali	Dismettere

In particolare, la *SAUIE* si occupa della gestione di un consistente patrimonio immobiliare comprendente, tra l'altro, beni dell'Istituto Colosimo dislocati in diverse regioni italiane. La sua ampiezza, dispersione e varietà, unitamente alla necessità di aggiornamenti catastali in carenza di disponibilità di figure tecniche nell'amministrazione, come pure le ricadute fiscali, hanno determinato un ripensamento della soluzione prospettata in quanto il patrimonio sarebbe dovuto confluire al fondo di dotazione della costituenda Fondazione.

Al fine di intervenire sulle ragioni strutturali dello squilibrio societario - riconducibile unicamente alla gestione delle aziende agricole in concessione alla *SAUIE* e agli immobili in esse ricadenti, bisognosi di interventi di riqualificazione - la Direzione Generale competente sta elaborando una proposta alternativa di gestione delle aziende compatibile con il vincolo testamentario, non escluso l'affidamento con procedura di evidenza pubblica. In una nota allegata al più volte richiamato riscontro regionale, il

responsabile della Direzione generale competente ha affermato che si sta affrontando, di concerto con gli uffici dell'Avvocatura regionale, il contenzioso pendente con soggetti confinanti delle molteplici proprietà e quello tributario con i vari Comuni. In pari tempo si è proposto, in sede di confronto con gli uffici della Presidenza della Regione, di avviare una manifestazione di interesse pubblico per l'affidamento in concessione delle aziende agricole, al fine di individuare soggetti con specifiche competenze che possano trarre profitto dalle molteplici attività delle due tenute e degli immobili in Roma, anche in considerazione del vincolo posto circa la destinazione dei beni. Ciò in quanto si ritiene che solo un affidamento a società specializzate potrebbe realizzare una inversione di tendenza nei profitti che potrebbero consentire nel breve-medio termine un azzeramento delle perdite.

La Regione conclude affermando che, in seguito alla soluzione di tale criticità, sarà possibile definire l'iter di trasformazione eterogenea, anche eventualmente escludendo gli immobili parte delle aziende agricole dal conferimento al fondo di dotazione.

La SAUIE, però, come riportato in tabella seguente, ha 3 risultati negativi sugli esercizi 2015-2017, mentre il bilancio 2018 non risulta ancora pubblicato.

SAUIE srl	2017	2016	2015	2014	2013
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	Sì	Sì
Risultato d'esercizio	-269.326	-309.527	-187.403	119.974	231.152

La Sezione, al riguardo, rammenta che ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. e) TUSP sono necessarie misure di razionalizzazione per partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale «che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti» e che nello stato attuale di squilibrio la società si avvia a ripetere le recenti performance negative, integrando l'ipotesi di legge appena citata.

2.2 Fondo accantonamento per perdite societarie.

In base all'art. 21 del Dlgs 19 agosto 2016, n. 175, in caso di risultato di esercizio negativo l'ente deve effettuare un accantonamento nel Risultato di Amministrazione di un apposito Fondo Vincolato per la copertura delle perdite delle società partecipate, di importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

Il comma 2 dispone che in sede di prima applicazione *“a) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016; qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b); b) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente”*.

In base a tale normativa, a chiusura dell'esercizio 2017, la Regione ha calcolato un Fondo di **Euro 26.779.189,86**, come mostrato nel prospetto allegato alla Relazione.

Accantonamenti per perdite societarie es. 2017

(fondo vincolato ex art.21 D.Lgs 175/2016)

Società Partecipate	Stato L= liquidazione A= attiva	Partecipazione D= diretta I= indiretta	Quota di Partecipazione %	Fondo vincolato anno 2017
Agenzia Locale di Sviluppo della Valle del Sarno - Patto dell'Agro spa in liquidazione	L	D	2,32%	0,00
AIR spa (consolida CTI ATI e AIR Communication Mkt)	A	D	99,99%	0,00
Campania Ambiente e Servizi spa	A	D	100,00%	5.989.095,00
Caan scpa	A	D	3,74%	970.710,98
Citthef scarl	A	D	98,80%	0,00
EAV srl	A	D	100,00%	0,00
Mostra d'Oltremare spa	A	D	20,68%	0,00
>>> Palazzo Canino srl	A	I	20,00%	0,00
SAUIE srl	A	D	100,00%	496.930,00
Scabec spa	A	D	100,00%	0,00
SMA Campania spa	A	D	100,00%	13.385.831,00
Soresa spa	A	D	100,00%	0,00
Sviluppo Campania spa	A	D	100,00%	4.418.492,00
>>> Biostarnet scarl	A	I	9,70%	0,00
SAPS srl	A	I	100,00%	0,00
>>>>> Ceinge scarl	A	I	60,00%	612.234,60
Trianon Viviani spa	A	D	71,75%	0,00
Consorzio Aeroporto Sa Pontecagnano scarl**	A	D	51,61%	0,00
>>>Aeroporto Salerno Costa d'Amlfi spa	A	I	100,00%	892.218,20
Sistema Cilento - Agenzia Locale di Sviluppo del Cilento scpa	A	D	6,57%	13.678,08
<i>Fonte: Allegato 17 alla Relazione sulla gestione – rendiconto Regione Campania 2017</i>				26.779.189,86

In sede di redazione del consuntivo 2017, la Regione **ha** affermato di aver ritenuto, per ragioni prudenziali, iscrivere un accantonamento al fondo pari all'intero ammontare delle perdite d'esercizio societarie non coperte al 31/12/2016, parametrize alla quota societaria detenuta direttamente o indirettamente dalla Regione, non approfittando dei criteri più favorevoli consentiti dal legislatore nel periodo transitorio 2015-2017.

Per quanto concerne l'annualità del 2018, invece, si è calcolato un Fondo di **Euro 2.552.449,57**, come mostrato nel seguente prospetto allegato alla Relazione sulla gestione.

Accantonamenti per perdite societarie – esercizio 2018

(fondo vincolato ex art.21 D.Lgs 175/2016)

Società Partecipate	Stato L= liquidazione A= attiva	Partecipazione D= diretta I= indiretta	Quota di Partecipazione %	Fondo vincolato anno 2018
AIR spa	A	D	99,99%	0,00
>>> AIR Mobilità spa	A	I	99,99%	0,00
Campania Ambiente e Servizi spa	A	D	100,00%	1.677.589,00
Caan scpa	A	D	3,74%	0,00
EAV srl	A	D	100,00%	0,00
Mostra d'Oltremare spa	A	D	20,68%	239.004,00
>>> <i>Palazzo Canino srl</i>	A	I	20,00%	12.892,57
SAUIE srl	A	D	100,00%	304.467,00
Scabec spa	A	D	100,00%	0,00
<i>SMA Campania spa</i>	A	D	100,00%	0,00
Soresa spa	A	D	100,00%	0,00
Sviluppo Campania spa	A	D	100,00%	293.994,00
>>> Biostarnet scarl in liquidazione	L	I	9,70%	0,00
SAPS srl	A	I	100,00%	0,00
Trianon Viviani spa	A	D	80,40%	0,00
<i>Consorzio Aeroporto SA-Pontecagnano scarl</i>	A	D	76,27%	0,00
>>>Aeroporto Salerno Costa d'Amalfi spa	A	I	100,00%	0,00
<i>Sistema Cilento - Agenzia Locale Sviluppo scpa</i>	A	D	11,77%	24.503,00
<i>Fonte: Allegato 16 alla Relazione sulla gestione – rendiconto Regione Campania 2018</i>				2.552.449,57

Tale fondo è stato calcolato sulla base delle informazioni disponibili alla chiusura dell'esercizio 2018 (tratte, ha affermato la Regione, dai bilanci approvati ove disponibili, ovvero dai progetti di bilancio presentati oppure da previsioni di chiusura). Nella determinazione del fondo si sono considerate anche le perdite pregresse, riportate a nuovo esercizio e non ripianate ancorché coperte in termini di patrimonio netto.

Di seguito, è riportato un prospetto di confronto tra il Fondo 2017 con il Fondo 2018:

Accantonamenti per perdite societarie
(fondo vincolato ex art. 21 D.Lgs 175/2016)

Società Partecipate	Fondo allegato rendiconto 2017	Fondo allegato rendiconto 2018
Agenzia Locale di Sviluppo della Valle del Sarno - Patto dell'Agro spa in liquidazione	0	0
AIR spa (consolida CTI ATI e AIR Communication Mkt)	0	0
Campania Ambiente e Servizi spa	5.989.095	1.677.589
Caan scpa	970.711	0
Cit hef scarl	0	0
EAV srl	0	0
Mostra d'Oltremare spa	0	239.004
>>> Palazzo Canino srl	0	12.893
SAUIE srl	496.930	304.467
Scabec spa	0	0
SMA Campania spa	13.385.831	0
Soresa spa	0	0
Sviluppo Campania spa	4.418.492	293.994
>>> Biostarnet scarl	0	0
SAPS srl	0	0
>>> Ceinge scarl	612.235	0
Trianon Viviani spa	0	0
Consorzio Aeroporto Sa Pontecagnano scarl**	0	0
>>> Aeroporto Salerno Costa d'Amlfi spa	892.218	0
Sistema Cilento - Agenzia Locale di Sviluppo del Cilento scpa	13.678	24.503
	26.779.190	2.552.450

La Regione ha dichiarato che, nella determinazione dell'accantonamento 2018, e nella sua notevole riduzione rispetto al 2017, hanno influito, in particolare, tre leggi regionali (L.R. 10/2017, 23/2018 e 60/2018, quest'ultima attuativa della L.R. 28/2018) con le quali si è provveduto alla ricapitalizzazione ed al ripiano delle perdite della Società Sviluppo Campania spa, Campania Ambiente e Servizi SPA e SMA Campania.

In particolare,

- per quanto riguarda *Campania Ambiente e Servizi*, con L.R. 10/2017 è stata disposta una copertura mediante conferimento immobiliare non inferiore a Euro 5.000.000, poi risultato consistere in Euro 8.175.033;
- con L.R. 28/2018 è stata effettuata una copertura finanziaria per Euro 6.750.000, poi integrata dalla L.R. 60/2018 che ha stanziato ulteriori Euro 6.539.664. La Regione ha affermato che le coperture così disposte sono risultate capienti rispetto alla perdita evidenziata dalla situazione contabile infrannuale a base della operazione di

ricapitalizzazione effettuata, peraltro inferiore alla perdita residua dell'esercizio 2018 stimata in euro 1.677.589.

- Circa *SMA Campania*, la L.R. 60/2018 ha stanziato le risorse necessarie a sostenere l'intervento di ristrutturazione societaria che prevede la ricapitalizzazione con copertura perdite e un ulteriore rafforzamento patrimoniale. La Regione dichiara che l'operazione, realizzata in parte con riserve disponibili e in parte con apporto di capitale, ha consentito di rimettere *in bonis* la società coprendo le perdite maturate a tutto il 31/10/2018 e fornendo le risorse necessarie a sostenere quelle stimate per il residuo segmento di esercizio.

Per quanto attiene le due Società, la Regione ha inviato un riepilogo degli impegni e dei pagamenti nei confronti di *SMA Campania* e *Campania Ambiente*, effettuati in attuazione delle leggi regionali di ripiano sopra indicate.

Dal prospetto si evince che tutte le somme sono state interamente impegnate e pagate entro il 30/04/2019.

In sintesi, sono stati impegnati e pagati:

- a) in favore di *SMA*, Euro 20 milioni;
- b) in favore di *Campania Ambiente*, Euro 14.378.487.

Per *Sviluppo Campania spa*, la Regione ha dichiarato che l'accantonamento relativo al 2017 è da considerarsi svincolato in quanto la perdita societaria è stata coperta nel 2018. Permane la perdita dell'esercizio 2018 da cui discende la relativa quota di accantonamento.

Per quanto riguarda le ulteriori società di cui al prospetto di confronto 2017 e 2018, la Regione ha fornito le ulteriori seguenti notizie.

La società *CAAN*, cui la Regione partecipa con una quota minima rispetto alla quale il Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni regionali prevede che la quota sia dismessa, ha presentato al Tribunale di Napoli proposta di concordato (*v. supra*), accolta, che prevede la rimessa *in bonis* senza apporto di risorse aggiuntive.

L'accantonamento relativo a *Mostra d'Oltremare* tiene conto della quota di perdita maturata dalla società e riconducibile alla Regione in base alla quota di partecipazione.

Per *Palazzo Canino*, partecipata da *Mostra d'Oltremare*, vale quanto detto per quest'ultima.

Circa SAUIE, la perdita esposta nel bilancio 2017 è stata coperta mediante riduzione delle riserve e l'accantonamento al fondo riferito al 2018 tiene conto della nuova perdita.

La partecipazione in *Ceinge* è stata ceduta nel 2018.

Le perdite presenti nel bilancio del *Consorzio Aeroporto Salerno-Pontecagnano* sono state coperte con riduzione del capitale (marzo 2019). Analogamente il Consorzio ha deliberato la copertura delle perdite della sua controllata *Aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi*.

Circa l'*Agenzia Locale di Sviluppo del Cilento*, il fondo tiene conto della perdita non coperta riconducibile alla Regione in base alla quota di partecipazione.

La Sezione rileva al riguardo che il "Fondo accantonamento per perdite societarie" (art. 21 del D.lgs n. 175/2016) nel rendiconto 2017, che, come visto, ammonta a € 26.779.186,86, risulta **sovradimensionato** rispetto all'applicazione delle disposizioni transitorie di cui all'art. 21, comma 2, del D.lgs n. 175/2016. Il suddetto Fondo nell'esercizio 2018 è stato ricalcolato sulla base delle operazioni di copertura delle perdite operate con leggi regionali (L.R. 10/2017, 23/2018 e 60/2018, quest'ultima attuativa della L.R. 28/2018). Il ricalcolo operato, pertanto, ha condotto a un "Fondo accantonamento per perdite societarie" pari a € 2.552.449,57, che ha consentito, di fatto, di svincolare una quota del risultato d'amministrazione pari ad € 24.226.740,29.

2.3. La verifica dei crediti e dei debiti reciproci.

L'art. 11, comma 6, lett. j), del d.lgs. n. 118/2011 prescrive che la relazione sulla gestione da allegare al rendiconto dell'ente territoriale deve, tra l'altro, riportare gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La norma precisa che: *«la predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie».*

Questa fondamentale verifica dei rapporti crediti/debiti reciproci tra enti territoriali e proprie partecipate assicura veridicità e trasparenza alle risultanze di bilancio attraverso

la simmetria e la corrispondenza delle reciproche poste creditorie e debitorie tra ente e suoi organismi partecipati.

Per l'esercizio 2017 in ossequio alla disposizione transitoria contenuta nell'art. 11-quinquies, comma 3, del d.lgs. 118/2011¹⁹ la Regione ha riferito che è stato condiviso tra uffici regionali e società il dettaglio dei crediti e dei debiti che queste ultime esponevano nella loro contabilità.

All'esito di incontri tra singola Direzione Generale e singola società, in cui sono state esaminate congiuntamente le ragioni sottostanti delle partite debitorie e creditorie esposte nella contabilità societaria, è stato redatto un resoconto in cui sono state tracciate le risultanze con indicazione degli importi per cui:

- vi è concordanza di valutazione tra uffici regionali e società;
- la valutazione non è concordante, ma conciliabile o conciliata in relazione a quanto emerso o per fatti concludenti;
- il dato è discordante e non conciliato.

Il resoconto è stato inviato alle Direzioni Generali e alle società invitando a restituirlo firmato; per gli incontri a cui non hanno partecipato gli uffici regionali, il resoconto è stato redatto e trasmesso alle controparti sulla base delle informazioni raccolte da parte societaria.

È stata infine redatta una tabella riepilogativa, sia per i crediti che per i debiti delle società verso Regione. Per quanto attiene ai crediti a fronte delle posizioni valutate come conciliate, conciliabili e non conciliate, è stato stimato il fabbisogno di accantonamento per la copertura residua del rischio.

Sul piano metodologico, attesa la difficoltà di censire corrispondenza tra crediti e debiti, da un lato, e i corrispondenti residui passivi e attivi, dall'altro, le valutazioni sono state condotte sulla base delle motivazioni sottostanti le scritture e tenuto conto delle fisiologiche divergenze di valutazione nelle appostazioni contabili (es. rendicontazione presentata dalla società, ma esaminata dagli uffici successivamente al 31/12; debiti esposti a fronte di anticipazioni da rendicontare).

¹⁹ L'art. 11 quinquies, comma 3, d. lgs. 118/2011 dispone che "In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione".

La Regione ha ritenuto, in via prudenziale, di accantonare al fondo rischi al 31/12/2017, l'importo di € 5.482.375,19, a fronte di differenze non conciliate per € 11.433.388,77.

La tabella che segue riporta le risultanze dell'attività svolta per l'esercizio 2017.

Società	Dato societario	Ufficio/DG	Conciliato	Conciliabile	Non conciliato	da accantonare
Air SpA	11.947.791,81	Mobilità	10.679.902,00	0,00	1.267.889,81	1.267.889,81
Eav srl	248.678,00	Ambiente	122.355,00	126.323,00	0,00	0,00
Eav srl	113.918,00	Consiglio Regionale	0,00	113.918,00	0,00	0,00
Eav srl	46.593,00	risorse umane	46.593,00	0,00	0,00	0,00
Eav srl	177.945,00	protezione civile	45.843,00	132.102,00	0,00	0,00
Eav srl	59.421.612,00	Mobilità	28.781.525,00	23.268.486,00	7.371.601,00	1.218.801,00
Cons. Aeroporto di Salerno	59.355,10	Mobilità	59.355,10	0,00	0,00	0,00
Ceinge scarl	2.989.237,78	Salute	0,00	2.989.238,00	-0,22	0,00
Ceinge scarl	191.181,76	Ricerca	0,00	191.182,00	-0,24	0,00
Sviluppo Campania SpA	847.029,00	Agricoltura	482.081,00	358.079,00	6.869,00	6.869,00
Sviluppo Campania SpA	1.939.004,00	AdG FSE	1.409.715,00	529.289,00	0,00	0,00
Sviluppo Campania SpA	6.336.093,00	attività produttive	5.150.383,00	846.276,00	339.434,00	98.278,00
Sviluppo Campania SpA	2.164.391,00	Lavoro	1.984.251,00	180.140,00	0,00	0,00
Sviluppo Campania SpA	124.254,00	politiche sociali	0,00	0,00	124.254,00	0,00
Sviluppo Campania SpA	124.924,00	risorse strumentali	106.185,00	0,00	18.739,00	18.739,00
Sviluppo Campania SpA	15.572,00	Regione Campania	0,00	0,00	15.572,00	15.572,00
Sviluppo Campania SpA	439.024,00	Segr Giunta	439.024,00	0,00	0,00	0,00
Sviluppo Campania SpA	362.903,00	Salute	362.903,00	0,00	0,00	0,00
Sviluppo Campania SpA	464.004,00	Turismo	280.490,00	183.514,00	0,00	0,00
Sviluppo Campania SpA	3.412.493,00	Ricerca	3.412.493,00	0,00	0,00	0,00
Sviluppo Campania SpA	634.378,00	Adg FESR	552.974,00	0,00	81.404,00	81.404,00
Sauie srl	2.175.920,00	risorse strumentali	1.482.671,00	693.249,00	0,00	0,00
Sauie srl	10.859,90	politiche sociali	0,00	0,00	10.859,90	10.860,00
Scabec SpA	1.206.539,65	Cultura	1.206.539,65	0,00	0,00	0,00
Sma Campania SpA	121.718,38	Agricoltura	99.769,00	0,00	21.949,38	21.949,38
Sma Campania SpA	134.323.495,62	ciclo integrato acque/Ambiente	0,00	134.323.496,00	-0,38	0,00
Sma Campania SpA	5.113.043,89	risorse strumentali	0,00	5.113.044,00	-0,11	0,00
Sma Campania SpA	286,28	Protezione civile	0,00	286,00	0,28	0,00
Cas SpA	1.778.029,35	Ambiente	0,00	0,00	1.778.029,35	0,00
Soapis srl	2.345.225,00	Vari	2.345.225,00	0,00	0,00	2.345.225,00
Mostra D'Oltremare SpA	367.068,00	attività produttive	0,00	0,00	367.068,00	367.068,00
Caan SpA	1.255.307,00	Mobilità	608.882,00	646.425,00	0,00	0,00
Digit scarl	29.720,00	UDCP (uff. stampa)	0,00	0,00	29.720,00	29.720,00
Trianon	469.978,00	Politiche culturali	469.978,00	0,00	0,00	0,00
Soresa	19.633.699,40	Salute	19.633.699,40	0,00	0,00	0,00
TOTALE	260.891.271,92		79.762.836,15	169.695.047,00	11.433.388,77	5.482.375,19

Fonte: Allegato n. 16 alla Relazione sulla gestione Rendiconto Regione Campania 2017

Ciò premesso, l'Ufficio Speciale Controllo e vigilanza su Enti e società partecipate, congiuntamente alla Direzione Generale Risorse Finanziarie, ha chiesto (cfr. nota prot. n. 0251492 del 17/04/2019) ai componenti del GAP - Gruppo Amministrazione Pubblica - al 1° gennaio 2018 (la cui composizione è stata approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 664 del 24/10/2018) l'invio alle strutture regionali debitrice e/o creditrici (Direzioni Generali, Uffici Speciali o Strutture di Missione) delle informazioni di dettaglio per ciascuna posizione di debito o credito risultante dalla propria contabilità al 31/12/2018, organizzate secondo il *format* allegato alla nota medesima.

Sulla base dei dati trasmessi e dei chiarimenti forniti per le vie brevi dalle varie strutture regionali circa i crediti esposti dagli organismi di loro competenza e delle coperture risultanti dalla contabilità regionale, si è addivenuti al prospetto riepilogativo, allegato alla relazione sulla gestione del rendiconto 2018 che riporta gli esiti della circolarizzazione, delle posizioni a credito che gli organismi del GAP espongono al 31/12/2018, con l'evidenza del fabbisogno di accantonamento al fondo rischi.

In particolare, per l'esercizio 2018, la conciliazione, che ha riguardato anche gli enti di diritto privato e gli enti di diritto pubblico oltre le società, considera il valore dei debiti come mostrati nella contabilità di ciascun organismo, il valore riscontrato dalle strutture regionali ed il differenziale rappresentante il valore complessivo non riconciliato.

Infine, è riportato il valore dell'accantonamento, il quale differisce dal differenziale in quanto, si dichiara nella relazione sulla gestione del rendiconto 2018, tiene conto della presenza o meno delle relative coperture in contabilità regionale.

La Regione ha accantonato, al 31/12/2018 a titolo di Fondo Rischi Partecipate la somma di € **25.384.986**, di cui € 7.106.784 per le sole società, a fronte di valori per mancata conciliazione, rispettivamente, di € 187.089.045,25 ed € 60.295.344,66, come emerge dal prospetto di riepilogo che segue:

ORGANISMI	Dato Organismo (A)	Dato Regione (B)	DIFFERENZA (C=A-B)	accantonamento a fondo rischi Coperture) (D)	Impegni
Società	259.768.159,29	199.429.113,63	60.295.344,66	7.106.784,00	428.866.404,55
Enti diritto privato	31.968.163,44	22.653.305,29	9.314.858,15	3.027.528,40	11.879.372,06
Enti diritto pubblico	332.906.624,27	215.427.781,83	117.478.842,44	15.250.674,47	292.112.437,77
Totali	624.642.947,00	437.510.200,75	187.089.045,25	25.384.986,87	732.858.214,38

La Regione ha dichiarato che il valore dell'accantonamento diverge dal differenziale in quanto tiene conto della presenza delle relative coperture in contabilità regionale (importi impegnati e non ancora pagati).

La tabella che segue - allegato n. 15 alla relazione sulla gestione - riporta le risultanze dell'attività relativa all'esercizio 2018, distintamente per società, enti di diritto pubblico ed enti di diritto privato, con l'indicazione del numero e dell'importo degli impegni già esistenti in contabilità regionale (cfr. nota prot. reg. n. 0029527 dell'11/12/2019 – prot. Cdc n. 8319 dell'11/12/2019).

Organismo	DG/US/SM	dato Organismo (A)	dato Regione (B)	DIFFERENZA (C=A-B)	accantonamento a fondo rischi (D=C-coperture)	NOTE	Numeri di Impegno	Impegni al 31/12/2018 e pluriennali
SOCIETA'								
AIR Spa	DG08	10.314.458,00	10.314.449,00	9,00	0,00		Trattasi di Arrotondamento per importo irrilevante	
CAMPANIA AMBIENTE E SERVIZI spa	DG06	1.712.558,00	1.353.268,00	359.290,00	359.290,00			
	DG14	43.701,00	0,00	0,00	43.701,00			
CONSORZIO Aeroporto	DG08	0,00	0,00	0,00	0,00			
EAV	DG08	72.864.519,00	17.833.487,00	55.031.032,00	0,00		3090005413	3.203.603,45
							3090006066	131.502,20
							3090009026	4.883.834,54
							3100003200	2.208.007,94
							3100005662	17.424.699,76
							3100005675	16.997.904,55
							3150004765	41.582,69
							3150004878	754.794,31
							3150009014	247.847,35
							3150009016	4.783.453,78
							3150009017	647.505,56
							3160003027	10.115.236,46
							3160003031	9.659.794,47
							3160003036	7.821.973,54
							3160003038	9.041.943,80
							3160003045	7.821.973,54
							3160007860	752.152,65
							3160007861	2.290.605,69
							3160007864	5.451,34
							3170007291	13.907.214,27
							3090001344	513.859,03
							3090001958	275.641,03
							3090001959	182.919,78
							3090001965	232.953,54
							3090001968	100.000,00
							3090001977	375.000,00
							3150009467	2.286,79
							3150009469	528.328,76
							3150005323	2.160.499,46
							3150009753	11.402,31
3150009470	1.284,66							
3150009471	430.956,77							
3170004234	11.000.000,00							
3170006329	252.248,97							
3180008021	28.000.000,00							
3180007654	40.000.000,00							
3180007709	130.000.000,00							
3180005804	3.922.130,97							
3180007540	10.000.000,00							

							3090008315	9.066.528,23
							3120006888	7.069.151,06
							3150009129	3.126.000,56
							3150009131	3.673.154,52
							3100005276	29.401,36
							3100005277	55.982,58
							3100005676	114.614,43
							3100005509	100.039,91
							3100005510	5.293,12
							3100005516	8.314,22
							3100005514	7.218,70
							3100005513	136.433,42
							3100005519	527.850,10
							3100005979	96.816,05
							3100005981	9.136.852,55
							3120002017	20.456.636,86
							3120007039	4.000.000,00
							3120007044	608.814,22
							3180001491	4.874.124,99
							3180006320	634.021,37
							3170005447	1.288.603,63
							3180004010	14.352.125,01
							3170004086	4.851.412,50
							3170004574	640.875,00
							3170005149	640.875,00
							3170005232	758.125,19
							3170005233	1.376.546,01
								428.366.404,55
	DG09	53.016,00		53.016,00	53.016,00			
	DG17	371.502,00		371.502,00	371.502,00			
Sauie	DG05	10.860,00	0,00	10.860,00	10.860,00			
	DG15	397.845,00	397.845,00	0,00	0,00			
Scabec	DG12	4.595.359,80	4.595.359,80	0,00	0,00			
	DG05	40.267,83	40.267,83	0,00	0,00			
Sviluppo Campania	DG01	208.205,00	208.205,00	0,00	0,00			
	DG02	825.434,00	825.434,00	0,00	0,00			
	DG03	462.202,00	462.202,00	0,00	0,00			
	DG07	309.565,00	307.554,00	2.011,00	0,00	Sussiste impegno in contabilità regionale	3170002691	500.000,00
	DG10	425.727,00	425.727,00	0,00	0,00			
	DG11	370.223,00	370.223,00	0,00	0,00			
	DG12	281.298,00	281.298,00	0,00	0,00			
	US09	327.869,00	327.869,00	0,00	0,00			
	DG15	106.185,00	106.185,00	0,00	0,00			
Trianon Viviani Spa	DG12	696.670,00	696.670,00	0,00	0,00			
S.M.A. CAMPANIA S.P.A.	DG07	1.304.919,00	1.099.770,00	205.149,00	205.149,00			
	DG10	170.000,00		170.000,00	170.000,00			

	DG15	80.744,00		80.744,00	80.744,00			
	DG17	139.842.149,00	135.830.703,00	4.011.446,00	4.011.446,00			
	DG18	3.422.503,00	3.422.217,00	286,00	286,00			
SO.RE.SA. S.P.A.	DG04	18.271.119,00	18.271.119,00	0,00	0,00			
S.A.P.S. S.R.L.	DG10	2.259.260,66	2.259.261,00	-0,34	1.800.790,00	Impegno per € 458.471 ad oggi già pagato		
	totale	259.768.159,29	199.429.113,63	60.295.344,66	7.106.784,00			

ENTI DI DIRITTO PRIVATO								
FONDAZIONE CAMPANIA DEI FESTIVAL	DG12	1.559.699,91	1.499.421,00	60.278,91	0,00	sussiste impegno in contabilità regional e	3140002674	38.317,18
							3150001671	21.961,73
FONDAZIONE DONNAREGINA	DG12	2.308.734,56	1.566.018,00	742.716,56	742.716,56			
FONDAZIONE FILM COMMISSION	DG12	960.209,00	960.209,00	0,00	0,00			
IFEL – Istituto finanza e economia locale	DG02	7.929,42		7.929,42	7.929,42			
	DG03	1.737.520,73		1.737.520,73	0,00		3170007985	2.820.189,88
							3180008314	456.300,00
							3180002155	241.779,65
							3170005300	1.438.367,20
								4.956.636,73
	DG05	8.884,42	0,00	8.884,42	8.884,42			
PO.L.IS.	DG05	0,00	278.750,00	-278.750,00	0,00	Dato tratto da contabilità regional e		
Fondazione Annali dell'Architettura	DG12	135.054,00	106.649,00	28.405,00	28.405,00		3140005519	100.000,00
Fondazione Morra Greco – NA	DG12	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00			
Fondazione BIOLOGY FOR MEDICINE								
Fondazione CIVES – ERCOLANO	DG12	301.640,00	301.640,00	0,00	0,00		3160005188	58.537,44
	Seg. Giunta	100.000,00		100.000,00	0,00	sussiste impegno in contabilità regional e		
Fondazione Eduardo De Filippo	DG12	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00			
IDIS – Città della Scienza – Napoli	DG02	9.675,00		9.675,00	9.675,00			
	DG05	58.537,44	0,00	58.537,44	0,00	sussiste impegno in contabilità regional e		

	DG10	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	DGR 278 del 16/3/10 Contributo 2009 – In Contenzioso DGR 278 del 16/3/10 Contributo 2009 – In Contenzioso		
	DG10	1.953.904,64	1.953.904,64	0,00	0,00			
	DG12	229.918,00	0,00	229.918,00	229.918,00			
Fondazione Tari								
Fondazione Istituto Educativo Femminile Mondagrone – NA	DG12	234.345,84	234.345,84	0,00	0,00			
Fondazione Premio Letterario Giordano Bruno – Nola								
Fondazione Premio Cimitile – Cimitile	DG12	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00			
Fondazione Premio Giuseppe Valentino – Ischia	DG12	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00			
Fondazione Premio Napoli – Napoli	DG12	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00			
Fondazione Ravello	DG12	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00			
		548.703,48	548.703,48	0,00	0,00	Credito conciliato per incasso avvenuto		
		1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	Impegno risultante da Cont. Reg.	3180003497	1.500.000,00
Fondazione Real Sito di Carditello	DG12	473.000,00	473.000,00	0,00	0,00			
Fondazione Teatro San Carlo – Napoli	DG12	13.200.000,00	10.200.000,00	3.000.000,00	0,00	sussiste impegno in contabilità regionale	3190004205 3190003665	2.500.000,00 2.000.000,00 4.500.000,00
Consorzio appennino meridionale	DG07	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00			
Fondazione Biennale del Mare – Napoli	DG12	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	Dato tratto da contabilità regionale		
Fondazione La Colombaia L. Visconti	DG12	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	Dato tratto da contabilità regionale		

Associazione Teatro Stabile di Napoli	DG12	2.732.525,00	2.217.782,33	514.742,67	0,00	Diff. relativa a somma già liquidata - DD 320/2018	3150001788	703.918,98
Centro Ricerca Guido Dorso per lo studio del pensiero meridionalistico - Avellino	DG12	11.632,00	11.632,00	0,00	0,00			
	DG10	119.250,00	119.250,00	0,00	0,00			
Fondazione Santobono Pausilipon onlus	DG11	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	Dato tratto da contabilità regionale		
Fondazione Portici Campus	DG10	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00			
Totali		31.968.163,44	22.653.305,29	9.314.858,15	3.027.528,40			
ENTI DI DIRITTO PUBBLICO								
EPT NAPOLI	DG12	646.830,00	2.995.006,50	-2.348.176,50	0,00	cfr. Aretur		
EPT SALERNO	DG12	1.980.683,14	1.673.173,12	307.510,02	0,00	sussiste impegno in contabilità regionale	3180006586	102.503,34
							3180006587	102.503,34
							3180004355	102.503,34
								307.510,02
A.A.C.S.T. Napoli in liquidazione	DG12	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00			
Agenzia Regionale Universiadi	DG03	102.809.448,40		102.809.448,40	0,00	sussiste impegno in contabilità regionale	3160002380	22.009.448,42
							3170004844	19.800.000,00
							3170005740	54.000.000,00
							3170004842	10.000.000,00
							3170004843	2.500.000,00
							3170005727	22.000.000,00
							3170005728	3.500.000,00
3190000968	119.335.587,75							
								253.145.036,17
ARPAC	DG01	42.000,00		42.000,00	0,00	sussiste impegno in contabilità regionale	3160006363	42.000,00
	DG04	279.214,00		279.214,00	279.214,00			
	DG06	10.360.049,00	10.076.462,00	283.587,00	5.202.954,53			
	DG07	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00			
	DG14	0,00	51.939,00	-51.939,00	0,00			
	SM Ecobal	117.529,00		117.529,00	117.529,00			
ENTE REGIONALE FLEGREI	PARCO CAMPI	DG06		48.125,00	-48.125,00	0,00	Dato tratto da contabilità regionale	
ENTE ROCCAMONFINA E FOCE GARIGLIANO	PARCO	DG06	48.124,61	48.125,00	-0,39	0,00		

ENTE REGIONALE MATESE	PARCO	DG06		48.125,00	-48.125,00	0,00	Dato tratto da contabilità regionale		
		DG07		14.000,00	-14.000,00	0,00	Dato tratto da contabilità regionale		
		Seg. GR		9.000,00	-9.000,00	0,00	Dato tratto da contabilità regionale		
ENTE PARTENIO	PARCO	DG06		48.125,00	-48.125,00	0,00	Dato tratto da contabilità regionale		
ENTE REGIONALE PICENTINI	PARCO MONTI	DG06		48.125,00	-48.125,00	0,00	Dato tratto da contabilità regionale		
ENTE REGIONALE IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO	PARCO BACINO DEL	DG06	136.000,00	48.125,00	87.875,00	87.875,00			
ENTE REGIONALE CAMPO SAURO	PARCO TABURNO	DG06	111.300,00	48.125,00	63.175,00	63.175,00			
ENTE REGIONALE LATTARI	PARCO MONTE	DG06	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	Credito Vs. AGEA	Trattasi di somme afferenti al PSR, per il quale tutti pagamenti vengono effettuati di AGEA, dunque il credito vantato, in relata è nei confronti di AGEA e non nei confronti della Regione.	
ENTE METROPOLITANO DELLE COLLINE DI NAPOLI	PARCO	DG06	9.252,00	9.252,00	0,00	0,00	sussiste impegno in contabilità regionale		
		DG07	15.675,00	0,00	15.675,00	15.675,00			
ENTE NATURALE VOLTURNO, COSTA DI LICOLA, LAGO DI FALCIANO	PARCO RISERVA FOCE	DG06		0,00	0,00	0,00	Dato tratto da contabilità regionale		
ENTE NATURALE FOCE SELE E TANAGRO E MONTI EREMITA MARZANO	PARCO RISERVA	DG06		48.125,00	-48.125,00	0,00	Dato tratto da contabilità regionale		
ARCADIS		DG06	786.242,94	786.243,00	-0,06	-0,06			

AUTORITA' DI BACINO CAMPANIA CENTRALE	DG06	-	0,00	0,00	0,00	Dato tratto da contabili tà regional e - Ente cessato nel 2018		
ACAMIR	DG08	176.047.738,54	170.172.658,7 9	5.875.079,75	0,00		3140002599	3.800.000,00
							3130007211	330.642,00
							3130007212	240.887,86
							3130007213	2.232.513,27
								6.604.043,13
	DG10	270.000,00		270.000,00	270.000,00			
ACER -AZIENDA CAMPANA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	DG09		15.638.254,00	- 15.638.254,00	0,00	Dato tratto da contabili tà regional e		
I.A.C.P. AVELLINO	DG09	9.755.244,15	540.992,00	9.214.252,15	9.214.252,00			
I.A.C.P. BENEVENTO	DG09		377.481,00	-377.481,00	0,00	Dato tratto da contabili tà regional e		
I.A.C.P. CASERTA	DG09		2.222.697,00	-2.222.697,00	0,00	Dato tratto da contabili tà regional e		
I.A.C.P. NAPOLI	DG09	1.956.571,30	3.821.566,00	-1.864.994,70	0,00			
I.A.C.P. SALERNO	DG09	728.500,14	4.044.674,00	-3.316.173,86	0,00			
ARLAS in liquidazione	DG11		670.447,00	-670.447,00	0,00	Dato tratto da contabili tà regional e		
ADISURC (dal 2019 subentra a tutte le ADISU della Camapania)	DG10	22.462.109,13		22.462.109,13	0,00	sussiste impegno in contabili tà regional e	3180002648	2.447.697,12
							3180005494	553.720,00
							3180004432	6.839.980,00
							3190006548	0,00
							3180004433	8.092.500,00
							3180005841	4.342.072,00
							3180002834	32.448,33
							3180006548	6.839.980,00
								29.148.397,45
ARETUR	DG12	4.197.112,92	1.848.936,42	2.348.176,50	0,00	Differenz a impegna ta vs. EPT Napoli	3180005017	1.300.000,00
							3180005015	1.300.000,00
							3180005019	265.451,00
								2.865.451,00
Totali		332.906.624,27	215.427.781,83	117.478.842,44	15.250.674,47			

L'entità del fondo rischi, a prudenziale copertura del disallineamento registrato tra debiti della Regione e crediti esposti da società ed enti inclusi nel Gruppo amministrazione pubblica, per il 2018, è stata calcolata a valle delle attività di circolarizzazione (cfr. memoria prot. reg. n. 0732301 del 02/12/2019, allegata alle controdeduzioni inviate con nota n. 0028692 del 2/12/2019 - prot. Cdc 8175 del 3/12/2019).

La metodologia seguita si è basata:

- dapprima in una raccolta di informazioni e notizie, sulla base di uno schema standard di rilevazione, con il coinvolgimento delle strutture regionali potenziali debentrici e degli organismi inclusi nel GAP.
- In base a quanto emerso dalla corrispondenza intercorsa e dai successivi incontri e confronti, la Regione ha poi determinato la consistenza del debito e del credito esposta da ognuno degli interlocutori.
 - L'ente regionale ha dichiarato genericamente che le posizioni sono state valutate avendo presente la peculiarità di numerosi rapporti per i quali - a causa del fisiologico sfasamento temporale tra avanzamento della prestazione, presentazione della rendicontazione, suo esame e approvazione - gli uffici regionali, pur non riconoscendo l'esigibilità del credito al 31/12 per mancanza dei presupposti per la sua liquidazione (ad esempio, per mancata presentazione o non intervenuta approvazione della rendicontazione della spesa), evidenziano un impegno contabile nel bilancio regionale capiente a copertura della spesa potenziale. In questi casi, benché gli uffici non possano riconoscere il credito come certo e liquido, il bilancio regionale disporrebbe già delle somme per fronteggiare la spesa nel momento in cui si realizzeranno le condizioni di esigibilità.
 - La Regione ha dichiarato poi che la determinazione dell'accantonamento è avvenuta considerando, nei casi di discordanza tra debito e credito esposti, la sussistenza di impegni capienti (in alcuni casi, si afferma, per importi superiori), anche pluriennali, cioè a valere su esercizi successivi a quello di Rendiconto, rispetto al potenziale sbilancio.
 - L'accantonamento è stato così determinato per la parte corrispondente al disallineamento tra il credito (maggiore) registrato dall'organismo partecipato e il debito

risultante dalla contabilità regionale, rispetto al quale non sono state reperite informazioni adeguate circa la sussistenza di sufficiente copertura.

La Tabella n. 15 mostra che è stata accantonata una quota alquanto esigua, pari complessivamente al 13,6%, rispetto all'importo non conciliato (nel dettaglio, 11,8% per le società, 32,5% per gli enti di diritto privato e 13% per quelli di diritto pubblico); mentre notevolmente elevato appare il valore degli impegni, anche pluriennali, presenti nella contabilità regionale pari a ben €732.858.214,38 (€428.866.404,55 per le società, €11.879.372,06 per gli enti di diritto privato ed €292.112.437,77 per gli enti di diritto pubblico).

Si segnala che, per quanto concerne la società E.A.V., a copertura della differenza di euro 55.031.032 non riconciliata, nella Tabella n. 15 sono elencati n. 68 impegni, di cui n. 24 sono risalenti agli anni 2009/2010 per un valore di €65.815.270,49.

Si evidenzia inoltre che, dal medesimo prospetto, emerge l'accantonamento anche di due quote riconciliate, una relativa al debito verso S.A.P.S. s.r.l., per euro 1.800.790, l'altra per il debito nei confronti di ARPAC: a fronte di un importo non conciliato per euro 283.587,00, risulta accantonata una somma di gran lunga superiore, pari a euro 5.202.954,53.

Pertanto, richiesti chiarimenti sul punto, la Regione, per le vie brevi, con mail del 4/12/2019 (non protocollata), ha dichiarato che, per quanto concerne SAPS, *l'accantonamento al fondo rischi deriva dalla circostanza che a fronte di crediti riconosciuti non c'erano, alla rilevazione, impegni contabili. Per cui - pur in presenza di un riconoscimento del credito in quanto certo, liquido ed esigibile, la società non è stata pagata. In conseguenza, la Saps ha avviato il percorso giudiziario (decreto ingiuntivo). Nel frattempo la DG 10 - a valle della DGR 824 del 4/11/2018 e del DDD 594 del 14/12/2018 - ha pagato parzialmente il proprio debito disponendo in favore di Saps la somma di 458.471 euro. In via cautelativa si è valutato di accantonare la somma di 1.800.790 euro (=2.259.261 euro - 458.471 euro).*

In relazione ad ARPAC, la Regione ha riferito che, sebbene la differenza delle somme derivanti dalla circolarizzazione sia di 283.587 euro, ha valutato opportuno accantonare al fondo la somma di 5.202.554 euro in quanto, dalla verifica delle singole partite riguardanti i due soggetti, risultano differenze di conciliazione, ossia risultano sia residui passivi eccedenti il presunto debito, sia crediti dell'organismo per cui non hanno avuto notizia di specifica copertura.

dato ARPAC	Importo credito riconosciuto	differenza	Importo credito non riconosciuto	scoperture/accantonamenti	coperture
10.360.049	10.076.463	283.586	323.028	5.202.954	6.875.931

in tal caso, nonostante un disallineamento complessivo di euro 283.587, l'accantonamento al fondo di 5.202.554 euro - quale copertura di singole partite reciproche a fronte di altre rispetto alle quali, nella contabilità regionale, si rinvengono coperture eccedenti il debito iscritto nelle contabilità delle società - dimostra la necessità di soluzioni ed interventi tempestivi anche al fine di liberare risorse il cui accantonamento a fondo rischi potrebbe non essere necessario.

Per quanto concerne SAPS, nonostante l'esistenza di un credito riconosciuto, certo, liquido ed esigibile, la mancata copertura finanziaria, ha reso possibile alla società di agire in giudizio – con aggravio di spese - mediante procedimento di ingiunzione ad adempiere.

Occorre, infine, osservare che nelle memorie del Procuratore Regionale (cfr. nota prot. Procura n. 13078 del 10/12/2019 – prot. Cdc controllo n. 8305 dell'11/12/2019) al punto 2.6, si condivide *“la preoccupazione della Sezione in ordine al fatto che quanto preteso dalle partecipate debbano ritenersi quantomeno passività potenziali, sussistendo un contenzioso latente che potrebbe generare, in futuro, ulteriore debito”*, in considerazione della esiguità degli accantonamenti rispetto a quanto non conciliato. Nell'ambito delle controdeduzioni trasmesse dal Presidente della Regione (cfr. prot. n. 8354 13.12.2019) si afferma che ai fini della Parificazione dei Rendiconti 2017 e 2018 *“si rende necessario controdedurre alle memorie del Procuratore regionale”* precisando che l'importo di €187.089.045,25, è coperto, nel bilancio della Regione, da impegni, anche pluriennali, assunti per effettuare i pagamenti nel momento in cui i debiti verso le società risultino certi, liquidi ed esigibili.

In relazione a *Mostra d'Oltremare*, si rileva che, tra le irregolarità emerse nel corso della verifica amministrativo-contabile del 17/09/2019, eseguita dal 1° luglio al 2 agosto 2019 alla società *MOSTRA D'OLTREMARE S.p.A.* ed al COMUNE di NAPOLI – viene segnalata la mancata asseverazione degli organi di controllo delle reciproche posizioni debitorie necessaria (e mancata adozione da parte del Comune di Napoli dei provvedimenti necessari) ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie, in ossequio agli adempimenti previsti dall'art. 11, comma 6, lett. j), del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118. Osserva, infatti, il servizio ispettivo della finanza pubblica che *“l'asseverazione de qua debba essere effettuata sia dai revisori dell'ente locale che dall'Organo di revisione dell'organismo partecipato, come peraltro sottolineato anche dalla Corte dei conti, che ha anche ricordato come tale adempimento miri «(...) a rafforzare i principi di veridicità delle risultanze di bilancio dell'ente locale (...)» e che la corretta rilevazione delle poste creditorie/debitorie reciproche è anche tesa a «(...) salvaguardare gli equilibri di bilancio, posto che attenua il rischio di emersione di passività latenti per l'ente locale, suscettibili di tradursi in un esborso finanziario (come avviene nel caso di un debito sottostimato nella contabilità dell'ente e sovraesposto in quello della società partecipata)”*.

Nella relazione sulla gestione 2017, *Mostra d'Oltremare* esponeva un credito, nei confronti della Regione Campania, pari ad € 367.068,00, somma accantonata al Fondo rischi partecipate in quanto non conciliata. Nell'esercizio 2018, la società non risultava inserita nel GAP. Al riguardo, la Regione, contattata per le vie brevi, ha specificato, con mail del 16.12.2019, che la circolarizzazione del credito esposto nella contabilità societaria è stata condotta con riferimento ai dati relativi all'esercizio 2017 e che non essendovi altri crediti maturati nell'esercizio 2018 essa non è stata ripetuta. *“Il credito vantato consiste nel contributo regionale per la realizzazione della “Fiera della Casa - edizione 2008”. Il contributo deliberato si ragguagliava a 600 mila euro. La Regione inizialmente riconobbe il 50% del credito e corrispose alla società la somma di 268.327 euro. Il credito residuo è stato oggetto di contenzioso sfociato nella sentenza del TAR Campania, depositata a fine agosto scorso, in cui sono state riconosciute le ragioni di Mostra d'Oltremare. La Regione sta definendo un accordo transattivo con la società. Le risorse per la copertura del credito residuo risultano impegnati in bilancio per € 331.673,21”*.

In Reazione a quanto riferito dalla Regione, la Sezione si riserva ulteriori e specifiche verifiche ed approfondimenti nel prossimo ciclo del controllo, sia in relazione ai disallineamenti in termini di competenza economica e finanziaria non adeguatamente dettagliati e documentati, sia in relazione ai profili sopra segnalati.

2.3.1 Fondo per le compensazioni effettuate da *Acqua Campania S.p.A.*

Nel Giudizio di Parificazione al Rendiconto per la Gestione per l'Esercizio 2014, questa Sezione non ha parificato il Conto del Bilancio, tra gli altri, per le passività già sostenute, di fatto, tramite regolazione per compensazione effettuate da *Acqua Campania S.p.A.* sui crediti per consumi idrici (iscritti sul capitolo di entrata 2004), per debiti non registrati in bilancio, per un importo di Euro 192.732.624,62.

Successivamente, in sede di riaccertamento dei crediti sul capitolo 2004, a seguito di ricognizione e confronto con *Acqua Campania S.p.A.* su tutte le fatture emesse per consumi idrici, è risultato che l'importo delle compensazioni non era Euro 192.732.624,62, bensì **Euro 221.699.863,03**, come indicato nel decreto dirigenziale della Direzione Generale per la Tutela dell'Ambiente n. 179 del 14/07/2017 di riaccertamento ordinario del capitolo 2004.

Pertanto, nel corso dell'esercizio 2017, la Regione ha riferito di aver proceduto ad applicare al Bilancio una quota di avanzo vincolato per Euro 52.772.549,95, per la reiscrizione parziale della quota accantonata al 31/12/2016, a titolo di Fondo per le compensazioni effettuate da *Acqua Campania S.p.A.*, sul capitolo U01427, procedendo successivamente al relativo impegno al fine di effettuare la compensazione con i crediti iscritti sul capitolo di entrata E02004.

Tuttavia, a seguito della Deliberazione n. 110/2018, in merito alla possibilità di applicare quote di avanzo per la reiscrizione di quote accantonate da parte di una Regione in Piano di Rientro dai disavanzi, in sede di autotutela si è proceduto a cancellare il relativo impegno onde eliminare l'effettivo utilizzo della quota applicata. In altre parole, la citata quota è stata applicata al bilancio ma non utilizzata.

Sul Risultato di Amministrazione 2017, pertanto, risulta accantonata la medesima somma di **Euro 221.699.863,03**.

Sul Risultato di Amministrazione 2018, ancora, risulta accantonata la medesima somma di **Euro 221.699.863,03**.

2.4. Rilievi conclusivi.

Conclusivamente, la Sezione rileva che, con riferimento alla **gestione** del piano di razionalizzazione, il processo, non ancora conclusosi, non ha raggiunto finora tutti gli obiettivi perseguiti.

In quest'ottica di sostanziale non piena attuazione del PRS, la Regione Campania è invitata a valutare l'eventuale sussistenza delle condizioni previste dall'art. 24, comma 5, TUSP per possibili azioni suppletive e sostitutive, in quanto il mantenimento di società o partecipazioni che non soddisfano gli obiettivi di efficienza ed effettiva erogazione dei servizi essenziali costituisce una irregolarità che potrebbe, nel tempo, anche causare eventuali danni all'erario.

In relazione, invece, al "fondo rischi" per le società partecipate, come detto, la relazione sulla gestione del rendiconto 2018 riporta gli esiti della circolarizzazione, delle posizioni a credito che gli organismi del GAP espongono al 31/12/2018, con l'evidenza del fabbisogno di accantonamento al fondo rischi.

In particolare, per l'esercizio 2018, la conciliazione riporta l'entità dell'accantonamento considerando:

- il valore dei debiti come indicati nella contabilità di ciascun organismo;
- il valore riscontrato dalle strutture regionali;
- il differenziale rappresentante il valore complessivo non riconciliato.

Tuttavia, il valore dell'accantonamento non coincide col differenziale in quanto tiene conto anche della eventuale presenza delle relative "coperture" in contabilità regionale.

Come evidenziato, la Regione dichiara che l'entità del fondo rischi, a prudenziale copertura del disallineamento registrato tra debiti della Regione e crediti esposti da società ed enti inclusi nel Gruppo amministrazione pubblica, per il 2018, è stata calcolata a valle delle attività di circolarizzazione e specifica la metodologia seguita e che questa mancata coincidenza è causata dal fisiologico sfasamento temporale tra avanzamento della prestazione, presentazione della rendicontazione, suo esame e approvazione. Per cui gli uffici regionali, pur non riconoscendo l'esigibilità del credito al 31/12, per mancanza dei presupposti per la sua liquidazione, evidenziano un impegno contabile nel bilancio regionale capiente a copertura della spesa potenziale.

Il bilancio regionale, quindi, già disporrebbe delle somme per fronteggiare la spesa nel momento in cui si realizzeranno le condizioni di esigibilità.

In relazione a quanto riferito dalla Regione, la Sezione si riserva ulteriori e specifiche verifiche ed approfondimenti nel prossimo ciclo del controllo, sia in relazione ai disallineamenti in termini di competenza economica e finanziaria non adeguatamente dettagliati e documentati, sia in relazione ai profili sopra segnalati.

Anche con riferimento all'evidenziato caso della "Mostra d'oltremare s.p.a.", per il quale la Regione ha dichiarato che le risorse per la copertura del credito residuo risultano impegnati in bilancio per € 331.673,21, la Sezione si riserva di effettuare gli opportuni e necessari controlli nel prossimo ciclo del controllo al fine di verificare la effettività di quanto dichiarato e la copertura nei termini sopra esposti.

Capitolo III

IL FONDO SOCIALE EUROPEO (Magistrato estensore E. Scatola)

3.1 La gestione del fondo sociale europeo.

Con riferimento al giudizio di parifica dei Rendiconti della Regione Campania relativi agli anni 2017 e 2018, è stata analizzata la gestione regionale del Programma Operativo - Fondo Sociale Europeo (FSE) 2007 -2013.

Sotto il profilo metodologico, l'esame dei dati raccolti e delle disfunzioni rilevate è preceduto da una breve ricostruzione del quadro normativo.

3.1.1 Il quadro normativo.

L'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sancisce che, al fine di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale al suo interno, l'Unione europea promuove azioni dirette alla riduzione del divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e del ritardo delle regioni meno favorite o insulari.

L'articolo 175 TFUE prevede che, alla realizzazione di tali obiettivi, concorrono le attività finanziate attraverso fondi a finalità strutturale (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «orientamento», Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale), la Banca europea per gli investimenti e altri strumenti esistenti.

Per quel che rileva in questa sede, al fine di migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori nell'ambito del mercato interno e contribuire così al miglioramento del tenore di vita, l'art. 162 TFUE prevede l'istituzione del Fondo sociale europeo, che ha l'obiettivo di promuovere le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, nonché di facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali e ai cambiamenti dei sistemi di produzione, in particolare mediante la formazione e la riconversione professionale.

Gli obiettivi che l'Unione si propone di conseguire con l'istituzione del Fondo *de quo* rilevano al fine di scrutinare la coerenza della gestione e dell'attuazione regionale del Programma Operativo FSE 2007 - 2013 con le suddette finalità.

L'articolo 163 TFUE intesta alla Commissione europea l'amministrazione del Fondo, che vi provvede con l'assistenza di un comitato, presieduto da un membro della Commissione

e composto di rappresentanti dei governi e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Ai sensi dell'articolo 164 TFUE, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adottano i regolamenti di applicazione relativi al Fondo sociale europeo.

3.1.2 La programmazione 2007 - 2013.

L'attuale disciplina, che riguarda la programmazione 2014-2020, è contenuta in due Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio:

- il Regolamento UE n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, nonché disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento CE n. 1083/2006;
- il Regolamento UE n. 1304/2013, relativo specificamente al Fondo sociale europeo, che abroga il Regolamento CE n. 1081/2006.

Le modalità e le procedure di attuazione del Programma Operativo oggetto della presente relazione fanno riferimento alle disposizioni previste dai Regolamenti comunitari per il periodo 2007-2013, in particolare dai Regolamenti UE n. 1081 e n. 1083 del 2006, oggi abrogati.

Segnatamente, il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 detta una disciplina specifica relativa al fondo sociale europeo, mentre il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 detta disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione.

Il Fondo sociale europeo contribuisce, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento n. 1083/2006, al rafforzamento della coesione economica e sociale all'interno dell'Unione mediante l'implementazione delle possibilità di occupazione e di impiego, favorendo un alto livello di occupazione e nuovi e migliori posti di lavoro.

A tal fine, esso sostiene le politiche degli Stati membri intese a conseguire la piena occupazione e la qualità e la produttività sul lavoro, promuovere l'inclusione sociale, compreso l'accesso all'occupazione delle persone svantaggiate, e ridurre le disparità occupazionali a livello nazionale, regionale e locale.

Nel dettaglio, il Fondo sostiene azioni intese a conseguire le seguenti priorità:

- accrescere l'adattabilità dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori, al fine di migliorare l'anticipazione e la gestione positiva dei cambiamenti economici;
- migliorare l'accesso all'occupazione e l'inserimento sostenibile nel mercato del lavoro per le persone in cerca di lavoro e per quelle inattive, prevenire la disoccupazione, in particolare la disoccupazione di lunga durata e la disoccupazione giovanile;
- potenziare l'inclusione sociale delle persone svantaggiate ai fini della loro integrazione sostenibile nel mondo del lavoro e combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro;
- potenziare il capitale umano promuovendo il miglioramento della pertinenza dell'istruzione e della formazione iniziale e professionale al mercato del lavoro.

E' appena il caso di sottolineare come l'azione finanziata con il Fondo *de quo* attui principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale: il principio personalista e solidarista (art. 2 Cost.), il principio di eguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.) e il diritto/dovere al lavoro (art. 4 Cost.).

3.1.3 Il quadro delle competenze: l'approccio strategico alla coesione.

L'approccio strategico alla coesione delineato dagli articoli 25 e seguenti del Regolamento n. 1083/2006, muove dalla definizione, a livello comunitario, di orientamenti strategici concisi per la coesione economica, sociale e territoriale (artt. 25-26), si snoda attraverso la successiva definizione, a livello di singoli Stati membri, del quadro di riferimento strategico nazionale (artt. 27-28) e culmina nell'adozione del programma operativo (artt. 32-38), che consiste nel documento, presentato da uno Stato membro e adottato dalla Commissione, nel quale viene fissata una strategia di sviluppo incentrata su una serie coerente di priorità da realizzare con il contributo di un Fondo.

Inquadrata la suddetta procedura nei suoi snodi fondamentali, giova sottolineare che essa si articola, secondo una scansione precisa temporale, in una serie di fasi che concorrono a definire, con maggiore livello di dettaglio, la strategia di coesione.

Al riguardo, ciascuno Stato membro presenta un quadro di riferimento strategico nazionale che assicura la coerenza dell'intervento dei Fondi con gli orientamenti strategici comunitari per la coesione e che identifica il collegamento con le priorità della Comunità, da un lato, e con il proprio programma nazionale di riforma, dall'altro.

Ciascun quadro di riferimento strategico nazionale costituisce uno strumento di riferimento per preparare la programmazione dei Fondi.

Il quadro di riferimento strategico nazionale è preparato dallo Stato membro mediante la procedura che considera più appropriata e in base al proprio ordinamento. Per quanto

riguarda il ciclo di programmazione cui fa riferimento la presente relazione, esso copre il periodo dal 1/01/2007 al 31/12/2013.

Lo Stato membro elabora il quadro di riferimento strategico nazionale in dialogo con la Commissione, al fine di garantire un approccio comune.

Ciascuno Stato membro trasmette il quadro di riferimento strategico nazionale alla Commissione entro cinque mesi dall'adozione degli orientamenti strategici comunitari per la coesione. La Commissione prende atto della strategia nazionale e dei temi prioritari prescelti per l'intervento dei Fondi e formula le osservazioni che ritiene opportune entro tre mesi dalla data di ricezione del quadro *de quo*.

Le attività dei Fondi negli Stati membri sono svolte sotto forma di programmi operativi nell'ambito del quadro di riferimento strategico nazionale.

Lo Stato membro presenta alla Commissione una proposta di programma operativo - il cui contenuto è fissato dall'articolo 37 - nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre cinque mesi dall'adozione degli orientamenti strategici comunitari per la coesione di cui all'articolo 26.

La Commissione - previa valutazione della preordinazione del programma operativo alla realizzazione delle finalità e delle priorità del quadro di riferimento strategico nazionale e degli orientamenti strategici comunitari per la coesione - adotta ciascun programma operativo nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre quattro mesi dalla sua presentazione ufficiale da parte dello Stato membro.

L'attuazione dei programmi operativi è di competenza degli Stati membri al livello territoriale appropriato, secondo l'ordinamento di ciascuno Stato membro.

3.1.4 I sistemi di gestione e controllo.

Gli articoli 58 e seguenti del mentovato Regolamento dettano una organica disciplina del sistema di gestione, sorveglianza e controllo dei programmi operativi.

Il suddetto sistema è imperniato sul principio della separazione delle funzioni fra gli organismi coinvolti in tali attività.

Al riguardo, si precisa che, per ciascun programma operativo, lo Stato membro designa: un'autorità di gestione, cui è affidata la responsabilità della gestione e dell'attuazione del programma operativo, conformemente al principio della sana gestione finanziaria; un'autorità di certificazione, cui è demandato il compito di elaborare e trasmettere alla Commissione le dichiarazioni certificate delle spese e le domande di pagamento; un'autorità di audit, funzionalmente indipendente dalle altre due autorità, alla quale è attribuito il compito di verificare l'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo.

Lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per svolgere una parte o la totalità dei compiti dell'autorità di gestione o di certificazione, sotto la responsabilità di detta autorità.

Per “organismo intermedio” si intende un soggetto, pubblico o privato, che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità nei confronti dei “beneficiari” che attuano le operazioni.

I cosiddetti “beneficiari” sono operatori, organismi o imprese, pubbliche o private, cui è affidato l'avvio o l'avvio e dell'attuazione di un progetto o di un gruppo di progetti selezionato dall'autorità di gestione del programma operativo o sotto la sua responsabilità, secondo criteri stabiliti dal comitato di sorveglianza. Si tratta, in sostanza, dei soggetti che cui è attribuito lo svolgimento delle “operazioni” preordinate al conseguimento degli scopi dell'asse prioritario nel quale sono inserite.

Per ciascun programma operativo, lo Stato membro istituisce un comitato di sorveglianza, d'intesa con l'autorità di gestione, entro tre mesi dalla data di notifica allo Stato membro della decisione di approvazione del programma operativo.

La composizione del comitato è decisa dallo Stato membro d'intesa con l'autorità di gestione. Ai suoi lavori può partecipare, di propria iniziativa o a richiesta del comitato, un rappresentante della Commissione, a titolo consultivo.

Il comitato di sorveglianza accerta l'efficacia e la qualità dell'attuazione del programma operativo.

Per la prima volta nel 2008 ed entro il 30 giugno di ogni anno, l'autorità di gestione trasmette alla Commissione un rapporto annuale ed entro il 31 marzo 2017 un rapporto finale di esecuzione: tali rapporti sono esaminati ed approvati dal comitato *de quo*.

3.1.5 La gestione finanziaria del FSE e la rappresentazione contabile.

La gestione finanziaria del FSE si articola in una pluralità di fasi, che vanno dalla rendicontazione dei beneficiari alla presentazione delle dichiarazioni di spesa alla Commissione da parte dell'Autorità di Certificazione. Si tratta di un processo gestionale regolato in modo rigoroso e severo, in particolare sotto il profilo delle sanzioni che discendono dalla mancata osservanza della normativa comunitaria.

Nel dettaglio, per quanto riguarda la gestione finanziaria del FSE, il Regolamento 1083/2006, che disciplina il funzionamento dei Fondi Strutturali 2007-2013, prevede, all'articolo 76, tre tipologie di pagamenti da parte della Commissione Europea. I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e di pagamento del saldo finale. Essi sono versati all'organismo designato dallo Stato membro.

A seguito dell'adozione della decisione di approvazione di un contributo dei Fondi europei ad un programma operativo, infatti, la Commissione provvede al versamento all'organismo designato dallo Stato membro di un importo unico, a titolo di prefinanziamento, per il periodo 2007-2013.

Il *“prefinanziamento”* viene versato in fase di avvio dei programmi operativi e *“assicura un regolare flusso di cassa che facilita i pagamenti ai beneficiari in fase di attuazione del programma operativo”*. Segnatamente, esso viene erogato nei primi 3 anni di attuazione e varia a seconda dei Paesi e dei Fondi dal 5% al 10,5% del totale, *“al fine di contribuire ad accelerare l'attuazione dei programmi operativi”*.

I *“pagamenti intermedi”* vengono effettuati dalla Commissione sulla base di una domanda di pagamento e di una dichiarazione di spesa, previa verifica della sussistenza dei requisiti di ricevibilità divisati dall'articolo 86 (che si coagulano, essenzialmente, intorno all'avvenuta trasmissione alla Commissione, da parte dell'autorità di gestione, dell'ultimo rapporto annuale di esecuzione e all'assenza di procedure di infrazione in relazione ad operazioni le cui spese sono dichiarate nella domanda di pagamento).

In questa fase, i c.d. beneficiari, cioè coloro che attuano i progetti in cui si articolano gli assi del programma operativo, utilizzano le risorse anticipate dall'autorità di gestione e, a loro volta, presentano ad essa le dichiarazioni di spesa, valutate ammissibili e poi certificate.

L'autorità di certificazione assicura che le domande di pagamenti intermedi relative al programma operativo siano raggruppate e trasmesse alla Commissione, nella misura del possibile, tre volte all'anno. Affinché la Commissione possa procedere ad effettuare il pagamento entro l'anno in corso, la domanda di pagamento deve essere presentata al più tardi entro il 31 ottobre.

La Commissione effettua il pagamento intermedio entro due mesi dalla data di registrazione delle suddette domande, previa verifica di conformità ai requisiti divisati dall'articolo 86.

Come è noto, i fondi strutturali sono erogati dalla Commissione a titolo di rimborso di spese effettivamente sostenute dai soggetti attuatori e certificate dall'autorità di certificazione, che inoltra le richieste di pagamento al Ministero competente, per il successivo invio alla Commissione europea.

Nel sistema italiano, il cofinanziamento nazionale, previsto in base alla percentuale negoziata tra lo Stato membro e la Commissione, è assicurato mediante il ricorso al Fondo di rotazione gestito dall'IGRUE - Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con

l'Unione Europea - che trasferisce all'autorità di certificazione le risorse comunitarie affluite sul Fondo.

Nello stesso tempo vengono attivate le procedure relative al trasferimento della quota nazionale di cofinanziamento, che insieme a quella di origine comunitaria, viene versata sul conto corrente intestato alla Regione presso la Tesoreria centrale dello Stato per la realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento dell'Unione Europea.

Il Fondo di rotazione per l'attuazione delle Politiche comunitarie è stato istituito con la legge 16 aprile 1987, n. 183 per gestire i movimenti finanziari relativi alla spesa europea cofinanziata con Fondi nazionali. Attraverso l'utilizzo di due conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, il Fondo consente la gestione centralizzata delle operazioni di acquisizione delle risorse comunitarie, il loro conseguente trasferimento agli organismi pubblici e privati che ne sono destinatari e la gestione delle operazioni di assegnazione ed erogazione delle quote di cofinanziamento nazionali.

Al Fondo perviene il complesso delle somme erogate dalle Istituzioni comunitarie, a valere sulle diverse linee del bilancio comunitario, in attuazione delle molteplici politiche di sviluppo settoriale perseguite dall'Unione europea (tra cui quelle relative ai Fondi strutturali), nonché le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato per la copertura di parte nazionale del complesso degli interventi di politica comunitaria. Tali somme, versate su appositi conti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato intestati all'IGRUE, vengono erogate alle amministrazioni pubbliche ed agli operatori pubblici e privati titolari di interventi di politica comunitaria.

Il "*pagamento del saldo finale*" (art. 86) chiude il programma operativo.

La Commissione provvede al pagamento del saldo finale a condizione che lo Stato membro, entro il 31 marzo 201, abbia inviato: una domanda di pagamento del saldo finale e una dichiarazione di spesa conformemente all'articolo 78; il rapporto finale di esecuzione del programma operativo; una dichiarazione di chiusura dell'autorità di audit che attesti la validità della domanda di pagamento del saldo finale e la legittimità e la regolarità delle transazioni soggiacenti coperte dalla dichiarazione finale delle spese, accompagnata da un rapporto di controllo finale.

Il mancato invio alla Commissione di uno dei suddetti documenti comporta il disimpegno automatico del saldo finale, conformemente all'articolo 93.

La Commissione informa lo Stato membro del suo parere riguardo al contenuto della suddetta dichiarazione di chiusura, entro cinque mesi dalla data di ricezione. La dichiarazione di chiusura si considera accettata se la Commissione non formula osservazioni entro il suddetto periodo di cinque mesi.

Sotto il profilo della rappresentazione contabile dei movimenti finanziari inerenti alla gestione dei fondi UE, le Amministrazioni titolari di programmi comunitari, che svolgono la propria attività in esecuzione dei regolamenti europei ricevendo i relativi flussi finanziari come “autorità di certificazione”, contabilizzano tali risorse tra le entrate e le spese per conto terzi e partite di giro, escluse le risorse dell’asse assistenza tecnica, da registrare come contributi da UE.

E’ evidente, infatti, che l’attività delle Amministrazioni titolari di programmi comunitari è svolta in assenza di discrezionalità. Sono contabilizzati in partite di giro anche i correlati trasferimenti concernenti il cofinanziamento statale.

IL SISTEMA REGIONALE DI GESTIONE DEL FSE 2017 – 2013

3.2 Il POR FSE 2007 – 2013.

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 453 del 16 marzo 2007, ha approvato tutte le proposte di Programmi operativi e, in particolare, per quel che rileva in questa sede, la proposta di Programma Operativo Regionale FSE 2007-2013, dando mandato al coordinatore dell’AGC 17 di dare seguito al negoziato con la Commissione Europea, ai sensi dei suddetti Regolamenti comunitari, per l’adozione del Programma Operativo FSE 2007-2013 da parte della Commissione.

La Commissione Europea, con propria Decisione n. C (2007) 5478 del 7 novembre 2007, ha adottato il Programma Operativo Regionale (POR) Campania FSE 2007-2013. La Giunta Regionale, con deliberazione n. 2 dell’11 gennaio 2008, ha preso atto della Decisione della Commissione di approvazione del suddetto POR.

3.2.1 La struttura per Assi strategici.

Il POR Campania FSE 2007-2013 si articola in 7 assi prioritari di intervento, nei quali trova attuazione la strategia di sviluppo della Regione Campania: adattabilità, occupabilità, inclusione sociale, capitale umano, transnazionalità ed interregionalità, assistenza tecnica e capacità istituzionale.

L’Asse I, Adattabilità, è incentrato sul miglioramento e la valorizzazione delle competenze degli occupati per garantire la qualità e la competitività del sistema produttivo e delle imprese.

L’Asse II, Occupabilità, racchiude le azioni che riguardano il potenziamento e l’innovazione delle politiche del lavoro, con particolare attenzione alle politiche di pari opportunità.

Asse III, Inclusione sociale, è destinato allo sviluppo della coesione sociale, attraverso un più ampio intervento di carattere culturale diretto a favorire la promozione del benessere e della qualità della vita di tutta la popolazione, con attenzione alle politiche per la sicurezza e per la legalità.

Asse IV, Capitale umano, include le azioni a favore dell'innalzamento degli standard scolastici e formativi, il rafforzamento e l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, e la valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione.

L'Asse V, Transnazionalità ed interregionalità, riguarda lo sviluppo dei processi di internazionalizzazione inerenti alla formazione e alla professionalità delle persone, delle Università e dei Centri di Ricerca campani, all'apertura delle imprese ai mercati internazionali.

L'Asse VI, Assistenza tecnica, promuove le attività volte a migliorare l'attuazione del Programma.

L'Asse VII, Capacità istituzionale, comprende le azioni inerenti all'innovazione della Pubblica Amministrazione per il rafforzamento dell'azione pubblica e della governance.

Tali assi sono, a loro volta, declinati in 15 obiettivi specifici e 71 obiettivi operativi. La descrizione delle componenti della strategia dell'Asse è integrata dall'indicazione degli obiettivi specifici comuni a livello nazionale e da quella degli obiettivi operativi che costituiscono la declinazione regionale degli obiettivi specifici e rappresentano, pertanto, gli effettivi descrittori della strategia di dettaglio del FSE 2007 – 2013 in Campania.

3.2.2 Il piano di finanziamento.

Come è noto, il programma operativo contiene, *inter alia*, un piano di finanziamento articolato in due tabelle: la prima ripartisce annualmente l'importo della dotazione finanziaria complessiva prevista per il contributo di ciascun Fondo; la seconda specifica, per l'intero periodo di programmazione, per il programma operativo e per ciascun asse prioritario, l'importo della dotazione finanziaria complessiva del contributo dell'Unione europea e delle controparti nazionali e il tasso di partecipazione dei Fondi.

Si riportano le suddette tabelle relative al POR in esame.

Piano di finanziamento del Programma Operativo indicante il contributo annuale del FSE al PO della Regione Campania 2007-2013.

Anno e fonte di finanziamento del Programma in EUR:

Anno	Contributo Comunitario (FSE) a	Controparte nazionale (b)=(c)+(d)	Ripartizione della controparte nazionale (c)			Contributo elegibile privato (d)	Costo Totale Elegibile (e)=(a)+(b)	Tasso di cof.to FSE (f)=(a)/(e)
			Centrale	Regionale	Altro			
2007	36.890.700	36.890.700	29.512.560	7.378.140		73.781.400	50,0%	
2008	37.628.513	37.628.513	30.102.810	7.525.703		75.257.026	50,0%	
2009	80.000.000	80.000.000	64.000.000	16.000.000		160.000.000	50,0%	
2010	80.000.000	80.000.000	64.000.000	16.000.000		160.000.000	50,0%	
2011	111.147.758	111.147.758	88.918.206	22.229.552		222.295.516	50,0%	
2012	110.000.000	110.000.000	88.000.000	22.000.000		220.000.000	50,0%	
2013	103.333.029	103.333.029	82.666.423	20.666.606		206.666.058	50,0%	
TOTALE	559.000.000	559.000.000	447.200.000	111.800.000		1.118.000.000	50,0%	

Piano di finanziamento del Programma Operativo indicante l'intero periodo di programmazione, l'importo totale della dotazione finanziaria del FSE per il Programma Operativo, la controparte nazionale ed il tasso di rimborso per Asse prioritario.

Piano finanziario del Programma Operativo per asse prioritario in EUR:

ASSI	Contributo Comunitario (FSE) a	Controparte nazionale (b)=(c)+(d)	Ripartizione della controparte nazionale (c)			Contributo elegibile privato (d)	Costo Totale Elegibile (e)=(a)+(b)	Tasso di cof.to FSE (f)=(a)/(e)
			Centrale	Regionale	Altro			
I Adattabilità	80.000.000	80.000.000	64.000.000	16.000.000		160.000.000	50%	
II Occupazione	160.000.000	160.000.000	128.000.000	32.000.000		320.000.000	50%	
III Integrazione sociale	85.000.000	85.000.000	68.000.000	17.000.000		170.000.000	50%	
IV Capitale Umano	149.000.000	149.000.000	119.200.000	29.800.000		298.000.000	50%	
V Transnaz. e interreg.	15.000.000	15.000.000	12.000.000	3.000.000		30.000.000	50%	
VI Assistenza tecnica	12.500.000	12.500.000	10.000.000	2.500.000		25.000.000	50%	
VII Capacità Istituzionale	57.500.000	57.500.000	46.000.000	11.500.000		115.000.000	50%	
TOTALE	559.000.000	559.000.000	447.200.000	111.800.000		1.118.000.000		

Come è noto, i programmi operativi, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento CE n. 1083/2006, possono essere oggetto di revisione.

In data 19 maggio 2014, l'Autorità di gestione ha presentato una richiesta di revisione del programma operativo, motivata dall'esigenza di finanziare un piano parallelo di azioni complementari al programma "Garanzia Giovani", adottato in seguito alla raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013.

La finalità sottesa alla suddetta istanza di revisione è stata individuata nell'esigenza di accelerare ed incrementare l'efficienza e l'implementazione dei fondi strutturali,

diminuendo il tasso di cofinanziamento nazionale e destinando le risorse risparmiate per azioni concentrate su priorità strategiche.

A seguito dell'approvazione della Decisione (c) n. 5351 del 23 luglio 2014 - recante modifica della Decisione C (2007) 5478, con la quale la Commissione ha adottato il programma in esame - la dotazione complessiva del POR Campania FSE 2007 – 2013 ammonta ad € 788.000.000,00, con il tasso di cofinanziamento comunitario che registra un sensibile aumento, passando dall'originario 50% al 70,94%.

Piano di finanziamento del Programma Operativo indicante il contributo annuale del FSE al PO della Regione Campania 2007-2013.

Anno e fonte di finanziamento del Programma in EUR:

Anno	Contributo Comunitario (FSE) a	Controparte nazionale (b)=(c)+(d)	Ripartizione della controparte nazionale (c)			Contributo eleggibile privato (d)	Costo Totale Eleggibile (e)=(a)+(b)	Tasso di cof.to FSE (f)= (a)/(e)
			Centrale	Regionale	Altro			
2007	36.890.700,00	15.112.648,12	9.714.331,02	5.398.317,10		52.003.348,12	70,94%	
2008	37.628.513,00	15.414.900,68	9.908.617,38	5.506.283,30		53.043.413,68	70,94%	
2009	80.000.000,00	32.772.808,58	21.066.189,62	11.706.618,96		112.772.808,58	70,94%	
2010	80.000.000,00	32.772.808,58	21.066.189,62	11.706.618,96		112.772.808,58	70,94%	
2011	111.147.758,00	45.532.802,47	29.268.246,83	16.264.555,64		156.680.560,47	70,94%	
2012	110.000.000,00	45.062.611,80	28.966.010,73	16.096.601,07		155.062.611,80	70,94%	
2013	103.333.029,00	42.331.419,77	27.210.414,80	15.121.004,97		145.664.448,77	70,94%	
TOTALE	559.000.000,00	229.000.000,00	147.200.000,00	81.800.000,00		788.000.000,00	70,94%	

3.3 Il quadro delle disfunzioni.

Nell'analisi dei fattori che hanno inciso negativamente sull'impatto degli interventi programmati sulla comunità di riferimento, giova principiare l'esposizione dalle criticità emerse in ordine alla qualità, all'efficacia e all'efficienza della spesa.

Il nodo cruciale della gestione, da parte della Regione Campania, del Programma Operativo FSE 2007-2013 non attiene al solo profilo quantitativo ma anche a quello qualitativo.

In altri termini, ciò che rileva ai fini della valutazione dell'efficacia della gestione del Programma *de quo* non è solo la capacità di assorbimento finanziaria dei fondi (ossia la percentuale delle risorse spese rispetto alla dotazione allocata), ma la qualità degli interventi finanziati e la loro concreta idoneità a generare miglioramenti, in termini di creazione di nuovi posti di lavoro e/o di opportunità di lavoro, per i destinatari di tali interventi.

Il che non significa obliterare il rilievo che l'assorbimento finanziario assume ai fini di valutare la gestione del POR. Significa, tuttavia, che la mera capacità di assorbimento finanziario non è idonea, di per sé, ad orientare in senso positivo il giudizio sulla gestione dei fondi: spendere tutto, infatti, non significa spendere bene.

Nel ciclo 2007-2013, la tensione verso l'assorbimento finanziario completo sembra avere polarizzato tutti gli sforzi dell'Amministrazione, mentre lo snodo fondamentale, al fine di valutare la capacità dei progetti attuati di conseguire le finalità per le quali essi sono stati finanziati, attiene al tema della qualità e dell'efficacia della spesa.

Nella Regione Campania, sebbene i problemi connessi alla capacità di assorbimento finanziaria non si siano tradotti nella perdita dei Fondi disponibili, essi hanno inciso negativamente sulla qualità e sull'efficacia della spesa effettuata.

I progetti si sono rivelati generici e frammentati: essi, infatti, includono ambiti e azioni estremamente diversificate e prive di una specifica e concreta preordinazione al conseguimento di un obiettivo unitario e misurabile. La genericità e la frammentazione dei progetti - dietro cui si annida anche il rischio di finanziare azioni di bassa qualità - ha generato una dispersione dei fondi tra gli ambiti di intervento e una evidente difficoltà di monitoraggio dei risultati.

La polverizzazione dei progetti e dei beneficiari dei finanziamenti ha attenuato l'impatto socioeconomico delle politiche attuate, che è apparso debole e disarmonico rispetto allo sviluppo delle altre regioni europee.

Alla luce delle osservazioni che precedono, si può affermare che, nel ciclo 2007-2013, è sul crinale della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia della spesa che si registrano le maggiori criticità. Criticità che derivano: dalla polarizzazione degli sforzi sull'esigenza di garantire l'assorbimento integrale delle risorse con scarsa attenzione alla qualità degli interventi; dalla tendenza alla concentrazione dell'assorbimento delle risorse nel periodo finale di programmazione, con conseguente slittamento temporale dell'impatto sul territorio; dalla parcellizzazione e dalla genericità dei progetti, con dispersione dei fondi e difficoltà di monitoraggio dei risultati.

Ciò che traspare dalla verifica dell'efficacia degli interventi programmati è l'assenza di preordinazione al conseguimento di obiettivi specifici, capaci di "consegnare" alla comunità un risultato stabile e duraturo in termini di miglioramento delle possibilità di occupazione dei lavoratori e del tenore di vita.

Sebbene la verifica dell'impatto sul territorio dei progetti attuati non sia agevole, essa assume carattere dirimente al fine di scrutinare la qualità e l'efficacia della spesa.

L'analisi organica delle suddette disfunzioni è preordinata a fornire indicazioni circa le strategie e le azioni più opportune da intraprendere per migliorare la performance gestionale nel settore dei Fondi strutturali.

Al riguardo, si rammenta come la relazione allegata alla decisione di parifica persegua il precipuo fine di proporre le misure di correzione e gli interventi di riforma necessari al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa (art. 1, comma 5, D.L. n. 174/2012).

3.3.1 Capacità di assorbimento e capacità di spesa.

Con l'espressione *capacità di assorbimento* si intende l'attitudine di un Paese ad utilizzare pienamente i Fondi strutturali ai fini della coesione.

La Commissione europea (*"Evaluating socio-economic programmes"*, 1999) definisce per la prima volta la capacità di assorbimento come *"l'abilità di un Paese o di una regione a spendere le sue risorse allocate in modo da incontrare le esigenze del programma operativo nei tempi previsti"*.

Nel 2002, la Commissione precisa ulteriormente la definizione di capacità di assorbimento, identificandola con la *"misura in cui uno Stato Membro è capace di spendere pienamente e in modo efficace ed efficiente le risorse finanziarie allocate dai Fondi Strutturali"*.

E' stato osservato come il concetto di *capacità di assorbimento* sia molto più ampio della sua declinazione sul terreno finanziario e amministrativo, perché esso si riferisce alla qualità dell'intero ciclo di programmazione e non soltanto alla mera abilità dei beneficiari di effettuare gli adempimenti burocratici in maniera tale da "produrre" spesa che sia rimborsabile dalla Commissione europea.

Da quanto sinora esposto, emerge con nitore come la *capacità di spesa* sia solo una delle variabili della *capacità di assorbimento*.

La capacità di spesa, o tasso di esecuzione finanziaria, è una misura quantitativa, che deriva dal rapporto tra la percentuale di spesa e le risorse allocate. Essa rappresenta il livello di assorbimento finanziario e costituisce un dato di agevole misurazione.

La capacità di spendere è un fattore necessario, senza il quale non sarebbe possibile perseguire l'obiettivo della coesione economica e sociale mediante l'assorbimento integrale, sotto il profilo finanziario, delle risorse disponibili.

La sola capacità di spesa dei fondi non è di per sé sufficiente, tuttavia, ad assicurare il massimo impatto possibile delle politiche attuate, se tale spesa non è diretta a realizzare, in modo efficiente ed efficace, un disegno strategico calibrato sulle reali esigenze del territorio in termini occupazionali e formativi.

La capacità di assorbimento a livello di programma e di progetto – e, quindi, la trasformazione delle politiche attuate in benefici concreti per la comunità di riferimento – deriva dalla qualità dei progetti selezionati, dalla loro coerenza rispetto ai bisogni effettivi del territorio, dalla efficienza e dall'efficacia della spesa, intesa come capacità di conseguire i risultati programmati secondo una precisa scansione temporale.

Dalle considerazioni che precedono affiora che il vero limite che della programmazione regionale campana risiede nella qualità, nell'efficienza e nell'efficacia della spesa.

All'integrale assorbimento finanziario delle risorse (conseguito, peraltro, mediante un'accelerazione impressa nell'ultima fase del ciclo di programmazione) non si giustappone un adeguato impatto sul territorio degli interventi finanziati.

L'assenza di un sistema di controlli imperniato sulla misurazione dell'impatto e non sulla mera correttezza formale processi di spesa – non consente di cogliere, nella sua reale entità, il divario tra capacità spendere secondo le procedure dettate dai Regolamenti e capacità di incidere stabilmente sulle esigenze inclusive e occupazionale espresse dal territorio.

La misurazione dell'impatto sul territorio è essenziale al fine di verificare se l'azione svolta abbia conseguito risultati duraturi sotto il profilo della riduzione del divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e del ritardo delle regioni meno favorite, nell'ottica del rafforzamento, all'interno dell'Unione, della coesione economica e sociale.

Sebbene l'impatto dei Fondi strutturali sulla crescita economica dipenda da una serie di variabili che non consentono di isolare il solo dato relativo alla performance dei predetti Fondi per trarne conseguenze in termini generali, si ritiene che tale argomento non possa essere utilizzato per obliterare *tout court* l'esigenza di misurare l'impatto effettivo sul territorio delle strategie attuate.

A tal proposito, con riferimento alla politica di coesione, la Commissione Europea definisce l'implementazione come “*il processo operativo necessario a produrre gli output attesi*”.

L'implementazione deve tradursi, non solo nella capacità di assorbimento finanziario integrale, ma anche in una distribuzione della spesa omogenea all'interno del periodo temporale di riferimento del programma, nella realizzazione di progetti di qualità e nel raggiungimento degli obiettivi di *policy*.

In altri termini, il *leit motiv* dell'assorbimento integrale dei fondi a disposizione, comporta, sovente, una dequotazione delle altre variabili che incidono sull'impatto delle politiche sociali sul territorio.

3.3.2 La dimensione temporale dell'esecuzione finanziaria.

Come è stato anticipato, la dimensione temporale dell'esecuzione finanziaria non rileva solo sul crinale del “disimpegno automatico” e, quindi, come rischio di perdita delle risorse che non siano spese nei tempi fissati.

Il fattore temporale, infatti, rileva anche sotto il diverso profilo della distribuzione della spesa all'interno del ciclo di programmazione e sulla diluizione dell'impatto sul territorio

delle politiche di coesione, nel caso in cui esse siano concentrate nella fase finale di tale ciclo.

3.3.2.1 La regola del disimpegno automatico.

La regola del *decommitment* prevede che la Commissione “*procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio connesso ad un programma operativo che non è stata utilizzata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi, o per la quale non le è stata trasmessa una domanda di pagamento ai sensi dell'articolo 86, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'impegno di bilancio nell'ambito del programma*” (artt. 93-97 del Regolamento n. 1083/2006).

La partecipazione dei Fondi al programma operativo è ridotta, per l'anno in questione, dell'importo oggetto del disimpegno automatico. Entro due mesi dalla data del disimpegno, lo Stato membro deve presentare un piano finanziario modificato che riflette la riduzione del contributo in uno o più assi prioritari del programma operativo. In mancanza di tale piano modificato, la Commissione procede a ridurre proporzionalmente gli importi assegnati a ciascun asse prioritario.

Se il contributo finanziario erogato, pertanto, non è stato speso entro una determinata data, la Commissione europea ha facoltà di “disimpegnare” le dotazioni future. Il disimpegno automatico si verifica nei casi in cui gli aiuti non vengono spesi oppure per i pagamenti non effettuati entro la fine del secondo anno (cosiddetta “*regola n + 2*”).

Per il periodo 2007-2013 la Commissione ha previsto un totale di 9 anni per spendere il denaro impegnato a valere sul bilancio comunitario. Di conseguenza, quanto al ciclo 2007 - 2013, gli Stati membri hanno avuto tempo fino al 31 dicembre 2015 per spendere le risorse attribuite a valere sull'annualità 2013 e completare l'esecuzione finanziaria dell'intero settennato.

3.3.2.2 La distribuzione disomogenea della spesa all'interno del periodo di programmazione e le conseguenze negative della sua la concentrazione nella fase finale.

Una volta vagliata l'importanza della capacità di spendere tutti i fondi a disposizione, l'esame delle disfunzioni riscontrate nel caso campano si appunta su un ulteriore fattore che influisce sulla capacità di assorbimento: l'omogeneità della distribuzione temporale della spesa.

Esso costituisce un ulteriore aspetto che concorre a qualificare in termini di efficienza la gestione dei fondi euro-unitari e che, per tale ragione, merita una particolare attenzione.

Nel caso della Regione Campania, infatti, il ritardo attuativo e la concentrazione della spesa nel periodo finale del ciclo di programmazione, come è stato detto, non si è tradotto

nel “disimpegno automatico” dei fondi strutturali ma ha inciso sulla qualità dei progetti finanziati e sulla diluizione temporale del loro impatto sul territorio, che ha allontanato il conseguimento degli obiettivi di *policy*.

Il ritardo nell’attuazione e la concentrazione della spesa nella fase finale incidono, in senso negativo, anche sul ciclo di programmazione successivo (nella fattispecie, il ciclo 2014-2020). Non sembra revocabile in dubbio, infatti, che gli sforzi dell’apparato amministrativo di assorbire tutti i fondi negli ultimi anni rallenta la partenza del ciclo successivo e sottrae ad esso risorse umane e strumentali nella sua fase iniziale. Si alimenta, in questo modo, un circolo vizioso che ruota intorno al progressivo accumulo di ritardo. Una delle criticità emerse nella gestione regionale del POR – FSE 2007 – 2013 attiene proprio alla distribuzione temporale dell’esecuzione finanziaria, che nel caso campano risulta sbilanciata sugli ultimi anni.

Emerge dalla scansione temporale della gestione del POR FSE 2007-2013 una evidente lentezza nella prima parte del ciclo e una concentrazione della spesa negli ultimi anni.

La strutturale lentezza attuativa si è tradotta in una diluizione dell’impatto temporale dei progetti sulla comunità regionale in termini di conseguimento di concreti risultati occupazionali e inclusivi.

Con riferimento alla concentrazione dell’assorbimento delle risorse nel periodo finale di programmazione, l’Autorità di Gestione, con nota prot. 726754 del 29/11/2019, nel riscontrare i rilievi formulati dal Magistrato istruttore, ha sottolineato che *“il flusso di avanzamento finanziario del medesimo programma è il risultato dell’applicazione delle regole comunitarie di spesa dei fondi strutturali, tant’è che il principio del disimpegno automatico di cui all’art. 93 del Reg. (CE) n. 1083/2006 prevede le prime sanzioni solo dopo il secondo anno di attuazione del programma stesso, sulla base di un target incrementale delle spese che, evidentemente, non possono essere sostenute nei primi anni, dedicati invero alla selezione dei progetti, all’espletamento delle gare ad evidenza pubblica, alla sottoscrizione dei contratti e alla adozione degli strumenti operativi del programma stesso (...)”*.

Al riguardo, si osserva come i suddetti argomenti possano essere utilizzati, in parte, per giustificare il ritardo nell’avanzamento finanziario di programmi che contemplano complessi interventi infrastrutturali di sostegno al sistema economico (è il caso, ad esempio, del FESR), ossia una tipologia di interventi che risente di lungaggini procedurali dovute a fattori esogeni, mentre nel caso del FSE, che, come è noto, è incentrato su operazioni prevalentemente immateriali, tale motivazione non appare meritevole di favorevole apprezzamento.

Un programma operativo è un insieme di progetti che l'Autorità di Gestione deve far procedere, secondo una precisa ed omogenea scansione temporale, all'interno del periodo di riferimento.

Al riguardo, si rammenta come il fine ultimo della politica di coesione risiede nel promuovere una crescita equa ed armonica delle regioni europee, allo scopo di ridurre il divario tra di esse.

La crescita e l'impatto delle politiche sociali devono andare di pari passo con tutte le altre regioni d'Europa: la lentezza della spesa determina un impatto ritardato, rallentando il processo di riduzione del divario.

3.3.3 La frammentazione dei progetti.

L'estrema frammentazione degli interventi incide, in senso negativo, sull'effettiva realizzazione e sulla qualità dei programmi operativi.

L'elevato numero di operazioni finanziate e la proliferazione dei corpi intermedi hanno determinato una gestione parallela, appesantendo l'*iter* procedurale.

Al riguardo, dalla quantità e dalla tipologia di operazioni finanziate emerge come la selezione di tali interventi risenta, spesso, dell'esigenza di soddisfare un'ampia gamma di portatori di interessi - che premono affinché tutte le aree di sviluppo siano finanziate - e della diffusa politicizzazione locale dei fondi strutturali.

A ciò si aggiunga che l'eccessiva enfasi sull'assorbimento finanziario piuttosto che sugli obiettivi strategici del programma ha inciso anche nella fase fondamentale di selezione dei progetti. Si intende fare riferimento, ad esempio, all'allargamento delle maglie nella definizione dei criteri di individuazione di tali progetti, da cui è derivata la selezione di operazioni obiettivamente meno strategiche, determinando un abbassamento della loro qualità.

La dispersione delle risorse in migliaia di micro-interventi rappresenta, inoltre, una delle principali cause delle lungaggini amministrative e della difficoltà di spendere entro i termini previsti, ma anche di un impatto diluito ed inefficace.

Considerato che ogni intervento ha un "costo" in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate, non sembra revocabile in dubbio che un elevato numero di progetti finanziati è più complesso da gestire rispetto a programmi che prevedono un minor numero di interventi..

Il POR Campania – FSE 2007 -2013 non sembra configurarsi come una serie di azioni coordinate e avvinte, a livello di singoli assi, da un disegno unitario.

Le priorità strategiche delineate dalla Regione Campania nel Programma Operativo vengono declinate, come è stato detto, in sette assi; ciascun asse è articolato al proprio

interno in obiettivi specifici; gli obiettivi specifici sono, ulteriormente, suddivisi in obiettivi operativi.

L'ampiezza degli obiettivi in cui si articolano i sette assi si traduce in un insieme di misure generiche, parcellizzate negli interventi più disparati, difficilmente valutabili attraverso gli indicatori forniti.

Al riguardo, nella predetta nota prot. 726754 del 29/11/2019, l'Autorità di Gestione, *“quanto alla frammentazione degli interventi realizzati”*, ha osservato che *“la stessa non va intesa in termini negativi come polverizzazione dei finanziamenti sul territorio regionale, ma è una caratteristica tipica del Fondo Sociale Europeo. Il Fondo in esame, infatti, è destinato prioritariamente alle persone e per produrre effetti in termini occupazionali e di inclusione sociale, inevitabilmente, comporta il finanziamento di progetti “contenuti” dal punto di vista finanziario e diffusi sull'intero territorio regionale”*.

L'Autorità di Gestione sottolinea, inoltre, come *“i risultati conseguiti dal POR Campania FSE 2007 – 2013, dettagliatamente riportati nei paragrafi 2.1.1., 2.1.5. e 2.1.7. del Rapporto Finale di Esecuzione approvato dalla Commissione europea con nota Ares 4276879/2017, siano stati più che positivi. Attraverso le risorse finanziarie stanziare sul Programma la Regione Campania è riuscita a dare risposte concrete ed immediate ai cittadini, alle imprese e alle istituzioni campane in un contesto estremamente delicato generando impatti significativi sul piano sociale ed occupazionale. I destinatari singoli intercettati dalle misure messe in campo, infatti, risultano essere 283.939. Questi numeri dovrebbero già di per sé, al di là dei dati finanziari, dare l'idea della significatività degli interventi, e spiegare la cosiddetta “frammentazione delle operazioni”*.

Sotto tale profilo, si osserva come la necessità di coprire diversi ambiti di intervento, al fine di perseguire un organico sviluppo regionale, non debba tradursi in una dispersione delle risorse in una pletora di interventi, non sempre coerenti con l'obiettivo strategico di riferimento e privi di una reale idoneità a restituire benessere al territorio in termini occupazionali e inclusivi.

Il numero di soggetti attinti dalle misure programmate, inoltre, non equivale di per sé al conseguimento di risultati appaganti in termini occupazionali ed inclusivi. La qualità degli interventi che dovrebbero consentire il raggiungimento degli scopi dell'asse prioritario di riferimento, infatti, non è data dal numero di destinatari “intercettati”.

3.3.4 Quadro sinottico delle disfunzioni.

Nelle seguenti tabelle, viene fornita - con riferimento a cinque assi su sette, segnatamente gli assi da uno a cinque - dimostrazione della scansione temporale degli interventi (e della concentrazione nella fase finale), della parcellizzazione dei progetti e dell'elevato numero di destinatari.

ASSE I - ADATTABILITA' - Numero di progetti, destinatari e imprese. Dati per anno e cumulati								
Tot. progetti e destinatari e imprese Asse I		2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale cumulato al 31.12.2013
Progetti								
<i>Approvati</i>	-	188	254	4	625	742	259	2.072
<i>Avviati</i>	-	16	72	115	12	899	297	1.411
<i>Conclusi</i>	-	-	11	173	18	455	631	1.288
Destinatari								
<i>Approvati</i>	-	4.400	45.611	25.207	31.422	23.245	1.948	131.833
<i>Avviati</i>	-	356	37.936	8.403	6.312	12.900	2.262	68.169
<i>Conclusi</i>	-	-	6.177	24.715	6.394	8.126	6.525	51.937
Imprese								
<i>Approvati</i>	-	142	1.005	806	1.569	1.300	107	4.929
<i>Avviati</i>	-	13	770	402	248	913	142	2.488
<i>Conclusi</i>	-	-	340	629	249	615	337	2.170

ASSE II - OCCUPAZIONE - Numero di progetti, destinatari e imprese. Dati per anno e cumulati								
Tot. progetti e destinatari e imprese Asse II	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale cumulato al 31.12.2013
Progetti								
<i>Approvati</i>	-	233	116	2	2.267	276	1.685	4.579
<i>Avviati</i>	-	24	157	15	29	1.450	1.826	3.501
<i>Conclusi</i>	-	-	8	157	22	105	114	406
Destinatari								
<i>Approvati</i>	-	2.352	21.480	-	3.461	979	2.842	31.114
<i>Avviati</i>	-	430	10.464	9.965	31	2.245	3.661	26.796
<i>Conclusi</i>	-	-	104	9.790	862	446	552	11.754
Imprese								
<i>Approvati</i>	-	-	194	-	2.178	252	1.577	4.201
<i>Avviati</i>	-	-	96	98	26	1.414	1.798	3.432
<i>Conclusi</i>	-	-	-	92	5	94	102	293

ASSE III - INCLUSIONE SOCIALE - Numero di progetti, destinatari e imprese. Dati per anno e cumulati								
Tot. progetti e destinatari e imprese Asse III	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale cumulato al 31.12.2013
Progetti								
<i>Approvati</i>	-	-	43	249	29	336	1.005	1.662
<i>Avviati</i>	-	-	42	222	2	340	574	1.180
<i>Conclusi</i>	-	-	1	261	1	81	279	623
Destinatari								
<i>Approvati</i>	-	-	927	221	-	6.727	984	8.859
<i>Avviati</i>	-	-	879	233	-	6.162	568	7.842
<i>Conclusi</i>	-	-	-	1.100	12	3.671	279	5.062
Imprese								
<i>Approvati</i>	-	-	-	-	-	931	725	1.656
<i>Avviati</i>	-	-	-	-	-	559	295	854
<i>Conclusi</i>	-	-	-	-	-	-	-	-

ASSE IV - CAPITALE UMANO - Numero di progetti, destinatari e imprese. Dati per anno e cumulati								
Tot. progetti e destinatari e imprese Asse IV	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale cumulato al 31.12.2013
Progetti								
<i>Approvati</i>	-	478	2.011	87	986	1.017	262	4.841
<i>Avviati</i>	-	380	805	742	552	678	622	3.779
<i>Conclusi</i>	-	-	330	1.397	522	643	659	3.551
Destinatari								
<i>Approvati</i>	-	16.304	20.146	1.392	6.976	15.730	1.982	62.530
<i>Avviati</i>	-	13.579	18.860	2.209	6.401	15.220	2.222	58.491
<i>Conclusi</i>	-	-	13.434	19.507	7.545	12.044	2.505	55.035
Imprese								
<i>Approvati</i>	-	-	-	-	36	-	-	36
<i>Avviati</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Conclusi</i>	-	-	-	-	-	-	-	-

ASSE V - TRANSAZIONALITA' ED INTERREGIONALITA' - Numero di progetti, destinatari e imprese. Dati per anno e cumulati								
Tot. progetti e destinatari e imprese Asse V	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale cumulato al 31.12.2013
Progetti								
<i>Approvati</i>	-	-	2	-	246	46	-	294
<i>Arviati</i>	-	-	-	-	229	45	-	274
<i>Conclusi</i>	-	-	-	-	206	45	3	254
Destinatari								
<i>Approvati</i>	-	-	-	-	3.236	1.366	-	4.602
<i>Arviati</i>	-	-	-	-	3.236	1.352	-	4.588
<i>Conclusi</i>	-	-	-	-	2.761	1.302	22	4.085
Imprese								
<i>Approvati</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arviati</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Conclusi</i>	-	-	-	-	-	-	-	-

Nelle seguenti tabelle, si riporta il dato aggregato, sia in valore assoluto che in percentuale, relativo ai primi cinque assi in cui si articola il POR – FSE 2007 – 2013.

TOTALE ASSI I - II - III - IV - V								
Tot. progetti e destinatari e imprese Asse V	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale cumulato al 31.12.2013
Progetti								
<i>Approvati</i>	-	899	2.426	342	4.153	2.417	3.211	13.448
<i>Arviati</i>	-	420	1.076	1.094	824	3.412	3.319	10.145
<i>Conclusi</i>	-	-	350	1.988	769	1.329	1.686	6.122
Destinatari								
<i>Approvati</i>	0	23.056	88.164	26.820	45.095	48.047	7.756	238.938
<i>Arviati</i>	0	14.365	68.139	20.810	15.980	37.879	8.713	165.886
<i>Conclusi</i>	0	-	19.715	55.112	17.574	25.589	9.883	127.873
Imprese								
<i>Approvati</i>	0	142	1.199	806	3.783	2.483	2.409	10.822
<i>Arviati</i>	0	13	866	500	274	2.886	2.235	6.774
<i>Conclusi</i>	0	0	340	721	254	709	439	2.463

TOTALE ASSI I - II - III - IV - V IN PERCENTUALE								
Tot. progetti e destinatari e imprese Asse V	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale cumulato al 31.12.2013
Progetti								
<i>Approvati</i>			7	18	3	31	18	24
<i>Avviati</i>			4	11	11	8	34	33
<i>Conclusi</i>			-	6	32	13	22	28
Destinatari								
<i>Approvati</i>								
<i>Avviati</i>								
<i>Conclusi</i>								
Imprese								
<i>Approvati</i>								
<i>Avviati</i>								
<i>Conclusi</i>								

Nella tabella “Totale Assi I –II – III – IV – V” si rappresenta il dato aggregato relativo al numero di progetti, di singoli destinatari e di imprese inerente ai primi 5 assi.

Dalla lettura della tabella si evince che, su un totale di 13.448 progetti, presentati tra il 2007 e 2013, il 75% è stato avviato e il 46% è stato concluso entro il 2013.

Il numero di progetti presentati coinvolge 238.938 destinatari e 10.822 Imprese.

In media, vengono coinvolti 18 destinatari per progetto e circa 1 (0,8) impresa per progetto. In termini assoluti, i progetti sono stati presentati prevalentemente tra il 2011 e 2013. In termini relativi il 31 % dei progetti è presentato nel 2011, dopo 4 anni dall’inizio del programma, e il 24% nel 2013. In concreto il 55% dei progetti è stato proposto nell’ultimo triennio nell’ambito di un ciclo settennale di programmazione. (Tabella “Totale Assi I – II-III – IV – V in percentuale).

La tabella “Costo per assi” è costruita rapportando l’impegno finanziario - contributo – delle diverse istituzioni coinvolte per il numero di progetti, destinatari e imprese.

Il costo per numero di progetti proposti presenta un Contributo FSE di 38.370 € e un costo totale di 66.032€ per ogni singolo progetto. Il costo di Contributo FSE più basso si registra con riferimento all’Asse II – Occupabilità, e il più elevato per l’Asse V – Transazionali e interregionali.

Confrontando lo stanziamento complessivo, per i 5 assi, per “Contributi comunitario FSE” di 516.000.000 € con il costo per numero di progetti di 38.370 €, emerge una

eccessiva parcellizzazione. Infatti, il costo medio di ogni singolo progetto rapportato allo stanziamento complessivo come contributo FSE è pari a 0,000074%.

Quest'ultimo valore è confermato dal rapporto tra il costo medio per progetto di 66.032 € e il finanziamento complessivo di 888.000.000 €, che ripropone un valore in percentuale di 0,000074%.

Il costo medio per progetto non raggiunge l'1 % del totale stanziato. In altri termini, occorrono 13.448 progetti per ottenere l'1% del totale stanziato.

Il costo Assi per numero destinatari ammonta a 3.716,00 € per il totale eleggibile e 82.055 per numero di imprese.

Asse	Contributo		Controparte Regionale	Costo Totale Elegibile	Risorse		Costo Asse su Totale	Tasso di cofinanziamento comunitario
	Comunitario FSE	Controparte			Oggetto di riduzione			
		Nazionale (FdR)						
I- Adattabilità	128.000.000,00	27.317.352,42	4.682.647,58	160.000.000,00	-	16,53%	80,00%	
II- Occupabilità	64.000.000,00	158.538.819,32	37.461.180,68	260.000.000,00	60.000.000,00	26,86%	24,62%	
III- Inclusione Sociale	61.600.000,00	62.537.531,31	15.862.468,69	140.000.000,00	30.000.000,00	14,46%	44,00%	
IV - Capitale Umano	238.400.000,00	50.878.568,87	8.721.431,13	298.000.000,00	-	30,79%	80,00%	
V - Transnazionalità ed interregionale	24.000.000,00	5.122.003,58	877.996,42	30.000.000,00	-	3,10%	80,00%	
VI- Assistenza Tecnica	20.000.000,00	4.268.336,31	731.663,69	25.000.000,00	-	2,58%	80,00%	
VII- Capacità Istituzionale	23.000.000,00	18.537.388,19	13.462.611,81	55.000.000,00	60.000.000,00	5,68%	41,82%	
Totale	559.000.000,00	327.200.000,00	81.800.000,00	968.000.000,00	150.000.000,00	100,00%	57,75%	

Asse	Contributo		Controparte Regionale	Costo Totale Elegibile	Risorse		Costo Asse su Totale	Tasso di cofinanziamento comunitario
	Comunitario FSE	Controparte			Oggetto di riduzione			
		Nazionale (FdR)						
I- Adattabilità	128.000.000,00	27.317.352,42	4.682.647,58	160.000.000,00	-	16,53%	80,00%	
II- Occupabilità	64.000.000,00	158.538.819,32	37.461.180,68	260.000.000,00	60.000.000,00	26,86%	24,62%	
III- Inclusione Sociale	61.600.000,00	62.537.531,31	15.862.468,69	140.000.000,00	30.000.000,00	14,46%	44,00%	
IV - Capitale Umano	238.400.000,00	50.878.568,87	8.721.431,13	298.000.000,00	-	30,79%	80,00%	
V - Transnazionalità ed interregionale	24.000.000,00	5.122.003,58	877.996,42	30.000.000,00	-	3,10%	80,00%	
Totale	516.000.000,00	304.394.275,50	67.605.724,50	888.000.000,00	90.000.000,00			
Totale	559.000.000,00	327.200.000,00	81.800.000,00	968.000.000,00	150.000.000,00	100,00%	57,75%	

Costo assi per numero di progetti approvati							
Asse	Contributo	Controparte	Controparte Regionale	Costo Totale Elegibile	Risorse	Costo Asse su Totale	Tasso di cofinanziamento comunitario
	Comunitario FSE	Nazionale			Oggetto di riduzione		
		(FdR)					
I- Adattabilità	61.776	13.184	2.260	77.220	-	16,53%	80,00%
II- Occupabilità	13.977	34.623	8.181	56.781	13.103	26,86%	24,62%
III- Inclusione Sociale	37.064	37.628	9.544	84.236	18.051	14,46%	44,00%
IV - Capitale Umano	49.246	10.510	1.802	61.558		30,79%	80,00%
V - Transnazionalità ed interregionalità	81.633	17.422	2.986	102.041	-	3,10%	80,00%
Totale	38.370	22.635	5.027	66.032	6.692		

Costo assi per numero di destinatari "approvati"							
Asse	Contributo	Controparte	Controparte Regionale	Costo Totale Elegibile	Risorse	Costo Asse su Totale	Tasso di cofinanziamento comunitario
	Comunitario FSE	Nazionale			Oggetto di riduzione		
		(FdR)					
I- Adattabilità	971	207	36	1.214	-	16,53%	80,00%
II- Occupabilità	2.057	5.095	1.204	8.356	1.928	26,86%	24,62%
III- Inclusione Sociale	6.953	7.059	1.791	15.803	3.386	14,46%	44,00%
IV - Capitale Umano	51.804	11.056	1.895	64.754		30,79%	80,00%
V - Transnazionalità ed interregionalità	5.215	1.113	191	6.519	-	3,10%	80,00%
Totale	2.160	1.274	283	3.716	377		

Costo assi per numero di imprese "approvati"							
Asse	Contributo	Controparte	Controparte Regionale	Costo Totale Elegibile	Risorse	Costo Asse su Totale	Tasso di cofinanziamento comunitario
	Comunitario FSE	Nazionale (FdR)			Oggetto di riduzione		
I- Adattabilità	25.969	5.542	950	32.461	-	16,53%	80,00%
II- Occupabilità	15.234	37.738	8.917	61.890	14.282	26,86%	24,62%
III- Inclusione Sociale	37.198	37.764	9.579	84.541	18.116	14,46%	44,00%
IV - Capitale Umano	6.622.222	1.413.294	242.262	8.277.778		30,79%	80,00%
V - Transnazionalità ed interregionale	-	-	0	-	-	3,10%	80,00%
Totale	47.681	28.127	6.247	82.055	-		

3.3.5 Il ricorso ai “programmi paralleli”.

Appare utile principiare l'esposizione da una breve ricostruzione del meccanismo di funzionamento dei c.d. “progetti paralleli”.

Uno dei rischi connessi alla pressione di spendere entro scadenze prefissate per evitare il disimpegno automatico e al ritardo attuativo è l'esigenza di ricorrere ai c.d. “programmi paralleli”, come espediente per accelerare la rendicontazione della spesa e assicurare il completo assorbimento finanziario.

Il ricorso alla programmazione parallela pone il problema di verificare la tenuta del principio di addizionalità, oltre che quello di valutare in che misura esso abbia inciso sull'aspetto qualitativo della spesa.

Tale principio è sancito dall'art. 15 del Regolamento n.1083/2006 (e, precedentemente, era previsto dall'art. 11 del Regolamento (CE) n. 1260/1999), a mente del quale, affinché si produca il massimo impatto economico, i Fondi Strutturali devono aggiungersi e non sostituirsi alle risorse nazionali stanziare per lo sviluppo regionale. Ciò al fine di evitare che la riprogrammazione basata sui “progetti paralleli” vanifichi le potenzialità insite nei Fondi Strutturali in termini di addizionalità rispetto alle politiche interne.

Al riguardo, giova precisare che il ricorso alla programmazione parallela è stato ammesso dalla Commissione europea, in quanto trattasi di prassi, formalmente, non contraria alla normativa comunitaria, sempreché sia osservata la condizione che le risorse liberate siano

destinate a progetti equivalenti con finalità analoghe. Si tratta di uno strumento contabile che avrebbe dovuto essere adoperato in circostanze eccezionali, ma che è stato usato sistematicamente a partire dal 1997, quando una delibera del CIPE spianò la strada ai progetti coerenti (delibera CIPE del 16 ottobre 1997 *“Indirizzi per l’armonizzazione e l’accelerazione delle procedure attuative dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea”*).

Il ricorso ai progetti sponda o coerenti trova la propria ragion d’essere nella difficoltà di realizzazione degli interventi programmati, nell’esigenza di sostituire quelli oggetto di irregolarità, per i quali avviene la “de-certificazione” delle spese, o ancora di “completare l’esecuzione di progetti, in alcuni casi anche in occasione delle operazioni di chiusura” (Corte dei Conti, Relazione annuale 2011 *“I rapporti finanziari con l’Unione europea e l’utilizzazione dei Fondi comunitari”*).

Nell’ambito di tale meccanismo, valore dirimente ai fini della tutela del principio di addizionalità assume l’utilizzazione delle cosiddette “risorse liberate”, ossia quelle risorse nazionali, inizialmente stanziare per un certo progetto e rimborsate dai Fondi Strutturali dopo l’ammissione della spesa da parte della Commissione europea.

Esse racchiudono in sé il valore dell’addizionalità e dell’effettivo impatto sul territorio. Le risorse liberate dovrebbero, infatti, essere reinvestite immediatamente in progetti finalizzati al conseguimento degli obiettivi di sviluppo della politica di coesione.

E’ evidente che intensità e tempi dell’impatto dipendono dalle modalità e dai tempi in cui le “risorse liberate” vengono impiegate. Quanto più si ritarda il reimpiego delle risorse liberate per finalità analoghe, tanto più si pregiudica l’impatto aggiuntivo della programmazione comunitaria rispetto alla tempistica prevista dai Regolamenti.

Giova, al riguardo, sottolineare come il ricorso ai progetti coerenti possa trovare giustificazione, entro certi limiti, nell’ambito della realizzazione di complesse opere pubbliche, la cui esecuzione risulta spesso difficile da coordinare con la tempistica dei programmi comunitari, mentre il ricorso a tale meccanismo si comprende meno con riferimento ai progetti sociali e inclusivi.

Il FESR, come è noto, è dedicato agli interventi infrastrutturali di sostegno al sistema economico e prevede la realizzazione di grandi opere, ossia una tipologia di interventi che risente delle lungaggini procedurali più di quanto non avvenga per il FSE, che è incentrato, principalmente, su operazioni immateriali (si pensi, a titolo meramente esemplificativo, alle erogazioni a sostegno del reddito dei percettori di ammortizzatori sociali in deroga, agli incentivi fiscali per l’assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania mediante l’istituto del credito d’imposta, ai progetti di microcredito imprenditoriale destinato a

soggetti non bancabili). Per tale ragione, il fenomeno dei progetti coerenti sembra non trovare giustificazione con riferimento ai fondi sociali.

A conferma delle problematiche connesse alla progettazione parallela, sembra utile riportare alcuni dei rilievi avanzati dalla Corte dei conti nella Relazione del 2012. La Relazione identifica un rischio per la sana gestione dei Fondi *“nell’alto numero di progetti sostituiti (c.d. coerenti/volano) con nuovi interventi non adeguatamente ponderati, anche a causa di decisioni frettolose per l’imminente chiusura della programmazione e la conseguente presenza di “risorse liberate” ricadenti esclusivamente su fondi nazionali”*.

Nello specifico la Corte ammette che le *“sostituzioni hanno notevolmente ridotto l’efficacia dei programmi iniziali”* e che il ricorso ai progetti coerenti *“limita la selettività e la qualità degli interventi in deroga al principio di programmazione, e produce una dilatazione temporale della spesa posticipando l’effetto degli interventi e dei benefici per lo sviluppo e per la crescita del territorio”*, atteso che i progetti coerenti *“sono selezionati non per la loro qualità bensì per la loro ammissibilità al finanziamento”*. La Corte dei conti osserva che *“(…) la selezione di essi non fornisce una garanzia adeguata sulla qualità e sull’impatto atteso dell’intervento sulla realtà territoriale di riferimento”*.

Come è stato sottolineato nella suddetta Relazione, uno dei motivi per cui l’Italia, nonostante sia stata in grado di assorbire tutti i fondi strutturali, non è riuscita a progredire in maniera significativa risiede proprio nel ricorso ai progetti coerenti.

3.3.5.1 L’adesione al Piano di Azione Coesione (PAC).

In data 14 dicembre 2011, il Presidente della Regione Campania ha sottoscritto il *“Piano di azione coesione per il miglioramento dei servizi collettivi al Sud”* adottato al fine di consolidare e accelerare l’attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 sulla base di quanto stabilito dalla Delibera CIPE 1/2011.

La Giunta Regionale, con Delibera n. 219 dell’8 maggio 2012, ha preso atto dell’Accordo sottoscritto in data 14 dicembre 2011 tra il Presidente della Regione Campania e il Ministro per la Coesione Territoriale per l’attuazione del citato Piano Azione Coesione.

La Giunta Regionale con Delibera n. 756 del 21 dicembre 2012 ha preso atto dell’adesione della Regione Campania alla terza ed ultima riprogrammazione del PAC – Misure anticicliche e salvaguardia di progetti avviati.

Nel dettaglio, la Regione Campania ha aderito alla terza fase del Piano Azione Coesione *“Misure anticicliche e salvaguardia di progetti avviati”*, con la suddetta Deliberazione n. 756/2012, che ha previsto una prima riduzione della dotazione finanziaria complessiva del PO FSE Campania 2007/2013 di 150 Meuro.

L’adesione al PAC ha consentito di concentrare le risorse oggetto di riprogrammazione su un Programma Parallelo al fine di rafforzare le *“misure anticicliche”* e contestualmente

finanziare interventi che, seppur coerenti con la strategia e gli obiettivi originariamente previsti dai POR, necessitano di tempi più ampi per dispiegare i loro effetti.

Il Piano di Azione Coesione, presentato il 15 novembre 2011 al Commissario Europeo per la Politica Regionale e concordato con la Commissione, consiste in una revisione delle scelte di investimento compiute con lo scopo di accelerare gli interventi e di rafforzarne l'efficacia.

Esso spinge a spendere i fondi disponibili per evitare che le risorse comunitarie vengano sprecate o, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di spesa, revocate; impegna, quindi, le amministrazioni centrali e locali a rilanciare i programmi in grave ritardo, e anticipa alcuni principi della nuova programmazione 2014-2020 (F. Barca, *Le politiche di coesione territoriale, Rapporto di Fine Mandato, 3 aprile 2013*).

In breve, il PAC attua la revisione dei Programmi operativi attraverso:

- una rimodulazione interna dei programmi (spostamento di risorse da un asse ad un altro);
- una riduzione mirata del cofinanziamento nazionale dai programmi operativi in ritardo, soprattutto nel Sud, a favore di programmi e/o strumenti più efficaci nell'ambito degli obiettivi strategici e prioritari individuati.

Così facendo il PAC, attraverso un percorso svolto in tre differenti fasi, ha ridimensionato la dotazione totale di molti Programmi Operativi determinando un aumento del tasso di cofinanziamento UE, consentito dal livello medio di cofinanziamento nazionale assai superiore in Italia a quello fissato dai regolamenti comunitari.

Tali operazioni, definite di “ingegneria dei cofinanziamenti” adottate con le tre riprogrammazioni del PAC si sono rivelate utili a favorire il più veloce impiego delle risorse ma hanno avuto dei risvolti negativi analoghi a quelli segnalati per il ricorso eccessivo alla pratica delle “risorse liberate”, “*in termini di affievolimento del principio di addizionalità (ancorché comprensibile per l'attuale stato della finanza pubblica nazionale), di dilatazione temporale della spesa e di posticipazione degli effetti degli interventi*” (Corte dei Conti, Relazione annuale 2013 al Parlamento sui rapporti finanziari con l'Unione europea e l'utilizzazione dei Fondi comunitari).

Nel caso della Regione Campania, con Deliberazione n. 298 del 28/06/2012, la Giunta Regionale ha dato mandato all'Autorità di Gestione del PO FSE di procedere alla rimodulazione dell'Asse VII del POR Campania FSE, nonché di avviare le procedure per l'innalzamento del tasso di cofinanziamento comunitario, con il conseguente recupero delle risorse di cofinanziamento nazionale da destinare, in attuazione degli accordi

interistituzionali stabiliti, ad azioni strategiche e coerenti con le politiche dell'occupazione, del lavoro, dell'istruzione e formazione.

Con Deliberazione n. 302 dell'8 agosto 2013, l'Organo esecutivo regionale, inoltre, ha incaricato l'Autorità di Gestione del POR Campania FSE 2007-2013 di procedere all'attuazione di misure di accelerazione della spesa attraverso un overbooking di programmazione, privilegiando procedure coerenti con gli obiettivi del Programma che rispondano all'esigenza di contrasto alla crisi economica in atto, di innalzamento delle competenze, di raccordo scuola lavoro e che siano nel contempo performanti in termini di impegni, pagamenti e certificazione, anche riprogrammando, all'interno dei rispettivi Assi, le risorse degli Obiettivi Operativi in ritardo di attuazione.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 608/2013, anche alla luce delle misure di accelerazione contenute nella richiamata DGR 302/13, è stato istituito il "Fondo Microcredito Piccoli Comuni Campani – FSE" con una dotazione iniziale fino all'importo massimo di 20 Meuro, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, a valere sugli Assi I e II del P.O. Campania FSE 2007/13.

Con la medesima Deliberazione di Giunta Regionale n. 608/2013 è stato previsto di destinare 2 Meuro per la realizzazione dell'Azione "Rete di servizi e accompagnamento" a valere sull'Obiettivo operativo c.2 del P.O. Campania FSE 2007/13. La suddetta azione mira, fra l'altro, a fornire un supporto alle imprese destinatarie delle misure di ingegneria finanziaria attivate dalla Giunta Regionale anche con la precedente Deliberazione n. 733/2011, e concorre ad ottimizzare l'attuazione dei progetti finanziati con i suddetti strumenti di ingegneria finanziaria.

La delibera CIPE del 10 novembre 2014 chiarisce che i programmi paralleli, finanziati con la riduzione della quota di cofinanziamento nazionale, in linea con gli impegni assunti dal Governo, si presentano come overbooking rispetto alla programmazione comunitaria e che, per essi, deve essere rispettato il vincolo di destinazione territoriale.

Con deliberazione della Giunta n. 111 del 28/03/2015, avente ad oggetto "*POR Campania FSE – Indirizzi per la chiusura. Determinazioni*" – dato atto che, a seguito dell'approvazione della Decisione (C) n. 5351 del 23 luglio 2014 della Commissione, la dotazione complessiva del POR Campania FSE 2007-2013 ammonta a € 788.000.000,00 (con una implementazione del tasso di cofinanziamento comunitario fino al 70,94%) – ha rilevato come fosse in fase di definizione il piano di dettaglio degli interventi finanziabili a valere sul PAC, attraverso l'ultima riprogrammazione del POR Campania FSE 2007-2013 di cui alla Decisione (C) n. 5351 del 23 luglio 2014 per un importo ulteriore di € 80.000.000,00

e ha demandato all'Autorità di Gestione il compito di assumere le determinazioni conseguenziali.

L'Autorità di Gestione, nella mentovata nota del 29/11/2019, chiarisce come *“il quadro strategico definito ad inizio programmazione per il FSE 2007-2013 abbia subito gli effetti del periodo di crisi economica che ha coinvolto gran parte delle economie mondiali e che ha rappresentato per l'Europa e per l'Italia, un fenomeno di portata senza precedenti nella storia degli ultimi decenni. Questo enorme cambiamento, ha determinato la necessità di riorientare la programmazione iniziale e di individuare, proprio nello spirito di mettere in campo iniziative efficaci ed efficienti, nuove soluzioni che meglio rappresentassero il cambiamento e i rinnovati bisogni del territorio”*.

Al riguardo, l'Autorità *de qua* precisa che *“le riprogrammazioni del POR Campania FSE 2007 – 2013 hanno garantito una maggiore efficacia degli interventi programmati grazie ad una concentrazione delle risorse su un Programma parallelo che ha riproposto, di fatto, la strategia e gli obiettivi previsti dal POR in perfetta sinergia e complementarietà e ha assicurato il finanziamento di interventi strategici per il territorio con uno stanziamento superiore, nel complesso, a quello originariamente previsto nel solo programma. Inizialmente il FSE 2007/2013 aveva una dotazione pari a Meuro 1.118, a seguito della riprogrammazione e dell'adozione del PAC (Piano Azione Coesione), a fronte di una riduzione finanziaria del POR FSE a Meuro 788, il PAC, programmato con Delibera di Giunta Regionale n. 422/2014 e ss.mm.ii. ha riservato alle misure coerenti con gli obiettivi del medesimo FSE 2007/2013 risorse per oltre 400 Meuro. Infine, il Programma parallelo è stato utile, in considerazione delle scadenze del Fondo comunitario di cui trattasi, per sostenere alcune politiche attive del lavoro senza soluzione di continuità, nelle more dell'avvio del ciclo di programmazione 2014/2020. Tanto per ottimizzare gli effetti”*.

Al riguardo - in disparte ogni considerazione in ordine ad un possibile *vulnus* inferto al principio di addizionalità che dipende in larga parte, come è stato detto, dalle modalità e dai tempi in cui le “risorse liberate” vengono utilizzate per perseguire finalità analoghe - si osserva come, se un minimo di flessibilità nel riorientare la programmazione iniziale possa trovare giustificazione nella congiuntura economica non favorevole, tale argomento non persuade nella misura in cui la riprogrammazione assuma una consistenza tale da destare ragionevoli dubbi in ordine alla bontà delle scelte iniziali.

3.3.6 I controlli dell'autorità di audit.

La Commissione nel *Position Paper* elaborato nel 2012 per la preparazione del ciclo di programmazione 2014 - 2020 ha indicato all'Italia alcuni profili problematici attinenti al nostro sistema di controllo.

Segnatamente, nel suddetto documento si afferma: *“l'Italia deve garantire un sistema di controllo efficiente ed efficace e confermare in anticipo l'operatività dei propri sistemi di controllo. Il fatto che molte*

autorità di audit appartengano alla medesima amministrazione a cui appartiene anche l'autorità di gestione rischia di limitare la loro indipendenza. Un grado avanzato d'integrazione tra le autorità di audit regionali sotto la responsabilità e la supervisione di un organismo di audit nazionale garantirebbe una maggiore autonomia rispetto alle autorità di gestione. Le risorse destinate alle autorità sono spesso inadeguate quantitativamente (risorse insufficienti, contratti con durata limitata che causano ritardi e discontinuità nelle attività di audit) e qualitativamente (competenze insufficienti sui controlli). Risorse adeguate devono essere assegnate alle autorità di audit e la pianificazione delle attività deve includere l'assunzione di personale amministrativo con specifica esperienza in termini di audit" (cfr., "Position Paper" dei Servizi della Commissione sulla preparazione dell'Accordo di Partenariato e dei Programmi in Italia per il periodo 2014-2020).

3.3.7 Le procedure di revoca e recupero dei contributi.

Occorre precisare che la letteratura economica attribuisce la responsabilità della debolezza dell'impatto dei Fondi strutturali in Italia non solo al largo uso dei progetti coerenti e al ritardo di attuazione, ma ad una serie di altri fattori che pure hanno giocato un ruolo decisivo nei risultati delle politiche regionali italiane. Tali fattori vanno dall'estrema frammentazione dei progetti finanziati e degli obiettivi, fino alla forte incidenza di truffe e irregolarità e dei progetti non conclusi (Corte dei Conti, 2012).

L'elevato numero di revoche e le carenze nei sistemi di controllo pongono il problema, infatti, dei rischi di truffa che si annidano dietro l'erogazione dei fondi strutturali. L'esigenza di prevedere sistemi in grado di prevenire tali rischi emerge, in particolare, in quei territori, come quello campano, in cui il grado di permeabilità alle infiltrazioni della criminalità organizzata è più forte.

Sotto tale profilo, la frammentazione dei progetti e l'elevato numero dei beneficiari dei finanziamenti non giovano alla capacità di prevenire tali fenomeni e di effettuare controlli capillari al fine di reprimerli.

3.4 Conclusioni

La principale conclusione desumibile dalle osservazioni che precedono è che il tasso di esecuzione finanziaria non dimostra né che siano stati raggiunti gli obiettivi prefissati, né che l'Amministrazione sia stata abile.

Si tratta di un semplice indicatore del livello di assorbimento finanziario, che deve essere letto insieme ad altri elementi quali la scansione temporale e della qualità della spesa, che concorrono, in modo determinate, ad assicurare la capacità di assorbimento.

Emerge, dunque, un sistema che tende a privilegiare la dimensione finanziaria e procedurale piuttosto che quella di risultato e di performance.

Il quadro che si ricava dall'analisi del POR, conferma che la tensione verso l'assorbimento finanziario dei fondi - assicurato mediante un'accelerazione della spesa nel periodo finale del ciclo di programmazione e la tecnica dei progetti paralleli e giustificata, in parte, dalla severità delle norme che presiedono alla gestione finanziaria e dalle sanzioni che ne derivano in caso di mancata osservanza - è andato a detrimento dell'efficacia e della qualità, oltre ad avere alterato la distribuzione temporale dei benefici per la comunità di riferimento.

Il problema della frammentazione e della qualità dei progetti ha costituito un ulteriore fattore di criticità nella gestione del Programma *de quo*.

L'anello debole del sistema descritto sembra risiedere nel meccanismo di trasmissione degli effetti della politica di coesione sul territorio. Sotto tale profilo, si ravvisano difficoltà di trasformare la spesa in effettivi benefici per la comunità regionale.

I Magistrati estensori

Ref. Ilaria Cirillo

Cons. Raffaella Miranda

Ref. Emanuele Scatola